

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
ADAMOLI: Minacciata chiusura dello jufificio di Sampierdarena (Genova). (7916)	3137	AMICONI: Sezione « Inam » in Larino (Campobasso). (7871)	3147
AICARDI: Consolidamento del castel Govone di Finale Ligure (Savona). (7411)	3138	AMODIO: Benefici economici e di carriera agli insegnanti congedatisi con l'abbuono di 5 anni. (6735)	3147
AICARDI: Salvaguardia strada napoleonica di Finale Ligure (Savona). (7412)	3138	ANFUSO: Attività della fondazione Lerici nelle ricerche archeologiche di Tarquinia (Viterbo). (1817)	3148
ALESSANDRINI: Sugli sgravi fiscali per nuove industrie in zone depresse. (7462)	3139	ANGELINI GIUSEPPE: Aumento contingente d'ammasso granario in provincia di Pesaro. (7493)	3148
ALPINO: Esenzione I. G. E. per progetti di opere eseguite all'estero. (6768)	3140	ARENELLA: Indennità d'esproprio in Casamicciola (Napoli). (6446)	3149
ALPINO: Sui « diritti casuali » nelle amministrazioni locali. (6820)	3140	ARENELLA: Sulla vertenza S. I. A. E.-De Nittis. (6809)	3149
ALPINO: Sulla revisione catastale in province della valle padana. (6825)	3140	ARENELLA: Sulla visita del ministro delle partecipazioni statali ad alcune aziende I. R. I. di Napoli. (6956)	3150
ALPINO: Imposta mobiliare delle aziende di autotrasporti e nuovo codice della strada. (7509)	3141	ARENELLA: Indennizzi per espropri in Casamicciola (Napoli). (7261)	3150
ALPINO: Ripristino traffico camionistico nei giorni festivi. (7512)	3141	ARENELLA: Sulla morte per poliomielite della bambina Maria Verde. (7700)	3151
ALPINO: Ammodernamento attrezzatura e servizi della dogana di Torino. (7712)	3142	ARENELLA: Vertenza tra impresa Tucci e maestranze di Napoli. (7713)	3152
ALPINO: Riduzione pedaggio sull'autostrada del sole. (7714)	3142	ARMANI: Benefici giuridico-economici al personale del Ministero dell'agricoltura. (7761)	3152
ALPINO: Concorso a segretario comunale. (7932)	3143	ARMANI: Provvidenze nell'udinese per maltempo. (7868)	3153
ALPINO: Sistemazione strada del colle Sestriere. (7940)	3143	ARMOSINO: Costruzione autostrade Torino-Piacenza e Ponte San Luigi-Savona. (7588)	3154
AMBROSINI: Provvidenze per radiologi dell'« Inam ». (6279)	3143	AUDISIO: Pensione I. N. P. S. a Giordanengo Maria. (6292)	3154
AMENDOLA PIETRO: Sul recapito di plichi giornalieri nel salernitano. (7093)	3144	AUDISIO: Sull'esame dei ricorsi per pensione ai coltivatori diretti di Cuneo. (6293)	3155
AMICONI: Agitazioni in Portocannone (Campobasso) per imponibile di manodopera. (4659)	3144	AUDISIO: Sulla raccolta di funghi nelle proprietà private del cuneense. (6779)	3155
AMICONI: Disoccupazione in Roccavivara (Campobasso). (5822)	3145	AUDISIO: Pensione ad Anna Antibo Bianco. (6785)	3155
AMICONI: Corresponsione sovraccanoni idroelettrici ai comuni molisani. (7206)	3145	AUDISIO: Sul controllo fitosanitario agli ortofrutticoli italiani esportati in Germania. (7506)	3155
AMICONI: Promozioni nella serie superiore delle squadre calcistiche di Campobasso e Termoli. (7858)	3146		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
AVOLIO: Piano edilizio I. N. A.-Casa nel napoletano. (7917)	3156	BIGNARDI: Sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati. (6915)	3167
BADINI CONFALONIERI: Promozione nella serie superiore della società calcistica di Acqui Terme (Alessandria). (7828)	3157	BIGNARDI: Restauro del palazzo Lettimi e del teatro comunale di Rimini (Forlì). (7238)	3167
BADINI CONFALONIERI: Concorso a preside per le scuole medie. (7842)	3157	BIGNARDI: Per la protezione degli uccelli insettivori e canori. (7256)	3168
BADINI CONFALONIERI: Applicazioni scientifiche della fondazione Lerici nelle ricerche archeologiche. (7843)	3157	BIGNARDI: Sistemazione strade Castel d'Aiano-Zocca e Castel d'Aiano-Vergato (Bologna). (7965)	3168
BADINI CONFALONIERI: Costruzione strada Cerrù-Bastia (Cuneo). (7964)	3158	BIGNARDI: Completamento strada Gaggio Montano-Ronchidosso (Bologna). (7966)	3168
BADINI CONFALONIERI: Sulla costruzione dell'acquedotto della Val Tiglione (Asti). (8029)	3159	BIGNARDI: Sistemazione strada Abetaia-Bombiana (Bologna). (7967)	3168
BALLARDINI: Esenzione dall'imposta di bollo delle richieste di congedo ordinario. (5336)	3159	BIGNARDI: Aumento carri ferroviari a temperatura controllata. (7989)	3168
BARDANZELLU: Per la difesa della produzione granaria sarda. (7428)	3159	BIMA: Sulla reversibilità delle pensioni I. N. P. S. (4970)	3170
BARDANZELLU: Per il potenziamento del servizio navale Civitavecchia-Olbia. (7922)	3159	BISANTIS: Riduzioni ferroviarie a dipendenti da enti locali. (7777)	3170
BARTOLE: Intimidazioni agli scioperanti nella Fiat di Modena. (5650)	3160	BISANTIS: Completamento fabbricati U. N. R. R. A.-Casas in San Bernardo ed Adami di Decollatura (Catanzaro). (7779)	3170
BARTOLE: Regolamentazione avanzamento di carriera per gli ufficiali delle forze armate. (7489)	3160	BISANTIS: Edifici scolastici in Maida e Limbadi (Catanzaro). (7780)	3170
BARTOLE: Per il potenziamento della pastorizia emiliana. (7579)	3161	BISANTIS: Eliminazione abitazioni malsane nel catanzarese. (7781)	3171
BECCASTRINI: Assistenza « Inail » agli affetti da malattia professionale in Arezzo. (7359)	3161	BISANTIS: Impianto telefonico in Tomaini di Decollatura (Catanzaro). (7782)	3171
BENSI: Contratto collettivo di lavoro per gli autotrasportatori. (2949)	3162	BISANTIS: Carceri giudiziarie in Crotona (Catanzaro). (7783)	3171
BERLINGUER: Provvidenze in Sardegna per maltempo. (6391)	3162	BISANTIS: Palazzo di giustizia in Nicastro (Catanzaro). (7784)	3172
BERLINGUER: Sistemazione porto in Portotorres (Sassari). (7866)	3162	BISANTIS: Ventilato trasferimento delle carceri di Badolato (Catanzaro). (7873)	3172
BERLINGUER: Sistemazione porto in Bosa (Nuoro). (7883)	3163	BISANTIS: Sull'esclusione di Squillace (Catanzaro) dal programma di edilizia scolastica. (7875)	3173
BERLINGUER: Opere pubbliche nel porto di Oristano. (8030)	3163	BISANTIS: Opere pubbliche in Pianopoli (Catanzaro). (7876)	3173
BERLINGUER: Potenziamento del porto di Alghero (Sassari). (8031)	3163	BISANTIS: Rete idrica e fognante in Carraffa del Bianco e Casignana (Reggio Calabria). (7877)	3174
BERRY: Parificazione liceo musicale Paisiello in Taranto. (6706)	3163	BISANTIS: Completamento fognatura e sistemazione rete idrica in Decollatura (Catanzaro). (7878)	3174
BERRY: Assegnazione di alloggi I. N. A.-Casa in Taranto. (7252)	3163	BISANTIS: Asilo in Accaria di Serrastretta (Catanzaro). (7879)	3174
BETTOLI: Sulla pensione I. N. P. S. ai fruitori di altra pensione. (865)	3164	BISANTIS: Bitumazione strada statale 107-Caccuri (Catanzaro). (7882)	3174
BIGI: Per la tutela dei produttori di pomodoro del parmigiano. (7822)	3165	BISANTIS: Eliminazione alloggi malsani in alcuni comuni del catanzarese. (7899)	3175
BIGNARDI: Incidenza tributaria sull'agricoltura collinare e montana. (6781)	3165	BOLDRINI: Ammodernamento autostrada Ravenna-Rimini. (7900)	3175
BIGNARDI: Provvidenze in Val di Pesa (Firenze) per maltempo. (6883)	3166	BOLDRINI: Congiungimento della via Romea alla via Adriatica. (8125)	3175

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
BONINO: Sul movimento postale delle province di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. (7414)	3176	COLITTO: Sulla facoltà degli operatori economici di fornire informazioni. (6558)	3189
BONTADE MARGHERITA: Assistenza ai poliomieltitici poveri. (7834)	3176	COLITTO: Richieste di utilizzazione delle acque del Biferno. (6632, 7972)	3189
BORELLINI GINA: Sulla gestione dell'O. N. M. I. di Modena. (543, già orale) .	3177	COLITTO: Posizione della pratica dell'amministrazione di Campobasso per utilizzo acque del Biferno. (6633, 7971)	3189
BUFFONE: Situazione deficitaria dell'amministrazione provinciale di Cosenza. (5924)	3178	COLITTO: Sulla concessione di buoni per acquisto generi vari agli agricoltori di Uri (Campobasso) danneggiati dal maltempo. (6738)	3189
BUSETTO: Sulla composizione della commissione di studio per il riordinamento didattico delle facoltà di lettere e filosofia e di magistero. (6691)	3179	COLITTO: Magazzino custodia per le merci in arrivo dall'estero a Ciampino. (6769)	3190
BUSETTO: Aumento contingente d'ammasso granario in provincia di Padova. (7306)	3179	COLITTO: Qualifica di reduce ai deportati o internati dagli alleati. (6963)	3190
BUSETTO: Sullo sviluppo ed il funzionamento del collegio universitario Don Nicola Mazza di Padova. (7541)	3180	COLITTO: Sistemazione strada Frosolone-Civitanova del Sannio (Campobasso). (7178)	3190
CACCIATORE: Inchiesta sui provvedimenti a carico del professor Radice in Benevento. (7367)	3181	COLITTO: Costruzione strada statale 86-Acqua dei Rauci (Campobasso). (7301)	3190
CALASSO: Assegnazione alloggi I. N. A.-Casa del borgo Santa Rosa in Lecce. (7443)	3181	COLITTO: Esclusione dal riscatto di un fabbricato « Incis » in Campobasso. (7302)	3191
CALVI: Funzionamento ispettorato del lavoro in Lombardia. (7872)	3182	COLITTO: Retrodatazione nomina agli insegnanti ex combattenti. (7303)	3191
CAMANGI: Situazione alloggiativa in Trieste. (5338)	3182	COLITTO: Ventilato ripristino della tassa trasporti. (7472)	3192
CAMANGI: Benefici giuridico-economici agli insegnanti stabilizzati. (5620)	3183	COLITTO: Riduzione servizio di coadiutore ai congiunti dei titolari di agenzie postali. (7505)	3192
CAMANGI: Sui « diritti casuali » nell'amministrazione comunale di Firenze. (6576)	3184	COLITTO: Avanzamenti ai tenenti colonnelli già promossi in sede di riserva. (7580)	3193
CAMANGI: Aggiunte di famiglia agli statali capofamiglia e non fruienti della relativa indennità. (6754)	3184	COLITTO: Costruzione strada Lupara-Guardialfiera (Campobasso). (7586)	3193
CAMANGI: Sul nuovo piano regolatore di Roma. (7323)	3185	COLITTO: Cantiere scuola di lavoro in Sant'Agapito (Campobasso). (7594)	3193
CAMANGI: Bilancio del comune di Velletri (Roma). (7888)	3185	COLITTO: Operato del collocatore comunale di Pettoranello (Campobasso). (7642) .	3193
CAMANGI: Sistemazione località Petrulli in Aspromonte (Reggio Calabria). (8032)	3185	COLITTO: Villaggio U. N. R. R. A.-Casas in Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (7683)	3194
CAPPUGI: Provvidenze nella Val di Pesa (Firenze) per grandine. (6819)	3185	COLITTO: Approvvigionamento idrico di Cerro al Volturmo (Campobasso). (7724)	3194
CAPRARA: Approvvigionamento idrico di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). (6164)	3186	COLITTO: Limiti di sagoma dei rimorchi in base al nuovo codice della strada. (7805)	3194
CARCATERRA: Sui contributi statali per acquisto di motopescherecci. (5084) .	3186	COLITTO: Sull'indicazione dell'ora di partenza nei documenti di viaggio degli autotrasportatori. (7806)	3194
CARRASSI: Sulla costruzione degli acquedotti del Terminillo e del Cicolano (Rieti). (7475)	3187	COLITTO: Autogrua alla dogana di Torino. (7807)	3194
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Elenco commissioni provinciali per tutela lavoro a domicilio. (7692)	3188	COLITTO: Istituto tecnico commerciale e per geometri in Frosolone (Campobasso). (7961)	3195
COLITTO: Collaudo elettrodotto di San Polomatese (Campobasso). (4265)	3188	COLITTO: Costruzione strada Morrone del Sannio - Ripabottoni (Campobasso) (7968)	3195
COLITTO: Benefici giuridico-economici agli ex agenti di custodia coloniali. (5774)	3188	COLITTO: Apertura al traffico della strada San Giorgio (Campobasso)-Pietrarolaia (Benevento). (7969)	3195
		COLITTO: Portata acque del Biferno. (7970)	3195

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

PAG.	PAG.		
COLITTO: Rete idrica in Gambatesa (Campobasso). (7973)	3196	CONTE: Liquidazione arretrati relativi alla sospensione dal servizio del cantoniere Sementino Giuseppe. (7661)	3202
COLITTO: Rete fognante in Gambatesa (Campobasso). (7974)	3196	CONTE: Sul nuovo sistema di pagamento degli assegni familiari I. N. P. S. alle aziende del foggiano. (7695)	3202
COLITTO: Ricostruzione ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife. (7975)	3196	COSSIGA: Rappresentanza sarda nella società Tirrenia. (7612)	3203
COLITTO: Costruzione strada Guardiaregia (Campobasso)-Piedimonte d'Alife (Caserta). (7976)	3196	CRUCIANI: Sulle assunzioni nel deposito materiali di Scanzano di Foligno (Perugia). (6105)	3203
COLITTO: Ricostruzione ponte sul Serio in comune di Mozzanica (Bergamo). (7977)	3196	CRUCIANI: Collaudo opere edilizie I. N. A. nel perugino e particolarmente in Borgo Trevi. (6313)	3203
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Gambatesa (Campobasso). (7981)	3197	CRUCIANI: Dichiarazioni di dipendenti dal deposito postale di Scanzano di Foligno (Perugia) sul comportamento del locale direttore. (6324)	3204
COLITTO: Rete idrica in Duronia (Campobasso). (7982)	3197	CRUCIANI: Ventilato distacco di alcuni comuni dal tribunale di Perugia. (6913)	3205
COLITTO: Costruzione strada Colle Morello in Frosolone (Campobasso). (7993)	3197	CRUCIANI: Sulla costruzione dell'acquedotto del Terminillo. (7287)	3206
COLITTO: Prolungamento strada rurale Bosco Chiusano-Maria del Santissimo in comune di Gambatesa (Campobasso). (7994)	3197	CRUCIANI: Benefici fiscali per commercio di combustibili vegetali. (7387)	3206
COLITTO: Sull'esclusione dai campionati di serie C della squadra calcistica di Campobasso. (8004)	3198	CRUCIANI: Sul punteggio degli insegnanti di educazione fisica abilitati. (7962)	3206
COLITTO: Riparazione chiesa di Vastogirardi (Campobasso). (8037)	3198	CRUCIANI: Assunzione degli idonei al concorso per allievo macchinista ferroviario. (7990)	3207
COLITTO: Edificio scolastico in Duronia (Campobasso). (8038)	3198	CRUCIANI: Sull'esclusione dal campionato di serie C della squadra calcistica di Terni. (8188)	3207
COLITTO: Rete fognante in Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (8040)	3198	CUCCO: Sulla campagna stampa contro il trasferimento a Roma del titolare di anatomia patologica dell'università di Genova. (7825)	3207
COLITTO: Riparazione strade in Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (8041)	3198	CUTTITTA: Pericolo di frane in Castronuovo di Sicilia (Palermo). (7901)	3208
COLITTO: Sistemazione strada Montenero Val Cocchiara-stazione ferroviaria (Campobasso). (8042)	3198	DAL CANTON MARIA PIA: Rimborso imposta di fabbricazione sulla benzina ai tassisti di Treviso e Vittorio Veneto. (5403)	3208
COLITTO: Riparazione chiesa di Filignano (Campobasso). (8043)	3198	DAL CANTON MARIA PIA: Sull'esonero dall'imposta di fabbricazione dei mobili ad uso di culto. (7016)	3208
COLITTO: Rete fognante in Castel San Vincenzo (Campobasso). (8045)	3198	D'AMBROSIO: Per il potenziamento degli scavi archeologici di Oplonti. (7464)	3209
COLITTO: Edificio scolastico in Macchia Valfortore (Campobasso). (8047)	3199	D'AMBROSIO: Per il ripristino della chiesa di San Lorenzo in Aversa (Caserta). (7581)	3209
COLITTO: Rete idrica in Macchia Valfortore (Campobasso). (8048)	3199	DAMI: Sui provvedimenti a carico di sciope-ranti in alcune aziende del pistoiese. (7514)	3210
COLITTO: Asilo in Forlì del Sannio (Campobasso). (8049)	3199	DAMI: Denunce e licenziamenti nelle officine meccaniche pistoiesi. (7515)	3210
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Limosano (Campobasso). (8050)	3199	DANTE: Potenziamento rete telefonica di Messina. (6494)	3211
COLITTO: Costruzione strada Colle Morello in Frosolone (Campobasso). (8063)	3199	DANTE: Sul conferimento di incarichi per l'insegnamento nelle scuole. (7577)	3212
COLITTO: Miglioramento servizio di nettezza urbana in Sant'Agapito (Campobasso). (8066)	3200		
COMPAGNONI: Criteri di distribuzione di farina in Licenza (Roma). (6486)	3200		
COMPAGNONI: Sgravi fiscali per danneggiati dalla grandine nel frusinate. (6898)	3200		
CONTE: Sul sequestro ai danni di agricoltori del foggiano. (7034)	3201		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
DANTE: Proteste in Rodi Milici per l'istituzione di una stazione di monta taurina ed asinina. (7889)	3212	DE MICHELI VITTURI: Indennità arretrate ai commissari d'esame nell'udinese. (7043)	3222
DANTE: Ulteriore rivendita di tabacchi in Basicò (Messina). (7893)	3212	DE MICHELI VITTURI: Sulle ricette di medicinali non rimborsabili dall'« Inadel ». (7656)	3222
DANTE: Sistemazione argini dei torrenti Savoca e Pagliara in Furci Siculo (Messina). (7902)	3213	DE MICHELI VITTURI: Sul piano di lavoro dei C. R. D. A. in Monfalcone (Gorizia). (8005)	3223
DANTE: Rete fognante in Basicò (Messina). (7903)	3213	DE PASCALIS: Sulla chiusura dello stabilimento della S. I. S. di Stradella (Pavia). (7059)	3223
DANTE: Sul nuovo tipo di fabbricazione delle sigarette <i>Eva</i> . (7936)	3213	DE PASCALIS: Sulla morte di tre neonati prematuri in Agrate Brianza (Milano). (7853)	3223
DE CAPUA: Sulla soppressione della sezione contributi agricoli di San Severo (Foggia). (6604)	3213	DE PASCALIS: Restituzione al museo di Vipiteno (Bolzano) delle tavole di Hans Multscher. (7885)	3224
DE' COCCI: Aumenti biennali di stipendio al personale ausiliario delle guardie di pubblica sicurezza. (7835)	3214	DE PASQUALE: Regolarizzazione posizione anagrafica di Barbuto Maria. (6007)	3225
DE' COCCI: Sulle licenze ordinarie delle guardie di pubblica sicurezza. (7837)	3214	DE PASQUALE: Erogazione energia elettrica in Malfa e Leni (Messina). (6022)	3225
DE' COCCI: Sull'ordinamento degli uffici giudiziari. (7840)	3214	DE PASQUALE: Ricostituzione comitato provinciale dell'« Inam » in Messina. (7450)	3226
DE' COCCI: Provvedimenti per l'educazione fisica. (7963)	3215	DI LEO: Completamento strade Ribera-Chianciano e Cattolica Eraclea-Chianciano. (7572)	3226
DEGLI ESPOSTI: Ventilata sperequazioni tra i due sessi in aziende statali bolognesi. (6410)	3215	DI LEO: Rimozione frane in Ribera, Brugio e San Carlo (Agrigento). (7573)	3226
DE LAURO MATERA ANNA: Trattamento ai pensionati I. N. P. S. svolgenti altre attività. (884)	3215	DI NARDO: Corresponsione competenze ai medici della mutua coltivatori diretti di Giugliano (Napoli). (6644)	3227
DE LAURO MATERA ANNA: Sulla organizzazione delle scuole montessoriane. (5510)	3216	EBNER: Concorso a direttore didattico nelle scuole di lingua tedesca. (7562)	3227
DE LAURO MATERA ANNA: Benefici al personale insegnante trentanovista. (7240)	3217	FAILLA: Opere di edilizia scolastica in Camiso (Ragusa). (6098)	3227
DE LAURO MATERA ANNA: Sistemazione idraulica e provvidenze per nubifragio nella zona garganica. (7246)	3217	FASANO: Corsi di riqualificazione in Napoli. (4831)	3228
DELFINO: Cessione gratuita dell'ex polverificio di Pratola Peligna al consorzio per zona industriale di Sulmona. (7139)	3218	FASANO: Ammissione ai corsi di riqualificazione degli ultracinquantenni licenziati dai cantieri metallurgici di Castellammare di Stabia (Napoli). (7278)	3228
DELFINO: Provvidenze ai terremotati della Marsica. (7319)	3219	FASANO: Per l'abolizione di assunzioni a contratto nella S. E. B. N. (7423)	3229
DELFINO: Lotta antipoliomielitica in provincia di Teramo. (7542)	3219	FASANO: Commessa alle aziende I. R. I. di Napoli per la riparazione della petroliera <i>Escapo</i> . (7425)	3229
DEL GIUDICE: Provvidenze agli agricoltori siciliani danneggiati dal maltempo. (7327)	3220	FASANO: Scioperi e licenziamenti nell'A.C.I. di Napoli. (7952)	3229
DE MARZIO: Notizie di stampa sui rapporti fra l'E. N. I. e il <i>Giorno</i> . (5460)	3221	FARALLI: Per il servizio della turbonave <i>Conte Biancamano</i> sulla linea Italia-Canada. (8142)	3230
DE MICHELI VITTURI: Inquadramento in un ruolo speciale transitorio delle finanze dell'insegnante Giovanni Masi. (4237)	3221	FERRIOLI: Sulla regolamentazione per il trasporto delle derrate alimentari e di altre merci deperibili. (7726)	3230
DE MICHELI VITTURI: Completamento asilo di Cargis (Udine). (6680)	3221	FERRARA: Condono sanzioni disciplinari agli statali e parastatali. (7630)	3231
DE MICHELI VITTURI: Piano per la ricostruzione edilizia di Barcis (Udine). (6878)	3221		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
FIUMANÒ: Ventilata irregolarità nell'ordinanza ministeriale sui trasferimenti magistrali nella provincia di Reggio Calabria. (4841)	3231	GASPARI: Sistemazione idraulico-connessa del torrente Fiumicino e del fosso Sicagno (Teramo). (7162)	3247
FIUMANÒ: Opere pubbliche in Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria). (6924)	3233	GASPARI: Restauro cattedrale in Campi (Teramo). (7582)	3247
FIUMANÒ: Provvedimenti per disoccupazione in Canolo (Reggio Calabria). (6925)	3234	GASPARI: Posizione previdenziale e assicurativa di Anna Maria Pantalone. (7678)	3247
FIUMANÒ: Ufficio postale in Gallico Superiore (Reggio Calabria). (7441)	3234	GATTO VINCENZO: Provvidenze nella provincia di Ragusa per maltempo. (7540)	3247
FIUMANÒ: Ritardata corresponsione salari nella ditta Cruciani di Scilla (Reggio Calabria). (7442)	3234	GAUDIOSO: Sulla costruzione di una cappella cattolica nel liceo Cutelli di Catania. (7272)	3248
FIUMANÒ: Sulla sospensione del sindaco di Cardeto (Reggio Calabria). (7861)	3235	GENNAI TONIETTI ERISIA: Abrogazione regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sulla tutela paesaggistica dell'Elba. (7519)	3248
FIUMANÒ: Epidemia poliomielitica in Trusca di Reggio Calabria. (7862)	3235	GERBINO: Funzionalità e funzionamento dell'università di Messina. (6458)	3249
FODERARO: Valutazione insegnamento religioso per il conferimento incarichi. (6579)	3239	GERBINO: Presunte assenze dal servizio di personale nell'università di Messina. (6580)	3251
FODERARO: Proroga quinquennale dei debiti di conduzione contratti dai produttori calabresi. (7727)	3239	GIOIA: Trasferimento in altra zona dell'Ucciardone di Palermo. (6427)	3251
FODERARO: Abitazioni malsane in Fondachello di Catanzaro. (8051)	3239	GIOLITTI: Benefici di legge ai perseguitati politici e razziali. (6544)	3252
FODERARO: Potenziamento collegamento navale Italia-Africa. (8064)	3240	GIOLITTI: Per l'aggiornamento del catasto. (7056)	3252
FORNALE: Ubicazione uffici finanziari in Thiene (Vicenza). (7350)	3240	GIORGI: Provvidenze nella provincia de L'Aquila per maltempo. (7111)	3253
FOSCHINI: Su di un articolo del professore Brandi nel <i>Corriere della sera</i> sulla costruzione del grattacielo in Napoli. (272, 4607)	3241	GIORGI: Sull'assunzione di operaie da parte dell'ente Fucino dopo un corso di addestramento professionale. (7567)	3254
FOSCHINI: Per il potenziamento degli scavi archeologici di Torre Annunziata (Napoli). (7844)	3241	GIORGI: Aumento contingente grano di ammasso nella provincia de L'Aquila. (7689)	3254
FRUNZIO: Per il restauro di Castel dell'Ovo in Napoli. (4925)	3242	GITTI: Provvidenze in Sale Marasino (Brescia) per maltempo. (7845)	3254
GAGLIARDI: Elevati oneri previdenziali in alcune province italiane. (4558)	3242	GOMEZ D'AYALA: Tempestiva definizione pratiche di pensione ai coltivatori diretti. (1589)	3255
GAGLIARDI: Deroga ai limiti di età per gli insegnanti privi del minimo di pensione (7624)	3243	GOMEZ D'AYALA: Declassificazione di terreni tra Capua e Castelvolturno (Caserta). (5475)	3255
GALLI: Sulla ricezione televisiva nella Val Marchirolo (Varese). (7547)	3244	GOMEZ D'AYALA: Assegni familiari alla cooperativa Monterosa di Casapesenna (Caserta). (7325)	3256
GALLI: Rilancio di finanziamento alle cooperative I. N. A.-Casa. (7639)	3244	GOMEZ D'AYALA: Provvidenze agli agricoltori di Gragnano, Sant'Antonio Abate e Pompei (Napoli) danneggiati dal maltempo. (7517)	3257
GASPARI: Crediti alle aziende agricole del chietino danneggiate dal maltempo. (4124)	3245	GOMEZ D'AYALA: Provvidenze ai produttori di tabacco della provincia di Caserta, danneggiati dal maltempo. (7795)	3257
GASPARI: Sull'insegnante Guido Fabrizio. (5966)	3245	GONELLA GIUSEPPE: Situazione lavorativa nelle industrie I. R. I. del genovese. (497)	3258
GASPARI: Sistemazione idraulico-connessa dell'alto bacino del fiume Feltrino. (7005)	3246	GONELLA GIUSEPPE: Irregolarità amministrative nella cooperativa di navigazione Garibaldi. (7693)	3258
GASPARI: Indennizzo alla famiglia di Persoglio Antonino deceduto sul lavoro. (7006)	3246		
GASPARI: Alloggi I. N. A.-Casa in Roccascalegna (Chieti). (7007)	3246		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
GORRERI: Scuola media in Langhirano (Parma). (7896)	3258	INVERNIZZI: Pensilina all'imbocco dell'autostrada Milano-Como. (7983)	3270
GORRIERI: Intimidazioni agli scioperanti nella Fiat di Modena. (5642)	3259	ISGRÒ: Potenziamento collegamenti Sardegna-continente per sciopero marittimi (6993)	3270
GRANATI: Nuovo edificio scolastico in Copperchia (Salerno). (6794)	3259	ISGRÒ: Statizzazione istituto magistrale di Iglesias (Cagliari) e liceo-ginnasio Zanella in Olbia (Sassari). (7895)	3270
GRIFONE: Provvidenze ai produttori di limoni nell'amalfitano per crisi. (7422)	3260	JACOMETTI: Liquidazione spettante agli ex prigionieri italiani negli Stati Uniti. (7204)	3271
GRILLI ANTONIO: Sospensione dalla direzione didattica di Avervia (Ancona) del maestro Cardelli. (6014)	3260	KUNTZE: Costruzione carcere giudiziario in Foggia. (5427)	3271
GRILLI ANTONIO: Indennità di missione ad alcuni direttori ed ispettori elementari. (6088)	3261	KUNTZE: Per l'aumento dell'organico delle guardie di custodia nel carcere di Lucera (Foggia). (5428)	3272
GRILLI GIOVANNI: Condizioni lavorative dei casellanti assuntori della nord-Milano. (3901)	3261	LUCCHESI: Applicazione legge sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini del trattamento pensionistico I. N. P. S. (5417)	3272
GRILLI GIOVANNI: Trattamento di quiescenza ai dipendenti degli uffici giudiziari. (7704)	3262	LUCCHESI: Sollecita applicazione legge sull'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti. (5418)	3273
GUADALUPI: Pensione ai piloti dell'aviazione civile. (2612)	3262	LUCCHI: Sistemazione della statale 45-bis Gardesana occidentale. (7941)	3273
GUADALUPI: Sussidio di disoccupazione alle lavoratrici del tabacco del brindisino. (5947)	3263	LUCIFREDI: Ripristino opere portuali in Genova. (5833)	3273
GUADALUPI: Provvidenze nel Salento per maltempo. (6425)	3263	LUCIFREDI: Sulla concessione dei benefici fiscali di legge alle nuove costruzioni edilizie. (7228)	3274
GUADALUPI: Per un ampliamento dell'Annuario statistico italiano. (6845)	3264	LUCIFREDI: Piano regolatore di Genova. (7766)	3274
GUADALUPI: Su di un versamento richiesto dall'I. A. C. P. di Lecce agli aspiranti all'assegnazione di alloggi. (7420)	3265	MAGLIETTA: Sulla revisione delle pensioni nell'I. N. P. S. di Napoli. (2484)	3274
GUIDI: Tassazione suppletiva agli alunni dell'istituto tecnico industriale di Terni. (6364)	3266	MAGLIETTA: Su di un corso di cucito e ricamo in Eboli (Salerno). (3904)	3275
GUIDI: Benefici al personale insegnante trentanovista. (8027)	3266	MAGLIETTA: Sugli assegnatari dell'I. N. A.-Casa Mancini Guido, Ippolito Cosimo, Golia Renato e Bonomi Raffaele. (5458)	3275
GULLO: Sgravio imposte sui redditi dominicali in Fuscalto (Cosenza) per danni da maltempo. (6988)	3267	MAGLIETTA: Situazione lavorativa e previdenziale degli addetti al servizio pulizie nella Circumvesuviana. (5830)	3276
INGRAO: Sciopero di braccianti nella provincia di Latina per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. (6992)	3267	MAGLIETTA: Sulla cooperativa edilizia Albanova di Padova. (7024)	3277
INVERNIZZI: Computo delle varie indennità per liquidazione I. N. P. S. agli ex dipendenti della ferrovia nord-Milano. (5335)	3268	MAGLIETTA: Situazione giuridico-economica dei dipendenti dalla ditta Mavin di Napoli. (7061)	3277
INVERNIZZI: Libera pesca nei laghi Pusiano e Sala al Barro. (6433)	3268	MAGLIETTA: Situazione lavoratori infortunatisi alle dipendenze delle forze armate alleate. (7655)	3278
INVERNIZZI: Sulle commesse statali al biscottificio Negroni non rispettante norme di legge sul lavoro. (7510)	3269	MAGLIETTA: Sul richiesto elenco degli assegnatari e relative generalità in un isolato I. N. A.-Casa di Agnano (Napoli). (7659)	3278
INVERNIZZI: Sul vincolo di zone di ripopolamento in Ogliate Comasco (Como) contro l'opposizione di proprietari. (7705)	3269	MAGLIETTA: Norme di legge sul collocamento degli operai giornalieri dello Stato. (7664)	3279
INVERNIZZI: Per la libera scelta dei rappresentanti sindacali nella S. A. E. di Lecce. (7762)	3270		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
MAGLIETTA: Inadempienze assicurativo-previdenziali nella ditta Murolo di Napoli. (7770)	3279	MINASI: Servizio viaggiatori in Siderno (Reggio Calabria) dei rapidi R 509 ed R 512. (7091).	3292
MAGLIETTA: Inadempienze assicurativo-previdenziali nella ditta Caveglia Ciro di Napoli. (7771)	3280	MINASI: Per il potenziamento dell'edilizia ospedaliera. (7249)	3293
MAGLIETTA: Sulla cessione da parte del comune di suolo edificatorio in viale Augusto a Napoli. (7863)	3280	MINELLA MOLINARI ANGIOLA: Sui finanziamenti all'O. N. M. I. di Genova. (7455)	3293
MAGLIETTA: Sistemazione personale non insegnante nelle università. (7865)	3281	MISEFARI: Sull'insegnante Sidari Maria di Campo Calabro (Reggio Calabria) esercitante anche la professione di osterica. (3579)	3294
MAGLIETTA: Fornitura di graniglia all'« Anas » da parte della ditta Jafrate. (7867)	3282	MUSTO: Inadempienze contrattuali nella ditta Delle Monache in Mola di Bari. (6488)	3295
MAGNANI: Sull'inquinamento delle acque del fiume Ronco nel forlivese. (7924).	3283	NANNI: Smobilitazione stabilimento Castanea in Porretta Terme (Bologna). (7170)	3295
MAGNO: Ampliamento e ammodernamento del carcere di San Severo (Foggia). (5342)	3283	NANNI: Sui finanziamenti per costruzione di un asilo a Monzuno (Bologna). (7942)	3295
MAGNO: Facilitazioni nel pagamento di imposte ai contadini disagiati del foggiano. (6463)	3284	NATALI: Ripristino chiesa di San Bernardino e di Santa Maria di Collemaggio a L'Aquila. (7520)	3296
MAGNO: Contingente d'ammasso granario nel foggiano. (7357)	3284	NATALI: Epidemia poliomielitica in alcuni comuni della provincia di Teramo. (7696)	3297
MANCINI: Piano edilizio I. N. A.-Casa ed U. N. R. R. A.-Casas in San Giovanni in Fiore (Cosenza). (5811)	3285	NICOLETTO: Sul collocatore comunale di Offlaga (Brescia). (4874)	3297
MARICONDA: Per un'effettiva partecipazione dei professori di storia dell'arte agli esami di maturità classica. (7748).	3285	NICOLETTO: Sulla sospensione della pensione I. N. P. S. ai mutilati ed invalidi collocati al lavoro. (6216, 7534)	3297
MAROTTA VINCENZO: Potenziamento servizio postale in Lecce. (6390)	3286	NICOLETTO: Sui provvedimenti adottati da autorità comunali di Lavenone (Brescia) verso alcuni ragazzi. (7394)	3297
MAZZONI: Nuovo stabilimento per produzione di gomma sintetica in Figline Valdarno (Firenze). (6694)	3287	NICOLETTO: Orario unico nelle scuole del Bresciano. (7398)	3298
MAZZONI: Provvidenze in Val di Pesa (Firenze) per maltempo. (6782)	3287	NICOLETTO: Conseguenze della concessione per lo sfruttamento delle acque del lago d'Idro. (7400)	3299
MAZZONI: Per la costruzione di edifici scolastici nel fiorentino. (7604)	3287	NICOLETTO: Sciopero tra i cavaatori di marmo di Botticino (Brescia). (7401)	3299
MAZZONI: Ventilata vendita a privati della I. R. I.-S. A. I. V. O. di Firenze. (7747)	3288	NICOLETTO: Licenziamenti nella ditta Tempini di Brescia. (7789)	3300
MAZZONI: Rete idrica in Montelupo Fiorentino (Firenze). (7904)	3288	NICOLETTO: Presunte irregolarità in un cantiere di lavoro di Berzo Inferiore (Brescia). (7791)	3300
MAZZONI: Costruzione strada Ponte del Cernigola-Fossato (Firenze). (8052)	3288	NICOLETTO: Licenziamento dell'invalido Mafezzoni Pietro dalla ditta Tempini di Brescia. (7792)	3301
MICELI: Liquidazione indennità di disoccupazione all'insegnante La Torre. (6273)	3288	PACCIARDI: Provvedimenti legislativi per dirimere le sperequazioni esistenti fra i pensionati della previdenza sociale. (6586)	3301
MICELI: Sugli aumenti periodici agli statali dei ruoli aggiunti. (6428)	3289	PAOLUCCI: Sulla medaglia celebrativa della Costituzione della Repubblica italiana. (7143)	3302
MICELI: Sulla chiusura del carcere di Badolato (Catanzaro). (6810)	3290	PAOLUCCI: Epidemia poliomielitica in alcuni comuni della provincia di Teramo. (7854)	3302
MICELI: Provvidenze agli agricoltori del crotonese (Catanzaro) danneggiati dal maltempo. (7559)	3291		
MICHELINI: Sul ritardo delle visite del collegio medico legale per pensioni di guerra. (7619)	3291		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
PEDINI: Istituzione delle classi postelemen- tari. (6533)	3303	PUCCI ERNESTO: Laboratorio per analisi sui vini in Catanzaro. (7767)	3313
PEDINI: Sull'approvazione dei progetti per opere igieniche. (6537)	3303	PUCCI ERNESTO: Per la lotta contro la mo- sca olearia. (7768)	3313
PELEGRINO: Direzioni didattiche in alcuni comuni del trapanese. (6899)	3303	PUCCI ERNESTO: Sul peso specifico delle granaglie da conferire all'ammasso nel catanzarese. (7769)	3314
PELEGRINO: Istituzione autoservizio Vita- Calatafimi (Trapani). (7092)	3304	REALE GIUSEPPE: Agevolazioni fiscali e provvidenze in alcuni comuni di Reggio Calabria danneggiati dal maltempo e dalla peronospera. (7074)	3314
PELEGRINO: Situazione dell'edilizia ita- liana in relazione al fabbisogno. (7313)	3304	REALE GIUSEPPE: Proroga termini concorso ad ufficiale sanitario nella provincia di Reggio Calabria. (7926)	3315
PELEGRINO: Agevolazioni agli autotraspor- tatori siciliani. (7734)	3304	RESTIVO: Sul contingente d'ammasso gra- nario per la Sicilia. (7513)	3315
PELEGRINO: Per l'aumento del contingente d'ammasso granario nella provincia di Trapani. (7737)	3305	RICCIO: Restauro del castello aragonese di Ischia (Napoli). (1780), <i>già orale</i>)	3316
PELEGRINO: Costruzione acquedotto di Marsala. (7739)	3305	RICCIO: Per la permanenza del reparto costruzione di artiglieria in Pozzuoli (Napoli). (4096)	3316
PELEGRINO: Sulla morte del vigile del fuoco Torino Ignazio. (7838)	3305	RICCIO: Sulla tariffa telefonica in Fratta- maggiore (Napoli). (5863)	3317
PIERACCINI: Restituzione al museo di Vipi- teno (Bolzano) delle tavole di Hans Multscher. (7930)	3305	RICCIO: Sulla cessione a privati dell'I. M. E. N. A. di Baia (Napoli). (5866)	3317
PIERACCINI: Tempestiva comunicazione ai comuni delle circolari in materia tribu- taria. (7937)	3306	RICCIO: Chiesa nel carcere maschile di Pog- gioreale di Napoli (6969)	3318
PINNA: Sull'avanzamento al grado di mare- sciallo dei brigadieri agenti di custodia. (6393)	3306	RICCIO: Istituto professionale in Torre An- nunziata (Napoli). (7151)	3318
PINNA: Ampliamento edificio scolastico e rete idrica in Birori (Nuoro). (7296)	3306	RICCIO: Bonifica acque marine di Bagnoli di Napoli. (7160)	3318
PINNA: Sul personale di cancelleria del tri- bunale di Nuoro. (7419)	3307	RICCIO: Tabacchificio nel nolano (Napoli). (7749)	3319
PIRASTU: Sulla smobilitazione della miniera di antracite in Seni (Nuoro). (7654)	3307	RICCIO: Edificio scolastico in Piazzolla di Nola (Napoli). (7750)	3319
POLANO: Centrale termoelettrica e centro si- derurgico nel Sulcis. (4345)	3307	RICCIO: Costruzione strada Miniscola-Monte Procida (Napoli). (7752)	3319
POLANO: Regolare corresponsione stipendi nelle scuole medie di Sorso e di Castel- sardo. (Sassari). (6753)	3308	RICCIO: Sistemazione della via Roma in Pozzuoli (Napoli). (7757)	3319
POLANO: Provvidenze in Ala dei Sardi (Sassari) per maltempo. (7254)	3308	RICCIO: Validità per il ruolo <i>B</i> dei diplomi di musica. (7759)	3319
POLANO: Presunte irregolarità d'esame nella scuola media di Sorso (Sassari). (7499)	3309	RICCIO: Case popolari in Ischia, Casamic- ciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia (Napoli). (7798)	3319
POLANO: Per l'aumento dell'ammasso gra- nario in Sardegna. (7589)	3310	RICCIO: Sulla classificazione delle aziende commerciali del napoletano in materia di imposte dirette. (7799)	3320
PRETI: Sul reparto di spesa per la costru- zione di due fabbricati in Pesaro. (7584).	3310	ROBERTI: Contrassegno ai fini doganali sulle derrate d'importazione destinate ad enti assistenziali o diplomatici. (7557).	3320
PREZIOSI COSTANTINO: Pretura mandamen- tale in Lioni (Avellino). (7613)	3311	ROBERTI: Adempienze nell'ufficio del lavoro locale alle tabacchine occupate fuori sede. (7595)	3321
PREZIOSI COSTANTINO: Edificio scolastico in Lioni (Avellino). (7614)	3311	ROFFI: Benefici giuridici e di quiescenza agli insegnanti perseguitati politici. (5069)	3321
PREZIOSI COSTANTINO: Uffici finanziari in Lioni (Avellino). (7615)	3311	ROMANO BRUNO: Sull'assicurazione obbli- gatoria dei medici per malattie causate da sostanze radioattive. (6245)	3321
PUCCI ANSELMO: Sui beni rustici dello Stato trasferiti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (4589).	3312		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
ROMEO: Liquidazione pensione ai coltivatori diretti del tarantino. (6137)	3322	SCIORILLI BORRELLI: Provvidenze di legge ai terremotati dell'aquilano. (7356)	3332
ROMITA: Ratifica graduatoria del concorso a preside negli istituti tecnici. (7458)	3322	SCIORILLI BORRELLI: Sullo sfratto dagli alloggi « Incis » degli inquilini non impiegati statali. (7810)	3332
ROMUALDI: Estensione del limite d'età nella concessione dell'aggiunta di famiglia. (7526)	3322	SEDATI: Concessione di crediti alle aziende agricole del Molise danneggiate dal maltempo. (3684)	3332
ROMUALDI: Sulla vendita del parco di villa Orsini in Bomarzo (Viterbo). (7745)	3323	SEMERARO: Provvidenze ai viticoltori di Martina Franca (Taranto). (7291)	3333
ROMUALDI: Emanazione statuto dell'Ente nazionale per la protezione animali. (7839)	3323	SERVELLO: Per l'immediato conferimento all'ammasso del grano nella valle Padana. (7385)	3333
ROSSI PAOLO MARIO: Situazione lavorativa in alcune aziende della provincia di Massa e Carrara (3345)	3324	SIMONINI: Per il potenziamento del trasporto ferroviario del vino. (7600)	3334
RUSO SALVATORE: Sull'anticipato inizio degli esami di riparazione a Catania. (7897)	3324	SOLIANO: Valutazione ai fini pensionistici del servizio come amanuense giudiziario prestato da statali. (5387)	3335
SAMMARTINO: Disoccupazione in Roccapiana (Campobasso). (5953)	3325	SOLIANO: Smobilitazione dello stabilimento Rossanigo di Vigevano (Pavia). (6514).	3336
SANTARELLI EZIO: Approvvigionamento idrico di Monte Urano (Ascoli Piceno). (7521)	3325	SPADAZZI: Trattamento economico degli insegnanti di Pisticci (Matera). (7650).	3337
SANTI: Vertenza tra enti lirici e sinfonici ed i propri dipendenti. (6243)	3326	SPADAZZI: Eccessivi gravami fiscali agli agricoltori di Ferrandina (Matera). (7653)	3337
SANTI: Rappresentanza del personale nel consiglio di amministrazione dell'« Anas ». (7609)	3326	SPADAZZI: Per l'istituzione di una coppia di direttissimi sulla Roma-Taranto. (8057).	3337
SAVOLDI: Alloggi popolari in Bedizzole (Brescia). (6786)	3326	SPADAZZI: Sezione speciale alla Corte dei conti per espletamento ricorsi di pensione. (8192)	3338
SAVOLDI: Per l'apertura della caccia entro la prima quindicina di agosto. (7848)	3327	SPADOLA: Provvidenze nelle province di Ragusa, Siracusa e Trapani per maltempo. (7330)	3338
SCALIA: Revoca di un provvedimento avverso l'insegnante D'Agata Anna. (5032).	3328	SPALLONE: Ventilata sperequazione nella distribuzione di grano gratuito in Città Sant'Angelo (Pescara). (7566)	3339
SCALIA: Sull'avanzamento al grado di maresciallo dei brigadieri agenti di custodia. (6225)	3328	SPECIALE: Sui lavori per la costruzione della diga sull'Eleuterio (Palermo). (7500).	3340
SCALIA: Ventilata soppressione pretura di Novara di Sicilia (Messina). (7142)	3328	SPECIALE: Provvidenze ai viticoltori e olivicoltori di Partinico (Palermo) danneggiati dal maltempo. (8056)	3341
SCALIA: Provvidenze ai viticoltori della zona dell'Etna danneggiati dal maltempo. (7164)	3329	SPONZIELLO: Miglioramento servizio postale in Ugento e Gemini (Lecce). (5173)	3341
SCALIA: Applicazione del contratto collettivo di lavoro nella S. A. L. S. di Villafranca Tirrena (Messina). (7667)	3329	SPONZIELLO: Completamento alloggi I.N.A.-Casa in Lecce. (7483)	3341
SCARASCIA: Trattamento economico dei sottufficiali passati ad impieghi civili. (6755)	3330	SULLO: Per il consolidamento dei comuni idrogeologici dissestati. (6389)	3342
SCARPA: Pensione di reversibilità a Maria Casoni. (5493)	3330	SULOTTO: Sul finanziamento per costruzione autostrada Torino-Piacenza. (7460).	3342
SCARPA: Epidemia di leptospirosi fra le mondariso di alcune province italiane. (7802)	3331	TANTALO: Evasione pratiche di pensione ai coltivatori diretti delle province di Potenza e Matera. (6496)	3342
SCIORILLI BORRELLI: Liquidazione pensione ai coltivatori diretti e mezzadri. (6233)	3331	TANTALO: Passaggio dei professori ad altra cattedra per cui siano abilitati. (7536)	3343
SCIORILLI BORRELLI: Sul caso dell'insegnante Guido Fabrizio. (6958)	3332	TANTALO: Sistemazione organici degli insegnanti elementari. (7660)	3343
		TOGNONI: Ammodernamento della statale Aurelia nel tratto Grosseto - Roma. (7212)	3344

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

	PAG.		PAG.
TOZZI CONDIVI: Per la lotta contro i delfini. (7923)	3344	VILLA GIOVANNI ORESTE: Sull'inquinamento dell'acqua potabile in Spinetta (Alessandria). (7741)	3356
TREBBI: Sistemazione stazione ferroviaria di Modena. (8138)	3344	VIVIANI LUCIANA: Sul divieto alle donne di visitare alcuni scavi pompeiani. (4877).	3357
TRIPODI: Ufficio postelegrafico in Gallico Superiore (Reggio Calabria). (7382).	3345	VIVIANI LUCIANA: Sul licenziamento di Pignataro Adele dalla S. M. E. di Napoli. (6114)	3357
TROISI: Sperequazione tra gli insegnanti elementari pensionati prima e dopo il 1° aprile 1952. (7813)	3345	VIVIANI LUCIANA: Irregolarità amministrative nella scuola elementare di San Giorgio a Cremano (Napoli). (6310).	3357
TROISI: Sull'indennità di buonuscita ai pensionati statali in quiescenza <i>ante</i> 1° luglio 1956. (7814)	3345	VIVIANI LUCIANA: Sull'applicazione delle norme di legge per l'assistenza alle mondariso. (7309)	3358
TROISI: Aumento aliquota pensione di reversibilità alle vedove degli statali. (7816).	3346	ZURLINI: Valutazione di titoli didattici religiosi nelle graduatorie per incarichi d'insegnamento nelle scuole medie di Modena. (5446)	3358
TROISI: Sul reddito tassabile a carico delle cantine sociali. (7817)	3346	ZURLINI: Compensi ai sanitari ospedalieri per cure di tubercolotici ricoverati a carico di enti mutualistici ed assicurativi. (7556)	3359
TROMBETTA: Costruzione palazzo di giustizia in Genova. (5918)	3347		
TROMBETTA: Per lo snellimento del traffico alla frontiera di Ponte San Luigi. (6957).	3348		
TROMBETTA: Aumento posti di notaio in Chiavari e Genova. (7039)	3349		
VALIANTE: Sul riposo settimanale e festivo. (6787)	3349		
VEDOVATO: Per l'edizione nazionale dell' <i>omnia opera</i> dantesca. (6346)	3350		
VENEGONI: Denegato pagamento di pensioni I. N. P. S. in funzione del decreto incostituzionale 26 aprile 1957, n. 818. (7060)	3351		
VENTURINI: Disservizio comunicazioni nel sublacense (Roma). (7870)	3351		
VERONESI: Norme per la reelezione delle pensioni ai coltivatori diretti. (6732)	3352		
VERONESI: Norme di legge per l'edilizia popolare. (7314)	3352		
VERONESI: Sulla tassa per il trasferimento di un'autovettura da una provincia all'altra. (7431)	3353		
VIDALI: Sul sistema di pagamento dei contributi assicurativi per invalidità e vecchiaia a Trieste. (7209)	3353		
VIDALI: Sulla situazione degli insegnanti dei ruoli speciali transitori della zona B del Territorio Libero di Trieste. (8124).	3354		
VILLA GIOVANNI ORESTE: Sull'addebito ai comuni ed alle province per riparazione danni da alluvioni. (7025)	3354		
VILLA GIOVANNI ORESTE: Sul diminuito contingente d'ammasso granario nell'alessandrino. (7459)	3354		
VILLA GIOVANNI ORESTE: Sul diminuito contingente d'ammasso granario nell'astigiano. (7531)	3355		
VILLA GIOVANNI ORESTE: Atteggiamiento della ditta Way-Assauto di Asti nello sciopero dei metallurgici. (7533)	3355		

ADAMOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione abbia assunto o intenda assumere per evitare che il livello di occupazione della città di Genova, già gravemente colpita anche recentemente per i licenziamenti effettuati in aziende del gruppo I.R.I., abbia a subire una ulteriore flessione in seguito alla annunciata chiusura dello jufificio di Sampierdarena, che occupa attualmente 204 dipendenti.

Nonostante che i lavoratori di tale stabilimento — appartenente alla società Eridania, il noto complesso per la produzione dello zucchero — abbiano accettato nel passato grandi sacrifici, attraverso sospensioni e riduzioni di orario di lavoro, per agevolare l'eventuale ammodernamento e il ritorno alla normalità dello stabilimento, nessuna iniziativa è stata assunta dalla direzione generale dell'Eridania per evitare una soluzione tanto negativa, che, se pur risponde alla legge del massimo profitto, non risponde certo al principio costituzionale della funzione sociale dell'iniziativa economica privata.

In particolare, l'appartenenza dello jufificio ad un gruppo di grande potenza economica e finanziaria qual è l'Eridania, che ha anche a Genova, oltre la sede centrale, altri stabilimenti, dovrebbe agevolare, nel malaugurato caso di effettiva cessazione della pro-

duzione di sacchi di juta, la sistemazione dei lavoratori minacciati di licenziamento, evitando così di aggravare la già pesante situazione economica della città di Genova. (7916).

RISPOSTA. — La vertenza sorta a seguito della preannunciata chiusura dello julficio Eridania di Genova-Sampierdarena si è conclusa il 12 settembre 1959, dopo lunghe trattative presso l'ufficio regionale del lavoro di Genova, con un accordo tra le parti secondo i punti sottoelencati:

l'attività produttiva dello stabilimento viene mantenuta sino al 31 ottobre 1959; sono aperte nel frattempo le dimissioni volontarie a premio; la situazione di fatto sarà riesaminata nel corso di una riunione che sarà tenuta nella prima decade di ottobre presso l'ufficio del lavoro di Genova;

come trattamento economico extracontrattuale è previsto un premio variabile, secondo l'anzianità di servizio, dalle 175 mila alle 285 mila lire ai lavoratori fissi ed un premio nella misura unica di lire 75 mila ai lavoratori avventizi;

ai dimissionari prima del 31 ottobre 1959 viene garantito il 50 per cento del salario normale sino alla data del 31 ottobre stesso;

quali possibilità di reimpiego, almeno 12 posti in altri stabilimenti del gruppo Eridania e la preferenza, nei modi consentiti dalla legge, per eventuali assunzioni presso lo zuccherificio di Sampierdarena;

infine, a favore dei dipendenti che entro il 31 gennaio 1960 vengono a maturare il diritto alla pensione, sono garantite le speciali provvidenze aziendali (quota integrativa della pensione I.N.P.S.) previste per i dipendenti pensionati.

Il Ministero del lavoro non mancherà, comunque, di svolgere, tramite i suoi organi periferici, ogni ulteriore possibile interessamento.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

AICARDI E PERTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il castel Govone « Vulgo Govone » nel comune di Finale Ligure (Savona) è tenuto in uno stato di deplorabile abbandono ed esposto agli insulti del tempo, malgrado il suo notevole interesse storico e architettonico; per conoscere, inoltre, se non ritiene opportuno adottare le misure necessarie per l'esproprio del castel Govone e assegnarlo alla soprintendenza alle antichità della Liguria. (7411).

RISPOSTA. — Il problema del consolidamento delle strutture superstiti del castel Govone di Finale Ligure è stato oggetto della più attenta considerazione da parte della soprintendenza ai monumenti di Genova.

La condizione giuridica di bene di proprietà privata del complesso ha sinora impedito che lo Stato intervenisse a fondo perduto nella erogazione di una somma prevista in almeno 10 milioni per le sole opere urgenti.

L'espropriazione del castel Govone, proposta dagli interroganti, potrà essere presa in considerazione dall'amministrazione dopo una stima dell'immobile. A tale riguardo, però, non può farsi a meno di rilevare che i casi di deperimento di antichi castelli segnalati al Ministero sono numerosissimi, ed è quindi impossibile ricorrere all'espropriazione se non in circostanze di particolare favore e di certa utilizzazione dei comprensori.

Si assicurano, in ogni modo, gli interroganti che il Ministero non mancherà di interessarsi vivamente al problema, ricorrendo ai mezzi più idonei per evitare la perdita dei resti dell'antico manufatto.

Il Ministro: MEDICI.

AICARDI E PERTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se nell'atto di concessione ai fratelli Ghigliazza della cava sita in contrada Caprazoppa nel comune di Finale Ligure (Savona) sia stata prevista la salvaguardia della strada « Napoleonica », a monte della cittadina, di notevole interesse storico e panoramico.

Tale strada, infatti, per l'irrazionale sfruttamento della cava, e malgrado le diffide del comune, è crollata per un lungo tratto.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per assicurare la rapida riparazione della strada abbattuta e per impedire l'ulteriore danneggiamento. (7412).

RISPOSTA. — La cava, della quale è cenno nell'interrogazione stessa, è situata in località Caprazoppa del comune di Finale Ligure ed insiste su terreno di proprietà della ditta fratelli Ghigliazza, esercente la cava in parola.

Pertanto, il relativo esercizio non ha avuto origine da atti di concessione — estremamente rari nel caso di cave — o da contratti stipulati con i proprietari del suolo.

Con l'estendersi dello sfruttamento della cava e con il conseguente ampliamento degli scavi, la strada comunale « Napoleonica » venne ad essere direttamente interessata,

tanto che, alcuni anni or sono, restò interrotta per un tratto di circa 500 metri, e non è stata più utilizzata nemmeno come passaggio pedonale.

In seguito, i lavori della cava hanno demolito un altro tratto della strada, senza tuttavia che il comune di Finale Ligure, ente proprietario della medesima, abbia sollecitato l'intervento dell'ufficio minerario di Carrara, competente per territorio.

Detto ufficio, d'altra parte, non ha tenuto conto dell'esistenza della strada di che trattasi, perché, essendo essa in gran parte demolita e, comunque, caduta in disuso, non poteva essere considerata, agli effetti della polizia mineraria, nemmeno come strada di uso pubblico non carrozzabile.

Si fa presente, ad ogni modo, che i lavori in atto e quelli futuri della cava non interessano e non interesseranno le restanti parti della « Napoleonica ».

La risoluzione della questione rientra, comunque, nella esclusiva competenza del comune di Finale Ligure che, come dianzi è detto, è l'ente proprietario della strada di che trattasi.

Risulta, infatti, che quella amministrazione comunale ha incaricato una apposita commissione di condurre trattative con la ditta Ghigliazza, per il ripristino della strada su nuovo tracciato, trattative che sono tuttora in corso.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

ALESSANDRINI, ROSELLI E DE' COCCI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per sapere se ritengono rispettata la volontà del legislatore con l'interpretazione data all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, dalla circolare emanata il 23 gennaio 1959, n. 350390, dal Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette, divisione III-B.

La legge contempla nel citato articolo la esenzione decennale « da ogni tributo sul reddito », in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che sorgano nelle località economicamente depresse delle regioni centrali e settentrionali d'Italia.

Le menzionate istruzioni, impartite agli uffici finanziari periferici, danno un'interpretazione estremamente restrittiva dei benefici concessi dalla legge; infatti le disposizioni limitano le esenzioni esclusivamente all'imposta erariale di ricchezza mobile, all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, alla relativa addizionale pro-

vinciale ed all'imposta camerale, escludendo quindi dall'esenzione l'imposta complementare progressiva sul reddito e, in modo particolare, la gravosa imposta sulle società.

Gli interroganti hanno motivo per affermare che una siffatta applicazione delle provvidenze previste dalla legge frustra le alte finalità che con la stessa si vogliono raggiungere, scoraggiando gli imprenditori, resi diffidenti, e deludendo le popolazioni che si attendevano nuove fonti di lavoro. (7462).

RISPOSTA. — La circolare citata dall'interrogante non restringe, ma si limita a chiarire la portata della norma agevolativa recata dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Infatti, l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, prevista da detto articolo, non può che riferirsi alle imposte che trovano il loro presupposto nell'attività da cui il reddito sorge (imposte reali), con esclusione, quindi, dei tributi a carattere personale od a carattere globale, i quali considerano la capacità contributiva del soggetto nel suo complesso e sono applicabili — in mancanza di una esplicita ed inequivocabile norma di esenzione — anche ai redditi esenti in virtù di leggi speciali.

Resta, quindi, esclusa dal beneficio, anzitutto, l'imposta complementare progressiva sul reddito, la quale, avendo carattere prettamente personale, colpisce la capacità contributiva di ogni persona fisica, prescindendo dalla natura dei singoli cespiti da essa posseduti, attraverso il cumulo di tutti i suoi redditi e di quelli delle persone della propria famiglia, dei quali abbia la libera disponibilità, e secondo un meccanismo, proprio al cenato carattere personale, che tiene conto di un minimo imponibile particolarmente elevato e delle specifiche detrazioni per oneri diversi, nonché per carichi di famiglia.

Resta, parimenti, esclusa, l'imposta sulle società, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603, che colpisce — come tributo parallelo all'imposta complementare progressiva sul reddito — e con carattere di generalità, le società e gli enti tenuti a presentare il bilancio od il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorché esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni od assoggettati a tributi sostitutivi e che ha, come oggetto, non solo il reddito, ma anche il patrimonio delle società.

Tale interpretazione è confortata, del resto, dal parere espresso dal Consiglio di Stato su analoga fattispecie, e precisamente in merito

alla interpretazione da darsi all'articolo 8 del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 (articolo 7-bis della legge di conversione 27 ottobre 1957, n. 1031), portante esenzione dalle imposte dirette sui redditi delle società cooperative costituite in cantine sociali.

Al riguardo il supremo organo consultivo ha ritenuto che, tra le imposte dirette previste da quest'ultimo articolo, non possa essere compresa l'imposta sulle società, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603, appunto per le ragioni più sopra esposte.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

ALPINO E BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ravvisano la necessità di esentare i proventi derivanti a professionisti italiani dalla compilazione di progetti da eseguirsi all'estero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, cui sono soggetti ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2.

Infatti, se si è ritenuto opportuno agevolare l'esportazione delle merci con l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata sulle fatture delle merci esportate e col meccanismo della restituzione dell'imposta stessa corrisposta nei precedenti passaggi, tanto più conveniente appare l'agevolazione in favore della prestazione di servizi retribuiti all'estero, specie quando si tratta di progetti la cui pratica attuazione è suscettibile di recare vantaggi diretti o indiretti alle industrie e alle maestranze nazionali. (6768).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha avuto, più volte, occasione di precisare che i proventi, cui si riferisce l'interrogante, in quanto relativi a prestazione di servizi che si esauriscono integralmente nell'ambito del territorio dello Stato, rientrano nella sfera impositiva dell'imposta generale sull'entrata, e devono, pertanto, essere assoggettati al tributo di cui trattasi.

Né ravvisa l'opportunità di un provvedimento legislativo che esoneri dall'imposta i corrispettivi in questione, in quanto, un provvedimento della specie verrebbe a determinare una non giustificata sperequazione nel settore delle prestazioni, atteso il carattere di generalità e di obiettività cui si informa l'applicazione del tributo in esame.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quali iniziative intende prendere onde stroncare il dilagare nelle amministrazioni locali, della percezione di « diritti casuali » che, ufficialmente o meno e con le motivazioni più svariate, sono posti a carico dei cittadini per servizi o autorizzazioni o adempimenti, che dovrebbero essere loro dati nello svolgimento dei compiti di istituto delle amministrazioni stesse.

Risulta che simili percezioni, che poi danno luogo a critiche anche per gli sperequati criteri di ripartizione tra i beneficiari, sono specialmente diffuse nei maggiori comuni, autorizzate o scientemente tollerate dalle amministrazioni, specie nel settore dell'edilizia, cosicché i cittadini non possono sottrarsi sotto pena di vedere pretermesse o neglette le loro pratiche senza reali motivi di merito. (6820).

RISPOSTA. — Questo Ministero già altra volta ha richiamato l'attenzione delle prefetture sulla illegittimità della percezione da parte del personale dipendente da enti locali, di speciali diritti, non previsti da disposizioni legislative e regolamentari.

Con circolare in corso viene ribadito l'avviso precedentemente espresso circa l'illegittimità di cui sopra e vengono invitati i prefetti ad intervenire per l'eliminazione del lamentato inconveniente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1°) se è a sua conoscenza che l'amministrazione del catasto sta procedendo alla revisione catastale dell'intero territorio di varie province della valle padana, nella presunzione di sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle colture;

2°) se e come sia stato superato il contrasto fra l'articolo 13 della legge 29 giugno 1939, n. 976, che una tal revisione autorizza, e l'articolo 23 della Costituzione, e se, comunque, non ritenga illegittima la determinazione di nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario non prevista dal suddetto articolo 13;

3°) se, in vista della revisione generale degli estimi catastali estesa a tutto il territorio nazionale, da tempo preannunciata, non ritenga intempestiva l'attuale revisione per la grave sperequazione che provoca in un momento particolarmente delicato dell'economia agricola;

4°) se, per quanto detto, non ritenga di ordinare la sospensione della revisione in atto.

per adeguarla alle prescrizioni della legislazione vigente e della tecnica ed ai principi tradizionali del catasto come strumento tributario. (6825).

RISPOSTA. — La revisione della qualificazione, della classificazione e del declassamento dei terreni, per tutte le province della valle padana per le quali tale revisione è in corso, è stata disposta in applicazione dell'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, con appositi decreti del ministro delle finanze. Si tratta di territori in cui il nuovo catasto dei terreni è stato impiantato da oltre sessanta anni, e per i quali si era venuto a creare, gradualmente nel tempo, un grave divario fra lo stato di fatto delle colture e le relative scritture censuarie.

Né deve ravvisarsi alcun contrasto tra il citato articolo 13 che consente detta revisione catastale — la quale non comporta alcuna nuova imposizione che non sia già stabilita per legge — e l'articolo 23 della Costituzione, in quanto la determinazione di nuove tariffe è diretta conseguenza della revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni di cui al predetto articolo 13, ed è esplicitamente prevista dallo stesso articolo 13 a mezzo del riferimento che esso fa al precedente articolo 12.

Operazione di natura e di finalità ben diverse è, invece, la revisione generale degli estimi.

Tale revisione, che deve essere disposta con apposito provvedimento di legge per tutto il territorio nazionale e con riferimento ad un nuovo e più recente periodo censuario, ha, essenzialmente, la funzione di aggiornare le tariffe d'estimo, le quali vengono determinate adottando i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione correnti nel nuovo periodo censuario, fermi restando la qualificazione, la classificazione ed il classamento dei singoli comuni.

Pertanto, la riqualificazione in corso nella valle padana, mentre non osta ad una futura revisione generale degli estimi, di cui, anzi, costituisce la premessa indispensabile — in quanto intesa sostanzialmente ad aggiornare i dati del declassamento alle colture reali dei terreni — mira, invece, ad eliminare quelle sperequazioni conseguenti all'accennato grave divario oggi esistente nelle zone revisionate fra lo stato di fatto delle colture e le relative scritture censuarie.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di impartire agli uffici periferici opportune istruzioni per moderare i criteri di accertamento degli imponibili a carico delle imprese di autotrasporti, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice della strada e delle relative misure restrittive, che più severamente reprimono il sovraccarico, limitando i margini di utilizzo redditizio dei veicoli, e nel contempo ne accrescono sensibilmente i conti di esercizio.

Quanto sopra si chiede in rapporto all'uso, da parte di molti uffici periferici, di parametri medi circa il reddito lordo e netto, per ogni veicolo impiegato dalle imprese in questione; parametri che costituiscono un metro senza dubbio grossolano ed empirico per valutare il reddito aziendale e che, già sproporzionati in passato all'effettiva redditività del servizio, risulterebbero non sopportabili nella nuova situazione dell'esercizio degli automezzi. (7509).

RISPOSTA. — In base al vigente ordinamento tributario, la tassazione, ai fini dell'imposta mobiliare, viene effettuata con il sistema di accertamento analitico del reddito, che tiene conto degli utili effettivamente realizzati dalle aziende nel periodo al quale la tassazione si riferisce.

I criteri di accertamento ed i parametri, cui accenna l'interrogante, hanno solo carattere orientativo, e vengono applicati nei casi in cui l'analiticità della tassazione è inibita dalla mancanza e dalla insufficienza degli elementi di ricavo e di costo, necessari per la determinazione del reddito.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di alcun particolare provvedimento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di rinunciare per ora ad ulteriori sospensioni del traffico camionistico nei giorni festivi, in attesa di poter conoscere e valutare i dati della incidentalità nel periodo di prima applicazione del nuovo codice della strada.

L'interrogante ritiene che la nuova disciplina del traffico varrà a superare le preoccupazioni che ebbero ad ispirare le passate sospensioni, e ciò pare confermato dalla graduale riduzione degli incidenti, nonostante la crescente circolazione, per cui pare giusto e conveniente rinunciare a ogni discriminazione a danno del traffico commerciale. In subordine, quando se ne ravvisasse la indi-

spensabilità, la restrizione dovrebbe essere graduata, escludendo di massima i settori delle merci deperibili e maggiormente necessarie. (7512).

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur avendo constatato che, sin dal primo periodo di applicazione del nuovo codice stradale, il numero degli incidenti è diminuito, non ritiene tuttavia di abolire la sospensione del traffico camionistico nei giorni festivi, in quanto ciò verrebbe ad attenuare i benefici conseguiti nel delicato settore della sicurezza della circolazione.

Tuttavia, questo Ministero, rendendosi conto di determinate esigenze, ha accordato deroghe al divieto di cui sopra consentendo la circolazione nei giorni festivi degli autoveicoli il cui peso complessivo, a pieno carico, non superi i 50 quintali, purché adibiti al trasporto di generi alimentari e di quelli destinati a pronti interventi rivolti a garantire la continuità dei servizi pubblici.

Il Ministro: TOGNI.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e come intende ovviare alle gravi insufficienze dei servizi e delle attrezzature della dogana principale di Torino, i cui mezzi tecnici restano quali erano alla fine della guerra, risultando così del tutto inadeguati a un carico nel frattempo salito da una decina a oltre 250 vagoni al giorno.

Quanto sopra si chiede anche in rapporto ai voti espressi dalla camera di commercio e dalle organizzazioni economiche di Torino per un organico ammodernamento e ampliamento delle attrezzature e per l'adeguamento del personale, non solo per normalizzare i servizi attuali ma anche per fronteggiare tempestivamente le maggiori esigenze prevedibili con l'attuazione del Mercato comune. (7712).

RISPOSTA. — La situazione prospettata dall'interrogante è nota a questa amministrazione, che non ha mancato di rivolgere ad essa, attesa anche l'importanza che la sede di Torino riveste per l'economia del paese, la sua particolare attenzione.

Per quanto concerne il personale, per altro, la carenza di elementi in atto esistenti in quasi tutte le dogane ed in particolare in quelle dell'Italia settentrionale o di confine, ha permesso solo in parte di far fronte alle necessità che sono state di volta in volta segnalate.

Tuttavia, anche di recente, è stato assegnato alle dogane di Torino un vice ispettore di nuova nomina e sono stati trasferiti a detta sede altri due impiegati.

Altro personale verrà assegnato alla dogana di Torino, in occasione di un imminente movimento da attuarsi in connessione con la recente assunzione di nuovo personale.

Per quanto riguarda le attrezzature, nulla è stato trascurato per accelerare i lavori di ampliamento e di ammodernamento previsti, la cui esecuzione rientra, per altro, nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Sono stati, infatti, ottenuti stanziamenti di fondi per la ripresa dei lavori relativi alla costruzione del nuovo piano caricatore coperto, che si presume di poter completare nell'esercizio 1960-61, e per l'inizio dei lavori di ampliamento del raccordo ferroviario nell'interno degli spazi doganali, e sono in corso trattative per la costruzione di una cella frigorifera.

Sono, pure, in corso trattative col Ministero dei trasporti per l'assegnazione alla dogana di Torino di una autogru.

Si è provveduto, inoltre, alla revisione quasi totale dell'impianto di illuminazione dei magazzini doganali, con la messa in opera di lampade al neon.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisa la necessità di promuovere una revisione moderatrice delle tariffe dell'autostrada del sole che, alla prova dei fatti, risultano tali da scoraggiare l'afflusso dei mezzi e dell'utenza.

Quanto sopra si chiede specialmente in rapporto alla rilevante estensione dell'autotrasporto commerciale, per il quale i normali pedaggi, concorrendo gli inasprimenti di costo conseguiti all'applicazione del nuovo codice della strada, risultano di non sostenibile onerosità. (7714).

RISPOSTA. — Le tariffe attualmente in vigore per usufruire dell'autostrada del sole sono state fissate di intesa fra i competenti organi dello Stato e la società concessionaria in base alle previsioni sull'entità e sulla qualità degli automezzi che avrebbero transitato lungo detta arteria, contenuta nel piano finanziario per l'esercizio dell'opera.

Tale piano è stato elaborato tenendo conto che l'ammortamento del costo dell'intera opera deve essere raggiunto necessariamente entro la durata della concessione (30 anni), in quanto dopo tale periodo di tempo l'autostrada in parola dovrà passare in proprietà dello Stato senza alcun compenso.

Dai rilevamenti effettuati lungo il tratto Milano-Bologna è risultato che sino ad oggi il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

traffico stesso segue l'aumento progressivo previsto dal detto piano finanziario, secondo il quale, come sopra è detto, è stato fissato l'ammontare dei pedaggi.

Non si ravvisa, quindi, la possibilità di addivenire ad una modifica delle tariffe senza alterare profondamente le linee economico-finanziarie del citato piano.

Per altro, si può comunicare che sin dal luglio 1959 sono in atto lungo l'autostrada del sole alcune agevolazioni tariffarie, collegate a forme di abbonamento al transito, che riducono notevolmente il costo del pedaggio.

Il Ministro: TOGNI.

ALPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene di dover sollecitamente porre a concorso, in numerosi comuni di terza classe, i posti di segretario comunale attualmente ricoperti da incaricati e da vice segretari.

Quanto sopra sia per dotare i suddetti comuni di funzionari con esperienza adeguata all'importanza delle sedi, sia per soddisfare le legittime aspettative di quei segretari che si trovano nelle condizioni di poter partecipare al concorso. (7932).

RISPOSTA. — Il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario capo vacanti nei comuni della classe terza è già stato indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 luglio 1959, n. 179.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e come intende provvedere all'indispensabile urgente sistemazione della strada statale n. 23 del Colle del Sestriere, la cui insufficienza, rispetto all'ingente traffico turistico e commerciale che serve, è vieppiù evidente.

Quanto sopra si chiede anche in rapporto all'ordine del giorno votato il 19 luglio 1959 dai sindaci delle valli del Chisone e del Germanasca e alla circostanza che non sono tuttora riparati convenientemente neppure i danni di ormai lontane alluvioni. (7940).

RISPOSTA. — La strada statale n. 23 del Colle di Sestriere, non essendo compresa fra quelle da ammodernare con i fondi previsti nel disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle statali di primaria importanza, verrà sistemata usu-

fruendo delle disponibilità dei normali stanziamenti del bilancio dell'« Anas ».

Tale miglioramento verrà realizzato gradualmente nel tempo, poiché la spesa per l'allargamento della sede stradale (in parte occupata da una tramvia che ha un intenso traffico operaio) e la costruzione di indispensabili varianti all'esterno di abitati che hanno traverse di difficile traffico ammonta, secondo un progetto di larga massima, a circa 700 milioni per il solo tratto Pinerolo-Perosa.

Comunque, l'« Anas » cercherà di migliorare nel più breve tempo possibile le condizioni dell'arteria in questione, in considerazione del traffico che si svolge lungo l'arteria stessa.

Nel contempo, si fa presente che i danni arrecati alla statale in parola dall'alluvione del 1957 sono stati da tempo riparati.

Il Ministro: TOGNI.

AMBROSINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza di alcuni aspetti della situazione del personale dipendente dall'« Inam », addetto al gruppo radiologico, aspetti nettamente in contrasto con le disposizioni vigenti. Il personale in oggetto lamenta infatti:

1°) che non viene corrisposto l'indennizzo mensile di lire 9.500;

2°) che non è rispettata la norma che fissa in giorni 45 l'entità delle ferie annuali;

3°) che viene eluso il disposto concernente i cinque giorni di effettivo lavoro;

4°) che il dosimetro, già in dotazione dei medici del gruppo radiologico, non è ancora assegnato al personale del gruppo stesso;

5°) che non viene attuata l'assicurazione sulla vita obbligatoria a carico del datore di lavoro.

L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intende adottare per ovviare agli inconvenienti lamentati, tanto più deprecabili in quanto enti ed imprese private hanno già proceduto ad attuare, in tutto o in parte, quanto i dipendenti dell'« Inam » ancora rivendicano. (6279).

RISPOSTA. — Ritengo opportuno osservare che le speciali provvidenze a favore dei medici di radiologia, di cui viene chiesta l'applicazione nei confronti del personale addetto a tali mansioni e avente un regolare rapporto con l'« Inam », non risulta siano previste da specifiche disposizioni di legge, alle quali l'« Inam » stesso avrebbe mancato di attenersi.

Debbo per altro far notare che, nel caso particolare dell'« Inam », alcune di tali provvidenze, come quelle relative alla corresponsione di una speciale indennità, al prolungamento delle ferie annuali ed alla limitazione dei giorni di effettivo lavoro, non sarebbero conciliabili con le norme del regolamento organico del personale che disciplinano i diritti e gli obblighi delle varie categorie di dipendenti, fra i quali i tecnici di radiologia.

Per quanto invece concerne l'assicurazione sulla vita, è da tener presente che il personale di ruolo dell'« Inam », in caso di infermità dipendente da causa di servizio, gode di un trattamento privilegiato di pensione, non inferiore in ogni caso, quale che sia l'anzianità di servizio degli interessati, a tre quarti dell'ultima retribuzione percepita e che analogo trattamento spetta ai superstiti in caso di morte del dipendente per le stesse cause.

Circa l'adozione delle misure protettive contro l'azione di raggi, debbo porre, infine, in evidenza che l'« Inam » ha ultimamente disposto, mediante apposita convenzione con l'E.N.P.I., che tutti i tecnici di radiologia siano dotati dello speciale decimetro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
GOTELLI ANGELA.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per garantire il recapito dei plichi giornalieri e riviste diretti alle agenzie di distribuzione o alle rivendite della provincia di Salerno, che lamentano quotidianamente mancati arrivi di pubblicazioni regolarmente spedite dagli editori. (7093).

RISPOSTA. — Durante il 1959 risulta pervenuto all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni un solo reclamo per mancato ricevimento di pieghi di giornali in provincia di Salerno, e precisamente da parte della ditta Rondinelli di Cava dei Tirreni, la quale lamentava mancati arrivi di pacchi di giornali de *Il Tempo* e de *Il Corriere dello Sport*.

Dagli accertamenti subito disposti risultò per altro che i pieghi de *Il Corriere dello sport* venivano avviati dall'editore per mezzo bagaglio ferroviario, mentre, per quanto riguardava i pieghi de *Il Tempo*, un particolare controllo effettuato per un periodo di 15 giorni stabili che tali pieghi giungevano e venivano consegnati regolarmente alla ditta destinataria.

Dal canto suo, il Ministero dei trasporti, ritenendo che l'interrogazione voglia riferirsi in particolare ai giornali e riviste provenienti da Roma e dal nord e che sono inoltrati da Roma prevalentemente con il direttissimo 89 (che è l'ultimo treno della sera per il sud e che porta anche i trasporti destinati a Salerno e provincia), ha fatto presente che, allo scopo di agevolare detti trasporti, ha disposto che venga esercitata una maggior cura nel riordino, in corso treno, dei colli di giornali, ed ha provveduto ad aumentare il personale addetto a tale servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPATARO.

AMICONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della manifestazione avutasi il 26 febbraio 1959 a Portocannone (Campobasso), cui hanno partecipato oltre 500 coltivatori diretti e braccianti, e dove — a somiglianza di quanto è già avvenuto nei giorni scorsi a Larino, Ururi, Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis, e in altri centri del Basso Molise — sono state avanzate dai primi le note richieste (vedere interrogazioni n. 4314 e numero 4546), mentre dai secondi è stata rivendicata l'assegnazione delle provvidenze assistenziali che sono state stabilite in favore dei braccianti di quei comuni nei quali non è più operante l'imponibile di manodopera in agricoltura. Tale richiesta, infatti, è pienamente giustificata dal fatto che — nonostante l'esclusione di Portocannone, che è un comune a forte concentrazione bracciantile, dal decreto di imponibile di questo come degli anni scorsi, data l'assenza in detto comune di aziende agricole assoggettabili all'imponibile stesso — numerosissimi braccianti di questo comune sono stati sempre e normalmente avviati al lavoro nelle grandi aziende agricole site negli agri contermini di Campomarino e di San Martino in Pensilis, mediante accordi stabiliti anno per anno fra le organizzazioni sindacali dei 3 comuni, con l'intervento attivo delle rispettive amministrazioni comunali nonché delle prefetture di Campobasso e dell'ufficio provinciale del lavoro, che hanno sempre riconosciuto la fondatezza del diritto dei braccianti di Portocannone a tale avviamento, e nel modo su ricordato.

L'interrogante, pertanto, nel riportarsi, per ciò che concerne le richieste dei coltivatori diretti di questo comune, a quanto è detto nelle due interrogazioni già citate, chiede che la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

giusta rivendicazione dei numerosi braccianti, disoccupati oltre che esasperati, venga senz'altro accolta. (4659).

RISPOSTA. — Per le richieste avanzate dall'interrogante, si fa riferimento, per la parte di competenza di questo Ministero, a quanto comunicato con la risposta alle analoghe interrogazioni n. 4314 e 4546 (allegato al resoconto della seduta del 28 aprile 1959).

Per quanto concerne, in particolare, la situazione dei braccianti del comune di Portocannone, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha fatto presente che, nel piano ordinario dell'esercizio 1958-59, era stata proposta l'istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati con 2280 giornate-operaio a favore del comune di Portocannone, ma che la proposta non ha avuto corso, essendosi il comune stesso dichiarato non in condizioni di sopportare le spese previste a suo carico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

AMICONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia pubblicata sul giornale *Il Tempo* del 4 aprile 1959, secondo cui « gli iscritti nelle liste del collocamento del comune di Roccapivara (Campobasso) sono circa 300 (su 1665 abitanti!), la maggior parte dei quali non lavora da più di due anni, da quando cioè si ebbero alcuni lavori ».

L'interrogante chiede di conoscere — qualora risulti vera la notizia (il cui titolo è, significativamente, il seguente: « È attesa da tutti a Roccapivara l'istituzione di un cantiere di lavoro. Circa 300 sono infatti i disoccupati del paese. La gravità della situazione ribadita anche dal collocatore comunale ») — quali provvedimenti straordinari si intende prendere per venire incontro ad una situazione sì disperata, oltre, naturalmente, alla richiesta di un cantiere di lavoro, nonché alla ripresa dei lavori per la strada di allacciamento della Frentana, già iniziati nel lontano 1946, e di cui la notizia parla come della massima aspirazione della popolazione di questo sperduto paesino di montagna. (5822).

RISPOSTA. — Rendo noto anzitutto che la disoccupazione media del comune di Roccapivara, con popolazione presente di 1.667 ed attiva di 696, è stata di 67 unità nell'anno 1957, di 56 unità nell'anno 1958 e di 70 unità nei primi cinque mesi del corrente 1959.

La disoccupazione rilevata a fine maggio corrente anno era la seguente: settore agricoltura n. 9; settore industria n. 9; settore trasporti n. 2; settore impiegati n. 1; settore manodopera generica n. 21.

Per quanto concerne gli interventi della pubblica amministrazione faccio presente che a cura del genio civile di Campobasso sono attualmente in corso di esecuzione nel comune di Roccapivara i lavori di riparazione dell'acquedotto per l'importo di lire 3 milioni e di riparazione della chiesa San Michele Arcangelo per lo stesso importo; mentre a cura di detto comune dovranno essere eseguiti i lavori di completamento dell'edificio scolastico per una spesa di lire 5.100.000, già ammessi ai benefici delle legge 9 agosto 1954, n. 645, nonché i lavori di costruzione della casa comunale per i quali è stato premesso il contributo nella spesa di lire 8 milioni, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Non è invece possibile, per mancanza di fondi, provvedere alla prosecuzione della strada di allacciamento alla provinciale Frentana.

Dal canto suo il Ministero del lavoro nell'esercizio finanziario 1958-59 ha autorizzato, nel comune di Roccapivara, due cantieri per disoccupati per un totale di 3.050 giornate operaio e con un finanziamento di lire 3 milioni e 356.220.

Per quanto riguarda invece il corrente esercizio 1959-60 nessuna proposta per l'istituzione di cantieri a favore del predetto comune risulta inclusa nel piano redatto dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso.

Assicuro infine che, qualora enti qualificati facciano pervenire, tramite il competente ufficio del lavoro, proposte per l'istituzione di corsi per giovani lavoratori nel comune di Roccapivara, il ministro provvederà ad esaminarle con particolare attenzione ed eventualmente approvarle nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Così pure, qualora si rendesse necessario qualificare o riqualificare manodopera disoccupata nel comune di cui trattasi, in vista di concrete possibilità di occupazione, non si mancherà di esaminare la possibilità di istituire i corsi che venissero richiesti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
STORCHI.

AMICONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In base a quanto dichiarato — circa l'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959 — nella relazione del disegno di legge

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici (documento n. 831-A, Camera dei deputati, pagine 80-81) e cioè:

1°) il Ministero aveva emesso le ingiunzioni di pagamento dei sovraccanoni nei confronti dei concessionari di grandi derivazioni per produzione di forza motrice, inadempienti all'onere del sovraccanone. Il tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma ha accolto per altro le richieste dei concessionari di sospensiva delle esecuzioni delle ingiunzioni di pagamento;

2°) malgrado tale difficoltà, l'azione energica dell'amministrazione è riuscita in molti casi ad ottenere il versamento di cospicue quote di canoni già maturati. In seguito ad accordi intervenuti fra i comuni e i consorzi dei comuni interessati, oppure d'ufficio, è stato provveduto e si sta provvedendo alla riparazione e al pagamento delle somme introitate, che complessivamente ammontano a circa 15 miliardi di lire;

per conoscere se anche in favore dei comuni montani del Molise, nei confronti dei quali si applica la legge 27 dicembre 1953, n. 959, possa utilmente e beneficamente essere sviluppata analoga « energica azione dell'amministrazione, che è riuscita in molti casi ad ottenere il versamento di cospicue quote di canoni già maturati », onde sanare una vecchia ingiustizia e, insieme, arrecare un tangibile, immediato beneficio a quelle amministrazioni comunali, i cui magri bilanci sono proverbiali, e, di riflesso, ad una miriade di contribuenti, per lo più contadini, e tutti, in genere, molto poveri. (7206).

RISPOSTA. — L'azione di questo Ministero perché da parte dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo di produzione di forza motrice si ottenga, nonostante le sospensive accordate dal magistrato degli atti esecutivi ad ingiunzioni di pagamento emesse, il versamento dei sovraccanoni in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stata e tuttora viene rivolta soprattutto nei riguardi delle grandi società produttrici di energia elettrica.

Per quanto riguarda, in particolare, la regione molisana è da far presente che essa è interessata dal bacino imbrifero del Biferno e parzialmente da quelli del Trigno, del Calore-Irpino, del Sangro, del Volturno e del Liri-Garigliano.

Sul Biferno, la maggior parte degli esistenti impianti idroelettrici, invero quasi tutti di modesta entità, sono di pertinenza di piccoli privati industriali.

Per alcuni degli impianti, anch'essi di entità abbastanza modesta, che appartengono a grandi società, quale ad esempio la società elettrica della Campania, si è ottenuto, alla data odierna, per la causale in parola, l'introito della somma complessiva di lire 12 milioni 523.107.

Tale somma sarà accreditata ai comuni interessati appena determinate le misure percentuali da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, all'uopo già investito, e ciò perché non è stato possibile raggiungere, tra gli stessi comuni, un accordo di bonaria ripartizione.

Sul Trigno non vi sono grandi derivazioni soggette all'onere del sovraccanone; mentre sul Calore Irpino sono compresi soltanto due impianti, di cui uno di una certa rilevanza, ma per i quali non risulta versata alcuna somma.

Per il bacino del Sangro, invece, è stata riscossa la somma di lire 368.289.560 già interamente versata ai comuni aventi diritto.

Inoltre per il bacino del Volturno è in corso la ripartizione d'ufficio di lire 64.257.062 e si ha motivo di ritenere che fra non molto i comuni potranno riscuotere quanto loro assegnato. Altrettanto dicasi per il bacino Liri-Garigliano, per il quale è stato introitato l'importo di lire 94.955.309.

Questo Ministero non mancherà di svolgere un particolare interessamento, perché anche da parte di quei concessionari, che ancora non vi hanno provveduto, si abbiano gli auspicati versamenti a favore dell'economia montana molisana.

Con l'occasione si fa presente che è stata proposta da questo Ministero, e trovasi attualmente all'esame del Parlamento, una legge interpretativa di quella vigente 27 dicembre 1953, n. 959, in base alla quale dovrebbero essere eliminati tutti gli ostacoli che finora si sono frapposti alla integrale applicazione della legge stessa.

Il Ministro: TOGNI.

AMICONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se — in relazione alla recente e strana decisione della Federazione italiana gioco calcio e, per essa, del commissario straordinario Zauli di escludere le squadre di calcio della U.S. Campobasso e U.S. Termoli, rispettivamente dalla serie C e D — non intenda prontamente intervenire perché tali squadre siano ammesse alla serie superiore, avendone i titoli e, per ciò che riguarda la U.S. Termoli, avendo questa vinto il campionato regionale di promozione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

E ciò anche per calmare le giustificate dimostranze e lo sdegno degli sportivi locali e di larghi strati di cittadini, a seguito della cennata decisione, considerata come parziale e discriminatoria.

L'interrogante chiede, inoltre, che, per troncane le polemiche di campo nazionale sulle ammissioni della serie *C* e *D*, il commissario Zauli renda pubblici i titoli delle squadre prescelte e delle squadre escluse. (7858).

RISPOSTA. — Si premette, anzitutto, che la competenza su tutti i problemi che attengono alla struttura interna ed alla organizzazione tecnico-disciplinare dell'attività agonistica è devoluta alle singole federazioni sportive e nessuna interferenza si rende possibile — per ragioni che sono state ribadite dal Parlamento in occasione della discussione del disegno di legge sulla istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo — sulle determinazioni che in proposito vengono adottate dagli organi federali.

L'ammissione delle società sportive ai campionati di calcio 1959-60 per le serie *C* e *D* è stata, comunque, effettuata « a scelta » da parte della Federazione italiana gioco calcio in base a criteri di larga massima che tenevano conto dei titoli sportivi, della situazione finanziaria e dei requisiti tecnici delle singole società oltre che della situazione economica generale della zona e della necessità di un equo e razionale potenziamento del calcio nelle varie zone d'Italia.

Pertanto, in relazione alla esclusione delle squadre di calcio alle quali specificamente fa riferimento si deve far presente che i titoli sportivi delle società medesime non avevano valore assoluto ai fini dell'ammissione nella serie superiore.

D'altra parte è da considerare, ai fini della selezione effettuata, che per i 15 posti disponibili per la serie *D* concorrevano alla promozione ben 95 società; mentre per la serie *C* 40 erano le società che aspiravano ad occupare i 15 posti disponibili.

Si fa presente, infine, che i criteri sopra menzionati, che si ispiravano a contemperare le esigenze del calcio nazionale con l'interesse particolare dei singoli sodalizi, sono stati ufficialmente resi noti fin dal 15 gennaio 1959, con apposita circolare diramata dalla Federazione italiana gioco calcio.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo:
TUPINI.

AMICONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando

avrà inizio la costruzione — in Larino (Campobasso) — della sezione territoriale dell'« Inam », con annesso poliambulatorio, secondo il preciso impegno a suo tempo preso dalla presidenza di questo istituto.

È da notare che la decisione di rinviare « a data da destinarsi » i lavori, che avrebbero dovuto avere inizio fin dai primi del 1959, ha provocato un legittimo malcontento fra i lavoratori e l'opinione pubblica della zona interessata, tanto più che — pur di avere una sede attrezzata e moderna per l'assistenza medica e specialistica — l'amministrazione comunale di Larino, superando difficoltà di ogni genere, ha acquistato fin dal 1957, il suolo necessario, mettendolo a disposizione dell'« Inam ».

Per cui l'interrogante confida in un pronto intervento del ministro, inteso a rimuovere gli eventuali ostacoli che si opponessero alla realizzazione di un'opera di grande portata sociale, che, oltre a stare giustamente a cuore ai lavoratori del basso larinese, favorirebbero il progresso generale della zona. (7874).

RISPOSTA. — L'« Inam », nella formazione e nella attuazione del programma edilizio, demandato ad un'apposita commissione consiliare, deve innanzi tutto tener conto della necessità di risolvere, compatibilmente con le possibilità economico-finanziarie della gestione, il problema della istituzione di presidi nelle località dell'intero territorio nazionale dove maggiormente se ne è manifestata l'urgenza.

Posso assicurare, per altro, l'interrogante che l'istituto stesso, in considerazione della generosa elargizione del comune di Larino, che ha donato l'area su cui edificare la sezione in parola, includerà senz'altro la costruzione della sezione medesima nel programma edilizio in corso, provvedendo ad iniziare i relativi lavori non appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI
ANGELA.

AMODIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se non ritenga opportuno esaminare la posizione di alcuni di quegli insegnanti che, avvalendosi della disposizione di cui alla legge 7 aprile 1948, n. 262, hanno chiesto il collocamento a riposo ma non si sono visto riconoscere il beneficio dell'abbuono dei cinque anni oltre che per l'anzianità pensionabile anche agli effetti economici e di carriera, corrispondentemente allo sviluppo che avrebbero potuto ottenere in base al servizio effettivo di pari durata. (6735).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — L'articolo 10 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, stabilì che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i dipendenti civili dello Stato potessero chiedere il collocamento a riposo, qualunque fosse l'anzianità di servizio maturata.

Lo stesso articolo concesse poi a coloro che, entro il suddetto termine, avessero chiesto di essere collocati a riposo, un aumento di cinque anni di servizio « utile a pensione, sia ai fini del compimento, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta ».

Pertanto, i cinque anni concessi non furono utili ai fini economici e di carriera e la pensione di coloro che chiesero il collocamento a riposo fu calcolata sullo stipendio relativo alla posizione di carriera raggiunta in base ai servizi prestati e con l'applicazione delle norme in vigore all'atto del collocamento a riposo.

Al riguardo, si osserva che, in relazione alle citate disposizioni, in sede amministrativa non avrebbe potuto essere adottata una diversa determinazione.

Analoghi benefici, limitati sempre al trattamento economico di quiescenza, ha previsto anche la recente legge sull'esodo volontario 27 febbraio 1955, n. 53, mentre l'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, la liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della legge stessa, soltanto per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo cesato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957.

Il riconoscimento del beneficio anzidetto, ai fini segnalati dall'interrogante, presuppone quindi la emanazione di apposite disposizioni di legge, che non potrebbero concernere esclusivamente gli insegnanti, bensì tutti i dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, e che, ovviamente, dovrebbero poter trovare applicazione nei riguardi di tutti coloro che sono stati collocati a riposo in diversi tempi in base a norme particolari.

Il Ministro: MEDICI.

ANFUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponde a verità quanto ha riferito il settimanale *Candido* del 10 agosto 1958, e cioè:

a) se il direttore generale per le antichità e belle arti Guglielmo De Angelis D'Ossat abbia realmente inviato una lettera all'ingegnere Carlo Maurilio Lerici per « riprovare » che egli abbia concesso alla televi-

sione interviste sui ritrovamenti conseguiti, nella zona archeologica di Tarquinia, della fondazione che quello stesso ingegnere ha istituito presso il Politecnico di Milano;

b) se il direttore dell'istituto centrale del restauro Cesare Brandi abbia davvero negato ad un editore di controllare, sulle pitture distaccate da quell'istituto medesimo dalla tomba delle « Olimpiadi » rinvenuta dalla fondazione Lerici, i fotocolor che di esso lo stesso editore aveva fatto eseguire per illustrare una monografia che sta pubblicando su quella tomba.

Si desidera conoscere ancora in base a quale legge o regolamento l'amministrazione per le antichità e belle arti si sia comportata in tal modo verso cittadini che, a proprie spese e col prescritto controllo delle autorità competenti, compiono con successo notevolissimo sistematiche ricerche archeologiche da cui traggono o potranno ancora trarre incremento gli studi etruschi. (1817).

RISPOSTA. — La cosiddetta lettera di « riprovazione », a firma del direttore generale professor Guglielmo De Angelis d'Ossat era intesa a richiamare cortesemente l'attenzione dell'ingegnere Carlo Maurilio Lerici sulla opportunità della preventiva consultazione per l'eventuale azione divulgativa riguardante i ritrovamenti conseguiti nella zona archeologica di Tarquinia dalla fondazione Lerici, istituita in Milano, dal predetto ingegnere, nonché sulla doverosa citazione del contributo dell'amministrazione statale, che, per la verità, mancò del tutto nella intervista televisiva, tenuta dallo stesso ingegnere Lerici.

Per quanto attiene, poi, alla seconda parte della interrogazione, si fa presente che il rifiuto opposto dal direttore dell'istituto centrale del restauro all'editore, il quale chiedeva di controllare i fotocolor già eseguiti sulle pitture distaccate dalla tomba delle Olimpiadi, fu motivato da contingenti ragioni tecniche, che vanno ricercate nella presenza dei bendaggi protettivi, che non potevano essere intempestivamente rimossi dagli affreschi.

Il Ministro: MEDICI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi ripercussioni fra i coltivatori diretti, mezzadri e piccoli proprietari della provincia di Pesaro dalla caduta del prezzo del grano e dal fatto che il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha ancora provveduto ad assegnare un quantitativo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

supplementare di grano da conferire all'ammasso come è avvenuto lo scorso anno 1958.

La diminuzione del contingente provinciale dell'ammasso comporterebbe tra l'altro l'esclusione dal conferimento di oltre 4 mila mezzadri e coltivatori diretti.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda, allo scopo di ovviare a questi inconvenienti, aderire alla richiesta della competente commissione provinciale che venga assegnato a favore della provincia di Pesaro un ulteriore congruo quantitativo di grano da conferire all'ammasso. (7493).

RISPOSTA. — Il contingente d'ammasso della provincia di Pesaro è stato fissato, analogamente a quanto stabilito per tutte le altre province, sulla base della media dei conferimenti delle campagne 1957-58 e 1958-59, diminuita, per il grano tenero, del 6 per cento.

Alla provincia è stato così assegnato un contingente iniziale di quintali 285 mila di grano tenero.

In questi giorni, allo scopo di venire incontro alle manifestate esigenze locali, è stato possibile disporre un'assegnazione suppletiva di 6 mila quintali.

L'entità del contingente nazionale d'ammasso del grano tenero — 10 milioni di quintali — non consente a questo Ministero di provvedere ad ulteriori assegnazioni.

Si fa, comunque, presente che, a completamento dell'ammasso di Stato, è stato istituito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari l'ammasso volontario del grano, al quale gli agricoltori potranno conferire le eccedenze disponibili per la vendita.

Il Ministro: RUMOR.

ARENELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in ordine ai seguenti casi di espropri verificatisi nel comune di Casamicciola (Ischia), ai danni il primo dei cittadini del rione De Gasperi, e il secondo per i cittadini delle località Perrone. Nell'uno e nell'altro caso le disposizioni adottate per indennizzare gli interessati non corrispondono a criteri di equità e di giustizia. Se intende il ministro disporre accertamenti e di conseguenza disporre modifiche all'operato degli enti preposti. (6446).

RISPOSTA. — L'istituto autonomo per le case popolari di Napoli ha in corso di espletamento le seguenti espropriazioni in dipendenza di lavori di costruzione di alloggi effettuate nel comune di Casamicciola ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Espropriazioni suolo ex baraccato in rione Genale: non essendosi raggiunto un bonario componimento circa l'ammontare della indennità è stata interessata la prefettura di Napoli per la nomina di un perito giudiziario.

Espropriazione di suolo in via Cumana: è in corso la determinazione della relativa indennità da parte del perito giudiziario nominato dalla precitata prefettura.

L'istituto predetto ha, altresì ricevuto dal comune di Casamicciola, che ne ha curata direttamente l'espropriazione, il possesso di una area di proprietà Ibello Salvatore, sulla quale sono stati costruiti due fabbricati in applicazione della stessa legge n. 640.

Inoltre, il ripetuto istituto, nella qualità di stazione appaltante della gestione I.N.A.-Casa, ha provveduto in data 22 giugno 1959, alla occupazione temporanea dell'area di metriquadri 2060 sita nello stesso comune di Casamicciola, località Perrone, di proprietà dei coniugi Conte-Boccanfuso.

Il decreto prefettizio di occupazione temporanea è stato richiesto direttamente dalla predetta gestione I.N.A.-Casa la quale provvederà alla determinazione e liquidazione delle relative indennità.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

ARENELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intendono disporre attraverso i propri organismi e con l'autorità di cui godono, di indurre la S.I.A.E. a regolare la grave e dolorosa vertenza che si trascina da 13 anni con il signor De Nittis Vincenzo, di cui l'interrogante ha ripetutamente richiamato l'attenzione con precedenti interrogazioni, per le quali si dichiara insoddisfatto in ordine ai seguenti elementi:

1°) sul fatto che è notorio che il regolamento della S.I.A.E. del 1946 non contenesse affatto la facoltà di accantonare le spettanze dovute al De Nittis (articolo 180, legge 22 aprile 1941);

2°) che a suo tempo — come risulta da uno scambio di lettere fra l'interessato e il competente ufficio del Ministero, la prima 9 aprile 1957 a firma di Giuseppe Vingiano G.U./A.P. e la seconda con la stessa firma del 3 aprile 1957, n. 9657 S.O./A.A. in possesso del De Nittis — si dimostra che pervennero all'allora ministro di grazia e giustizia, rimessi dall'onorevole Saragat, i ricorsi del De Nittis;

3°) sullo strano e poco corretto comportamento del ministro, nonché del procuratore generale ai quali l'interrogante rimise impor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

tante documento a firma del signor De Nittis, con lettera di accompagnamento, i quali documenti denunciavano gravi omissioni da parte degli organi preposti al rispetto delle leggi;

4°) sulle ragioni che in definitiva ostano a che per detto cittadino, da anni tribolato e danneggiato dall'atteggiamento intransigente della S.I.A.E., non è possibile imporre l'autorità e il prestigio del competente ministro. (6809).

RISPOSTA. — Agli atti del Ministero di grazia e giustizia non risulta esservi traccia di esposti che il De Nittis avrebbe fatto pervenire personalmente al ministro del tempo, tramite il deputato Saragat.

Le richieste e le lagnanze dell'interessato sono per altro note a quel Ministero avendole egli ampiamente precisate ed esposte in altre numerose istanze da lui in precedenza o successivamente presentate sia direttamente che a mezzo di autorità.

Del contenuto di tali istanze, trattandosi di questioni che non potevano e non possono essere risolte dal Ministero di grazia e giustizia, è stato sempre reso edotto il magistrato, il quale ha già escluso, in sede penale, la sussistenza di estremi di reato nei fatti segnalati dal De Nittis.

È stato perciò da tempo fatto presente all'istante che egli avrebbe potuto perseguire il soddisfacimento delle sue pretese agendo in via civile con l'opportuna assistenza di un legale e chiedere eventualmente la concessione del gratuito patrocinio.

Affidarsi alle decisioni del giudice civile costituirebbe per il De Nittis l'unica via adatta a risolvere in maniera definitiva la sua controversia con la S.I.A.E.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: MAZZA.

ARENELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni della sua visita ad alcune aziende I.R.I. di Napoli, sui rilievi e sul giudizio dello stesso su tali aziende, e sulle ragioni per cui il ministro in tale visita non ha ritenuto invitare i parlamentari tutti della circoscrizione di Napoli:

se per l'avvenire non considera tener giusto conto, in questi contatti, di tutti i rappresentanti parlamentari della provincia. (6956).

RISPOSTA. — Come ha ampiamente riferito la stampa, il motivo principale della mia visita a Napoli è stato quello della inaugura-

zione di un nuovo centro per la produzione motoristica a Pomigliano d'Arco.

In tale occasione ho esaminato, con gli organi locali, la situazione delle industrie meccaniche del luogo, allo scopo di studiarne i problemi e di predisporre i programmi di trasformazione e ammodernamento tendenti all'adeguamento delle strutture delle aziende stesse a quei criteri di maggiore economicità e competitività, che ho chiaramente indicato nel discorso da me tenuto alla Camera a conclusione del dibattito sul bilancio del mio Ministero.

Ai colloqui in parola sono stati ammessi i parlamentari presenti.

Come in questa occasione, anche in futuro non mancherò di tenere nel giusto conto la partecipazione a tali riunioni dei parlamentari della provincia che intenderanno intervenire.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ARENELLA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — In ordine ai seguenti fatti:

sull'esproprio operato unilateralmente dal comune di Casamicciola (Ischia) ai danni di sette famiglie proprietarie nel rione « Umberto I » in piazza Scuola Vecchia, per costruire case popolari a riscatto;

sui motivi che a tutt'oggi dette famiglie, a distanza di 5 anni, non hanno ricevuto né l'indennizzo, né l'assegnazione delle costruite abitazioni;

sui motivi per cui a tutt'oggi il municipio non ha pagato l'impresa appaltatrice di dette opere per una somma notevole;

sul fatto che è stato assegnato un appartamento ad un maresciallo del posto dell'arma dei carabinieri, e non all'avente diritto signora Rosa Pisani, la maggiore proprietaria espropriata, attualmente in disagiate condizioni economiche.

L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che i ministri intendono adottare per sanare la situazione a tutela del buon diritto dei cittadini colpiti.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, i motivi per cui i competenti organi provinciali (prefettura) non sono intervenuti in detta situazione. (7261).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che il comune di Casamicciola Terme, con decreto 8 maggio 1952, n. 27105, del Ministero dei lavori pubblici, ottenne un mutuo di lire 15 milioni ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 409, al fine di procedere,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

mediante esproprio, alla costruzione di case popolari ed al risanamento del rione Baraccati Umberto I.

Con decreto prefettizio del 26 febbraio 1953, n. 41900, il comune in parola venne autorizzato ad occupare gli immobili specifici nel piano parcellare approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Da tempo è in corso la prescritta procedura per la emanazione dell'ordinanza di deposito delle somme, relative alle indennità di esproprio, per tutte le ditte interessate.

Allo stato, risulta costruita una palazzina di sei alloggi popolari e si è in attesa del perfezionamento dei necessari adempimenti per la costruzione di altra palazzina.

All'impresa Antonio Della Monica, assuntrice delle costruzioni, come da contratto del 22 dicembre 1954, essendo stata realizzata finora una sola palazzina, in base a regolari stati di avanzamento è stata, complessivamente, pagata la somma di lire 8.640.958. Resta ancora da pagare il 10 per cento dopo il collaudo dei lavori da parte del genio civile.

Non risulta finora deliberata alcuna assegnazione di alloggi dal comune di Casamicciola Terme.

Nessun diritto ad assegnazione di alloggio possono, per altro, accampare i proprietari espropriati, tenuto presente, fra l'altro, che il valore delle loro proprietà è modestissimo (per la Pisani Rosa, di cui è cenno nell'interrogazione, quale maggiore proprietaria, è di lire 68.000).

Circa le condizioni di disagio della menzionata Pisani Rosa, si fa presente che la stessa è pensionata e vive con un figlio celibe, in un quartino di sua proprietà sito in piazza Senale n. 39 Casamicciola Terme.

Comunque, nessuna opposizione è mai pervenuta dalla signora Pisani Rosa, né dagli altri proprietari.

Per quanto concerne, infine, il maresciallo comandante la stazione carabinieri di Terme, ammogliato con figli minori a carico, risulta che recentemente è stato immesso nel possesso di un alloggio della palazzina testè costruita in via del tutto temporanea ed eccezionale, in quanto è venuto a trovarsi sprovvisto di abitazione, per non aver potuto usufruire dell'alloggio di servizio nella vecchia caserma, essendo il relativo stabile pericolante a tale punto da consigliare la sistemazione della caserma stessa in altri locali di proprietà del comune stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

ARENELLA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Sul grave fatto avvenuto a Sant'Antimo (Napoli), dove si è verificato un nuovo caso di polio che ha stroncato la vita della piccola Maria Verde.

Sui provvedimenti che intendono adottare, al fine di tranquillizzare la popolazione in legittimo stato di panico, anche per il fatto che il municipio risulta sprovvisto di un pronto soccorso, di una idonea attrezzatura igienico-sanitaria, di mezzi sufficienti al fine di intervenire con provvedimenti di disinfezione nel paese, il quale è in uno stato disagevole e quindi facilmente esposto al pericolo di epidemie. (7700).

RISPOSTA. — La bambina Maria Verde di Antimo, di mesi 9, si ammalò il giorno 19 luglio 1959.

Nello stesso giorno venne richiesto l'intervento di un medico libero esercente, il quale, pare per ragioni professionali, non trovavasi in quel momento sul posto.

Non venne richiesto, invece, l'intervento del medico condotto, che assicura regolarmente i servizi di assistenza e di pronto soccorso, nell'ambito del comune, sia a domicilio degli infermi, sia a mezzo dell'ambulatorio comunale.

Il giorno 21 successivo, l'inferma venne ricoverata presso l'ospedale Cotugno in Napoli, come sospetta di poliomielite, ed ivi decedette a distanza di circa 8 ore dal ricovero.

È opportuno rilevare che la diagnosi di ricovero non venne però confermata dai sanitari di reparto, i quali attribuirono il decesso a pachimeningite emorragica.

Per quanto riguarda l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, si fa presente che, nel comune di Sant'Antimo, esercitano 8 medici (1 condotto e 7 liberi esercenti) e 5 ostetriche (1 condotta e 4 libere esercenti).

Il servizio di vigilanza igienica e di profilassi è assicurato da un ufficio sanitario, con un ufficiale sanitario di ruolo, il quale dispone di idoneo materiale per le operazioni di disinfezione.

I servizi igienico-profilattici vengono, per altro, integrati quando necessario dal centro profilattico provinciale e dal laboratorio d'igiene e profilassi.

È da notare, in particolare, per quanto riguarda l'infezione poliomielitica, che le operazioni vaccinali sono eseguite nel predetto comune su larghissima scala, e cioè su circa il 90 per cento della popolazione infantile dai 3 mesi ai 6 anni di età.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Lo stato sanitario della popolazione, in ordine alle malattie infettive, può considerarsi, in atto, soddisfacente.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

ARENELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano disporre al fine di sanare la gravissima vertenza in atto tra i lavoratori dipendenti e la impresa Tucci, ditta che costruisce una importante strada e precisamente il corso San Giovanni a Teduccio (Napoli), ente appaltante l'« Anas », a seguito del provvedimento improvvisamente disposto dalla ditta di ridurre l'impiego di mano d'opera del 50 per cento; e ciò, sostiene la ditta, imposto dal ritardo e dagli ostacoli infrapposti dai competenti uffici dell'« Anas » e della Cassa all'approvazione e dall'assegnazione di modifiche stabilite da detti enti all'opera in parola; su alcune evasioni sindacali e differenze salariali denunciate dai lavoratori nei riguardi di detta impresa. (7713).

RISPOSTA. — Nel corso dei lavori assunti dall'impresa Tucci si manifestarono alcune situazioni che avevano costretto a rallentare il ritmo dei lavori stessi oppure a sospenderli in qualche settore: ciò è stato causato da autorizzazioni che altri enti pubblici hanno rilasciato solo alla fine di luglio 1959 o non hanno rilasciato ancora per quanto siano stati sollecitati.

In conseguenza di tale rallentamento, l'impresa si trovò nella necessità di dover licenziare un certo numero di operai di cui non poteva utilmente servirsi.

Lo stato di agitazione dei dipendenti dell'impresa in parola si è protratto fino al 6 agosto 1959, giorno nel quale i lavoratori hanno ripreso l'attività interrotta.

Per quanto riguarda le differenze salariali, si fa rilevare che la lamentata ritenuta da parte dei lavoratori è stata determinata da errore di calcolo da parte dell'impresa, errore che è stato sanato con la corresponsione della differenza agli interessati.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

ARMANI e BIASUTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non reputi necessario e doveroso esaminare la possibilità di adeguare taluni aspetti del trattamento assistenziale, goduto dai funzionari e dal personale della sede centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste, ai fun-

zionari ed impiegati degli ispettorati agrari che operano nelle province.

Oltre a ciò gli interroganti si permettono di chiedere al ministro l'opportunità di disporre affinché rimanendo vacanti — come spesso avviene, talora anche per mesi od anni — i posti in organico, essi siano tempestivamente messi a concorso per esami o ricoperti attraverso promozioni per merito comparativo, e ciò man mano che dette vacanze si verificano. In questo modo, pare agli interroganti, si risolverebbero almeno in parte le aspettative di tanti funzionari dei gradi inferiori che da tempo attendono la possibilità di una promozione.

Gli interroganti chiedono, altresì, al ministro se non ritenga giusto e opportuno:

1°) autorizzare i funzionari degli ispettorati provinciali e delle sezioni staccate di usare, in servizio, di propri mezzi (automobili). È noto che contro tale provvedimento osta l'attuale prassi amministrativa della contabilità dello Stato, ma è altrettanto evidente come, per una efficace opera di assistenza e di divulgazione della tecnica agraria moderna, i funzionari stessi abbiano necessità di spostarsi rapidamente da un centro all'altro, cosa che non può essere effettuata con i normali mezzi di linea che solo raramente toccano le infinite località rurali; d'altra parte non è ammissibile e per esigenze di servizio e per l'istessa dignità dei nostri valorosi tecnici degli ispettorati agrari, che siano costretti a irradiarsi nei vari centri con la bicicletta;

2°) riconoscere, a favore dei funzionari che usano un proprio mezzo in servizio, una equa indennità chilometrica, sia pure — per ragioni di bilancio ed in via temporanea — limitando tale concessione ad un numero fisso di chilometri-mese, a seconda della vastità della zona cui il tecnico è preposto;

3°) provvedere d'ufficio ad assicurare gli stessi funzionari ed il personale tutto degli ispettorati agrari provinciali che svolgono il loro lavoro fuori ufficio, contro gli infortuni sul lavoro; richiesta, questa, che è giustificata in primo luogo dalla convenienza di sgravare il Ministero dell'agricoltura e foreste da responsabilità che è bene non abbia, in secondo luogo dal fatto che il tipico lavoro dei dipendenti degli ispettorati li porta quotidianamente a contatto di animali, di strumenti meccanici, nonché di antiparassitari; senza citare per ultimo il preoccupante intensificarsi in generale degli infortuni;

4°) estendere anche agli ispettori agrari — analogamente a quanto viene concesso agli ispettori forestali sotto la voce « indennità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

forestale » — una « indennità di servizio di campagna ».

Le richieste surriferite sembra agli interroganti possano essere benevolmente accolte dal ministro, tanto più che esse si inquadrano in quello che, in via normale, già è acquisito non solo dalla quasi totalità dei dipendenti di privati, di enti pubblici, di enti morali, di enti parastatali, ma da numerose altre amministrazioni dello Stato che pur non impongono ai propri dipendenti, per la natura stessa del servizio come nel caso in esame, di essere costantemente fuori ufficio, a contatto con le popolazioni agricole tra le quali così efficacemente svolgono la loro apprezzata attività. (7761).

RISPOSTA. — Il personale dipendente da questo Ministero, in servizio presso gli uffici sia centrali che periferici, viene ammesso a fruire, senza alcuna disparità, dei sussidi, dei compensi eccezionali e di tutte le provvidenze di carattere assistenziale che è possibile adottare nei limiti dei relativi fondi di bilancio.

Questo Ministero provvede regolarmente alla copertura dei posti di organico, sia delle qualifiche iniziali, bandendo i relativi concorsi, sia delle qualifiche intermedie, procedendo alle promozioni secondo i sistemi previsti dalle vigenti disposizioni.

Premesso che la legge sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali consente soltanto in via eccezionale l'uso di automezzi propri per motivi di servizio, si fa presente che questo Ministero già da tempo usa stipulare, con i propri dipendenti in servizio presso gli uffici periferici, speciali convenzioni, con le quali viene autorizzato ai dipendenti stessi l'uso di automezzi propri per servizio in campagna con la corresponsione di un adeguato rimborso di spesa. Tale soluzione si è resa necessaria proprio in considerazione delle particolari esigenze degli uffici periferici che richiedono a volte interventi tempestivi.

Dette convenzioni, per altro, a causa delle limitate disponibilità di bilancio, non possono essere stipulate con tutti i dipendenti degli uffici periferici, ma soltanto con quelli preposti a servizi di particolare importanza, il cui espletamento riveste carattere di urgenza.

Come è noto, il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato del 10 gennaio 1957, n. 3, e il relativo regolamento di esecuzione del 3 maggio 1957, n. 686, regolano i casi di infermità riconosciute dipendenti da causa di ser-

vizio, prevedendo, in particolare, un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Per il personale non di ruolo e per il personale salariato, si provvede, con i fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio, ai rimborsi dalle somme erogate dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Non è possibile estendere agli ispettori agrari l'indennità di servizio prevista per gli ispettori forestali, in quanto detta indennità è stata concessa, per legge, in considerazione della particolare natura dei servizi e delle funzioni di polizia espletate dagli appartenenti al corpo forestale dello Stato.

Il Ministro: RUMOR.

ARMANI E BIASUTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda intervenire con provvedimenti d'urgenza a favore dei produttori agricoli dei comuni della zona alta della provincia di Udine, con particolare riferimento a quelli di Reana, Povoletto, Tricesimo, Tarcento, Faedis, Nimis e Attimis, sui cui terreni nella giornata del 31 luglio s'è abbattuta una grandinata di eccezionale entità, che ha gravemente danneggiato, e talora distrutto, i raccolti e le piantagioni.

Particolarmente e gravemente danneggiati dalla denunciata avversità risultano i coltivatori diretti della zona che nei prodotti colpiti (uve, granoturco, ecc.) riponevano le loro maggiori speranze ed attese come elementi costitutivi di gran parte del loro magro reddito.

Gli interroganti si permettono, quindi, di chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un immediato intervento che dovrebbe svilupparsi in una duplice direzione:

a) assegnare al prefetto della provincia di Udine un adeguato quantitativo di frumento da distribuire alle famiglie contadine colpite, in segno di umana solidarietà;

b) autorizzare le aziende diretto-coltivatrici colpite dalla grandine a consegnare all'ammasso per contingente tutto o gran parte dei modesti quantitativi di grano da esse prodotto, assegnando all'uopo alla provincia di Udine una speciale integrazione del quantitativo di grano destinato all'ammasso per contingente. (7868).

RISPOSTA. — A favore dei coltivatori della provincia di Udine danneggiati dalle grandinate verificatesi nei decorsi mesi di giugno e

luglio, sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione.

Il dipendente ispettorato agrario, competente per territorio è intervenuto a favore dei coltivatori danneggiati prestando ogni assistenza tecnica onde ridurre l'entità dei danni.

Questo Ministero, poi, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato, al predetto ispettorato agrario, 54 mila quintali di grano, da distribuire gratuitamente fra le famiglie contadine danneggiate dalle cennate avversità atmosferiche.

Inoltre, alla provincia di Udine, è stato concesso un contingente integrativo di ammasso di 5.000 quintali di grano, per consentire alle aziende danneggiate di conferire una maggiore quantità di detto cereale.

Infine, ai coltivatori danneggiati sarà, a suo tempo, accordata la priorità nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, prorogata con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

ARMOSINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere quando ed in quale misura intendano concedere il contributo statale in conto capitale per le costruzioni autostrade Torino-Asti-Alessandria-Piacenza e Ponte San Luigi-Savona, la cui utilità per il turismo e l'economia nazionale è evidente e la cui urgenza è unanimemente riconosciuta.

Si fa presente che la Torino-Piacenza (destinata a collegare — attraverso i trafori alpini già in costruzione od in progettazione — la Svizzera e la Francia alla regione piemontese e questa all'Adriatica con diramazione verso Genova e la riviera di levante) è la seconda strada della Repubblica per intensità di traffico, venendo immediatamente dopo la Milano-Piacenza-Bologna, ora servita dall'autostrada del sole; e si fa altresì presente che la strada Ponte San Luigi-Savona, specialmente durante l'alta stagione invernale ed estiva, per il suo eccessivo carico provoca un senso di grave disagio tra le folle dei turisti stranieri ed un senso di umiliazione per noi italiani, perché mentre la costa francese è servita da tre strade (la bassa, la media e l'alta cornice, l'Italia dispone ancora di un'unica strada, che è praticamente l'Aurelia romana, vecchia di circa 2 mila anni. (7588).

RISPOSTA. — L'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza non è mai stata compresa in alcun programma autostradale e perciò non è esatto affermare che attualmente

essa sia stata esclusa dai piani di costruzione di tali arterie.

Questo Ministero e l'« Anas » sono sempre animati dalle migliori disposizioni per prendere in considerazione eventuali richieste che pervenissero dagli enti piemontesi interessati alla realizzazione di detta autostrada.

Allo stato attuale, non è, però, possibile accogliere quelle istanze accompagnate da richieste di concessione di un contributo da parte dello Stato, non avendo il bilancio dell'« Anas » la relativa disponibilità di fondi.

Per quanto riguarda l'autostrada Savona-confine francese, si fa presente che il miglioramento delle comunicazioni fra dette località sarà effettuato mediante l'ammodernamento della statale n. 1 Aurelia — che costituisce parte dell'itinerario internazionale E-1 — da finanziarsi con i fondi previsti dal disegno di legge già approvato dal Parlamento.

Con tale ammodernamento sarà aperto un nuovo valico a San Ludovico, mediante sdoppiamento dell'Aurelia, secondo un progetto di recente concordato con le ferrovie dello Stato e la direzione generale delle autorità e belle arti.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

AUDISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in base a quali motivi sia stata fino ad oggi ritardata la liquidazione della pensione dei coltivatori diretti alla signora Anna Maria Giordanengo, residente a Robilante (Cuneo) in Tetto nuovo Montasso, iscritta alla mutua coltivatori diretti al numero 171/2 di posizione.

Considerando l'avanzata età della nominata e le sue precarie condizioni di salute, l'interrogante ritiene sia doverosa una sollecita definizione della pratica. (6292).

RISPOSTA. — La domanda per pensione di vecchiaia presentata dalla signora Giordanengo Anna Maria, residente a Robilante (Cuneo), è stata respinta dalla competente sede dell'I.N.P.S. per non essere in possesso l'interessata dei requisiti stabiliti dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e cioè per mancanza del requisito del numero minimo di 104 contributi giornalieri richiesto per l'anno 1958 e del requisito dell'appartenenza; come unità attiva, a nuclei diretti coltivatori, colonici e mezzadrili per cinque anni anteriori alla data di applicazione della legge n. 1047 sopra citata.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

AUDISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato del modo col quale l'ufficio contributi unificati di Cuneo opera in ordine ai ricorsi presentati dagli interessati per la pensione ai coltivatori diretti.

In verità, quell'ufficio aveva iniziato ad esaminare e ad evadere i ricorsi dei coltivatori diretti, specie di elementi in condizioni estremamente bisognose e di età molto avanzata; ma poi improvvisamente il lavoro di esame dei ricorsi è stato sospeso con la motivazione di « disposizioni giunte da Roma ».

L'interrogante, preoccupato della grande quantità di pratiche ancora giacenti in quell'ufficio e del vivo malcontento insorto fra gli interessati, raccomanda un pronto intervento chiarificatore. (6293).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione è stata data dalle direzioni generali dei due enti interessati intesa a sospendere l'esame dei ricorsi presentati, in materia di pensioni, da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della provincia di Cuneo.

Si assicura, inoltre, che gli uffici interessati, pur dovendo sostenere un'enorme mole di lavoro, derivante dall'applicazione delle leggi in materia di pensioni, approvate, in quest'ultimo periodo dal Parlamento, fanno fronte agli adempimenti necessari entro ragionevole, breve periodo di tempo.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la sua opinione in merito ad un interessante problema sollevato da circa 500 coltivatori diretti dei comuni di Peveragno, Chiusa di Pesio e Boves (Cuneo), con petizione diretta al prefetto della provincia.

Essi denunciano il fatto che numerosi ricercatori di funghi invadono dal maggio al novembre le loro proprietà recando danni ai prodotti agricoli ed asportando ingenti quantità di funghi che potrebbero rappresentare un cespite per i loro magri bilanci agricoli se essi avessero la possibilità di essere in qualche modo tutelati nel poter disporre con priorità dei funghi cresciuti sui loro terreni.

Per i ricercatori foranei potrebbero venire riservati i terreni boschivi di proprietà comunale e demaniale. (6779).

RISPOSTA. — Nei comuni di Peveragno, Chiusa Pesio e Boves, come nei rimanenti comuni della provincia di Cuneo, da tempo im-

memorabile, per consuetudine, è ammessa la libera raccolta dei funghi nei boschi di proprietà privata.

In questi ultimi tempi, dato il minor reddito dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione delle castagne, i coltivatori della zona vorrebbero poter disporre della produzione di funghi nelle loro proprietà ed all'uopo hanno interessato i comuni ed hanno invocato l'intervento della prefettura. Quest'ultima ha suggerito l'opportunità di esporre da parte dei privati interessati, idonee tabelle indicanti la proprietà privata ed il divieto di raccolta funghi.

Ad ogni modo trattandosi di una consuetudine inveterata, i comuni interessati potrebbero deliberare un provvedimento da inserirsi nel vigente regolamento di polizia rurale, debitamente approvato dalla competente autorità, nel quale si richiami il diritto alla priorità nella raccolta dei funghi da parte dei proprietari dei fondi.

Quanto infine alla richiesta contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione, nulla vieta che i comuni interessati rilascino l'autorizzazione alla libera raccolta dei funghi nei boschi demaniali.

Il Ministro: RUMOR.

AUDISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che possono giustificare tanto ritardo nel riconoscere il diritto a pensione alla coltivatrice diretta Bianco Anna in Antibo, residente a Nucetto, frazione Caramelli (Cuneo), pur avendo l'interessata prodotto domanda fin dall'autunno 1957. (6785).

RISPOSTA. — La sede I.N.P.S. di Cuneo ha provveduto a liquidare la pensione di vecchiaia alla signora Bianco Anna in Antibo.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se sono informati dei danni che spesso debbono subire gli esportatori italiani di prodotti ortofrutticoli verso la repubblica federale tedesca, per il fatto che quelle autorità di confine, sottoponendo dette merci a visita fitosanitaria ai transiti di Basilea, Sciaffusa, Friedrichsafen, ecc., con rigidissimi criteri di valutazione circa la presenza sui prodotti — quali pesche, prugne, albicocche, ecc. — dell'*aspidiotus perniciosus*, respingono sistematicamente interi carichi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

ferroviari di frutta, anche se tale parassita è appena presente in qualche unità.

Ciò obbliga gli esportatori italiani a dover affrontare una spesa enorme di noli ferroviari, compreso quello per il ritorno della merce in territorio italiano (spesa che si aggira sulle 250-300 mila lire per vagone).

Senza considerare che l'*aspidiotus*, a causa del quale vengono respinti vagoni di ortofrutticoli italiani, non esiste solo in Italia, ma in tutti i paesi importatori di prodotti italiani e soprattutto è ben presente nei prodotti ortofrutticoli tedeschi; ci si chiede perché la Germania occidentale, volendo perseverare nella sua linea di intransigenza, non provveda ad istituire il controllo delle merci colà importate, sul territorio italiano prossimo al confine.

Così, in caso di rifiuto delle merci, la spesa da sostenere da parte degli esportatori sarebbe di gran lunga inferiore, in quanto si aggirerebbe come massimo sulle 100 mila lire per vagone, e l'esportatore potrebbe ancora operare un recupero, anche parziale, della merce, mentre nelle attuali condizioni l'operazione è pressoché impossibile per il lungo tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno fra le piazze d'esportazione italiane ed i posti di confine svizzero-tedeschi.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali misure e quali provvedimenti si intende adottare per attenuare i gravi inconvenienti lamentati, tenendo presente che già il sindacato nazionale esportatori e importatori ortofrutticoli e agrumari ha provveduto a richiamare la più viva attenzione delle ditte esportatrici sulla necessità che esse curino al massimo i requisiti fitosanitari dei prodotti sia nel ritiro della merce sia nelle spedizioni. (7506).

RISPOSTA. — Il problema del controllo fitosanitario effettuato da parte delle competenti autorità estere ed in particolare della repubblica federale tedesca, sulle merci importate dall'Italia, ha formato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero e dalle altre amministrazioni interessate al fine di ridurre il più possibile i casi di partite di merce respinta.

Devesi far presente a tale riguardo che la proposta intesa ad ottenere che l'effettuazione del controllo fitosanitario da parte tedesca avvenga alla frontiera non giunge nuova in quanto il problema è già stato esaminato da tempo senza però addivenire ad una soluzione, a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico o giuridico.

Non rimane pertanto che seguire criteri più accurati nella selezione dei prodotti destinati all'esportazione al fine di evitare gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro del commercio con l'estero: DEL BO.

AVOLIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure ha adottato o intenda adottare per favorire l'accoglimento delle richieste presentate alla presidenza del comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa dalle cooperative di Napoli e provincia.

In data 21 marzo 1959 la gestione I.N.A.-Casa ha pubblicato, infatti, il bando n. 5183/8 riservato solo a 20 cooperative dei comuni della provincia di Napoli, escluso il capoluogo, per la costruzione di alloggi sociali da eseguirsi in base all'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, mentre le prenotazioni effettuate presso la speciale sezione I.N.A.-Casa dell'ufficio del lavoro di Napoli hanno raggiunto il numero di 83.

Considerato l'indice di affollamento per vano abitabile di cui la provincia di Napoli, com'è noto, detiene il triste primato, nonché l'attuale scarsa occupazione operaia nel settore edile; considerato, inoltre, che la richiesta delle 83 cooperative rappresenta proprio la più evidente conferma dell'urgente necessità di un'abitazione decente e civile da parte di troppe famiglie che vivono in condizioni di estremo disagio, in case insufficienti ai bisogni e addirittura malsane, l'interrogante sottolinea la necessità di un sollecito intervento del ministro presso la presidenza del comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa, per l'accoglimento delle domande di tutte le 83 cooperative, in modo da consentire, attraverso la costruzione dei fabbricati sociali, la massima occupazione operaia e, nel contempo, dare la possibilità ad oltre mille famiglie della provincia di Napoli di soddisfare l'elementare bisogno di un alloggio razionale e civile. (7917).

RISPOSTA. — Il contingente complessivo (costruzioni del piano ordinario e piano aggiuntivo) stanziato in attuazione del piano I.N.A.-Casa previsto per il secondo settennio in favore della città di Napoli, è di lire 34.939 milioni di lire, di cui 12.250 milioni sono stati destinati alla costruzione di alloggi su prenotazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1958, n. 1148.

Tale somma corrisponde al 35 per cento del contingente totale e rappresenta la percen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

tuale massima, stabilita dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1958, n. 19, da destinarsi alle costruzioni previste dal predetto articolo 8 della legge 1148.

Non è pertanto possibile procedere ad una maggiorazione della percentuale stessa.

Con la somma destinata alla costruzione di alloggi ai sensi del sopra citato articolo 8 saranno costruiti in Napoli durante il secondo settennio dell'I.N.A.-Casa n. 3.500 alloggi pari a 21.000 vani.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione è da notare che gli alloggi assegnati alle cooperative sono portati in diminuzione del numero di alloggi costruiti sul piano ordinario e, pertanto, la proposta non porterebbe ad una maggiore occupazione operaia, ma unicamente ad uno spostamento della destinazione degli alloggi dalle classi più bisognose a categorie intermedie.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali la Unione sportiva di Acqui Terme, vincitrice del campionato di calcio dilettanti della lega regionale piemontese, avendo acquisito il diritto alla promozione nella serie superiore, ne è stata esclusa.

Se, inoltre, corrisponda a verità quanto pubblicato su alcuni quotidiani, e cioè che la Unione sportiva Acqui è stata sacrificata per far posto all'Aosta (militante l'anno scorso nello stesso girone dilettanti e terminata al decimo posto nella classifica finale) in quanto quest'ultima squadra presenterebbe maggiori titoli di carattere turistico e politico. Ciò in evidente violazione, oltreché di ogni più elementare norma di equità, di quelle specifiche che regolano questo popolare sport ed in dispregio ai titoli, altrettanto validi, che la città di Acqui può vantare sia nel campo dello sport come in quello turistico. (7828).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7858, del deputato Amiconi, pubblicata a pag. 3146).

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — considerate che, attualmente, circa mille presidenze, specie di scuola media e scuola di avviamento, sono prive di titolari ed affidate a reggenti che talvolta non rivestono neppure la qualifica di insegnanti di ruolo; considerato che tale stato di cose non può non influire negativamente sul regolare andamento didattico

e amministrativo di tali scuole; considerato altresì che l'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, fa obbligo di bandire i concorsi a preside annualmente e non ogni tre o quattro anni come ora avviene — se e quali concreti e solleciti provvedimenti intenda adottare affinché con la puntuale applicazione della suddetta legge n. 629 sia posto al più presto termine al grave stato di disagio in cui versano le scuole prive di presidi titolari e siano al tempo stesso soddisfatte le legittime aspettative del personale insegnante di ruolo che si trova nelle condizioni previste per partecipare ai concorsi di cui trattasi. (7842).

RISPOSTA. — Dopo l'ultimo concorso a posti di preside nelle scuole medie, terminato nel 1957, i cui vincitori furono nominati con decorrenza 1° agosto 1957, non si è proceduto, nel 1958, a ulteriori analoghi concorsi, perché, per mancanza di aspiranti aventi il prescritto periodo di anzianità (8 anni di ordinario e, quindi, 10 anni complessivamente) di cui all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, era da prevedersi una scarsa affluenza di concorrenti.

Infatti, in vincitori dei concorsi espletati fino al 1943 (quelli che avevano la prescritta anzianità) avevano già partecipato, in notevole quantità, ai precedenti concorsi a posti di preside nelle scuole medie, mentre il primo concorso per rilevante numero di posti nelle stesse scuole è terminato nel 1949. I vincitori di quest'ultimo furono nominati il 1° ottobre 1949, e, quindi, termineranno il prescritto periodo di anzianità, per poter partecipare al concorso a posti di preside, il prossimo 30 settembre 1959.

Si assicura, comunque, che il Ministero provvederà ad indire un concorso a posti di preside nelle scuole medie nel prossimo anno scolastico 1959-60.

Il Ministro: MEDICI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Su quanto segue:

La fondazione Lerici del politecnico di Milano si è resa in questi ultimi anni particolarmente benemerita nel settore della scienza archeologica compiendo interessantissime esperienze specialmente nella zona della necropoli etrusca di Tarquinia mercé l'applicazione di nuovi e perfezionati strumenti geofisici, che hanno consentito la individuazione ed il reperimento di prezioso materiale archeologico sepolto.

Tali esperienze sono valse a dimostrare non solo la opportunità, ma la necessità di

estendere l'applicazione dei metodi e strumenti adottati dalla fondazione Lerici ad analoghe esplorazioni nel restante territorio della penisola.

Finora la fondazione Lerici ha direttamente provveduto alle ingenti spese (più di un milione di lire al mese) per l'accertamento ed il disseppellimento del materiale archeologico nella sopraddetta zona di Tarquinia e non è in grado di ulteriormente fronteggiare il suicidato onere per proseguire ed ampliare la propria attività, che a giusta ragione ha richiamato l'attenzione e ricevuto l'approvazione degli archeologi di tutto il mondo e dello stesso Ministero della pubblica istruzione attraverso la collaborazione offerta alla fondazione dal sovrintendente alle antichità dell'Etruria meridionale professor Martoccini e dall'ispettore dottor Moretti.

L'interrogante pertanto chiede di conoscere:

1°) se ed in quale misura intenda disporre concrete provvidenze per consentire alla fondazione Lerici di proseguire le campagne di scavo;

2°) se sulla base degli eccellenti risultati conseguiti dalla fondazione, i quali fra l'altro hanno dimostrato la possibilità di notevolmente ridurre, se non eliminare, il grave fenomeno dello scavo abusivo, intenda porre allo studio il problema di estendere le applicazioni scientifiche della fondazione stessa alle ricerche archeologiche condotte su tutto il territorio nazionale. (7843).

RISPOSTA. — L'opera di scavo archeologico, condotta con i nuovi sistemi tecnici di prospezione geofisica dalla fondazione Lerici, è stata sempre considerata ed ampiamente apprezzata da questo Ministero che non ha mancato e non mancherà — ogni qualvolta sia ritenuto opportuno — di avvalersi della collaborazione della fondazione stessa per realizzare, nel quadro della attività e dei compiti cui istituzionalmente è preposto, i propri programmi di valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico del Paese.

Nel predisporre ed attuare tali programmi di lavoro il Ministero, tramite le soprintendenze alle antichità, competenti per territorio, segue principi di selezione comparativa delle diverse e varie esigenze di intervento, fondati su criteri di discriminazione strettamente scientifica, su ragioni di opportunità e tempestività e su considerazioni di ordine finanziario ed amministrativo. A quest'ultimo proposito è da tener presente che, di norma, la ricerca archeologica si inizia, ma non si esaurisce con lo scavo: una volta effettuata l'indagine, occorre provvedere al riassetto e alla conservazione dei monumenti e degli oggetti rimessi in luce, alla sistemazione e all'eventuale esproprio delle aree interessate dallo scavo, all'analisi dei dati acquisiti e quindi alla loro elaborazione teorica e sintetica: ciascuna campagna di scavo, quindi, da un lato comporta problemi di oneri finanziari, spesso molto gravosi per l'amministrazione e perciò da valutare, ai fini del sostenimento, in rapporto alle disponibilità del bilancio; e dall'altro implica un lavoro che impegna intensamente il personale scientifico e tecnico delle soprintendenze e va assolto in profondità, evitando la dispersione inutile di studi frammentari rivolti contemporaneamente in diversi settori.

È da tenere infine presente che la materia degli scavi archeologici, eseguiti da terzi — privati od enti — è disciplinata dalle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che possono sintetizzarsi nei tre punti fondamentali: la domanda di concessione dello scavo va presentata al Ministero e sottoposta al prescritto parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; le spese sono a carico del concessionario, mentre al medesimo spetta un premio, in denaro o natura, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose ritrovate. È ovvio, pertanto, che anche per le iniziative assunte dalla fondazione Lerici nel campo dello scavo archeologico il Ministero non può derogare dalle precise norme legislative che regolano la materia.

Il Ministro: MEDICI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali non è stato ancora emanato il decreto di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori sulla strada nazionale di fondo Val Tanaro (Cuneo) per il tratto Carrù-Bastia, sebbene sin dal dicembre 1958 sia stato aggiudicato l'appalto dei lavori e presentato il progetto esecutivo. (7964).

RISPOSTA. — Con provvedimento in data 27 agosto 1959, sono stati approvati il progetto dei lavori di costruzione della strada fondo Valle Tanaro da Ceva a Brà — tronco Bastia-Carrù — dell'importo di lire 230 milioni ed il relativo contratto stipulato con l'impresa Mario Grassi.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, è stato autorizzato ad effettuare alla suddetta impresa la consegna dei lavori stessi sotto le riserve di legge.

Il Ministro: TOGNI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in relazione alle denunce da tempo e ripetutamente presentate all'autorità amministrativa e giudiziaria in relazione all'acquedotto della Val Tiglione (Asti), sui metodi tecnici e finanziari adottati per la sua costruzione, sui ritardi nell'esecuzione, e sulla sua possibilità di efficienza, non reputi opportuno ed urgente intervenire con acconcia inchiesta ministeriale, la quale chiarisca una buona volta a quelle popolazioni, giustamente preoccupate di fronte al dilagare di contrastanti notizie, la reale situazione di fatto. (8029).

RISPOSTA. — In conseguenza dei rilievi mossi per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto consorziale della Val Tiglione (Asti), questo Ministero, oltre che nominare il collaudatore in corso d'opera, con il preciso incarico di accertare se sussistano le deficienze lamentate, ha dato anche personale incarico al provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte di effettuare accurate indagini, sull'esito delle quali dovrà poi sollecitamente riferire, adottando, nel contempo, con ogni urgenza tutte quelle misure che si rendessero necessarie.

Il Ministro: TOGNI.

BALLARDINI e LUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per cui gli uffici pretendono che le domande dei dipendenti statali rivolte (ai sensi dell'articolo 36 del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) ad ottenere il congedo ordinario retribuito, siano stese su carta bollata.

Se non ritengono che comunque tale pretesa costituisca un illecito onere imposto ai dipendenti statali medesimi.

Se infine non intendono diramare istruzioni, affinché le domande summenzionate siano invece redatte per l'avvenire su carta semplice. (5336).

RISPOSTA. — Le istanze del personale statale relative alla richiesta del congedo ordinario, sono state esentate, con legge 27 maggio 1959, n. 324, dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali misure intenda adottare per assicurare pronta difesa della produzione granaria in Sardegna.

Nell'interesse generale dell'economia occorre assicurare una difesa delle quotazioni del grano onde permettere l'equilibrio dei bilanci aziendali agricoli. E ciò si può ottenere con un sostegno agli ammassi volontari dell'anno che si chiude e un incoraggiamento alla organizzazione dei suoi ammassi volontari in modo da fronteggiare le azioni ribassiste della speculazione e di offrire ai produttori una valida difesa del mercato. (7428).

RISPOSTA. — La richiesta formulata deve intendersi superata dai provvedimenti di recente adozione.

È noto, infatti, che anche quest'anno, la organizzazione dei consorzi agrari ha istituito, d'accordo con le categorie dei produttori, l'ammasso volontario del grano a complemento di quello per contingente.

L'iniziativa ha trovato la piena adesione di questo Ministero che, sulla base dell'esperienza fatta in passato, è dell'avviso che la difesa del prezzo del grano possa attuarsi sottraendo alla libera contrattazione, nel periodo susseguente al raccolto, le qualità che vengono conferite ai due tipi di ammasso e scaglionando opportunamente nel tempo le vendite.

Si aggiunge che questo Ministero medesimo, pur favorendone lo sviluppo, non interviene direttamente nella istituzione dell'ammasso volontario al quale, per altro, sono estese le particolari agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 10 luglio 1951, n. 541, istitutiva dell'ammasso per contingente.

Il Ministro: RUMOR.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere in armonia con la deliberazione 20 luglio 1959 della camera di commercio di Sassari circa i collegamenti marittimi sulla linea Olbia-Civitavecchia.

Detta linea, anche dopo l'assestamento della Cagliari-Civitavecchia e della Genova-Porto Torres, rimane sempre la più importante della Sardegna per la sua posizione geografica. Tanto è vero che, pur essendo scolmata di parte del traffico dalle altre due linee sopra ricordate, ha avuto nel 1958 una media giornaliera di oltre 500 passeggeri eccedendo, in ben 128 corse, la stessa capienza della motonavi *Caralis* e *Arborea*, che sono dotate di 667 posti-letto.

I previsti miglioramenti delle varie linee di navigazione e il naturale progressivo aumento dei traffici, maggiormente accresciuti per lo sviluppo sempre più vasto del turismo,

porteranno in breve volgere di tempo a superare le cifre sopra riportate. Il problema è di capitale importanza per l'avvenire della vita economica e sociale dell'isola la cui soluzione è destinata a condizionare per decenni l'economia dei traffici di passeggeri col continente. Occorre perciò adeguare il numero dei posti-letto alle esigenze normali del traffico effettuando inoltre nei periodi di punta — in estate e nelle ricorrenze di Pasqua e di Natale — l'istituzione di doppie corse. Rimane pertanto inaccettabile qualsiasi soluzione che rappresenti un regresso rispetto alla situazione attuale, riferita alle più moderne unità del tipo *Caralis* e *Arborea*.

L'interrogante interessa perciò vivamente il ministro perché le nuove motonavi destinate al servizio della Olbia-Civitavecchia siano dotate di un numero di posti-letto in nessun caso inferiore a quello delle motonavi *Caralis* e *Arborea*, con una maggiore dotazione di cabine singole e a due posti e con una disponibilità aggiuntiva di 500 poltrone allungabili. (7922).

RISPOSTA. — Il problema della sistemazione dei passeggeri a bordo delle nuove motonavi da adibirsi alla linea Civitavecchia-Olbia è stato oggetto di attento esame in varie riunioni, in cui sono stati sentiti anche i rappresentanti delle camere di commercio sarde.

In tali riunioni è stata riconosciuta la necessità di aumentare, al massimo possibile, il numero dei posti letto, rispetto a quello già proposto, e di adottare, per i posti a sedere, comode poltrone allungabili, simili a quelle in uso per gli aerei.

Pertanto, la società Tirrenia ha messo a punto i piani dettagliati delle navi in questione, le quali risultano indubbiamente migliorate, non solo rispetto alle navi tipo *Regione*, ma anche alle motonavi *Caralis* e *Arborea*.

Il progetto, per quanto riguarda le sistemazioni letto, prevede complessivamente 448 posti, contro i 442 posti esistenti sulle navi tipo *Regione* ed i 475 (esclusi i posti dormitorio) delle unità tipo *Arborea*.

Pertanto le nuove unità, mentre saranno dotate di un maggior numero di posti letto rispetto alle navi tipo *Regione*, avranno solo 27 posti in meno rispetto a quelle tipo *Arborea*, senza però computare i 172 posti di dormitorio.

Ciò nonostante, però, le nuove unità risulteranno, nel complesso, di gran lunga superiori a tutte le altre che ora svolgono i servizi di collegamento con la Sardegna, non solo perché disporranno anche di 554 comode pol-

trone reclinabili, tipo aerei, con poggiatesta così da poter offrire in tutto comode sistemazioni per ben 1.002 passeggeri, ma anche perché le nuove sistemazioni saranno inoltre più confortevoli per i seguenti principali motivi: i posti di dormitorio saranno aboliti; sarà sensibilmente aumentato il numero delle cabine a uno e a due letti, mentre saranno soppresse quelle a 6 letti. Tutti i locali passeggeri saranno dotati di aria condizionata.

Le navi, infine svilupperanno una velocità di 19,5 nodi circa.

Si può quindi, in conclusione, ritenere che la soluzione adottata per le nuove costruzioni offra ampia garanzia di un sicuro miglioramento del servizio Civitavecchia-Olbia.

Il Ministro: JERVOLINO.

BARTOLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulti che in occasione del recente sciopero indetto dalla Federazione nazionale metalmeccanici per il rinnovo del contratto di lavoro, la direzione dello stabilimento Fiat di Modena avrebbe adottato misure intimidatorie nei confronti dei dipendenti; e per conoscere — accertata la veridicità di quanto sopra, come viene apertamente denunciato — quali provvedimenti intenda prendere onde garantire un diritto sancito dalla Costituzione. (5650).

RISPOSTA. — Da quanto risulta a questo Ministero la direzione della Fiat di Modena non avrebbe adottato misure intimidatorie nei confronti dei propri dipendenti, ma avrebbe sviluppato invece una sua azione di propaganda, attraverso i capi officina e i dirigenti dei vari uffici, allo scopo di ottenere, per quanto possibile, la continuazione delle prestazioni lavorative.

Assicuro comunque che il Ministero non mancherà di tener conto di quanto segnalato per assicurare, nell'ambito delle leggi vigenti, il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

BARTOLE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non reputi opportuno di uniformare i criteri che regolano l'avanzamento degli ufficiali della riserva e di complemento, dichiarati non prescelti, eliminando le disparità di trattamento tra esercito da un lato e marina e aeronautica dall'altro insite negli articoli 150, 167 e 177 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. (7489).

RISPOSTA. — Gli articoli citati si riferiscono non già a disposizioni di carattere permanente, che sono uguali per gli ufficiali delle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

tre forze armate e non prevedono rivalutazione degli ufficiali della riserva e di complemento giudicati non idonei, bensì a norme di carattere transitorio, che si richiamano alla legislazione sull'avanzamento precedente all'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Relativamente agli ufficiali della riserva e di complemento dell'esercito, tale legislazione (cfr. articoli 70 e 85 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e articolo 37 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151) stabiliva che i non prescelti potevano essere rivalutati per l'avanzamento solo dopo aver prestato ininterrottamente almeno un anno di servizio, ridotto a sei mesi in tempo di guerra.

Pertanto, allo scopo di evitare disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali dell'esercito rivalutati sotto l'imperio della citata legge n. 370, si rese necessario stabilire (articolo 150 della legge n. 1137) che gli ufficiali valutati e non prescelti potevano essere rivalutati alle stesse condizioni dei primi.

Diversa era la preesistente disciplina per gli ufficiali della marina e dell'aeronautica e conseguentemente diverse dovettero essere le norme transitorie (articoli 167 e 177 della ripetuta legge n. 1137).

In relazione a quanto sopra, non si vede la possibilità di ritornare sulla soluzione che, in armonia con i principi generalmente seguiti in materia di norme transitorie, fu a suo tempo data alla questione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se — tenuto conto della situazione in cui si trova la pastorizia emiliana a causa del divieto assoluto di pascolo lungo gli argini dei corsi d'acqua, stabilito categoricamente dalla vigente legge — non reputi opportuno, nell'attesa che vengano attuate norme meno restrittive, di venire frattanto incontro alle esigenze del pascolo concedendo ai pastori o alle loro unioni la prelazione nello sfalcio dei prodotti erbosi degli argini. (7579).

RISPOSTA. — Non esistono speciali disposizioni legislative che sanciscano, nelle concessioni di pertinenze idrauliche per sfalcio di prodotti erbosi, un diritto di prelazione a favore dei pastori o delle loro unioni.

L'amministrazione finanziaria, per l'utilizzazione di tali beni, deve, quindi, uniformarsi alle vigenti norme che regolano l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (regi decreti-legge 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 mag-

gio 1924, n. 827), ed in particolare alle norme relative alla stipulazione dei contratti, applicabili anche alle concessioni amministrative.

I casi in cui si rende possibile la trattativa privata sono tassativamente previsti dall'articolo 41 del succitato regio decreto-legge n. 827: pertanto, solo in tali casi, gli intendenti di finanza, per la utilizzazione di beni della specie, possono ricorrere al sistema della trattativa privata, anche per la concessione delle pertinenze idrauliche.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

BECCASTRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire verso l'«Inail», affinché la sede provinciale di Arezzo ripristini il trattamento economico, precedentemente praticato, ai lavoratori assistiti affetti da malattie professionali o infortunati sul lavoro avviati temporaneamente in luoghi montani di cura o termali.

Infatti, da diversi anni, lavoratori affetti da intossicazione mercuriale — su loro domanda e dietro decisione della consulenza medica dell'«Inail» — vengono inviati in località montane per cura e per distogliersi temporaneamente dalla fonte d'intossicazione (ciò consente di arginare e di allontanare il progressivo aggravamento della intossicazione con vantaggio economico anche dell'«Inail» che deve indennizzare queste malattie professionali secondo la gravità dell'intossicazione). In questi casi l'«Inail» ha corrisposto, fino a tutto l'anno 1957, l'indennità giornaliera — detta «integrazione rendita» — come se si trattasse di ricaduta temporanea. Però dal 1958 in poi tale indennità non è stata più corrisposta malgrado che i lavoratori subiscano la perdita dell'intero salario. (7359).

RISPOSTA. — L'integrazione della rendita viene concessa agli effetti di malattia professionale solo quando questi vengono avviati in località climatiche a scopo di cura vera e propria, quando cioè la cura è disposta dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, in. 1765, e quindi sorge per il lavoratore il dovere (la cui inosservanza determina l'applicazione di una sanzione) di sottoporsi ai trattamenti terapeutici che l'istituto stesso ritiene necessari.

Quando invece il soggiorno climatico non rappresenta una terapia specifica contro le conseguenze della malattia professionale ed è concesso, su domanda del tecnopatico, per ragioni igieniche e cioè al solo scopo di distogliere temporaneamente l'ammalato dall'am-

biente di lavoro ove si manipolano sostanze tossiche, in questo caso la integrazione della rendita non può venire erogata, data la speciale natura di liberalità del provvedimento.

A questa linea di condotta, che persegue con giusto equilibrio le finalità concrete dell'istituto assicuratore nell'ambito delle norme in vigore (e tende anzi a superare le norme stesse a vantaggio dei lavoratori) si è uniformata dallo scorso 1958, a seguito di precise disposizioni della propria direzione generale, anche la sede di Arezzo dell'« Inail » che effettivamente, in precedenza, concedeva l'integrazione della rendita a tutti coloro che erano inviati in zone climatiche senza far distinzioni di sorta.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

BENSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali iniziative intenda assumere perché si addiunga al più presto ad una regolamentazione organica del rapporto di lavoro, nei suoi aspetti economici e normativi, che tenga conto delle esigenze fondamentali degli autotrasportatori. (2949).

RISPOSTA. — In favore degli autotrasportatori di merci, in data 23 maggio 1959, è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

BERLINGUER e PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se si propongono di prendere provvedimenti per la riparazione dei gravi danni risentiti nei comuni di Fonni, Gavoi, Orani e Sedilo ed in altri paesi sardi dal gravissimo fortunale del 12 e 13 maggio 1959. (6391).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Nuoro, risulta che il temporale segnalato ha causato danni, per altro di lieve entità, soltanto nel territorio dei comuni di Fonni e di Tiana.

Nel comune di Fonni si sono avuti limitati allagamenti di terreni coltivati a patate, siti nella zona bassa circostante il centro abitato. Per mancanza di sistemazione superficiale, qualche appezzamento è stato ricoperto di terra e pietrame erosi lungo le pendici dei colli e trasportati a valle dalle acque.

Nella zona di Tiana, si sono avute perdite ai vigneti e ai frutteti.

In provincia di Cagliari l'evento meteorico ha provocato danni all'agricoltura del comune di Sedilo, i quali, tuttavia, per la loro entità, non sono diversi da quelli verificatisi negli altri comuni della provincia per effetto dell'andamento stagionale.

Sia nell'una che nell'altra provincia nessun danno si è avuto agli abitati e alle opere pubbliche.

Si fa comunque presente che questo Ministero, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato alla province di Nuoro e Cagliari, rispettivamente, 15 mila e 10 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra le categorie di lavoratori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche. Ai coltivatori danneggiati sarà poi accordata, a suo tempo, la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Intanto, è in corso un nuovo provvedimento che estende anche alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi le provvidenze creditizie disposte dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Infine, per le necessità di conduzione aziendale e per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, i coltivatori danneggiati potranno fruire delle provvidenze creditizie previste dalla vigente legislazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BERLINGUER, PINNA, PERTINI, FARRALLI, AICARDI, LANDI, IACOMETTI e CASTAGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se si propongono di dare il più sollecito corso ai lavori portuali di sistemazione e di ampliamento di Portotorres (Sassari), diventati più urgenti ed indispensabili dopo che si è iniziato il servizio quotidiano della linea per Genova. (7866).

RISPOSTA. — Per la sistemazione del porto di Portotorres è stata stanziata sui fondi del corrente esercizio la somma di lire 1 miliardo 60 milioni con la quale verrà provveduto alla esecuzione dei vari lavori atti a porre quello scalo in condizione di smaltire l'aumentato traffico commerciale.

I relativi progetti sono attualmente all'esame degli organi tecnici di questo Ministero e si confida che i lavori possano avere inizio quanto prima.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

BERLINGUER E PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato escluso dagli ultimi stanziamenti per i porti sardi il porto della città di Bosa (Nuoro), che pure ha già un piano regolatore approvato dal 1956; e per sapere se si propongano di riparare al più presto a tale ingiusta soluzione. (7883).

RISPOSTA. — Non è stato possibile includere nel programma del corrente esercizio finanziario alcuna opera per il porto di Bosa, in quanto i fondi stanziati per opere marittime sono stati ripartiti avendo soprattutto lo scopo di completare quelle numerose già da tempo iniziate e di conservare quelle già esistenti.

Si assicura, comunque, che le esigenze del porto in parola saranno tenute presenti nella eventualità di future disponibilità di fondi.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BERLINGUER E PINNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi propositi sulla necessaria urgenza di dotare il porto di Oristano di strade di accesso più idonee, di installazioni, mezzi meccanizzati e di un pontile più adatto, tenendo conto dello sviluppo della produzione e dei traffici del retroterra in continuo incremento. (8030).

RISPOSTA. — Il porto di Oristano è attualmente classificato di quarta classe agli effetti commerciali e lo Stato non può, quindi, a termini del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e relativo regolamento, provvedere alla esecuzione in esso di alcuna opera.

Ogni e qualsiasi opera deve, pertanto, essere eseguita nello scalo in parola dal comune o dal consorzio di comuni interessati, che potranno avvalersi dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

A seguito di domanda del comune di Oristano, essendo stata accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, è in corso l'istruttoria prescritta per il passaggio del porto in questione alla terza classe della seconda categoria.

Allorché sarà stata completata detta istruttoria e sarà stato emanato il relativo decreto di elevazione della classifica, potrà esaminarsi la possibilità di provvedere, a cura e spese dello Stato, col concorso degli enti locali interessati, alla esecuzione nel porto in parola delle opere che saranno riconosciute urgenti ed indispensabili.

Il Ministro: TOGNI.

BERLINGUER E PINNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se si propongano di provvedere, al più presto, ai necessari lavori per potenziare il porto di Alghero (Sassari), escluso dagli ultimi stanziamenti, tenendo conto che si tratta del porto di una città sempre più popolosa, con crescente aumento di traffico ed impetuoso incremento turistico, mentre l'affluenza di merci in tale porto si è ridotta dalle 40 mila tonnellate annue del 1940 a sole 10 mila tonnellate di oggi ed il porto stesso è rimasto privo di idonee attrezzature, di scali per navi di stazza media o rilevante, di adeguate banchine ed impianti meccanici, senza che sia neppure provveduto da lunghi anni a qualsiasi dragaggio e ad ogni sistemazione dei fondali. (8031).

RISPOSTA. — Le necessità del porto di Alghero sono tenute presenti al fine di soddisfarle, sia pure gradualmente, non appena le disponibilità di fondi per opere marittime lo consentiranno, in relazione alle esigenze degli altri porti marittimi nazionali.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BERRY. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, a seguito dell'esito favorevole delle ripetute ispezioni compiute presso il liceo musicale Paisiello di Taranto, onde accertare il possesso dei requisiti prescritti per concedere il richiesto pareggiamento, possa ritenersi che il relativo provvedimento, atteso da lungo tempo, verrà adottato sollecitamente e comunque prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 1959-60. (6706).

RISPOSTA. — Il liceo musicale Paisiello di Taranto, con provvedimento in corso, è paraggiato, con decorrenza dall'anno scolastico 1959-60, ai conservatori di musica dello Stato.

Il Ministro: MEDICI.

BERRY. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano le cause che impediscono la consegna ai rispettivi assegnatari dei 460 alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa nel rione Tamburi in Taranto, i quali furono messi a concorso con il bando di prenotazione n. 12145 del 25 marzo 1957 ed assegnati con la graduatoria pubblicata il 3 giugno 1958.

L'interrogante ritiene opportuno sottolineare che la mancata consegna degli alloggi in questione dopo così lunga attesa è motivo di grave e comprensibile malcontento per tutti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

gli assegnatari, i quali abitano in case malsane, antigieniche o sovraffollate ovvero gravate di canoni di fitto elevato, e causa di deperimento degli alloggi nonché di notevole danno economico per la gestione in conseguenza della mancata riscossione dei canoni di affitto. (7252).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa non ha potuto procedere alla consegna degli alloggi costruiti in Taranto, rione Tamburi, in quanto il quartiere ove sorgono gli alloggi stessi non è stato ancora dotato dei servizi e delle opere pubbliche necessarie.

Il comune di Taranto, cui spetta per legge la costruzione di tali opere, ne ha sempre procrastinato l'esecuzione per le deficitarie condizioni di bilancio, ritardando in tal modo il raggiungimento di definitive intese con la gestione per la stipula della convenzione riguardante la sistemazione di tutti i complessi I.N.A.-Casa costruiti nel primo e secondo settennio in detta città.

Dopo lunghe trattative è stato raggiunto un accordo con l'amministrazione comunale su tutti i problemi in questione e concretato uno schema di convenzione, successivamente approvato dal consiglio comunale di Taranto con deliberazione del 30 aprile 1959, n. 30.

Su tale deliberazione la giunta provinciale amministrativa di Taranto si è espressa favorevolmente in data 18 giugno 1959 ed attualmente la pratica è all'esame della commissione centrale per la finanza locale.

Posso assicurare che non appena in possesso dell'approvazione della commissione centrale la gestione I.N.A.-Casa procederà alla stipula della convenzione ed alla immediata esecuzione delle opere anzidette.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

BETTOLI E MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato che l'I.N.P.S. non applica correttamente il disposto dell'articolo 10, comma quinto e sesto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che così detta: « Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito ».

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a

raggiungere un trattamento complessivo pari al « minimo previsto ».

L.I.N.P.S., in sede di riordino delle pensioni previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sulla « estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », quando il coniuge superstite è già titolare di una pensione propria, esclude per ambedue (diretta e reversibilità) il contributo del fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Ciò, in molti casi, anziché portare ad un beneficio come voleva la legge 20 febbraio 1958, n. 55, si risolve in un danno per i pensionati perché con le due nuove pensioni non si raggiunge il minimo previsto dall'articolo 5 della citata legge per una sola pensione. (865).

RISPOSTA. — La questione segnalata ha formato oggetto di accurato esame da parte del Ministero del lavoro.

Pur tenendo conto, tuttavia, di tutte le considerazioni inerenti alla posizione dei titolari di pensione di modesto importo, non è sembrato che l'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, da parte dell'I.N.P.S. risulti non conforme a quanto previsto dagli articoli citati.

L'I.N.P.S. deve ovviamente continuare ad applicare le limitazioni — previste dall'articolo 10 della legge n. 218 — sulla concessione dei trattamenti minimi nei riguardi dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria che risultino titolari di altre pensioni a carico della stessa assicurazione predetta, poiché la disposizione non è venuta meno per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, salva, naturalmente la modifica dell'importo del trattamento minimo.

L'I.N.P.S., per altro, continua, come per il passato, ad integrare le pensioni in modo autonomo, fino alla concorrenza dei nuovi minimi, nel solo caso in cui la obiezione sollevata acquista effettiva rilevanza sul piano sociale, quando cioè la pensione a superstiti è liquidata a favore non solo del coniuge fruente anche di pensione diretta ma anche di altri superstiti (figli minori, ecc.).

In altre parole in tali casi, ove necessario, vengono liquidati due trattamenti minimi, in considerazione del fatto che quello pertinente alla pensione di reversibilità si riferisce a più aventi diritto talché diventa irrilevante la presenza nel nucleo dei superstiti del titolare di una pensione diretta.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

BIGI E GORRERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato della situazione che si sta determinando fra i produttori di pomodoro della provincia di Parma.

Siamo ormai all'inizio del raccolto, ma nonostante la scarsa produzione e l'andamento favorevole dei prezzi delle conserve gli industriali conservieri cercano di ricattare i produttori rifiutando di ritirare il prodotto maturo, quando i produttori non accettino il prezzo bassissimo da essi imposto.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per assicurare la lavorazione di tutto il prodotto maturo e la tutela dell'interesse dei produttori contro il ricatto degli industriali conservieri. (7822).

RISPOSTA. — Le consegne del pomodoro all'industria, in provincia di Parma, si stanno effettuando regolarmente; qualche difficoltà si avverte soltanto nella vendita di partite non contrattate prima del raccolto.

Comunque, la questione è stata segnalata al Ministero dell'industria e commercio, per un sollecito, efficace intervento.

Il Ministro: RUMOR.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali determinazioni intendano assumere onde alleviare la riconosciuta gravità dell'incidenza tributaria sull'agricoltura di collina e montagna.

In particolare l'interrogante rileva che gli imponibili catastali in atto per la collina e montagna sono ormai riconosciuti eccessivi e inattuali: detti imponibili, calcolati in periodo autarchico quando tale congiuntura influiva favorevolmente sui prezzi dei prodotti agricoli, sono rimasti fermi pur nella successiva flessione dei prezzi e levitazione dei costi conseguenti alla restaurazione della circolazione concorrenziale dei beni, anzi su detti imponibili si ebbero moltiplicazioni di voci impositive e di aliquote, con il risultato della pesante situazione attuale.

L'interrogante rileva altresì che la lamentata sperequazione si riverbera anche nei confronti delle imposte di successione e delle tasse di registro per i trasferimenti di proprietà, essendo il congegno di accertamento agganciato agli imponibili moltiplicati per determinati coefficienti di rivalutazione, con il risultato di accertamenti elevatissimi e non corrispondenti ai valori reali dei beni trasferiti.

L'interrogante rileva infine la corsa sfrenata alle supercontribuzioni da parte degli enti locali.

Pertanto, l'interrogante, mentre auspica che in sede di riforma della finanza locale trovino accoglimento i voti più volte espressi in ordine al blocco delle supercontribuzioni agricole, alla riduzione a metà di dette supercontribuzioni per i territori collinari e montani, all'abolizione delle « opere obbligatorie » e dei tributi sui passi carrabili, nonché alla abrogazione dell'imposta sul bestiame essendo tale reddito già tassato con l'imposta sui raccolti agricoli, richiama l'attenzione dei ministri sui provvedimenti sottoindicati, ritenendoli suscettibili di alleviare in qualche modo la grave situazione lamentata: *a)* abrogazione per le zone collinari e montane del coefficiente di moltiplicazione 3 per la determinazione dei valori ai fini delle successioni e dei trasferimenti; *b)* revisione delle tariffe catastali per renderle effettivamente aderenti all'attuale realtà economica; *c)* riduzione degli imponibili per i castagneti, i cedui e gli incolti produttivi; *d)* declassamento dei terreni più poveri da arativi a pascoli; *e)* in ordine ai contributi agricoli unificati, adozione del sistema dell'accertamento diretto come mezzo idoneo per correggere le sperequazioni conseguenti al sistema forfettario oggi seguito in molte province. (6781).

RISPOSTA. — Le tabelle adottate per la determinazione degli imponibili dei fondi rustici trasferiti per successione, come si evince dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, sono le stesse già predisposte, per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dalla commissione censuaria centrale, in conformità della norma recata dall'articolo 9, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203, la quale disponeva che i terreni venissero valutati in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947.

Qualora, quindi, per i terreni delle zone collinari e montane, la valutazione, ai fini dei tributi successori, dovesse farsi applicando ai redditi dominicali le predette tabelle, senza l'aggiornamento secondo il coefficiente che, a norma dell'articolo 1 della citata legge n. 1044, deve stabilire ogni anno la commissione centrale, si otterrebbero valori di molto inferiori a quelli attuali.

Non riesce, pertanto, possibile accogliere la richiesta di cui al punto *a)*.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Rientra, invece, nei programmi di massima di questa amministrazione, la revisione generale degli estimi, con la sostituzione di un altro periodo più recente ed attuale al vigente riferimento censuario (triennio 1937-1939).

Circa gli imponibili catastali, devesi, per altro, osservare che la modesta misura della loro rivalutazione, operata a mezzo del coefficiente unico nazionale 12, ha portato gli stessi ad un livello ovunque inferiore a quello dei corrispondenti redditi effettivi attuali, anche nelle zone collinari e montane.

Circa il classamento catastale dei terreni, devesi fare presente che esso può essere mutato solo in relazione allo stato effettivo delle colture.

Di massima, la corrispondenza con tale stato di fatto è perseguita negli atti del catasto; nei casi di divergenza, è comunque in facoltà degli interessati di chiedere ed ottenere — gratuitamente in sede di verifica periodica — le variazioni catastali necessarie per adeguare gli atti alle intervenute variazioni oggettive dei terreni.

Per quanto concerne, infine, i contributi agricoli unificati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che il sistema di accertamento basato sull'effettivo impiego di mano d'opera è già stato adottato in molte province e verrà introdotto ovunque si presentino le condizioni che ne garantiscono l'applicazione.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
PIOLA.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvidenze intenda adottare per sovvenire ai gravissimi danni prodotti da un recente nubifragio in Val di Pesa (comuni di San Casciano e limitrofi) (Firenze).

L'interrogante sottolinea che per effetto di detto nubifragio sono andati pressoché interamente distrutti i prodotti agricoli dell'annata su una superficie di oltre 5 mila ettari, onde appare urgente l'adozione di appropriate misure al fine di contenere le pregiudizievoli conseguenze economiche e sociali del sinistro sulla zona interessata. (6883).

RISPOSTA. — Questo Ministero, per il tramite del dipendente ispettorato agrario di Firenze, competente per territorio, è prontamente intervenuto a favore dei coltivatori della Val di Pesa danneggiati dal nubifragio del 10 giugno 1959, consigliando ai coltivatori medesimi le pratiche colturali necessarie per

ridurre le conseguenze dei danni e, in particolare, le possibili semine in sostituzione delle colture distrutte, nonché i trattamenti anti-parassitari alle viti e agli olivi.

A tal fine, questo Ministero ha accreditato al predetto ispettorato la somma di lire 4.500.000 lire per provvedere all'acquisto e alla distribuzione gratuita di anticrittogamici acuprici per una pronta difesa fitosanitaria delle viti e degli olivi danneggiati dall'intemperie, mentre la prefettura ha concesso un contributo di 700 mila lire per l'acquisto e la distribuzione di sementi di mais a ciclo precocissimo.

Questo Ministero ha inoltre assegnato all'ispettorato stesso, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, un contingente di 5 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tre le categorie di lavoratori agricoli maggiormente colpiti.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Intanto, la competente intendenza di finanza ha interessato il proprio Ministero per le possibili agevolazioni fiscali che, per disposizioni impartite da tempo ai prefetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verrebbero estese anche al pagamento dei contributi agricoli unificati.

Come pure, indipendentemente dalla possibilità, prevista dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino a 12 mesi delle scadenze dei prestiti agrari di esercizio in caso di mancato o insufficiente raccolto, è in corso un nuovo provvedimento che estende le provvidenze creditizie recate dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, anche alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi.

Per le necessità di conduzione aziendale e per l'eventuale ripristino delle colture e delle opere danneggiate, i coltivatori interessati potranno sempre avvalersi, rispettivamente, dei prestiti di esercizio e dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso dello Stato del 2,50 per cento negli interessi, di cui alla citata legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario. A questo proposito, si aggiunge che, nella ripartizione dei fondi sulle autorizzazioni di spesa recate dalla recente legge sugli « interventi a favore dell'economia nazionale » per la concessione sia dei prestiti di esercizio quinquennali, al tasso del 3 per cento, di cui al titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sia dei contributi e sussidi in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

conto capitale, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, le necessità delle aziende agricole della provincia di Firenze, e in particolare della Val di Pesa, verranno tenute debitamente presenti.

Il Ministro: RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda disporre precise limitazioni atte a contenere l'attuale onerosissima incidenza delle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

L'interrogante rileva che, data l'ormai generalizzata applicazione di dette sovrimposte fino al limite massimo e con l'aggiunta della supercontribuzione fino al 50 per cento della misura di cui al terzo limite, l'incidenza del prelevamento tributario degli enti locali sul reddito della proprietà edilizia raggiunge la cospicua percentuale del 29 per cento cui deve aggiungersi l'imposta erariale (5 per cento) e varie voci (addizionale E.C.A., camera di commercio, addizionale *pro* Calabria, aggi di riscossione) per un ulteriore 5 per cento. Ciò prescindendo dalla facoltà eccezionale (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1955, n. 289, articolo 2) di ulteriori aumenti delle imposte sui fabbricati nel caso di enti locali il cui bilancio sia disastato.

L'interrogante sottolinea infine che tale onerosissima tassazione prescinde da ogni criterio perequativo nei confronti di altri tipi di reddito, scoraggia ingiustamente l'investimento immobiliare e influisce negativamente sul compimento delle necessarie opere di manutenzione, invita palesemente all'insincerità nella dichiarazione dei redditi e provoca defatiganti controversie in sede di accertamenti definitivi, onde pare auspicabile un riassetto del settore ispirato a criteri di equità e di tollerabilità del prelevamento tributario. (6915).

RISPOSTA. — Con la legge 4 novembre 1951, n. 1219, che ha ridotto, con effetto dal 1° luglio 1952, l'imposta erariale sul reddito dei fabbricati dal 10 al 5 per cento, sono stati, pure, determinati nella misura del 9 e dell'11 per cento, i limiti massimi delle relative sovrimposte, comunale e provinciale, con la conseguente abolizione della facoltà già concessa agli enti locali, di sovrimporre oltre tali limiti massimi.

Infatti, contrariamente a quanto si ritiene la facoltà eccezionale accordata alla commissione centrale per la finanza locale dal-

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1955, n. 289, recante modificazioni ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, di aumentare le sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, interessa, soltanto, la sovrimposta fondiaria sui terreni e l'addizionale sui redditi agrari.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione in Rimini (Forlì), del palazzo Lettimi, pregevolissimo edificio cinquecentesco, gravemente danneggiato dalla guerra.

L'interrogante chiede altresì di conoscere lo stato della pratica relativa al ripristino del teatro municipale di Rimini, opera di uno dei più noti architetti dell'800, il Poletti, sottolineando la necessità — anche per la nota importanza turistica di Rimini — che la ricostruzione degli indicati monumenti non sia ulteriormente procrastinata. (7238).

RISPOSTA. — Le questioni relative ai restauri, sia del palazzo Lettimi che del teatro del Poletti in Rimini, sono state da tempo considerate, per quanto di competenza, da questo Ministero, che, nel prendere in esame i due problemi, non ha potuto non tener conto, tra l'altro, dell'alto costo delle opere.

In particolare, si fa presente:

della ricostruzione del palazzo Lettimi, di proprietà comunale, danneggiato gravemente dalle offese belliche, la parte che più strettamente interessa questo Ministero è quella che si riferisce alla facciata, ma essa è ovviamente subordinata alla ricostruzione dell'intero edificio. Il problema è stato perciò sottoposto, sin dal 1951, al Ministero dei lavori pubblici rientrando prevalentemente la questione nell'ambito della ricostruzione di opere pubbliche, ma purtroppo la difficoltà di finanziare l'intera opera per una spesa di circa 80 milioni non ha consentito sinora di realizzare l'auspicato ripristino.

Si assicura, comunque, che la soprintendenza ai monumenti sta elaborando la perizia e i disegni per i ripristini di carattere artistico e che questo Ministero non mancherà di appoggiare, anche con propri contributi finanziari, la ricostruzione da tempo attesa;

la soprintendenza ai monumenti di Ravenna ha in passato cercato di promuovere iniziative degli enti locali per ridare forma e vita al teatro comunale, in continuo deperi-

mento dopo i danni bellici. Purtroppo, dato l'alto costo della ricostruzione dovuto al fatto che il corpo del teatro vero e proprio è andato quasi completamente distrutto, e considerato che l'immobile non rivestiva un notevole carattere artistico tale da giustificare l'intervento di questo Ministero, non è stato possibile adottare diretti e concreti provvedimenti.

La questione del ripristino dell'immobile da destinare a scopi di pubblico spettacolo dovrà, pertanto, essere esaminata e risolta dagli enti locali non potendo questo Ministero assumere gli oneri della relativa spesa.

Il Ministro: MEDICI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda promuovere apposita regolamentazione onde abolire — o quanto meno limitare decisamente — la caccia ai piccoli uccelli insettivori e canori, che rischia di provocarne la completa distruzione con gravi danni anche per l'agricoltura, ciò aderendo ai voti concordi espressi da tutti gli enti interessati alla protezione faunistica. (7256).

RISPOSTA. — Una più larga protezione degli uccelli insettivori e canori — i quali, per altro, sono già tutelati dalle norme contenute nel testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 — è prevista nella proposta di legge Truzzi (Atto n. 1244) attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il Ministro: RUMOR.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda promuovere con l'opportuna urgenza i lavori di sistemazione e miglioramento delle strade Castel d'Aiano-Villa d'Aiazzo-Rosò-Zocca e Castel d'Aiano-Labante-Vergato al fine di assicurare il migliore sviluppo agricolo, commerciale e turistico di una vasta zona dell'Appennino bolognese. (7965).

RISPOSTA. — I fondi autorizzati con la legge 29 luglio 1957, n. 635, sono stati ormai completamente utilizzati per l'attuazione dei programmi esecutivi delle opere ammesse ai benefici della legge medesima.

Pertanto, la possibilità di disporre il finanziamento dei lavori di sistemazione straordinaria delle strade citate potrà formare oggetto di esame solo nella eventualità che siano disposte nuove assegnazioni di fondi da utilizzare per le zone depresse.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda promuovere il completamento della strada Gaggio Montano-Ronchidosso (Bologna), opera pubblica di notevole interesse per lo sviluppo della zona particolarmente sotto l'aspetto forestale e turistico.

L'interrogante rileva che trattasi di opera progettata da oltre un cinquantennio che, proseguita a singhiozzo negli ultimi anni, attende ora di essere completata per l'ultimo tratto di circa chilometri 2; rileva inoltre che recentemente sono state messe a dimora nella zona servita da detta strada circa 300 mila conifere, ed è da ritenersi che l'avvenire turistico di Gaggio Montano sia strettamente legato al compimento della strada per Ronchidosso. (7966).

RISPOSTA. — Si può assicurare che i lavori di completamento della strada Gaggio Montano-Ronchidosso (Bologna) saranno tenuti presenti, compatibilmente con l'entità dei fondi che saranno assegnati per nuove opere nelle zone depresse, ai sensi della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda promuovere la sistemazione della strada Abetaia-Bombiana in comune di Gaggio Montano (Bologna).

L'interrogante rileva che trattasi di un braccio di strada (circa metri 850) collegante l'abitato di Bombiana con la provinciale Porretta-Zocca; percorsa da autocorriere di linea e da automezzi pesanti, detta strada appare del tutto inadeguata al traffico attuale, onde se ne sollecita l'allargamento e la bitumatura. (7967).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada Abetaia-Bombiana è stata dilazionata per dare prima corso ai lavori di prosecuzione di tale arteria da Bombiana per le località Collana, Olmè e Rocca Pitigliana, finanziati in base alla legge 29 luglio 1957, n. 635, per l'importo di lire 15 milioni.

Dopo di che potrà essere esaminata la possibilità di disporre il finanziamento dei lavori di sistemazione del rimanente tratto.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei trasporti, del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se, di fronte alle crescenti richieste da parte dell'utenza di carri ferroviari speciali, a temperatura controllata, per il tra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

sporto di sostanze deperibili, non ritengano indispensabile promuovere e far promuovere la costruzione di nuovo materiale rotabile di detto tipo.

L'interrogante richiama l'attenzione dei ministri sul pericolo incombente di una graduale riduzione del volume delle nostre esportazioni ortofrutticole in dipendenza della concorrenza degli altri paesi europei, i quali vanno adeguando infrastrutture e materiali da trasporto al progresso nel campo dei traffici e dei consumi. (7989).

RISPOSTA. — Il volume dei traffici di merci deperibili in carri a temperatura controllata presenta, come caratteristica principale, una notevole variabilità nel tempo, con punte massime di elevatissima intensità e di breve durata, contrapposte a lunghi periodi di traffico limitato. Il fenomeno è, ovviamente, in relazione con l'andamento fortemente stagionale della produzione della frutta e della verdura e con la maggiore o minore deperibilità dei vari prodotti secondo la temperatura ambiente.

L'azienda ferroviaria dispone, per tali traffici, di un parco di carri refrigeranti la cui consistenza è commisurata alle esigenze medie dei periodi stagionali di maggior traffico; ciò significa che tale consistenza può, durante alcune settimane di punta comprese in detti periodi, dimostrarsi inadeguata rispetto alle richieste, che assumono talvolta insensibilità eccezionale.

Se si volesse commisurare l'entità del parco di carri refrigeranti alle esigenze di questi brevi periodi di punta, occorrerebbe investire in nuove costruzioni somme ingenti, con una produttività estremamente limitata dato che i carri costruiti a tale scopo troverebbero impiego per poche settimane all'anno (e precisamente nei soli mesi di luglio ed agosto); sarebbe evidentemente una soluzione irrazionale ed antieconomica del problema.

Nell'interesse generale del paese, si ritiene che sarebbe molto più conveniente superare i brevi periodi di punta della produzione mediante il deposito del prodotto, momentaneamente eccedente alle possibilità di trasporto, in adeguati magazzini frigoriferi a terra, per la cui costruzione — ove necessaria — si incontrerebbe una spesa, per unità di volume refrigerata, certamente inferiore a quella occorrente per l'eventuale costruzione di materiale ferroviario.

Un simile orientamento dovrebbe, inoltre, contribuire ad ottenere una più regolare e razionale immissione dei prodotti sui vari mer-

cati interni ed esteri, evitando il pericolo di un eccesso di offerta nei periodi di maggiore produzione e consentendo di distribuire su un più esteso periodo di tempo il consumo della merce venuta a maturazione nelle settimane più favorevoli dell'estate.

A questo riguardo, occorre segnalare che un eccessivo afflusso di prodotto sui mercati determina sovente un ritardo nello scarico dei carri refrigeranti, che vengono così impiegati come magazzini di deposito, con conseguente allungamento del ciclo di utilizzazione che si traduce in una diminuzione della disponibilità giornaliera nelle località di carico.

Fatta questa doverosa precisazione, si comunica che dal 1955 ad oggi il numero dei carri refrigeranti utilizzabili nel periodo estivo è salito dal 5.619 a 6.980 unità, con un aumento del 25 per cento, ottenuto mediante le nuove costruzioni, l'adattamento di un certo numero di carri chiusi ordinari e l'assegnazione in sussidio — per i mesi di maggior traffico — di carri esteri da parte della società Interfrigo.

È da porre in rilievo che i carri di nuova costruzione, per le loro superiori caratteristiche di volume e di isolamento, offrono — rispetto a quelli meno recenti — la possibilità di trasportare, più razionalmente, una maggiore quantità di merce a parità di numero.

Tale incremento della consistenza del parco, unitamente all'adozione, da parte delle ferrovie dello Stato d'accordo con le amministrazioni estere, di provvedimenti di varia natura per accelerare l'inoltro dei carri, a carico ed a vuoto, e quindi ridurre il ciclo d'impiego, ha consentito di caricare, nel trimestre giugno-agosto dell'anno 1959, un totale di 61.134 carri refrigeranti, con un aumento del 22,9 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, e del 52 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1955.

Mentre si sottolinea lo sforzo compiuto dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per corrispondere nella maggior misura possibile, con i mezzi di cui essa dispone, alle richieste di trasporto di prodotti deperibili a temperatura controllata, si conferma che tali mezzi sono stati e saranno ulteriormente potenziati in modo da poter fronteggiare le crescenti esigenze della produzione ed esportazione, sulla base però delle occorrenze medie del periodo annuale di maggior traffico, escludendosi la possibilità e la convenienza di adeguare il parco alle punte eccezionali di breve durata.

Su tale ordine di idee saranno basati gli ulteriori programmi di nuove costruzioni,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

compatibilmente con le possibilità di finanziamento che sarà possibile reperire a tale scopo.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

BIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intende modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39, nel senso che la reversibilità della pensione spetti al coniuge indipendentemente dal periodo di convivenza.

Questo provvedimento si rende necessario per venire incontro a situazioni di gravissimo disagio e per placare alcune aspettative da parte di interessati. (4970).

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante sono stati presentati, ad iniziativa parlamentare, disegni di legge intesi a modificare le norme che disciplinano il trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

In tale sede dovrà pertanto esaminarsi la opportunità delle modifiche proposte alla vigente legislazione in materia, nonché la copertura dell'onere derivante dalle eventuali modifiche che si intendessero apportare.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

BISANTIS. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per conoscere se è all'esame dei loro ministeri la possibilità di concedere ai dipendenti degli enti locali agevolazioni sui trasporti ferroviari, mediante il rilascio di un certo numero di biglietti ferroviari a tariffa ridotta; e per sapere quali provvedimenti intendono al riguardo adottare in favore di tali lavoratori, che operano nel settore dell'amministrazione pubblica, e svolgono anche molteplici servizi di natura e di competenza statale, attribuiti o delegati agli enti locali. (7777).

RISPOSTA. — La legge 29 novembre 1957, n. 1155, ha stabilito — e ciò al fine precipuo di ricondurre su posizioni di chiarezza ed economicità la gestione ferroviaria — che debbono essere reintegrati all'azienda delle ferrovie dello Stato le spese e gli oneri posti a carico di questa per motivi non attinenti alla gestione, di talché, ove l'iniziativa proposta con l'interrogazione in parola trovasse attuazione, si renderebbe necessario da parte degli enti locali rimborsare i maggiori oneri sostenuti in dipendenza dell'agevolazione.

Per altro, la difficile situazione finanziaria delle amministrazioni locali non consentirebbe che il relativo onere possa essere da loro sostenuto, per cui l'accoglimento della proposta potrebbe recare negative incidenze direttamente a carico del bilancio statale, cosa questa assolutamente da evitare attesi i numerosissimi impegni — riferibili anche alle gestioni future — cui occorre provvedere.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica relativa alla costruzione del secondo lotto di fabbricati U.N.R.R.A.-Casas nelle frazioni San Bernardo ed Adami del comune di Decollatura (Catanzaro), e quali provvedimenti intende adottare per sollecitare l'appalto dei relativi lavori, attesi dalle popolazioni interessate. (7779).

RISPOSTA. — La gara per l'appalto dei lavori di costruzione di alloggi popolari nelle frazioni San Bernardo ed Adami, del comune di Decollatura, è stata esperita, con esito positivo, il 15 luglio 1959.

Attualmente è in corso, da parte della impresa rimasta aggiudicataria di tali lavori, il perfezionamento della necessaria documentazione, dopo di che verrà stipulato il relativo contratto di appalto.

Il Ministro: TOGNI.

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti si propongono di adottare per risolvere il grave ed indalziabile problema della edilizia scolastica nei comuni di Maida e Limbadi (Catanzaro) dove si attende un qualche intervento dello Stato con il programma relativo al corrente esercizio 1959-60. (7780).

RISPOSTA. — Nel programma di finanziamento dell'edilizia scolastica relativo al corrente esercizio, compilato da questo Ministero, di concerto con quello della pubblica istruzione, è compreso il comune di Maida, il quale ha ottenuto il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 40 milioni per un primo lotto di lavori di costruzione dell'edificio per le scuole elementari nel capoluogo.

Al comune di Limbadi, nel medesimo programma è stato concesso il contributo nella spesa di lire 8 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Motta.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intende provvedere all'attuazione del programma di eliminazione delle case malsane in provincia di Catanzaro; ed in particolare come potrà intervenire nel corrente esercizio 1959-60 nei comuni di Filadelfia, Cicale, Isola Capo Rianuto, Cutro, Torre di Ruggiero, Acquaro, San Marco d'Aquino, Gimigliano, Maida, Savelli, Mesocraca, Rocabernarda, Santa Severina, Saveria Simeri, Gizzeria, Sambiasse, Serrastretta, Decollatura, Carlipoli, Filogaso, Maierato, Francica, Splinga, Nicotera e Tropea. (7781).

RISPOSTA. — Per avviare a soluzione il problema della eliminazione delle abitazioni improprie e malsane nella provincia di Catanzaro, sono stati predisposti, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, organici programmi pluriennali, demandandone la realizzazione all'Istituto autonomo per le case popolari e al comitato U.N.R.R.A.-Casas.

Nel finanziamento di tali interventi, scopo precipuo è stato quello di eliminare i casi più gravi di agglomerati antisociali ed anti-gigienici, che costituiscono vere e proprie fonti di infezioni per la sanità della vita del popolo; non si è inteso pertanto — né ovviamente lo stanziamento con detta legge lo avrebbe consentito — sopperire alla carenza di alloggi esistenti nella quasi totalità dei comuni, né eliminare le assai numerose abitazioni anti-gigieniche, fatiscenti ed improprie.

Ciò premesso, si informa che in base alla ripetuta legge, sono state effettuate a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro assegnazioni per complessive lire 1.422.000.000, ripartite negli esercizi finanziari a partire da quello 1954-55 a quello 1960-61.

A favore dell'U.N.R.R.A.-Casas è stata assegnata, nel medesimo periodo di tempo, la complessiva somma di lire 1.975.100.000.

Tenuto conto che detti stanziamenti ascendono ad un totale complessivo di lire 3 miliardi 397 milioni 100 mila e che rappresentano il massimo intervento consentito dalle disponibilità finanziarie in rapporto anche alle esigenze delle altre province, si deve riconoscere che le necessità essenziali della provincia di Catanzaro sono state tenute nella massima considerazione.

Ulteriori interventi per la eliminazione delle abitazioni improprie e malsane nella provincia di Catanzaro, ed in ispecie nei comuni segnalati dall'interrogante, saranno pos-

sibili soltanto nell'eventualità di nuove provvidenze legislative nel settore dell'edilizia popolare.

Il Ministro: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica relativa alla installazione del telefono che dovrà servire la frazione Tomaini del comune di Decollatura (Catanzaro); e quali provvedimenti intende adottare per il sollecito impianto del telefono medesimo. (7782).

RISPOSTA. — Per l'anzidetta frazione di Tomaini del comune di Decollatura, il collegamento telefonico a spese dello Stato potrà essere deliberato applicando la disposizione eccezionale di cui alla lettera *d*) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, che dà facoltà di concedere il beneficio anche a quelle frazioni che non si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge per averne titolo, ma per le quali concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

Per altro, la frazione suddetta è posta ad una distanza di appena 800 metri dal più vicino posto telefonico pubblico e, pertanto, considerate le necessità preminenti di quelle altre località che versano in condizioni meno favorevoli per essere ubicate a distanza ben più rilevante, questo Ministero è stato indotto a stabilire un opportuno criterio di gradualità che tenga appunto conto delle maggiori esigenze di determinati centri rispetto ad altri.

Posso comunque assicurare che la pratica sarà tenuta in evidenza e diligentemente seguita, per poterla definire appena superate le difficoltà attuali.

Il Ministro: SPATARO.

BISANTIS. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica, e quali provvedimenti intendono adottare, al fine di realizzare quanto prima la costruzione delle carceri giudiziarie di Crotona (Catanzaro), sede di importante tribunale, che né è completamente priva.

Gli opportuni interventi disposti con la recente legge di utilizzo dei ricavi del prestito nazionale, consentono la risoluzione immediata del grave problema, con la priorità e con la urgenza che il caso esige. (7783).

RISPOSTA. — La costruzione del nuovo carcere giudiziario di Crotona è stata già inclusa nell'elenco delle nuove opere che dovranno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

essere realizzate nell'ambito dello stanziamento di lire 12 miliardi, resi disponibili con la recente legge di utilizzo del prestito nazionale.

Si fa inoltre presente che è stata già prescelta l'area sulla quale il nuovo istituto dovrà sorgere.

Il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia: SPALLINO.

BISANTIS. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare al fine di realizzare la costruzione del palazzo di giustizia di Nicastro (Catanzaro), importante sede di tribunale, dove gli uffici sono alloggiati in locali presi in fitto, non idonei e non decorosi. Gli opportuni interventi disposti con la recente legge di utilizzo dei ricavi del prestito nazionale, consentono la risoluzione immediata del problema agitato da tanto tempo e riconosciuto di massima urgenza. (7784).

RISPOSTA. — Con la legge 24 aprile 1941, n. 392, si è posto interamente a carico dei comuni l'onere di provvedere ai locali ed ai mobili degli uffici giudiziari e lo Stato interviene unicamente con la corresponsione di un contributo annuo fissato con la tabella allegata alla predetta legge, contributo aumentato di sessanta volte, con la successiva legge 2 luglio 1952, n. 703.

Tuttavia, per venire incontro alle amministrazioni comunali, non sempre in grado di far fronte agli oneri ad esse imposte con la citata legge del 1941, con la legge 25 giugno 1952, n. 702, si consentì alle stesse di impegnare una parte del contributo corrisposto dallo Stato per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, o da altri istituti di credito, i mutui necessari per finanziare le opere di costruzione, ricostruzione e riadattamento degli uffici giudiziari.

Successivamente, sempre allo scopo di migliorare le condizioni degli uffici giudiziari, con la legge 15 febbraio 1957, n. 26, si è autorizzato lo stanziamento di un miliardo annuo, sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per la concessione di contributi integrativi a favore dei comuni autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari impiegando parte del contributo statale.

La città di Nicastro ha, in effetti, urgente bisogno di un palazzo di giustizia, in quanto gli uffici giudiziari sono attualmente alloggiati

in un edificio di proprietà privata del tutto insufficiente e poco funzionale. Il comune, che ha un bilancio fortemente deficitario, avrebbe potuto già avvalersi delle disposizioni di cui alle leggi suindicate per una conveniente soluzione del problema.

Lo stesso comune, che ha già pronto il suolo edificatorio ed al quale non manca la possibilità di reperire attraverso un istituto finanziatore la somma di lire 150 milioni occorrente per la realizzazione dell'opera, si trova, quindi, nelle più favorevoli condizioni per risolvere il problema del palazzo di giustizia. Per altro le autorità comunali, nonostante le sollecitazioni loro rivolte da questo Ministero sin dall'aprile dello scorso 1958, non hanno sinora preso le necessarie iniziative, mentre è evidente che, pur trovando la situazione del palazzo di giustizia la più ampia considerazione, nulla può essere concesso senza una richiesta avanzata nei modi e con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro di grazia e giustizia: GONELLA.

BISANTIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia di un eventuale trasferimento delle carceri giudiziarie mandamentali di Badolato (Catanzaro), dovuto ad inidoneità di locali.

L'interrogante, mentre fa presente che tutte le carceri esistenti in Calabria risulterebbero inidonee, specie là dove si verificano continui affollamenti pericolosi ed inumani di numerosi detenuti in unico ambiente (Crotona, Palmi), ritiene possibile una opportuna allocazione delle carceri in Badolato in fabbricati convenientemente sistemati.

E nel riferire il giustificato malcontento della popolazione per il minacciato trasferimento, non tralascia di richiamare l'attenzione del ministro sugli inconvenienti che derivano dalla dislocazione delle carceri in sede diversa da quella in cui è l'ufficio giudiziario. (7873).

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia, con provvedimento del 27 febbraio 1959, su proposta della procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, disponeva la chiusura temporanea del carcere mandamentale di Badolato, con decorenza dal 1° luglio 1959.

Tale provvedimento si era reso necessario a causa della assoluta inidoneità del fabbricato adibito a carcere, segnalata non soltanto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

dalle autorità locali, ma accertata altresì da funzionari del Ministero, recatisi a Badolato per un esame diretto della situazione.

In conseguenza di ciò veniva deciso di sistemare il carcere mandamentale in un fabbricato di recente costruzione sito in Badolato Marina e adiacente alla sede della pretura.

Poiché tale stabile è di proprietà demaniale è stata già iniziata la pratica con il Ministero delle finanze per la cessione dello stesso al comune, il quale comune si è impegnato ad eseguire i necessari lavori di adattamento.

Non appena tali opere di sistemazione saranno state ultimate verrà disposta la riapertura del carcere in parola.

La prospettata sistemazione elimina l'inconveniente, lamentato dall'interrogante, della dislocazione delle carceri in sede diversa da quella in cui trovasi l'ufficio giudiziario.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

BISANTIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi, comunque ingiustificati, che hanno determinato la esclusione di Squillace (Catanzaro) dal programma stabilito con recente provvedimento in applicazione del « piano decennale per la scuola », e che entrerà in attuazione col 1° ottobre 1959.

Mentre in alcuni comuni sono stati creati nuovi istituti a due a due, in aggiunta a quelli già esistenti, la città di Squillace, che vanta altre tradizioni culturali, che ha particolari esigenze scolastiche per la sua popolazione e per quella dei paesi vicini, che dispone di locali non facili a reperirsi altrove, che è capoluogo di mandamento e di importante collegio elettorale provinciale, che è sede, oltre che di pretura, di ufficio del registro, di ufficio imposte dirette, di direzione didattica, di seminario vescovile, e che, soprattutto, è sede di una delle più vaste e gloriose diocesi di Calabria, dove affluiscono numerose persone di una serie di comuni della provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria, è rimasta esclusa dal programma di istituzione di una qualsiasi scuola secondaria.

L'interrogante, interprete delle vive attese della popolazione di Squillace nonché dei comuni di Staletti, Palermi, Vallefiorita, Amaroni, Gasperina, Montano Montepaone e Centrache, rivolge particolare raccomandazione al ministro di esaminare favorevolmente ogni possibilità di aggiungere anche una scuola secondaria in quel di Squillace, in aderenza

alle opportune proposte a suo tempo avanzate dall'ufficio provinciale scolastico di Catanzaro. (7875).

RISPOSTA. — Il Ministero, nel procedere alla istituzione di nuove scuole per l'anno scolastico 1959-60, si è dovuto necessariamente mantenere entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Il piano delle nuove istituzioni non ha potuto, pertanto, tener conto di tutte indistintamente le domande pervenute.

Per quanto attiene, in particolare, alla situazione del comune di Squillace, si fa presente che nessuna richiesta intesa ad ottenere l'istituzione della scuola media è mai pervenuta al Ministero da parte di quella amministrazione comunale.

La richiesta relativa alla istituzione di una scuola secondaria di avviamento professionale, regolarmente pervenuta per il tramite del provveditorato agli studi di Catanzaro, non ha potuto essere presa in considerazione, per i motivi sopra indicati, per l'anno scolastico 1959-60.

Si avverte comunque l'interrogante che il Ministero si propone di dar corso, quanto prima, alla elaborazione di un programma di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1960-1961.

In tale sede, la domanda relativa alla istituzione della scuola di avviamento professionale nel comune di Squillace sarà esaminata con ogni favorevole disposizione ed eventualmente accolta.

Nell'occasione, il Ministero non mancherà di esaminare benevolmente anche la possibilità di istituire la scuola media, sempreché l'amministrazione comunale interessata presenti una regolare istanza documentata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro: MEDICI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale stato delle pratiche, e le possibilità di finanziamento, coi benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, delle seguenti opere che interessano il comune di Pianopoli (Catanzaro):

1°) completamento della fognatura e costruzione della vasca asettica, dell'importo di lire 5.700.000, reso urgente ed indispensabile soprattutto per l'ampliamento dell'abitato a seguito della costruzione del villaggio U.N. R.R.A.-Casa;

2°) sistemazione delle strade interne, dell'importo di lire 12 milioni;

3°) costruzione del mattatoio comunale dell'importo di lire 2.900.000 dato il grave inconveniente delle macellazioni che si eseguono davanti alle stesse beccherie ovvero in località di fortuna, prive di qualsiasi garanzia di igiene. (7876).

RISPOSTA. — Le istanze presentate dal comune in oggetto sono state regolarmente incluse nelle graduatorie previste dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tali domande saranno, pertanto, prese in esame allorquando la disponibilità dei fondi consentirà di provvedere ad ulteriori concessioni di contributi per opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti intende adottare per la sollecita costruzione della fognatura e della rete idrica del comune di Caraffa del Bianco e di Casignana (Reggio Calabria).

E ormai in costruzione l'acquedotto, ma non si potrà provvedere alla erogazione dell'acqua per mancanza della rete interna di distribuzione. (7877).

RISPOSTA. — I comuni di Caraffa del Bianco e di Casignana presentarono, nel dicembre 1954, le domande dirette ad ottenere il contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della fognatura e della rete idrica interna.

Senonché tali domande, non corredate dai necessari atti integrativi, più volte richiesti ai predetti comuni, non poterono essere inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, compilate per i vari successivi esercizi finanziari.

Ciò è stato possibile solo per la graduatoria relativa a quello testé iniziato.

Si può, pertanto, assicurare che le istanze in parola saranno prese in esame allorquando la disponibilità dei fondi consentirà di provvedere a nuove concessioni di contributo per opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica e le possibilità di finanziamento, coi benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, dei lavori di costruzione del secondo e terzo lotto della fognatura, nonché di ridimensionamento e di sistemazione della rete idrica del comune di Decollatura (Catanzaro).

L'interrogante fa presente la necessità di tali opere, comprese nel piano di attuazione del provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria fin dal 1956. (7878).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 7876, dello stesso deputato, pubblicata nella stessa pagina).

BISANTIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Al fine di conoscere i motivi per cui, nel recente piano di cantieri di lavoro relativi all'esercizio 1959-60, non è stato compreso quello, insistentemente domandato dal comune di Serrastretta (Catanzaro), per la costruzione dell'asilo infantile nella frazione Accaria di oltre mille abitanti, ove sono anche molti disoccupati.

Tale costruzione, attesa da tanto tempo, costituisce una necessità urgente e non più dilazionabile, data la esigenza avvertita e riconosciuta di assistere i bambini di quella popolosa frazione rurale.

E pertanto l'interrogante rivolge viva raccomandazione al ministro di esaminare ogni possibilità di comprendere aggiuntivamente nel piano predisposto anche il cantiere di lavoro per i disoccupati di Accaria di Serrastretta. (7879).

RISPOSTA. — La concessione del cantiere per la costruzione dell'asilo infantile nella frazione di Accaria, comune di Serrastretta avrà corso quanto prima, non appena saranno espletati gli indispensabili accertamenti di carattere tecnico ed amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

BISANTIS. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Al fine di conoscere se sussistono, come si augura, possibilità di provvedere alla sistemazione ed alla bitumazione del tronco stradale di appena cinque chilometri che va dalla statale n. 107 all'abitato del comune di Caccuri (zona dell'alto crotonese in provincia di Catanzaro), e che costituisce l'unica strada di accesso a quel centro paesano.

Le opere, tanto attese e sollecitate dalla popolazione interessata, comportano una spesa di modesta entità, e sono rese indispensabili ed urgenti per consentire il normale transito, attualmente pericoloso, sempre difficile, e a volte impossibile. (7882).

RISPOSTA. — La strada di cui all'interrogazione sopra riportata ha inizio dalla strada statale n. 107 e termina nell'abitato di Caccuri (abitanti 2600), per cui è interessata da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

un traffico molto limitato e di carattere esclusivamente locale.

L'opera richiederebbe una spesa di circa 40 milioni di lire, che non sono attualmente reperibili tra i fondi della Cassa per il mezzogiorno destinata alla viabilità ordinaria. Si ritiene, pertanto, che non sia possibile ed opportuna la costruzione di detta strada, anche perché ad essa potrebbe provvedere l'amministrazione provinciale di Catanzaro promuovendone la classifica a strada provinciale ed usufruendo, così, dei benefici di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il Ministro: PASTORE.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ridurre il triste e grave disagio delle popolazioni dei comuni di Soriano Calabro, Sorianello, Gerocarne, Pizzoni e Vazzano, eliminando gradualmente le numerose case malsane di quei paesi della provincia di Catanzaro.

Appare ormai indilazionabile un intervento che realizzi al più presto la costruzione di case economiche e popolari, per togliere dai tuguri tante famiglie bisognose. (7899).

RISPOSTA. — Per la costruzione di alloggi popolari nei comuni di Soriano Calabro, Gerocarne e Vazzano, sono state effettuate, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, rispettivamente le assegnazioni di lire 105 miliardi 700.000, lire 30 milioni e lire 10 milioni.

Non è stato, invece, possibile includere nei programmi costruttivi predisposti per la eliminazione delle abitazioni improprie e malsane nella provincia di Catanzaro, anche i comune di Sorianello e Pizzoni, date le limitate disponibilità dei fondi in rapporto alle molteplici e pressanti esigenze degli altri comuni.

Le necessità abitative segnalate dall'interrogante saranno tenute nella dovuta considerazione allorquando futuri eventuali stanziamenti consentiranno ulteriori interventi in attuazione della citata legge n. 640.

Il Ministro: TOGNI.

BOLDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se nel programma di rinnovamento della rete stradale nazionale ha predisposto i piani e i lavori necessari per l'ammodernamento del tronco stradale della autostrada da Ravenna a Rimini.

Il numero elevato di passaggi a livello (quattro lungo il percorso di chilometri 51),

il ristretto piano stradale, rendono difficile, per non dire pericoloso, il transito lungo il percorso indicato specialmente durante il periodo estivo.

Il continuo allargarsi della zona turistica della riviera romagnola che porterà ad un recente traffico turistico-commercialé pone la esigenza di migliorare la rete della viabilità che unisce i vari centri balneari. (7900).

RISPOSTA. — L'ammodernamento del tratto Ravenna-Rimini della strada statale n. 16 « Adriatica » è compreso nel piano di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle statali di primaria importanza da finanziarsi con i fondi previsti nel disegno di legge recentemente approvato dal Parlamento.

In occasione dei relativi lavori sarà provveduto anche alla eliminazione dei passaggi a livello esistenti lungo detto tratto di strada.

Il Ministro: TOGNI.

BOLDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della urgente necessità di attuare il progetto per il congiungimento della via Romea alla via Adriatica.

La Romea, che raggiunge Ravenna da nord, deve obbligatoriamente collegarsi a sud alla statale Adriatica per aprirsi alle comunicazioni verso Rimini (strada statale n. 17) e Cesena (strada Dismano ora classificata statale).

Tale collegamento è previsto in un progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici fino dal 5 ottobre 1954 ed è stato già finanziato per 300 milioni dal 20 febbraio 1958.

La realizzazione dell'opera è da tempo richiesta dalle autorità comunali e provinciali perché essa permetterà di ridurre il traffico turistico e pesante che ingorga molte strade della periferia cittadina.

Per queste ragioni si richiede un pronto intervento del ministro dei lavori pubblici affinché siano rimossi tutti gli ostacoli per prontamente iniziare e portare a termine nel più breve tempo possibile l'opera stradale di così grande valore per lo stesso sviluppo della città di Ravenna. (8125).

RISPOSTA. — Si premette che non esiste un progetto per il congiungimento della via Romea alla via Adriatica a sud di Ravenna, ma soltanto una promessa di finanziamento di lire 300 milioni (trecentomilioni) per attuarlo.

Sono, per altro, in corso gli studi e gli accertamenti per l'esecuzione di un progetto che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

renda compatibile il transito per il nuovo piano regolatore della città di Ravenna, che, dopo la sua pubblicazione, sarà sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si fa, per altro, presente, che la trasformazione industriale della zona limitrofa a Ravenna e la maggiore importanza che verrà ad assumere il porto impongono la soluzione di nuovi problemi assolutamente insospettati allorché si iniziò la progettazione della strada Romea.

L'allacciamento di detta strada, pertanto, ad altre strade statali che convergono su Ravenna dovrà essere esaminata nel quadro complessivo di tutta la viabilità che interessa il centro urbano, il centro industriale ed il porto della predetta città.

Il Ministro: TOGNI.

BONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga urgente ripristinare l'istadamento postale da Messina per i comuni di Librizzi, San Pietro Patti, Raccuia, Ucria, sostituito a partire dal 1° luglio 1959 con altro che, praticamente, ritarda di un giorno la distribuzione degli effetti postali con danni evidenti per la regolarità del servizio.

Per sapere se sia ammissibile che funzionari di grado elevato dell'amministrazione postale, quali sono quelli che hanno deliberato il nuovo istradamento, dimostrino di tenere in così poco conto le esigenze del pubblico; se non intenda impartire immediate disposizioni perché nelle province di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, le direzioni provinciali e gli uffici del movimento postale facciano in modo che tutto il complesso istradamento delle corrispondenze sia aggiornato e reso aderente alla rapidità che è la caratteristica dei nostri tempi. (7414).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la questione dell'istadamento della corrispondenza postale da Messina verso i comuni di Librizzi, San Pietro Patti, Raccuia e Ucria, posso comunicare che già da tempo, come auspicato nell'interrogazione, è stata ripristinata la precedente organizzazione dei trasporti postali da e per le località medesime. Il diverso istradamento attuato dal 1° luglio 1959 per un breve periodo era stato determinato da cause contingenti, che hanno potuto essere rimosse sollecitamente.

Riguardo, poi, alla organizzazione del movimento postale nelle province di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, faccio

presente che l'amministrazione pone particolare cura a che in tutte le province della Repubblica tale servizio sia disciplinato secondo la migliore tecnica del movimento, che tiene nel massimo conto le esigenze di celerità sia nella raccolta che nell'avviamento e recapito delle corrispondenze.

Questo Ministero ha per altro dato opportune disposizioni affinché le competenti sezioni del movimento accertino le eventuali deficienze del servizio nelle predette quattro province, per adottare prontamente quelle provvidenze che risultino necessarie affinché esso si svolga con regolarità e rapidità.

Il Ministro: SPATARO.

BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere quali particolari provvedimenti legislativi sono allo studio del Governo, per assicurare ai colpiti dalla poliomielite, inabilitati al proficuo lavoro e in istato di bisogno, gli indispensabili mezzi di sussistenza. (7834).

RISPOSTA. — L'assistenza ai poliomielitici poveri recuperabili, con la legge del 10 giugno 1940, n. 932, affidata allo Stato, viene attuata dall'amministrazione sanitaria a mezzo del ricovero degli infermi negli appositi centri di recupero fisiokinesiterapici, chirurgo-ortopedici e medico-sociali (per l'avviamento o riadattamento professionale) nonché con la fornitura delle protesi necessarie.

Nessuna altra forma di assistenza è prevista dalla legge in parola.

Tuttavia questo Ministero ha avvertito da tempo le particolari esigenze dei post-poliomielitici inabili a proficuo lavoro ed in stato di bisogno, per i quali oltre ai necessari trattamenti riabilitativi ricorre l'obbligo di una assistenza economica.

In occasione di pareri su proposte di legge d'iniziativa parlamentare, questo Ministero si è espresso pertanto favorevolmente all'estensione delle provvidenze di cui attualmente godono i ciechi, i sordomuti e gli invalidi di guerra e del lavoro ed in particolare al collocamento obbligatorio dei post-poliomielitici ed alla concessione di una pensione o assegno fisso.

Le proposte di legge di cui sopra, presentate alla Camera, sono:

1°) proposta di legge n. 395 d'iniziativa dei deputati Migliori, Manzini, ecc., presentata il 17 ottobre 1958 ed avente per titolo: « norme per la protezione, l'assistenza e l'avviamento al lavoro degli invalidi per esiti da poliomielite e analoghi esiti da paralisi »;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

2°) proposta di legge n. 186 d'iniziativa dei deputati Michelini, Roberti e Servello, presentata il 31 luglio 1958 ed avente per titolo: « concessione di un assegno a vita e dell'assistenza ortopedico-sanitaria e protetica ai mutilati ed agli invalidi civili ed estensione ai medesimi delle norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro »;

3°) proposta di legge n. 200 d'iniziativa dei deputati De Maria, Sorgi, ecc., presentata il 1° agosto 1958 ed avente per titolo: « provvedimenti a favore dei minorati degli arti e degli altri invalidi civili », che trovasi attualmente all'ordine del giorno presso la XIV Commissione della Camera, in sede legislativa.

Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi d'iniziativa governativa, si ricorda che questo Ministero ha presentato al Senato una proposta di legge sulla profilassi e sulla assistenza nel campo della poliomielite, che tratta anche del recupero sociale dei post-poliomielitici.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

BORELLINI GINA E TREBBI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1°) i motivi della illegale permanenza di una gestione commissariale nella federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Modena;

2°) i motivi per cui non sono state tenute in alcuna considerazione le legittime istanze inoltrate dal consiglio provinciale di Modena, di cui alle delibere dell'11 febbraio 1952, 25 settembre 1954, 8 ottobre 1956; in esse si rivendicava la ricostruzione dei normali organi di amministrazione della federazione dell'O.N.M.I., come previsto dal regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;

3°) se non ritenga indispensabile dovere il rispetto della legge che impone di porre termine alla gestione commissariale, e di restituire al presidente dell'amministrazione provinciale la presidenza della federazione dell'O.N.M.I. (543, *già orale*).

RISPOSTA. — Il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia, il quale coordina l'originaria legge 10 dicembre 1925, n. 2277, con le modifiche ad essa arretrate dal decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e dalla legge 13 aprile 1933, n. 298, prevedeva all'articolo 8 che, in ogni provincia, i compiti dell'O.N.M.I. fossero attuati da una federazione

retta da un consiglio di undici membri, così costituito:

il preside dell'amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, presidente;
la fiduciaria provinciale dei fasci femminili o una sua delegata, vice presidente;
il consigliere di prefettura preposto alla assistenza pubblica;

il medico provinciale;

il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato;

un membro nominato dal segretario federazione del p.n.f.;

quattro membri nominati dal prefetto (un ostetrico, un pediatra, due rappresentanti di istituzioni assistenziali aventi per fine la protezione della maternità e dell'infanzia);

un membro nominato dal presidente dell'O.N.M.I., esperto in materia di assistenza alla maternità ed all'infanzia.

Con l'articolo 3 del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, la composizione del consiglio delle federazioni provinciali veniva così modificata:

il preside dell'amministrazione provinciale, presidente;

la fiduciaria provinciale dei fasci femminili, vice presidente;

il consigliere di prefettura, preposto alla assistenza pubblica;

il medico provinciale;

il presidente della sezione provinciale dell'unione famiglie numerose;

quattro membri nominati dal prefetto, tra i tecnici dell'assistenza e scelti possibilmente tra i docenti e specializzati delle relative discipline.

La suaccennata struttura delle federazioni provinciali si rese, naturalmente, del tutto inconciliabile con la nuova situazione politica determinatasi con la caduta del regime fascista: sicché il Ministero dell'interno, in virtù dei poteri derivatigli dall'alta vigilanza sull'Opera, attribuitigli con l'articolo 1 del regio decreto 5 agosto 1938, n. 2008, con circolare 9 settembre 1944, diretta ai prefetti, comunicava che, in attesa di dare all'O.N.M.I. un ordinamento conforme alla nuova organizzazione degli enti locali, alle mutate esigenze dell'assistenza materna ed infantile ed al prevalente interesse dello Stato (che dell'opera è esclusivo finanziatore) era proprio intendimento proporre alle gestioni degli organi periferici dell'O.N.M.I. dei commissari straordinari.

Succeduto al Ministero dell'interno, nel 1945, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nei poteri di vigilanza della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

suddetta opera, le gestioni commissariali vennero mantenute, perdurando i motivi e le circostanze che ne avevano determinata l'adozione.

Allo scopo di far cessare, per altro, tale situazione transitoria, fin dalla scorsa legislatura era stato presentato al Senato un disegno di legge, di iniziativa governativa, che recava modifiche alla composizione degli organi centrali e periferici dell'O.N.M.I.

Il provvedimento venne ritirato in seguito ad un voto del Senato che auspicava una riforma integrale dell'assistenza alla maternità ed all'infanzia. Tale riforma, ovviamente complessa, è stata posta allo studio da parte di questo Ministero.

Si può assicurare che lo schema di provvedimento, attualmente in corso di preparazione, inizierà quanto prima il suo iter.

Il Ministro: GIARDINA.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se, tenuto conto di quanto rappresentato con deliberazione in data 24 gennaio 1959, n. 19, dell'amministrazione provinciale di Cosenza, in ordine alla situazione deficitaria di quella cassa provinciale, non ritengano di dover emanare urgenti disposizioni intese a consentire che l'erogazione dei cespiti relativi alla partecipazione di proventi statali (I.G.E., addizionale 5 per cento, ecc.) nonché l'emissione dei mandati di pagamento in favore delle province e dei comuni, possa avvenire con la massima sollecitudine.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se non si ritenga opportuno autorizzare la corresponsione, agli enti stessi, di congrui anticipi, salvo conguaglio, sui cespiti medesimi, e ciò in attesa degli annunciati provvedimenti legislativi tendenti ad incrementare le entrate delle amministrazioni locali. (5924).

RISPOSTA. — Le erogazioni a favore degli enti locali che partecipano al provento di vari tributi erariali, sono ovviamente conseguenziali all'accertamento del gettito dei tributi medesimi verificatosi nel periodo al quale le singole partecipazioni si riferiscono.

In particolare:

la compartecipazione ai tre quinti del provento dell'addizionale E.C.A. (decreto-legge luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100) viene liquidata semestralmente (luglio-dicembre e gennaio-giugno di ciascun esercizio finanziario) ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1946, n. 4902, concernente le modalità

di esecuzione della richiamata disposizione. Il gettito del tributo, per altro, viene accertato dalla competente Ragioneria centrale e comunicato a questo Ministero, generalmente nella seconda decade del mese successivo al sequestro cui l'accertamento stesso si riferisce;

la compartecipazione al terzo del provento delle tasse erariali di circolazione (articolo 2 legge 9 febbraio 1952, n. 49) si liquida quadrimestralmente (luglio-ottobre-novembre-febbraio e marzo-giugno di ciascun esercizio finanziario). Il gettito del tributo viene comunicato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), incaricato della riscossione, mediante invio a questo Ministero delle copie delle quietanze di entrata della sezione di tesoreria provinciale di Roma, dopo che esse sono state rese conformi dall'intendenza di finanza di Roma.

Aggiungasi che l'A.C.I. (a norma dell'articolo 14 della convenzione 20 dicembre 1954, approvata con decreto del ministro delle finanze 5 febbraio 1955, n. 71) è tenuto ad effettuare il versamento delle tasse riscosse, entro il 20 del mese successivo a quello cui si riferisce la riscossione; perciò le relative comunicazioni non possono pervenire a questo Ministero prima di dieci giorni dalla scadenza di tale termine.

In possesso infine di tutti gli elementi necessari, si procede alla liquidazione delle varie partecipazioni, determinando, su piano nazionale, le singole quote ed emettendo i relativi mandati. Questi, per altro, devono essere trasmessi, per gli opportuni controlli, alla competente Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti, la quale provvede poi ad inoltrarli al Ministero del tesoro per la spedizione alle rispettive sezioni di tesoreria provinciale, incaricate del pagamento agli enti interessati.

L'iter descritto richiede un mese di tempo; perciò, dalla scadenza del periodo al quale si riferisce la liquidazione al pagamento effettivo dei titoli di spesa, passano in media due mesi, nonostante che tutti i vari organi dianzi citati collaborino sollecitamente con questo Ministero.

Il termine di due mesi anzitutto si prolunga, inoltre, di circa un altro mese per le quote di compartecipazione, che scadono al 30 giugno, a motivo della proroga della chiusura dell'esercizio finanziario, col conseguente ritardo dell'accertamento. Se poi i fondi stanziati dalla Ragioneria generale sugli appositi capitoli di spesa risultano insufficienti ed è necessario chiederne l'integrazione, si ha un ulteriore ritardo nel pagamento delle quote scadute al 30 giugno.

Per quanto concerne, invece, le compartecipazioni al provento dell'imposta generale sull'entrata, disciplinate dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 6/7597, i fondi necessari allo scopo vengono, in genere, somministrati in tempo utile alle intendenze di finanza, incaricate del pagamento alle scadenze di aprile, giugno, ottobre e dicembre.

Il problema prospettato dall'interrogante e di cui da tempo si preoccupa l'amministrazione finanziaria, non può pertanto che trovare soluzione in un provvedimento legislativo che consenta di concedere agli enti locali aventi diritto, dei congrui anticipi sulle varie compartecipazioni ai tributi erariali. A tale fine risponde l'articolo 21 del disegno di legge concernente « norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali », attualmente all'esame del Senato (atto n. 146).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il Ministero ad escludere dalla commissione incaricata di redigere il progetto di riforma della facoltà di lettere, filosofia e magistero i consigli delle facoltà interessate alla riforma e gli organismi studenteschi.

È vero che a far parte della detta commissione ministeriale sono stati chiamati i presidi delle stesse facoltà, ma non si comprende perché gli stessi professori abbiano partecipato ai lavori della commissione « a titolo personale di esperti ».

La esclusione dei detti organismi è, a parere dell'interrogante, un fatto negativo perché ha privato il Ministero della pubblica istruzione dell'autorevole giudizio collegiale degli istituti interessati e degli studenti; gli uni e gli altri in grado di formulare proposte e consigli che avrebbero permesso al Ministero di avere un quadro completo e organico dei veri, gravissimi problemi della facoltà, quali l'esiguità del corpo insegnante, la mancanza di attrezzature moderne, l'insufficienza dei locali, senza, per altro, entrare nel merito delle risultanze specifiche alle quali è giunta la commissione ministeriale, per quanto attiene alla riforma degli studi vera e propria.

Un esame di queste risultanze avrebbe già messo in luce lacune e difformità di valutazioni tali da consigliare il ministro ad acco-

gliere la richiesta già formulatagli di interpellare i consigli di facoltà, gli istituti di magistero e gli organismi studenteschi. (6691).

RISPOSTA. — Nell'impostare i lavori per il riordinamento didattico delle facoltà di lettere e filosofia e di magistero — come del resto di di tutti gli altri ordini di studio — il Ministero ha ravvisato la necessità che i lavori stessi poggiassero su una larga, democratica base di discussione, a tal fine sono stati chiamati a far parte delle commissioni, incaricate di predisporre progetti di riordinamento dei corsi di laurea delle facoltà stesse, i presidi di facoltà, nella considerazione che essi avrebbero potuto direttamente rappresentare in seno alle commissioni le reali esigenze didattiche delle facoltà, ed, inoltre, per conseguire una armonica e completa visione delle necessità dei vari insegnamenti, esperti di particolari discipline.

Le commissioni di studio, d'altra parte, hanno tenuto presenti, sia all'inizio dei lavori, sia nel loro corso, tutti i voti e le proposte pervenuti da parte di facoltà, docenti, organismi, ecc., nonché le risultanze delle varie inchieste compiute negli anni precedenti presso le singole facoltà; inoltre, i componenti le commissioni, data la loro qualità di presidi, hanno potuto informare ed interpellare i rispettivi consigli, in ordine alle varie questioni trattate.

Le proposte che gli organismi studenteschi avessero a far pervenire saranno, pertanto, oggetto del più attento esame.

Il Ministero si ripromette, comunque, di sottoporre ai consigli di facoltà le conclusioni cui saranno pervenute le apposite commissioni di studio.

In relazione poi ai lavori per l'attuazione del piano decennale della scuola, il Ministero ha già in parte raccolto dati in merito alla situazione delle varie facoltà, per quanto concerne il personale docente ed assistente, ed altri ne viene raccogliendo su tutti gli altri aspetti attinenti al migliore funzionamento delle facoltà stesse.

Pertanto, sono da ritenersi soddisfatte quelle esigenze che l'interrogante prospetta quali premesse per un meditato riordinamento degli studi in parola.

Il Ministro: MEDICI.

BUSETTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno accogliere le giustificate proteste e le rinnovate richieste dei coltivatori diretti cerealicoltori della provincia di Padova per il

fatto che il contingente di ammasso granario stabilito per codesta provincia non è stato ancora aumentato.

Per permettere che negli elenchi dei conferenti all'ammasso fossero iscritte nuove ditte di piccoli produttori di grano che nel passato ne erano stati esclusi, il comitato provinciale ammasso, in una sua recentissima riunione, ha deciso di ridurre da ottanta a settanta chilogrammi per campo padovano la quota base di conferimento del grano da parte dei coltivatori, respingendo, al tempo stesso, la richiesta di escludere o comunque di ridurre proporzionalmente il conferimento che viene effettuato dai grandi agrari della stessa provincia.

I coltivatori diretti del padovano chiedono che il contingente d'ammasso del grano di produzione 1959 venga congruamente elevato al fine di aumentare la possibilità del conferimento da parte dei piccoli produttori senza che questo avvenga a scapito degli altri coltivatori diretti già conferenti negli anni trascorsi. (7306).

RISPOSTA. — Per sopperire alle esigenze dei piccoli produttori di grano della provincia di Padova, con recente provvedimento è stata disposta l'assegnazione a detta provincia di un contingente suppletivo di ammasso di 10 mila quintali di grano tenero.

Allo scopo di inserire negli elenchi dei conferenti nuove ditte di piccoli produttori, il locale comitato provinciale di ammasso è stato costretto a ridurre la quota base di conferimento dei coltivatori; ma tale riduzione è stata operata nei riguardi di tutte le categorie di produttori. La richiesta formulata dal rappresentante dell'alleanza dei contadini di Padova, in sede di riunione del predetto comitato, di escludere, cioè, dal conferimento i grandi produttori, non poteva essere accolta in quanto in contrasto con la legge istitutiva dell'ammasso per contingente, che stabilisce che tutti i produttori di grano hanno l'obbligo di conferire parte del proprio raccolto alla gestione di Stato.

Si fa inoltre presente che la quantità di frumento, recuperata attraverso la riduzione della quota di conferimento a tutti gli aventi diritto, è valsa a soddisfare le domande avanzate dai nuovi piccoli produttori.

I conferenti di quest'anno, infatti, sono aumentati di circa 3 mila ditte, per cui la percentuale dei beneficiati si allarga notevolmente a favore dei piccoli produttori, che rappresentano l'82 per cento circa dell'intero numero dei produttori conferenti.

È da notare, infine, che la posizione di privilegio acquisita dai piccoli produttori sarà ancor più rafforzata attraverso l'attribuzione del contingente suppletivo recentemente assegnato alla provincia stessa.

Il Ministro: RUMOR.

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in quale modo e con quali mezzi il collegio universitario « Don Nicola Mazza » ha potuto, in un breve volger di tempo, svilupparsi a tal punto da occupare attualmente un imponente complesso di costruzioni in via Savonarola della città di Padova.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1°) in base a quale legge dello Stato codesto collegio ha potuto godere di un bene demaniale costituito dall'area e dalle costruzioni dell'ex caserma San Marco danneggiate in conseguenza degli eventi bellici, e su questo bene elevare la sua sede;

2°) in virtù di quali leggi o per mezzo di quali fondi del Ministero della pubblica istruzione e iscritti in quale capitolo del bilancio dello stesso dicastero dell'epoca (1954-1955 e seguenti) il detto collegio ha potuto insediarsi « nella sede appropriata e funzionale che il Ministero della pubblica istruzione apprestò provvidamente » come si può leggere in una circolare redatta dalla direzione dello stesso istituto. (7541).

RISPOSTA. — Il complesso di quanto al termine della guerra restava dell'antica chiesa e convento di San Marco in Padova, di proprietà demaniale, venne a suo tempo ritenuto quanto mai degno di venire conservato e restaurato, sia per il valore storico che per il notevole interesse architettonico del compendio, e in particolare della chiesa, importante e caratteristico esempio a Padova di edificio sacro medioevale con restauri rinascimentali e decorazione di pregevoli affreschi.

Questo Ministero, cui spetta la responsabilità di tutelare non solo il patrimonio artistico ma anche di curare lo sviluppo degli studi e della cultura, ritenne per altro che l'unica possibilità di far rivivere il monumentale complesso, evitandone la perdita, fosse quella di destinare l'immobile, che nei secoli passati ebbe vive tradizioni di seminario universitario, a funzioni culturali ed educative.

Il predetto complesso, in seguito ad intesa con il Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, venne quindi dismesso dal

demanio militare (poiché prima della guerra era adibito a caserma) e dato in consegna a questa amministrazione, che riconobbe meritevole di considerazione il desiderio espresso dall'opera « Don Nicola Mazza » — ente morale legalmente riconosciuto, che fin dallo scorso secolo persegue felicemente in Padova alte finalità educative — di utilizzare il complesso stesso per ospitarvi un collegio universitario per studenti delle classi più povere.

Effettuato il restauro con il concorso anche del genio civile (il capitolo da cui questa amministrazione attinse i propri fondi fu il numero 254 dell'esercizio finanziario 1952-53, e cioè quello dei danni di guerra, e i capitoli corrispondenti degli esercizi seguenti), fu quindi raggiunto un accordo tra l'opera predetta e la soprintendenza ai monumenti di Venezia — accordo regolarmente approvato da questo Ministero — per cui alla prima venne concesso in uso il complesso demaniale della chiesa e convento di San Marco in Padova, per consentire l'istituzione di un collegio universitario per i giovani delle classi povere aventi spiccate qualità intellettuali e morali.

La questione del funzionamento del predetto collegio è stata oggetto anche di attenzione da parte del Parlamento.

Trovansi infatti all'esame della Camera dei deputati — atto parlamentare n. 976 — una proposta di legge di iniziativa dei senatori Merlin, Ceschi, De Bosio, Lorenzi, Piasenti e Trabucchi — già approvata dal Senato, la quale prevede la concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni per il funzionamento del collegio universitario « Don Nicola Mazza » di Padova.

Il Ministro: MEDICI.

CACCIATORE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se, a seguito delle scandalose pubblicazione dei settimanali *Gazzetta del Sannio* e *La Nuova Gazzetta* del marzo 1959, il provveditore agli studi di Benevento ha proceduto a regolare inchiesta e, in caso affermativo, quali sono stati i risultati.

L'interrogante chiede ancora di conoscere se al ministro della pubblica istruzione è pervenuto l'esposto del professor Giovanni Radice, insegnante di lingua e letteratura inglese nel liceo-ginnasio « Pietro Giannone » di Benevento, trasmesso a mezzo del provveditore agli studi di detta città, e se non sia necessario ed urgente disporre rigorosa inchiesta sui gravi fatti denunciati dal professor Giovanni Radice. (7367).

RISPOSTA. — Il Ministero, non appena venuto a conoscenza della interrogazione sopra riportata, ha subito provveduto ad inviare a Benevento un ispettore con l'incarico di compiere accurate indagini in ordine ai provvedimenti adottati nei riguardi del professor Giovanni Radice, da parte del preside del liceo-ginnasio Giannone di quella città.

L'indagine svolta dall'ispettore, nella quale sono stati anche vagliati gli elementi contenuti nell'esposto prodotto dal professor Radice, cui accenna l'interrogante, ha dato risultanze che sono apparse di notevole gravità nei confronti del ricorrente; talché la proposta di esclusione definitiva dall'insegnamento del professor Radice formulata dall'ispettore non è apparsa ingiustificata.

Il Ministero, tuttavia, anche per garantire all'interessato la possibilità di esporre le deduzioni a suo favore, ha ritenuto opportuno sottoporre il professor Radice a procedimento disciplinare.

A tal fine, sono state impartite le necessarie disposizioni al provveditore agli studi di Benevento, il quale, a norma dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1955, n. 160, procederà, innanzitutto, alla contestazione degli addebiti.

Gli atti del procedimento dovranno esserè, poi, sottoposti alla commissione di cui all'articolo 5 della legge n. 160, sopra citata, affinché, formatasi in base ad essi il proprio autonomo giudizio, esprima il parere circa la sanzione disciplinare da infliggere.

Il provveditore concluderà, confermente al parere espresso dalla commissione, il procedimento con propria deliberazione motivata, la quale è impugnabile, con ricorso al Ministero, da presentare entro il termine di quindici giorni.

Poiché il procedimento è appena nella sua fase iniziale e poiché il professor Radice ha tutte le garanzie in base alle quali si deve ritenere che nei suoi riguardi verrà pronunciato un equo giudizio, non può esservi sin d'ora una precisa dichiarazione da parte del Ministero delle responsabilità del predetto insegnante, responsabilità che sono state appunto sottoposte all'esame degli organi competenti a formulare un motivato parere.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

CALASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno votato il 6 luglio 1959 dall'assemblea dei 210 capo-famiglia, assegnatari degli appartamenti delle case-I.N.A. site al borgo « Santa Rosa » nella

città di Lecce, di cui al bando del 20 marzo 1957, n. 12140.

Si afferma che alle abitazioni in questione mancherebbero solo alcune rifiniture e gli attacchi alla linea elettrica, all'acquedotto ed alla fognatura, mentre i lavori per detti completamenti risulterebbero sospesi da circa due anni.

Considerato che dette opere si possono approntare in brevissimo tempo, essendo state già costruite le canalizzazioni e la linea elettrica, l'interrogante domanda di sapere se non intende il ministro intervenire con tutta urgenza per ottenere la sistemazione delle famiglie interessate, la cui stragrande maggioranza, per il 1° agosto 1959, debbono abbandonare gli appartamenti attualmente abitati per sfratto ordinato dal magistrato. (7443).

RISPOSTA. — La consegna degli alloggi I.N.A.-Casa in Lecce - borgo Santa Rosa - ai rispettivi assegnatari è stata effettuata in data 1° agosto 1959, non appena ottenuto l'allacciamento degli edifici almeno ai più indispensabili servizi pubblici (fognature, acque e luce).

Sarebbe stato, infatti, inammissibile consentire l'occupazione di detti alloggi senza il loro allacciamento alle fognature, alle condotte idriche ed alla illuminazione elettrica, e pertanto, non appena gli enti e società responsabili della esecuzione di tali lavori (comune di Lecce e società elettrica pugliese) ebbero portato a termine, mercè anche il continuo interessamento della gestione I.N.A.-Casa, le relative opere, gli assegnatari furono subito autorizzati a prendere possesso degli alloggi in questione.

In particolare faccio presente all'interrogante che gli allacciamenti alla rete idrica e alle fognature furono completati negli ultimi giorni di luglio tanto che per assicurare la potabilità dell'acqua venne impegnata la società erogatrice ad adottare accorgimenti eccezionali per l'immediato lavaggio delle condotte.

Per quanto riguarda l'allacciamento della corrente elettrica, non avendo le cabine di erogazione, attualmente esistenti, la capacità necessaria per le esigenze del nuovo quartiere, la società elettrica pugliese, a seguito dell'interessamento della gestione I.N.A.-Casa e delle autorità locali, ha provveduto con allacciamenti provvisori in attesa di effettuare l'impianto regolare la cui esecuzione richiederà ancora del tempo.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

CALVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare dal Ministero stesso per rendere adeguata ed efficace la funzione dell'ispettorato del lavoro in Lombardia. Essa, infatti, malgrado lo zelo dei funzionari addetti, risulta insufficiente a causa della carenza di uomini e di mezzi di fronte alle esigenze sempre maggiori che lo sviluppo industriale manifesta.

In modo particolare, l'interrogante si riferisce alla vigilanza sul rispetto delle norme che riguardano la sicurezza dei lavoratori e la tutela dei minori e delle donne; esigenza ancora una volta tragicamente posta in evidenza dall'incendio e dal crollo del capannone della ditta Zorzi di Gorla Maggiore, in provincia di Varese, che ha causato gravissime lesioni e la morte a giovanissime lavoratrici. (7872).

RISPOSTA. — Nell'ultimo biennio gli organici del personale degli ispettorati del lavoro della Lombardia sono stati aumentati di 37 unità ispettive, munite in buona parte di laurea in ingegneria o di diploma di perito industriale. Tali unità verranno ancora aumentate di 10 elementi provenienti da consorzi recentemente espletati.

Le esigenze del personale degli uffici della Lombardia sono tenute in particolare considerazione per le future assegnazioni di vincitori di concorsi testé banditi.

Per quanto concerne i mezzi, posso assicurare l'interrogante che il Ministero ha fatto fronte sempre a tutte le richieste prospettate dagli uffici in genere e da quelli della Lombardia in particolare.

Faccio inoltre presente che allo scopo di aggiornare la preparazione degli ispettori tecnici, è stato svolto un apposito corso di perfezionamento nel settore della prevenzione infortuni al quale hanno partecipato tutti gli ispettori addetti a questo particolare servizio.

Informo infine l'interrogante che è allo studio un apposito provvedimento tendente ad adeguare numericamente il personale ai compiti demandati all'organo ispettivo ed alla esigenza di conseguire una più soddisfacente media delle ispezioni.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

CAMANGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga necessario ed ormai non più dilazionabile un esame completo ed esauriente del problema delle abitazioni nella città di Trieste, dove, in conseguenza di particolari circostanze e avve-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

nimenti che hanno operato su di una situazione di grave carenza già preesistente, il problema stesso ha assunto proporzioni enormemente più gravi che in qualsiasi altra parte della Repubblica, e se non ritenga altresì, in considerazione della particolare condizione politico-amministrativa di quella città ed alla stregua delle risultanze dell'esame di cui sopra, di predisporre provvedimenti adeguati e risolutivi. (5338).

RISPOSTA. — È opportuno, anzitutto, far presente che, alla fine del conflitto, il patrimonio edilizio di Trieste si trovò fortemente depauperato; per fronteggiare tale situazione il Governo italiano non solo accordò al comune di Trieste ed all'I.A.C.P. notevoli finanziamenti a fondo perduto, ma provvide direttamente alla costruzione di 1600 alloggi per le esigenze dei dipendenti dell'allora governo militare alleato. Ma tali provvidenze si dimostrarono insufficienti in rapporto alle effettive necessità, soprattutto perché l'iniziativa privata nel settore edilizio ebbe a Trieste scarsissimo rilievo.

Si ritenne, pertanto, indispensabile sia estendere a Trieste la legislazione vigente nel resto della Repubblica in materia di sfratti, sia indurre gli enti, comunque interessati all'edilizia popolare, a costruire case attingendo i fondi occorrenti dai loro mezzi ordinari di bilancio.

In conseguenza di tali provvedimenti la situazione alloggiativa non riveste oggi a Trieste carattere di gravità.

L'iniziativa privata, infatti — che al momento del ritorno dell'amministrazione italiana a Trieste era quasi del tutto assente — è oggi in pieno sviluppo, tanto che dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 sono stati costruiti a Trieste 1426 alloggi con 11.767 vani contro 978 alloggi con 10.285 vani costruiti dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e contro 198 alloggi con 4.503 vani costruiti dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Bisogna, poi, tenere conto degli importanti programmi edilizi che sono in corso di realizzazione nel territorio di Trieste, da parte di enti pubblici (istituto autonomo case popolari, O.A.P.G.D., I.N.A.-Casa, ufficio del genio civile e fondo incremento edilizio) e che si riassumono nei seguenti dati:

a) alloggi in corso di costruzione: 1615 con 12.211 vani per una spesa complessiva di lire 4.060.348.463;

b) alloggi programmati, con finanziamento assicurato: 923 con 6.828 vani per una spesa complessiva di lire 2.492.842.256.

A tali opere bisogna però aggiungere altre per le quali, benché regolarmente finanziate, non sono stati allestiti i relativi progetti e che fanno ascendere il totale generale degli stanziamenti per costruzioni edilizie nel territorio di Trieste a lire 10.149.000.000.

È stata, inoltre, recentemente autorizzata la costruzione in Trieste di un quartiere auto-sufficiente, per il complessivo importo di lire 1.500 milioni e sono stati assegnati a quell'I.A.C.P. lire 100 milioni per la costruzione di alloggi e con l'impegno da parte di detto ente di effettuare costruzioni di alloggi per altri 100 milioni di lire.

Si può, comunque, assicurare che le particolari esigenze alloggiative di Trieste saranno tenute presenti anche per l'avvenire, per ogni possibile provvedimento che potrà essere adottato, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

CAMANGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero ed i suoi intendimenti in ordine all'importante e dibattuto problema degli insegnanti cosiddetti « stabilizzati », i quali, in numero di circa quindicimila, chiedono e attendono da tempo un provvedimento che dia loro una tranquilla e soddisfacente sistemazione, specialmente per quanto riguarda la effettiva stabilità e continuità dell'impiego, la progressione economica della carriera mediante il godimento degli scatti biennali, la possibilità del trasferimento a richiesta e il trattamento di quiescenza.

L'interrogante chiede inoltre di sapere, comunque, se il ministro non ritenga di dover fare quanto è nelle sue possibilità perché si dia il più sollecito corso alla discussione delle numerose proposte di legge da tempo presentate ai due rami del Parlamento, allo scopo di eliminare l'attuale situazione di incertezza, di attesa e di malcontento che non giova certamente, fra l'altro, al buon funzionamento della scuola. (5620).

RISPOSTA. — Le aspirazioni dei professori stabilizzati, di cui si fa cenno nella interrogazione, sono note al Ministero che non ha mancato di dedicare al problema la più viva attenzione.

In effetti, il Ministero ha già avuto tutta la comprensione possibile nei riguardi, in genere, di quegli insegnanti non di ruolo, i quali, mediante la conseguita abilitazione ed un lungo periodo di insegnamento, disimpegnato senza demerito, hanno dimostrato di

essere perfettamente all'altezza del loro compito.

Ciò è tanto vero che il Governo ha assecondato, in sede parlamentare, il disegno di legge dei senatori Baldini ed altri, inteso a consentire il bando di un concorso per titoli per i professori idonei in servizio nelle scuole secondarie statali e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame di abilitazione e di concorsi a cattedre una votazione non inferiore ai sette decimi.

Come risulta dal testo dell'articolo 1 di tale disegno di legge, già approvato dal Senato e presentemente all'esame della Camera dei deputati — atto parlamentare n. 1158 — potranno partecipare al suddetto concorso per titoli anche i professori in servizio nelle scuole secondarie statali, in qualità di insegnanti stabili.

Il provvedimento legislativo in parola, se sarà approvato anche dalla Camera dei deputati, contribuirà a risolvere notevolmente il problema di cui si è occupato l'interrogante favorendo la sistemazione, attraverso la normale procedura di un concorso, del personale insegnante interessato.

Il Ministro: MEDICI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se egli abbia avuto notizia della grave denuncia fatta dal periodico *I Ciompi* di Firenze, e riportata anche nel quotidiano *La Nazione*, circa la questione dei cosiddetti diritti casuali nell'amministrazione comunale di quella città e se siano esatte le impressionanti cifre pubblicate da quel periodico.

L'interrogante chiede, in tal caso, di sapere se il ministro non ritenga di disporre una immediata inchiesta, estendendola eventualmente anche agli altri grandi comuni, per adottare, conseguentemente, tutti i provvedimenti amministrativi e, se necessario, proporre di legislativi, che valgano a far cessare la scandalosa pratica e comunque, nel frattempo, a moralizzare l'applicazione con una più equa ripartizione del beneficio fra tutti i dipendenti comunali. (6576).

RISPOSTA. — Questo Ministero già altre volte ha richiamato l'attenzione delle prefetture sulla illegittimità della percezione, da parte del personale dipendente da enti locali, di speciali diritti, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari.

Con circolare in corso viene ribadito l'avviso precedentemente espresso circa l'illegittimità di cui sopra e vengono invitati i prefetti ad intervenire per l'eliminazione del lamento inconveniente.

Per quanto attiene più particolarmente ai diritti percepiti dal personale sanitario, è stato interessato il Ministero della sanità perché, nella sua competenza, promuova i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAMANGI. — *Ai Ministri della riforma burocratica e del bilancio.* — Per sapere se essi — nel predisporre quanto occorre per dare esecuzione all'ordine del giorno, votato dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1143 recante miglioramenti economici per il personale statale, riguardante fra l'altro, le quote complementari di famiglia — non ritengano di esaminare e risolvere anche il problema della corresponsione dell'aggiunta di famiglia anche a quegli impiegati che, pur essendo di fatto capofamiglia, avendo effettivamente a carico i genitori di età inferiore ai 70 anni o fratelli o sorelle orfani, non hanno attualmente il riconoscimento di quella qualifica e la corresponsione della indennità relativa, e ciò in stridente ed ingiusta difformità con quanto viene pacificamente riconosciuto da tempo per tutte le altre categorie di prestatori d'opera. (6754).

RISPOSTA. — La questione concernente l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per i collaterali e per i genitori, di età inferiore ai 70 anni ed inabili al lavoro, dei dipendenti statali, ha già più volte formato oggetto di esame da parte del Governo, che si è trovato nell'assoluta impossibilità di risolverla, e ciò per ragioni di opportunità e di carattere finanziario.

Dette quote, infatti, che con decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, non essendo allora possibile procedere alla rivalutazione integrale degli stipendi a seguito del mutato potere di acquisto della moneta vennero eccezionalmente estese, nell'intento di venire incontro con i fondi di bilancio disponibili alle esigenze del personale con carichi di famiglia, ai genitori a carico, di età superiore ai 70 anni, con l'avvenuto adeguamento del trattamento economico hanno perduto la fondamentale funzione integrativa della retribuzione che si intese di attribuire loro nell'immediato dopoguerra.

E da considerare, inoltre, che l'accoglimento della richiesta comporterebbe un notevole onere che lo Stato — il quale già sostiene per le quote di aggiunta di famiglia una spesa annua di oltre lire 100 miliardi — non è attual-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

mente in condizione di fronteggiare senza ricorrere ad ulteriori inasprimenti fiscali o ad indebitamenti.

Il Ministro della riforma burocratica: Bo.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se egli — in considerazione delle polemiche e delle preoccupazioni suscitate nella pubblica opinione dall'approvazione, da parte del consiglio comunale di Roma, del piano regolatore della città e della grande importanza che il problema riveste, non soltanto sotto il profilo urbanistico, ma anche e soprattutto sotto quello politico, economico e sociale — in vista dell'adempimento di quanto spetta a lui a norma dell'articolo 10 della legge urbanistica, non ritenga opportuno di dare intanto pubblica assicurazione che egli stesso, oltre a tener presente, come prescritto, il parere tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che per altro è augurabile corregga i lamentati difetti del piano in oggetto, ispirerà la sua decisione anche, come è indubbiamente nelle sue facoltà, alle non meno importanti esigenze di carattere politico nel senso più lato, che la gravità del problema e il dibattito che su di esso ha avuto luogo fin qui nelle sedi competenti e nella pubblica opinione, pongono alla sua sensibilità ed alla sua responsabilità di uomo di governo. (7323).

RISPOSTA. — Ogni decisione in merito al nuovo piano regolatore di Roma — già deliberato ed ora in corso di pubblicazione — non potrà, ovviamente, non tener conto, oltre che delle esigenze tecnico-urbanistiche della città, anche dei valori spirituali, sociali e religiosi che caratterizzano Roma quale centro del cristianesimo e capitale d'Italia.

Proprio in vista di tale carattere, questo Ministero non ha mancato finora di seguire attentamente, presso il comune, le varie fasi dell'*iter* per la formazione del piano, senza, per altro, influire, ovviamente, sui criteri d'imposizione largamente dibattuti dal consiglio comunale e dallo stesso deliberati e sui quali questo Ministero medesimo si riserva ogni giudizio, dopo aver sentito in proposito gli organi consultivi chiamati per legge a pronunciarsi: il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il Ministro: TOGNI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale è stato il deficit di bilancio del comune di Velletri (Roma), distinto per

anno, negli anni dal 1946 al 1958; in qual modo si è volta a volta provveduto alla relativa copertura; quale è attualmente la situazione patrimoniale, con particolare riguardo ai mutui in essere, del comune medesimo. (7888).

RISPOSTA. — Il comune di Velletri ha conseguito il pareggio economico dei bilanci dal 1946 al 1958:

a) senza far luogo all'applicazione di supercontribuzioni, per gli esercizi dal 1946 al 1954;

b) con l'applicazione di supercontribuzioni e l'utilizzazione di entrate straordinarie per gli esercizi dal 1955 al 1957;

c) con l'applicazione di supercontribuzioni, entrate straordinarie di varia natura e l'assunzione di un mutuo di lire 57 milioni 700 mila per l'esercizio 1953.

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1958 presenta un attivo netto di lire 1 miliardo 310.056.179, scaturente dal raffronto di attività per lire 2.081.329.796 e di passività per lire 771.273.617.

L'ammontare dei mutui compreso nelle anzidette passività ascende a lire 475.711.347.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere che cosa sia stato fatto finora per l'esecuzione della legge 3 aprile 1957, n. 245, riguardante la sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata Petrulli in Aspromonte (Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1962, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie. (8032).

RISPOSTA. — Per la sistemazione della località denominata Petrulli in località di Sant'Eufemia d'Aspromonte è stata già redatta dal genio civile di Reggio Calabria la perizia di lire 20 milioni.

Tale perizia trovasi attualmente presso la sovrintendenza ai monumenti e gallerie della Calabria, in Cosenza, per l'esame di competenza, trattandosi di lavori di carattere monumentale, a ricordo dello scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie avvenuto nella detta località il 29 agosto 1862.

Non appena gli atti saranno stati restituiti al provveditorato alle opere pubbliche di Cantanzaro, si darà alla pratica sollecito corso.

Il Ministro: TOGNI.

CAPPUGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per adeguatamente e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

tempestivamente soccorrere le popolazioni della Val di Pesa in seguito ai gravissimi danni causati dall'eccezionale grandinata del 10 giugno 1959.

Per tale soccorso, che è urgentissimo, si possono indicare, come minimi, i seguenti interventi da parte del Governo: assegnazione di 3 mila quintali di grano, di 200 quintali di granoturco cinquantino e da foraggio per la nuova sementa, forniture di anticrittogamici e antiparassitari per la protezione delle piante, abbuono di contributi unificati per incoraggiare i coloni a riprendere con fiducia il lavoro dei campi, estensione alla zona colpita della legge per la Calabria, ovvero provvedimenti analoghi, anche se temporanei. (6819).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6883, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 3166).

CAPRARA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Sulla allarmante situazione dell'approvvigionamento idrico per il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

In particolare, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intendano adottare per realizzare le opere da tempo richieste ed indispensabili che concretamente sono:

la sostituzione della condotta centrale proveniente da Pollena Trocchia;

la costruzione di un serbatoio a monte che consenta di modulare e regolare l'acqua attualmente addotta in rete;

la costruzione di una adeguata rete idrica interna.

L'interrogante infine chiede che la prefettura di Napoli attui le misure di emergenza per garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione anche in previsione dell'aumento dei consumi per la stagione estiva, in accoglimento delle richieste e delle proposte formulate dal consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio nella seduta del 14 aprile 1959. (6164).

RISPOSTA. — L'approvvigionamento idrico del comune di San Sebastiano al Vesuvio ha formato oggetto di attento esame da parte della Cassa per il mezzogiorno, la quale ha potuto rilevare che l'insufficienza dell'approvvigionamento stesso deriva, oltre che dalle scarse disponibilità d'acqua, anche da gravi deficienze della distribuzione interna del suddetto comune.

Per quanto riguarda la disponibilità di acqua, essa risulterà normalizzata in conseguenza della costruzione delle opere di acquedotto della zona vesuviana, del nolano e della valle del Sarno, ultimamente appaltate dalla Cassa stessa e per il cui completamento è previsto un periodo di mesi 18.

L'intervento diretto della Cassa a questo proposito è limitato alla costruzione del serbatoio di compenso e della condotta di avvicinamento all'abitato, che è compresa nelle opere di acquedotto sopracitate, ora in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda, poi, la costruzione di una adeguata rete idrica interna, si precisa che il comune di San Sebastiano al Vesuvio non ha rivoito ancora alcuna domanda alla Cassa onde ottenere per la costruzione e il completamento della rete idrica interna le maggiori agevolazioni previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, sempre che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6 e 7 della stessa legge n. 634.

Con nota in data 14 novembre 1957, numero 5/15501, la Cassa ha inviato all'amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio un opuscolo contenente la descrizione della documentazione da presentare, documentazione per altro del tutto analoga a quella già presentata per la costruenda rete di fognatura.

Inoltre si precisa che la domanda con la quale il comune di San Sebastiano al Vesuvio ha chiesto il contributo statale nella spesa prevista per la costruzione della rete idrica interna è stata inclusa nella graduatoria per l'esercizio finanziario 1959-60, compilata dal Ministero dei lavori pubblici a termine dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

CARCATERRA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga di dover revocare il proprio deliberato, in virtù del quale il contributo a fondo perduto (legge n. 634, articolo 5) a favore dei pescatori che acquistino nuovi motopescherecci ed attrezzature debba essere devoluto all'istituto mutuante.

In vero, tale condizione innova la legge. In più essa, pur decurtando il debito del pescatore, sconvolge i piani finanziari degli interessati, che, in base alla legge, hanno posto il contributo come uno degli addendi del piano finanziario. (5084).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Non sembra, come afferma l'interrogante, che il criterio di versare il contributo concesso dalla Cassa per il mezzogiorno in virtù dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, a diffalco dei mutui contratti dal beneficiario innovi la disposizione di legge o risulti ad essa contrario. Il fatto stesso che il citato articolo consente il cumulo con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, conferma la possibilità e opportunità del procedimento che, per altro, non può mai nuocere all'imprenditore interessato, dal momento che — in ogni caso — alleggerisce l'ammortamento del debito contratto.

Qualche inconveniente si è, invero, rilevato all'atto pratico, sotto il profilo amministrativo-contabile, per la necessità di ripetere e variare alcune procedure. È, pertanto, allo studio dei competenti organi della Cassa per il mezzogiorno la possibilità di un diverso congegno che lasci gli interessati liberi di scegliere fra la somministrazione diretta e quella indiretta del contributo di che trattasi.

Il Ministro: PASTORE.

CARRASSI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere:

1°) lo stato d'avanzamento dei lavori dell'acquedotto del Terminillo — di necessità impellente per la zona — e le cause dei numerosi ritardi nell'esecuzione fin qui verificatisi, nonché la reale situazione sulla capacità della sorgente ad alimentare l'acquedotto stesso; se — di conseguenza — non si intenda aprire una inchiesta per appurare eventuali responsabilità in ordine ai lamentati ritardi o inconvenienti; se, infine, può farsi una ragionevole e fondata previsione sui termini entro i quali potrà essere completata l'opera;

2°) l'onere finanziario complessivo previsto e lo stato di avanzamento dei lavori dell'acquedotto del Cicolano (Rieti), e se esistono studi tecnici e piani finanziari per rendere funzionale l'opera, attraverso la costruzione delle reti di allacciamento dalla conduttura principale alle diverse frazioni interessate al rifornimento idrico. (7475).

RISPOSTA. — 1°) I lavori per la costruzione dell'acquedotto sono stati consegnanti all'impresa appaltatrice società opera stradale idraulica marittima (S.O.S.I.M.) di Roma nel maggio 1955. Nel luglio 1957, però, si è fatto luogo alla risoluzione del relativo contratto per fallimento dell'impresa stessa, la quale,

a tale data, aveva eseguito opere per un importo non rilevante.

I successivi lavori di completamento dell'acquedotto sono stati affidati all'impresa Dante di Rieti e sono stati consegnati nello stesso mese di luglio 1957.

Nel primo periodo lavorativo di quell'anno (luglio-dicembre 1957) l'impresa in parola ha eseguito lavori per un importo non rilevante, dovendo provvedere all'avviamento del cantiere e, subito dopo, ad ultimare la perforazione della galleria di valico dell'acquedotto.

Il primo periodo di sospensione invernale si è protratto per circa 5 mesi, dal gennaio al maggio 1958. Sono stati approvati dalla Cassa in tale periodo una perizia suppletiva ed un atto di sottomissione concordato con la impresa Dante nell'aprile 1958. Il secondo ciclo lavorativo è durato circa sei mesi, dal giugno al dicembre 1958; al termine di esso l'impresa aveva eseguito opere per un importo pari a circa il 30 per cento di quello totale.

La seconda sospensione invernale, iniziata nel dicembre 1958, ha avuto termine verso la fine del maggio 1959; infatti, il verbale di ripresa dei lavori porta la data del 3 giugno 1959. Con detto verbale l'ultimazione delle opere è stata fissata al 31 ottobre 1959, sulla base delle disposizioni contrattuali e dei periodi di sospensione verificatisi fino a tutto il 2 giugno 1959.

Per altro, l'impresa Dante, appaltatrice dei lavori stessi — che già verso la fine del periodo lavorativo 1958 non aveva dato tutte le prestazioni che erano da attendersi — non ha adottato i necessari adempimenti per adeguare la propria attrezzatura e organizzazione di cantiere alle esigenze imposte dalla ricordata scadenza contrattuale convenuta. In conseguenza, dopo reiterati inviti all'impresa di adeguarsi alle dette esigenze, stante la persistente negligenza di questa, la Cassa, con apposito ordine di servizio, ha ritenuto opportuno rescindere il contratto di appalto, procedendo d'ufficio all'esecuzione dei lavori.

Nonostante tale nuova sopraggiunta interruzione, è da prevedersi che, ove non intervengano particolari circostanze contrarie, l'opera potrà essere condotta a termine entro l'anno.

Per quanto riguarda, poi, le acque che dovranno alimentare l'acquedotto del Terminillo, si precisa che le metodiche misurazioni di portata, effettuate alle sorgenti a cura della Cassa, dalla data di inizio dei lavori di indagine e captazione, e cioè dal 1956 ad oggi, confermano le previsioni originarie sulle

quali è stato impostato il progetto dell'acquedotto, può anzi dirsi che tali portate hanno, in qualche caso, superato quelle previsioni.

2°) All'alimentazione della zona del Cicolano sarà provveduto a mezzo dell'acquedotto delle Verrecchie, del quale sono stati già iniziati i lavori relativi ai primi tre lotti esecutivi, dalle sorgenti fino al comune di Borgocolleferato, mentre quelli riguardanti i lotti rimanenti saranno iniziati, salvo imprevisti, nel 1960.

La spesa totale presunta per la realizzazione di tale acquedotto a servizio di 18 comuni, tra cui i 4 del Cicolano, e che prevede anche l'alimentazione dei vari centri abitati oltre che dei capoluoghi dei relativi comuni, è di circa 3 miliardi e 300 milioni di lire.

Il Ministro: PASTORE.

CINCIARI RODANO MARIA LISA E MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'elenco delle commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 264, costituite e funzionanti alla data di oggi. (7692).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, subito dopo l'entrata in vigore della legge sulla tutela del lavoro a domicilio, con circolare del 15 maggio 1958, n. 188, e del 3 novembre 1958, n. 195, ebbe a sollecitare ai prefetti ed agli uffici del lavoro la costituzione delle commissioni provinciali, fornendo all'uopo le opportune istruzioni.

Risulta a tutt'oggi che sono state costituite n. 72 commissioni.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando ritiene che potrà essere effettuato il collaudo, già da tempo richiesto, dell'elettrodotto rurale di San Polomatese (Campobasso). (4265).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta dell'interrogante, si precisa che il collaudo dell'elettrodotto rurale di San Polomatese è stato effettuato in data 19 febbraio 1958.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non creda opportuno, nell'interesse degli agenti di custodia coloniali non di ruolo, immessi in ruolo con legge 30 agosto 1951, n. 1087, presentare al Parlamento un disegno di legge per apportare alla detta legge le modifiche consigliate dalla

pratica applicazione della stessa, concedendo agli indicati agenti:

a) la retrodatazione della nomina a guardia effettiva nel corpo degli agenti di custodia alla data di distacco presso l'amministrazione carceraria, anziché dopo l'entrata in vigore della legge speciale;

b) il computo, anche ai fini economici e di carriera, del servizio precedentemente prestatato alle dipendenze del Ministero dell'Africa italiana;

c) la promozione a guardia scelta, ed a coloro che siano in possesso del titolo di studio (licenza media), al grado di vicebrigadiere. (5774).

RISPOSTA. — Questo Ministero, che ha sempre tenuto nella dovuta considerazione la situazione degli agenti di custodia che prestarono la loro opera negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie, alle dipendenze del Ministero dell'Africa italiana, ha già posto allo studio uno schema di disegno di legge che, a modifica della legge 30 agosto 1951, n. 1087, prevede il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestatato dagli agenti medesimi negli stabilimenti carcerari del territorio metropolitano, fin dalla data del comando.

Nello schema predetto non è però possibile comprendere il riconoscimento, anche ai fini economici, del servizio anzidetto, poiché ciò comporterebbe un rilevante onere di bilancio per il quale l'amministrazione non è in grado di indicare la relativa copertura.

Tuttavia, poiché gli assegni, calcolati in base alla nuova anzianità di servizio a seguito della retrodatazione della nomina a guardia effettiva nel corpo, saranno liquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 agosto 1951, n. 1087, gli agenti interessati ne avranno un beneficio economico non trascurabile.

Per quanto poi concerne il computo ai fini economici e di carriera del servizio precedentemente prestatato dagli agenti in parola alle dipendenze del Ministero dell'Africa italiana, non si ravvisa la possibilità di includere disposizioni in tal senso nel disegno di legge ora allo studio. Infatti, a parte la considerazione che il personale di cui trattasi venne assunto, a suo tempo, dal Ministero dell'Africa italiana mediante contratti che escludevano una sistemazione in ruolo, è da considerare che il riconoscimento di quel servizio comporterebbe un onere finanziario insostenibile e determinerebbe inoltre gravi inconvenienti nel normale sviluppo della carriera degli agenti di custodia già in ruolo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Per altro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 agosto 1951, n. 1087, gli ex agenti di custodia coloniali possono riscattare i servizi non di ruolo prestati in altre amministrazioni dello Stato prima dell'assunzione nel corpo degli agenti di custodia, soltanto ai fini del trattamento di quiescenza.

Infine, relativamente all'ultima parte della interrogazione, si osserva che con la prevista immissione in ruolo a decorrere dalla data del comando, sarà consentita agli agenti interessati l'immediata partecipazione allo scrutinio per la promozione a guardia scelta, nonché la partecipazione ai normali esami di idoneità per la promozione al grado di vicebrigadiere.

A tale proposito, va rilevato che l'articolo 3 della citata legge n. 1087, che prevedeva appunto uno speciale concorso per titoli per la nomina di 5 vicebrigadieri, ha operato soltanto nei confronti di due unità, non essendo gli altri interessati risultati in possesso dei requisiti richiesti.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se gli operatori economici, cui di solito si rivolgono la polizia tributaria e le intendenze di finanza per avere informazioni circa l'attività svolta da altri operatori economici, sono o meno tenuti a fornirle. (6558).

RISPOSTA. — Gli organi dell'amministrazione finanziaria e la polizia tributaria investigativa hanno il potere di consultare « chiunque » per informazioni, sul conto di terzi, di carattere tributario, senza, per altro, che sussista per le persone « consultate » un obbligo di rispondere, penalmente imposto.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali domande di concessione delle acque del fiume Biferno sono state accolte e quando e quali domande sono attualmente in istruttoria per essere a suo tempo esaminate. (6632, 7972).

RISPOSTA. — Per la utilizzazione delle acque del Biferno risultano presentate le seguenti domande:

dalla ditta Iannetta ed altri, per uso irriguo;

del consorzio per l'acquedotto molisano, sostituita da istanza della Cassa per il mezzogiorno, con l'adesione di esso consorzio, per approvvigionamento idrico;

della ditta Geraci Ferdinando, per ottenere una maggiore portata dell'utilizzazione già concessa alla ditta medesima per produzione di energia elettrica;

della precitata ditta Geraci, per produzione di energia elettrica;

della società elettrica della Campania, per produzione di energia elettrica;

della ditta Sciarretta Vincenzo, per produzione energia elettrica;

dall'U.N.E.S. per produzione di energia elettrica;

dell'amministrazione provinciale di Campobasso, per lo sfruttamento integrale delle acque del Biferno per scopi diversi;

del comune di Napoli, per la utilizzazione di tre metri cubi d'acqua per l'alimentazione dell'acquedotto campano.

La Cassa per il mezzogiorno ha chiesto di sostituirsi al comune di Napoli per ottenere tale utilizzazione di acqua.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, riguardante la richiesta di concessione dell'utilizzo delle acque del Biferno, presentata il 18 settembre 1958 dall'amministrazione provinciale di Campobasso. L'interrogante prega il ministro di non rispondere che la domanda trovasi in corso di istruttoria. Questo l'interrogante lo conosce. Ma non sa — e gradirebbe sapere — che cosa è stato sin oggi fatto in merito a tale domanda in applicazione delle norme, di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (6633, 7971).

RISPOSTA. — Si premette che l'ufficio del genio civile di Campobasso ha già riferito in via preliminare sulla istanza 18 settembre 1958 dell'amministrazione provinciale del Molise, intesa ad ottenere, per proprio conto, lo sfruttamento delle acque del fiume Biferno per scopi vari.

Su tale istanza dovrà, poi, pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le determinazioni che potranno essere adottate in ordine alla sua ammissione ad istruttoria in relazione anche a preesistenti incompatibili istanze di utilizzazione delle stesse acque.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere a quali persone di Ururi (Campobasso) l'ispettorato dell'agricoltura di Campobasso ha inviato i buoni per l'acquisto di generi, da distribuire agli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

agricoltori, danneggiati da avversità atmosferiche, e quali criteri sono stati adottati per effettuare la scelta, non comprendendosi la esclusione di molte persone, fra le quali Pastò Antonio Costantino fu Emilio, De Rosa Emilio fu Giuseppe, Plescia Giuseppe di Luigi, Plescia Antonio fu Giacinto e Sabetta Costantino fu Malteo, tutte da Ururi. (6738).

RISPOSTA. — Gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze previste dalla legge 26 dicembre 1958, n. 1121, sono stati compilati, per il comune di Ururi, dal dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso, competente per territorio, su segnalazione delle organizzazioni interessate. In base a detti elenchi, sono stati successivamente emessi i buoni per l'acquisto di generi vari.

Per il caso di involontarie esclusioni, è stata data agli interessati facoltà di produrre ricorso.

Si aggiunge che, il 15 giugno 1959, 4 dei 5 lavoratori agricoli indicati dall'interrogante sono stati inclusi negli elenchi dei beneficiari delle cennate provvidenze, essendo stato accolto il ricorso da essi prodotto.

Soltanto il signor De Rosa Emilio fu Giuseppe non è stato incluso negli elenchi, ma, d'altra parte, non ha presentato ricorso contro la sua mancata inclusione.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda necessario ed urgente istituire, analogamente a quanto praticato in altri paesi, nell'aeroporto di Ciampino un magazzino speciale doganale fiduciario per i trasporti a collettame, in modo che le merci, che dall'estero pervengono a Roma, possano essere sdoganate nello stesso deposito. (6769).

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa che, come è noto, gestisce l'aeroporto internazionale di Ciampino, in quanto detto aeroporto, pur essendo aperto al traffico civile, è considerato militare, nonostante abbia cercato e cerchi di venire incontro alle esigenze dell'amministrazione doganale, nella misura massima possibile, non ha potuto mettere a disposizione della dogana, oltre agli ampi locali per la verifica delle merci ed a quelli per la sistemazione degli uffici, ivi compreso l'ufficio relativo al servizio dei pacchi postali, anche i locali per la diretta custodia delle merci in arrivo dall'estero.

La mancanza di tali locali, non ha, per altro, finora impedito il regolare svolgimento del servizio, dato che il deposito delle merci è

stato organizzato e disciplinato in appositi locali, vigilati dalla dogana, di pertinenza delle stesse compagnie di trasporto aereo.

Comunque, la situazione potrà notevolmente migliorare con l'entrata in funzione dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, in avanzata fase di allestimento.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda di estendere la qualifica di civile reduce dalla deportazione e dall'internamento anche a coloro i quali siano stati deportati o internati ad opera degli alleati successivamente all'8 settembre 1943, modificando l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. (6963).

RISPOSTA. — La richiesta di estensione della qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento anche a coloro che siano stati deportati od internati ad opera degli alleati dopo l'8 settembre 1943 non sembra possa essere accolta perché diretta a modificare norme i cui termini di validità sono scaduti da oltre un decennio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere sistemata la strada che unisce Frosolone a Civitanova del Sannio, in provincia di Campobasso. (7178).

RISPOSTA. — Sono in corso di esecuzione a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso e con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di allargamento e sistemazione del primo tratto della strada Frosolone-Civitanova del Sannio, sino ad Acquaviva.

Tale tratto sarà bitumato a cura del predetto ente e con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno.

I lavori relativi al secondo tratto di detta strada, da Acquaviva a Civitanova del Sannio, anche essi finanziati ai sensi della predetta legge n. 589, sono stati ultimati e trovansi in corso di collaudo.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri del-*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

la Cassa per il mezzogiorno. — Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'auspicata costruzione della strada di allacciamento alla strada nazionale n. 86 della borgata Acqua dei Ranci del comune di Forlì del Sannio (Campobasso), e per conoscere altresì, ove nessuna pratica esista che la riguardi, se è possibile che tale costruzione sia effettuata con concorso alla spesa da parte dello Stato. (7301).

RISPOSTA. — La borgata dei Ranci, del comune di Forlì del Sannio, è allacciata al capoluogo a mezzo di una mulattiera dello sviluppo di circa 2 chilometri.

Il predetto comune propose, alcuni anni or sono, di trasformare tale mulattiera in strada carraia con opportune varianti di tracciato, a mezzo di cantieri di lavoro.

La proposta non ebbe attuazione a causa del rifiuto, da parte dei proprietari, di cedere il terreno necessario occorrente.

Per quanto si riferisce alla costruzione della strada di allacciamento della borgata predetta alla strada statale n. 86 si deve, anzitutto, escludere un possibile intervento di questa amministrazione, non essendo la borgata stessa riconosciuta come frazione.

Né, secondo quanto comunica il Ministero dell'agricoltura e foreste, è possibile la realizzazione di tale opera ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, attese le limitate disponibilità di bilancio e la necessità di dover far fronte al completamento delle opere già iniziate.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno, per la parte di propria competenza, informa che, ricadendo la zona interessata dalla strada richiesta nel bacino montano dell'alto Volturmo, l'eventuale concorso da parte della Cassa per il mezzogiorno nella spesa prevista per la costruzione di che trattasi, nella misura massima del 50 per cento della spesa stessa, può aversi soltanto realizzando la ripetuta strada come opera privata di miglioramento fondiario.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è fondata la notizia, giunta d'improvviso destando vivissima sorpresa a Campobasso, secondo cui il fabbricato secondo lotto « Incis » ivi esistente in piazza Savoia, sarebbe escluso dal riscatto, consentito dalla legge 21 marzo 1958, n. 447, e se non creda, in caso affermativo, di rive-

dere il provvedimento apparso illegittimo, alla luce dei seguenti rilievi:

a) l'edificio ospita il maggior numero di famiglie numerose ed i più antichi inquilini dell'« Incis »;

b) è posto alla periferia della città al contrario degli altri due, siti al centro dell'abitato;

c) nessuna norma prescrive che occorra stabilire un intero lotto come quota di riserva;

d) l'edificio, di cui innanzi, è il secondo per data di costruzione e si presume di minor costo degli altri. (7302).

RISPOSTA. — L'« Incis » possiede in Campobasso tre lotti di fabbricati rispettivamente di 16, 37 e 45 alloggi.

Nel piano di cessione approvato da questo Ministero, è stata prevista l'alienazione di 61 alloggi, e cioè di quelli del primo e del terzo lotto, mentre i 37 alloggi del secondo lotto, siti in piazza Savoia, sono stati posti nella quota di riserva, per rimanere quanto più possibile prossimi al limite del 30 per cento stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Includendo fra gli alloggi da cedere in proprietà anche quelli del lotto di piazza Savoia equivarrebbe, per la città di Campobasso, a cedere il 100 per cento del patrimonio dell'« Incis » contrariamente alla lettera e allo spirito del citato decreto e della legge delega 21 marzo 1958, n. 447, che hanno voluto assicurare a tale ente una disponibilità di alloggi tale da consentire allo stesso di continuare a svolgere i propri fini istituzionali.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda di presentare al Parlamento un disegno di legge per estendere la retrodatazione della nomina al 1942 a tutti gli insegnanti ex combattenti, che pur avendo i requisiti, non poterono partecipare ai concorsi banditi nel 1942 per cause dipendenti dalla guerra e parteciparono a concorsi successivi anche dopo il 1947. (7303).

RISPOSTA. — La concessione del beneficio della retrodatazione della nomina agli insegnanti ex combattenti trovantisi nella condizione segnalata è stata già prevista e disciplinata dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

L'articolo 7, secondo comma, della legge sopra citata, stabilisce, infatti, che la retrodatazione della nomina è attribuita anche agli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

ex combattenti che non poterono partecipare ai concorsi indetti nel 1947, perché impediti da fatti dipendenti da cause di guerra, ovvero per la mancata documentazione loro non imputabile del requisito di ex combattente o reduce, e che conseguirono la nomina nel primo concorso al quale poterono prendere parte.

Si ricorda, inoltre, che una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni, Franceschini ed altri, già approvata dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato della Repubblica, reca norme d'interpretazione della legge anzidetta e, per quanto riguarda la categoria di insegnanti, precisa che il diritto alla retrodatazione è riconosciuto agli interessati, purché questi possano « dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta ».

Il diritto alla retrodatazione previsto dalla legge n. 165 e dalla proposta di legge di cui si è fatto cenno è, in ogni caso, sempre subordinato alla condizione che gli interessati abbiano conseguito la nomina in ruolo per effetto del primo concorso al quale abbiamo potuto partecipare.

La legge, infatti, pur avendo concesso notevoli benefici agli insegnanti ex combattenti, ha inteso escludere dai medesimi coloro che non parteciparono al primo concorso al quale, cessata la causa d'impedimento, avrebbero potuto partecipare, ovvero, avendovi partecipato, non riuscirono vincitori.

Una diversa disciplina della materia non sarebbe equa né opportuna.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per conoscere se è fondata la voce, che ha determinato allarme e preoccupazione nella categoria, che vorrebbe imporsi di nuovo all'autotrasporto la tassa trasporti, esistente in passato e poi soppressa. (7472).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione che non è stato predisposto alcun provvedimento per il ripristino della tassa sui trasporti di cose con automezzi e rimorchi, soppressa col regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda presentare con cortese sollecitudine al Parlamento un disegno di legge, con il quale si riduca a sei mesi il periodo di ser-

vizio come coadiutore, di cui all'articolo 14 lettera a), della legge 27 febbraio 1958, n. 120, quando l'aspirante all'assegnazione della agenzia, rimasta vacante, sia figlio legittimo del titolare collocato a riposo in base alla stessa legge, non essendo giusto che chi pensava, in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, di allontanarsi dall'ufficio lasciandovi un figlio, sol che fosse stato anche per pochi giorni suo coadiutore, ora non possa più veder soddisfatto tale desiderio per una improvvisa modificazione della norma disciplinatrice della materia, che ha portato da 70 a 65 anni l'età per il collocamento a riposo del titolare della agenzia e ad un anno il periodo di servizio come coadiutore dell'aspirante alla sede vacante. (7505).

RISPOSTA. — L'articolo 14, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, stabiliva che il congiunto del titolare avente titolo all'assegnazione senza concorso dell'agenzia postale, oltre a possedere i requisiti generali prescritti, doveva aver prestato nell'ultimo decennio due anni di effettivo e lodevole servizio presso gli uffici locali o agenzie in qualità di coadiutore o di supplente oppure di reggente.

Solo nel caso che l'aspirante fosse risultato privo di sufficienti mezzi economici si poteva prescindere dal biennio di servizio di cui innanzi; ma in tale ipotesi, l'assegnazione veniva fatta a titolo di prova e diveniva definitiva qualora la prova avesse avuto esito favorevole.

Senonché, questo Ministero ha dovuto rilevare, nella pratica, i gravi inconvenienti che derivavano da un siffatto sistema. Invero, la norma in parola consentiva di proporre ad uffici postali elementi completamente estranei all'amministrazione e privi di qualsiasi preparazione.

Per tale motivo, con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, è stata modificata solo la seconda parte della norma di cui trattasi, abolendo il periodo di prova e prescrivendo, invece, sempre nella ipotesi che l'aspirante sia privo di sufficienti mezzi economici, che egli, quanto meno, abbia prestato servizio per il periodo minimo di un anno.

Tale modifica si è appalesata quanto mai necessaria ove si consideri la delicatezza dei servizi postali, il loro continuo sviluppo e le responsabilità anche gravi che incombono sui titolari degli uffici.

Tenuto quindi conto del preminente interesse pubblico cui la modificazione stessa è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

ispirata, non ritengo che esistano i necessari presupposti giustificativi per una eventuale sua revisione.

Il Ministro: SPATARO.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando saranno effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli della riserva che hanno goduto già di una promozione in tale posizione; i quali, in base all'articolo 149 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono stati nel gennaio-febbraio 1956 iscritti d'urgenza sul quadro di avanzamento dell'anno 1955.

Tali promozioni, è notorio, hanno effetto soltanto morale, in quanto non apportano nessun beneficio economico.

È da tener presente che recentemente la IV sezione del Consiglio di Stato (presidente Polistina) accogliendo il ricorso di un ufficiale superiore dell'esercito (commissariato) ha stabilito che il Ministero della difesa non ha una facoltà discrezionale; ma bensì l'obbligo di formare le vacanze obbligatorie per procedere alle promozioni stabilite dalle tabelle annesse alla legge 12 novembre 1955, e che tale obbligo aveva anche al momento dell'entrata in vigore della legge fra il 22 ed il 31 dicembre 1955 per la promozione di detti ufficiali che avessero i requisiti richiesti. (7580).

RISPOSTA. — La commissione superiore di avanzamento dell'esercito prenderà quanto prima in esame, ai fini dell'avanzamento, gli ufficiali in oggetto.

Circa l'accento fatto ad una decisione del Consiglio di Stato sulla formazione delle vacanze obbligatorie, si chiarisce che la questione riguarda l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e non ha alcuna attinenza con le promozioni degli ufficiali delle categorie del congedo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato dei lavori, riguardante la costruzione della provinciale n. 73, che in provincia di Campobasso dovrebbe scendere sino al fiume Biferno. (7586).

RISPOSTA. — Il tracciato della strada provinciale n. 73 in corso di costruzione con i fondi della Cassa per il mezzogiorno, allacciante i comuni di Lupara e Guardialfiera, si identifica, per oltre la metà circa della sua

lunghezza, con la costruenda strada di grande comunicazione il cui tracciato si svolge nel fondo valle del Biferno.

Il primo tratto della strada in parola, che va da Lupara al vallone Grande, è già stato costruito ed è in via di completamento dovendosi eseguire soltanto i lavori di modesta entità previsti nella perizia, di lire 18 milioni circa, approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 15 luglio 1959. Il rimanente tronco da Lupara a Guardialfiera, per il quale si è dovuto prevedere l'adeguamento delle caratteristiche a quelle della importante strada di fondo valle Biferno, è stato recentemente iniziato ed i lavori sono regolarmente in corso relativamente al tratto dal vallone Grande al vallone delle Streghe, mentre il rimanente tronco fino a Guardialfiera, già costruito, dovrà essere completato in brevi tratti.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione in Sant'Agapito (Campobasso) del cantiere scuola di lavoro, progettato per aiutare i disoccupati locali ed insieme costruire la strada di allacciamento della frazione Temenotte alla provinciale Sant'Agapito, strada statale n. 85. Il progetto è stato presentato all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso il 30 dicembre 1958. (7594).

RISPOSTA. — Nei piani dei cantieri redatti per gli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura, sentita la commissione provinciale per il collocamento) non risulta inclusa alcuna proposta di istituire un cantiere di lavoro nel comune di Sant'Agapito per la costruzione di una strada di allacciamento della frazione Temenotte alla provinciale Sant'Agapito e strada statale n. 85.

Nessun favorevole provvedimento può pertanto essere adottato al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se approva l'operato del collocatore comunale di Pettoranello (Campobasso), il quale avvia al lavoro sempre gli stessi disoccupati, lasciando senza lavoro gli altri solo perché appartenenti al partito liberale italiano, come Foto Felice fu Vincenzo, ivi residente. (7642).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che il signor Tomasi Eliseo adempie ai compiti di collocatore comunale di Pettoranello con serietà ed obiettività e nel pieno rispetto delle norme.

Per quanto riguarda il lavoratore Tolo Felice (e non Foto Felice) di cui è cenno nella interrogazione, faccio presente che alla data della presentazione della interrogazione stessa (21 luglio 1959) risultava occupato presso la impresa Cifelli Raffaele, ove presta tuttora la propria opera.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno, per l'eliminazione delle case malsane del comune di Montenero Valcoccchiara (Campobasso), promuovere la costruzione di un villaggio U.N.R.R.A.-Casas. (7683).

RISPOSTA. — La necessità di costruire alloggi popolari nel comune di Montenero Valcoccchiara, in sostituzione di abitazioni improprie e malsane, formerà oggetto di ogni possibile considerazione allorché nuovi eventuali stanziamenti consentiranno di predisporre ulteriori programmi costruttivi in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato dei lavori di costruzione dell'acquedotto che dovrà dare l'alimentazione idrica alla popolazione di Cerro al Volturmo (Campobasso). (7724).

RISPOSTA. — Per la definizione dell'istruttoria del progetto riguardante la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di Cerro al Volturmo, si rende necessario eseguire ancora dei sopralluoghi nella zona interessata, onde accertare i dettagli tecnici relativi alla natura dei terreni attraversati.

Si precisa, comunque, che alcuni di detti sopralluoghi sono già stati compiuti, mentre i rimanenti saranno eseguiti con la massima sollecitudine onde accelerare il più possibile l'istruttoria del progetto.

Il Ministro: PASTORE.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere come mai nel volume illustrativo del nuovo codice della strada, pubblicato con approvazione di essi ministri, sia stata inserita (pagina 520) una tabella in cui la lunghezza dei rimorchi

è indicata comprensiva degli organi di attacco, mentre la lunghezza dei rimorchi è stata dalla legge indicata esclusi gli organi di attacco, e se non credano di intervenire per rilevare come la tabella su tal punto sia erronea. (7805).

RISPOSTA. — La tabella dei limiti di sagoma ammessi dal testo unico 15 giugno 1959, n. 393, alla quale si riferisce l'interrogante, indicata col n. 187 nel volume: « Il Codice della strada » non è compresa nella parte « ufficiale » delle nuove norme sulla circolazione essendovi stata aggiunta in appendice.

Comunque, le lunghezze dei rimorchi debbono corrispondere esattamente a quelle previste dall'articolo 32 del citato testo unico.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere come mai mentre l'articolo 127 del codice stradale, nel disciplinare il documento di viaggio, prescrive che sia indicata la data e non l'ora di partenza, il regolamento aggiunge anche l'ora di partenza, e ciò in contrasto con quanto venne deciso dal Parlamento. (7806).

RISPOSTA. — Nel documento di viaggio, previsto dall'articolo 127 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, si è reso necessario indicare, in aggiunta alla data, anche l'ora di partenza.

Questo allo scopo di accertare che i conducenti adibiti alla guida di autobus, autotreni, autosnodati ed autoarticolati, fruiscono del periodo di riposo, da fermo, prescritto dall'articolo 124 del citato testo unico.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la dotazione alla dogana di Torino di una autogru, di cui ormai si parla da una decina di anni senza che si arrivi ancora a concludere nulla; il che determina continui risentimenti negli operatori economici interessati. (7807).

RISPOSTA. — La dogana di Torino opera in un recinto di sua proprietà, nel quale le operazioni di manipolazione delle merci sono sottratte alle ferrovie dello Stato, in quanto curate da una carovana di facchini nominati dall'intendenza di finanza.

Detta carovana, pertanto, in virtù dell'articolo 1 del regolamento generale per i fac-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

chini di dogana, approvato con regio decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, e successive modificazioni, gode dell'esclusività delle operazioni di manipolazione doganale, per l'esecuzione delle quali provvede anche, in proprio, all'esercizio di una gru elettrica a ponte della portata di chilogrammi 6 mila. Tale gru è funzionante, essendo stata di recente revisionata e pertanto gli inconvenienti segnalati dall'interrogante sono stati, per il momento, eliminati.

Tuttavia, poiché una maggiore rapidità ed efficienza della manipolazione delle merci oggetto di trasporto per ferrovia contribuirebbe alla buona utilizzazione del materiale da carico ed al miglioramento del servizio reso alla clientela, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è attualmente in contatto con il Ministero delle finanze — direzione generale delle dogane — per l'esame dell'opportunità di dotare anche la dogana di Torino smistamento di un'autogru (che dovrebbe essere approvvigionata appositamente, in quanto quelle già in dotazione delle ferrovie dello Stato trovano buon impiego nei rispettivi impianti di assegnazione), sempreché ne possa essere garantita una conveniente utilizzazione.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione in Frosolone (Campobasso) di un istituto tecnico per geometri e ragioniere. (7961).

RISPOSTA. — Il Ministero, avendo all'esame le richieste dei comuni di Agnone, Frosolone, Termoli e Venafro per la istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri in provincia di Campobasso, ha disposto un sopralluogo per conoscere in quale sede sarebbe stato più opportuno creare un nuovo istituto e, in relazione all'esame delle situazioni locali, è stata data la preferenza al comune di Termoli, dove già funzionava un istituto comunale.

Ora, poiché esistono un istituto tecnico commerciale e per geometri nel capoluogo, una sezione staccata per geometri in Larino, una sezione staccata commerciale in Isernia ed un istituto commerciale in Termoli, sono da ritenersi soddisfatte le esigenze della provincia di Campobasso e, pertanto, non è possibile accogliere anche la richiesta del comune di Frosolone.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Morrone del Sannio-Ripamonti (Campobasso). (7968).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Morrone del Sannio-Ripamonti è compresa nel programma integrativo delle opere finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno in base alla legge del 29 luglio 1957, n. 634.

Il progetto relativo all'opera di che trattasi, redatto a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso, risulta restituito dalla Cassa per il mezzogiorno per modifiche ed è tuttora in corso di aggiornamento.

Da informazioni assunte risulta che l'elaborato in parola sarà inviato alla Cassa per il mezzogiorno entro il prossimo mese di ottobre 1959.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà aperta al traffico la strada che da San Giorgio (Campobasso) porta a Pietraroia (Benevento). (7969).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada allacciante il comune di Pietraroia a quello di Sepino, sono state eseguite, nei scorsi anni, opere per un ammontare complessivo di lire 65.016.480. Attualmente sono in corso di esecuzione, per un importo di lire 48 milioni e 391.800, i lavori relativi al secondo tratto, terzo tronco del fiume Tappone alla Sella di San Crocella, nonché la costruzione di un ponte di metri 12 di luce sul fiume Tappone stesso per un importo di lire 30 milioni.

Con l'esecuzione di tali lavori, che potranno essere ultimati entro il corrente 1959, salvo interruzioni dipendenti da avverse condizioni atmosferiche, svolgendosi la strada da quota 1000 a quota 1210, sarà aperto al transito l'intero tronco stradale da Pietraroia a Sepino.

Per la definitiva sistemazione della strada in parola occorrono ancora opere complementari, consistenti in muretti controripa, cunette murate e cilindratura di alcuni tratti di massicciata, alla cui spesa si farà fronte nei venturi esercizi finanziari compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale, secondo i dati ufficiali esistenti presso il Ministero, è la por-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

tata delle acque del fiume Biferno, che scorre, come è noto, in provincia di Campobasso. (7970).

RISPOSTA. — Si conferma quanto è stato comunicato, in data 26 agosto 1959, in risposta a precedente interrogazione n. 6631, relativa alla medesima questione. (*Allegato al resoconto della seduta del 6 ottobre 1959*).

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Gambatesa (Campobasso) della rete idrica. (7973).

RISPOSTA. — Nel giugno dello scorso 1958 venne promesso al comune di Gambatesa, per la costruzione della rete idrica interna, il contributo del 5 per cento nella spesa prevista di lire 14 milioni, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il predetto ente ha inviato soltanto in data 3 settembre 1959 il relativo progetto al competente ufficio del genio civile che lo sta esaminando e lo trasmetterà, poi, ove nulla osti, a questo Ministero per la formale concessione del contributo di cui sopra.

La possibilità di concedere il contributo di cui alla citata legge n. 634 per la rimanente spesa di lire 26 milioni, occorrente per il completamento dei lavori in parola, sarà tenuta in particolare evidenza in occasione della formulazione dei venturi programmi esecutivi.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Gambatesa (Campobasso) della fognatura. (7974).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7876, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 3173.*)

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione della ferrovia disrutta dagli eventi bellici, Napoli-Piedimonte d'Alife. (7975).

RISPOSTA. — I lavori di alcuni tratti del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, in corso di costruzione, sono stati sospesi in attesa del finanziamento necessario per far fronte al maggior costo delle

opere richiesto dalla natura dei terreni attraversati e dall'aumento dei prezzi verificatosi dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Ora, con legge del 24 luglio 1959, n. 622, è stato concesso un ulteriore concorso di lire 990 milioni con il quale si prevede di poter ultimare tutti i lavori occorrenti.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quanto ritiene che potranno essere ultimati i lavori di costruzione della strada interprovinciale n. 76 (Alifana) destinata a congiungere Guardiaregia (Campobasso) con Piedimonte d'Alife (Caserta). (7976).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada interprovinciale n. 76, per quanto riguarda il tronco ricadente nella provincia di Campobasso, sono stati ultimati a cura di quell'ufficio del genio civile nel dicembre 1957 e consegnati all'amministrazione provinciale.

Per quanto, invece, si riferisce al tronco ricadente nella provincia di Caserta, e precisamente al tratto Maiuri-Sella del Perrone, si comunica che i lavori sono stati ripresi in data 27 luglio 1959 a seguito di approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al decreto presidenziale del 9 giugno 1959, n. 22826.

A termine di contratto la nuova scadenza per l'ultimazione è quella del 6 dicembre 1959.

Tenuto conto, però, che l'andamento dei lavori è da porsi in relazione alle condizioni atmosferiche, trattandosi di lavori che si eseguono a quota superiore ai mille metri, e del particolare che è in corso di approvazione una seconda perizia di variante e suppletiva per una maggiore spesa di lire 4.400.000, per opere di completamento generale, si prevede che l'opera potrà essere ultimata nella primavera prossima.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando avrà inizio il lavoro di ripristino del ponte sul Serio a servizio della strada padana superiore all'altezza di Mozzanica (Bergamo), in guisa da consentire il passaggio anche agli autocarri carichi fino alla misura consentita, che attualmente sono costretti a deviare di 10 chilometri perché toccherebbero i tralicci superiori del *Bailey Bridge*, sostituito al ponte danneggiato, con notevole perdita di tempo e aumento di costi. (7977).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — L'« Anas » ha in corso di studio il progetto per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Serio (strade statale n. 11, comune di Mozzanica) con adeguate caratteristiche di portata e di lunghezza.

In corrispondenza del ponte provvisorio attuale si è imposto un limite prudenziale di altezza dei veicoli di metri 3,80, al fine di impedire che i veicoli con carichi più alti potessero danneggiare i tiranti di collegamento superiori (che si trovano ora a circa metri 3,95 sopra al piano di calpestio) compromettendo la stabilità del ponte.

Per altro, a seguito di disposizioni impartite dalla direzione generale della precitata azienda, saranno ora attuate delle modificazioni che consentiranno di alzare i suddetti tiranti e di lasciare transitare qualunque veicolo fino al limite massimo di altezza di carico stabilito dal vigente codice della strada (metri 4).

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto, che darà l'alimentazione idrica agli abitanti di Gambatesa (Campobasso). (7981).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Molise di destra Biferno, con il quale sarà provveduto all'approvvigionamento idrico del comune di Gambatesa, sono regolarmente in corso, a cura della Cassa per il mezzogiorno.

In particolare il Comitato dei ministri per il mezzogiorno precisa che si sta ultimando la costruzione del serbatoio di riserva e compenso, per il comune predetto, mentre è in corso la posa delle tubazioni della diramazione primaria a monte del serbatoio stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione della rete idrica nel comune di Duronia (Campobasso) (7982).

RISPOSTA. — In data 31 agosto 1959 è stata inviata al comune di Duronia per gli ulteriori provvedimenti di competenza, copia autentica del decreto ministeriale di approvazione del progetto relativo ai lavori di costruzione della rete idrica interna e di concessione del

contributo del 5 per cento nella spesa di lire 14 milioni.

La pratica per l'ammissione dell'opera di che trattasi agli ulteriori benefici previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634, è attualmente all'esame della Cassa per il mezzogiorno.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni, per le quali non ha ancora approvato il cantiere scuola di lavoro per la costruzione della importante strada Colle Morello nel comune di Frosolone (Campobasso), mentre ne sono stati approvati altri, compresi nello stesso piano e graduati dopo quello innanzi indicato, e se non creda di intervenire, perché sia senz'altro approvato, il che solo farebbe tacere le mormorazioni sorte nella popolazione del posto dirette a sottolineare i due pesi e le due misure. (7993).

RISPOSTA. — La istituzione del cantiere per la costruzione della strada Colle Morello nel comune di Frosolone potrà essere presa in esame non appena si renderanno disponibili gli ulteriori stanziamenti di fondi, già richiesti per l'integrale approvazione dei piani per ciascuna provincia.

La proposta per il cantiere in argomento è inclusa al n. 52 — seconda parte — del piano redatto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, e non risulta siano stati concessi cantieri posti, nella graduatoria, dopo quello in questione.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda disporre la istituzione di un cantiere scuola di lavoro, che, mentre gioverebbe ai disoccupati locali, realizzerebbe l'atteso prolungamento della strada rurale Bosco Chiusano-Marò del Santissimo a partire dalla passarella, costruita recentemente sul torrente Tappino sino a quota 500 ed oltre nella fertilissima contrada Le Macchie dell'agro di Gambatesa (Campobasso). (7994).

RISPOSTA. — Il cantiere per il prolungamento della strada di cui all'interrogazione, non risulta incluso nel piano per l'esercizio 1959-60 redatto dall'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, e pertanto non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi, per i quali da parte della Lega nazionale di calcio sia stata esclusa dai campionati di serie C la squadra di calcio della società sportiva di Campobasso. (8004).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 7858, del deputato Amiconi, pubblicata a pag. 3146).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda di intervenire, perché la chiesa di Vastogirardi (Campobasso) sia al più presto riparata e riaperta al culto. (8037).

RISPOSTA. — Si conferma quanto è stato già comunicato all'interrogante in risposta alla precedente analoga interrogazione, numero 4990 (*allegato al resoconto della seduta del 14 aprile 1959*).

Questo Ministero, infatti, non ha alcuna possibilità di intervenire per i lavori di riparazione dei danni bellici subiti dalla chiesa Madre di Vastogirardi, in quanto non venne, a suo tempo, presentata dagli enti interessati regolare denuncia ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Duronia (Campobasso) dell'edificio scolastico. (8038).

RISPOSTA. — Il progetto relativo ai lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Duronia, da eseguirsi con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, venne regolarmente approvato in data 12 marzo 1959, e trasmesso, successivamente, al comune interessato per gli ulteriori provvedimenti di propria competenza.

Risulta, da informazioni assunte, che tale ente non ha ancora definito, con la Cassa depositi e prestiti, la pratica relativa alla concessione del mutuo per la realizzazione del progetto in parola.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione della fognatura di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (8040).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7876, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 3173).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) danneggiate dagli eventi bellici. (8041).

RISPOSTA. — Si conferma quanto contenuto nella risposta data alla precedente interrogazione n. 5227 (*allegato al resoconto della seduta del 5 maggio 1959*), circa il completamento dei lavori di riparazione delle strade interne di Montenero Val Cocchiara, danneggiate da eventi bellici.

Tali lavori, per i quali è prevista la spesa di lire 6 milioni, saranno tenuti presenti in sede di compilazione dei futuri programmi esecutivi.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione della strada che porta da Montenero Val Cocchiara (Campobasso) alla sua stazione ferroviaria. (8042).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada da Montenero Val Cocchiara alla stazione ferroviaria, trattandosi di strada provinciale, rientra nella competenza dell'amministrazione provinciale di Campobasso.

Da informazioni assunte presso il competente ufficio del genio civile è risultato che, allo stato, non figura in programma presso il predetto ente alcun lavoro relativo alla sistemazione della strada in parola.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno riparati i danni, recati dagli eventi bellici alla chiesa parrocchiale di Filignano (Campobasso). (8043).

RISPOSTA. — I danni subiti dalla chiesa parrocchiale di Filignano, per i quali, per altro, non esiste denuncia ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230, non dipendono da eventi bellici.

Pertanto nessun intervento si rende possibile da parte di questa amministrazione.

Il Ministro: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Castel San Vincenzo (Campobasso) delle fognature. (8045).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7876, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 3173).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Macchia Valfortore (Campobasso) dell'edificio scolastico. (8047).

RISPOSTA. — Il progetto relativo ai lavori di costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Macchia Valfortore, da eseguirsi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, è stato approvato con decreto presidenziale n. 22474 del 4 giugno 1959 e trovasi, allo stato, in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Dopo che sarà provveduto a tale adempimento se ne darà notizia al comune interessato per l'appalto ed il conseguente inizio dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Macchia Valfortore (Campobasso) della rete idrica interna. (8048).

RISPOSTA. — La domanda con la quale il comune di Macchia Valfortore ha chiesto il contributo statale nella spesa di lire 18 milioni 300 mila, per la costruzione della rete idrica interna, è stata inclusa nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Essa, pertanto, sarà presa in esame allorché la disponibilità dei fondi consentirà di provvedere a nuove concessioni di contributi per opere del genere.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno informa che l'intervento della Cassa, di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 634, è subordinato alla avvenuta concessione del contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Forlì del Sannio (Campobasso) dell'asilo infantile. (8049).

RISPOSTA. — La costruzione dell'asilo infantile di Forlì del Sannio rientra nel secondo programma di intervento per la co-

struzione di asili da parte della Cassa per il mezzogiorno.

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva dell'opera in parola e dopo l'istituzione del cantiere di lavoro da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la precitata Cassa ha autorizzato, nell'aprile 1959, l'ente gestore, parrocchia di San Biagio V.M., a provvedere alla esecuzione dei lavori dell'asilo di cui sopra.

Risulta, infatti, che il 18 agosto 1959 hanno avuto inizio i lavori per la preparazione del suolo edificatorio da eseguirsi a mezzo del cantiere di lavoro, mentre in data 7 settembre gli ulteriori lavori sono stati aggiudicati all'impresa ingegner Dante Pedrecca.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quando la popolazione di Limosano (Campobasso) potrà cominciare a godere dei benefici dell'acquedotto molisano. (8050).

RISPOSTA. — All'approvvigionamento idrico del comune di Limosano provvederà la Cassa per il mezzogiorno con la costruzione dell'acquedotto del Molise di sinistra Biferno.

Il progetto relativo a tale opera è già stato redatto ed esaminato con parere favorevole dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, salvo l'introduzione nel progetto stesso di determinate modifiche ed integrazioni. A ciò stanno attualmente provvedendo i competenti uffici della Cassa predetta, dopodiché il progetto potrà essere sottoposto alle ulteriori approvazioni previste dalle leggi in materia. Solo dopo tale approvazione potranno iniziarsi i lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando potrà essere approvato il piano provinciale dei cantieri di lavoro, predisposti dai competenti organi, per la provincia di Campobasso, e per conoscere se non creda, in caso di approvazione parziale, di disporre la esecuzione del cantiere per la costruzione della strada Colle Morello di Frosolone, dato il cospicuo numero di disoccupati locali e l'importanza dell'opera che dovrà essere eseguita.

Detto cantiere è al n. 52 del piano. (8063).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — A favore della provincia di Campobasso sono stati approvati, a tutto il 14 settembre 1959, n. 27 cantieri di lavoro e di rimboschimento.

Per la concessione dei rimanenti cantieri, inclusi nel piano della predetta provincia, si è in attesa dei relativi progetti da sottoporre ai prescritti esami tecnici ed amministrativi.

Per quanto, in particolare, concerne il cantiere per la costruzione della strada Colle Morello, in comune di Frosolone, si conferma quanto comunicato nella risposta dell'interrogazione n. 7993, allegata in questo stesso fascicolo.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

COLITTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Sant'Agapito (Campobasso) di congruo contributo per il miglioramento del locale servizio della nettezza urbana. (8066).

RISPOSTA. — Con decreto in data 26 giugno 1959 è stato concesso a favore del comune di Sant'Agapito un contributo di lire 600 mila per il miglioramento del servizio di nettezza urbana.

Il provvedimento è stato già trasmesso, per la prescritta registrazione, agli organi di controllo.

Il Ministro: GIARDINA.

COMPAGNONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere:

1°) se sono informati che nella distribuzione di farina, derivante dalle assegnazioni di grano di cui alla legge 5 febbraio 1958, n. 28, ai bisognosi del comune di Licenza (Roma), in base ad una assurda discriminazione politica, sono stati esclusi numerosi cittadini bisognosi, mentre sono stati beneficiari commercianti o comunque benestanti;

2°) se l'ispettorato dell'agricoltura della provincia di Roma ha compilato gli elenchi degli aventi diritto alle assegnazioni di grano o di farina, come previsto dal regolamento di applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121;

3°) se nella compilazione di detti elenchi è stata rispettata la graduatoria degli aventi diritto che, come previsto dalla suddetta legge n. 1121 e dal decreto ministeriale 14 febbraio 1959 che stabilisce le modalità di applicazione della legge stessa, sono: i braccianti, i safariati, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti ed i coltivatori diretti;

4°) se detti elenchi sono stati approvati dal prefetto con proprio decreto;

5°) se non intendano accertare in base a quali considerazioni, anche nella seconda distribuzione di farina effettuata nel comune di Licenza, nonostante le generali proteste della cittadinanza di cui si sono fatti portavoce l'amministrazione comunale (che per le due distribuzioni non è stata nemmeno interpellata), i partiti politici e le altre organizzazioni democratiche, ancora una volta sono stati preferiti i commercianti ed i benestanti ai bisognosi aventi diritto, solo perché questi non appartengono al partito della democrazia cristiana.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intendano prendere a carico di coloro che si sono resi responsabili della odiosa speculazione sulla miseria della povera gente o che semplicemente hanno tollerato le suddette discriminazioni. (6486).

RISPOSTA. — Questo Ministero è intervenuto a favore dei coltivatori della provincia di Roma danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi assegnando successivamente alla prefettura di Roma un contingente complessivo di 4.500 quintali di grano a norma delle leggi 25 luglio 1957, n. 595, e 26 dicembre 1958, n. 1121.

Da accertamenti effettuati, non è risultato che in sede di distribuzione di detto contingente siano state operate discriminazioni di sorta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

COMPAGNONI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono informati che molte zone della provincia di Frosinone sono state colpite da una eccezionale grandinata che ha distrutto quasi interamente le colture agricole, con gravissimo danno per i contadini e per la già troppo disestata economia agricola locale; per sapere inoltre se, accogliendo anche il voto unanimemente espresso dal consiglio provinciale di Frosinone nella seduta del 16 giugno 1959, non ritengano necessario intervenire per assicurare:

1°) la esenzione delle imposte a favore dei contadini delle zone danneggiate;

2°) lo stanziamento di fondi da assegnare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura per la concessione di contributi ai piccoli produttori agricoli, coltivatori diretti, coloni miglioratori, affittuari, braccianti e compartecipanti delle stesse zone;

3°) una assegnazione straordinaria di grano da distribuire alle stesse categorie di danneggiati;

4°) una assegnazione allo stesso ispettorato agrario di sementi selezionate da distribuire gratuitamente fra i danneggiati. (6898).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento di sgravio può adottarsi per quanto concerne le imposte sui redditi dominicale ed agrario, a favore dei possessori dei fondi rustici della provincia di Frosinone, danneggiati dalle recenti gradinate, in quanto i danni provenienti da infortuni del genere sono stati contemplati nella formazione delle tariffe di estimo, e non possono, pertanto, dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per quanto riguarda i tributi locali, e particolarmente l'imposta di famiglia, non sussistono i presupposti per far luogo ad alcun intervento, trattandosi di tributi applicati annualmente su denuncia degli interessati, e come tali adeguabili, ad iniziativa dei contribuenti stessi, alla loro effettiva capacità contributiva.

Da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono state poste in atto, a favore dei coltivatori danneggiati, tutte le provvidenze previste dalla vigente legislazione.

Infatti, il competente ispettorato agrario è intervenuto tempestivamente, prestando ai coltivatori medesimi ogni possibile assistenza tecnica per ridurre le conseguenze dei danni.

Inoltre, detto Ministero, in attuazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato alla provincia di Frosinone duemila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra le categorie dei lavoratori agricoli maggiormente danneggiati.

Per il ripristino delle colture e delle opere eventualmente distrutte o danneggiate, i coltivatori interessati potranno, inoltre, avvalersi delle provvidenze creditizie e dei contributi e sussidi nella spesa occorrente, previsti dalla vigente legislazione e, in particolare, dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, che saranno resi operanti a seguito degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge sugli « investimenti in favore dell'economia nazionale » recentemente approvata al Parlamento.

Tali provvidenze consentiranno, tra l'altro, anche l'assorbimento di mano d'opera agricola.

Come è noto, la suddetta legge reca anche l'autorizzazione di spesa di un miliardo di lire per la concessione dei prestiti di esercizio quinquennali, al tasso del 3 per cento, di cui al titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595. In sede di ripartizione dei fondi, che saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su tale autorizzazione di spesa verranno tenute debitamente presenti le necessità degli agricoltori della provincia di Frosinone.

Aggiungesi che, indipendentemente dall'agevolazione prevista dall'articolo 8 — comma 2° — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, è allo studio un nuovo provvedimento che estenderà alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi le provvidenze creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Si fa, infine, presente che ai coltivatori danneggiati sarà a suo tempo accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, prorogata dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

CONTE, MAGNO E KUNTZE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della eccezionale offensiva di atti ingiuntivi, pignoramenti e sequestri conservativi, scatenata in questi giorni dal consorzio agrario, dalle esattorie comunali, dalle banche e dall'ente di riforma in provincia di Foggia, ai danni dei contadini, colpevoli solo di aver subito una serie di pessime annate, di avere in prospettiva anche quest'anno un cattivo raccolto.

Essi chiedono altresì se i ministri interrogati sanno che questa valanga di esecuzioni, molto spesso assolutamente ingiustificate, grava di tali spese i contadini, da risultarne più che raddoppiato il loro debito complessivo, e da metterli in condizioni di non poter soddisfare mai più i propri impegni. In questa maniera la crisi da cui sono travagliati si risolve per molti di essi nella rovina completa.

Gli interroganti desiderano ancora sapere se i ministri interrogati intendano prendere dei provvedimenti per evitare tale completa rovina di una classe tanto benemerita, ed in caso di risposta affermativa, quali. (7034).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero non può impartire disposizioni ad alcun consorzio agrario in merito al recupero di crediti, in quanto tale materia rientra nell'attività commerciale che i consorzi stessi svolgono con piena autonomia essendo società cooperative a responsabilità limitata in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

Tuttavia si può assicurare che il consorzio agrario provinciale di Foggia, ben conscio delle difficoltà in cui si dibattono gli agricoltori locali, ha dimostrato ogni comprensione nei loro riguardi, nel prorogare le scadenze e limitando le azioni giudiziarie ai soli casi strettamente necessari per tutelare la ragione del credito.

Infatti, nel corso delle ultime tre annate l'esposizione del consorzio è stata rinnovata per oltre il 30 per cento, malgrado l'80 per cento circa delle vendite sia stato effettuato a credito, e le esecuzioni rappresentano, in valore, meno dell'1 per cento rispetto all'entità dei crediti vantati dal consorzio stesso verso gli acquirenti.

Aggiungesi che nella provincia di Foggia, come nelle altre zone del comprensorio, la sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania ha proceduto al sequestro conservativo dei prodotti, soltanto nei confronti degli assegnatari, che, pur avendo avuto la possibilità di soddisfare, con il ricavato del raccolto, i loro debiti, si sono, invece, sottratti, senza plausibili motivi, all'adempimento dei loro impegni.

Infine, allo scopo di alleviare il disagio delle categorie agricole di che trattasi, con decreto interministeriale in data 3 agosto 1959 gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, tra l'altro, con le aziende agricole dei comuni della provincia di Foggia che, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi, abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del quaranta per cento del prodotto lordo vendibile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali ragioni il cantoniere dell'« Anas » dipendente dalla sezione di Foggia, Sementino Giuseppe, che fu sospeso dal servizio dal 1949 al 1956 perché sottoposto a procedimento penale, e fu rias-

sunto in servizio quest'anno perché prosciolto, non ha ricevuto ancora la liquidazione degli arretrati per il periodo di sospensione.

L'interrogante ha chiesto le stesse notizie al direttore dell'« Anas » con lettere in data 12 febbraio e 22 aprile 1959, ma non ha ricevuto risposta. (7661).

RISPOSTA. — La questione relativa al pagamento al cantoniere Sementino Giuseppe degli assegni per il periodo dal 10 ottobre 1949 al 1° novembre 1956 — durante il quale l'agente non ha prestato servizio — è tuttora in corso d'esame.

Non appena essa sarà risolta, saranno adottati i provvedimenti del caso.

Il Ministro: TOGNI.

CONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la sede dell'I.N.P.S. di Foggia sta per decidere che il pagamento degli assegni familiari, al netto dei contributi, a favore delle cooperative, carovane e compagnie di lavoratori, avvenga non più attraverso la sede provinciale del banco di Napoli di Foggia, come è avvenuto ininterrottamente per diversi anni, bensì attraverso gli uffici postali dei singoli comuni.

Tale innovazione arrecherà inevitabilmente ritardi e disguidi nei pagamenti, per cui gli organismi interessati e tutte le organizzazioni sindacali provinciali (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.), chiedono che nel sistema fin qui praticato nulla venga innovato. (7695).

RISPOSTA. — La sede di Foggia dell'I.N.P.S., analogamente ad altre sedi provinciali e in aderenza alla generalizzazione in atto dei pagamenti per mezzo degli uffici postali dei conguagli per assegni familiari a credito delle aziende, suggerita da esigenza di uniformità amministrativa e di economia di gestione, ha cessato di rimborsare i conguagli stessi per il tramite del banco di Napoli provvedendo ai rimborsi, per gli organismi cooperativi come per le altre aziende, per il tramite degli uffici postali.

D'altro canto il cambiamento intervenuto nel sistema di pagamento non può determinare motivi di lamentela da parte delle aziende, ed è da ritenere che esso realizza, anche nei confronti di queste, notevoli vantaggi.

Infatti, il sistema di pagamento a mezzo banca comporta, specie per le cooperative e

carovane che nella generalità dei casi non hanno la loro sede sociale nel capoluogo di provincia, o il disagio dell'accesso agli sportelli della banca del capoluogo o l'inevitabile ritardo derivante dalle necessità della banca. Questa invero deve appoggiare il pagamento sui propri corrispondenti locali, o deve inviare assegni circolari che a loro volta debbono essere appoggiati per l'incasso a uffici bancari (ed è noto che l'organizzazione bancaria è molto meno capillare di quella degli uffici postali).

Il sistema di pagamento dei saldi per mezzo di uffici postali consente invece un più rapido e sicuro realizzo del credito, senza necessità, per i rappresentanti delle aziende, di spostarsi dal proprio centro di lavoro.

Non sembra pertanto abbiano motivo di sussistere i timori di ritardi e di disguidi espressi nell'interrogazione.

Assicuro, comunque, l'interrogante che si è provveduto a raccomandare all'I.N.P.S. di vigilare, mantenendo anche gli opportuni contatti con la direzione provinciale delle poste, affinché non abbiano a determinarsi inconvenienti di sorta nelle riscossioni da parte degli organismi cooperativi.

il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

COSSIGA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se egli non ritenga opportuno invitare gli organi competenti dell'Istituto per la ricostruzione industriale e della società finanziaria Finmare ad assicurare alla Sardegna una più adeguata rappresentanza negli organi amministrativi della società di navigazione Tirrenia, in considerazione dell'apporto fondamentale che l'isola dà alla attività di detta compagnia e del carattere essenziale dei servizi marittimi da essa gestiti per la vita economica, sociale e culturale isolana. (7612).

RISPOSTA. — I consigli di amministrazione di tutte le compagnie di premiente interesse nazionale si compongono, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2082, di sette membri.

In via di fatto, il consiglio di amministrazione della società di navigazione Tirrenia risulta formato, oltre che dal direttore generale della Finmare, da due membri napoletani, due siciliani e due sardi.

È quindi evidente che l'I.R.I., pur non attribuendo i suddetti posti con criterio regionalistico, il che non troverebbe riscontro nella citata norma, tiene praticamente conto,

nell'assegnare i posti nel consiglio di amministrazione, delle esigenze prospettate dall'interrogante.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che, nonostante le sue assicurazioni date all'interrogante circa la mancanza di posto al deposito di Scanzano di Foligno, sono state invece assunte decine di operai, la maggior parte dei quali possidenti, in base alla legge che dà tale facoltà esclusivamente al ministro; per conoscere inoltre quali sono i criteri informativi per dette assunzioni. (6105).

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno 1958, sono stati assunti presso il deposito materiali di Scanzano cinque operai giornalieri, mentre nel primo quadrimestre del corrente 1959 ne sono stati assunti tre.

Tali assunzioni, rese necessarie per le accresciute esigenze di servizio di quel magazzino, sono state effettuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Aggiungo che dalle informazioni assunte dai competenti organi è risultato che dei suddetti otto operai giornalieri, sei non sono possidenti e vivono con il solo ricavato del loro lavoro.

Per quanto si riferisce ai rimanenti due, è emerso che uno è proprietario di una piccola malridotta casa di abitazione e l'altro di un piccolo appezzamento di terreno coltivato a cereali, e che tali beni sono di così trascurabile valore e reddito da far versare ugualmente gli interessati in disagiate condizioni economiche.

Il Ministro: SPATARO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che dopo cinque anni le ditte appaltatrici non riescono, nella provincia di Perugia, ad ottenere il collaudo delle opere edilizie e la definizione delle pratiche relative alla costruzione di lotti di case I.N.A.

Per sapere, inoltre, se non intenda intervenire per definire l'esame della pratica del cantiere n. 8554 di Borgo Trevi, ultimato nel 1954. (6313).

RISPOSTA. — In relazione a quanto lamentato dall'interrogante ho il pregio di assicurare che, a quanto risulta a questo Ministero, nessuna delle imprese appaltatrici dei lavori I.N.A.-Casa in provincia di Perugia è costretta ad attendere lunghi periodi di tempo

per la definizione delle pratiche relative a lavori regolarmente eseguiti a norma di contratto.

Riguardo al caso particolare (cantiere n. 8554 di Borgo Trevi della ditta Cruciani) ritengo indispensabile fornire all'interrogante le seguenti precisazioni che confido verranno ad illuminarla compiutamente sui motivi e sulla responsabilità del ritardo.

L'appalto conferito dall'istituto case popolari di Perugia concerne la costruzione di un edificio eseguita negli anni 1955-56.

Il modo come i lavori sono stati eseguiti, soprattutto la qualità delle malte impiegate nelle murature, non ha potuto essere approvato dall'ingegnere collaudatore il quale, d'altro canto, ha compiuto — senza aver mai potuto ottenere il benché minimo segno di obbedienza ed adempimento — tutti i possibili interventi presso l'impresa responsabile perché rimediassero al mal fatto. Analoghi esiti negativi hanno sortito anche gli interventi diretti della gestione I.N.A.-Casa.

La gestione medesima ha deciso di troncare ogni ulteriore rapporto con l'impresa di cui si tratta e di adire a tutte le vie, comprese quelle legali atte a richiamarla al rispetto dei suoi impegni contrattuali.

Da quanto precede, l'interrogante vorrà rilevare che il ritardo verificatosi nella definizione della pratica relativa al cantiere n. 8554 di Borgo Trevi è ascrivibile esclusivamente alla inadempienza della impresa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: ZACCAGNINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravissime dichiarazioni, sul comportamento del locale direttore, del personale del deposito di Scanzano di Foligno, all'ispettore, nonostante le minacce del medesimo rivolte ad alcuni dipendenti; e se non intende portare a conoscenza del Parlamento la gravissima situazione determinatasi; se è a conoscenza delle gravissime punizioni e multe che sono state inflitte dal direttore al personale il giorno della partenza dell'ispettore, dato che le dichiarazioni del personale venivano fatte conoscere, giornalmente, al direttore; se non intenda prendere i provvedimenti del caso. (6324).

RISPOSTA. — Per accertare la realtà e la consistenza dei fatti che hanno dato origine alle accuse rivolte da taluni dipendenti a carico del direttore del deposito materiali

postali di Scanzano, questo Ministero ha disposto due successive inchieste affidandole ad ispettori superiori dell'amministrazione centrale.

Dagli accertamenti eseguiti e dagli interrogatori deferiti al personale, è per altro risultato come le predette accuse fossero sostanzialmente infondate.

Fra tutto il personale in servizio presso il centro materiali di Scanzano, la grande maggioranza nulla ha lamentato nei riguardi del direttore, e molti dipendenti hanno anzi avuto per lui espressioni di grande considerazione e stima; soltanto una piccolissima parte ha formulato lagnanze in tale sede, riguardanti per altro i modi da lui usati e qualche punizione da lui inflitta. Al riguardo, si è tuttavia accertato, con la prima indagine, che le punizioni erano state applicate a dovere, in conseguenza, cioè, di mancanze in servizio, e che dei fatti denunciati a carico del direttore alcuni erano insussistenti e altri erano stati esagerati nella loro portata e importanza. Comunque, le dette punizioni non potrebbero essere definite gravissime consistendo in richiami ed in ammende (non superiori a lire 200 ciascuna).

Dalla seconda indagine è poi risultato che nessuno di coloro che nella precedente inchiesta avevano depresso non favorevolmente nei confronti del direttore ha poi subito pressioni e minacce; ciò per concorde dichiarazione degli stessi interessati.

Considerando i fatti dal lato oggettivo e soggettivo, è da rilevare che l'andamento dei servizi nel predetto centro lasciava prima a desiderare, e non poche erano le lagnanze delle direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni per la lentezza con cui venivano soddisfatte le richieste di materiali e di stampati. Il nuovo direttore è riuscito a riorganizzare in maniera efficiente i servizi stessi, imponendosi con l'energia necessaria per il rispetto dell'ordine e della disciplina, che difettavano ed erano la causa prima degli inconvenienti di cui sopra.

La stretta di freni da lui praticata mediante una vigilanza costante su tutti i vari settori, insieme ai suoi modi piuttosto rigidi gli hanno creato ostilità da parte di alcuni dipendenti, i quali, secondo il convincimento dei funzionari superiori che hanno esperito le inchieste, hanno svolto una vera campagna denigratoria nei suoi confronti.

In relazione a ciò, l'amministrazione, nel quadro dei provvedimenti deliberati per il

rapido ripristino delle normalità, mentre ha già disposto il necessario trasferimento di sede di quei pochissimi elementi che con il comportamento tenuto hanno reso la loro presenza incompatibile con il buon andamento del servizio, non mancherà di seguire attentamente la situazione per ogni altro diretto intervento che si rendesse eventualmente necessario.

Il Ministro: SPATARO.

CRUCIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale i comuni di Passignano, Tuoro, Panicale, Lisciano Niccone e Castiglione del Lago verrebbero staccati dal tribunale di Perugia per essere aggregati al tribunale di Orvieto.

La notizia ha destato gravi apprensioni nelle popolazioni interessate perché i detti comuni sono legati da mille relazioni vitali e quotidiane alla città di Perugia, della quale si è sempre considerato che siano di fatto delle *dépendence*.

Ogni giorno centinaia di persone si recano per le ragioni più varie, più serie e concrete (lavoro, mercato, scuole, uffici vari) a Perugia; con questa città esistono collegamenti rapidi, assicurati da corse giornaliere di treni e da numerose coppie di linee automobilistiche con rientro in sede nella stessa mattinata.

Nessun rapporto concreto, invece, esiste fra tali comuni e Orvieto, centro col quale sono, fra l'altro, anche estremamente difficili e costose le comunicazioni ferroviarie, con cambio a Terontola, e inesistenti quelle automobilistiche.

I cittadini di tali comuni sarebbero costretti a fare viaggi appositi a Orvieto per ragioni connesse esclusivamente alla istituzione giudiziaria, rimanendo fuori sede l'intera giornata, mentre i residenti nelle frazioni dovrebbero pernottare fuori sede.

L'interrogante chiede inoltre se nel piano della revisione delle zone dei tribunali, nell'intento di alleggerire quello di Perugia, non sia più opportuno istituire la sezione staccata a Foligno che con il suo vasto territorio è, per le comunicazioni, per i traffici, per le industrie e gli uffici, uno dei centri più importanti della regione umbra, in continuo aumento e progresso. Va ricordato che in altri tempi era già sede di tribunale. È da considerare, inoltre, che vaste e popolate plaghe del territorio appenninico e della vallata umbra nonché centri turistici come Nocera Umbra e Gualdo Tadino convergono

la loro attività su Foligno da tempi immemorabili, e che le comunicazioni di vasti territori, particolarmente di quelli montani, sono ancora oggi assai difficoltose con il capoluogo di provincia sede di tribunale.

Tenuto presente che il tribunale di Perugia non è più in grado di smaltire la notevole mole di lavoro e che tali esigenze sono state anche recentemente riconosciute dal capo del distretto giudiziario, si rende necessario che Foligno ridivenga sede di tribunale o quanto meno che gli venga istituita una sezione di tribunale di Perugia, realizzando, così, concrete aspettative dei comuni che già si sono espressi in tal senso. (6913).

RISPOSTA. — Tutta la materia concernente le modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è attualmente devoluta all'esame della speciale commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, contenente « delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Spetta quindi, per ora, alla predetta commissione il compito di vagliare le esigenze che riflettono la necessità di conservare i comuni costituenti l'attuale mandamento di Castiglione del Lago nell'ambito del circondario di Perugia e di esprimere al riguardo il parere previsto dal menzionato articolo 5.

Questo Ministero non mancherà comunque di tenere presenti, al momento opportuno, le ragioni prospettate dall'interrogante.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta per la istituzione del tribunale in Foligno o, quanto meno, per l'istituzione in detta città di una sezione del tribunale di Perugia, va posta in rilievo la necessità di evitare provvedimenti isolati in materia di revisione delle maggiori circoscrizioni giudiziarie (tribunali e corti di appello), apparendo evidente la opportunità che la soluzione dei vari problemi sia preceduta da una visione completa e comparativa di essi.

Per quanto precede, un esame generale di tutte le pratiche concernenti la istituzione di nuovi tribunali e corti di appello potrà essere effettuato dopo che sarà stata attuata la revisione, ampia ma non completa, delle attuali circoscrizioni giudiziarie, prevista dalla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1443, la quale contempla, è vero, la istituzione di nuovi uffici giudiziari, ma limitatamente alle preture.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

CRUCIANI E ANFUSO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere:

se è vero che la direzione dei lavori del costruendo acquedotto del Terminillo (Rieti), iniziati circa sei anni or sono, si trova in grave difficoltà a causa della semplicistica progettazione che non tenne alcun conto della particolare natura del terreno e per le sopravvenute opere indispensabili alla esecuzione dei lavori stessi;

se risponde a verità il rilievo fatto all'ufficio tecnico della Cassa per il mezzogiorno per non aver tenuto conto a suo tempo del progetto dell'ufficio tecnico del comune di Rieti che prevedeva una diversa e più rispondente impostazione del progetto;

se è fondato l'appunto mosso da alcuni quotidiani relativamente ai lavori eseguiti alle sorgenti in maniera non idonea per cui si è avuta una notevole dispersione delle vene acquifere tanto da raggiungere in complesso una captazione inferiore di un terzo circa di quelle misurate e controllate in diverse annate nel periodo di massima magra;

se è vero, e con quali dati certi, che il presidente della Cassa professor Pescatore, ha assicurato il prefetto di Rieti e la camera di commercio che i lavori saranno completati entro il 31 ottobre 1959 e che i lavori medesimi hanno permesso addirittura di individuare quantitativi di acqua superiori a quelli originariamente previsti. (7287).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione dell'acquedotto del Terminillo sono iniziati nel maggio del 1955.

Nessuna ulteriore difficoltà è sopravvenuta nel corso dei lavori rispetto a quelle già note all'atto della progettazione delle opere della Cassa e dell'appalto dei lavori da parte dell'impresa.

È anzi necessario aggiungere che nel corso dei lavori stessi è stato possibile ridurre le difficoltà di esecuzione dell'acquedotto per l'abolizione della costruzione del primo tronco di asta principale il cui tracciato si presentava particolarmente disagiata ed oneroso per la costruzione.

Non risulta, poi, pervenuto alla Cassa alcun progetto dell'ufficio tecnico del comune di Rieti, relativo alla costruzione di un nuovo acquedotto che utilizzasse le sorgenti del Vallone Sigillo.

Si soggiunge, inoltre, che nessun fondamento ha l'appunto mosso da alcuni quotidiani circa la notevole « dispersione delle vene acquifere ». In proposito può, anzi, as-

sicurarsi che i lavori condotti a cura della Cassa hanno permesso di individuare, in qualche caso, quantitativi di acqua superiori a quelli originariamente previsti.

Nonostante che i lavori abbiano subito varie interruzioni, stante prima il fallimento dell'impresa S.O.S.I.M. nel 1957, e poi la rescissione del contratto con l'impresa Dante, deliberata il 15 luglio 1959 a seguito di numerose inadempienze contrattuali, si ritiene che i lavori potranno essere portati regolarmente a termine entro la fine del 1959.

A tal uopo, infatti, l'ufficio acquedotti del Lazio della Cassa ha immediatamente disposto l'esecuzione di ufficio dei lavori di completamento di tutto l'acquedotto. Detti lavori sono stati già iniziati e si assicura che procederanno con la massima sollecitudine.

Il Ministro: PASTORE.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per conoscere se non ritiene possibile, al fine di alleggerire la pesantezza della situazione economica dell'industria dei combustibili vegetali, di esaminare la possibilità di disporre la esecuzione completa dal pagamento dell'imposta sull'entrata degli atti di scambio riguardanti la legna da ardere e il carbone vegetale, ripristinando un'agevolazione fiscale che sotto il regime della tassa di scambio (regio decreto-legge 29 luglio 1930, n. 1101) era già esplicitamente prevista. (7387).

RISPOSTA. — Non riesce possibile accogliere la richiesta dell'interrogante, sia perché la stessa risulta in contrasto con l'attuale orientamento di questa amministrazione, inteso a ridurre il più possibile, o quanto meno contenere, la categoria dei benefici fiscali, sia perché la concessione della invocata agevolazione determinerebbe un pericoloso precedente che, certamente invocato anche da altri settori economici, verrebbe a snaturare il carattere di generalità e di obiettività cui si ispira l'applicazione del tributo di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario impartire precise disposizioni in merito alla giusta interpretazione dell'ordinanza ministeriale del 28 aprile 1959 relativamente al punteggio che deve essere attribuito agli insegnanti di educazione fisica, abilitati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ed iscritti nell'elenco dei professori stabili. (7962).

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero che l'attribuzione agli insegnanti stabili di educazione fisica, che hanno conseguito l'abilitazione didattica, del punteggio previsto dall'ordinanza ministeriale 28 aprile 1959, abbia dato luogo a difficoltà di interpretazione.

D'altra parte, dal testo dell'interrogazione non si desume in quali sedi tali difficoltà si siano verificate.

Poiché l'ordinanza speciale 9 maggio 1959 per il conferimento degli incarichi e supplenze di educazione fisica precisa chiaramente all'articolo 1 che per quanto in essa non previsto « si provvede in base alle disposizioni stabilite con l'ordinanza ministeriale 28 aprile 1959 », il Ministero non ravvisa la necessità di impartire ulteriori disposizioni di carattere generale; è pronto, comunque, ad inviare eventualmente istruzioni particolari agli uffici che l'interrogante volesse compiacersi di indicare al fine di eliminare quelle incertezze che si fossero verificate.

Il Ministro: MEDICI.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla presentazione dell'annunciato disegno di legge concernente l'assunzione in servizio di tutti i candidati riusciti idonei al concorso pubblico bandito per n. 1500 posti di allievi macchinisti. (Decreto ministeriale 3630/1956). (7990).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente l'assunzione in servizio dei candidati riusciti idonei oltre i vincitori del concorso a 1500 posti di allievo aiuto macchinista, indetto dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con decreto ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 1959 e successivamente presentato al Parlamento.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave e inaspettata ingiustizia commessa ai danni degli sportivi e degli interessi della città di Terni con l'esclusione della squadra di calcio dal campionato di serie C;

se non intende intervenire per eliminare questo nuovo sopruso contro lo sport umbro e principalmente quello ternano, che vanta un passato sportivo superiore a quello di molte società ammesse e che allargherebbe

la rappresentanza umbra attualmente limitata, a differenza delle altre regioni, ad una sola squadra, il « Perugia »;

se non intende, finalmente, intervenire in questo settore per far sì che comincino ad essere considerati i valori e i diritti dello sport. (8188).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7858, del deputato Amiconi, pubblicata a pag. 3146).

CUCCO, BARBERI, ROMANO BARTOLOMEO, GONELLA GIUSEPPE E CERAVOLO MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è al corrente di una campagna scandalistica di stampa in merito alla reiterata decisione della facoltà medica dell'università di Roma e ad un deliberato del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa la chiamata all'università di Roma del titolare di anatomia patologica dell'università di Genova; e poiché si offende pubblicamente e si diffama su certa stampa con alla testa il quotidiano *Il Giorno* di Milano e, a cuor leggero, si osa parlare di « intralazzo », gli interroganti chiedono che il ministro provveda a tutelare le prerogative della dignità delle facoltà mediche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonché il buon diritto di uno studioso di grande indiscutibile valore. (7825).

RISPOSTA. — La copertura di un posto di professore universitario di ruolo — mediante proposta di nomina di un vincitore di concorso o proposta di trasferimento di docente di ruolo da altra sede universitaria (proposte che vengono anche dette comunemente « chiamate ») — è riservata, dalle disposizioni legislative che regolano la materia dell'istruzione superiore, alla esclusiva competenza delle facoltà universitarie che deliberano in proposito con la osservanza di particolari garanzie.

Per quanto, in particolare, concerne i trasferimenti di professori universitari, le anzidette disposizioni legislative prevedono la possibilità per coloro i quali abbiano fatto regolare domanda di trasferimento, di presentare, avverso le decisioni adottate in proposito dalla facoltà interessata, apposito ricorso che viene deciso dal ministro sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In questi ultimi tempi, infatti, la proposta di trasferimento del professor Aiello, ordinario di anatomia e istologia patologica

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

nell'università degli studi di Genova, formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Roma, è stata oggetto di ricorso da parte di un professore aspirante al trasferimento stesso e sul ricorso viene ora sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione per le definitive decisioni di competenza del Ministero.

Si avverte, comunque, che, pur non avendo alcun potere di ingerenza relativamente alla sostanza delle decisioni delle facoltà universitarie, il Ministero non manca, prima di dar corso ai relativi provvedimenti di competenza, e a prescindere dagli eventuali ricorsi presentati dagli interessati, di sottoporre ad attento esame le deliberazioni adottate dalle facoltà universitarie ai fini dell'accertamento dei requisiti di legittimità e di regolarità formale delle deliberazioni stesse.

In tal modo, nonostante i limiti posti all'azione del Ministero in materia di nomina e di trasferimento dei docenti universitari, dalle vigenti disposizioni, si ritiene che il prestigio degli istituti universitari e le prerogative della dignità delle facoltà mediche, cui hanno accennato gli interroganti, trovino sufficiente tutela.

Il Ministro: MEDICI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ha cognizione del grave pericolo che incombe sull'abitato di Castronuovo di Sicilia (Palermo) a causa di alcune frane, una delle quali minaccia seriamente di interrompere l'unica via di allacciamento del comune con il proprio scalo ferroviario e con le diverse rotabili nazionali e provinciali della zona e, in caso affermativo, quali provvedimenti di emergenza ritiene di dover adottare per il consolidamento dell'abitato in questione che, con regio decreto 10 novembre 1932, fu incluso tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato, in base alla legge 9 luglio 1918, numero 445. (7901).

RISPOSTA. — L'abitato di Castronuovo di Sicilia, compreso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, è interessato da due movimenti franosi: uno profondo che si estende a tutto l'abitato stesso ed uno superficiale nella zona periferica.

Allo scopo di eliminare tali movimenti, il competente ufficio del genio civile sta studiando quali opere siano più urgenti e ne-

cessarie, al fine di inoltrare al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo le relative proposte.

Il Ministro: TOGNI.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi ai tassisti di Treviso e Vittorio Veneto non sia stata concessa la sanatoria accordata sul ritardo con cui vennero presentate le domande relative al rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione benzina (decreto ministeriale 5 agosto 1950), come invece è stato fatto per i tassisti di Napoli e Torino.

La tardiva presentazione delle domande si riferisce ai bimestri di gennaio-febbraio e novembre-dicembre 1954, settembre-ottobre e novembre-dicembre 1955, gennaio-febbraio, marzo-aprile e maggio-giugno 1956 (ed è giustificata in parte dal silenzio dei competenti uffici) mentre il blocco sulle somme da corrispondere per rimborso è stato operato per domande presentate nei termini per i bimestri luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre 1956 e febbraio-gennaio, marzo-aprile e parte di maggio-giugno 1957 per un totale di lire 1.800.000.

Recentemente, al provvedimento dell'intendenza di finanza di Treviso tendente ad incamerare il deposito si è aggiunta l'ingiunzione delle dogane di Venezia per il pagamento delle somme da ciascuno dovute. (5403).

RISPOSTA. — Non è stato possibile concordare la chiesta sanatoria, in quanto, con sentenza - in causa società S.A.C.C.A.P. di Torino contro finanze - depositata in data 16 dicembre 1957 e passata in giudicato, il tribunale di Milano ha riconosciuto carattere perentorio al termine di presentazione delle domande di rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli autisti di piazza, fissato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 3 agosto 1950.

Il Sottosegretario di Stato: PIGLA.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende mantenere la disposizione ministeriale che con foglio in data 1° aprile 1939, n. 3937 n.p. 2.0., veniva fatta pervenire, tramite l'intendenza di finanza di Siena, all'ufficio legale della federazione delle associazioni del clero in Italia.

Tale disposizione esonerava dall'imposta di fabbricazione tutti i mobili ad uso di culto e di servizio dei fedeli in chiesa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Non esistendo nessuna disposizione successiva che abroghi la prefata, essa dovrebbe intendersi ancora vigente.

Si chiede pertanto al Ministero una chiara precisazione in merito. (7016).

RISPOSTA. — L'imposta comunale di consumo risulta, in linea di massima, non applicabile a tutti i mobili ad uso di culto e di servizio dei fedeli in chiesa, non essendo ovviamente, tali mobili, equiparabili a quelli che servono « all'uso e all'ornamento degli appartamenti, negozi, esercizi, teatri, uffici, stabilimenti e simili » di cui all'articolo 30 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Qualche perplessità può sorgere per le sedie comuni che, talvolta, fanno parte dell'arredamento delle chiese, stante la loro possibile utilizzazione anche come mobili normali; in tal caso dovrà aversi riguardo, più che alle caratteristiche oggettive di tali mobili, alla loro effettiva destinazione.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1°) se è a conoscenza dell'avvenuta costituzione a Torre Annunziata (Napoli) dell'associazione « Amici di Oplonti », la quale si propone di sollecitare gli scavi dell'antica città, sepolta dal Vesuvio nel 79 dopo Cristo, città che si ritiene, sulla base dei profondi studi e delle acquisizioni del professore sacerdote don Salvatore Farro, sia stata sede di una ricca colonia fenicia;

2°) se intende esaminare attentamente la possibilità di erogare i necessari fondi, anche con il concorso della Cassa per il mezzogiorno e del Ministero del lavoro, per realizzare l'opera. (7464).

RISPOSTA. — La soprintendenza alle antichità di Napoli, che naturalmente è informata della costituzione dell'associazione « Amici di Oplonti », segue da tempo le discussioni sorte intorno al sito ed all'importanza di Oplonti, nell'area dell'abitato di Torre Annunziata, tanto più che la recente scoperta di alcuni ruderi nella proprietà Fattorusso, ha dato nuovo incentivo a dette discussioni.

Tuttavia, senza mettere in dubbio l'esistenza di un piccolo centro antico nell'abitato di Torre Annunziata, già del resto documentato da scoperte fortuite e saltuarie

del secolo scorso, la predetta soprintendenza ritiene che la campagna condotta dall'associazione « Amici di Oplonti » parta dall'erroneo presupposto che si tratti di una città non inferiore a Pompei e tale da poter competere con Pompei stessa nell'interesse turistico e archeologico.

Ora, a parte il fatto che Oplonti è ricordata dall'*Itinerario Peutingeriano* (II-III secolo dopo Cristo) e ignorata invece completamente da altre fonti storiche e geografiche antiche, la vicinanza stessa di Oplonti a Pompei e l'essere indubbiamente essa compresa nell'agro pompeiano, lasciano supporre che si tratti piuttosto di un *pagus* pompeiano e non di un'altra città posta tra Pompei ed Ercolano. Inoltre, trovandosi le costruzioni, finora affiorate, tra i fabbricati moderni e solo parte di esse in zona demaniale, a suo tempo vincolata da questo Ministero, uno scavo sistematico potrebbe essere fatto solo nell'area ancora libera e non tra i moderni fabbricati.

Oltre a ciò, sono da tener presenti la notevole profondità a cui si trovano le antiche costruzioni e la durezza del terreno più simile, per la sua formazione alluvionale, a quella di Ercolano che a quella di Pompei. Lo scavo richiederebbe pertanto mezzi più onerosi di quelli che richiede Pompei e la sua finalità, senza escludere l'eventuale recupero di opere d'arte, dovrebbe più che altro mirare a risolvere un problema di topografia antica.

Le pregiudiziali sopra riportate inducono pertanto questo Ministero ad un più attento e prolungato esame della questione, per stabilire se esista l'opportunità e la possibilità d'impegnare l'erogazione dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera auspicata.

Il Ministro: MEDICI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa intende fare per evitare la definitiva perdita della monumentale chiesa di San Lorenzo di Aversa (Caserta), vetusto e grandioso monumento dei normanni la cui facciata ancora si ammira per il bellissimo marmoreo portale romanico.

In tale tempio esistono altari costruiti con materiali tratti dalla gloriosa città di Atella e un coro ligneo intagliato e intarsiato del 1500. Molte delle sue bellissime tele con un procedimento di pessimo gusto sono state portate a Montecassino per restaurare quella chiesa abbaziale, la cui grandiosità ed espressione architettonica è assai meno bella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

di quella della chiesa di San Lorenzo di Aversa.

Questo tempio fondato da Urrifrida, principessa normanna, nel 1050 ha subito le alterne vicende della storia d'Italia. Fra quelle sacre mura hanno pregato santi e diavoli e soprattutto i padri benedettini per placare Dio dei delitti e delle orgie di Giovanna I, la quale, coll'uccisione del marito Andrea d'Ungheria, di tanta triste rinomanza offuscò la gloria di quel San Lorenzo fondato dalla pia principessa normanna.

Il monumento vetusto è meta di visitatori specie stranieri. La grandiosità della chiesa in rovina, l'abbandono deplorabile, i soffitti crollati e crollanti, i capitelli ed i marmi disseminati, le erbe che vi crescono in libertà attraverso mucchi di marmi, il silenzio austero che circonda cappelle, cripte, scantinati, la perdita di tante opere d'arte che cadono sbrindellate, lasciano nell'animo del visitatore un senso di stupore e di tristezza profonda e di inenarrabile amarezza.

Il tempo, la guerra, gli alleati bivaccanti tra quelle sacre rovine, vollero a gara lasciare nelle carni di quel monumento le stigme dolorose.

E così tutto un mondo di storia e di testimonianze di cultura e di arte è lasciato perire per l'oblio delle autorità, e lo sarà definitivamente se la massima autorità tutelatrice della cultura italiana, il ministro della pubblica istruzione, non vi ponga subito riparo. (7581).

RISPOSTA. — Sono note al Ministero le condizioni di decadimento della chiesa di San Lorenzo in Aversa, la quale, fondata dai Normanni nel 1050 subì notevoli trasformazioni nel 1728 e rimaneggiamenti nel 1805.

A seguito del terremoto del 1930 le condizioni dell'edificio di cui crollarono parte della facciata e dei muri perimetrali, andarono in effetti peggiorando e solo negli anni 1936-37 furono operati taluni parziali rifacimenti.

Allo stato attuale, per le opere di conservazione e consolidamento delle strutture murarie e delle coperture occorrono 70 milioni, mentre per il completamento del restauro artistico occorrerebbero altri 50 milioni.

Tenuto conto della notevole entità della spesa non sembra possibile un immediato e totale intervento a carico di questo Ministero; pur tuttavia, nell'intento di avviare il problema a soluzione, è stato dato incarico alla competente soprintendenza di fornire precisazioni circa lo stato giuridico e

la esatta consistenza del complesso immobiliare, la natura dei lavori da compiere, e le previsioni dettagliate dell'onere di spesa.

Sulla base di tali dati il Ministero si riserva di procedere ad un approfondito esame del problema, auspicando sin d'ora l'intervento finanziario anche di altre amministrazioni statali e locali, interessate al ripristino del monumento.

Il Ministro: MEDICI.

DAMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene in contrasto con l'articolo 40 della Costituzione i provvedimenti adottati dalle aziende Del Magro di Pescia, Minnetti e Cosimini di Pievo a Nievole (Pistoia) ed altre, con i quali sono stati multati i lavoratori che avevano aderito agli scioperi di due ore dei giorni 1, 2, 3, 4 luglio 1959, decisi su scala nazionale dai sindacati metallurgici, e se del caso, quali provvedimenti intende prendere nei confronti dei suddetti datori di lavoro. (7514).

RISPOSTA. — L'ufficio del lavoro di Pistoia non ha mancato di intervenire tempestivamente al fine di risolvere la vertenza di cui è cenno nella interrogazione. Avendo però la Associazione industriali osservato che il punto fondamentale della controversia rivestiva carattere generale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno trasmesso la pratica ai rispettivi organi centrali nazionali.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

DAMI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere di fronte alle seguenti gravi circostanze:

1°) in data 31 gennaio 1958 con specioso motivo, su denuncia del guardiano Sibaldi Marino, venivano licenziati i membri della commissione interna delle Officine meccaniche pistoiesi Mati Brunero e Canziani Ezio, i quali avevano denunciato alla direzione la scomparsa di documenti personali appartenenti all'operaio Cotti Enea;

2°) in data 10 dicembre 1958 la direzione dell'azienda licenziava la guardia giurata Maccioni Giulio, la quale aveva attestato con atto notarile che le imputazioni rivolte a Mati e Canziani erano infondate e che l'asportazione dei documenti di proprietà del Cotti era avvenuta ad opera del Sibaldi;

3°) in data 1° luglio 1959, sempre su denuncia del Sibaldi, veniva licenziato con speciosi motivi il suddetto operaio Cotti Enea, ora

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

membro della commissione interna e teste al processo penale in corso nel quale è parte in causa lo stesso Sibaldi, il che costituisce, sia dal punto di vista morale che da quello disciplinare, un fatto ancora più grave dei precedenti, sui quali già il ministro Lami Starnuti aveva ordinato una inchiesta i cui risultati trovansi agli atti di codesto Ministero. (7515).

RISPOSTA. — Il licenziamento degli operai Mati e Canziani è stato disposto per gravi infrazioni disciplinari da essi commesse.

Nel soggiungere che i provvedimenti in questione sono stati ritenuti regolari dal collegio arbitrale previsto dall'accordo interconfederale per i licenziamenti di componenti di commissione interna, comunico che analoga procedura è in corso per il licenziamento dell'operaio Enea Cotti.

Faccio presente infine che l'ex guardia giurata Giulio Maccioni venne licenziato nel dicembre del 1958, per essersi arbitrariamente allontanato, per quattro giorni, dal suo posto di addetto alla portineria e per grave insubordinazione nei confronti del capo dei servizi del personale.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come e quando intende adeguare la rete telefonica di Messina alle esigenze del traffico e secondo i programmi di massima del piano telefonico nazionale. Tali esigenze denunciano la necessità:

della sollecita istituzione di non meno di altre 5 mila utenze urbane; dello sviluppo della rete automatica nei villaggi, con particolare riferimento a quelli che sulla riviera nord e sud costituiscono unico corpo con il centro e sono sedi di attrezzati centri turistici e balneari; di maggiori collegamenti di tutta la provincia e particolarmente dei comuni di Milazzo, Barcellona, Capo d'Orlando, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra e delle isole Eolie; di aumentare i circuiti interurbani con Reggio Calabria, Catania, Palermo; di disporre nel comune di Messina l'orario continuativo dei posti telefonici pubblici dei villaggi. (6494).

RISPOSTA. — In base agli accertamenti eseguiti, presso i competenti organi, per ciò che concerne il primo punto di essa, si comunica che l'ampliamento della rete telefonica di Messina, operato recentemente dalla concessionaria Società esercizi telefonici

(S.E.T.), ha già consentito di dare esito a ben 4500 domande di nuova utenza. Con l'ulteriore sviluppo della rete in parola, previsto per il prossimo biennio 1960-61, la predetta concessionaria sarà in grado di soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza locale.

Circa lo sviluppo della rete automatica dei villaggi del comune di Messina, si informa che da parte della S.E.T. sono già in corso lavori tendenti a tale scopo, mentre risultano allo studio importanti progetti per un assetto definitivo del servizio telefonico rispondente alle esigenze delle zone di cui trattasi. Intanto, la concessionaria sta procedendo alla istituzione delle rete urbana nel comune di Ganzirri sulla riviera a nord di Messina e nel comune di Tremestieri a sud (reti che funzioneranno inizialmente a sistema semiautomatico con collegamento automatico dei centralini locali al centro rete di Messina), ed ha altresì installato in alcune località (ad esempio in Mortelle apparecchi telefonici a prepagamento in diretto collegamento con Messina, mentre sono in programma altre installazioni del genere.

In merito al terzo punto, si rende noto che la società ha già previsto e progettato, sulla base dello studio dei dati di traffico, il potenziamento dei circuiti facenti capo ai comuni di Milazzo, Barcellona, Capo d'Orlando, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra e di quelli riguardanti i centri vicini. Le particolari esigenze delle isole Eolie saranno pienamente soddisfatte con il potenziamento degli attuali collegamenti, con l'istituzione di canali in ponte radio e con l'attivazione di impianti ad alta frequenza su cavo sottomarino. La realizzazione delle opere suddette potrà essere ultimata entro il corrente 1959.

Riguardo al quarto punto, dagli accertamenti compiuti è risultato che gli attuali circuiti tra Messina e Reggio Calabria, Catania e Palermo sono in linea di massima sufficienti per l'espletamento del traffico. Comunque, questo Ministero ha già impartito disposizioni per migliorare l'efficienza dei circuiti esistenti (complessivamente numero 34 manuali, parte dei quali saranno trasformati in celeri) e predisposto l'ampliamento della rete dei cavi coassiali per i quali sono in corso di acquisto i relativi equipaggiamenti.

Circa, infine, il quinto punto, con la già accennata prossima realizzazione delle reti di Ganzirri e Tremestieri, l'orario di servizio dei suddetti centri sarà reso permanente ed il traf-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

fico da e per Messina sarà come in precedenza, considerato urbano. Per la maggior parte dei restanti centri che attualmente appartengono alla rete di Messina, sono in corso tra la S.E.T. e il comune interessato trattative per il prolungamento dell'orario di servizio fino alle ore 24, senza interruzioni, compresi i giorni festivi. È da ritenere che tali trattative, seguite dalla concessionaria S.E.T. con particolare interesse, possano giungere ad una sollecita definizione, assicurando un servizio sempre più rispondente alle esigenze del pubblico.

Il Ministro: SPATARO.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende modificare la sua ordinanza del 28 aprile 1959 per il conferimento di incarichi per l'insegnamento nelle scuole italiane, per l'anno scolastico 1959-60, sopprimendo la dizione « durante il decennio scolastico 1945-46-1954-55 » prevista dal quarto comma dell'articolo 3, capo secondo, in quanto la stabilizzazione degli incarichi, così condizionata, è lesiva di diritti acquisiti da quanti hanno conseguito l'abilitazione per meriti diversi da quelli voluti dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ed è contrastante con la legge 3 agosto 1957, n. 744, che concede la stabilità all'insegnamento. (7577).

RISPOSTA. — L'articolo 3 dell'ordinanza 28 aprile 1959, laddove dispone (comma quarto) che gli insegnanti i quali hanno conseguito l'abilitazione nei concorsi-esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957, le cui operazioni si sono concluse entro il mese di giugno 1959, oppure l'abilitazione negli esami indetti con decreto ministeriale 7 marzo 1958, possono conseguire la stabilità solo se hanno insegnato in determinate condizioni, nel decennio scolastico 1945-46-1954-1955, non ha fatto che conformarsi a una precisa disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, numero 744, la quale afferma quanto segue:

Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma » (sette mesi).

Ora, dato il riferimento della citata disposizione alle norme concernenti l'abilitazione didattica, considerato che queste ultime (articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e regolamento approvato con decreto presidenziale 8 ottobre 1957, n. 1303) prescrivono la prestazione di almeno cinque anni di insegnamento nel decennio scolastico 1945-46-1954-55, si ritiene che le condizioni poste per il conseguimento della stabilità dall'articolo 3 della vigente ordinanza per la nomina degli insegnanti non di ruolo siano pienamente legittime, non solo per quanto concerne gli abilitati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1440, sopra citata, ma anche per coloro che hanno conseguito un'abilitazione in normali esami di Stato, i quali ultimi senza la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 744 sulla stabilità, non avrebbero potuto, in nessun caso, ottenere tale beneficio.

Il Ministro: MEDICI.

DANTE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere, per la parte di sua competenza, il motivo per il quale non è stato dato ascolto alle numerose proteste avanzate dai cittadini del comune di Rodi Milici (Messina), avverso la istituzione di una stazione di monta asinina e taurina, sita in via Carmelo Germanò di detto comune, dove la popolazione è costretta ad assistere allo sconcio di una attività così ripugnante; e per conoscere se, revocata la relativa licenza, sarà aperta una inchiesta onde accertare i motivi per i quali è stato accordato un particolare favore alla ditta titolare della stazione. (7889).

RISPOSTA. — Il rilascio o la revoca delle autorizzazioni concernenti l'istituzione di stazioni di monta taurina e asinina rientra nella competenza, rispettivamente, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura (legge 16 ottobre 1954, n. 1051) e della camera di commercio e industria (articolo 7 della legge 27 maggio 1940).

Dette stazioni sono soggette, solo agli effetti sanitari, alla vigilanza dei veterinari provinciali e comunali, a norma degli articoli 26 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il motivo per il quale non è stata istituita una seconda rivendita di tabacchi nel comune di Basicò (Messina), es-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

sendosi verificate, secondo i risultati dell'ultimo censimento, le condizioni perché in tale comune possa essere istituita una nuova rivendita. (7893).

RISPOSTA. — Le norme di servizio in vigore tassativamente prescrivono che, per la istituzione di nuove rivendite di tabacchi nei centri con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, deve essere osservato il rapporto proporzionale tra la popolazione residente ed il numero delle rivendite, raggugliandone una per ogni millecinquecento abitanti.

Dal suddetto rapporto si può prescindere solo nel caso di località sparse, distanti dalla più vicina rivendita almeno 500 metri

Pertanto, poiché in base all'ultimo censimento la popolazione del comune di Basicò risulta di 1.588 abitanti, di cui 1.420 residenti nel centro urbano ed i restanti in case sparse, non si è potuto procedere, nel capoluogo del comune, già servito da una rivendita, ad una nuova istituzione.

D'altra parte, nessuno dei locali indicati nelle varie domande prodotte è risultato ubicato nelle case sparse ed alla distanza di 500 metri dalla rivendita già esistente.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e come intenda intervenire per eliminare l'incombente pericolo all'abitato di Furci Siculo (Messina), minacciato dai torrenti Savoca e Pagliara, i cui argini sono stati severamente danneggiati dalla alluvione del novembre 1958. (7902).

RISPOSTA. — Si premette che per l'abitato di Furci Siculo non esiste, in atto, alcuna minaccia di pericolo sia da parte del torrente Savoca, sia da parte del torrente Pagliara, in quanto le opere di arginatura esistenti a monte ed a valle sono in buono stato di conservazione.

Si è, comunque, manifestata la necessità di provvedere alla esecuzione di opere di sistemazione idraulica a carattere definitivo del torrente Savoca con una previsione di spesa di circa lire 100 milioni alla quale farà fronte il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo con i fondi in propria gestione, in più esercizi e compatibilmente con l'entità delle assegnazioni per opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Basicò (Messina) per il finanziamento delle fognature di quel centro. (7903).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 7876, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 3173).

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali la direzione dei monopoli di Stato, disponendo la fabbricazione di un tipo di sigarette « Eva » con filtro, abbia sospeso quella delle sigarette « Eva » tradizionali, che restano preferite da un numero considerevole di consumatori; se non ritenga necessario riprendere la fabbricazione del vecchio tipo anche se in una confezione più accurata. (7936).

RISPOSTA. — La sigaretta « Eva » nella sua confezione tradizionale, a causa di un mutamento di gusto del consumo, è venuta via via perdendo il favore del pubblico, particolarmente di quello femminile, cui il prodotto era specialmente destinato, tanto da fare registrare un quantitativo mensile di vendita così esiguo, che ne rende antieconomica la produzione.

L'amministrazione dei monopoli è stata, pertanto, costretta a modificare le caratteristiche del prodotto e, pur mantenendo il gusto leggero della miscela, ha aumentato il formato della sigaretta, portandola alla misura normale.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze del consumo, orientate in questi ultimi tempi verso il prodotto con filtro, ha confezionato la nuova sigaretta « Eva » con filtro.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per avere notizie circa la soppressione della sezione staccata dei contributi unificati in agricoltura, nel comune di San Severo (Foggia).

Secondo le voci circolanti l'abolizione della sezione di San Severo predetta sarebbe seguita dalla istituzione di un nuovo servizio periferico, eseguito da funzionari dell'ufficio contributi unificati di Foggia, con recapito comunale. (6604).

RISPOSTA. — In effetti, la direzione del servizio per i contributi agricoli unificati ha disposto l'accentramento presso l'ufficio provinciale di Foggia di alcune funzioni già affidate alla sezione di San Severo, ponendo

in atto, nel contempo, una nuova organizzazione capillare intesa ad intensificare i contatti tra il suddetto ufficio e gli agricoltori e lavoratori della provincia.

Tale organizzazione si è concretata nella istituzione di un servizio mobile comunale esplicito da alcuni degli stessi funzionari dell'ufficio provinciale, i quali, per mezzo di opportune frequenze sul posto, compiono, oltre ad una capillare azione di accertamento dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni anche un compito di assistenza sociale, provvedendo a fornire ai lavoratori stessi ogni chiarimento in ordine alla natura ed all'entità dei mezzi assistenziali e previdenziali a loro disposizione, nonché alle modalità per conseguirli.

Si ha motivo di ritenere che tale nuova organizzazione sia in grado di svolgere più efficacemente i compiti fino ad ora assolti dalla sezione staccata, grazie ad una più diretta e penetrante attività informativa nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento o aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: GOTELLI ANGELA.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare — se necessario promuovendo le opportune modifiche al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e alla legge 3 ottobre 1951, n. 1126 — affinché vengano concessi gli aumenti periodici biennali di stipendio o paga al personale ausiliario richiamato e aggiunto del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (7835).

RISPOSTA. — Al personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 (aggiunto), competono gli assegni nella misura iniziale, senza tener conto degli aumenti periodici biennali.

Questo Ministero ha considerato favorevolmente la richiesta di detto personale tendente ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato ai fini della concessione di soli aumenti e ne ha interessato anche il Ministero del tesoro, il quale, però, non ha ritenuto finora di poter aderire alla proposta formulata, sia per difficoltà di bilancio, sia per la esigenza di evitare analoghe richieste da parte di altre categorie di dipendenti statali non di ruolo.

Tuttavia, la questione è stata ripresa in esame da questo Ministero al fine di rendere possibile, entro certi limiti, la valutazione del servizio prestato dal personale di cui trattasi agli effetti della progressione del trattamento economico.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda intervenire perché alle guardie di pubblica sicurezza vengano applicate scrupolosamente le disposizioni riguardanti le licenze ordinarie (articolo 117 della legge 3 aprile 1958 e circolare del Ministero difesa-esercito, ufficio segretariato generale, n. 100001/1B-110/1/1 del gennaio 1950). (7837).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in relazione a quanto previsto dalla legge 3 aprile 1958, n. 460, sul nuovo stato giuridico dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha provveduto ad impartire dettagliate istruzioni per l'applicazione nei riguardi dei sottufficiali di pubblica sicurezza delle norme vigenti per l'esercito in materia di licenze.

Per quanto, invece, concerne i graduati e le guardie, sono in corso di studio le conseguenti modifiche al regolamento per consentire l'estensione di tali norme a quest'ultima categoria di personale.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE' COCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere a quale punto si trovano i lavori dell'apposita commissione incaricata per l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, in particolare per quanto riguarda il divieto per i predetti di assumere la carica di sindaco e di assessore comunale e il ridimensionamento, da molti ritenuto non necessario, almeno nei centri minori della pianura organica. (7840).

RISPOSTA. — La commissione ministeriale incaricata di elaborare il testo del nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari ha già ultimato i propri lavori; il relativo schema di disegno di legge trovasi attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

L'articolo 27 di detto schema, conformemente alla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, stabilisce che l'ufficiale giudiziario può accedere alla carica di consigliere comunale e provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

accetta di ricoprire altre cariche elettive quali quelle di sindaco o di assessore comunale.

Per quanto riguarda il problema del ridimensionamento delle piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, la relativa materia è ora all'esame della predetta commissione ministeriale, che sta vagliando tutte le proposte formulate al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

DE' COCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la completa ed integrale attuazione del disposto del terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88: « Provvedimenti per la educazione fisica ».

L'interrogante fa presente l'opportunità e la necessità che almeno tutte le cattedre attualmente ricoperte dai professori stabilizzati debbano essere messe a concorso secondo le modalità previste dall'articolo sopra ricordato, in modo che tutti gli insegnanti abilitati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, possano trovare la loro definitiva sistemazione. (7963).

RISPOSTA. — Il Ministero, con provvedimento in corso, provvede alla formale istituzione delle cattedre di ruolo di educazione fisica, dopo di che saranno senz'altro indetti i concorsi per titoli per tutti i posti disponibili, con le modalità prescritte dall'articolo 14 — terzo comma — della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernente « Provvedimenti per l'educazione fisica ».

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

DEGLI ESPOSTI, ARMAROLI, BOTTONELLI, NANNI E BORGHESE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati che — nonostante la ratifica da parte del Parlamento della convenzione internazionale n. 100 sulla parità salariale fra i due sessi — nelle aziende statali bolognesi, quali la T.I.M.O., C.O.G.N.E., Manifatture e le due Ducati, le donne lavoratrici, pure avendo pari titoli di studio, riconosciute capacità direzionali e pur svolgendo un lavoro di eguale valore, sono escluse dai posti di direzione, inquadrati in categorie inferiori e quindi retribuite con stipendi, cottimi e premi molto più bassi di quelli degli uomini.

Gli interroganti, infine, richiamando l'attenzione sulla raccomandazione del B.I.T.

n. 90 con la quale si sollecita la applicazione del principio di eguaglianza retributiva « nei servizi ed organismi dell'amministrazione pubblica centrale, nelle amministrazioni locali », e quindi implicitamente nelle aziende statali, domandano ai ministri interrogati: cosa e come intendano fare perché questo stato di cose — anche in evidente contrasto con l'articolo 87 della Costituzione — sia celermente modificato. (6410).

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse dagli interroganti, circa il trattamento discriminatorio che verrebbe usato al personale femminile delle aziende citate nella interrogazione, sono prive di fondamento.

Infatti, non risulta che, nell'attribuzione degli incarichi direttivi in dette aziende, il personale femminile — provvisto dei prescritti titoli ed in possesso di capacità pari a quelle del personale maschile — venga postposto a quest'ultimo.

Per quanto concerne il trattamento economico praticato alle lavoratrici in questione, comunico che le norme dei vigenti contratti collettivi di lavoro prevedono, per tale personale, una retribuzione di poco inferiore a quella che si corrisponde al personale maschile.

Tuttavia, faccio presente che sono in corso trattative a livello confederale per l'attuazione della convenzione n. 100 del B.I.T. sulla parità salariale fra i due sessi per uguali prestazioni di lavoro, e che aziende a partecipazione statale non mancheranno di attenersi alle decisioni che scaturiranno da tali trattative.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI AGGRADI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover prendere un'iniziativa per abrogare la disposizione legislativa secondo la quale ai pensionati della previdenza sociale che hanno una occupazione viene trattenuta una quota della pensione a cui hanno diritto. (884).

RISPOSTA. — La proposta dell'interrogante di abrogare la disposizione legislativa che prevede la riduzione del trattamento complessivo di pensione, per quei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, non sembra possa trovare accoglimento. Ciò per ragioni connesse non soltanto con le direttive generali di politica eco-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

nomica finora seguite che — nel nostro paese e nella contingente situazione — non consigliano di incoraggiare l'occupazione delle persone anziane, ma anche con i principi sociali ai quali sempre più si ispirano le nostre assicurazioni generali obbligatorie, come quello del parziale finanziamento a carico dello Stato e cioè della collettività, che trova in parte la sua giustificazione proprio negli aspetti assistenziali del sistema pensionistico, aspetti che non ricorrono, ovviamente, nel caso di pensionati occupati e quindi fruitori di un doppio reddito.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda provvedere a svolgere una regolare inchiesta in merito alla attuazione della convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e la presidente della Opera nazionale Montessori, onorevole Maria Jervolino, il 5 giugno 1958 in Roma. Premesso che tale convenzione, nell'attuale situazione di grave insufficienza della scuola elementare, non può non essere considerata un assurdo, oltre che una violazione del principio democratico che dovrebbe presiedere in una repubblica democratica all'organizzazione dell'istruzione di base (in realtà la convenzione di cui sopra ha creato col contributo dello Stato una scuola per privilegiati), l'interrogante ritiene di dover segnalare alcuni inconvenienti gravissimi, incompatibili con una amministrazione ordinata della scuola, e precisamente:

il fatto che insegnanti di ruolo si siano trovate senza classe perché sostituite da insegnanti designate dall'ente (né si può pretendere che esse accettino di buon grado tale stato di cose sol perché lo Stato le paga lo stesso);

il fatto che le classi cosiddette di differenziazione didattica in funzione presso la scuola U. Bartolomei, sita in via Asmara 32, ne occupano tutto un piano, mentre la scuola a tipo normale è costretta ad applicare il doppio turno e ad utilizzare perfino locali senza finestre;

il fatto che di tale esperimento, a causa delle elevatissime tasse, possono giovare soltanto bambini appartenenti a famiglie molto abbienti.

La interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda intervenire per riportare le cose sul giusto binario. (5510).

RISPOSTA. — Il Ministero ha sempre cercato, nei limiti dell'ordinamento vigente, di incoraggiare gli esperimenti di differenziazione didattica nelle dipendenti scuole elementari, al fine di facilitare la ricerca di nuovi metodi di insegnamento e, al tempo stesso, di perfezionare la preparazione degli insegnanti.

La convenzione stipulata lo scorso anno 1958 con l'ente morale « Opera nazionale Montessori » cui accenna l'interrogante, si ricollega appunto al favorevole orientamento del Ministero verso il problema e trova anche giustificazione nella ravvisata opportunità di dare assetto stabile agli esperimenti di differenziazione didattica, secondo il metodo « Montessori » che l'ente, d'intesa con le autorità scolastiche, aveva da tempo promosso presso le scuole elementari statali « Parini », « Cardinal Massaia », « U. Bartolomei », « Vila Paganini » di Roma.

Per quanto concerne gli inconvenienti segnalati dall'interrogante, che si sarebbero verificati nell'attuazione della convenzione suddetta, si precisa:

a) effettivamente, per l'insegnamento nelle classi a metodo differenziato « Montessori », l'articolo 4 della convenzione stabilisce che gli insegnanti siano designati dall'ente, sulla base della loro specifica preparazione e della loro idoneità a svolgere la funzione educativa secondo le esigenze del metodo adottato, in modo da garantire il buon esito degli esperimenti.

In attuazione della menzionata disposizione, due insegnanti titolari nelle scuole « U. Bartolomei » e « G. Parini », non ritenute idonee all'insegnamento secondo il metodo « Montessori », nonostante avessero conseguito il titolo di specializzazione, in base al quale ottenere il trasferimento, sono state assegnate e utilizzate in classi ordinarie della stessa scuola di titolarità.

A fondamento della loro mancata conferma non c'è stato che un giudizio negativo di merito non in ordine alla loro capacità di insegnanti comuni, ma in ordine alla loro idoneità di insegnanti specializzati secondo il metodo « Montessori ».

Non sembra comunque che per le due insegnanti possa configurarsi un interesse, giuridicamente apprezzabile, ad insegnare in classi a metodo differenziato, mentre non risulta lesa il diritto alla sede, dato che, come si è già detto, le due maestre sono rimaste titolari nella stessa scuola dove hanno insegnato negli anni precedenti.

b) Le classi di tipo normale della scuola « Bartolomei » adottano, in effetti, come ha lamentato l'interrogante, il doppio turno di orario.

Al riguardo, si fa presente che i locali disponibili nella scuola « Bartolomei » sono utilizzati, tenendo conto sia delle necessità complessive della scuola sia delle particolari esigenze didattiche relative all'applicazione del metodo « Montessori » nelle classi di differenziazione.

Non è in ogni caso rispondente al vero l'affermazione secondo la quale la scuola « Bartolomei » utilizzerrebbe, per le classi di tipo normale, anche locali privi di finestre.

c) Nelle sezioni elementari montessoriane della scuola « U. Bartolomei », i bambini pagano, *una tantum*, all'atto dell'ammissione, lire 5 mila. In cambio essi ricevono dall'ente il materiale di cancelleria e gli speciali sussidi didattici occorrenti per l'apprendimento delle varie materie (nelle sezioni montessoriane non si usano libri di testo).

Dal pagamento del contributo vengono, tuttavia, esentati i bambini appartenenti a famiglie non abbienti.

Presso la scuola « Cardinal Massaia » nessun contributo viene pagato dai bambini ammessi a frequentare le classi elementari montessoriane ed essi usufruiscono gratuitamente del materiale fornito dalla direzione dell'ente per le esercitazioni didattiche.

L'Opera Montessori, provvede, inoltre tanto per la prima quanto per la seconda scuola, all'arredamento delle classi a metodo differenziato e alla dotazione di tutto il materiale didattico specializzato necessario per l'applicazione del metodo Montessori.

Risulta al Ministero che l'ente Montessori starebbe considerando la possibilità di risolvere il problema della spesa per il materiale didattico in modo da abolire per l'anno scolastico 1959-60 il contributo a carico degli alunni della scuola « Ugo Bartolomei ».

Tutto ciò premesso, non sembra che la situazione richieda il particolare intervento del Ministero, nel senso desiderato dall'interrogante.

Il Ministro: MEDICI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla irrisolta questione degli insegnanti cosiddetti *trenatovisti*, i quali sono stati esclusi dai benefici che l'equità ristabilitesi dopo la caduta del

fascismo ha voluto si concedessero a tutti gli impiegati dello Stato che nel 1939 si trovarono nelle stesse condizioni. (7240).

RISPOSTA. — Il Ministero non ritiene che la legge 17 aprile 1957, n. 270, concernente « norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 », possa applicarsi sia pure attraverso opportuni emendamenti anche al personale insegnante, dato che lo sviluppo di carriera di tale categoria di personale avviene a ruoli aperti, e cioè senza la possibilità di quegli ostacoli e arresti nelle promozioni, cui dà luogo, invece, il sistema degli organici a ruoli chiusi nei confronti di altre categorie di dipendenti dello Stato.

Il personale insegnante, in definitiva, non ha una carriera giuridica, bensì soltanto una carriera economica: infatti non appena abbiano maturato il prescritto periodo di anzianità, gli insegnanti vengono a percepire lo stipendio corrispondente al coefficiente immediatamente superiore a quello già goduto.

Non avrebbe senso, quindi, riferita agli insegnanti, la dizione « promozione in soprannumero », contenuta nella legge n. 270, sopra citata.

Al riguardo, si reputa opportuno richiamare quanto risulta dai lavori delle commissioni del Senato del 13 febbraio 1957.

In sede deliberante, la Commissione presidenza e interno discusse il testo unificato dei disegni di legge, di iniziativa di diversi senatori, relativo a particolari provvedimenti in favore del personale delle amministrazioni dello Stato, escluso dai benefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perché non squadrista.

In tale sede, fu raggiunto l'accordo per l'approvazione dei tre articoli, già votati nelle sedute del 21 e del 28 novembre 1956 e che costituiscono il corpo della più volte citata legge n. 270 ma fu al tempo stesso da tutti rilevato che i suddetti tre articoli non potevano essere applicabili a tutte le categorie di dipendenti statali e, in particolar modo, non potevano riguardare il personale insegnante.

L'avviso negativo del Ministero circa l'applicabilità della legge in parola agli insegnanti viene in tal modo ad essere confortato anche dalle risultanze dei lavori preparatori della legge stessa.

Il Ministro: MEDICI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se essi

non ritengano di provvedere a dare sollecita esecuzione alle opere di bonifica per la sistemazione idraulica montana dei terreni e per la sistemazione dei torrenti in tutto il territorio garganico (Foggia).

I recenti eventi atmosferici hanno dimostrato come il lavoro di quelle popolazioni sia alla mercè del caso, privo di qualsiasi difesa che pure rientra nelle umane possibilità.

In particolare la interrogante segnala i notevoli danni riportati nel comune di Carpino dai contadini a causa dell'allagamento con conseguente accumulo di pietre e di fango prodotti su una superficie di 600 ettari; danno non minore si è verificato nelle zone di collina dalle quali il terreno viene asportato dalla violenza delle acque; per cui provvedimenti molteplici, tra cui agevolazioni e indennizzi ai danneggiati, sono richiesti con urgenza. (7246).

RISPOSTA. — Il nubifragio avutosi nel Gargano nei giorni 16 e 17 maggio del corrente 1959, ha causato l'esondazione di alcuni torrenti, con conseguenti allagamenti che hanno interessato complessivamente, nell'agro dei comuni di Carpino, Ischitella, Rodi Garganico e Peschici, terreni coltivati per circa 160 ettari, arrecando danni di varia entità alle colture dei cereali, delle leguminose da granella, degli ortaggi e dell'olivo.

Per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate, i coltivatori interessati potranno richiedere al competente Ministero dell'agricoltura e foreste di avvalersi dei mutui di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1952 numero 991, e, in particolare, dei contributi e sussidi in conto capitale contemplati dal successivo articolo 3 della stessa legge, nonché dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione dei quali, come è noto, la recente legge sugli « investimenti in favore dell'economia nazionale » ha disposto nuove autorizzazioni di spesa.

Detta legge, come è altresì noto, reca anche l'autorizzazione di spesa di un miliardo di lire per la concessione dei prestiti di esercizio quinquennali, al tasso del 3 per cento, di cui al titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595.

Si assicura che, nella ripartizione dei relativi fondi che saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura, non si mancherà di tener presenti le necessità dei coltivatori delle suddette zone.

Si aggiunge che, indipendentemente dall'agevolazione prevista dall'articolo 8 — comma secondo — della legge 5 luglio 1928, n. 1760,

sul credito agrario, è allo studio del Ministero dell'agricoltura un nuovo provvedimento, inteso ad estendere le provvidenze creditizie considerate dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, anche alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi.

Si fa poi presente che, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini imbriferi degli immissari del Varano, dal cui dissesto deriverrebbero i gravi danni verificatisi nella piana di Carpino, sono attualmente in corso di esecuzione, da parte del consorzio di bonifica montana del Gargano, con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, interventi per un importo di 199 milioni di lire per il rimboschimento di terreni per circa 400 ettari.

Per quanto infine riguarda gli interventi di sistemazione del comprensorio di bonifica montana del Gargano, gli stanziamenti previsti dal programma di attività della Cassa ammontano complessivamente a 700 milioni di lire.

In attuazione di tale programma è prevista oltre la sistemazione del bacino del torrente Varano, di cui si è detto, anche la sistemazione idraulico-forestale del bacino del torrente Carbonara nei comuni di Mattinata e Monte Sant'Angelo per un importo di 103 milioni, nonché la sistemazione del bacino dei torrenti San Giovanni e Scalzacalzati nei comuni di San Nicandro e San Marco per un importo di 100 milioni.

Questi lavori saranno avviati non appena sarà pervenuto alla Cassa, da parte dell'ufficio del genio civile di Foggia, quanto di sua competenza.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno venire incontro alle necessità di industrializzazione della zona di Sulmona (L'Aquila) predisponendo la cessione gratuita al costituendo consorzio per la zona industriale dell'area ove sorgeva l'ex polverificio gestito dalla Montecatini e di proprietà del Ministero della difesa.

Tale area, fornita anche nei servizi generali, è attualmente in piccolissima parte utilizzata per il deposito di munizioni che potrebbero trovare in vicini depositi di proprietà del Ministero della difesa la loro naturale sistemazione.

I comuni della valle Peligna non hanno infatti possibilità finanziarie per l'acquisto di aree da utilizzare per la costruzione delle zone industriali di cui all'articolo 21 della legge

29 luglio 1958, n. 634; e d'altronde la depressa economia e l'impressionante disoccupazione richiede il sorgere di nuove iniziative industriali che solo facilitazioni ed incentivi notevoli potranno stimolare. (7139).

RISPOSTA. — L'ex polverificio di Pratola — del quale viene chiesta la cessione gratuita al costituendo consorzio per la zona industriale di Sulmona — fu costruito per la amministrazione militare dalla Montecatini all'inizio del secondo conflitto mondiale.

Esso venne successivamente danneggiato a causa di eventi bellici. Il progetto di ripristinare il polverificio per soddisfare il fabbisogno di esplosivi dell'esercito venne accantonato nel 1955 a causa dell'ingente somma occorrente per i relativi lavori.

Successivamente data la grave deficienza di aree coperte per il ricovero di munizioni, il compendio di Pratola Peligna è stato utilizzato come deposito della direzione di artiglieria della regione militare centrale, nel quale sono attualmente accantonate circa 1600 tonnellate di munizioni ed esplosivi.

Al riguardo si fa presente che l'amministrazione militare ha assoluta necessità di disporre di aree coperte per ricovero munizioni, dato che gli esistenti depositi presentano un notevole sovraccarico destinato ad aggravarsi per adeguare ai livelli stabiliti.

Per i suesposti motivi, a prescindere dalla considerazione che non rientrerebbe nella competenza dell'amministrazione militare procedere ad atti di alienazione gratuita di immobili dello Stato, la richiesta di cedere al consorzio per la industrializzazione della zona di Sulmona il compendio in parola non può trovare consenziente l'amministrazione militare in quanto lo stabilimento di Pratola Peligna e relative adiacenze, rivestono un effettivo interesse ai fini della funzionalità del servizio di artiglieria.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno includere fra i provvedimenti anti-congiunturali finanziati col prestito nazionale anche quello relativo alla definitiva soluzione del problema dei baraccati del terremoto della Marsica, così come il Governo ha deciso di fare per quelli del terremoto di Reggio e di Messina. (7319).

RISPOSTA. — Mentre la legge — testè pubblicata — concernente interventi in favore del-

l'economia nazionale, non contempla alcuna autorizzazione di spesa per la sistemazione dei baraccati in dipendenza del terremoto della Marsica del 1915, tale problema può considerarsi avviato a soluzione con la legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane, con la quale, come è noto, è stata autorizzata, complessivamente, la spesa di lire 168 miliardi, ripartita in 8 esercizi finanziari dal 1953-54 al 1960-61.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIRATTI.

DELFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i provvedimenti che sono stati presi e quelli che si intendono adottare per combattere e contenere la recrudescenza del morbo poliomiolitico verificatosi in provincia di Teramo, ed in particolare nel comune di Cermignano ove si sono verificati cinque decessi. (7542).

RISPOSTA. — In provincia di Teramo dal 1° gennaio al 12 agosto del corrente 1959 si sono verificati complessivamente 64 casi di poliomielite così distribuiti:

gennaio n. 3, febbraio n. 1, marzo n. 2, aprile n. 6, maggio n. 1, giugno n. 14, luglio n. 23, agosto n. 5. Di tali casi 14 hanno avuto esito in decesso (uno dei deceduti aveva l'età di anni 28).

Come si rileva dai dati statistici innanzi riportati, dopo un periodo di moderate manifestazioni durato fino a metà giugno (fa eccezione l'episodio di Nereto con 6 casi nell'ultima decade di aprile), si è avuta una recrudescenza stagionale dalla metà di giugno in poi.

Detta recrudescenza stagionale ha colpito in modo particolare i comuni di Cermignano ove si sono verificati 9 casi di cui 5 mortali da metà giugno a metà luglio, il comune di Montefino con 7 casi di cui 1 mortale dal 19 giugno all'11 luglio ed il comune di Cellino Attanasio con 7 casi di cui 1 mortale dal 2 al 18 luglio.

Tutti i colpiti sono stati sollecitamente ricoverati nel centro di recupero per poliomiolitici presso l'ospedale Salesi di Ancona. Sono state eseguite ovunque accurate disinfezioni, sia con i mezzi a disposizione degli uffici sanitari comunali, sia con i mezzi del centro profilattico provinciale, il quale è dotato di una auto stazione di disinfezione che è stata largamente impiegata nella presente contingenza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

La provincia di Teramo è stata largamente rifornita di vaccino antipoliomielitico con 32.370 dosi fornite da questo Ministero e 13.410 dosi acquistate dagli enti locali, con un totale quindi di 45.780 dosi. A queste cifre vanno aggiunti i quantitativi di vaccino venduti dalle farmacie locali che superano le 5 mila dosi.

Alla fine di luglio risultavano vaccinati o in corso di vaccinazione in tutta la provincia 14.124 soggetti da 4 mesi a 3 anni, 13.009 soggetti da 4 a 6 anni e 9.987 soggetti di oltre 6 anni di età con un totale quindi di 37.120 soggetti trattati.

Le vaccinazioni continuano con regolarità.

Per quanto riguarda la dotazione di polmoni di acciaio, si fa presente che questo Ministero nel gennaio 1959 ha concesso all'ospedale di Teramo un contributo di lire 1.500.000 per l'acquisto di un secondo polmone di acciaio in aggiunta a quello già esistente presso l'ospedale stesso.

Si fa inoltre presente che questo Ministero dispone di un congruo numero di apparecchi respiratori da inviare rapidamente, in caso di eccezionale necessità, nei vari centri colpiti. Tale organizzazione centrale si è resa necessaria dato che la poliomielite colpisce improvvisamente ora questa ora quella zona e pertanto non è possibile mantenere una attrezzatura proporzionata alle massime incidenze della malattia in tutto il territorio nazionale.

Il Ministro: GIARDINA.

DEL GIUDICE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione della grave situazione politica ed economica dell'agricoltura siciliana ed in relazione alle condizioni ambientali delle diverse province ove le colture, per le recenti avversità atmosferiche e parassitarie, hanno subito danni ingenti; in considerazione anche delle tristi condizioni economiche in cui versano gli agricoltori tutti indebitati fino all'inverosimile; considerato che gli alti prezzi delle materie utili, l'alto costo della mano d'opera e l'eccessivo gravame tributario incidono fortemente sulla produzione, non ritenga opportuno ed urgente intervenire in vantaggio della benemerita categoria degli agricoltori con una più saggia politica in difesa della produzione, che prevede tra l'altro una congrua erogazione di contributi, la concessione di capitali di esercizio a basso tasso di interesse e diminuendo sensibilmente l'attuale pressione tributaria anche a carattere eccezionale e sottoforma assistenziale. (7327).

RISPOSTA. — A favore dei coltivatori della Sicilia danneggiati dalle recenti avversità atmosferiche, sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione.

Infatti, questo Ministero, in attuazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato alle province dell'isola un contingente complessivo di 64.500 quintali di grano da distribuire gratuitamente tra le categorie di lavoratori agricoli maggiormente danneggiate dalle cennate avversità.

Ai coltivatori medesimi sarà, poi, accordata, a suo tempo, la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate di cui alle legge 16 ottobre 1954, n. 989, prorogata con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate, i coltivatori interessati potranno avvalersi delle provvidenze creditizie previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 27 ottobre 1951, n. 1208, nonché dei contributi nella spesa occorrente considerati dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Quanto alle invocate richieste di sgravi fiscali si informa che le ditte interessate, ove ne ricorrano le condizioni, possono chiedere ed ottenere la concessione delle moderazioni delle imposte e della revisione, in diminuzione, degli estimi catastali, in applicazione, rispettivamente degli articoli 47 e 43 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per quanto concerne, infine, l'esonero o la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, si precisa che, da tempo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito, ai prefetti, direttive perché, al verificarsi di avversità atmosferiche menomative del reddito provvedano:

a) ad estendere al pagamento dei contributi agricoli unificati i provvedimenti eventualmente adottati dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali;

b) alla revisione della base imponibile, da deliberarsi dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nel caso in cui da anni in argomento sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

D'altra parte, occorre anche ricordare che l'onere dei contributi in parola è stato sensibilmente alleggerito grazie ai noti provvedimenti con i quali è stata disposta la sospensione della riscossione delle partite di importo non superiore alle 20 mila lire, nonché la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

sospensione del 20 per cento del carico contributivo delle partite di importo superiore alle 20 mila lire.

Il Ministro: RUMOR.

DE MARZIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in relazione all'atteggiamento del quotidiano *Il Giorno*, nettamente in contrasto con gli orientamenti governativi specie per quanto si riferisce alla politica estera ed alla politica economica — se sia in grado di smentire le informazioni apparse su organi di stampa di diverse tendenze circa i rapporti fra detto quotidiano e l'Ente nazionale idrocarburi. (5460).

RISPOSTA. — Al riguardo mi richiamo alle dichiarazioni da me fatte in sede di dibattito sul bilancio del mio Ministero al Parlamento, circa i rapporti fra *Il Giorno* e le partecipazioni statali.

Le confermo pertanto che l'edizione del giornale *Il Giorno* è stata il 20 luglio 1959, assunta dalla S.E.G.I.S.A. (società editrice *Il Giorno* società per azioni) il cui capitale è così ripartito: 49 per cento alla S.O.F.I.D. (società finanziaria Idrocarburi) del gruppo E.N.I., 49 per cento alla S.A.G.E.A. (società gestioni azionarie, società per azioni) del gruppo I.R.I., 2 per cento alla S.A.M.E. (società per azioni Milanese Editrice) appartenente a questo Ministero.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che il dottor Masi Giovanni, laureato in scienze politiche e profugo giuliano, presentò nell'anno 1951 domanda, tramite il provveditorato agli studi di Udine, alla direzione generale delle dogane per essere, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, collocato nei ruoli speciali transitori di quella amministrazione in quanto la mancanza di un titolo specifico per l'insegnamento (il Masi era insegnante incaricato di materie scientifiche) non gli consentiva il collocamento nei ruoli speciali transitori della pubblica istruzione.

L'interrogante ritiene di dover precisare che quanto comunicato al Masi dal Ministero delle finanze, direzione generale delle dogane, in data 27 gennaio 1958, n. 10961, divisione terza, e che riguarda la sostenuta necessità di inquadramento unicamente presso il Ministero della pubblica istruzione, chiaramente contrasta con i provvedimenti presi da altri ministeri dove hanno trovato sistema-

zione insegnanti che erano nelle medesime condizioni del Masi.

L'interrogante chiede perciò se non si ritenga di dover rivedere tale posizione e procedere a favore del Masi. (4237).

RISPOSTA. — L'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, dispone che il collocamento nei ruoli speciali transitori degli impiegati civili non di ruolo, deve avvenire presso l'amministrazione di appartenenza.

Questo Ministero non ha, pertanto, potuto accogliere l'aspirazione del dottor Masi Giovanni, in quanto lo stesso, essendo incaricato dell'insegnamento di materie scientifiche presso la scuola commerciale statale di Cividale del Friuli, avrebbe dovuto trovare sistemazione nei ruoli speciali transitori del Ministero della pubblica istruzione, sempreché fossero risultate applicabili nei suoi confronti le norme di cui al decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla concessione del contributo in favore del comune di Cargis (Udine), per il completamento dell'asilo infantile (scuola materna) di cui a domanda inoltrata tramite il provveditorato agli studi di Udine in data 29 settembre 1958.

L'interrogante ritiene di dover far presente che l'amministrazione comunale ha già speso per tale edificio una somma notevole, e un pronto intervento ne eviterebbe il deterioramento. (6680).

RISPOSTA. — Le numerose inderogabili esigenze cui si è dovuto far fronte non hanno consentito di includere i lavori di completamento dell'asilo infantile del comune di Cargis nel programma delle opere da finanziarie, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Non si mancherà, comunque, di riesaminare, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, la domanda dell'ente interessato in sede di formulazione dei venturi programmi di edilizia scolastica.

Il Ministro: TOGNI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali gravi difficoltà ancora si oppongano alla attuazione del piano di ricostruzione relativo al comune di Barcis (Udine), e affidato all'ente Triveneto per la ricostruzione edilizia, che ancora ritarda la presentazione del progetto esecutivo. (6878).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Il progetto per l'attuazione del piano di ricostruzione di Barcis affidato in concessione all'ente Triveneto ricostruzione edilizia, trovasi in corso di istruttoria presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Si è ora invitato detto istituto ad inviare, con la massima urgenza, gli atti di istruttoria a questo Ministero per la conseguente approvazione, ove nulla osti.

Il Ministro: TOGNI.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che in alcune province, tra cui certamente quella di Udine, non sono stati ancora liquidati gli arretrati relativi alle indennità d'esame dall'anno scolastico 1955-1956, e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere perché si addivenga con urgenza al pagamento delle spettanze in parola. (7043).

RISPOSTA. — Il compenso giornaliero per i componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza di idoneità e di promozione è stato fissato, come è noto, dalla legge 2 febbraio 1959, n. 30, in lire 400.

Tale nuova misura è stata disposta con effetto retroattivo e, precisamente, dal mese di giugno 1956.

Non appena pubblicata la legge, il Ministero ha subito utilizzato le disponibilità risultanti sui competenti capitoli in conto resti, per iniziare il pagamento dei conguagli e, nel contempo, ha chiesto al Dicastero del tesoro una maggiore assegnazione di fondi per completare i predetti pagamenti.

A tutt'oggi, però, il predetto dicastero non ha potuto corrispondere alla richiesta che, tuttavia, è stata riprodotta e ribadita da questo Ministero, attesa l'impossibilità di contenere la nuova spesa, prevista dalla legge 2 febbraio 1959, n. 30, sopra citata, nei normali stanziamenti di bilancio, il cui ammontare è rimasto invariato dall'esercizio finanziario 1956-1957.

Conseguentemente, il conguaglio relativo al pagamento del compenso in parola potrà essere completato soltanto quando il Ministero del tesoro avrà concesso le necessarie maggiori assegnazioni di fondi.

Per quanto attiene, in particolare, alla situazione della provincia di Udine, si fa presente che mentre per gli istituti di secondo grado si è potuto provvedere ad accreditare ai provveditorato agli studi competente l'intera somma occorrente per il pagamento dei compensi in questione dall'esercizio 1955-56 in poi, per le scuole medie si è dovuto accredi-

tare una somma inferiore a quella segnalata, in quanto la disponibilità di bilancio non consentiva di far fronte al pagamento dell'intero fabbisogno indicato da quel provveditore e dai provveditori delle altre province.

Per le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale, l'ufficio scolastico di Udine ha segnalato per il pagamento del compenso di cui si parla, concernente l'intero periodo giugno 1956-giugno 1959, un fabbisogno di lire 19.530.000 e una disponibilità di lire 3.230.000.

Per conseguenza, quell'ufficio è in attesa di ulteriori accreditamenti a saldo per dar corso alla sistemazione definitiva delle partite ancora sospese.

Tali accreditamenti potranno aver corso dopo che saranno pervenute le maggiori assegnazioni di fondi da parte del Ministero del tesoro.

Si assicura, in ogni caso, l'interrogante che il Ministero non mancherà di fare quanto è nelle sue possibilità per addivenire al più presto al pagamento dei compensi arretrati agli aventi diritto.

Il Ministro: MEDICI.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire perché l'« Inadel » provveda ad agire nel campo dell'assistenza in modo da non determinare legittimi sospetti negli assistiti, sospetti che riguardano la percentuale rimborsabile dei medicinali e soprattutto la mancata restituzione delle ricette relative ai medicinali non rimborsati.

La mancata restituzione dei tagliandi per i quali non è stato effettuato il rimborso fa inevitabilmente ritenere all'assistito che l'« Inadel » abbia indebitamente percepito il vantaggio non trascurabile che ottiene per i medicinali rimborsati. (7656).

RISPOSTA. — L'« Inadel » non beneficia dello sconto per i medicinali non ammessi al rimborso.

Le relative ricette però non possono essere restituite agli iscritti perché le stesse devono rimanere agli atti, unitamente alla restante documentazione, per la giustificazione dei provvedimenti adottati in relazione al caso di malattia. In caso di rigetto della pratica per mancato diritto tutta la documentazione di spesa viene invece restituita.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

DE MICHELI VITTURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire personalmente e d'urgenza onde sanare la grave situazione determinatasi in Monfalcone (Gorizia), di fronte alle ultime decisioni relative ai C.R.D.A., interessando ed impegnando i ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti perché provvedano anche con misure di carattere eccezionale a ridare a questa città di confine quella tranquillità che talune anche recenti assicurazioni sembravano garantire.

Al confine dello Stato si difendono, oltre che i diritti delle popolazioni, la conservazione delle caratteristiche etniche e dei sentimenti nazionali, anche il prestigio dello Stato e della nazione italiana, per cui l'interrogante ritiene che siano pienamente giustificate le misure di carattere eccezionale richieste. (8005).

RISPOSTA. — I C.R.D.A. (Cantieri riuniti dell'Adriatico) fanno parte del gruppo Finmeccanica e, conseguentemente, le trattative riguardanti sia la costruzione di nuovo materiale rotabile, sia la riparazione dei veicoli, vengono svolte con la medesima che provvede poi alla suddivisione del lavoro assegnato fra le ditte consociate.

Ciò premesso debbo far presente che, per decisione presa dalla Finmeccanica, il contratto di riparazione veicoli in vigore fino al 30 giugno 1958 con i C.R.D.A. venne passato ad altra ditta del sud facente parte del gruppo ed inoltre che il lavoro di costruzione di materiale rotabile verrà assegnato in prevalenza a ditte dell'Italia meridionale, e per il resto a ditte dell'Italia centrale.

Aggiungo che la suddivisione del lavoro, in seno al gruppo, è di stretta competenza della Finmeccanica ed esula, quindi, dai compiti delle ferrovie dello Stato, le quali non hanno plausibili motivi di opporsi alle decisioni prese dalla Finmeccanica stessa, dato che, oltre tutto, esse collimano con gli interessi delle ferrovie dello Stato, vincolate dalla legge del quinto ad assegnazioni quantitativamente prestabilite a ditte dell'Italia meridionale.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

DE PASCALIS E SOLIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla drammatica situazione in cui si sono venuti a trovare — causa il provvedimento di chiusura preso dalla direzione — i circa quaranta dipendenti dello stabilimento di Stradella (Pavia) della S.I.S. (Società italiana spi-

riti), e per conoscere se sia o meno proposito del ministro intervenire o autorizzare le autorità provinciali di Pavia ad intervenire per la ripresa della attività produttiva dello stabilimento stradelliano o, comunque, per assicurare e garantire alle maestranze una occupazione diversa e stabile. (7059).

RISPOSTA. — La Società italiana spiriti ha cessato l'attività dello stabilimento di Stradella, con conseguente licenziamento dei suoi dipendenti (29 unità di cui 4 impiegati), dal 20 giugno 1959, per ridimensionamento delle attività dei suoi stabilimenti.

Dei 25 operai licenziati 17 si sono iscritti nelle liste di collocamento di Stradella e, di questi, 10 sono già stati avviati al lavoro. L'ufficio del lavoro di Pavia ha dato disposizioni agli uffici di collocamento competenti per ogni possibile interessamento in favore dei rimanenti lavoratori al fine di avviarli al lavoro, salvo taluni che probabilmente si dedicheranno ad attività di carattere autonomo.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

DE PASCALIS. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere cause e responsabilità del tragico episodio della morte dei tre gemelli di Agrate Brianza (Milano), nati prematuramente e respinti dall'ospedale di Vimercate, il cui reparto maternità è pur dotato di una incubatrice, con due posti disponibili all'atto della richiesta di ricovero.

L'episodio, al di là degli aspetti su cui è chiamato a pronunciarsi il magistrato, solleva interrogativi concernenti le attrezzature ospitaliere, l'ordinamento degli ospedali, il diritto a ricovero in casi d'urgenza e non, sui quali, anche per tranquillizzare l'opinione pubblica, l'interrogante chiede di conoscere i propositi e gli intendimenti dei ministeri competenti. (7853).

RISPOSTA. — Alle ore 12,15 di domenica 26 luglio 1959, venivano presentati al reparto ostetrico-ginecologico dell'ospedale di Vimercate, per il ricovero, tre gemelli prematuri nati poco prima ad Agrate Brianza, da una donna al settimo mese di gestazione; i neonati erano stati portati all'ospedale dal padre in autovettura.

Il medico di servizio, assistente del reparto, esaminava i tre gemelli, la cui nascita si era verificata fra le ore 10,30 e le 12 e riscontrandoli eccessivamente immaturi (e comunque al disotto dei 2 chilogrammi di peso), ne consigliava l'immediato invio ad uno dei due centri-pilota per immaturi esistenti in

Milano. Il predetto assistente ritenne (senza per altro darne spiegazione ai parenti) che — dato lo stato di grave immaturità dei soggetti — non fosse conveniente il loro ricovero a Vimercate, pur disponendo di una culla termostatica, al momento libera, e che fosse da preferire il loro invio presso un centro debitamente attrezzato con tutti gli apprestamenti tecnici ed assistenziali che la gravità del caso richiedeva, anche se ciò avrebbe implicato una perdita di tempo di circa venti minuti, per il percorso da Vimercate a Milano.

Ha dichiarato inoltre di essersi astenuto da qualsiasi esame dei neonati (ivi compresa la loro pesatura) per non danneggiarli ulteriormente, ma ha espresso netto parere che il loro peso fosse senz'altro al disotto dei 2 chilogrammi. Egli infine ha dichiarato di non avere avuto alcuna obiezione o contestazione da parte dei parenti alla proposta fatta.

Nel percorso da Vimercate a Milano i due neonati decedevano; il terzo, accolto presso il centro-pilota per immaturi della clinica pediatrica dell'università, vi decedeva dopo qualche ora, malgrado le cure prontamente apprestategli: il peso del predetto era di 1,300 grammi.

Non appare, in base agli elementi sopraccennati, censurabile l'operato del sanitario di Vimercate che, ritenendo di non poter prestare idonea assistenza con una semplice incubatrice ai tre gemelli immaturi, ne consigliava l'invio ad un centro vicino, altamente qualificato.

Per quanto riguarda l'ospedale di Vimercate si tratta di un istituto di terza categoria, di antica costruzione ma in buone condizioni di efficienza ed in via di continuo ammodernamento ed ampliamento, che dispone di vari reparti per le più importanti specialità ed ha personale sufficiente e qualificato.

L'autorità sanitaria provinciale non ravvisa la necessità di un reparto per immaturi in quanto l'ospedale di Vimercate è assai vicino ai due centri-pilota per l'assistenza agli immaturi e prematuri funzionanti a Milano presso la clinica pediatrica dell'università e presso l'istituto provinciale di protezione ed assistenza all'infanzia.

A prescindere dall'incretoso episodio che ha richiamato l'attenzione dell'interrogante, il problema generale delle attrezzature ospedaliere nel nostro paese può essere adeguatamente considerato alla luce delle prime risultanze della massiccia rilevazione recentemente condotta a termine, in collaborazione, dalla Commissione interministeriale per il coordinamento, il perfezionamento e lo sviluppo

delle attrezzature sanitarie — istituita con decreto del 10 dicembre 1952 — e dall'Istituto di statistica.

Dai dati raccolti si desume che le attrezzature ospedaliere, nel complesso, risulterebbero sufficienti a garantire il normale funzionamento degli istituti di cura.

Per quanto attiene, poi, all'ordinamento degli ospedali, a parte il vigilante controllo che viene costantemente esercitato dagli organi periferici di sanità pubblica, il Ministero della sanità non ha mancato anche di recente di spendere il proprio fattivo interessamento per l'adeguamento dei regolamenti ospedalieri e degli organici del personale alle norme contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e per il bando e l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti tuttora scoperti.

In definitiva si ritiene che l'episodio menzionato, anche se ha avuto riflessi indubbiamente negativi sull'opinione pubblica, non possa chiamare in causa, come dianzi detto, deficienze ed omissioni da parte dell'ospedale di Vimercate, né dare adito ad illazioni gratuite sulle attrezzature e sul funzionamento degli istituti di cura in Italia.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

DE PASCALIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere se corrispondano a verità le voci, che circolano in taluni ambienti delle città di Trento e Bolzano e in diversi circoli della capitale, circa la presunta restituzione, sotto forma di « prestito », al museo di Vipiteno delle quattro pale d'altare del Multscher, già vendute per dodici milioni dal comune di Vipiteno allo Stato italiano, successivamente donate da Mussolini a Goering e, quindi, recuperate dalla commissione italiana per le opere d'arte trafugate in Germania.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se corrisponda a verità quanto denunciato dalla stampa (*Avanti!* dell'8 agosto e *Il Tempo* dell'11 agosto) circa le pressioni esercitate dalla direzione generale delle belle arti e dal soprintendente di Trento e Bolzano, perché tali opere d'arte vengano restituite al comune di Vipiteno; e se il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri non ritengano tali richieste contrarie alla legge 14 gennaio 1950, n. 77, che vieta la restituzione delle opere sequestrate o recuperate ai venditori, e allo stesso trattato italo-tedesco sulle opere d'arte.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Se non ritengano che l'azione compiuta dal soprintendente delle belle arti di Trento e Bolzano sia contraria alle leggi dello Stato, anzi ne solleciti la violazione, e che, pertanto, detto funzionario debba essere invitato al rispetto delle stesse leggi e degli interessi generali dello Stato. (7885).

RISPOSTA. — Nello scorso maggio 1959 il direttore del museo civico di Bolzano, professor RASMO (e non il sovrintendente delle belle arti di Trento e Bolzano) si faceva presso questa Presidenza del Consiglio interprete del desiderio delle autorità locali di Vipiteno di ottenere le quattro pale di altare del Multscher in prestito per una esposizione commemorativa del 500° anniversario della erezione dell'altare della chiesa parrocchiale che fu per secoli adornata delle tavole stesse.

Sembrando tale richiesta più che giustificata e comunque affatto contrastante con le prescrizioni di cui alla legge 14 gennaio 1950, n. 77, che vieta soltanto la restituzione in proprietà ai venditori delle opere d'arte cedute ai tedeschi e recuperate in Germania acquisite al patrimonio artistico dello Stato, questa Presidenza ha ritenuto di appoggiare la richiesta stessa pregando il Ministero degli esteri di voler provvedere, con le garanzie del caso, alla provvisoria consegna dei dipinti di cui trattasi nelle mani dei membri responsabili del comitato organizzatore della esposizione, che, nel frattempo, era stato costituito con decreto del vice commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige e di cui, fra gli altri, fanno parte come presidente l'architetto Mario Guiotto, sovrintendente ai monumenti per Trento e Bolzano, e come segretario il predetto professore RASMO.

Detto comitato si è, quindi, impegnato a tutte le garanzie richieste dal Ministero degli esteri e ha stabilito la data del 31 dicembre 1959 come termine massimo della durata della esposizione, allestita in appositi locali.

Quanto alla presente storia delle tavole del Multscher occorre ricordare che le stesse non furono cedute ai tedeschi dal comune di Vipiteno, bensì dall'amministrazione comunale del tempo (6 aprile 1943) al Governo italiano e da quello donate a Goering.

Pertanto, il divieto sancito dalla legge n. 77 potrebbe quindi se mai colpire, e soltanto indirettamente, l'amministrazione comunale di Vipiteno se questa avesse richiesto o richiedesse la restituzione delle opere in proprietà; ma non può certamente ritenersi preclusivo di una esposizione e per di più temporanea delle tavole, assentita dal Governo

italiano con le dovute garanzie, in locali ed a cura di un comitato organizzatore che non è affatto emanazione dell'amministrazione comunale di Vipiteno.

Ad ogni modo, ogni determinazione circa la futura collocazione delle opere di cui trattasi rimane impregiudicata e verrà a suo tempo decisa dagli organi competenti a termini delle leggi vigenti e degli impegni internazionali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

DE PASQUALE. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se intende intervenire affinché sia regolata la posizione anagrafica di Barbuto Maria Grazia, nata ad Alicudi il 29 giugno 1900. La nascita della predetta, infatti, stranamente non risulta iscritta nei registri del comune di Lipari, il quale pertanto si rifiuta di rilasciare qualunque certificato. (6007).

RISPOSTA. — Assunte le opportune informazioni, è risultato che, reiterate le ricerche su più precise indicazioni fornite dall'interessata, si è rinvenuto un atto di nascita formato tardivamente in base a sentenza del tribunale di Messina del 20 gennaio 1927 ed iscritto al n. 28 P.I. dei registri di nascita del 1° ufficio di stato civile del comune di Lipari dell'anno 1927 relativo a Barbuto Maria e non Maria Grazia, nata in Alicudi nel giugno 1900 (manca la indicazione del giorno) da Barbuto Gaetano e Taranto Angela uniti da valido matrimonio.

Come ha riconosciuto l'interessata e come lo stesso ufficiale di stato civile ha potuto accertare alla stregua del certificato di battesimo della Barbuto, detto atto si riferisce proprio a quest'ultima. La errata indicazione del nome e della effettiva data di redazione dell'atto di nascita ha ritardato le ricerche.

Il Ministro di grazia e giustizia:
GONELLA.

DE PASQUALE. — *Al Ministro dell'Industria e del Commercio.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito al grave problema dell'erogazione dell'energia elettrica nei comuni di Malfa e di Leni (Messina).

Costituita la centrale termoelettrica della Madonna del Tersito, installate le condutture e le lampade elettriche nelle strade, sembra che ormai l'unica difficoltà consista nel fatto che la cassa congruagli tariffe elettriche non vuole ammettere il consorzio per il servizio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

illuminazione Malfa-Leni al necessario rimborso per abbattimento tariffari.

L'interrogante sottolinea l'urgente necessità di rimuovere tale ostacolo per dare la luce a quelle popolazioni e per contribuire all'incremento turistico delle isole Eolie. (6022).

RISPOSTA. — Con recente provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi, sono state autorizzate le nuove tariffe per il consorzio elettrico dei comuni di Malfa e Leni, nonché la conseguente ammissione al rimborso dei minori introiti, da parte della cassa conguaglio per le tariffe elettriche, a norma delle disposizioni contenute nel provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi del 20 gennaio 1953, n. 348, e successivi.

Il Ministro: COLOMBO.

DE PASQUALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito al rinnovo del comitato provinciale « Inam » di Messina, il cui mandato è già scaduto da tempo. (7450).

RISPOSTA. — La ricostituzione del comitato provinciale dell'« Inam » di Messina è stata predisposta insieme agli altri comitati provinciali, sin dall'agosto 1957, dal Ministero del lavoro il quale ha provveduto a richiedere le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria, secondo il disposto dell'articolo 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'articolo 1 del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 548.

Bisogna considerare al riguardo che si tratta di numerose designazioni che per tramite delle organizzazioni sindacali centrali e degli altri enti debbono pervenire al Ministero e che riflettono tutte le situazioni sindacali delle province.

In sede di costituzione dei precedenti comitati provinciali dell'« Inam » le organizzazioni, allora maggiormente rappresentative, avevano trovato dei punti di incontro in base ai quali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è riuscito agevole provvedere alla nomina dei componenti dei comitati stessi. Da quella data però notevoli fatti nuovi sono intervenuti nella vita delle associazioni sindacali; inoltre, sono anche intervenute decisioni di carattere giuridico di cui il Ministero deve tener conto.

Per questi motivi è stato finora impossibile trovare un accordo, anche perché alcune

organizzazioni hanno addirittura richiesto che il comitato esecutivo dell'« Inam » si pronunciasse nuovamente, a norma dell'articolo 27, punto 1°), della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con le disposizioni sopra citate, sulle rappresentanze delle varie associazioni sindacali, in base al peso degli assistibili nelle varie attività produttive.

Risulta, per altro, che i comitati provinciali dell'« Inam » già costituiti continuano a funzionare e quindi, pur rimanendo la necessità del loro rinnovo, si ritiene che esso deve avvenire dopo che le suindicate questioni siano state risolte e superate.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

DI LEO, GIGLIA E BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché vengano sollecitamente completate le strade Ribera-Cianciana e Cattolica Eraclea-Cianciana (Agrigento), già iniziate da diversi anni e non ancora in grado di poter adempiere alla loro notevole funzione economica per quelle zone agricole così bisognose di viabilità.

Gli interroganti inoltre desiderano sottolineare l'opportunità che le ingenti somme finora spese siano rese al più presto produttive completando dette strade la cui utilizzazione è vivamente attesa dalle popolazioni interessate. (7572).

RISPOSTA. — In merito ai completamenti delle strade Ribera-Cianciana e Cattolica Eraclea-Cianciana, si informa che i relativi progetti sono in corso di istruttoria presso i competenti uffici della Cassa.

Si fa poi presente che il ritardo deve essere attribuito alle difficoltà incontrate nella scelta del tracciato, a causa della natura infida dei terreni, che ovviamente ha richiesto uno studio attento e particolareggiato di tutte le necessarie opere di bonifica del terreno e di difesa e sostegno del corpo stradale.

Il Ministro: PASTORE.

DI LEO, GIGLIA E BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare al fine di provvedere alla riparazione delle tre frane esistenti da molto tempo sulla strada provinciale Ribera-Burgio-San Carlo (Agrigento).

Detta strada, costruita dallo Stato e consegnata all'amministrazione provinciale di Agri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

gento sin dall'inizio del suo funzionamento, è risultata gravata dalla presenza di tali frane il cui onere di riparazione veniva assunto nel verbale di collaudo stesso.

In particolare lo Stato assumeva l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento di due frane ricadenti in località Sparacia e Pipi per assicurare il transito.

Tale problema del consolidamento non è stato mai risolto radicalmente pur avendo il genio civile di Agrigento provveduto ai lavori di manutenzione per il mantenimento del transito. Negli ultimi anni però il genio civile ha sospeso detti lavori ed ha invitato l'amministrazione provinciale di Agrigento a provvedervi con propri mezzi, sostenendo che erano di competenza dell'amministrazione provinciale stessa come da rilievo fatto dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1957, n. 4827.

Le condizioni finanziarie dell'amministrazione provinciale, il conflitto di competenza sorto tra due organi hanno creato una carenza di interventi assolutamente ingiustificata e perniciosa per la strada stessa ormai chiusa al transito, costringendo gli abitanti di tutta quella zona della provincia di Agrigento ad un più lungo percorso, fortemente più disagiata, per raggiungere la sede del capoluogo della regione siciliana.

Gli interroganti chiedono al ministro — nelle more del passaggio di detta strada all'« Anas » come già deciso con recente provvedimento — se non ritenga opportuno disporre l'immediata riparazione delle frane anzidette al fine di consentire il transito ai numerosi autoveicoli (7573).

RISPOSTA. — Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ha eseguito, fino all'esercizio finanziario 1954-55 i lavori necessari per assicurare il transito sulla strada Ribera-Burgio-San Carlo, in corrispondenza dei brevi tratti interessati dalle frane.

Per altro, tali interventi dovettero cessare in quanto la Corte dei conti ebbe a ritenerli illegittimi.

Detto organo di controllo, infatti, rilevò che, trattandosi di strada già classificata provinciale per tutta la sua estensione, non si redevano possibili interventi a carattere continuativo e manutentorio da parte dello Stato, neppure sotto il profilo della mancata accettazione della consegna da parte dell'amministrazione provinciale interessata. Tale atto, infatti, secondo la Corte dei conti, non poteva far sorgere obbligazioni da parte dello Stato.

Pertanto, in considerazione che la natura delle frane di che trattasi è tale che le mede-

sime possono essere molto difficilmente consolidate, l'ufficio del genio civile di Agrigento studiò una variante che, con un allungamento del percorso di chilometri 7 evita i sopra menzionati tratti franosi.

Tale variante costruita con finanziamenti della regione, è già aperta al transito.

Pertanto, sino all'atto del passaggio all'« Anas » della strada in parola, la manutenzione della stessa deve far carico all'amministrazione provinciale interessata.

Il Ministro: TOGNI.

DI NARDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ostacolano il pagamento ai medici della cassa mutua dei coltivatori diretti di Giugliano (Napoli) delle competenze loro spettanti e già maturate da alcuni mesi. (6644).

RISPOSTA. — La cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti di Giugliano provvede alla liquidazione delle competenze spettanti ai medici generici, in relazione alla riscossione dei contributi.

In data 27 giugno 1959 sono state liquidate ai medici generici le competenze relative al bimestre gennaio-febbraio dell'anno 1959.

Nel corso del mese di luglio è stato ultimato il pagamento dei compensi relativi al bimestre marzo-aprile.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

EBNER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della mancata preparazione di un bando di concorso speciale — in concomitanza con il concorso direttivo generale — per i posti vacanti di direttore didattico presso le scuole con lingua d'insegnamento tedesca, e per conoscere quando intende bandire a concorso detti posti da riservare agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. (7562).

RISPOSTA. — Il bando di concorso per direttore didattico per le scuole elementari in lingua tedesca della regione Trentino-Alto Adige è in via di predisposizione.

Si confida, pertanto, che il concorso stesso possa essere indetto al più presto.

Il Ministro: MEDICI.

FAILLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, anche in relazione agli affidamenti forniti in seguito a precedenti sollecitazioni ed inter-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

rogazioni, non intendano sollecitamente intervenire perché al comune di Comiso (Ragusa) siano finalmente concessi, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, i seguenti finanziamenti:

- 1°) per la costruzione della scuola d'arte;
- 2°) per la costruzione di una palestra coperta;
- 3°) per la costruzione della scuola rurale in contrada Targena;
- 4°) per la costruzione della scuola rurale in contrada Cifali;
- 5°) per l'arredamento delle scuole elementari della frazione di Pedalino. (6098).

RISPOSTA. — Nel decorso esercizio finanziario 1958-59 venne promesso al comune di Comiso il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 13 milioni per la costruzione della palestra da servire alla scuola di avviamento ed a quella medica del capoluogo.

Per quanto riguarda le altre opere citate, si informa che le stesse, qualora il comune interessato presenti le relative istanze nel termine indicato nell'articolo 4 della sopracitata legge, saranno prese in considerazione in sede di formulazione dei venturi programmi di edilizia scolastica, da predisporre di intesa con il prefato Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

FASANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora disposta la convocazione delle parti per la istituzione dei corsi di riqualificazione, previsti dal piano I.R.I. per Napoli illustrato in Parlamento il 22 ottobre 1958 dal ministro delle partecipazioni statali.

La convocazione delle parti per la istituzione dei corsi predetti fu decisa il 23 gennaio 1959 dallo stesso ministro del lavoro, in sede di trattative sindacali per gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli e l'Imena di Baia riconfermando la decisione presa dal ministro delle partecipazioni statali.

L'interrogante fa presente che la convocazione predetta è indispensabile ai fini di assicurare ai lavoratori interessati il mantenimento dell'80 per cento del salario che è condizionato alla frequenza ai corsi anzidetti.

Con il 2 aprile, infatti, scade il primo quadrimestre del periodo di sospensione del lavoro, dopo di che soltanto la partecipazione dei corsi di riqualificazione garantirà l'80 per cento del salario. La mancata istituzione dei corsi in parola comporterà invece

la riduzione dall'80 per cento al 60 per cento del salario per il secondo quadrimestre e al 45 per cento per il terzo e il quarto quadrimestre. (4831).

RISPOSTA. — Sono stati istituiti ed hanno avuto inizio nel mese di agosto 1959 n. 17 corsi di riqualificazione professionale — ciascuno della durata di 150 giorni — in favore di n. 450 lavoratori sospesi dalle aziende Imena di Baia e stabilimenti meccanici di Pozzuoli.

L'impegno di spesa assunto per l'attuazione dei predetti corsi è di lire 61.482.000.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

FASANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se le norme della C.E.C.A. relative all'assistenza dei lavoratori siderurgici licenziati dalle aziende vietano l'assunzione ai corsi di riqualificazione dei lavoratori di età superiore al cinquantacinquesimo anno.

L'interrogante fa presente che il chiarimento richiesto è necessario poiché dai corsi di riqualificazione per i licenziati dai cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia sono stati esclusi i lavoratori che hanno superato il limite di età suddetto, tranne un solo caso di un lavoratore che, malgrado avesse una età superiore a quella accennata, ha frequentato il corso ricavandone naturalmente il beneficio del mantenimento dell'86 per cento del salario realizzato nelle ultime 200 ore di servizio presso l'azienda.

L'interrogante chiede di conoscere il parere del ministro e le misure che intende adottare per sanare l'ingiustizia commessa ai danni degli altri lavoratori che non hanno potuto frequentare i corsi anzidetti. (7278).

RISPOSTA. — Ai corsi di riqualificazione professionale, istituiti nell'esercizio finanziario 1957-58 in favore degli ex dipendenti dei cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia, furono ammessi tutti i lavoratori che all'epoca dell'inizio dell'attività addestrativa avevano un'età inferiore ai 57 anni. La possibilità di frequentare i corsi fu, quindi, data anche a lavoratori ultracinquantacinquenni.

La esclusione dai corsi dei lavoratori che avevano compiuto il cinquantasettesimo anno di età era stata esplicitamente prevista dall'accordo del 3 agosto 1957, intervenuto fra la direzione dei predetti cantieri e le associazioni sindacali dei lavoratori.

Poiché nell'accordo Gui-Finet dell'11 luglio 1957 — concernente le provvidenze C.E.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

C.A. in favore dei licenziati del settore siderurgico — non vi erano indicazioni circa l'età dei lavoratori che avrebbero potuto frequentare i corsi di riqualificazione, furono tenuti presenti, nel caso in esame, i limiti di età — da considerarsi già notevolmente ampi ai fini dell'apprendimento e dell'esercizio di un nuovo mestiere — previsti dal citato accordo del 3 agosto 1957.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

FASANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intendono intervenire presso la società esercizi bacini napoletani allo scopo di eliminare la contrattazione a termine del rapporto di lavoro praticata nei confronti di centinaia di lavoratori.

In particolare, l'interrogante chiede che si ponga fine ai contratti a termine « per commesse » di lavoro i quali si stipulano con i singoli lavoratori anche per tre o quattro giorni di durata. (7423).

RISPOSTA. — Come è noto, la S.E.B.N. società esercizi bacini napoletani svolge attività di riparazioni navali. Il personale in forza, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consta di oltre 600 unità.

A queste si aggiungono, quando le necessità della lavorazione lo richiedono, i dipendenti assunti con contratti a termine.

In base a quanto risulta a questo Ministero, dette assunzioni sono effettuate solo per determinati periodi, allo scopo di far fronte al temporaneo maggior fabbisogno di manodopera, determinato dall'entrata in bacino di più unità navali, con conseguente impossibilità di eseguire le riparazioni, con il personale fisso dell'azienda, nei termini stabiliti. Comunque non risulta che sia stato adottato alcun provvedimento di sospensione o di riduzione del personale da parte della società.

Per ciò che concerne le assunzioni, le stesse vengono effettuate tramite l'ufficio collocamento, e il personale titolare di rapporti di lavoro a termine fruisce dello stesso trattamento economico di quello assunto a tempo indeterminato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
STORCHI.

FASANO, MAGLIETTA E CAPRARA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intende intervenire allo scopo di assicurare alle aziende I.R.I. napole-

tane i lavori di riparazione della petroliera *Escape*, tuttora ancorata nelle acque partenopee a seguito dei guasti riportati sia ai macchinari che allo scafo.

Gli interroganti fanno presente che tali riparazioni comporterebbero lavori per diverse centinaia di milioni di cui beneficerebbero non solo le aziende cantieristiche I.R.I., ma anche le altre, collegate alle attività portuali. (7425).

RISPOSTA. — L'armatore Kurd Petersen di Oslo ha fatto eseguire presso la Società esercizio bacini napoletani (S.E.B.N.) alcuni lavori di tamponamento per consentire alla petroliera *Escapo* di riprendere il mare.

Contemporaneamente il suddetto armatore ha interpellato i più importanti cantieri europei di riparazione navale fra cui la S.E.B.N. per l'esecuzione dei lavori di scafo ed apparato motore di notevole entità.

Mentre si attendeva il risultato della gara, l'armatore Petersen ha fatto partire la nave per avviarla, secondo quanto dal medesimo dichiarato, in disarmo in Norvegia.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

FASANO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono adottare nei confronti dell'Automobil club di Napoli.

La direzione di tale ente infatti, a seguito di uno sciopero effettuato dagli addetti ai parcheggi e dei custodi in servizio effettivo, ha licenziato dei lavoratori senza alcun motivo.

La stessa direzione ha offeso i dipendenti con frasi irrispettose contenute in pubblici comunicati affissi negli albi della sede.

L'interrogante fa presente che l'azione di sciopero decisa dai lavoratori si è resa necessaria per l'assurda intrasigenza della direzione medesima di fronte a sacrosante oltre che legittime richieste salariali e normative.

L'interrogante ritiene infine che l'atteggiamento assunto dai dirigenti dell'A.C.N. nei confronti dei lavoratori è inammissibile data la natura e le funzioni dell'ente. (7952).

RISPOSTA. — L'Automobil club di Napoli è addivenuto al licenziamento, per gravi mancanze disciplinari — emerse nel corso di un provvedimento disciplinare, svolto ai termini dell'articolo 59 del regolamento organico dell'ente — dei signori Fortunato Stefanelli e Michele Jervolino, rispettivamente custode a contratto a tempo indeterminato e custode temporaneo giornaliero. Il signor Antonio Memoli, custode temporaneo giornaliero, è stato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

invece dichiarato dimissionario di ufficio per assenza arbitraria continuata.

Gli ordini di servizio affissi, come sempre, nell'albo dell'ufficio parcheggi sono tutti di contenuto tecnico e attengono al servizio, né risulta che contengano frasi irriguardose od offensive per i lavoratori dipendenti dell'Automobil club di Napoli.

Per quanto attiene specificamente allo sciopero, non può non rilevarsi come il trattamento economico e giuridico del personale addetto ai parcheggi è disciplinato da un regolamento organico entrato in vigore da poco più di un anno, e formulato a seguito di lunghe minuziose trattative intercorse tra l'Automobil club di Napoli e gli organismi sindacali di categoria. Comunque risulta che l'Automobil club di Napoli ha invitato il sindacato di categoria ad una riunione per la discussione delle richieste avanzate dal sindacato stesso.

In questa situazione nessun provvedimento nei confronti degli organi direttivi dell'Automobil club di Napoli appare giustificabile.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: TUPINI.

FARALLI. — *Al Ministro delle marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali sino ad oggi non è stato concesso il nulla osta al piroscafo *Conte Biancamano* della Società di navigazione Italia del gruppo Finmare, per essere adibito alla linea del Canada e precisamente di toccare i porti di Quebec e di Montreal sul San Lorenzo, i quali porti, per l'avvenuta apertura anche in periodo invernale delle vie dei laghi, presentano nuove proficue prospettive di traffico.

Il nulla osta è stato viceversa concesso a suo tempo ad armatore privato.

L'interrogante fa presente che una nuova linea regolare per i porti del Canada, esercitata da una società del gruppo Finmare, porterebbe, in questo momento favorevole per la nuova corrente di traffico in passeggeri e merci, sensibili vantaggi all'economia ligure già così duramente colpita dalla chiusura di importanti stabilimenti industriali. (8142).

RISPOSTA. — Premesso che l'armamento privato non ha bisogno di alcuna particolare autorizzazione da parte del Ministero della marina mercantile per l'attuazione di un regolare servizio di linea, ma eventualmente del solo rilascio della patente di vettore da parte del Ministero degli affari esteri, qualora intenda effettuare servizio di emigrazione, informo l'interrogante che non si è ritenuto opportuno impiegare la turbonave *Conte Bian-*

camano per esercitare un servizio sovvenzionato Italia-Quebec-Montreal per i seguenti motivi.

Il collegamento marittimo fra l'Italia e i porti di Quebec e Montreal è già assicurato dalla turbonave *Irpinia*, appartenente all'armamento privato italiano: pertanto, essendo presente nel settore l'iniziativa privata, non è necessario l'intervento dell'armamento sovvenzionato. A tale proposito si fa presente che la turbonave *Irpinia*, nei primi viaggi finora effettuati, ha trasportato un numero di passeggeri equivalente soltanto al 40 per cento della dotazione di posti; adibire sulla linea Italia-Canada la turbonave *Conte Biancamano* sarebbe pertanto del tutto ingiustificato dal punto di vista del traffico, mentre comporterebbe un sensibile aumento degli oneri a carico dello Stato.

Qualora la turbonave *Conte Biancamano* fosse adibita alla linea per Montreal, non potrebbe continuare, data la grande distanza intercorrente tra tale porto e quello di New York, a svolgere il servizio per gli Stati Uniti, che è tuttora considerato di preminente interesse.

Per quanto riguarda infine i vantaggi alla economia ligure che sarebbero assicurati dall'istituzione del collegamento marittimo Italia-Canada, si fa presente che il porto di Genova beneficia già di due regolari comunicazioni marittime per il Canada, e cioè: quella stabilita dal *Conte Biancamano* con Halifax e quella assicurata dall'*Irpinia* con Quebec e Montreal.

Il Ministro: JERVOLINO.

FERIOLI E CORTESE GUIDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per conoscere se, di fronte alla indifferibilità dei cicli di raccolta, trasporto, ritiri e trasformazione industriale delle bietole, degli ortofrutticoli, per l'industria conserviera, del latte, delle uve per vinificazione, dei cereali autunnali, della canapa, delle uova e pollame, delle spedizioni camionali di derrate deperibili viaggianti in regime di temperatura controllata, non ritengano necessario, ad evitare turbative di qualsiasi specie nei riflessi della produzione e dei consumi, accordare deroghe per consentire che detti trasporti possano comunque essere effettuati con veicoli aziendali a traino meccanico ed animale, considerandoli veicoli particolari, per merci speciali per natura di queste, nello spirito dell'articolo 10, punti b) e c), del nuovo codice della strada. (7726).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Dal contenuto della interrogazione stessa non si desume chiaramente a quali agevolazioni si abbia voluto fare riferimento.

Se, come sembra, gli interroganti hanno chiesto che siano tollerate eccedenze di peso o di sagoma rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, deve essere presente che questo Ministero non può consentirle, perché si risolverebbero in cause di pericolo o di intralcio per la circolazione stradale.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

FERRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ravvisa l'opportunità di provocare l'emanazione di un provvedimento di « condono delle punizioni disciplinari inflitte ai dipendenti statali e parastatali ».

Non esiste alcuna ragione per negare la possibilità di una forma di riabilitazione a quei dipendenti statali e parastatali che, sottoposti a giudizio disciplinare o colpiti da sanzioni disciplinari, col passare degli anni hanno nell'esplicamento del proprio mandato dato prova di buona condotta, dimostrando correttezza e precisione.

Il provvedimento di « condono di punizioni disciplinari e di eliminazione di provvedimenti disciplinari in corso » — così frequente nelle altre nazioni democratiche — dovrebbe essere concesso soprattutto per evitare al dipendente statale o parastatale colpevole di semplice mancanza disciplinare la dannosa menomazione della carriera e del suo avvenire, quando perfino i delitti sono stati superati con la recente amnistia. (7630).

RISPOSTA. — Della questione concernente il condono delle sanzioni disciplinari ai pubblici dipendenti è stato già investito il Parlamento con la proposta di legge n. 1234 presentata alla Camera dei deputati dai deputati Comandini, Pertini ed altri.

Il Ministro della riforma burocratica: BO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime irregolarità riscontrate nell'ordinanza relativa ai trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1959-60, emanata dal provveditore agli studi di Reggio Calabria, in data 28 gennaio 1959.

Risulta all'interrogante che molti maestri, ricorrendo tempestivamente al ministro della pubblica istruzione, hanno impugnato per il-

legittimità la suddetta ordinanza provveditoriale, perché in essa:

1°) non è stata indicata la distinzione di plesso o frazione per alcune sedi scolastiche, come richiesto dall'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1955, n. 2000/19.

2°) non sono state apportate tempestivamente le modifiche agli articoli 1 e 5 dell'ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1955, n. 2000/19, come suggerito dall'ultima ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1959, n. 319/5;

3°) non è stato indicato il numero dei posti disponibili ai fini del trasferimento nel comune capoluogo di Reggio Calabria.

D'illegittimità è stata, altresì, impugnata la successiva ordinanza del provveditore agli studi del 21 febbraio 1959, contenente modifiche ed aggiunte alla citata ordinanza provveditoriale del 28 gennaio 1959, perché, essendo stata emessa con molto ritardo, moltissimi insegnanti non hanno potuto averne conoscenza; poiché, giusta le più comuni norme giuridiche, non ha prorogato il termine della presentazione della domanda di trasferimento e dei relativi documenti; e perché, soprattutto, i posti dichiarati disponibili, nella nota ad essa in calce, ai fini del trasferimento nel comune capoluogo di Reggio Calabria, risultano inferiori ai posti che si sarebbero dovuti mettere a trasferimento.

Invero, come può facilmente rilevarsi dalle stesse ordinanze provveditoriali, emanate dal 1955 ad oggi, sono stati accantonati, a norma della legge 29 giugno 1951, n. 550, negli anni scolastici 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58 rispettivamente n. 6, n. 4, n. 7 e n. 5 posti, complessivamente n. 22 posti.

Onde dei 54 posti vacanti nel comune capoluogo di Reggio Calabria, come risulta dai citati atti impugnativi, detraendo n. 11 posti accantonati a norma della summenzionata legge 29 giugno 1951, n. 550, per i vincitori dei futuri concorsi magistrali, dovrebbero essere disponibili ai fini del trasferimento dell'anno scolastico 1959-60, n. 21 posti e non n. 7 come disposto dall'ultima ordinanza provveditoriale del 21 febbraio 1959.

Sembra che la riduzione dei posti di cui sopra debba attribuirsi al fatto che nell'indire il concorso magistrale in via di espletamento, siano stati conferiti per il comune di Reggio Calabria tutti i posti in esso resisi vacanti alla data del 10 novembre 1958, non tenendo conto della legge 29 giugno 1951, n. 550, ai sensi della quale nei comuni capoluogo di provincia è conferibile soltanto il terzo dei posti vacanti. Si tratta, come può desumersi, di una gravissima irregolarità,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

che, oltre a ledere i legittimi diritti di molti maestri, non depona a favore della pubblica amministrazione. Pertanto si ravvisa l'urgente necessità di intervenire al fine, soprattutto, di porre termine a simili irregolarità e procedimenti e negligenze negli uffici proposti, nell'interesse della tutela del prestigio della scuola e degli stessi educatori. (4841).

RISPOSTA. — Con decisione ministeriale del 30 giugno 1959, n. 4780, sono stati parzialmente accolti i ricorsi gerarchici prodotti da alcuni maestri avverso l'ordinanza del provveditore agli studi di Reggio Calabria del 22 gennaio 1959, modificata con successiva ordinanza del 15 febbraio 1959, relativa al movimento magistrale per l'anno scolastico 1959-1960 in quella provincia.

Nella menzionata decisione, prese in esame le varie doglianze mosse dai ricorrenti e riportate nella suindicata interrogazione:

1°) sono state ritenute infondate le censure rivolte contro la prima ordinanza (del 22 gennaio 1959) del suddetto provveditore agli studi, della quale i ricorrenti denunciavano l'illegittimità per i seguenti motivi:

a) omessa indicazione, con riferimento ad alcune scuole di nuova istituzione, della prescritta distinzione tra sedi scolastiche del capoluogo e sedi scolastiche di frazione;

b) inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1955, n. 2000/19, sui trasferimenti magistrali modificata con la circolare ministeriale del 13 gennaio 1959, numero 319/5;

c) omessa indicazione del numero dei posti disponibili, ai fini dei trasferimenti, nel comune di Reggio Calabria.

Le lacune e gli errori di cui sopra, infatti, alla data dei ricorsi erano già stati rispettivamente colmati e rettificati con la seconda ordinanza del provveditore agli studi (in data 13 febbraio 1959) che modificava e integrava la precedente;

2°) del pari infondata è stata ritenuta la eccezione dei ricorrenti secondo cui la citata seconda ordinanza del 15 febbraio 1959 dovrebbe a sua volta ritenersi illegittima sia perché emessa in ritardo rispetto al termine del 28 gennaio 1959 stabilito dalla citata circolare ministeriale del 13 gennaio 1959 per la emanazione da parte dei provveditori agli studi delle norme sui trasferimenti nelle rispettive province, sia perché l'ordinanza stessa non prevedeva alcuna proroga dell'originario termine, 28 febbraio 1959, prescritto per la presentazione delle domande di trasferimento.

A tale proposito, infatti, con la richiamata decisione si è osservato che il termine, 28 gennaio 1959, di cui alla predetta circolare ministeriale, non aveva carattere perentorio ma solo ordinatorio; che non poteva disconoscersi al provveditore agli studi, in virtù del potere di autotutela spettante alla pubblica amministrazione, la facoltà di rettificare o integrare con nuove disposizioni le proprie ordinanze sui trasferimenti, manchevoli ed errate, essendo sufficiente, per quanto riguarda la tempestività della rettifica, che la nuova ordinanza modificatrice della precedente fosse pubblicata, come appunto è avvenuto nella specie, prima della scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di trasferimento; che comunque i ricorrenti erano carenti di interesse a denunciare una pretesa illegalità della seconda ordinanza del provveditore sotto il profilo della tardività e della mancata proroga del termine originario, 28 febbraio 1959, prescritto per la presentazione delle domande di trasferimento; ciò in quanto essendo stati i loro ricorsi proposti in data anteriore al 28 febbraio 1959 ben avrebbero potuto i ricorrenti stessi, in relazione alle nuove disposizioni contenute nella impugnata seconda ordinanza, presentare in termine una nuova domanda di trasferimento o integrare quella eventualmente già prodotta.

Parzialmente fondata, invece, è stata riconosciuta la censura relativa al numero dei posti messi a trasferimento nel comune di Reggio Calabria col movimento magistrale 1959-60, numero che — detratti i posti accantonati, anno per anno, per i vincitori del concorso magistrale, ai sensi della legge 29 giugno 1951, n. 550 — è stato determinato in 7 unità mentre secondo i ricorrenti avrebbe dovuto ascendere a 21.

In proposito, il Ministero — sulla scorta dei dati forniti dal provveditore agli studi, dettagliatamente indicati nella citata decisione, e di quelli risultanti dalle ordinanze dello stesso provveditore relative ai precedenti movimenti magistrali del 1955-56 in poi, nelle quali di volta in volta era stabilito il numero dei posti accantonati ai sensi della menzionata legge del 1951, n. 550 — ha rilevato che il provveditore, in sede del movimento magistrale 1959-1960, aveva ritenuto di poter rettificare, aumentandolo di 3 unità, il numero dei posti già accantonati nei precedenti movimenti perché a suo tempo calcolato erroneamente.

Tale postuma rettifica delle riserve operate negli scorsi anni, risolvendosi in un pregiudizio per gli aspiranti al movimento magistrale 1959-60, è stata ritenuta legittima con la citata

decisione ministeriale che, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste dei ricorrenti ha elevato da 7 a 10 il numero dei posti conferibili col movimento stesso nel comune di Reggio Calabria.

Con la stessa decisione si è, altresì, rilevato che il provveditore aveva erroneamente accantonato per i vincitori del concorso magistrale, 9 posti resisi vacanti nel comune di Reggio Calabria dal 1° ottobre 1958 per effetto dell'esodo volontario, posti che, invece, avrebbero dovuto mettersi a trasferimento tra i maestri della stessa provincia col movimento magistrale 1958-59 (articolo 2 della legge 6 luglio 1956, n. 717).

Per altro, tenuto conto che nessuna doglianza venne a suo tempo mossa in ordine al predetto accantonamento -dagli aspiranti al movimento magistrale 1958-59 che, in concreto, erano stati lesi dall'accantonamento stesso, si è ritenuto che il provveditore agli studi, in dipendenza della riserva a suo tempo operata (anche se erroneamente), doveva necessariamente — così come ha fatto — includere i 9 posti in parola nel bando di concorso magistrale in via di espletamento, non avendo sui detti posti alcun diritto gli aspiranti al movimento magistrale 1959-60.

Il provveditore agli studi di Reggio Calabria è stato incaricato di comunicare integralmente la menzionata decisione ministeriale del 30 giugno 1959 ai ricorrenti, che potranno eventualmente gravarsi avverso di essa nei modi prescritti, in sede giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Ministro: MEDICI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza dell'avanzata agitazione esistente nel comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), dove quei lavoratori, disoccupati per la gran parte, chiedono provvedimenti urgenti per l'avvio al lavoro;

b) quali misure intendano prendere per l'immediata apertura dei seguenti cantieri e lavori pubblici già finanziati e appaltati:

1°) cantiere per la costruzione dell'asilo finanziato dalla Cassa per il mezzogiorno, ente gestore P.O.A., sezione di Locri;

2°) cantiere stradale iniziato e sospeso Sant'Agata Samo, ente gestore il comune;

3°) opere di conservazione del suolo, *pro* Calabria 10199, ente appaltante: consorzio bonifica versante calabro-ionico meridionale R.C., di cui al bollettino n. 4 del 15 febbraio 1959 della Cassa per il mezzogiorno;

4°) opere di consolidamento agli abitanti di Sant'Agata del Bianco e Caraffa, secondo lotto, ente appaltante: Cassa per il mezzogiorno, tramite l'ufficio del genio civile di Reggio Calabria, di cui al bollettino supplemento n. 7 del 4 aprile 1959;

c) se siano previsti finanziamenti a breve scadenza per l'istituzione di cantieri forestali, già sollecitati dall'azienda forestale. (6924).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro e la Cassa per il mezzogiorno hanno da tempo provveduto al finanziamento del cantiere di lavoro per la costruzione dell'asilo infantile di Sant'Agata del Bianco. I lavori relativi hanno avuto inizio il 7 settembre 1959.

Per quanto riguarda i lavori per la costruzione della strada Sant'Agata-Samo, faccio presente che sono stati oggetto di prolungamento con un cantiere concesso il 20 febbraio 1959 per 1.270 giornate-operaio; non è stato possibile concedere un ulteriore prolungamento per esaurimento di fondi.

Inoltre nessuna proposta per il prolungamento di tali lavori risulta inclusa nel nuovo piano per l'esercizio 1959-60.

Informo inoltre che i lavori di conservazione del suolo di cui al progetto CAL/10199 dell'importo di lire 34.480.000 a base d'asta e 27.059.088 in amministrazione diretta, sono in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda il punto 4°) della interrogazione, faccio presente che l'abitato di Sant'Agata del Bianco è stato ammesso al beneficio del consolidamento a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, mentre l'abitato di Caraffa del Bianco è stato incluso fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato, in applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445.

I lavori relativi ai predetti abitati, finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno con i fondi di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono stati consegnati, in data 16 maggio 1959, dall'ufficio del genio civile di Reggio Calabria all'impresa aggiudicante.

Comunico, infine, che, dietro segnalazione del corpo forestale dello Stato si è provveduto ad inserire nel programma legge Calabria dell'esercizio 1959-60 lo stanziamento di lire 100 milioni per opere idraulico-forestali nel bacino montano del torrente La Verde, cui è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

interessato il territorio del comune di Sant'Agata del Bianco.

Dal canto suo il consorzio di bonifica del versante calabro ionico meridionale è intervenuto con la esecuzione di lavori allo scopo di assorbire una percentuale di mano d'opera del comune di Sant'Agata del Bianco che, per altro, non ricade nel perimetro del comprensorio di competenza dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda prendere per dare lavoro alle centinaia di lavoratori del comune di Canola (Reggio Calabria) disoccupati da parecchi mesi.

L'interrogante è dell'avviso che si potrebbe procedere: all'apertura di alcuni cantieri di lavoro e scuola, oltre a sollecitare l'apertura di lavori già appaltati da parte di vari enti, presso i quali avviare i disoccupati; secondo l'anzianità d'iscrizione negli appositi elenchi, favorendo quelli che non hanno potuto percepire l'indennità di disoccupazione; all'immediato pagamento degli assegni familiari accreditati dai lavoratori.

Poiché esiste vivissima agitazione tra i lavoratori, così come risulta anche dall'ordine del giorno votato il 31 maggio 1959, nella sede di quella camera del lavoro, si confida in un sollecito intervento. (6925).

RISPOSTA. — Nel piano provinciale d'istituzione di cantieri per l'esercizio 1959-60 è prevista, a sollievo della disoccupazione esistente nel comune di Canola (Reggio Calabria) l'istituzione di un cantiere di lavoro e di un cantiere di rimboschimento, per un totale di 1.760 giornate-operaio.

Mentre all'istituzione dei cantieri suddetti si potrà provvedere non appena espletati gli indispensabili incumbenti di carattere tecnico ed amministrativo, non si rendono possibili, per difetto di fondi disponibili, ulteriori interventi, in via straordinaria.

Per quanto concerne gli assegni familiari, afferenti al primo semestre 1959, a favore dei lavoratori agricoli, gli assegni stessi sono stati regolarmente liquidati dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Calabria, e in data 13 giugno 1959, intestati ai singoli beneficiari, sono stati trasmessi al competente ufficio dei conti correnti postali ai fini del relativo pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

FIUMANÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — in considerazione della grande distanza esistente tra l'attuale ufficio postale, esistente a Gallico Marina di Reggio Calabria, e le popolose contrade e rioni facenti capo alla frazione di Gallico Superiore di Reggio Calabria, e inoltre, della grande importanza di questo ultimo centro agricolo e commerciale — se non ritenga opportuno e utile, anche per l'amministrazione postale, istituire sollecitamente un ufficio postale e telegrafico, da molti anni reclamato dai naturali e dalle autorità del luogo, in Gallico Superiore. (7441).

RISPOSTA. — La possibilità di istituire un ufficio postale a Gallico Superiore (Reggio Calabria) è già stata di recente esaminata da questo Ministero.

Purtroppo, però, tale esame non ha portato ad una determinazione positiva, essendo risultato che la località in parola dista solo un chilometro dall'ufficio postelegrafico di Gallico, e che l'entità del traffico postale e delle operazioni di bancoposta nella zona non è tale da giustificare l'onerosa istituzione di un secondo ufficio alla distanza suddetta.

Il Ministro: SPATARO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che gli operatori, dipendenti dalla ditta Cruciani, appaltatrice del secondo lotto dei lavori per la costruzione dell'acquedotto del comune di Scilla (Reggio Calabria), sono costretti da 10 giorni a scioperare a causa del mancato pagamento di salari e altre competenze di alcuni mesi; quali provvedimenti intendano prendere nei confronti della ditta Cruciani, che non si limita soltanto a negare nei termini prescritti i salari ai lavoratori ma si permette minacciare di licenziamenti questi ultimi, rei soltanto di essere ricorsi alla legittima azione sindacale, unico strumento rimasto nelle loro mani, di fronte alle inadempienze contrattuali e dei capitolati. (7442).

RISPOSTA. — Sin dal marzo 1959, nel corso di una ispezione effettuata nel cantiere della ditta Cruciani, l'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, avendo accertato il ritardato pagamento agli operai delle competenze salariali e degli assegni relativi al mese di febbraio 1959, provvedeva ad impartire le necessarie prescrizioni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Non essendo tuttavia la ditta in grado di ottemperare allo stesso, l'ispettorato del lavoro invitava l'ente appaltante a surrogarsi nei pagamenti. Venivano così corrisposte, a cura del locale ufficio acquedotti della Cassa per il mezzogiorno, in data 26 maggio, le competenze e gli assegni familiari del mese di marzo; in data 8 luglio 1959, quelle relative al mese di aprile; in data 9 luglio quelle del mese di maggio e, nei giorni 10, 11 e successivi, acconti sulle competenze del mese di giugno.

Il 4 luglio 1959 lo sciopero veniva pertanto composto con conseguente ripresa dei lavori.

Faccio presente inoltre che da parte del Comitato dei ministri per il mezzogiorno è in corso di definizione la pratica relativa alla rescissione bonaria del contratto con l'impresa in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se possa ritenere giustificato l'operato del prefetto di Reggio Calabria, il quale — prendendo a pretesto la circostanza che tale Davide Massara (esasperato in conseguenza del rifiuto opposto da parte del medico condotto a prescrivere i medicinali utili per la cura di un suo bambino ammalato) è passato a vie di fatto nei confronti dello stesso medico — ha emanato decreto di sospensione per un mese dalle funzioni di ufficiale di Governo nei confronti del sindaco avvocato Cesare Pannuti.

L'interrogante fa presente che il provvedimento interviene nel momento in cui l'amministrazione comunale di Cardeto ha dovuto prendere provvedimento di deferimento alla commissione di disciplina e di denuncia alla autorità giudiziaria nei confronti del medico condotto dottor Giglio, a causa dei suoi atteggiamenti irrispettosi verso il sindaco e della censurabile sua attività nella prescrizione dei medicinali ai bisognosi, dannosa per gli interessi del comune.

Con ciò si è data chiaramente l'impressione alla popolazione del comune che l'autorità si schiera a favore della parte del medico condotto, censurato e denunciato, e contro il sindaco, reo soltanto di voler gelosamente tutelare gli interessi del comune e il prestigio dell'amministrazione popolare di Cardeto.

L'interrogante ha buoni motivi per ritenere che, in atto, a Cardeto, ci si trova in presenza di una ulteriore provocazione nei confronti dell'amministrazione comunale, che

l'autorità prefettizia deve considerare, proprio nell'interesse della salvaguardia dell'ordine pubblico e a tutela degli organi elettivi. (7861).

RISPOSTA. — Il provvedimento di sospensione dalle funzioni di ufficiale di Governo, adottato dal prefetto di Reggio Calabria nei confronti del sindaco di Cardeto, indica esattamente le responsabilità dell'amministratore stesso in ordine all'aggressione subita dal medico condotto ad opera di tale Massara Davide.

L'azione del prefetto, nella circostanza, è stata ispirata alla massima obiettività, tant'è che egli non ha mancato di deferire all'Ordine dei medici il predetto sanitario, per aver tenuto, nei confronti di un cittadino, un contegno non comprensivo e non confacente con il decoro professionale.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

1°) se siano a conoscenza della grave recrudescenza di poliomielite che imperversa nel comune di Reggio Calabria e che negli ultimi venti giorni ha visto 12 vittime, di cui 4 mortali tra i bambini della sola frazione di campagna Trusca con una popolazione di 1.000 abitanti circa;

2°) quali seri provvedimenti sono stati presi dalle autorità comunali e provinciali per combattere il morbo e per isolarlo, per assistere i colpiti e aiutare le famiglie bisognose;

3°) quali siano in atto le attrezzature esistenti presso gli istituti ospedalieri e di cura della città del capoluogo e della provincia e quali misure si intendano con urgenza prendere allo scopo di dare fiducia alle popolazioni, che, tuttora, preferiscono curare privatamente gli infermi, perché non vedono attrezzature idonee e preoccupazioni serie da parte delle autorità preposte, tant'è che bambini ricoverati in ospedale sono stati ripresi dai familiari e successivamente hanno trovato morte fuori dell'ospedale;

4°) se non ritengano doveroso procedere al ricovero dei bambini colpiti e sopravvissuti in istituti di rieducazione per poliomielitici;

5°) qual'è l'attuale andamento della malattia nel comune e nella provincia di Reggio Calabria, a confronto di quella esistente negli ultimi 12 mesi trascorsi e dell'andamento di essa sul resto del territorio nazionale. (7862).

RISPOSTA. — Nella frazione Trunca del comune di Reggio Calabria si sono verificati nel corrente 1959 tre casi di poliomielite, di cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

1 in bambina di anni 5, seguito da decesso; nessuno dei tre colpiti aveva subito la vaccinazione antipoliomielitica.

Nella provincia di Reggio Calabria dal 1° gennaio al 20 agosto si sono verificati n. 64 casi, di cui 12 letali, e nel solo comune capoluogo 47 casi con 10 decessi, e precisamente 28 con 6 decessi nel centro abitato e 19, con 4 decessi, in frazione o in località di campagna. Il maggior numero dei colpiti nel comune capoluogo è stato registrato nel mese di luglio con complessivi 15 casi (3 deceduti), mentre nelle prime due decadi di agosto si è verificato un solo caso nel centro abitato e nessuno nelle frazioni.

Circa l'assistenza ai colpiti, essi, nella fase acuta della malattia, sono stati, in genere, ricoverati nel reparto isolamento degli ospedali riuniti e solo pochi curati a domicilio.

Da parte delle autorità sanitarie locali è già stata prospettata la necessità di impiantare, nel costruendo nuovo reparto pediatrico, una sezione per la cura dei poliomielitici in fase acuta dotata della necessaria attrezzatura. I poliomielitici affetti da esiti recuperabili sono sempre ricoverati negli appositi centri di recupero a carico di questo Ministero.

Per quanto riguarda il servizio di vaccinazione antipoliomielitica nella provincia di Reggio Calabria, si comunica che al 30 giugno 1959 erano stati vaccinati 25.293 bambini da 4 mesi a 6 anni di età, di cui 12.544 con una sola iniezione, 12.310 con due e 439 con tre iniezioni.

L'andamento della poliomielite in Italia nell'anno 1959 è indicato dalle tabelle allegate.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

*Casi denunciati di poliomielite nei mesi di giugno, luglio e agosto 1959,
per sesso ed età. (1).*

ETÀ	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E FEMMINE
Fino ad 1 anno	224	180	404
1 anno	211	160	371
2 anni	112	86	198
3 »	42	27	69
4 »	27	24	51
5 »	16	13	29
6 »	14	10	24
7 »	8	9	17
8 »	12	9	21
9 »	6	6	12
10 »	3	6	9
11 »	2	3	5
12 »	5	3	8
13 »	4	3	7
14 »	2	1	3
15 »	4	1	5
16-20 »	11	7	18
21-30 »	8	8	16
31-40 »	2	1	3
41-50 »	1	—	1
51 e oltre.	—	—	—
Ignota	9	8	17
TOTALE	723	565	1.288

(1) Dalle schede pervenute fino al 7 settembre 1959.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Casi denunciati di poliomielite dal 1° gennaio 1959 al 31 agosto 1959
per sesso ed età. (1).

ETÀ	MASCHI		FEMMINE		MASCHI E FEMMINE	
	Cifre assolute	% del totale	Cifre assolute	% del totale	Cifre assolute	% del totale
Fino ad 1 anno	459	26,73	400	28,74	859	27,66
1 anno	570	33,26	463	33,27	1.033	33,26
2 anni	263	15,35	188	13,51	451	14,53
3 »	122	7,12	101	7,26	223	7,18
4 »	78	4,56	62	4,46	140	4,51
5 »	37	2,16	31	2,23	68	2,19
6 »	29	1,70	21	1,51	50	1,61
7 »	19	1,11	16	1,15	35	1,13
8 »	29	1,70	20	1,44	49	1,58
9 »	16	0,94	11	0,80	27	0,87
10 »	8	0,46	10	0,72	18	0,58
11 »	5	0,29	7	0,50	12	0,39
12 »	10	0,58	4	0,28	14	0,46
13 »	5	0,29	5	0,35	10	0,32
14 »	5	0,29	8	0,57	13	0,41
15 »	5	0,29	1	0,07	6	0,19
16-20 »	16	0,93	10	0,71	26	0,83
21-30 »	10	0,58	7	0,50	17	0,54
31-40 »	3	0,17	7	0,50	10	0,32
41-50 »	1	0,05	1	0,07	2	0,06
51 e oltre	1	0,05	—	—	1	0,03
Ignota	23	1,34	19	1,36	42	1,35
TOTALE	1.714	100,00	1.392	100,00	3.106	100,00

(1) Dalle schede pervenute fino 7 settembre 1959.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di emanare opportune disposizioni che contengano — ai fini di incarichi e supplenze in altre discipline — il servizio prestato dai sacerdoti nell'insegnamento della religione, purché siano in possesso dei titoli richiesti per tali incarichi e supplenze; verrebbe così loro esteso lo stesso beneficio concesso agli istitutori assistenti per il servizio prestato nei convitti nazionali. (6579).

RISPOSTA. — La mancata valutazione dell'insegnamento religioso come titolo didattico ai fini della formazione del punteggio con cui gli aspiranti ad incarichi sono inclusi nelle graduatorie provinciali, rientra nel generale divieto di valutazione, previsto dall'articolo 16, ultimo comma, dell'ordinanza 28 aprile 1959, sul conseguimento di incarichi e supplenze, del servizio di insegnamento per il quale non è richiesto alcun titolo di studio.

La disposizione in questione che è stata da almeno sette anni inserita in ogni ordinanza concernente la nomina degli insegnanti non di ruolo, è pienamente giustificata dai due seguenti ordini di considerazioni.

Innanzitutto è stato ravvisato conforme all'ordinamento giuridico italiano del settore scolastico, ordinamento in base al quale il servizio di insegnamento si costituisce nella sua integrità e con pieni effetti giuridici solo se si fonda sul possesso del prescritto titolo di studio, disporre, in linea generale, che l'insegnamento secondario è valutabile solo se l'interessato lo ha prestato essendo in possesso del titolo legalmente richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso. Ed è evidente come di tale principio sia indissolubile corollario la disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 16 dell'ordinanza 28 aprile 1959.

Ma la disposizione citata risponde anche alla esigenza di rispettare il fondamentale criterio della parità di condizioni di partenza per chi aspira ad un pubblico impiego.

Qualora, infatti, si ammettessero a valutazione gli insegnamenti costituitisi al di fuori di qualsiasi concorrenza, data l'attuale situazione normativa in base alla quale per gli insegnamenti che non richiedono titolo di studio, come appunto è per la religione, non è prevista formazione di graduatorie, si verrebbe a determinare una situazione di palese ingiustizia nei confronti di coloro ai quali non si è potuto dare nemmeno la possibilità di porsi in gara per richiedere quegli insegnamenti. E il precedente ragionamento tanto

più vale per l'insegnamento religioso in quanto quest'ultimo è conferito al di fuori di qualsiasi possibile concorrenza, essendone il conferimento subordinato, come è noto, al gradimento dell'autorità ecclesiastica.

Ciò premesso, si fa presente che il Ministero non può adottare provvedimenti nel senso auspicato.

Si avverte, ad ogni buon fine, che la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ha formato oggetto di una recente circolare del Ministero, diretta ai provveditori agli studi, contenente chiarimenti e precisazioni sulla materia, anche in relazione a vari quesiti che erano qui pervenuti.

Il Ministro: MEDICI.

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare, con carattere di urgenza, un provvedimento di proroga quinquennale dei debiti di conduzione contratti dai produttori calabresi, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio dell'agricoltura e prevenire altre gravi ragioni di sfiducia o di malcontento in conseguenza delle prevedibili, innumerevoli esecuzioni mobiliari ed immobiliari da parte degli istituti finanziatori per la riscossione dei loro crediti, esecuzioni dovute essenzialmente alla grave crisi in cui versa l'agricoltura in generale e della Calabria in particolare, sia per la falciatura delle produzioni, sia per i prezzi non remunerativi realizzati dalla vendita dei prodotti. (7727).

RISPOSTA. — Le agevolazioni bancarie richieste con l'interrogazione stessa rientrano nel settore del credito agrario di esercizio, sulla cui gestione, attesa l'autonomia attribuita agli istituti in materia di fido, non è dato al Tesoro interferire.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MAXIA.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per la eliminazione delle case malsane nel rione Fondachello di Catanzaro, ove tante famiglie vivono in condizioni veramente penose, in quanto si tratta di abitazioni a pianterreno, costruite con materiali di fortuna, umide, basse, antigieniche ed indecorose. (8051).

RISPOSTA. — In base ai finanziamenti concessi da questo Ministero in applicazione della legge 4 luglio 1949, n. 408, sono in corso di costruzione nel rione Fondachello (Catan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

zaro) 32 alloggi per un importo di lire 110 milioni e sono in corso di appalto altri 24 alloggi per lire 50 milioni.

Inoltre, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, verranno costruiti nella stessa località n. 34 alloggi per una spesa complessiva di circa 119 milioni.

Gli interventi così disposti consentiranno di venire incontro alle necessità degli attuali abitanti dello stesso rione Fondachello.

Il Ministro: TOGNI.

FODERARO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere d'urgenza, per potenziare i trasporti marittimi sovvenzionati fra i porti d'Italia, particolarmente quelli del Mezzogiorno e l'Africa.

L'interrogante fa presente l'assoluta indelegabile necessità di tale potenziamento per consentire l'auspicato intensificarsi dei rapporti economici e commerciali dell'Italia con i paesi di quel continente. (8064).

RISPOSTA. — Informo che, nel settore dei collegamenti Italia-Africa, sono attualmente in esercizio le seguenti linee sovvenzionate:

Collegamenti con il nord-Africa:

linea 6/16 (Napoli-Sardegna-Sicilia-Tunisi), con frequenza quattordicinale;

linea 2 (Napoli-Palermo-Tunisi), con periodicità settimanale;

linea 21 (Napoli-Sicilia-Tripoli), con periodicità decadale;

linea 24 (Napoli-Sicilia-Bengasi), con frequenza decadale.

Tale settore, anteriormente al secondo conflitto mondiale, era servito da sei linee rispetto alle quattro attuali. La riduzione si è resa necessaria a seguito delle mutate condizioni geopolitiche della Tripolitania e della Cirenaica.

Collegamenti con l'Africa orientale:

linea 152 (Tirreno-Somalia), con periodicità mensile.

Nell'anteguerra venivano assicurate analoghe comunicazioni anche dal versante Adriatico. Tali comunicazioni non sono state più riprese per gli stessi motivi accennati a proposito dei servizi con il nord Africa.

Collegamenti con l'Africa occidentale:

linea 162 (Italia-Africa occidentale-Angola), con frequenza mensile.

Alla linea sono adibite le navi *Isonzo*, *Risano*, *Piave*, *Aquileia* e *Rosandra*.

Collegamento con il sud Africa:

linea 160 (Adriatico-sud Africa), con periodicità mensile;

linea 161 (Tirreno-sud Africa), con periodicità mensile.

Entrambe le linee sono state recentemente potenziate con l'immissione in servizio delle motonavi *Europa* ed *Africa*.

I collegamenti con l'Africa occidentale ed il sud Africa sono rimasti immutati rispetto al periodo prebellico; ma l'impiego in tali settori delle navi *Piave*, *Aquileia* e *Rosandra* di 5.000 tonnellate stazza lorda e delle motonavi *Europa* ed *Africa* di 11.696 tonnellate stazza lorda, dato l'alto tenore delle prestazioni di dette unità, ha assicurato un notevole miglioramento dei servizi.

Ciò premesso, e considerate le diminuite correnti di traffico con l'Africa settentrionale ed orientale, a seguito della perdita dei nostri possedimenti oltremare, si ha motivo di ritenere che le comunicazioni marittime sovvenzionate con il settore africano siano assicurate in modo soddisfacente.

Il Ministro: JERVOLINO.

FORNALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il pensiero degli organi competenti, già verbalmente richiesto, sulla urgente necessità di addivenire ad una soluzione del problema della sistemazione degli uffici finanziari (imposte, registro e catasto) del mandamento di Thiene (Vicenza) attualmente sistemati nei locali della sede municipale che a suo tempo furono provvisoriamente ceduti in affitto. L'amministrazione comunale di Thiene infatti ha ripetutamente fatto presente alla locale intendenza di finanza della provincia la necessità urgente ed indilazionabile di poter usufruire per i propri uffici di detti locali e che non poteva prorogare ulteriormente il contratto di affitto per addivenire ad una sistemazione funzionale dei propri organi amministrativi. L'interrogante, anche in qualità di amministratore comunale di Thiene, domanda se il Ministero è disposto a collaborare affinché venga attuata la possibilità, oggi esistente, di risolvere il problema costruendo una nuova sede per gli uffici finanziari nel costruendo palazzo delle poste e telegrafi che verrà eretto sul terreno del demanio se questo sarà ceduto. (7350).

RISPOSTA. — Per addivenire ad una soluzione del problema prospettato questa amministrazione ha chiesto al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di esaminare la possibilità, in sede di realizzazione del proprio programma costruttivo su terreno demaniale, di costruire, a proprie spese, un fab-

bricato capace di accogliere anche gli uffici finanziari e di regolare i conseguenti rapporti, compensando eventualmente il prezzo del suolo coi canoni di affitto dei locali necessari agli uffici finanziari.

Si fa, pertanto, riserva di fornire ulteriori notizie al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

FOSCHINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il soprintendente all'amministrazione per le antichità e belle arti, Cesare Brandi, sia in grado di precisare quanto ha scritto sul *Corriere della sera* del 26 maggio 1958; che, cioè, il grattacielo in costruzione in Napoli in via Medina sia stato elevato « in spregio persino all'ultima concessione estorta ai deboli ministeri romani ».

Si chiede di precisare quali siano i « deboli » ministeri che si sono lasciati « estorcere » la concessione e di fornire al Parlamento il testo delle concessioni, con uniti i nomi dei funzionari che le hanno rilasciate.

Qualora il soprintendente Brandi non fosse in grado d'indicare questi ministeri o la concessione non fosse stata « estorta », si chiede di sapere se il Ministero intenda prendere provvedimenti nei riguardi del soprintendente Brandi, avendo egli, col propalare notizie che non corrispondono a verità, portato discredito sulla opera svolta dai ministeri e dai membri del Governo ad essi preposti. Nel caso che il ministro intenda prendere provvedimenti, si chiede di sapere quali essi siano. (272, 4607).

RISPOSTA. — La questione del grattacielo di via Medina a Napoli riveste preminentemente carattere urbanistico e sotto questo aspetto rientra nella competenza di altro dicastero.

Questa amministrazione si occupò del problema per i riflessi di tutela del paesaggio che esso comportava, in quanto l'apposito progetto prevedeva per l'anzidetto grattacielo l'altezza di oltre cento metri.

Dopo l'esame accurato del progetto e vari pareri della III sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, in seguito anche alle sollecitazioni del comune di Napoli, che insistette sull'interesse cittadino alla realizzazione dell'opera, questa amministrazione si determinò a consentire la costruzione del grattacielo alle seguenti tassative condizioni:

che l'edificio non superasse l'altezza di metri 70, compresa ogni soprastruttura muraria;

che la deroga al regolamento edilizio relativa a tale eccezionale altezza fosse preliminarmente approvata dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la commissione interministeriale per le costruzioni alberghiere;

che il comune di Napoli assumesse formale impegno che non sarebbero state proposte o patrocinate altre simili deroghe.

Se il grattacielo ha superato tale altezza, si è in presenza di una costruzione abusiva, che se pur favorita dalla licenza comunale, non è stata autorizzata da questo Ministero.

Precedentemente all'articolo del soprintendente professor Cesare Brandi, apparso sul *Corriere della sera* del 26 maggio 1958 la questione era stata resa pubblica, e nei minimi particolari, dal professor Roberto Pane in due numeri del *Mondo*, del 4 febbraio e del 4 marzo 1958. Il professor Brandi pertanto ha trattato un argomento già di dominio pubblico, esercitando il diritto individuale di libera critica.

Si potrà rilevare, nell'articolo del Brandi, l'inopportunità della frase segnalata; frase che infatti trascende l'apprezzamento tecnico dell'estensore e tocca il comportamento dell'amministrazione, di cui lo stesso autore fa parte, pur essendo egli assegnato a diverso servizio. Ma appare manifesto che la parola « estorta » e l'intera intonazione della frase siano dovute a trasporto polemico, e non a proposito offensivo nei riguardi di questa amministrazione, tale da poter giustificare provvedimenti a carico di detto funzionario. Tanto più che la rilevata accentuazione rappresenta un caso isolato nella frequente collaborazione del Brandi allo stesso quotidiano milanese.

Il Ministro: MEDICI.

FOSCHINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, a seguito dei ritrovamenti archeologici nel quartiere murattiano di Torre Annunziata, intende provvedere, ed in qual misura, ad una adeguata azione di scavi sotto la direzione della sovrintendenza alle antichità della Campania, in vista dei preminenti interessi culturali e turistici non solo di Torre Annunziata, ma nazionali, per la più profonda conoscenza del mondo romano. (7844).

RISPOSTA. — La sovrintendenza alle antichità di Napoli segue da tempo con attenzione la questione sorta intorno al sito ed all'importanza degli scavi archeologici dell'antica città di Oplonti a Torre Annunziata, pur avanzando le sue riserve circa il presupposto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

che si tratti di una città non inferiore a Pompei e tale da poter competere con Pompei stessa nell'interesse turistico e archeologico.

Infatti, a parte il fatto che Oplonti è ricordata solo dall'*Itinerario Peutingeriano* (II-III secolo dopo Cristo) e ignorata invece completamente da altre fonti storiche e geografiche antiche, la vicinanza stessa di Oplonti a Pompei e l'essere indubbiamente essa compresa nell'agro pompeiano, lasciano supporre che si tratti piuttosto di un *pagus* pompeiano e non di un'altra città posta tra Pompei ed Ercolano.

Inoltre, trovandosi le costruzioni, finora affiorate, tra i fabbricati moderni e solo parte di esse in zona demaniale, a suo tempo vincolata da questo Ministero, uno scavo sistematico potrebbe essere fatto solo nell'area ancora libera e non tra i moderni fabbricati.

Oltre a ciò, sono da tener presenti la notevole profondità a cui si trovano le antiche costruzioni e la durezza del terreno più simile, per la sua formazione alluvionale, a quella di Ercolano che a quella di Pompei. Lo scavo richiederebbe, pertanto, mezzi più onerosi di quelli che richiede Pompei, e la sua finalità, senza escludere l'eventuale recupero di opere d'arte, dovrebbe più che altro mirare a risolvere un problema di topografia antica.

Le pregiudiziali sopra riportate inducono pertanto questo Ministero ad un più attento e prolungato esame della questione, per stabilire se esista l'opportunità e la possibilità d'impegnare l'erogazione dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera auspicata.

Il Ministro: MEDICI.

FRUNZIO. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per la tutela del paesaggio turistico di Napoli e, in particolare, per impedire la rovina per carenza di manutenzione di monumenti caratteristici e storicamente importanti come il Castel dell'Ovo, abbandonato alla azione del tempo e alla erosione del mare. (4925).

RISPOSTA. — Il Ministero, per quanto riguarda in genere la tutela del paesaggio di Napoli, ha provveduto, su proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, con ripetuti provvedimenti a vincolare varie zone della città, secondo la loro importanza paesistica.

Per quanto concerne, invece, la conservazione e la manutenzione di Castel dell'Ovo,

nel quale attualmente sono dislocati alcuni uffici e servizi dell'esercito e della marina militare, si fa presente che l'immobile versa effettivamente in precarie condizioni, ma non tali, comunque, da destare preoccupazioni di carattere immediato.

Le opere di protezione di cui particolarmente è sentita la necessità, sono quelle a mare, per evitarne l'azione di corrosione.

Il Ministero della difesa, per la parte del Castello occupata dalla marina militare, ha già autorizzato in epoca recente lavori di stabilità e di risanamento per un importo complessivo di lire 3.500.000.

Per quanto riguarda la parte occupata dal castello occupata dalla marina militare, ha ritenuto conveniente procedere ai necessari lavori di assestamento, che comporterebbero una spesa superiore ai 250 milioni di lire, dato che l'immobile non risponde alle moderne esigenze funzionali ed igieniche degli enti ed alloggi ivi sistemati.

Al riguardo, anzi, il suddetto dicastero è venuto nella determinazione di sistemare al demanio l'immobile in questione, ed a tale fine ha posto allo studio il trasferimento in altra sede dei servizi e degli alloggi, ora esistenti nel castello, ad eccezione dei pochi ambienti occupati dalla marina militare.

Questo Ministero è favorevole alla presa in consegna dell'immobile; circa il restauro, questo Ministero si riserva di compiere un approfondito esame del problema al fine di stabilire, di concerto con il dicastero dei lavori pubblici, l'azione da svolgere.

Si assicura, in ogni caso, che il Ministero non mancherà di interessarsi vivamente per la conservazione del monumento di che trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per venire incontro alla grave situazione nella quale si sono venuti a trovare vasti strati di lavoratori agricoli di numerose province — in specie, quelli di Venezia — ai quali, oltre a talune difficoltà derivanti dall'insufficienza dei redditi agricoli, si son venuti ad aggiungere nuovi gravi oneri determinati:

a) dal forte aumento del contributo etaro-coltura in favore della mutua provinciale (da lire 12 a lire 42);

b) dal contributo per la pensione che, nel 1959, riguarda, oltre l'anno in corso 1959, anche il 50 per cento del contributo 1958.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Per tali nuovi aggravii, specie la piccola affittanza e la mezzadria si vengono a trovare gravati di importi tali che, per esempio, nel caso della affittanza, raddoppiano lo stesso canone.

Chiede l'interrogante se il ministro non intenda:

1°) per quanto riguarda la mutua, predisporre un disegno di legge che riveda il contributo *pro capite* a carico dello Stato, in considerazione che in soli quattro anni, mentre quest'ultimo è rimasto fermo, quello degli assistiti è stato quasi quadruplicato;

2°) per quanto riguarda la previdenza, provvedere analogamente per lo meno integrando la cospicua somma mancante in seguito all'imprevisto numero dei pensionati quasi raddoppiati rispetto ai calcoli iniziali.

L'interrogante desidera far presente che solo in tal modo è possibile che i lavoratori dei campi — i quali pur hanno altamente apprezzato la bontà del principio delle suddette previdenze — rimangano fedeli alle stesse, continuando a credere nei loro benefici. (4558).

RISPOSTA. — Richiamo l'attenzione dell'interrogante sulla impossibilità, nell'attuale momento, di addossare al bilancio dello Stato i richiesti nuovi oneri a favore delle gestioni assistenziali e previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Infatti, come è noto, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, lo Stato partecipa al finanziamento dell'assistenza di malattia della categoria di cui trattasi con un concorso di 1.500 lire annue per ogni coltivatore diretto e familiare assistibile, che si concretizza attualmente in un onere globale per l'erario di ben 9 miliardi di lire annui.

Inoltre la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ha chiamato il Tesoro a partecipare alla formazione delle pensioni a favore delle predette categorie agricole con un contributo di lire 167,5 miliardi per un decennio (lire 4,5 miliardi per il 1957-58, lire 10 miliardi per il 1958-59, con un aumento progressivo di 2 miliardi annui).

Ciò premesso e ritenuto che lo Stato abbia già fatto quanto consentito dalle attuali circostanze per soddisfare le richieste d'ordine sociale della particolare categoria, si prega di voler considerare che un eventuale ritocco della misura dei cennati concorsi di spesa potrà essere preso in esame solo allorché un adeguato miglioramento della situazione economico-finanziaria del paese e di riflesso del bilancio statale consentirà una nuova valu-

tazione della entità della partecipazione ai costi della previdenza sia dei lavoratori subordinati che di quelli autonomi.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
GOTELLI ANGELA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda equo andare incontro al giusto desiderio dei benemeriti insegnanti i quali, per la recente eccezionale situazione politica, o di guerra, oppure di obblighi militari o di mancati concorsi, hanno trovato insormontabili difficoltà nell'entrare nei ruoli dell'insegnamento, si da trovarsi nella impossibilità di maturare i 40 anni di servizio per poter godere l'intera pensione, concedendo loro una eguale deroga ai limiti di età — anche oltre il 70° anno — stabilita dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, a favore di altre categorie di statali che non hanno potuto raggiungere il minimo per la pensione. (7624).

RISPOSTA. — L'articolo 1, IV comma della legge 5 febbraio 1958, n. 46, espressamente dichiara di nulla innovare alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, né a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.

In atto, deve, quindi, ritenersi in pieno vigore l'articolo unico della legge 7 giugno 1951, n. 500, secondo cui i presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

Per gli insegnanti elementari si applicano, invece, le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1958, n. 46, sopra citata (collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età), dovendosi ritenere abrogate le norme di cui all'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1938, n. 577, le quali prevedevano, per detti insegnanti, il collocamento a riposo al verificarsi della duplice condizione di 45 anni di servizio e di 65 anni di età.

Sono, altresì, applicabili nei confronti dei suddetti insegnanti elementari le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 4 della già citata legge n. 46, le quali prevedono per il personale che alla data di entrata in vigore

della legge stessa abbia superato i limiti di età previsti in 65 anni o che li raggiungerà entro un quinquennio di tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, la possibilità di essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

Ciò premesso, la deroga ai limiti di età potrebbe attuarsi solo attraverso un nuovo provvedimento legislativo, che, per quanto concerne il personale direttivo e docente della scuola secondaria, rimuova il disposto della citata legge n. 500, e per quanto attiene agli insegnanti elementari modifichi le disposizioni di cui alla legge n. 46.

In proposito, si osserva che la legge n. 46, mentre concede, come si è già detto, una elevazione del limite di età per gli impiegati dello Stato che si trovano in particolari condizioni, pone, in ogni caso, come limite insuperabile l'età massima di 70 anni, e questo, presumibilmente, perché è stato ritenuto che, superata l'età sopra indicata, non può ragionevolmente attendersi dagli impiegati un rendimento che giustifichi il mantenimento del rapporto d'impiego.

Ora, i professori in genere fruiscono già di norma di un limite d'età che rappresenta il massimo della deroga concessa dalla più volte citata legge n. 46, agli impiegati civili e, pertanto, il Ministero, per le valide considerazioni sopra esposte, non ravvisa l'opportunità di farsi promotore di un siffatto provvedimento legislativo.

Una eventuale favorevole determinazione in merito alla questione non potrebbe, d'altra parte, interessare soltanto la categoria degli insegnanti, bensì anche le altre categorie dei dipendenti civili dello Stato, dato che la legge n. 46 ha disciplinato su nuove basi la materia del collocamento a riposo di tutti gli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato.

Il Ministro: MEDICI.

GALLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché sia assicurata alla Val Marchirolo (Varese) la ricezione dei programmi televisivi della rete nazionale.

Nella stessa valle, infatti, mentre è possibile ricevere con sufficiente chiarezza i programmi della rete svizzera, quelli della rete italiana giungono in un modo estremamente confuso e disturbato. (7547).

RISPOSTA. — La concessionaria R.A.I.-T.V. ha già predisposto un apposito programma di lavori per la estensione della rete nazionale televisiva a moltissime località finora non ancora servite almeno in maniera soddisfacente.

Nel detto programma, che sarà attuato entro il 1960-61, è prevista anche la costruzione del ripetitore di Ponte Tresa che sarà idoneo a coprire sufficientemente con le trasmissioni televisive gran parte della zona di Val Marchirolo.

Il Ministro: SPATARO.

GALLI, AZIMONTI E COLLEONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alle cooperative I.N.A.-Casa.

Premesso, infatti, che:

1°) le richieste di finanziamento da parte di cooperative già costituite sono di gran lunga superiori alle somme fino ad ora messe a disposizione;

2°) l'esito dell'esperimento da un punto di vista sociale ha dato risultati più che soddisfacenti;

3°) l'attuale situazione di larga disponibilità finanziaria consentirebbe un agevole reperimento di capitali;

4°) l'attività edilizia viene classificata tra quelle più valide a scopo antirecessivo; pare agli interroganti di somma opportunità un largo rilancio di finanziamento di cooperative I.N.A.-Casa, almeno in misura tale da soddisfare le richieste avanzate dalle cooperative già costituite. (7639).

RISPOSTA. — Si fa rilevare nell'interrogazione che il finanziamento delle cooperative I.N.A.-Casa (costituite, come è noto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148), stabilito dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1958, nella misura massima di un terzo dell'intero ammontare della disponibilità, non si è dimostrato sufficiente a coprire la richiesta delle cooperative costitutesi per ottenere tale beneficio.

Premesso che l'esperimento da un punto di vista sociale ha dato risultati soddisfacenti, gli interroganti propongono un rilancio di finanziamento di cooperative I.N.A.-Casa, tale da poter accogliere almeno le richieste già avanzate, mediante il reperimento di capitali che, al momento, si presenterebbe del tutto agevole per la larga disponibilità finanziaria.

La richiesta è da interpretarsi, quindi, come un invito al Governo ad assegnare all'I.N.A.-Casa opportuni finanziamenti, da destinarsi al fine predetto, in aggiunta alle en-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

trate ordinarie e come tale sarà oggetto di studio per una futura eventuale presa in considerazione.

Il Ministro: ZACCAGNINI.

GASPARI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato in ordine alla sentitissima necessità di stanziamento di fondi necessari alla concessione di crediti a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, nella provincia di Chieti, dalle avversità atmosferiche dell'anno 1958 ed in particolare:

a) se il ministro del tesoro ha dato adesione al Ministero dell'agricoltura per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione della spesa occorrente per la concessione di prestiti a 5 anni, al tasso del 5 per cento;

b) se la spesa è autorizzata per il corrente esercizio finanziario, data l'urgenza di consentire alle aziende danneggiate la ripresa della attività produttiva. (4124).

RISPOSTA. — Alla necessità di stanziamento di fondi occorrenti per la concessione di crediti in favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a tutta la primavera del 1958 si è provveduto con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 24 giugno 1958, n. 637.

Per gli eventi calamitosi avvenuti posteriormente alla primavera del 1958 e sino al 30 giugno 1959, accogliendo integralmente la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata autorizzata con la legge 24 luglio 1959, n. 622 (articolo 12) — concernente interventi in favore dell'economia nazionale per la estensione delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595 — la spesa di lire 1 miliardo da stanziare nello stato di previsione 1959-60 della cennata amministrazione dell'agricoltura.

Poiché la somma autorizzata corrisponde all'importo richiesto, è da ritenere che la stessa sia adeguata anche alle esigenze cui ci si riferisce.

Il Ministro del tesoro: TAMBRONI.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione alla risposta alla interrogazione n. 4131:

a) se dal fascicolo personale dell'insegnante Fabrizio risulti che i disordini, le invasioni di terreni ed il turbamento dell'ordine pubblico, per i quali fu denunciato come l'organizzatore all'autorità giudiziaria, portarono

ad una manifestazione sediziosa nel corso della quale furono uccisi due braccianti;

b) se, nella ipotesi che ciò risulti, non ci sia una grave insensibilità morale da parte degli organi del provveditorato agli studi di Chieti nell'affidare all'insegnante Fabrizio la direzione didattica dello stesso comune sulla cui piazza caddero i due suddetti braccianti;

c) se nel fascicolo personale risulti che il suddetto insegnante, anche in provincia di Potenza, organizzò manifestazioni atte a turbare l'ordine pubblico in occasione della prima visita in Italia del comandante delle truppe N.A.T.O.;

d) quale significato abbia l'affermazione « la sua attuale residenza in Cupello è, pertanto, abusiva, ed il provveditorato agli studi non ha mancato di impartire le istruzioni del caso al competente ispettore scolastico » se l'abuso persiste tranquillamente e tutto lascia pensare che al provveditorato agli studi di Chieti nemmeno si sia fatta la ipotesi di sanzioni disciplinari, diversamente non troverebbe spiegazione l'atteggiamento di un funzionario che, seriamente diffidato, persiste nel mantenere una posizione illegittima.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se questo trattamento di particolare favore non sia usato nei confronti dell'insegnante Fabrizio per la sua appartenenza ad un certo determinato partito politico, così come ad altro insegnante dello stesso partito politico, che ometteva l'insegnamento ai propri alunni, dopo il provvedimento di sospensione cautelativa in relazione alla gravissima mancanza disciplinare, seguiva, a seguito dell'intervento del segretario federale del suo partito, la sanzione di un lieve abbassamento di qualifica. (5966).

RISPOSTA. — La risposta data all'interrogante in relazione alla sua precedente interrogazione n. 4131 conteneva una obiettiva ed esauriente valutazione della figura morale e del comportamento dell'insegnante Guido Fabrizio. Nella stessa risposta il Ministero ha fornito congrue delucidazioni in ordine alla procedura amministrativa relativa al conferimento della nomina, all'insegnante suddetto, quale direttore didattico incaricato del circolo di Palmoli.

Il Ministero non può ora che confermare il contenuto di detta risposta.

Per quanto attiene alla mancata osservanza, da parte dell'insegnante Fabrizio, dell'obbligo della residenza nel comune di Palmoli, si fa presente che l'interessato ha addotto come motivi della sua inadempienza sia il carattere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

precario dell'incarico e sia la circostanza che la moglie maestra di ruolo, con due figli di tenera età, risiedeva nel comune di Cupello.

Il competente ispettore scolastico ha comunicato al riguardo che l'inadempienza suddetta non ha determinato inconvenienti per il buon funzionamento del servizio, in quanto il direttore didattico incaricato Fabrizio Guido si è dimostrato attivo, assiduo e puntuale; lo stesso ispettore ha assicurato di aver formalmente invitato il direttore Fabrizio all'osservanza scrupolosa dell'obbligo della residenza.

Il Ministero infine, non ritiene che all'insediamento di particolare favore e tanto meno può convenire con l'interrogante sui motivi che tale presunto trattamento avrebbero determinato.

Il Ministro: MEDICI.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere se non ritengano di provvedere al sollecito finanziamento dei lavori di sistemazione idraulico-connessa del fossato che interessa le contrade Santa Giusta e Sabbioni del comune di Lanciano (Chieti) e che convoglia tutte le acque di rifiuto del centro abitato e di una estesa zona montana nel Feltrino, allo scopo di limitare i notevoli danni che il dissesto idraulico di detto fossato arreca alle colture delle due frazioni interessate.

Poiché tale zona ricade nel bacino montano del Feltrino il genio civile di Chieti ebbe a comprendere i suddetti lavori di sistemazione idraulico-connessa nel progetto di massima in data 1° ottobre 1955, che venne inviato, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (7005).

RISPOSTA. — Gli interventi di sistemazione idraulico-connessa nel bacino montano del fiume Feltrino non trovano attualmente alcuna possibilità di realizzazione, con finanziamenti da parte della Cassa per il mezzogiorno, per indisponibilità dei fondi necessari, sia sul piano dodecennale che sul piano integrativo.

Pertanto, tali interventi potranno attuarsi quando nuovi ed adeguati mezzi finanziari saranno destinati al settore delle sistemazioni montane.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GASPARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali alla famiglia dell'operaio Persoglio Tonino di Giovanni, da Roccascalegna (Chieti), deceduto durante i lavori di costruzione della centrale idroelettrica di Sant'Angelo in Altino della A.C.E.A., non è stato ancora corrisposto l'indennizzo di cinque milioni che, invece, è stato concesso da tempo alle famiglie degli altri operai deceduti nello stesso incidente. (7006).

RISPOSTA. — Alla famiglia dell'operaio Persoglio Antonino, deceduto in occasione di un grave infortunio collettivo avvenuto il 12 maggio 1956 in Sant'Angelo in Altino, sono state corrisposte dall'« Inail » le prestazioni economiche previste dalla legge infortuni, e cioè l'assegno di morte per complessive lire 340.000 e la rendita a superstiti a favore dei genitori Persoglio Giovanni e Pierluigi Giulia e di quattro collaterali.

Nulla risulta in merito all'indennizzo di cinque milioni corrisposto alle famiglie degli altri operai deceduti a seguito del medesimo sinistro, alle quali fu corrisposto, oltre alla rendita per superstiti, l'assegno di morte nei seguenti importi, in relazione al numero dei componenti:

Cipressi Agostino, vedova ed un figlio lire 298.000;

Sparvoli Emilio, vedova ed un figlio lire 298.000;

Mattioli Giovanni, vedova e due figli ed un ascendente a carico lire 386.000;

Di Bartolomeo Domenico, vedova ed un figlio, 298.000;

Di Giovannangelo Vincenzo, vedova ed un figlio ed un ascendente a carico lire 348 mila.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

GASPARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga di dovere intervenire presso il comitato di attuazione I.N.A.-Casa, perché nel programma di assestamento del piano relativo al secondo settennio, attualmente in elaborazione, venga ad essere compresa la costruzione di alcuni appartamenti nel comune di Roccascalegna (Chieti), inspiegabilmente escluso, malgrado il forte numero di aventi diritto all'assegnazione e la notevole disoccupazione locale, conseguente alla ultimazione di lavori di costruzione della grande centrale idroelettrica di Sant'Angelo, dai programmi sin qui predisposti per la provincia di Chieti. (7007).

RISPOSTA. — Il comune di Roccascalegna non è stato incluso nei programmi di costruzione di alloggi I.N.A.-Casa nella provincia di Chieti in quanto nei suoi confronti, conformemente ai criteri generali di ripartizione stabiliti dalla legge (indici locali di affollamento e di disoccupazione), si sono riscontrati modesti valori di bisogno.

In detto comune, infatti, la popolazione è in forte diminuzione e molto ridotto si presenta il numero dei lavoratori contribuenti.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

GASPARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere se non ritengano di dover disporre il sollecito finanziamento delle opere di sistemazione idraulico-connessa e di difese spondali per la regolamentazione del corso delle acque del torrente Fiumicino e del fosso Siccagno in agro del comune montano di Campli (Teramo), allo scopo di evitare o almeno ridurre i danni gravissimi arrecati alle culture dall'attuale disordine idraulico di detto torrente che, come risulta all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Teramo, anche nei giorni scorsi ha arrecato danni alle culture per circa 200 milioni.

La esecuzione delle suddette opere, di modesta entità economica, servirebbe a salvare le sole culture ad elevato reddito esistenti in una zona montana, quale quella del comune di Campli, la più depressa della regione abruzzese. (7162).

RISPOSTA. — Gli interventi per la sistemazione montana nel sottobacino del torrente Fiumicino saranno quanto prima realizzati, con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, in attuazione di una perizia dell'importo di 25 milioni di lire, in corso di compilazione.

Gli interventi per il fosso Siccagno sono stati già previsti nel programma delle opere da realizzarsi dalla Cassa medesima nel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno portato alla interruzione dei lavori di restauro della meravigliosa cattedrale di Campli (Teramo) e se non ritenga di disporre la immediata ripresa dei lavori stessi sino al

completamento per la sicura salvaguardia di una delle più belle opere d'arte dell'Abruzzo. (7582).

RISPOSTA. — La sospensione dei lavori di restauro della cattedrale di Campli non è stata disposta né dal Ministero, né in senso stretto, dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie de l'Aquila, la quale soltanto nella perplessità, giustificata dall'intendimento di porre meglio in risalto il soffitto cassettonato e ornato di dipinti su tela in un ambiente monocromo, ha fatto riserva di esaminare se convenga o meno rinvigorire gli attuali motivi di decorazione policroma delle pareti del tempio, la quale non conferisce in effetti maggior interesse artistico al monumento.

Si assicura, comunque, che il lavoro di ripresa delle decorazioni pittoriche sarà continuato, mentre da parte della competente soprintendenza saranno effettuati i necessari sopralluoghi per definire l'ulteriore svolgimento dell'opera.

Il Ministro: MEDICI.

GASPARI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se l'amministrazione comunale di Vacri (Chieti), abbia provveduto o meno a regolarizzare la posizione previdenziale ed assicurativa della signora Anna Maria Pantalone che, dopo 18 anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione comunale di Vacri, è stata due anni or sono licenziata. (7678).

RISPOSTA. — La posizione previdenziale e assicurativa della signora Anna Maria Pantalone è in corso di regolarizzazione.

Sono stati già accertati e recuperati i contributi dovuti dal comune di Vacri. L'elenco relativo è stato inviato dalla prefettura di Chieti, in data 1° agosto 1959, al Ministero del tesoro e all'ufficio provinciale del tesoro, per i provvedimenti di competenza.

L'interessata sta predisponendo l'istanza per ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

GATTO VINCENZO E FAILLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e con quali provvedimenti intende intervenire a favore dell'agricoltura della provincia di Ragusa duramente colpita dal recente maltempo, che ha distrutto gran parte del raccolto dei cereali, dei primaticci,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

dell'uva da tavola e da vino, degli agrumi e seriamente compromessa la produzione dell'olio. (7540).

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, è intervenuto a favore dei coltivatori della provincia di Ragusa, danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei decorsi mesi di maggio e di giugno, suggerendo le più opportune pratiche colturali idonee a ridurre le conseguenze dei danni.

I coltivatori medesimi, per le necessità di conduzione aziendale, potranno fruire dei prestiti di esercizio previsti dalla vigente legislazione e potranno chiedere la proroga, fino a 12 mesi, della scadenza delle eventuali esposizioni in corso, a termini dell'articolo 8, comma secondo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Inoltre per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, gli agricoltori interessati potranno avvalersi dei contributi assegnati all'ispettorato agrario di Ragusa, in applicazione del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Infine, ai coltivatori danneggiati sarà, a suo tempo, accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 989, prorogata con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

GAUDIOSO, CODIGNOLA, MARANGONE, MUSOTTO, BOGONI E ANDÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza che nei locali del liceo ginnasio statale Mario Cutelli di Catania è in costruzione, a spese del comune, una cappella per il culto cattolico.

Per conoscere se la costruzione di cappelle o templi di qualsiasi culto nell'interno di edifici pubblici sia contemplata dalle vigenti norme per la progettazione di edifici scolastici a carico dello Stato o di enti pubblici.

Se non ritengano che tale fatto possa costituire motivo di turbamento delle coscienze nelle famiglie e negli alunni appartenenti a minoranze religiose, o comunque per gli agnostici.

Se, in definitiva, non vedano nel fatto come tale la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, la quale garantendo a tutti i cittadini piena parità di fronte alla legge « senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali e sociali », esclude senza possibilità di controdeduzioni ogni preteso preminente diritto di altri sulle minoranze. (7272).

RISPOSTA. — L'iniziativa di allestire una cappella nei locali del liceo classico Cutelli di Catania è stata promossa dal comune, e l'autorità scolastica locale ne è stata informata soltanto dopo che la giunta comunale aveva adottato la relativa deliberazione e questa era stata regolarmente approvata dall'organo tutorio.

Non si tratta, in ogni caso, di una costruzione a sé stante, ma dell'adattamento di una parte dell'androne di uno dei due ingressi principali dell'edificio.

Ciò premesso, si ritiene che nessun turbamento possa derivare dalla iniziativa nelle coscienze delle famiglie e degli alunni, dato che la popolazione scolastica del liceo in parola risulta essere al 100 per cento cattolica ed osservante.

Infatti, nessuno dei 1.157 alunni frequentanti l'istituto ha richiesto, nell'anno scolastico 1958-59, di essere esonerato dal frequentare le lezioni di religione.

Non si ravvisano, inoltre, nella iniziativa quei motivi di violazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, cui accennano gli interroganti atteso che, a prescindere dalla considerazione circa il culto professato nella totalità dagli alunni del liceo Cutelli, il simbolo materiale di un sentimento religioso non può costituire un'offesa per chi ha diverso sentimento, né una diminuzione per il suo diritto e per la sua libertà religiosa.

Il Ministro: MEDICI.

GENNAI TONIETTI ERISIA E LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno abrogare il vincolo di cui all'articolo 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, che regola l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali dell'isola d'Elba, in considerazione di quanto segue:

tale vincolo, in vigore da oltre 10 anni, ha ormai raggiunto le finalità previste, sotto la direzione della soprintendenza di Pisa, tutelando il paesaggio e impedendo il sorgere disordinato di nuove costruzioni;

detto vincolo era un provvedimento straordinario che si imponeva nell'immediato dopoguerra per regolare, orientare e guidare la ricostruzione edilizia nell'isola d'Elba, ma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

tale funzione si è venuta esaurendo ed annullando con il passare degli anni;

le linee orientatrici del vincolo per la ricostruzione e le nuove costruzioni all'Elba hanno ormai impresso un carattere peculiare e duraturo allo sviluppo edilizio isolano;

tali linee saranno salvaguardate per il futuro dalla vigilante azione dei comuni e dell'Ente valorizzazione isola d'Elba, il quale sta provvedendo alla compilazione del piano territoriale di coordinamento a norma della sua legge istitutiva;

il vincolo sopra citato comporta solamente ormai delle lunghe e talora dispendiose pratiche tra l'Elba e la soprintendenza di Pisa;

l'isola d'Elba è zona veramente depressa tanto da essere inclusa nei benefici della Cassa per il mezzogiorno. (7519).

RISPOSTA. — Il Ministero non ritiene di dover assecondare la richiesta degli interroganti, atteso che la tutela paesistica dell'isola d'Elba, per motivi inerenti allo sviluppo turistico ed edilizio del territorio, particolarmente intenso in questo momento, riveste ancora carattere di estrema necessità.

Il Ministero non può non tener presente, d'altra parte, che degli otto comuni elbani, soltanto il comune di Portoferraio ha un piano regolatore (non operante) ed un ufficio tecnico assai modesto, mentre gli altri comuni sono sprovvisti dell'uno e dell'altro e non hanno nemmeno dei precisi regolamenti edilizi da far rispettare.

Le commissioni edilizie comunali, inoltre, sono composte, per la maggior parte, di membri non qualificati a formulare giudizi sulla architettura delle nuove costruzioni e, tanto meno, in merito al valido inserimento di esse nei diversi paesaggi elbani.

Non si può fare a meno di considerare poi che una buona percentuale della progettazione da parte dei professionisti locali è decisamente scadente, mentre la sensibilità dei vari enti, dei professionisti stessi e dei privati alle esigenze della tutela e della valorizzazione del paesaggio elbano è tutt'altro che rilevante e talvolta è guidata da fattori economici non del tutto ortodossi.

La situazione dell'isola, pertanto, così come sopra illustrata non rende possibile una diversa determinazione del Ministero nel senso auspicato dagli interroganti.

Il Ministro: MEDICI.

GERBINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza

del diffuso disagio della popolazione studentesca della università di Messina:

1°) per le insufficienze di attrezzatura tecnica, mezzi di studio, aule, ecc., di tutte le facoltà della università predetta, salvo rarissime eccezioni, ospitate in locali progettati per una popolazione universitaria pari ad un decimo e forse meno della attuale;

2°) per la persistenza (nonostante rigorose e ripetute disposizioni ministeriali al riguardo) dell'uso da parte di professori ordinari ed incaricati, di fatto residenti fuori della sede universitaria, di tenere i corsi di lezioni in modo saltuario ed irregolare, fino a casi estremi in cui i docenti predetti risultano presenti in ateneo soltanto in coincidenza con le sessioni di esame;

3°) per il ritardo con cui le facoltà universitarie procedono alla determinazione ed assegnazione degli incarichi, irregolarmente condotti, ecc.; il che, assieme al mancato rispetto delle norme ministeriali concernenti i criteri di assegnazione degli incarichi stessi, ha formato oggetto di formali proteste delle organizzazioni interessate;

4°) per la impossibilità da parte degli organismi rappresentativi degli studenti, ufficialmente riconosciuto dalle autorità accademiche e dal Ministero, di conoscere esattamente dall'amministrazione universitaria, cui il Ministero ha affidato la contabilizzazione e gestione dei contributi determinati per legge a carico di ogni studente per l'opera universitaria e per il centro sportivo universitario italiano e per gli organismi rappresentativi, l'ammontare esatto annuale di quanto introitato e il rendiconto delle spese disposte su tale introito;

5°) quali provvedimenti il Ministero intende prendere al riguardo. (6458).

RISPOSTA. — Il problema delle attrezzature scientifiche degli istituti universitari ha formato da tempo oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero.

Per quanto, in particolare, si riferisce all'università di Messina, si comunica che all'università medesima sono state fornite direttamente importanti attrezzature scientifiche sul piano E.R.P. e su quello di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 203, per un importo complessivo di circa 160 milioni; sono stati, inoltre concessi, negli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1958-59, contributi straordinari per il riassetto del materiale scientifico e didattico per un importo di oltre lire 600 milioni.

Altre forniture di materiale scientifico e didattico saranno quanto prima disposte, in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

relazione alle proposte formulate dall'università, sul fondo di lire 12 miliardi previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, contenente interventi in favore dell'economia nazionale.

Allorquando sarà stato approvato il piano della scuola questo Ministero non mancherà di tenere particolarmente conto delle esigenze dell'università di Messina ai fini della erogazione del fondo di lire 5 milioni che, per il completamento delle attrezzature didattiche e scientifiche degli atenei, verrà annualmente stanziato in bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario in corso 1959-60.

Il contributo ordinario per il mantenimento dell'università di Messina è stato elevato, nell'esercizio 1958-59, da lire 43 milioni a lire 80 milioni; nel corrente esercizio 1959-60 il contributo stesso è stato portato — in applicazione dell'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311, a lire 98 milioni. Un ulteriore sensibile aumento del contributo in parola sarà disposto dopo l'approvazione del piano della scuola, il quale, all'articolo 36, porta ad un complessivo ammontare di lire 7 miliardi — sempre a decorrere dall'esercizio 1959-60 — i contributi dovuti dallo Stato agli atenei per il loro mantenimento.

Per quanto concerne l'assetto edilizio, sono stati stanziati 1 miliardo dalla regione e 1 miliardo dallo Stato (di cui 700 milioni disponibili, mentre i rimanenti 300 milioni saranno erogati nel prossimo esercizio); in proposito, con nota del 1° luglio 1959, n. 2833, l'università è stata autorizzata ad iniziare subito i lavori del primo lotto.

Il Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione del rettore dell'università di Messina sull'osservanza, da parte dei professori di ruolo e incaricati, degli obblighi accademici, nonché sulla regolarità dei corsi di lezione.

Il rettore ha, per parte sua assicurato di aver provveduto in conformità richiamando i professori alla piena osservanza degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, il Ministero ha invitato il predetto rettore a trasmettere le domande dei professori che chiedono di essere autorizzati a risiedere fuori sede, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il rettore ha assicurato che le domande dei professori di quell'ateneo, intese ad ottenere l'autorizzazione a risiedere fuori sede, saranno sottoposte al senato accademico per il prescritto parere di cui al secondo comma

del citato articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e saranno quindi inoltrate a questo Ministero per le definitive determinazioni. Il rettore stesso, con recente comunicazione ha inoltre confermato che i professori sono stati invitati alla osservanza degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Si premette che per il conferimento degli incarichi d'insegnamento del corrente anno accademico si sono verificati dei ritardi in tutte le università anche in dipendenza delle innovazioni introdotte in materia dalla legge 18 marzo 1958, n. 311 (articolo 21).

Indagini ispettive esperite in proposito presso l'università di Messina e presso altri atenei hanno messo, inoltre, in evidenza che ritardi si verificano anche per il fatto che, nel mese di giugno — nel corso del quale deve provvedersi alle relative deliberazioni — membri delle facoltà sono impegnati con gli esami di maturità o di abilitazione, per la sessione di libera docenza, per i concorsi a cattedre: tutto ciò rende difficile completare nel tempo stabilito i prescritti adempimenti di competenza locale, adempimenti che, oltre alla proposta delle facoltà, comportano anche deliberazioni del senato accademico.

Non risulta, quindi, che presso l'università di Messina sia da lamentare una particolare negligenza nel conferimento degli incarichi. Pur tuttavia, in seguito ad intervento di questo Ministero, il rettore ha di recente inviato ai presidi delle facoltà una circolare con la quale i medesimi sono stati nuovamente invitati a presentare le proposte d'incarico entro i termini previsti dalle vigenti norme.

A tutti i rettori è stata inviata ad ogni buon fine apposita circolare con cui si raccomanda la tempestività delle deliberazioni sugli incarichi e sull'invio delle medesime al Ministero.

Le entrate dell'opera universitaria sono costituite, attualmente, del 15 per cento delle tasse universitarie, che gli studenti, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono tenuti a versare alle università; di un terzo del contributo corrisposto, ai sensi e nella misura risultante dall'attuazione della legge stessa, dallo Stato in favore delle università; ed, infine, dei proventi della tassa cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale (articolo 190 del testo unico ed articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 378).

Poiché per legge, del consiglio di amministrazione dell'opera fanno parte studenti universitari eletti da parte degli organismi

rappresentativi locali, si ritiene che gli organismi stessi abbiano la possibilità, quando lo desiderino, di conoscere esattamente l'ammontare degli introiti dell'opera ed il rendiconto delle spese disposte su tale introito.

In particolare, per quanto concerne la erogazione dei contributi introitati dalle università ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, si rende noto che il Ministero, con circolare n. 580 del 13 marzo 1952, ha precisato che la ripartizione dei contributi stessi veniva demandata all'organismo rappresentativo universitario locale, il quale ha la rappresentanza di sede degli studenti.

Il predetto organismo locale ripartisce le somme così introitate versandone parte all'Unione nazionale universitari rappresentativa italiana (U.N.U.R.I.) e parte al C.U.S. locale, trattenendo un'aliquota per suo conto.

A sua volta, il C.U.S. locale versa un'aliquota della somma introitata al Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) che organizza attività sportive in campo nazionale.

Ciò premesso, appare chiaro che, in ordine al contributo di cui trattasi, le università si limitano a versare l'importo del relativo provento all'organismo rappresentativo universitario locale, restando estraneo alla ripartizione del provento stesso tra i vari organismi studenteschi.

È comunque da tener presente che per le somme messe a disposizione dell'organismo rappresentativo locale — cui compete la piena responsabilità della gestione — l'organismo stesso è tenuto a predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo che deve essere sottoposto al controllo dello speciale comunicato di controllo istituito presso l'università e composto di un professore universitario (designato dal rettore) che lo presiede, e di due membri designati — con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti — dall'organo deliberativo dell'organismo rappresentativo, fra laureati o studenti, in maggiore età, che abbiano svolto e svolgono attività nei campi cui istituzionalmente si rivolge l'azione dell'organismo rappresentativo; al riguardo, si precisa però che detto comitato di controllo (che esercita le funzioni previste dal codice civile per i sindaci delle società) è organo dell'organismo rappresentativo locale e non dell'università.

Da quanto sopra si evince, diversamente da quanto si afferma nell'interrogazione, che la contabilizzazione e la gestione dei contributi viene compiuta, in buona sostanza, dal-

l'organismo rappresentativo universitario locale e non dall'amministrazione universitaria.

Il Ministro: MEDICI.

GERBINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che presso la università di Messina alcuni dipendenti dell'amministrazione sia del personale di ruolo che avventizio e salariato, pur figurando destinati a determinati servizi, non prestano effettivamente (e senza alcuna giustificazione) il servizio cui sono destinati, ma svolgono attività estranee ai fini e compiti dell'amministrazione universitaria, (6580).

RISPOSTA. — La genericità delle affermazioni contenute nella interrogazione sopra riportata pone il Ministero nella impossibilità di dare una risposta precisa e concreta all'interrogante.

Al fine di porre il Ministero in grado di compiere accertamenti, si renderebbero, pertanto, necessari ulteriori notizie da parte dell'interrogante sui fatti denunciati, con l'indicazione di eventuali nominativi.

Il Ministro: MEDICI.

GIOIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intende accogliere la richiesta presentata, ai sensi della legge 6 luglio 1956, n. 696, dall'amministrazione comunale di Palermo per ottenere il trasferimento delle carceri dell'Ucciardone in altra zona della città. (6427).

RISPOSTA. — Il problema sollecitato dalla amministrazione comunale di Palermo circa il trasferimento del carcere giudiziario in altra zona della città forma oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, il quale, con nota del 27 settembre 1958, ha aderito all'invito rivoltogli dalla predetta amministrazione di partecipare, con un qualificato rappresentante, a una riunione da tenersi in detta città tra le autorità interessate, allo scopo di esaminare, tenuto conto delle esigenze dello stabilimento penitenziario, quale area potrebbe essere destinata alla costruzione del nuovo edificio, e di vagliare altresì i vari aspetti del problema anche in ordine alla permuta, di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 696, tra l'attuale edificio penitenziario e il suolo su cui dovrebbe sorgere il nuovo carcere.

Tale riunione, per altro, non è stata ancora indetta dal comune di Palermo.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

GIOLITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga — al fine di rendere effettive le provvidenze concesse dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, e anche di facilitare il compito della commissione all'uopo costituita presso la Presidenza del Consiglio — di dare disposizioni affinché nel regolamento di esecuzione delle suddette leggi sia precisato che ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza, previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dell'attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. Ciò per superare l'assurda situazione attuale, in cui per il godimento delle suddette provvidenze l'interessato deve tassativamente allegare certificato di iscrizione all'O.N.I.G., ma questa iscrizione gli è preclusa dalla mancata emanazione del regolamento di esecuzione delle due leggi. (6544).

RISPOSTA. — Non è stato emanato alcun regolamento di esecuzione delle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, in quanto non previsto.

In particolare, circa la concessione a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali dell'assegno di incollocamento di cui all'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, le vigenti norme stabiliscono che il beneficio compete agli invalidi di guerra con diritto al collocamento obbligatorio. E poiché i cittadini titolari di assegno di benemerenzza non hanno titolo al collocamento obbligatorio, ad essi non può spettare, in conseguenza, l'assegno di incollocamento.

Ne consegue inoltre che qualora si intendesse estendere il beneficio dell'assegno di incollocamento ai cittadini che fruiscono dell'assegno vitalizio di benemerenzza, non sarebbe sufficiente la emanazione di norme regolamentari, ma si renderebbe necessaria l'emanazione di un'apposita norma legislativa, che — nello stabilire l'assunzione obbligatoria al lavoro dei perseguitati politici o razziali — prevedesse l'attribuzione nei loro confronti dell'assegno di incollocabilità nei casi di impossibilità di assunzione.

Al riguardo, si comunica, che è stata presentata al Senato della Repubblica, di iniziativa del senatore Parri, la proposta di legge n. 496, concernente modifiche alle citate leggi n. 96 del 1955 e n. 1317 del 1956: tra l'altro, la proposta contiene una disposizione che sarebbe appunto intesa a risolvere la questione nel senso auspicato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAXIA.

GIOLITTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali efficaci misure intenda prendere al fine di ovviare alle insufficienze ovunque lamentate dai contribuenti per quanto riguarda l'aggiornamento del catasto. In particolare l'interrogante richiama l'attenzione del ministro sull'enorme ritardo — che spesso deriva dalla sospensione a tempo indeterminato — con cui gli uffici periferici sono costretti a procedere alle verifiche quinquennali e agli accertamenti per sgravi fiscali, per mancanza di fondi e insufficienza di personale. Neanche le pratiche di voltura procedono regolarmente, nonostante il rimedio che si è voluto adottare adibendo a quel compito personale di concetto (con danno del medesimo e degli altri normali compiti dai quali esso è stato così distratto). (7056).

RISPOSTA. — L'aggiornamento del catasto, come è noto, si consegue, oltre che, in via normale, a mezzo di verificazioni periodiche quinquennali, eseguite d'ufficio o mediante verificazioni straordinarie richieste dai singoli possessori, anche, in via straordinaria, a mezzo della revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento del territorio di interi comuni, o di zone più ampie (intere province), a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Ciò premesso, devesi far presente che la graduale formazione, nel tempo, nelle varie zone del territorio nazionale, del nuovo catasto terreni, disposto dalla legge fondamentale 1° marzo 1886, n. 3682, ha determinato un notevole divario tra lo stato del catasto delle zone ove esso è entrato in conservazione nei primi anni del 1900 e quello delle zone ove esso è stato di recente, (anno 1956), completato e reso operante.

Tale divario si è manifestato, in misura notevole, per quanto concerne la corrispondenza tra lo stato di fatto delle colture dei terreni e le rispettive scritture censuarie.

Si è reso, pertanto, necessario procedere ad un vasto aggiornamento, in via straordi-

itaria, del nuovo catasto, nelle zone in cui lo stesso risultava maggiormente invecchiato, zone che, tra l'altro, sono le più ricche per produttività agricola.

L'azione dell'amministrazione finanziaria è stata, al riguardo, della massima tempestività, tanto che i primi decreti ministeriali per l'aggiornamento di carattere straordinario del catasto nei territori delle province di Milano, Mantova, Bologna e di parte di quella di Napoli, risalgono al primo semestre dell'anno 1955, e risultano, quindi, antecedenti alla stessa data di completamento del nuovo catasto terreni per tutto il territorio nazionale, avvenuto, come è noto, nell'anno 1956.

Con altri decreti dell'anno 1956, l'aggiornamento è stato esteso ai territori delle province di Brescia, Cremona, Bergamo, Modena e Reggio Emilia.

Naturalmente, il cospicuo impiego di personale e di mezzi in così vasta operazione catastale e di aggiornamento può avere determinato, in alcune province, qualche rallentamento dei normali lavori di verifica periodica, ma, anche in questi pochi casi, si è cercato, di massima, di non trascurare gli accertamenti delle variazioni nello stato delle colture, denunciate dai possessori interessati.

Per quanto concerne il servizio delle volture, deve precisare che lo stesso, sia con l'impiego di tutto il personale all'uopo disponibile, che, nei limiti dei fondi a disposizione, con integrazione di lavori a cottimo, risulta pressoché aggiornato, non superando, il totale delle volture inevase, i quattro mesi di afflusso medio.

Tale periodo deve considerarsi sufficientemente limitato, dato che, molto spesso, le domande di voltura vengono presentate incomplete e richiedono, quindi, l'intervento delle parti interessate per la produzione della documentazione mancante, per la rettifica di tipi ed altri adempimenti, determinando ritardi non imputabili agli uffici.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

GIORGI, SPALLONE, DI PAOLANTONIO e SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per venire incontro alle popolazioni di Pescina, San Benedetto Celano (L'Aquila), per i danni — alle case, ai beni pubblici, alle colture — da essi riportati a seguito del nubifragio abbattutosi nella zona nei giorni scorsi.

Gli interroganti chiedono inoltre al ministro della Cassa per il mezzogiorno se, a seguito del continuo ripetersi di alluvioni nelle montagne abruzzesi, non ritenga necessario e urgente dare corso alla realizzazione di un piano organico di bonifica montana volta tra l'altro ad evitare che, una pioggia che appena si discosti dal normale, arrechi gravi danni alla popolazione. (7111).

RISPOSTA. — I coltivatori dei comuni della provincia dell'Aquila danneggiati dalle avversità meteoriche verificatesi il 22, 23 e 24 giugno 1959, saranno tenuti presenti nella distribuzione gratuita del contingente di 10 mila quintali di grano, che questo Ministero ha assegnato al locale ispettorato agrario, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121. Come pure, ai coltivatori merdesimi sarà, a suo tempo, accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Intanto, è in corso un nuovo provvedimento che estende anche alle aziende agrarie danneggiate dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi le provvidenze creditizie recate dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, e ciò indipendentemente dalla possibilità, già prevista dall'articolo 8, comma secondo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere la proroga fino a 12 mesi della scadenza dei prestiti agrari di esercizio in caso di mancato o insufficiente raccolto.

Per le necessità di conduzione aziendale e per il ripristino delle colture e delle opere danneggiate, gli interessati potranno sempre avvalersi, rispettivamente, dei prestiti di esercizio e dei mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento negli interessi, previsti dalla citata legge 5 luglio 1928, n. 1760. A questo proposito si aggiunge che, nella ripartizione dei fondi sulle autorizzazioni di spesa recate dalla recente legge sugli « interventi in favore dell'economia nazionale » per la concessione sia di prestiti di esercizio quinquennali, al tasso del 3 per cento, di cui al titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sia dei contributi e sussidi in conto capitale a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, le necessità delle aziende agricole della provincia dell'Aquila saranno debitamente considerate, nel quadro, s'intende, delle analoghe esigenze delle altre zone del territorio nazionale, non meno colpite, anche recentemente, da avversità atmosferiche.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

In merito alla seconda parte dell'interrogazione, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha comunicato che, in applicazione del programma quindicennale della Cassa per il mezzogiorno, è già in avanzata fase di svolgimento un piano organico di interventi nelle zone montane dell'Abruzzo (bacini montani e comprensori di bonifica montana) ammontante a 26.750 milioni di lire, destinati alle sistemazioni montane ed alle altre opere pubbliche necessarie per lo sviluppo dell'economia agricola.

In particolare, nel comprensorio del Fucino sono stati previsti, per le opere di sistemazione montana e connessa sistemazione idraulica, 2.700 milioni di lire, di cui circa 400 milioni riguardanti il sottobacino del torrente Giovenco, nella cui area ricadono di comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi. Per detto torrente sono già state eseguite le opere di sistemazione montana, mentre, nel tronco vallivo compreso tra questi due centri abitati, sono attualmente in corso opere idrauliche destinate appunto ad evitare i danni lamentati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GIORGI E SPALLONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale l'ente Fucino, al termine di un corso di addestramento professionale di operaie tessili finanziato dal Ministero del lavoro, al fine di mantenere gli impegni sottoscritti con alcune ditte commerciali per forniture di manufatti vari, avrebbe assunto 13 lavoratrici, che avevano conseguito il regolare diploma di specializzazione, sulla base di un salario giornaliero di lire 300. (7567).

RISPOSTA. — Si precisa, in via preliminare, che l'ente per la valorizzazione del territorio del Fucino non ha sottoscritto impegni con ditte commerciali per la fornitura di manufatti, né ha assunto operaie per la confezione di tali prodotti.

Infatti, l'ente ha soltanto organizzato un corso di perfezionamento per le 13 allieve che avevano superato i precedenti corsi di addestramento e di qualificazione.

Durante tale ultimo corso, svoltosi dal novembre 1958 al decorso mese di giugno le allieve hanno lavorato 185 chilogrammi di lana, producendo tessuti da impiegare nella confezione di tappeti e sciarpe, e ad esse è stato corrisposto un premio giornaliero di presenza nella stessa misura (lire 300) fissata

per gli allievi dei corsi per disoccupati, organizzati con il finanziamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro: RUMOR.

GIORGI E SPALLONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se in considerazione del voto espresso all'unanimità dal comitato provinciale per l'ammasso del grano della provincia dell'Aquila, ed allo scopo di venire incontro ai coltivatori diretti della zona montana e di riforma in cui la coltivazione del grano occupa un posto preminente, non ritenga necessario aumentare il contingente di ammasso di altri 30 mila quintali per l'annata agraria in corso. (7689).

RISPOSTA. — Con recente provvedimento è stata disposta l'assegnazione alla provincia dell'Aquila, di un contingente suppletivo d'ammasso di 5 mila quintali di grano tenero, allo scopo di venire incontro alle esigenze dei piccoli produttori del luogo.

Questo Ministero non ha la possibilità di provvedere ad ulteriori assegnazioni, in quanto la disposta ripartizione dei contingenti suppletivi alle province, nelle quali si sono manifestate particolari situazioni, ha esaurito l'intero contingente nazionale, stabilito, come è noto, in 10 milioni di grano tenero e in 2 milioni di quintali di grano duro.

Il Ministro: RUMOR.

GITTI, MONTINI, ROSELLI, PEDINI, TOGNI GIULIO BRUNO E ZUGNO. *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi intende adottare nei confronti delle popolazioni del comune di Sale Marasino (Brescia), fortemente danneggiate, nelle abitazioni e strade comunali, dal nubifragio che ha colpito la zona nella giornata del 28 luglio 1959. (7845).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti subito eseguiti da tecnici dell'ufficio del genio civile di Brescia è risultato che il nubifragio abbattutosi sul territorio del comune di Sale Marasino nella sera del 28 luglio 1959, ha recato danni ad alcuni edifici pubblici, a case private, alle linee elettriche ed alle colture. Nessun danno è stato, invero, causato alle strade ed alle opere igieniche.

I danni riportati da edifici, per la gran parte, limitati ai tetti, sono in corso di riparazione.

Non essendosi riscontrato alcun pericolo alla pubblica incolumità, non è stato neces-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

sario disporre interventi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010; né, d'altra parte, altri interventi possono essere adottati da questo nei confronti delle popolazioni danneggiate, in quanto, non essendo più operanti le leggi 10 gennaio 1952, n. 9, e 19 agosto 1954, n. 636, nessuna altra disposizione vigente prevede provvidenze a favore di sinistrati da alluvioni.

Il Ministro: TOGNI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni dell'inammissibile ritardo di lunghi mesi nella definizione delle pratiche per la concessione della pensione ai coltivatori diretti e le disposizioni che eventualmente il ministro intenda dare per la tempestiva soddisfazione del diritto dei vecchi contadini al modestissimo assegno di pensione. (1589).

RISPOSTA. — La gestione speciale per i coltivatori diretti ed i coloni e mezzadri si è vista gravata, nel primo periodo di applicazione della legge 26 ottobre 1947, n. 1047, di un enorme numero di domande di prestazioni.

Ciò nonostante, grazie agli accorgimenti organizzativi tempestivamente adottati, si è potuto provvedere, entro un lasso di tempo relativamente breve, alla liquidazione della maggior parte delle domande di pensione.

Ovviamente hanno richiesto una più scrupolosa valutazione le domande di quei richiedenti i quali, al primo esame, non apparivano in possesso dei requisiti di legge e ciò ad evitare che, a causa di incomplete documentazioni o di imprecisione nella compilazione delle richieste, avessero a verificarsi decadenze non giustificate.

Si deve, inoltre, tener presente che negli stessi periodi di tempo gli organismi previdenziali sono stati assoggettati al maggior lavoro derivante dall'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e di altre disposizioni approvate dal Parlamento.

Posso assicurare, comunque, che gli organismi predetti hanno soddisfacentemente adempiuto al complesso di nuovi compiti loro affidati e che, in linea generale, non debbono nutrirsi apprensioni circa il regolare flusso di consegna dei libretti di pensione ai coltivatori diretti e coloni e mezzadri.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI
ANGELA.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intende provvedere di ufficio alla declassificazione dei terreni in destra e sinistra Volturno tra Capua e Castelvoturno da seminativi ad incolti senza attendere la normale revisione, che dovrebbe avvenire nel 1962, allo scopo di evitare ai contadini interessati gli oneri derivanti da una eventuale richiesta di verifica straordinaria; l'importo spese per la costruzione della strada Alberolungo; i criteri adottati per la ripartizione degli oneri tra i consorziati, nonché i criteri di costituzione della commissione che ha provveduto a tale ripartizione. (5475).

RISPOSTA. — L'ufficio tecnico erariale di Caserta, incaricato da questo Ministero dello svolgimento di opportuni accertamenti in merito allo stato di fatto delle colture dei terreni cui si riferisce, ha comunicato quanto segue.

Nel tratto del fiume Volturno tra Capua e Castelvoturno, i terreni ricadenti entro le zone golenali comprese fra le arginature, in destra ed in sinistra del fiume stesso, risultano, di fatto, prevalentemente coltivati a cereali, leguminose, erbe da pascolo, erbe da sfalcio nonché dotati di piantagioni di peschi, di meli e di pioppi.

In atto, figurano, pertanto, le seguenti qualità, catastalmente definite: seminativo, seminativo arborato, pascolo, prato, frutteto e bosco di alto fusto.

Dette qualità rispecchiano quelle allibrate in catasto per i terreni di tali zone golenali.

Lo stesso ufficio ha, altresì, precisato che detti terreni, per la loro ubicazione, sono, quasi annualmente, inondati in dipendenza delle piene del fiume Volturno.

Gli effetti delle inondazioni sulle colture sono di diversa natura ed entità, a seconda che trattasi di piene ordinarie o straordinarie.

Le piene ordinarie, che avvengono, di norma, tutti gli anni, determinano straripamenti di scarsa rilevanza, che, in genere, non danneggiano le colture in atto in quanto le acque si ritirano nell'alveo del fiume in un tempo relativamente breve.

Le piene straordinarie, che, in linea di massima, si verificano ad intervalli più o meno regolari, di tre o quattro anni, determinano anch'esse scarsi danni alle colture se avvengono all'inizio dell'inverno, mentre producono la distruzione, quasi totale, delle colture in atto, e pregiudicano la semina delle colture primaverili, se avvengono nell'inverno inoltrato.

Devesi, per altro, tener presente che le piene eccezionali per il deposito di sostanze organiche, migliorano il terreno tanto che negli anni successivi si ottiene una maggiore produzione.

Infine, è rilevante osservare che per i terreni in golena del fiume Volturno si tenne conto, a suo tempo, delle inondazioni, nelle operazioni di classificazione e di classamento.

Per i motivi suesposti non sussistono, di massima, le condizioni per un declassamento di detti terreni da seminativi ad incolti, salvo casi eccezionali.

Al riguardo, devesi, anzi, far presente che il numero delle denunce di variazioni di colture, per i terreni della zona in questione, che si estende in cinque comuni (Capua, Santa Maria La Fossa, Grazzanise, Cancellorosso e Castelvolturno), sono state dal 1950 ad oggi complessivamente di appena quindici.

Né si ravvisa, quindi, l'opportunità di una revisione straordinaria, d'ufficio, del classamento dei terreni in parola in quanto solo in pochi casi eccezionali si verificano variazioni permanenti in diminuzione.

Per tali casi, naturalmente, i possessori interessati potranno ricorrere alla procedura ordinaria, presentando, tempestivamente, al competente ufficio tecnico erariale la prescritta denuncia di variazioni in diminuzione nello stato delle colture dei propri terreni.

L'accertamento seguirà, gratuitamente, in sede di verifica ordinaria, che, per i suddetti comuni ricade nell'anno 1962, a meno che gli interessati non intendano ottenere una verifica straordinaria, subito, ma in questo caso, a loro spese.

In proposito devesi, però, fare presente che, in entrambi i casi, gli effetti di sgravio, sempreché questo spetti, avranno la medesima decorrenza, dipendendo, la stessa, dalla data della denuncia e non dall'epoca dell'accertamento.

Per quanto concerne la strada interpodereale Alberolungo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha precisato che la costruzione di detta strada effettuata dal consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in base alle norme della legge 12 febbraio 1942, n. 183, era stata ripetutamente chiesta dagli agricoltori interessati.

Il relativo progetto, dell'importo presunto di lire 48.615.000, integrato, a norma delle predette disposizioni legislative, dal piano di riparto della spesa, venne portato a conoscenza degli interessati e, dopo la pubblicazione, riportò l'approvazione del dipendente ispet-

torato compartimentale agrario, competente per territorio.

L'importo dei lavori eseguiti, giusta le risultanze del collaudo, è venuto ad ammontare a lire 37.800.000.

Su tale spesa la Cassa per il mezzogiorno ha concesso contributi per un importo di lire 13.737.818.

Alla copertura della rimanente spesa di lire 24.062.182, il consorzio ha provveduto per lire 21.844.000 con un mutuo della durata di 18 anni, con inizio dell'ammortamento dall'anno 1961, e per lire 2.218.182 mediante emissione di apposito ruolo in unica soluzione.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere: i motivi della mancata liquidazione degli assegni familiari a favore della cooperativa Monterosa di Casapesenna di San Cipriano di Aversa, nonostante la decisione favorevole emessa fin dal febbraio 1959, dal comitato speciale per gli assegni familiari; i provvedimenti che intende adottare non solo ai fini dell'adempimento di cui innanzi, ma ai fini del più serio funzionamento dell'ufficio provinciale di Caserta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione alla tempestiva liquidazione di quanto le cooperative anticipano come per legge. (7325).

RISPOSTA. — La direzione generale dell'I.N.P.S. ha interessato la sede di Caserta perché proceda alla liquidazione dei modd. G.S. 2 relativi ai periodi di lavoro svolto dalla Cooperativa produzione e lavoro La Monterosa di Casapenna fino alla data del provvedimento che ha formato oggetto di ricorso al comitato speciale per gli assegni familiari.

Per quanto riguarda, invece, i lavori che la cooperativa ha effettuato posteriormente a tale data, e per i quali soltanto il 5 maggio 1959, sono stati presentati i prescritti modd. G.S. 2, sono in corso i consueti accertamenti che le sedi dell'istituto effettuano prima di procedere alla liquidazione.

In relazione a quanto fatto presente nella seconda parte dell'interrogazione, faccio rilevare che le operazioni di revisione e liquidazione dei modd. G.S. 2, in particolare quando si tratta di aziende non adeguatamente organizzate sul piano amministrativo e contabile, e che quindi nei rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non sempre si attengono alle disposizioni vigenti, richiedono particolari ed onerosi adempimenti da parte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

delle sedi dell'istituto, che talvolta non consentono la liquidazione dei modd. G.S. 2 nei termini normali.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare per venire incontro ai coltivatori diretti dei comuni di Gragnano, Sant'Antonio Abate, Pompei (Napoli), che a seguito delle recenti avversità atmosferiche hanno vista distrutta buona parte delle colture estive. (7517).

RISPOSTA. — A favore dei coltivatori della provincia di Napoli danneggiati dalle grandinate del decorso mese di luglio, sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione.

Infatti, il dipendente ispettorato agrario, competente per territorio, è intervenuto suggerendo ai coltivatori medesimi le più opportune pratiche colturali per ridurre le conseguenze dei danni.

Inoltre, questo Ministero, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato al predetto ispettorato un contingente di 15 mila quintali di grano, da distribuire, anche sotto forma di farina, pasta, sementi e mangimi per l'alimentazione del bestiame, tra le categorie di lavoratori agricoli maggiormente danneggiati.

Ai coltivatori danneggiati sarà, poi, accordata, a suo tempo, la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Aggiungesi che con decreto interministeriale del 3 agosto 1959, sono state estese le agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, anche alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi: ciò indipendentemente dalla possibilità offerta dall'articolo 8 - comma secondo - della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga fino a 12 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio.

Infine, per le necessità di conduzione aziendale e per l'eventuale ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate, i coltivatori interessati potranno fruire, rispettivamente, dei prestiti di esercizio col concorso dello Stato del 2,50 per cento negli interessi, previsti dalla citata legge 5 luglio 1928, numero 1760, nonché delle provvidenze creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208.

A questo proposito si informa che, nella ripartizione dei fondi sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, sugli interventi in favore dell'economia nazionale, per la concessione sia dei prestiti quinquennali di conduzione, al tasso del 3 per cento, di cui al titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sia dei contributi e sussidi in conto capitale, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, le necessità delle aziende agricole della provincia di Napoli saranno debitamente considerate, in relazione alle analoghe esigenze delle rimanenti zone del territorio nazionale, anche esse colpite, di recente, da avversità atmosferiche.

Il Ministro: RUMOR.

GOMEZ D'AYALA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le misure che intendono adottare in favore dei produttori di tabacco dei comuni di Macerata in Campania, Portico, Marcianise, San Marco, (Caserta) gravemente danneggiati dalla grandinata del 12 luglio 1959, particolarmente in relazione alla classificazione delle foglie colpite che possono essere destinate alle lavorazioni nazionali e come tali classificate e dalla concessione di un adeguato sussidio in grano alle famiglie dei coltivatori diretti danneggiati. (7795).

RISPOSTA. — Per la parte di competenza, questa amministrazione non ha le possibilità di adottare particolari provvedimenti, in quanto il prodotto dei coltivatori danneggiati, che appartengono tutti a concessionari speciali, viene classificato e pagato da questi ultimi e non dall'amministrazione dei monopoli.

Né vi è necessità di instaurare speciali criteri di classificazione, dato che i tabacchi grandinati rientrano, in relazione all'entità del danno subito, nelle varie classi previste dalle tariffe in vigore.

Nel far presente che gli agricoltori delle zone colpite potranno fruire, per il ripristino delle colture danneggiate, delle vigenti disposizioni legislative sul credito agrario, si comunica che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato alla provincia di Caserta, in applicazione alla legge 26 dicembre 1958, n. 1121, 35.500 quintali di grano da distribuire gratuitamente fra i ceti agricoli bisognosi.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

GONELLA GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritengano necessario o, quanto meno, opportuno dare precise e dettagliate notizie in ordine alla situazione attuale del gruppo industriale I.R.I. in Genova e nella provincia genovese:

quali provvedimenti intendano disporre al fine di consentire una soluzione di lavoro e di tranquillità per le maestranze licenziate o licenziande. (497).

RISPOSTA. — I problemi della città di Genova hanno formato oggetto di attento esame da parte dei miei uffici e sono stati da me ampiamente vagliati anche *in loco* — come ha diffusamente riferito la stampa — in occasione di incontri con alcuni organi locali.

Per altro, come è noto mi sono soffermato sugli stessi problemi, in sede di dibattito alla Camera sul bilancio di questo Ministero, nel corso del mio intervento.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FERRARI AGGRADI.

GONELLA GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali:

il ministro della marina mercantile, in possesso delle particolareggiate informazioni fornite dal suo rappresentante nel consiglio di amministrazione della cooperativa Garibaldi sulla gestione della cooperativa stessa, non ha ritenuto di promuovere una inchiesta onde accertare responsabilità e responsabili dei fatti denunciati ed ha, invece, ritenuto di sostituirlo;

il ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonostante la denuncia di irregolarità amministrative sulla gestione della cooperativa Garibaldi e le irregolarità verificatesi durante l'assemblea della cooperativa stessa nell'anno 1958 (oggetto anche di denuncia penale; tra le altre la partecipazione alla assemblea ed alle votazioni di una quarantina di soci defunti o assenti), non ha ritenuto di intervenire e disporre una inchiesta. (7693).

RISPOSTA. — Il rappresentante del Ministero della marina mercantile in seno al consiglio di amministrazione della cooperativa Garibaldi, comandante Di Salvo, è stato sostituito con decreto ministeriale 25 gennaio 1959, per la riconosciuta « necessità che il membro rappresentante del Ministero della marina mercantile in seno al consiglio di am-

ministrazione della predetta società cooperativa di navigazione sia, nell'interesse del servizio e seguendo il criterio già adottato, per i suoi membri, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un dipendente dell'amministrazione centrale ».

Il provvedimento fu anche adottato perché il Di Salvo lasciò trascorrere circa 18 mesi (dalla sua nomina in data 23 aprile 1957 al 6 ottobre 1958) senza mettersi in alcun modo in contatto con il mio Ministero per chiedere le necessarie istruzioni sulla linea di condotta da seguire e per riferire sull'attività svolta.

Si fa pure presente che, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la vigilanza sulla cooperativa Garibaldi è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che non ha ritenuto opportuno disporre ispezioni o inchieste nei confronti della cooperativa stessa, avendo seguito l'andamento della sua gestione attraverso i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.

Per quanto riguarda più particolarmente, infine, l'assemblea dell'anno 1958, essendone stata impugnata la validità davanti al tribunale di Genova, il Ministero del lavoro non ha per il momento motivo di intervento, trattandosi di questione attualmente demandata al giudizio della magistratura.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

GORRERI E BIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come è possibile che il provvedimento comunicato ufficialmente il 6 luglio 1959, con nota 2310, al sindaco del comune di Langhirano (Parma), per la istituzione nel capoluogo della scuola media di Stato col 1° ottobre, sia stato a otto giorni di distanza, precisamente, con telegramma del ministro in data 14 luglio, revocato.

Gli interroganti, mentre manifestano tutto il loro disappunto per tale modo di procedere, chiedono l'impegno da parte del Ministero della pubblica istruzione del mantenimento della comunicazione del 6 luglio 1959. (7896).

RISPOSTA. — Il Ministero dispose effettivamente in un primo momento l'istituzione di una scuola media statale nel comune di Langhirano (Parma), ritenendo che *in loco* non ve ne fosse alcuna.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Accertata successivamente l'esistenza di una scuola media legalmente riconosciuta e, tenuto conto, sia della necessità di dare la precedenza ai comuni in cui non vi fosse alcuna scuola e sia del nuovo indirizzo tendente ad incrementare il più possibile le istituzioni scolastiche a carattere tecnico-professionale, dispose l'istituzione, in luogo della scuola media, di una scuola di avviamento professionale.

Poiché però il sindaco di Langhirano fece presente che non aveva né locali disponibili per sistemarvi la scuola, né mezzi per sostenere le spese d'obbligo, il Ministero venne nella determinazione di non dare più corso, per quest'anno nemmeno alla istituzione della scuola di avviamento.

Si avverte, comunque, che il Ministero si propone di procedere, quanto prima, alla elaborazione di un programma di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1960-61.

In tale sede, la domanda relativa alla istituzione della scuola media in Langhirano, sarà esaminata con ogni favorevole disposizione, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MEDICI.

GORRIERI E CARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale atteggiamento e quali provvedimenti intenda prendere di fronte agli atti, gravemente lesivi del diritto di sciopero, compiuti dalla direzione dello stabilimento Fiat di Modena, in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori metalmeccanici, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, svoltosi il 16 aprile 1959.

Nei giorni immediatamente precedenti, i capi reparto e i capi ufficio avvicinarono, uno per uno, tutti i dipendenti dell'azienda, invitando ciascuno di essi a dichiarare se intendeva astenersi dal lavoro, allo scopo di fornire una « precisa nota » alla direzione, in quanto quest'ultima « non riconosceva alcuna legittimità allo sciopero ». Inoltre a ciascun dipendente fu fatto sapere che, partecipando allo sciopero, sarebbe incorso nei seguenti « rischi »:

a) perdita del premio semestrale « di collaborazione », pari ad una media di lire 20.000;

b) mancata ammissione alla prova di « capolavoro » per il passaggio di categoria;

c) blocco della carriera per gli impiegati;

d) licenziamento, in caso di riduzione del lavoro.

Infine, venne fatto sapere ai lavoratori che, in caso di riuscita dello sciopero, il lavoro già affidato allo stabilimento di Modena sarebbe dirottato verso altre sedi della Fiat, con conseguenti riduzioni di orario e licenziamento. (5642).

RISPOSTA. — Circa l'azione dei capi reparto e dei capi ufficio presso lo stabilimento Fiat di Modena, in occasione dello sciopero dei metalmeccanici dell'aprile 1959, posso comunicare che da quanto è risultato al Ministero del lavoro, essa sarebbe stata limitata all'adozione di misure per predisporre, almeno di massima, nell'ambito di officine a lavorazioni concatenate, le modalità per adibire utilmente al lavoro quei lavoratori che non intendessero partecipare allo sciopero.

Così per quanto riguarda il « premio di collaborazione » la direzione avrebbe fatto presente la natura e le modalità del premio stesso che viene corrisposto con delibera del consiglio di amministrazione della società in relazione all'andamento produttivo e alle varie situazioni di merito individuale che via via vengono a verificarsi.

Circa poi la possibilità o meno per i lavoratori di essere ammessi alle prove di « capolavoro » per il passaggio di categoria, da pare della direzione dell'azienda è stato assicurato che tutte le maestranze verranno sottoposte, a suo tempo, alle prove.

Così pure sono state date assicurazioni nei confronti dell'inquadramento degli impiegati nelle categorie corrispondenti alle mansioni espletate.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

GRANATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali tempestive ed urgenti misure intende adottare per la frazione Coperchia del comune di Pellezzano (Salerno), dove il 18 maggio 1959 sono crollate, fortunatamente senza drammatiche conseguenze, sette aule per la scuola elementare, le uniche di cui disponeva la frazione per oltre duecento alunni.

L'interrogante chiede di conoscere, quindi, se il ministro non ritiene di ammettere a contributo per procedura di urgenza la richiesta di costruzione dell'edificio scolastico di Coperchia, già avanzata dall'amministrazione comunale di Pellezzano fin dal 1954. (6794).

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza della difficile situazione determinatasi nella frazione Coperchia del comune di Pellezzano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

(Salerno) in seguito al crollo dell'edificio presso il quale erano sistemate le sette aule scolastiche per la scuola elementare.

Al fine di consentire il regolare funzionamento della scuola per l'anno scolastico 1959-1960, il Ministero è favorevolmente orientato per la concessione di una scuola prefabbricata (due aule e servizi), sempre che il comune di Pellezzano assuma l'impegno di rendere disponibile l'area per l'installazione di detta scuola prefabbricata e assicurati, altresì, di provvedere ai servizi (elettrici, idrici, igienici) necessari alla scuola, mediante l'allacciamento con le linee esterne.

In tal senso, il Ministero avvia la pratica, chiedendo al comune interessato, per il tramite del provveditorato agli studi di Salerno, le assicurazioni del caso.

Per quanto attiene alla possibilità di ammettere il comune di Pellezzano ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, si assicura che la necessità della costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Coperchia del comune predetto sarà esaminata con la migliore considerazione, in sede di formulazione dei programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica da finanziare ai sensi della legge sopra citata nell'esercizio in corso 1959-60.

Il Ministro: MEDICI.

GRIFONE, AMENDOLA PIETRO, GOMEZ D'AYALA E AVOLIO. — *Al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per venire incontro allo stato di grave disagio determinatosi tra i produttori di limoni della costiera amalfitana a causa della crisi in atto in questo settore.

Su 90 mila quintali di limoni, già allo stato di vendita, ne sono stati venduti solo 30 mila e a prezzi bassissimi, aggirantisi sulle 50 lire al chilo. Ove si consideri che il costo unitario di produzione è di lire 80, e che le giacenze invendute tendono a fare ulteriormente abbassare le quotazioni, la gravità della crisi appare chiara e il disagio dei produttori giustificato.

Gli interroganti chiedono di conoscere se, nel quadro dei provvedimenti che possono e debbono essere adottati per lenire tale situazione, il ministro non ritenga, tra l'altro, necessario e doveroso adoperarsi al fine di promuovere il collocamento all'interno e all'estero del prodotto invenduto, il miglioramento della viabilità campestre che agevolerebbe il trasporto del prodotto, la inclusione di una parte o di tutto il territorio dei co-

muni della costiera tra i comuni montani, e la sollecita erogazione di adeguati quantitativi di grano gratuito onde recare un immediato sollievo alle popolazioni colpite dalla crisi. (7422).

RISPOSTA. — La situazione di disagio dei produttori di limoni della costiera amalfitana si è andata progressivamente aggravando per ragioni obiettive che non si possono ignorare.

Anzitutto il limone della costiera amalfitana ha caratteristiche che oggi non sono più gradite dal consumatore, specie nei mercati lontani; le preferenze vanno al prodotto di pezzatura piuttosto piccola, a buccia liscia, sottile, con pochi semi.

Inoltre, per una esigenza essenziale della tecnica commerciale, è anche richiesta una alta standardizzazione dei requisiti qualitativi e morfologici del prodotto.

La realtà della situazione è data dalla progressiva contrazione delle esportazioni; un tempo il limone della costiera raggiungeva i mercati dell'Europa centro-settentrionale, l'Inghilterra ed il Canada, mentre ora si esporta praticamente solo in Svizzera, per una quantità media che si aggira sui 7.000 quintali annui.

Ma l'aspetto più grave della situazione è dato dai costi di produzione che, sulla costiera amalfitana, risultano essere pressoché doppi rispetto a quelli di altre zone che pur si trovano a lottare con grandi difficoltà contro la concorrenza estera.

Il problema, pertanto, non può trovare soluzione in misure di sollievo occasionali.

Si tratta di problema che, per essere risolto in forma definitiva, richiede lo smantellamento di forme di vita che hanno tradizioni secolari.

Questo Ministero ha allo studio tali situazioni, la cui soluzione si potrà più favorevolmente conseguire con la cosciente collaborazione dei produttori interessati.

Aggiungesi, comunque, che lo scorso mese di luglio 1959 ha portato, come previsto, una decisa ripresa della domanda per cui i prezzi attuali dei limoni, nelle zone di produzione, sono in genere alquanto sostenuti; si ritiene che la favorevole congiuntura si dovrebbe estendere, in parte, anche alla penisola sorrentina, per quanto lo potranno permettere le non buone caratteristiche della produzione di quest'anno.

Il Ministro: RUMOR.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

che hanno indotto il provveditore agli studi di Ancona a disporre la cessazione dall'incarico presso la direzione didattica di Arcevia dell'insegnante Cardelli Ameglio, nominato in data 19 febbraio 1959, per procedere alla nomina di un vincitore del concorso per incaricati.

L'interrogante si richiama a quanto disposto dal Ministero circa la nomina dei direttori vincitori degli ultimi concorsi: « Le nomine dei nuovi direttori, già adottate con decorrenza giuridica 16 aprile 1959, non provocheranno per altro sostituzione di personale nei circoli direttivi, anche se retti da incaricati ». (6014).

RISPOSTA. — A seguito della risposta interlocutoria inviata all'interrogante in data 20 giugno 1959, con foglio di trasmissione n. 869, si comunica che il ricorso gerarchico prodotto dall'insegnante elementare signor Cardelli Ameglio, avverso la revoca dell'incarico direttivo per l'anno scolastico 1958-59, disposta dal provveditore agli studi di Ancona è stato respinto.

Al riguardo, si rileva, in via preliminare, che, ai sensi della circolare ministeriale del 24 gennaio 1959, n. 1970/17, la nomina a direttore incaricato ha carattere del tutto precario e l'incarico conferito può essere in qualunque momento revocato qualora opportuni motivi lo rendano necessario. Di tale precarietà dell'incarico gli interessati sono espressamente avvertiti con la lettera di nomina.

Nel caso del maestro Cardelli, il Ministero ha ritenuto legittimo l'operato del provveditore agli studi che aveva revocato l'incarico della direzione del circolo didattico di Arcevia, nel superiore interesse del servizio. Infatti, come è risultato anche dagli accertamenti compiuti dal competente ispettore scolastico, l'insegnante Cardelli Ameglio non aveva dato prova di possedere l'esperienza e l'attitudine necessarie per reggere un circolo di montagna che, come quello di Arcevia, presentava una situazione scolastica particolarmente difficile.

Il riferimento fatto alle disposizioni ministeriali, intese ad evitare eccessivi spostamenti nella reggenza dei circoli didattici in occasione della nomina dei vincitori dei concorsi direttivi, non è sembrato al Ministero pertinente alla situazione sopra prospettata.

Il Ministro: MEDICI.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito di liquidare ai diret-

tori ed agli ispettori delle scuole elementari la differenza fra le vecchie e le nuove indennità per le missioni compiute durante il primo semestre dell'anno 1951, secondo la legge del 29 giugno 1951, n. 489.

L'interrogante fa notare che si tratta del rimborso delle spese sostenute in pernottamenti, vitto, viaggi per le visite alle scuole dipendenti.

L'interrogante chiede di conoscere quando i suddetti funzionari, creditori insoddisfatti, potranno ottenere la liquidazione delle indennità. (6088).

RISPOSTA. — Il Ministero non è a conoscenza di nominativi di direttori didattici ed ispettori scolastici ai quali i provveditori agli studi, in applicazione della legge 29 giugno 1951, n. 489, debbono tuttora corrispondere somme a titolo di conguaglio per le indennità relative a missioni compiute nel primo semestre dell'anno 1951.

Ad ogni buon fine, tuttavia, si comunica che sono state chieste al riguardo opportune notizie ai provveditori agli studi e ove dovesse risultare l'esistenza di qualche credito, si assicura che il Ministero adotterà i necessari provvedimenti per soddisfare gli interessati.

Il Ministro: MEDICI.

GRILLI GIOVANNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia al corrente delle inumane condizioni di lavoro cui sono costretti a soggiacere i casellanti della ferrovia nord-Milano. Risulta all'interrogante che quei lavoratori sono frequentemente tenuti ad esercitare la loro attività per poco meno di 18 ore al giorno, (passaggio dei primi treni alle 5 e degli ultimi alle 24 circa); che il loro salario in denaro supera di poco le 20 mila lire mensili, con le quali i casellanti debbono provvedere in parte alla manutenzione del casello; che la società non versa, in grazia del contratto di assuntoria, i contributi assistenziali, previdenziali e infortunistici; che i casellanti non godono delle ferie e che, nel caso che debbano, per ferie o per altro chiedere di lasciare per qualche tempo il servizio, debbono pagare a chi li sostituisce 1.380 lire al giorno, cioè circa il doppio di quanto essi percepiscono; che la ferrovia nord-Milano non si ritiene responsabile degli incidenti che possono accadere nel tratto di linea affidato al casellante assuntore.

In relazione a quanto sopra, e anche al trattamento cui è assoggettato l'altro personale dipendente dalla ferrovia nord-Milano,

trattamento che può essere considerato, in parte, almeno, la causa dei frequenti incidenti accaduti lungo le linee gestite da quella società, l'interrogante chiede al ministro del lavoro se non ritenga opportuno, dopo appurati i fatti, intervenire per ottenere che i cassellanti e l'altro personale a cui si è accennato godano di un trattamento consono alle disposizioni della nostra Costituzione. (3901).

RISPOSTA. — Gli assuntori di stazione delle ferrovie nord-Milano svolgono una attività lavorativa giornaliera della durata media di 16-18 ore, con intervalli che solo per alcuni tratti di linea possono consentire soste di riposo di qualche ora.

Detti assuntori però non sono personalmente impegnati per tutta la giornata in quanto, secondo il vigente capitolato, essi hanno la facoltà di farsi sostituire dai loro coadiutori il cui numero ed onere vengono tenuti presenti nella determinazione del canone mensile di assuntoria.

Infatti gli assuntori che hanno dipendenti percepiscono canoni mensili che vanno da un massimo di lire 600 mila ad un minimo di lire 100 mila, a seconda del numero dei coadiutori.

I canoni poi degli assuntori senza dipendenti vanno invece da un massimo di lire 50 mila ad un minimo di lire 10 mila, quando trattasi di stazioni con scarsissimo traffico a carattere stagionale, per cui gli assuntori sono scarsamente impegnati nella giornata ed hanno quindi la possibilità di dedicarsi ad altra attività lucrativa.

Invece per gli assuntori dei passaggi a livello delle ferrovie in parola, salvo rare eccezioni, la media mensile del canone oscilla dalle 25.000 alle 30.000 lire, compreso anche il corrispettivo per il coadiutore che per altro, nella generalità dei casi, fa parte del nucleo familiare.

Si ritiene inoltre opportuno far presente che è stato predisposto apposito provvedimento di legge, da tempo all'esame del Parlamento, dalla cui approvazione dipende la concreta ammissione degli assuntori a tutte le provvidenze sociali in atto consentite ai lavoratori autonomi.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

GRILLI GIOVANNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere se non ritengano opportuno rivedere e migliorare il trattamento dei pensionati ex dipendenti degli uffici giudiziari ora in età superiore ai settant'anni, i quali, per le disposi-

zioni della legge 11 aprile 1955, n. 380, percepiscono assegni del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze di vita. (7704).

RISPOSTA. — I problemi concernenti l'ordinamento del trattamento di quiescenza della categoria degli ufficiali giudiziari formano da tempo oggetto di attento esame da parte dell'amministrazione degli istituti di previdenza.

Per altro, le disposizioni vigenti stabiliscono che le eventuali proposte di miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte di detti istituti di previdenza sono subordinate alla situazione risultante dal bilancio tecnico, che per ciascuna cassa pensioni viene compilato ogni quattro anni a sensi dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Per la cassa pensioni ufficiali giudiziari è ora in avanzato corso di compilazione il bilancio tecnico, riferito al 1° gennaio 1957, che potrà essere ultimato entro qualche mese, essendosi rese necessarie le operazioni di censimento degli iscritti.

In relazione al bilancio, si deve quanto prima procedere, ai sensi del citato articolo 49, alla nomina della commissione di studio incaricata di proporre modifiche al trattamento di quiescenza compatibilmente con la situazione tecnico-finanziaria della cassa pensioni. A tal fine e parallelamente alla ultimazione del bilancio, non si mancherà di curare i vari adempimenti preliminari occorrenti per la nomina della commissione di studio, che al più presto potrà iniziare i suoi lavori.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
MAXIA.

GUADALUPI, BOGONI E LENOCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per conoscere, anche in relazione a precedente risposta data alla interrogazione del 25 luglio 1957, n. 27954, e alle dichiarazioni a suo tempo fatte dal ministro del lavoro e della previdenza sociale ai dirigenti della associazione nazionale piloti aviazione civile, se si sono completati gli studi « sul problema della pensione ai piloti dell'aviazione civile italiana », risultando agli interroganti essere stato già da tempo disposto uno schema di progetto concreto fatto da appositi attuari. Non si può negare che una tale richiesta, da più tempo auspicata dalla categoria dei piloti, pur essendo pienamente giustificabile sul piano morale, economico e sociale e anche recentemente ribadita nei dibattiti parlamentari sul bilancio della difesa, debba essere al

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

più presto accolta. Si tratta di superare le ultime difficoltà e le divergenze di valutazione e di studio fin qui manifestatesi, realizzando un tale beneficio che, di certo, migliorerà i rapporti di lavoro, la economia dei servizi aerei civili, incoraggerà e valorizzerà in maniera concreta e tangibile le comprovate capacità tecniche e professionali dei piloti civili italiani, elemento essenziale per lo sviluppo ed il potenziamento dei moderni servizi del trasporto aereo civile. (2612).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, al pari del Ministero della difesa, è sempre disposto a dare tutta la propria collaborazione ad un progetto di norme previdenziali per il personale di volo dopo che le associazioni nazionali della gente dell'aria avranno fatto conoscere i propri intendimenti al riguardo anche in relazione all'avviso ministeriale, da tempo a loro conoscenza, favorevole all'adozione di una forma di previdenza integrativa per il personale di volo per le ragioni accennate nella risposta data a precedente interrogazione degli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: GOTELLI ANGELA.

GUADALUPI, BOGONI, MAGNANI, CATTANI E PRINCIPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora emanato il decreto di concessione del sussidio straordinario di disoccupazione in favore delle lavoratrici della foglia del tabacco della provincia di Brindisi, nonostante l'apposita commissione ministeriale per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati abbia già espresso l'avviso favorevole e vi siano state motivate e tempestive richieste da parte dei rappresentanti delle categorie professionali interessate, anche a seguito dell'avvenuta chiusura delle fabbriche di tabacco nella provincia di Brindisi.

Se non ritiene, pertanto, opportuno dare urgenti disposizioni per la emissione e la successiva trasmissione al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione del relativo decreto di concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per le particolari e difficili condizioni sociali della ricordata categoria di lavoratrici. (5947).

RISPOSTA. — Il 23 luglio 1959 si è riunito presso il Ministero del lavoro il comitato per il collocamento e l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, ed in tale sede è stata

predisposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori del tabacco di varie province tra le quali la provincia di Brindisi.

Il relativo decreto interministeriale è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

GUADALUPI, FERRI, BOGONI, MANCINI, PRINCIPE, LENOCI, SCARONGELLA, DE LAURO MATERA ANNA E AVOLIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti si intendano adottare per la parte di rispettiva competenza e di concerto fra loro, al fine di ripristinare, consolidare, ricostruire e costruire tutto quanto fu danneggiato e distrutto a seguito del nubifragio di estrema violenza, abbattutosi nella penisola salentina nei giorni dal 6 al 7 ottobre 1957, dando così — sia pure tardivamente — effettiva attuazione agli impegni ed alle assicurazioni prese dal Governo dell'epoca, nel corso del dibattito sulle interrogazioni avutesi alla Camera il 10 ottobre 1957 ed anche recentemente confermate in Lecce dallo stesso ministro della Cassa per il mezzogiorno, nel convegno degli enti economici e locali.

Richiamandosi espressamente alle precise richieste formulate nella sopra ricordata sede di dibattito dal primo interrogante, perché, dopo avere adottato i provvedimenti di emergenza e superata, da molto tempo, la « posizione interlocutoria attiva » del ministro dei lavori pubblici, fossero presi provvedimenti per una effettiva e tempestiva sistemazione idraulica di tutte le zone dal basso Salento, realizzando, secondo i già esistenti progetti, congrue e moderne opere di difesa dalle invasioni e dalle alluvioni delle acque la intera zona, con la costruzione di tre grandi canali di scolo e di concentramento e la sistemazione della valle dell'Idro, i cui terreni sono di speciale conformazione geologica, con poca altimetria e in un regime di economia agricola poverissima; gli interroganti chiedono che siano date urgenti disposizioni ai competenti uffici delle opere pubbliche e della Cassa per il mezzogiorno, nel necessario ordinamento di ordine tecnico e di ordine finanziario, al fine di assicurare:

a) in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione di collettori di fognature per il convogliamento e lo scolo delle acque bianche di tutti i comuni del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

basso Salento i cui terreni sono ognora sottoposti al pericolo di nuovi danni a causa di alluvioni e nubifragi;

b) in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, (provvedimenti in favore del Mezzogiorno), l'intervento diretto dello Stato per l'immediato realizzo delle indifferibili opere pubbliche richieste e programmate dagli enti locali e dall'ufficio del genio civile di Lecce, oppure la pronta concessione dei benefici previsti dalla stessa legge n. 634 all'articolo 6 in favore dei comuni già danneggiati come Presicce, Marina di Leuca, Acquarina del Capo, Poggiardo, Andrano, Tuarisano, Maglie, Castrignano del Capo, Selve, Gagliano Miggiano, Lucugnano, Alessano, la frazione di Porto Cesareo di Nardò, Veglie, Corsano, Morciano, Uggiano, Tricase con le sue frazioni di Sant'Eufemia, Depressa, Marina Porto, Marina Serra, Capraica del Capo, Salignano di Castrignano, Supersano, Minervino di Lecce ed altri, i cui bilanci finanziari cronicamente deficitari non consentono in linea assoluta la contrazione dei mutui necessari alla spesa di investimento per le indifferibili opere pubbliche relative ad una organica e generale sistemazione idraulica di tutto il basso Salento. (6425).

RISPOSTA. — Questo Ministero intervenne prontamente, a suo tempo, con il rito della somma urgenza, in favore dei centri della provincia di Lecce colpiti dal nubifragio del 6 e 7 ottobre 1957.

L'importo complessivo delle opere eseguite in dipendenza di tale calamità ammonta a lire 111.580.000, alle quali vanno aggiunte lire 31.289.400 per riparazioni di danni già causati, alle predette località, da eventi bellici.

La possibilità di disporre gli interventi per eliminare le cause che determinano gli allagamenti dei comuni del basso Salento, è stata già presa in attento esame da questo Ministero al fine di risolvere il problema, attraverso l'applicazione delle disposizioni di legge in vigore per agevolare la costruzione delle fognature, e sollevando i comuni interessati dall'onere delle spese che essi dovrebbero sostenere per realizzare tali opere.

Presso gli organi competenti di questa amministrazione è, pertanto, allo studio tutta la delicata questione.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno informa che nella provincia di Lecce gli interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica di competenza della Cassa per il mezzogiorno sono limitati soltanto ai tre comprensori di bonifica dell'Arneo, della zona d'Otran-

to, limitatamente ai bacini Alimini e delle Fontanelle, e dell'Ugento-Li Foggi.

Pertanto, solo nell'ambito di tali comprensori di bonifica e nel quadro degli stanziamenti predisposti nei programmi di bonifica della Cassa è possibile la esecuzione di opere di bonifica da parte di detto ente.

Ciò premesso, la Cassa in parola ha già predisposto i necessari lavori sia per riparare i danni provocati dai nubifragi e dalle piogge torrenziali abbattutesi sulla penisola salentina (di cui con particolare violenza quelli dei giorni 6-7 ottobre 1957), sia per evitare nell'avvenire il ripetersi di tali danni.

I relativi progetti, che assorbono una buona parte del complesso degli interventi previsti nel settore della bonifica per evitare il ripetersi di danni alluvionali, sono in corso di compilazione.

Il detto comitato dei ministri per il mezzogiorno, rileva infine, che nei quattro comprensori di intervento del Salento, la Cassa è intervenuta eseguendo a tutt'oggi opere pubbliche di bonifica così suddivise:

opere idrauliche . . .	L. 1.495.000.000
opere irrigue	» 254.000.000
opere stradali	» 1.708.000.000

e che sono tuttora in programma opere per 800 milioni circa costituite principalmente da interventi per l'irrigazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

GUADALUPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se — richiamandosi espressamente a quanto affermato nella relazione introduttiva del presidente dell'Istituto centrale di statistica del 20 gennaio 1959 all'*Annuario statistico italiano* per l'anno 1958, ove tra l'altro è detto: « Si è laboriosamente studiata una impostazione dell'*Annuario* che renda necessario il minor numero di variazioni anno per anno; ma non può dimenticarsi che esso, per la sua natura, deve pur seguire il continuo dinamismo ed ampliamento della vita nazionale; e se nulla può omettersi del nuovo e del sensibilmente variato, è necessario allo stesso tempo una periodica revisione, con opportune eventuali riduzioni che non ne alterino naturalmente la figura e gli scopi, ma senza delle quali la mole del volume non risponderebbe più all'altro suo carattere di giusta proporzione per una consultazione sollecita, ordinata ed efficiente »; ricordato ancora che nell'*Annuario*

statistico italiano per l'anno 1958 non sono stati riportati i necessari aggiornamenti agli indici e i dati relativi a diverse tavole della materia « agricoltura e foreste », come quelle relative a: a terre incolte assegnate ai contadini, formazione della proprietà contadina, assegnazione di terreni espropriati, enti di cooperazione agricola, ecc. — non ritengano opportuno disporre perché, in sede di studio, di preparazione e di approntamento della pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica per l'*Annuario statistico italiano* per l'anno 1959, che dovrà necessariamente migliorarsi onde corrispondere alle giuste aspettative del pubblico, si provveda:

a) a presentare, in quadri e tavole sintetiche, dinamiche e rappresentative di struttura e di movimento, gli opportuni ampliamenti ed aggiornamenti di tutto il capitolo relativo alla importante materia dell'« agricoltura e foreste »;

b) a riportare i risultati di una nuova rilevazione statistica — da eseguirsi in breve tempo ed a mezzo di appositi questionari inviati direttamente agli enti interessati — per conoscere la consistenza delle giacenze provinciali e regionali della produzione dei vini nelle diverse gradazioni e per anata agraria; la consistenza e le caratteristiche di alcuni enti di cooperazione agricola (al 31 dicembre 1958) che esercitano una attività economica e sociale assai importante e da sviluppare come le cantine sociali compresi gli enopoli, gli oleifici cooperativi compresi gli elaiopoli, le latterie ed i caseifici cooperativi compresi quelli turnari, con indici relativi a province ed a regioni. (6845).

RISPOSTA. — L'*Annuario statistico italiano* è una pubblicazione di carattere generale, che dà una visione sintetica dei vari fenomeni demografici, economici e sociali.

Evidenti ragioni di equilibrio della complessa materia trattata nell'annuario non consentono di ampliare i singoli capitoli per includervi dati eccessivamente analitici, per i quali gli interessati hanno la possibilità di avvalersi degli annuari ed altre pubblicazioni speciali dell'istituto.

Tali pubblicazioni sono costituite dall'*Annuario di statistica agraria*, da quello di statistica forestale e dal volume della statistica della macellazione.

Per quanto concerne il perfezionamento e l'aggiornamento dei dati sull'agricoltura e foreste pubblicati nell'annuario generale, si fa rilevare che detti dati, come del resto gli altri della pubblicazione, sono stati conti-

nuamente migliorati ed aggiornati in relazione allo sviluppo delle rilevazioni ed indagini che vengono condotte dall'Istituto centrale di statistica.

Riguardo agli annuari speciali, va segnalato che è stato recentemente pubblicato l'*Annuario di statistica agraria 1959* mentre è in corso di stampa l'*Annuario di statistica forestale 1958*. Ambedue le pubblicazioni costituiscono la fonte più completa esistente sulle statistiche ufficiali riguardanti l'agricoltura e le foreste.

Le tavole relative agli enti di cooperazione agricola (cantine sociali compresi gli enopoli, oleifici cooperativi compresi gli elaiopoli, latterie e caseifici cooperativi compresi quelli turnari) contengono i risultati di una rilevazione eseguita *una tantum* con riferimento al 31 dicembre 1952. Per comodità dei consultatori, dette tavole sono già state riportate in più di un annuario e, pertanto, non si è ravvisata la necessità di ripeterne la pubblicazione nell'annuario 1958.

Le tavole riguardanti le terre incolte assegnate ai contadini, gli espropri e le assegnazioni dei terreni espropriati non sono state più pubblicate perché il fenomeno, cui i dati si riferiscono, è diventato praticamente inesistente, avendo le leggi, alle quali facevano riferimento, da tempo esaurito il loro effetto.

Quanto a nuove rilevazioni, l'Istituto centrale di statistica ne condivide l'interesse e l'importanza. Va soggiunto che, come anzidetto, l'istituto ha già eseguito una indagine sugli enti di cooperazione agricola con riferimento alla situazione al 31 dicembre 1952; e che, secondo quanto programmato, l'aggiornamento di tale indagine si dovrebbe svolgere in concomitanza del primo censimento generale dell'agricoltura per la cui esecuzione, anche in adempimento di accordi internazionali, l'istituto ha già promosso apposita legge che è in corso di esame.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare verso l'Istituto per le case popolari della provincia di Lecce che, in occasione del concorso bandito il 12 febbraio 1959 per l'assegnazione in locazione semplice di appartamenti (n. 10) dell'I.A.C.P. di Lecce nel comune di Squinzano, ha arbitrariamente preteso e richiesto, oltre i documenti di rito, che i concorrenti (nel numero di circa 100 cittadini) versassero a fondo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

perduto la somma di lire 2.250 cadauno per la istruttoria della pratica di assegnazione.

Se ritiene una tale richiesta conforme alla legge ed alla Costituzione. (7420).

RISPOSTA. — Agli aspiranti all'assegnazione di n. 8 alloggi popolari, realizzati nel comune di Squinzano in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (aspiranti che sono stati solamente 14 e non 100, come detto nella surriportata interrogazione) è stato chiesto dall'I.A.C.P. di Lecce il versamento, a titolo di rimborso spese, della somma di lire 2.000 per ciascuno.

Poiché tale procedura non è consentita, questo Ministero ha invitato l'istituto predetto ad astenersi per l'avvenire dal richiedere ai concorrenti all'assegnazione di alloggi popolari versamenti di somme a qualsiasi titolo, ed a restituire ai concorrenti che non sono risultati assegnatari le somme richieste.

Le somme versate dai concorrenti risultati assegnatari dovranno essere trattenute in conto spese contrattuali.

Il Ministro: TOGNI.

GUIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che le autorità scolastiche dell'istituto tecnico industriale di Terni hanno improvvisamente richiesto, senza offrire una chiara giustificazione al riguardo, il pagamento di una somma suppletiva di circa lire 5.000 alle famiglie degli alunni.

È da aggiungersi che agli alunni delle famiglie che non hanno ottemperato al pagamento della predetta somma per motivi di perplessità e di giustificato disagio è stata applicata la misura della sospensione dalle lezioni.

Ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere la causa per cui si tacquero le ragioni della richiesta di un contributo suppletivo, se il ministro non ritenga opportuno prendere in esame la questione delle tasse scolastiche, che oggi è spinta a livelli che spesso superano le possibilità economiche delle famiglie degli studenti, e se inoltre non ritenga opportuno emanare tassative disposizioni che vietino alle autorità scolastiche locali di esigere contributi in aggiunta alle tasse stabilite. (6364).

RISPOSTA. — L'affermazione contenuta nella interrogazione secondo la quale le autorità scolastiche dell'istituto tecnico industriale di Terni avrebbero improvvisamente richiesto, senza offrire una chiara giustificazione al riguardo, il pagamento di una somma suppletiva di circa lire 1.000 alle famiglie degli alunni, non è esatta.

Risulta, infatti, al Ministero che il versamento richiesto era costituito dall'importo della seconda rata delle tasse e dei contributi dovuti per la frequenza scolastica.

Cio si rileva anche da un opuscolo compilato e diffuso, all'inizio dell'anno scolastico 1958-59, dall'istituto in parola, contenente le modalità per l'ammissione ai corsi ed il prospetto delle tasse e dei contributi per la frequenza di ciascun anno di corso, con l'indicazione della relativa ratizzazione.

Nessun altro versamento, al di fuori di quelli attinenti alle tasse ed ai contributi indicati nell'opuscolo anzidetto, è stato richiesto alle famiglie degli alunni durante l'anno scolastico.

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari adottate, si fa presente che gli alunni in regola con i pagamenti sono stati scrutinati ed hanno regolarmente preso visione delle votazioni relative, gli inadempienti sono stati allontanati dalle lezioni in virtù del disposto dell'articolo 117 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che prevede, appunto, l'adozione di tale provvedimento nei confronti degli alunni che non abbiano provveduto al versamento delle tasse dovute.

La posizione amministrativa dei predetti alunni è stata però successivamente regolarizzata.

Circa, infine, l'opportunità che siano impartite tassative disposizioni che vietino alle autorità scolastiche locali di esigere dalle famiglie degli alunni contributi in aggiunta alle tasse stabilite, si avverte che disposizioni in tal senso sono state già emanate con circolare del 16 aprile 1954, n. 19, protocollo n. 3012, concernente il divieto della raccolta di fondi nelle scuole, e che il Ministero si propone, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 1959-60, di richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità scolastiche per una più esatta e scrupolosa osservanza di tale circolare.

Il Ministro: MEDICI.

GUIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà emanato il regolamento che disciplini e renda esecutiva la prevista reintegra nei diritti degli insegnanti cosiddetti trentanovisti (che furono pregiudicati nella carriera dalla preferenza che nel 1939 fu accordata a coloro che erano muniti di titoli fascisti); se il ministro non ritenga informare il suddetto regolamento al criterio che la durata in servizio, ai fini della ammissione in pianta stabile e della ricostruzione della carriera, debba essere di 10 anni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

in attività di insegnamento, indipendentemente dalla identità della cattedra. (8027).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 7240, del deputato De Lauro Matera Anna, pubblicata a pagina 3217).

GULLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se, in seguito al temporale di eccezionale violenza che il 9 giugno 1959 si è scatenato sulla zona tirrenica intorno a Fuscalto (Cosenza), non ritengano necessario e giusto andare incontro ai danneggiati con provvedimenti da assumere in relazione ai decreti-legge 27 marzo 1939, n. 571, e 7 dicembre 1942, n. 1418. (6988).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento di sgravio, per quanto concerne le imposte sui redditi dominicali ed agrario, può adottarsi a favore dei possessori dei fondi rustici della zona tirrenica intorno a Fuscalto (Cosenza), danneggiati dal temporale del 9 giugno 1959, in quanto i danni provenienti da infortuni del genere sono stati contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo e non possono, pertanto, dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per quanto riguarda i tributi locali, non sussistono i presupposti per fare luogo ad alcun intervento, trattandosi di tributi applicati annualmente su denuncia degli interessati e come tali adeguabili, ad iniziativa dei contribuenti stessi, alla loro effettiva capacità contributiva.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
PIOLA.

INGRAO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto accade nelle campagne di Latina e particolarmente nella zona di Latina, Le Ferriere, Campomorto, Aprilia ove nei giorni scorsi è stato attuato uno sciopero di braccianti agricoli durato 8 giorni.

Detto sciopero è stato reso inevitabile dalla persistente e sistematica violazione delle norme contrattuali da parte dei grandi agricoltori e dal rifiuto ostinato dell'unione provinciale degli agricoltori ad aprire una trattativa per raggiungere un accordo tra le parti al fine di rinnovare e di inserire nel contratto provinciale una nuova regolamentazione del lavoro femminile in applicazione delle disposizioni di legge in materia di parità salariale.

Il negativo atteggiamento dell'unione agricoltori di Latina verso la contrattazione collettiva, viene aggravato dal fatto che dopo

aver aderito all'impegno di trattare le rivendicazioni poste dal sindacato qualora vi fosse stata la cessazione dello sciopero deciso dalle tre organizzazioni, in dispregio a ogni prassi sindacale, la detta unione, all'atto della cessazione dello sciopero, ha rifiutato di partecipare alla trattativa.

Con questa sua posizione l'unione agricoltori mira a togliere ai sindacati ogni loro funzione diretta ad assicurare una più equa distribuzione del reddito e la difesa della occupazione dei lavoratori attraverso la contrattazione dei rapporti di lavoro intaccando in questo modo le basi della democrazia e limitando le libertà dei lavoratori.

In particolare detta unione intende continuare nella violazione dei contratti e della legge, non corrisponde ai braccianti uomini (trattoristi, zappatori di vigneto, irrogatori, solfatori, ecc.) la indennità di ferie, di licenziamento, gratifica natalizia e festività e corrispondere alle donne addette alla potatura verde (scacchiatura) una paga non corrispondente alla loro qualifica, inoltre, rifiutandosi di rinnovare il contratto e di applicare la legge relativa alla parità di salario tra uomo e donna, mira a creare una carenza contrattuale generale quale condizione per ottenere la piena subordinazione dei lavoratori alla volontà degli agricoltori.

Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro non intenda intervenire nelle forme opportune in una situazione così seria, onde facilitare la riapertura di normali trattative sindacali e per garantire il rispetto delle leggi vigenti e della Costituzione repubblicana. (6992).

RISPOSTA. — Le cause che hanno generata la vertenza sono principalmente dovute alla mancata apertura delle trattative per il rinnovo del patto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli della provincia di Latina stipulato il 24 aprile 1957, la cui disdetta è stata ritenuta, da parte padronale, fuori termini.

Detto contratto, infatti, ha la durata di due anni a decorrere dal 24 aprile 1957 e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza. Inoltre sono state rappresentate, nel corso delle trattative, altre rivendicazioni riguardanti:

1°) il salario scacchiatrici;

2°) la nuova sistemazione di alcune categorie di qualificati;

3°) la maggiorazione delle indennità per ferie, gratifica, festività e indennità di licenziamento;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

4°) l'applicazione della legge sulla parità di salario;

5°) l'aumento della retribuzione base nella misura del 7 per cento;

6°) il riconoscimento del principio della massima occupazione.

Allo scopo di esaminare e dirimere la vertenza, in data 29 maggio 1959, sono stati convocati davanti all'ufficio del lavoro di Latina i rappresentanti dell'Unione degli agricoltori, della Federazione dei coltivatori diretti, della C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. di Latina.

Stante però l'assenza dei rappresentanti dei datori di lavoro, la riunione veniva rinviata al 1° giugno 1959 ma non si raggiungeva l'accordo ed i rappresentanti dei lavoratori riprendevano la loro libertà d'azione sindacale.

Successivamente, su richiesta della locale prefettura, le parti venivano nuovamente convocate presso il predetto ufficio del lavoro di Latina per l'esperimento di un ulteriore tentativo di conciliazione.

Le trattative, riapertesì con la cessazione dello sciopero, si sono protratte dal 4 al 9 giugno 1959 con la partecipazione anche di funzionari dell'ispettorato del lavoro e di quello dell'agricoltura della provincia.

Nel corso delle lunghe e laboriose riunioni, per quanto siano state rappresentate più formule conciliative, nessuna di esse ha trovato accoglimento. Persistendo così le parti a rimanere decisamente ferme sulle loro opposte tesi, quantunque più volte invitate a voler meglio rivedere le proprie posizioni, il nuovo tentativo di conciliazione è rimasto egualmente infruttuoso. I rappresentanti sindacali dei lavoratori si sono riservati di riprendere la loro libertà di azione.

I comuni interessati sono stati quelli di Latina, Cisterna, Cori, Aprilia, Terracina e le grandi aziende agricole sono state quelle maggiormente coinvolte.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

INVERNIZZI E PIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per il quale l'I.N.P.S., attraverso il Fondo speciale autoferrotramvieri, nel liquidare la posizione agli ex dipendenti della ferrovia nord-Milano, non conteggia le voci che riguardano l'indennità familiare e di mensa che hanno carattere continuativo e sono assoggettate al contributo di previdenza. (5335).

RISPOSTA. — Nei confronti degli agenti della ferrovia nord di Milano l'indennità di men-

sa è stata assoggettata a contributo, nella misura del 40 per cento, con decorrenza 1° giugno 1954, dapprima per 150 lire giornaliere, poi per l'intero suo ammontare. In seguito, a decorrere dal 1° novembre 1956, l'indennità venne assoggettata a contribuzione al pari degli altri elementi normalmente costituenti la retribuzione dovuta al personale ferrotramviario.

Anteriormente alle date suddette, l'indennità di mensa costituiva elemento della retribuzione pensionabile di cui all'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, se ed in quanto essa fosse parte della retribuzione imponibile di previdenza.

La circostanza della mancata pensionabilità può essere quindi riferita a trattamenti di quiescenza assegnati agli ex agenti ferrotramvieri collocati a riposo entro il 1° giugno 1954.

Nel caso invece che la ferrovia nord-Milano si sia attenuta ai criteri vigenti per il periodo anteriore alla data predetta, escludendo dalla retribuzione pensionabile l'indennità in questione, anche per i trattamenti liquidati successivamente, gli interessati possono chiedere il riesame del loro trattamento di quiescenza.

Informo inoltre che l'indennità familiare non fa parte delle competenze accessorie corrisposte dalla ferrovia nord-Milano.

E, d'altro canto, escluso che in tale denominazione possano configurarsi gli assegni familiari i quali, dato il loro carattere eminentemente assistenziale, non costituiscono retribuzione imponibile di previdenza giusto il disposto dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto presidenziale 30 maggio 1955, n. 797.

Qualora poi, con la citata denominazione, si intendesse riferirsi all'indennità caroviveri, faccio presente che tale indennità è stata sempre considerata pensionabile fino al 31 maggio 1954, sia come voce a sé stante nel suo ammontare di lire 1.500 mensili, sia, dopo tale data, come parte integrante della retribuzione conglobata di cui all'accordo nazionale 18 dicembre 1954 sul riassetto zonale delle retribuzioni ferrotramviarie.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in base a quale disposizione di legge viene vietata la pesca, quando questa è libera e il pescatore è in possesso delle prescritte licenze, nelle acque non comprese nei confini fissati alle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

concessioni di diritti di pesca a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799.

Risulta all'interrogante che negli specchi d'acqua di proprietà demaniale dei laghi di Pusiano e di Sala al Barro viene, da qualche tempo, vietata la pesca nelle acque che oltrepassano i confini della concessione. (6433).

RISPOSTA. — Premesso che la pesca è liberamente esercitata, da coloro che sono muniti delle prescritte licenze, in tutte le acque pubbliche che non siano sottoposte a particolari vincoli (diritti esclusivi, concessioni a scopo di piscicoltura), per quanto riguarda il lago di Pusiano, dagli accertamenti effettuati, è risultato che, in periodo di piena, sono stati dichiarati in contravvenzione alcuni proprietari di terreni rivieraschi sorpresi a pescare con reti non regolamentari in acque formanti oggetto di diritti esclusivi di pesca.

Nulla è risultato in merito alla pesca esercitata nel lago di Sala al Barro.

Il Ministro: RUMOR.

INVERNIZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è a sua conoscenza che è in corso tra il suo Ministero e il biscottificio valtellinese Negroni di Sondrio la stipula di un contratto per la fornitura della galletta, e se è a conoscenza che la ditta in oggetto non rispetta né i contratti collettivi di lavoro né le leggi in materia vigenti.

Risulta all'interrogante che la ditta Negroni non retribuisce gli apprendisti secondo le norme dei contratti collettivi sottoponendoli a lavori in serie con tariffe a cottimo; non concede agli apprendisti le ferie nella misura stabilita dalla legge; sottopone questi fino a 12 ore giornaliere di lavoro. Tutto questo in contrasto con le disposizioni di legge che vieta agli apprendisti sia il lavoro a cottimo che lo straordinario nonché adibirli nella produzione in serie.

L'interrogante ritiene che condizione prima per avere contratti di forniture, o lavori per conto dello Stato, sia la garanzia del rispetto delle norme stipulate nei contratti collettivi di lavoro e della piena osservanza delle leggi sociali.

Questo non solo per un giusto rispetto dei rapporti fra cittadini e cittadini ma anche per evitare che con tale sistema si proceda in termini di illecita concorrenza. (7510).

RISPOSTA. — Rientra nella specifica competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di vigilare sull'os-

servanza dei contratti collettivi e delle norme relative alla protezione dei lavoratori.

Comunque, nei contratti che vengono stipulati da questa amministrazione è inserita un'apposita clausola, con la quale le ditte, che assumono forniture o lavorazioni, si impegnano esplicitamente all'osservanza delle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro. In virtù di tale clausola si rende possibile l'intervento dell'amministrazione militare — solo in via indiretta ed a titolo cautelativo — mediante la sospensione del pagamento di una determinata aliquota (20 per cento) dei crediti vantati dalle ditte, ove queste siano denunciate dal competente ispettorato regionale del lavoro per violazione degli obblighi sociali a danno dei propri dipendenti.

Nei riguardi della ditta biscottificio valtellinese di Negroni, con la quale è in corso di stipulazione un contratto per la fornitura di gallette, nessuna denuncia risulta pervenuta da parte del competente ispettorato del lavoro.

Il Ministro: ANDREOTTI.

INVERNIZZI E PIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a sua conoscenza che 54 proprietà che rappresentano 240 ettari di terreno, sono state vincolate nella zona di ripopolamento di Ogliate Comasco, contro l'opposizione dei proprietari.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere: come sia possibile il ripetersi di violazioni così aperte delle disposizioni di legge in materia; quale sia l'estensione totale del territorio della provincia di Como vincolato, liberamente o coattivamente, in riserve o bandite di caccia e ripopolamento; quali provvedimenti intenda adottare per restituire la libertà alle proprietà che a tale vincolo han fatto opposizione. (7705).

RISPOSTA. — Questo Ministero non è in grado di conoscere se nella zona di ripopolamento di Ogliate Comasco siano stati inclusi terreni senza il consenso dei rispettivi proprietari, in quanto, come è noto, tutta la materia relativa alle zone di ripopolamento e cattura è stata attribuita ai presidenti delle giunte provinciali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Comunque, ogni qualvolta è stata accertata la esistenza di irregolarità o abusi, si è sempre intervenuti per il ripristino della legalità.

L'estensione del territorio della provincia di Como vincolato in riserve di caccia, bandite e zone di ripopolamento e cattura può essere accertata presso gli organi venatori provinciali che dispongono di dati precisi.

Infine, i provvedimenti per restituire alla libera caccia i terreni che, senza il consenso dei proprietari, sono stati inclusi nella citata zona di ripopolamento potranno essere adottati dal presidente della giunta provinciale di Como, in base alle norme del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Il Ministro: RUMOR.

INVERNIZZI, PIGNI E LAMA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano necessario intervenire, a tutela delle libertà sindacali, contro i dirigenti dell'azienda S.A.E. di Lecce.

I dirigenti di tale azienda, in occasione delle elezioni per il rinnovo della commissione, hanno esplicitamente esortato le maestranze a non votare per la F.I.O.M. per scongiurare il pericolo di perdere le commesse americane.

Si tratta di una manovra non originale né nuova ma che dovrebbe trovare una esplicita condanna rappresentando una palese intimidazione contro la libera scelta dei lavoratori. (7762).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati a seguito della interrogazione non è risultato che la direzione della S.A.E. di Lecce abbia svolto esplicita opera rivolta a non far votare la lista della F.I.O.M. È risultato invece che il giorno precedente alle votazioni il direttore dello stabilimento ha fatto presente alle maestranze la situazione particolare dello stesso stabilimento in quanto impegnato ad eseguire lavori per conto della N.A.T.O., ed in procinto di ottenere una notevole commessa da parte degli Stati Uniti, così come difatti avvenne successivamente avendo esso vinto la gara in concorrenza con altre ditte di altri paesi.

Comunque lo scrivente non mancherà di tener presente quanto segnalato a garanzia delle libere scelte dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:
STORCHI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non crede opportuno fare approntare dalla direzione dell'« Anas » quanto necessario per costruire una pensilina all'entrata dell'autostrada Como-Milano.

Ritiene l'interrogante che sia irrazionale e fortemente disagiata per il personale l'esser

costretti a svolgere tutto il lavoro sotto l'acqua, il vento e il sole sia in estate che in inverno. (7983).

RISPOSTA. — L'« Anas » ha già considerato, nei suoi programmi di miglioramento ed adeguamento dell'autostrada Como-Milano, la opportunità della costruzione di una pensilina alla stazione di Grandate.

Si fa, comunque, presente che i casellanti dispongono in quella stazione di due cabine vetrate per il loro ricovero.

Il Ministro: TOGNI.

ISGRÒ. — *Ai Ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se — dato l'aggravarsi della vertenza dei marittimi — non ritengano di promuovere con urgenza un'azione mediatrice che tenga conto delle richieste dei lavoratori.

L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere quali interventi siano stati predisposti per i collegamenti con la Sardegna. (6993).

RISPOSTA. — Il noto accordo raggiunto il 23 luglio 1959 tra le parti e col quale fu posto fine allo sciopero dei marittimi fu proprio il frutto dell'opera di mediazione svolta dal mio Ministero.

Per ciò che riguarda, in particolare, i collegamenti con la Sardegna, è noto che questi furono assicurati, in un primo momento, attraverso l'impiego di unità navali ed aerei militari, messi a disposizione dal Ministero della difesa, nonché da servizi normali dell'Alitalia, intensificati con voli notturni; successivamente furono messe in servizio le seguenti unità:

da Civitavecchia per Olbia e Cagliari e viceversa:

3 motonavi *Lazio, Sicilia e Sardegna* della Tirrenia espressamente requisite;

nave-traghetto *Scilla* delle ferrovie dello Stato;

da Genova per Porto Torres e viceversa: piroscalo *Città di Livorno* della Tirrenia;

da Napoli per Cagliari e viceversa:

piroscalo *Città di Tripoli* della Tirrenia.

Il Ministro della marina mercantile:
JERVOLINO.

ISGRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover accogliere favorevolmente le istanze presentate per la statizzazione dell'istituto magistrale comunale di Iglesias (Cagliari), e del ginnasio liceo G. Zanella di Olbia (Sassari).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1950

Sui bilanci dei comuni di Iglesias e di Olbia gravano a tal fine oneri piuttosto elevati, che potrebbero essere destinati in altri interventi per alleviare la disoccupazione operaia. (7895).

RISPOSTA. — Le istanze concernenti la istituzione dell'istituto magistrale in Iglesias e del ginnasio-liceo in Olbia sono qui pervenute e, all'esame, sono risultate regolari nella documentazione.

La prima istanza non trova, purtroppo, almeno per ora, possibilità di accoglimento, dato che da anni il Ministero non dà corso a richieste di istituzione di nuovi istituti magistrali, considerando più che sufficienti, per le esigenze dell'insegnamento elementare, quelli attualmente esistenti.

Il problema generale dell'eventuale incremento degli istituti magistrali è, comunque, allo studio dei competenti organi tecnici dell'amministrazione e, in questa sede, non è possibile anticipare le conclusioni degli studi in corso.

Per quanto attiene, invece, alla istituzione in Olbia del ginnasio-liceo, si avverte che il Ministero si propone di dar corso, quanto prima, alla elaborazione di un programma di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1960-61.

Nell'occasione, la domanda relativa alla istituzione del ginnasio-liceo in Olbia sarà esaminata con ogni favorevole disposizione ed eventualmente accolta.

Il Ministro: MEDICI.

JACOMETTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere a che punto stiano le operazioni di rimborso agli ex prigionieri di guerra in America della differenza tra la somma allora percepita di 80 cents di dollaro giornalieri e i dollari 2,10 fissati dalla convenzione internazionale di Ginevra.

In virtù dell'accordo fra il Governo italiano ed il governo degli Stati Uniti d'America circa il regolamento di obblighi degli Stati Uniti nei riguardi di ex prigionieri italiani e dei loro *claims* (firmato il 14 gennaio 1949 da G. Pella e J. C. Dunn) gli Stati Uniti verseranno al Governo italiano dollari 26.382.241.

In data 24 aprile 1952, il ministro Fanfani dichiarava all'onorevole Fietta, interrogante: che il Governo italiano si era assunto in proprio tutte le obbligazioni verso i prigionieri di guerra già in mano americana; che le operazioni di gestione sia nei riguardi dell'erario che dei reduci erano quasi del tutto ultimate.

Sono passati più di sette anni e non risulta all'interrogante che gli interessati abbiano riscossa la differenza loro dovuta. (7204).

RISPOSTA. — Dopo la risposta al deputato Fietta, si è più volte avuto occasione di fornire ulteriori e definitive precisazioni sulla questione delle spettanze agli ex prigionieri di guerra italiani in mano degli Stati Uniti d'America.

Si richiamano in particolare le dichiarazioni rese alla Camera in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1954-55 (seduta dell'8 luglio 1954).

Comunque si precisa nuovamente che tutte le retribuzioni ed assegni spettanti ai prigionieri di guerra italiani furono dalla potenza detentrica portati a credito sui conti individuali degli stessi. Con il pagamento dei saldi attivi di detti conti gli ex prigionieri di guerra sono stati pertanto soddisfatti di ogni loro spettanza. La somma di dollari 26.382.241 (pari a lire 15.117.024.110) versata dal governo degli Stati Uniti d'America a quello italiano, giusta l'Accordo del 14 gennaio 1949, doveva servire al pagamento dei saldi sopra-detti e a tale scopo è stata erogata.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

KUNTZE, MAGNO E CONTE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto alla ricostruzione del carcere giudiziario di Foggia, sgombrato, perché pericolante per vetustà, fin dal lontano 1940.

Tale stato di cose si traduce non soltanto in grave disagio per i detenuti e le loro famiglie, costrette ad accedere per i colloqui ai carceri giudiziari di Lucera e San Severo, e per gli avvocati difensori che non riescono ad espletare adeguatamente il loro mandato per le difficoltà che incontrano a mantenersi in contatto con i loro difesi, ma anche in grave danno per la giustizia, giacché la mancanza *in loco* di carcere giudiziario costringe spesso i magistrati istruttori ad accedere, per necessità istruttorie (confronti, ricognizioni, perizie, ecc.) fuori della loro sede naturale, ciò che provoca conseguentemente inevitabili ritardi nella definizione dei processi. (5427).

RISPOSTA. — Attualmente il carcere giudiziario di Foggia è sistemato nei locali dell'edificio dell'ex conservatorio del Buon Consiglio, già adibiti ad assistenzario per i liberati dal carcere; in esso possono essere accolti circa 100 detenuti.

L'ufficio del genio civile ha eseguito in tale stabile numerose opere di adattamento e ma-

nutrizione, e le condizioni dello stesso appaiono abbastanza soddisfacenti.

Per quanto concerne la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Foggia, è da rilevare che la realizzazione di tale opera comporta una spesa di circa 800 milioni, alla quale non si può far fronte con i normali fondi di bilancio a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, che sono destinati soltanto alla manutenzione, alle riparazioni ed al completamento degli edifici demaniali già esistenti.

Trattasi quindi di un problema che si inserisce nel vasto quadro della crisi edilizia degli stabilimenti carcerari italiani.

Per risolvere, almeno in parte, tale crisi, con recente provvedimento legislativo sono stati stanziati 12 miliardi dei fondi ricavati dalla sottoscrizione del prestito nazionale.

Questo Ministero sta ora elaborando il piano di utilizzo di tali fondi e non mancherà di esaminare con la massima obiettività la possibilità di comprendervi la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Foggia.

Il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia: SPALLINO.

KUNTZE, CONTE E MAGNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali recentemente è stata disposta la riduzione dell'organico delle guardie di custodia in servizio presso il carcere giudiziario di Lucera (Foggia), portandolo dal numero di 54 a quello di 53, senza tener conto che l'organico in questione era già stato largamente falcidiato nel 1955, anno in cui era stato ridotto da 72 agenti a 54.

Ciò senza tener conto che nessun fatto nuovo era intervenuto per giustificare tale riduzione, ed omettendo di tener presente che la mancata ricostruzione del carcere giudiziario di Foggia ha notevolmente accresciuto le esigenze di servizio del carcere di Lucera.

Tale stato di cose sottopone gli agenti in servizio a quel carcere ad un superlavoro che li costringe a non fruire nemmeno del riposo settimanale festivo. (5428).

RISPOSTA. — Con provvedimento del gennaio 1959, in sede di revisione degli organici degli istituti penitenziari, il personale di custodia addetto alle carceri giudiziarie di Lucera è stato portato a un effettivo di 53 unità, così ripartite: 1 maresciallo titolare, 4 sottufficiali e 48 guardie.

La riduzione sull'organico precedente è stata determinata dalla necessità di reperire il personale da destinare agli stabilimenti car-

cerari di nuova istituzione e alle sezioni o diramazioni create in altri stabilimenti.

Nel fissare tale organico, non si è mancato di tener conto delle esigenze di servizio delle carceri giudiziarie di Lucera, in rapporto alla presenza media dei detenuti ivi ristretti, che si aggira sulle 180 unità, mentre la capienza dello stabilimento può giungere fino a 285 posti.

Tale situazione consente di assicurare al personale le ore di libera uscita previste dall'articolo 130 del vigente regolamento per il corpo degli agenti di custodia, il quale dispone che il servizio degli agenti è regolato in modo che essi abbiano, salvo eccezionali esigenze di servizio, una libera uscita di 5 o 6 ore al giorno e di 12 ore una volta la settimana.

Per quanto concerne, invece, il riposo settimanale, la concessione di tale beneficio non è allo stato consentita dall'attuale organico del corpo che, non essendo sufficiente per assicurare tutti i servizi, dovrebbe essere aumentato di circa duemila unità.

A tale scopo, il Ministero ha allo studio un progetto di legge, che riguarda appunto l'adeguamento dell'organico.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai l'I.N.P.S. non ha ancora inviato agli organi periferici le norme di applicazione della legge dell'aprile 1958, n. 322.

Tale ritardo è causa di grave disagio per quei lavoratori che, esonerati dal lavoro per raggiunti limiti di età, ad esempio da un ente locale, non fruiscono di nessun trattamento pensionistico neppure sotto forma di acconto.

Chiede altresì l'interrogante al ministro se non si veda l'opportunità che tali norme contengano una particolare disposizione che autorizzi le sedi provinciali dell'I.N.P.S. a corrispondere ai lavoratori in questione un congruo acconto sulla pensione da liquidare, in modo che il grave disagio di cui sopra sia giustamente attenuato. (5417).

RISPOSTA. — Quanto prima il Ministero del tesoro - direzione generale degli istituti di previdenza - e l'I.N.P.S. invieranno agli uffici periferici le istruzioni per l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, sulla riconfigurazione delle posizioni previdenziali.

Le pratiche di pensione non ancora risolte saranno, pertanto, definite in breve tempo.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai l'I.N.P.S. non ha ancora inviato agli organi periferici le norme di attuazione dell'articolo 16 della legge del 26 ottobre 1957, n. 1047.

Tale ritardo è causa di disagio e di malcontento tra i coltivatori diretti che, pur godendo di trattamento di quiescenza per altro titolo, hanno diritto all'aumento del 20 per cento su tale trattamento in applicazione della suddetta legge. (5418).

RISPOSTA. — La direzione generale dell'I.N.P.S. ha già dal 1958 dato istruzioni alle dipendenti sedi per la pratica applicazione dell'articolo 16 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sulla estensione del trattamento di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Debbo, per altro, far presente che l'istituto predetto non può procedere alla liquidazione del supplemento di pensione in base ai contributi accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri se non dopo che sia avvenuta la pubblicazione degli elenchi concernenti le persone assicurate a norma della legge n. 1047 sopra richiamata.

Ciò premesso si assicura che l'I.N.P.S. pone la massima sollecitudine nell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge in parola per corrispondere nel più breve termine le prestazioni alle categorie interessate.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

LUCCHI e BALLARDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono state stanziati congrue somme per lavori di rettifica allargamenti e traverse sulla strada statale n. 45-bis, da attingere sul fondo di duecento miliardi stanziati per opere pubbliche interessanti la rete stradale nazionale, e in caso affermativo per quale ammontare e per quali località. In caso negativo, se ritenga di dovervi immediatamente provvedere considerando il continuo incremento del traffico e la enorme importanza turistica, documentati dalle annuali statistiche del dipartimento di Bolzano dell'«Anas», che hanno reso estremamente difficile e pericolosa detta strada soprattutto in prossimità dei centri abitati, lungo le terrazze interne, nonché sugli incroci con altre strade statali e provinciali.

Si segnala in particolare all'attenzione del ministro il tratto di strada fra Riva e Arco, le traverse di Arco, Ceniga, Dro, Padergnone,

Vezzano, Vigo Balsega, gli incroci di Riva, di Arco (con la provinciale della Masa), di Sarche (con la strada delle Valli Giudicarie). (7941).

RISPOSTA. — La statale n. 45-bis Gardesana occidentale non è compresa fra quelle da ammodernare con i fondi previsti dal disegno di legge concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

Comunque alla detta arteria saranno apportati gradualmente quei miglioramenti che saranno possibili in rapporto alla disponibilità dei normali stanziamenti di bilancio.

Il Ministro: TOGNI.

LUCIFREDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Al fine di conoscere come e quando intendano provvedere al completamento dei lavori di ripristino delle opere del porto di Genova, distrutte o danneggiate dalla mareggiata del febbraio 1955.

Si ricorda al riguardo che:

a) dopo i primi lavori di pronto intervento, venne deliberato ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici un progetto per la riparazione, il rafforzamento dell'intera diga foranea dell'importo di lire 11.552.100.000;

b) per un primo finanziamento dei lavori stessi, con legge 26 luglio 1956, n. 840, vennero stanziati otto miliardi su quattro annualità;

c) coi relativi lavori, che saranno ultimati entro maggio, si trasformano e consolidano metri 2.743 della diga medesima, mentre restano da trasformare e consolidare altri metri 1.063 della diga stessa, per il quale lavoro sono necessari non meno di tre miliardi;

d) la mancata esecuzione dei lavori ancora necessari rappresenterebbe motivo di insicurezza del porto, con particolari rischi già da molti anni segnalati da apposite commissioni d'indagine nominata dai Ministeri competenti;

e) anche il semplice ritardo dei lavori stessi è causa di perdurante diminuita funzionalità del porto di Genova, implicando un protratto ingombro delle vaste aree del ponte Libia e della calata Tripoli, attualmente occupate dai cantieri delle imprese che effettuano i lavori.

Si segnala in particolare l'assoluta necessità che ai lavori in questione sia provve-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

duto con mezzi dello Stato data l'impossibilità in cui si trova il consorzio autonomo del porto di provvedervi con mezzi propri, impossibilità tanto più evidente quando si consideri che ancor oggi, nonostante la ben nota svalutazione della moneta, la somma che lo Stato annualmente versa al consorzio per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento e conservazione delle opere portuali, è fissata in quella cifra di quattro milioni annui, che, adeguata nel 1926, quando venne determinata, è oggi del tutto irrisoria di fronte all'ingente mole di lavori che devono essere continuamente eseguiti. (5833).

RISPOSTA. — Il fabbisogno di lire 3 miliardi, occorrente per il completamento dei lavori di ripristino delle opere portuali di Genova, distrutte o danneggiate dalla mareggiata del febbraio 1955, è stato considerato nel provvedimento concernente interventi in favore della economia nazionale, di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 622.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se corrisponda a verità che in taluni casi gli uffici finanziari — sembra, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici — neghino la concessione dei benefici consentiti a favore delle nuove costruzioni edilizie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive disposizioni, allegando la difformità delle costruzioni edilizie medesime dai regolamenti locali.

L'interrogante, mentre è d'accordo nel ritenere che idonee disposizioni legislative debbano essere adottate per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi troppo spesso violati, non reputa mezzo legittimo a tal fine, allo stato attuale del nostro diritto positivo, il diniego di esecuzioni fiscali che la legge non risulta avere mai condizionato ad accertamenti del genere. (7228).

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che gli uffici del registro, sia pure in casi sporadici, abbiano fatto uso dei criteri restrittivi, cui si accenna nella concessione dei benefici fiscali consentiti a favore delle nuove costruzioni edilizie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.

Per altro, qualora l'interrogante voglia compiacersi di segnalare gli uffici del registro presso i quali si sarebbero verificati i lamentati inconvenienti, questa amministra-

zione non mancherà di impartire istruzioni per una sollecita eliminazione degli stessi.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

LUCIFREDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quale punto si trovi la procedura per l'approvazione del piano regolatore generale di Genova, su cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe ad esprimere il suo parere fin dal 14 settembre 1958, e quali ragioni tanto ne abbiano ritardato e ne ritardino l'entrata in vigore, che è di particolare interesse per la città di Genova. (7766).

RISPOSTA. — Si assicura che è in corso di perfezionamento il decreto da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica, con il quale viene approvato il piano regolatore generale di Genova.

Il Ministro: TOGNI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulle misure che intende adottare perché la sede di Napoli dell'I.N.P.S. risolva, senza complicazioni burocratiche, le pratiche di revisione delle pensioni a seguito di esibita documentazione dei periodi di servizio militare o di nuovi contributi per attività prestata successivamente alla liquidazione della pensione. (2484).

RISPOSTA. — Le pratiche relative alla liquidazione di supplementi alle pensioni in atto — a seguito di esibita documentazione di periodi di servizio militare prestati tra il 1940 e il 1946, nonché per contributi versati a seguito di attività lavorativa prestata dopo il conseguimento della pensione — sono, da tempo, definite regolarmente dalla sede di Napoli dell'I.N.P.S.

Fu solo per breve periodo che la sede di Napoli ritenne di posporre la definizione delle pratiche in questione, per dare la precedenza alle domande di pensione di reversibilità presentate in forza degli articoli 1, 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché per far fronte agli adempimenti necessari alla pronta liquidazione delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Pertanto, attualmente, tutte le domande sono prese in esame e definite entro un breve ragionevole periodo di tempo.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

MAGLIETTA, GRANATI E AMENDOLA PIETRO. — Per conoscere se è vero che ad Eboli (Salerno) è stato organizzato un corso di cucito e ricamo finanziato dal Ministero del lavoro con le seguenti strane caratteristiche:

1°) il corso dura tre mesi e porta, oltre le 300 lire giornaliere, un premio di lire 10.000;

2°) al corso possono partecipare solo le ragazze che si impegnano con regolare contratto a comprare una macchina da cucire di una certa marca;

3°) le ragazze non percepiscono un soldo, ma il tutto che è loro dovuto è versato alla ditta (delle macchine da cucire) come acconto sull'acquisto della macchina;

4°) per questo si impone di firmare una cambiale di lire 35 mila all'atto di assunzione al corso;

5°) oltre questo si pagano 100 mila lire in 24 rate comprendendovi lire 22 mila di interessi:

per conoscere se c'è responsabilità e di chi e quali sono le misure (o sanzioni) adottate. (3904).

RISPOSTA. — Il corso in parola, istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, era previsto per la durata di 3 mesi e alle lavoratrici frequentanti era assicurato il trattamento economico previsto dalla legge.

Del corso stesso è stata data la necessaria pubblicità, e la selezione delle aspiranti è stata effettuata direttamente dall'ufficio del lavoro.

Debbo inoltre far presente che il Ministero ha impartito istruzioni agli uffici del lavoro perché rendessero noto alle lavoratrici ammesse alla frequenza di corsi del genere che nessun obbligo esse avrebbero assunto circa l'eventuale acquisto di macchine da cucire per effetto della partecipazione ai corsi.

È risultato, per altro, che l'agente locale della Necchi ebbe a convocare singolarmente talune aspiranti alla frequenza del corso, prospettando ad esse i vantaggi che sarebbero loro derivati dal poter disporre di una macchina da cucire. E difatti una parte delle lavoratrici che successivamente sono state ammesse al corso hanno stipulato con detto agente un contratto di acquisto, di cui al Ministero non è stato però possibile accertare le condizioni.

D'altro canto non si è ritenuto opportuno di disporre la chiusura del corso, in quanto il provvedimento si sarebbe in definitiva tradotto esclusivamente in un danno per le lavoratrici interessate.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale è il prezzo che i signori Mancino Guido, Apolito Comiso e Golia Renato, assegnatari dell'I.N.A.-Casa, pagano per l'appartamento assegnato e quale è il prezzo che gli stessi sono autorizzati a percepire per l'autorizzazione ricevuta al subaffitto (questa richiesta fa seguito a precedente interrogazione);

per conoscere se la casa assegnata al Bonomi Raffaele è occupata, da chi e da quando (anche questa richiesta fa seguito a precedente interrogazione). (5458).

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite, è risultato che il signor Guido Mancino corrisponde per l'affitto dell'appartamento da lui abitato in Pisa un canone mensile di lire 20 mila contro le 15 mila che lo stesso assegnatario percepisce per la locazione dell'alloggio I.N.A.-Casa in Capri.

I signori Cosimo Apolito e Renato Golia percepiscono rispettivamente dai locatari lire 60 mila annue il primo e lire 9 mila mensili il secondo.

Allo stato attuale i signori Mancino e Apolito pagano la quota provvisoria di ammortamento di lire 3.975 e la rata accessoria per la manutenzione e servizi che si aggira sulle lire mille mensili. Il signor Golia Renato, che occupa un appartamento più ampio, paga la quota provvisoria di ammortamento di lire 8.925 e la rata accessoria per la manutenzione e servizi di lire 1.500 circa.

La differenza delle quote provvisorie suindicate è determinata, oltre che dal maggior numero di vani dell'alloggio assegnato al signor Golia anche dal fatto che, mentre gli alloggi del signor Mancino e Apolito sono stati costruiti nel 1953, quello del signor Golia è stato realizzato nel 1955, e cioè quando la situazione economica generale presentava un sensibile rialzo dei prezzi.

Comunque non è escluso che, in sede di determinazione dei canoni definitivi, le quote di ammortamento subiscano delle variazioni e che la differenza, a cui si è fatto cenno, venga a ridursi adeguandosi maggiormente al numero dei vani dei singoli appartamenti.

Per quanto si riferisce ai canoni che gli assegnatari in argomento percepiscono per il subaffitto dei rispettivi alloggi, non esiste alcuna norma di legge che consenta alla gestione I.N.A.-Casa di intervenire per la fissazione del loro ammontare.

Tuttavia, nel concedere le autorizzazioni a locare, la gestione I.N.A.-Casa include nel-

l'autorizzazione l'obbligo da parte dell'assegnatario di non perseguire fini di lucro.

Soltanto quando viene a conoscere che tale impegno non è rispettato la gestione I.N.A.-Casa ha la possibilità di intervenire annullando l'autorizzazione alla sublocazione.

Nei casi in questione non è risultato comunque che le locazioni praticate dagli assegnatari abbiano avuto fini speculativi.

Per quanto concerne il signor Bonomi Raffaele, nei suoi confronti non risultano irregolarità poiché il medesimo, fino a tutto il mese di ottobre 1957, ha regolarmente abitato nell'alloggio assegnatogli. Da detta epoca risiede a San Giuseppe Vesuviano quale ufficiale postale e l'alloggio mobiliato non è occupato da estranei. In tale circostanza la legge non prevede alcun provvedimento nei confronti degli assegnatari di alloggi a riscatto che, per ragioni familiari e di lavoro, siano nella temporanea impossibilità di abitare all'alloggio loro assegnato.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

MAGLIETTA, GOMEZ D'AYALA, FASANO, CAPRARA, NAPOLITANO GIORGIO, VIVIANI LUCIANA E ARENELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è informato della vertenza gravissima che turba il normale servizio della Circumvesuviana di Napoli, e per conoscere gli interventi predisposti perché i dirigenti accettino una logica, civile, serena discussione;

•per conoscere, in particolare, come si affronta e si risolve l'assurda situazione creata con l'appalto della ditta Esposito, dove i lavoratori prestano regolarmente la loro opera secondo le indicazioni del servizio Circumvesuviana, ricevono una specie di acconto-salario tramite l'ufficio del lavoro, ma non gli assegni familiari perché nessuno provvede a pagare i contributi assicurativi;

per conoscere se una simile situazione è conforme agli obblighi della legge e come si intende imporre detti obblighi a chi di dovere, ritenendo gli interroganti che l'ufficio del lavoro possa, con il denaro della ditta, adempiere anche a questa incombenza in via transitoria. (5830).

RISPOSTA. — La società Strade ferrate secondarie meridionali (S.F.S.M.), importante azienda napoletana, svolge servizi in concessione di ferrovia colleganti molti comuni vesuviani.

Nel corso dell'anno 1958 tale società è passata sotto il controllo dell'I.R.I.

La S.F.S.M. ha sempre concesso in appalto, tra gli altri, il servizio di guardiania e di pulizia delle vetture, dei locali di lavoro e degli uffici a ditte che ne curano l'esecuzione sotto il controllo di incaricati dipendenti dalla società.

L'appalto dei lavori suddetti era stato concesso alla ditta S.A.P.E.M. (Società appalti pulizia e manovalanza), che ne aveva curato l'espletamento per molti anni e sino alla data del 31 dicembre 1958.

La ditta S.A.P.E.M., nell'ultimo periodo, occupava alle proprie dipendenze 116 operai effettivi e 14 saltuari per l'esecuzione dei lavori richiesti dalla Circumvesuviana.

Con il passaggio all'I.R.I. e con la riorganizzazione amministrativa e tecnica, la società ha ritenuto di dover fortemente ridurre, a partire al 1° gennaio 1959, il canone di appalto dei servizi affidati alla S.A.P.E.M., i cui dirigenti, posti di fronte al problema di dover eseguire i servizi con disponibilità finanziarie fortemente ridotte, in data 31 dicembre 1958 licenziarono il personale, sciolsero la S.A.P.E.M., costituirono la ditta Esposito Vincenzo e richiesero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione l'avvio numerico di soltanto 85 unità, da adibire, con decorrenza dal 1° gennaio 1959, ai servizi di pulizia e di guardiania presso la Circumvesuviana.

Senonché avvenne che tutti i 130 lavoratori licenziati dalla S.A.P.E.M., si presentarono in massa al lavoro la mattina del 1° gennaio 1959, e così successivamente.

Di conseguenza, l'ufficio del lavoro non ha dato corso alla richiesta di avviamenti di 85 unità, avanzata dalla ditta Esposito, per la constatata indisponibilità dei posti di lavoro, e la ditta Esposito si è trovata nella impossibilità di assumere l'esecuzione del servizio di appalto.

La suddetta ditta, con atto di diffida, notificava sia alla S.F.S.M. che all'U.R.L.M.O. che reclinava ogni obbligo e responsabilità per il lavoro che gli operai continuavano a prestare presso la S.F.S.M.

Si verificava, pertanto, il caso specialissimo di lavoratori che prestavano servizio presso alcune stazioni e gli uffici della ferrovia Circumvesuviana, senza ricevere alcuna retribuzione e senza essere amministrati, in quanto la ditta Esposito non era subentrata nella esecuzione del servizio e la società S.F.S.M. si disinteressava di tale maestranza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Dopo diversi tentativi espletati dalle autorità locali e risultati vani, la vertenza veniva discussa presso il Ministero del lavoro con l'intervento della organizzazione sindacale delle azienda I.R.I., e cioè con la delegazione sindacale internazionale (Intersind) che, sollecitata dal Ministero a risolvere la questione, dopo aver promesso che gli ex dipendenti della S.A.P.E.M. non sono dipendenti della ditta Esposito, precisava che i servizi di pulizia e di guardiana prestati a favore della S.F.S.M. non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro con la società per l'assoluto comprovato difetto di consenso, ma tutto al più si verificava l'ipotesi prevista dall'articolo 2041 del codice civile dell'arricchimento senza causa.

In base a tale tesi la Circumvesuviana ha messo a disposizione del Ministero del lavoro la somma che avrebbe pagato all'impresa Esposito, se l'appalto fosse stato adempiuto, affinché il Ministero stesso, individuate le persone che avessero asserito di aver prestato il servizio, ripartisse la somma fra gli stessi. I lavoratori, all'atto di ricevere dette somme, avrebbero dovuto sottoscrivere la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto dal Ministero del lavoro e per esso dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, per conto della società Strade ferrate secondarie meridionali (Circumvesuviana) la somma di lire a transazione e saldo di ogni pretesa di indennizzo per arricchimento senza causa relativamente al servizio di pulizia (o guardiana) prestato volontariamente a favore della Circumvesuviana nei mesi di gennaio e febbraio 1959 ».

Il Ministero invitava l'Intersind a consegnare la somma direttamente all'U.R.L.M.O. di Napoli, il quale, secondo le intese intercorse tra il Ministero del lavoro e l'Intersind avrebbe proceduto alla distribuzione della somma stessa, erogandola ai lavoratori e dipendenti dalla S.A.P.E.M. a titolo di indennizzo.

Non sono stati corrisposti gli assegni familiari, né si è provveduto a versare i contributi dovuti per le varie forme di assicurazioni sociali.

Faccio per altro presente che in data 3 giugno 1959 la vertenza è stata definitivamente risolta con l'impegno della ditta Esposito di assumere, con decorrenza 1° gennaio 1959, n. 64 lavoratori, scelti tra gli ex dipendenti della S.A.P.E.M. Per quanto riguarda quell'aliquota di personale già dipendente

dalla predetta società e non riassunto dalla ditta Esposito (36 unità), tenuto conto che la prestazione di lavoro si è continuata a svolgere nell'ambiente ed alle condizioni sopra menzionate, si deve ritenere che le somme erogate dalla Circumvesuviana, tramite l'U.R.L.M.O. di Napoli, debbono essere considerate elargizioni corrisposte a titolo di indennizzo per lavoro non richiesto, e ciò nonostante prestatò volontariamente senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenza.

Di conseguenza, non sembra possa essere accolta la richiesta contenuta nella interrogazione in ordine agli assegni familiari ed ai contributi assicurativi.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

MAGLIETTA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se è vero che la cooperativa edilizia Albanova di Padova, costituita nel luglio 1958 per la costruzione di alloggi tra pubblici dipendenti, ha inviato il 7 aprile una lettera ai soci del seguente tenore: « Preg. signore, la S. V. è invitata ad inviare a questa cooperativa la dichiarazione del parroco attestante i suoi sentimenti cristiani. (F.to il presidente) »;

e per sapere se questa è condizione per aderire ad una cooperativa e per beneficiare delle sovvenzioni disposte con legge della Repubblica italiana. (7024).

RISPOSTA. — Alla cooperativa edilizia Albanova di Padova non è stato sino ad ora concesso il contributo dello Stato per la realizzazione del proprio programma costruttivo, pur avendo inoltrato la relativa domanda, in attesa che future disponibilità consentano di prenderla in esame per un favorevole provvedimento.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

MAGLIETTA. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno e al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere il numero dei dipendenti della ditta Mavin di Napoli, le qualifiche di questi dipendenti e le retribuzioni che percepiscono; per conoscere se si rispetta la giornata di otto ore e se si possono considerare apprendisti lavoratrici addette alla produzione essendo state assunte dopo di avere frequentato un corso organizzato dall'ufficio del lavoro e gestito dalla Necchi. (7061).

RISPOSTA. — Le manifatture Mavin gestiscono a Napoli, in via delle Puglie n. 298, un laboratorio per la confezione in serie di im-

permeabili in *nylon* e, in questi ultimi mesi, anche di abiti e soprabiti da uomo. Nel laboratorio sono complessivamente impiegati 88 lavoratori, di cui 46 con qualifica di apprendisti.

A detto personale la ditta, che non è iscritta ad alcuna associazione sindacale, corrisponde un salario giornaliero variabile dalle 300 alle 640 lire a seconda dell'età se apprendisti, e dalle 600 alle 1100 lire giornaliere se operai qualificati.

Da un sopralluogo eseguito è stato altresì accertato che l'intera maestranza osserva un orario di lavoro di 8 ore al giorno, in quanto l'attività nel laboratorio s'inizia alle 9 e termina alle 18, con un'ora di riposo intermedio.

L'ispettorato del lavoro ha, inoltre, denunciato il responsabile della citata ditta alla pretura di Napoli per aver assunto al lavoro una minore di 14 anni, e per mancata consegna al personale del prospetto paga all'atto della corresponsione della retribuzione.

È attualmente in corso l'esame dei documenti per l'accertamento della regolarità nell'applicazione delle leggi previdenziali e delle norme sul collocamento.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

MAGLIETTA e VENEGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è stato opportunamente vagliata la condizione di quei lavoratori infortunati sul lavoro nel periodo della occupazione ed in aziende requisite dagli alleati;

per conoscere in che modo si intende procedere per equiparare questi invalidi del lavoro a tutti gli altri invalidi nel trattamento economico e giuridico, mentre oggi dall'« Inail » sono messi in condizione di ingiustificata inferiorità. (7655).

RISPOSTA. — Ai lavoratori infortunatisi alle dipendenze delle forze armate alleate sono applicate le norme che regolano l'assicurazione dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (gestione per conto).

I predetti lavoratori, prima della entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 499, hanno fruito dello stesso trattamento accordato a tutti gli altri infortunati della gestione ordinaria, tranne per quanto riguardava la misura degli assegni funerari limitati all'importo previsto dalla legge, mentre l'« Inail » corrispondeva, in via di liberalità, una integrazione agli infortunati della gestione ordinaria.

La legge 3 aprile 1958 ha sanato questa situazione poiché ha aumentato gli assegni di morte dello stesso importo dell'integrazione concessa dall'« Inail »; essa per altro ha provocato una nuova discriminazione per quanto concerne le rendite. Infatti, poiché la maggiorazione del 20 per cento di tutte le rendite per infortuni o malattie professionali è stata limitata ai casi verificatisi posteriormente al 31 dicembre 1948, l'istituto assicuratore, con delibera presidenziale, ha concesso in via di liberalità lo stesso aumento anche ai titolari d' rendite per infortuni o malattie professionali verificatisi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1948. Non è stato però possibile estendere questo aumento agli infortunati dipendenti dalle forze armate alleate per i quali l'« Inail » provvede al pagamento delle rendite non a titolo proprio ma per conto dello Stato.

È da tener presente che è già stato approvato dal Senato ed è all'esame della Camera un disegno di legge contenente modifiche della legge 3 aprile 1958 il quale verrebbe ad eliminare questa disparità di trattamento.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il significato del seguente comunicato affisso nell'isolato n. 7 dell'I.N.A.-Casa di Agnano (Napoli): « Per ordine di pubblica sicurezza i signori assegnatari sono pregati di consegnare non oltre il 15 luglio 1959 un elenco degli assegnatari, con le loro generalità e quelle dei componenti il nucleo familiare, comprese le persone estranee al nucleo familiare. Napoli 6 luglio 1959 (firma illeggibile) »;

per conoscere se l'I.N.A.-Casa considera che il portiere debba assolvere a simili compiti e se la richiesta corrisponde alla tutela della libertà individuale dei cittadini. (7659).

RISPOSTA. — Il regolamento stabilito dalla gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1949, n. 340, per l'amministrazione degli alloggi I.N.A.-Casa assegnati con promessa di vendita, prescrive con l'articolo 11 che il rappresentante degli assegnatari deve tenere un « elenco degli assegnatari con le loro generalità e quelle dei componenti il nucleo familiare ».

Allo scopo di adeguare questa disposizione regolamentare alle norme recentemente disposte a modifica del testo unico della legge di pubblica sicurezza, la gestione I.N.A.-Casa, con il nuovo regolamento pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1959, n. 169 ha limitato i dati richiesti per la compilazione del citato elenco « ai soli assegnatari con le loro generalità », elementi questi di cui i rappresentanti degli assegnatari devono assolutamente disporre allo scopo di conoscere quali sono esattamente le persone qualificate a trattare i problemi attinenti l'amministrazione dello stabile.

Per quanto si riferisce al caso segnalato nell'interrogazione faccio presente che, nella specie, si è accertato che la questione è sorta per iniziativa personale del rappresentante degli assegnatari dello stabile.

Comunque la gestione I.N.A.-Casa ha già rivolto l'invito al rappresentante stesso di attenersi strettamente a quanto stabilito dal regolamento I.N.A.-Casa.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

MAGLIETTA E FALETRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se le disposizioni emanate dal Ministero del lavoro in merito all'attuazione dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (sul collocamento), si riferiscono ai salariati avventizi dello Stato od anche agli operai giornalieri assunti « con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i 90 giorni » (articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67);

per conoscere se si considera opportuno emanare disposizioni complementari che chiariscano la esclusione di questi lavoratori dagli obblighi previsti dal citato articolo 17 e, quindi, sulle norme generali della legge sul collocamento (7664).

RISPOSTA. — Per l'applicazione degli articoli 11 e 17 della legge sul collocamento 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'assunzione di personale salariato non di ruolo da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici, le norme vigenti non consentono di emanare disposizioni discriminatrici tra salariati avventizi e operai giornalieri.

Le disposizioni ministeriali si sono semplicemente limitate a chiarire il significato dei citati articoli 11 e 17 per quanto riguarda la facoltà di scelta dei salariati non di ruolo da avviarsi tramite il collocamento.

Infatti, l'articolo 11, quinto comma, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui

al secondo comma dello stesso articolo (cioè obbligo di assumere i lavoratori tramite gli uffici di collocamento) limitatamente all'assunzione di personale salariato, per il quale non sia prescritto concorso pubblico.

L'articolo 17 stabilisce che « per l'assunzione di salariati avventizi le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono chiedere all'ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica ».

Le categorie dei salariati non di ruolo a cui si applicano dette norme della legge n. 264 vanno desunte dalla successiva legge 26 febbraio 1952, n. 67, che concerne lo stato giuridico dei salariati dello Stato e distinguono il personale non di ruolo in operai temporanei, assunti con contratto a termine non superiore alla scadenza dell'anno finanziario anche se rinnovabile (articolo 1) e operai giornalieri, assunti per esigenze imprevedute e indispensabili con contratto a termine non superiore a 90 giorni (articolo 3).

Ciò stante, non è possibile la esclusione degli operai giornalieri dall'applicazione dell'articolo 17 della legge sul collocamento che riguarda tutto il personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e cioè sia gli operai temporanei sia gli operai giornalieri.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è in attività il calzaturificio Murolo di Napoli in Vico Cangi a Materdei 7, e con quanti dipendenti, e per conoscere — non dai registri, ma da ispezioni senza preavviso — se coloro che realmente vi lavorano sono in regola con le assicurazioni sociali. (7770).

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli ha accertato che la ditta Murolo Raffaele è in attività dal 17 marzo 1958 e gestisce in Napoli (via Cangi e Materdei 7) una piccola fabbrica per la lavorazione a mano di calzature per donna, occupando in media una diecina di operai, nei cui confronti risultano osservate le disposizioni assicurative e previdenziali riguardanti l'I.N.P.S.

Per quanto concerne gli obblighi verso l'« Inam » e verso l'« Inail », che non risultano soddisfatti, l'organo ispettivo ne ha prescritto gli adempimenti relativi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Informo, infine, che l'ispettorato del lavoro di Napoli ha elevato verbale di contravvenzione a carico della ditta Murolo Raffaele per le infrazioni alle leggi in materia di collocamento, prospetto paga e libretto di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il calzaturificio Caveglia Ciro di Napoli in via Centogradi ai Crastellini, 8 ha provveduto ad assicurare le 16 persone che realmente vi lavorano, come è possibile accertare con sopralluoghi senza preavviso ed in ore opportune. (7771).

RISPOSTA. — Dalle risultanze degli accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è emerso che la ditta Caveglia Ciro occupa attualmente n. 18 dipendenti.

Di tali 18 lavoratori, n. 16 risultano assunti senza nulla osta del competente ufficio di collocamento e sono sforniti del libretto di lavoro, per cui l'organo ispettivo ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria il titolare della ditta. Inoltre solamente n. 5 di essi sono risultati registrati nei libri regolamentari, onde lo stesso ispettorato ha provveduto a far eseguire le registrazioni degli altri e garantire, quindi, il versamento dei contributi assicurativi.

Dall'esame dei documenti effettuato dall'ispettorato del lavoro di Napoli è emerso, altresì, che, nei periodi di lavoro precedenti, sono stati occupati non più di 7 operai, per conto dei quali la ditta ha eseguito le prescritte registrazioni ed ha regolarmente versato i contributi assicurativi di pertinenza.

Non si può quindi escludere che anche in altri periodi la ditta abbia occupato più di 7 operai e, quindi, per alcuni non abbia effettuato le registrazioni e non abbia versato i contributi, ma i funzionari ispettivi non hanno avuto alcuna possibilità di accertarlo. Per altro, agli atti dell'ispettorato non risultano denunce di lavoratori a carico della ditta per mancata consegna della tessera assicurativa.

Durante l'ispezione sono state riscontrate, inoltre, violazioni al regolamento d'igiene, all'orario di lavoro ed alla busta paga, infrazioni che sono state perseguite con provvedimenti contravvenzionali.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se è vero che il comune di Napoli ha ceduto 20 mila metri quadrati di suolo edifi-

catorio nella zona di viale Augusto (a Fuorigrotta) a tre imprese di costruzione, concessionarie dei lotti del nuovo rione Carità, al prezzo di lire 4 mila al metro quadrato, con l'obbligo di costruirvi edifici atti a sistemare, in modo economico, gli inquilini già domiciliati nel predetto rione Carità;

se è vero che l'ufficio tecnico erariale aveva stabilito in lire 35 mila al metro quadrato il valore di detti suoli, pur tenendo conto della destinazione;

se è vero che dette imprese vorrebbero costringere le famiglie dell'ex rione Carità in uno spazio ristrettissimo e in alloggi insufficienti e inadatti, ricavati in un'ala dell'edificio, su una piccola quota del suolo di viale Augusto;

e per conoscere:

perché il comune di Napoli ed il suo commissario hanno accettato che sui predetti suoli fossero costruite abitazioni vendute ad 1 milione a vano sul libero mercato e non alloggiandovi decentemente gli ex inquilini del rione Carità;

perché il comune ed il suo commissario non hanno iniziato alcuna procedura contro le imprese che hanno violato l'accordo, a tutela del bilancio comunale, privato di una entrata di circa 600 milioni;

che cosa si intende fare per risarcire il comune del danno subito e per garantire il diritto degli inquilini danneggiati. (7863).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Napoli, nel concedere in appalto la costruzione degli ultimi cinque lotti edificatori nel nuovo rione San Giuseppe-Carità, poneva a carico delle imprese concessionarie l'onere della rimozione di alcune baracche esistenti sulle aree cedute, nonché la sistemazione delle famiglie che le occupavano. In relazione a tali oneri, il prezzo di vendita delle aree veniva fissato a lire 4 mila al metro quadro ed in lire 6 mila per i metri quadri 2.625 alienati dalla società proprietari quarto lotto, rione Carità ed alla società proprietari.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue:

le aree vendute a tutte le imprese concessionarie raggiungono una superficie complessiva di circa metri quadri 14 e non di metri quadri 20 mila;

non risulta vero che l'ufficio tecnico erariale abbia stabilito per le aree anzidette un valore di lire 35 mila al metro quadro;

fatta eccezione per l'impresa I.C.E.-S.N.E.I., nessun inquilino avente diritto a sistemazione ha presentato proteste attendibili e documentate: il che lascia ritenere che tutti

gli inquilini a fitto bloccato abbiano ottenuto dalle rispettive imprese concessionarie una sistemazione od una liquidazione soddisfacente. Il comune, pertanto, non avrebbe alcun fondato motivo per iniziare azioni giudiziarie contro le suddette imprese, mancando la prova che esse non abbiano adempiuto alla sistemazione degli inquilini.

Per la impresa I.C.E.-S.N.E.I. sono, invece, pervenute numerose proteste da parte di inquilini aventi diritto all'alloggio e perfino tre atti di citazione, ad istanza dei signori Borrelli Antonio, Cerracchio Gaspare e Giannetta Filomena.

Il comune di Napoli si è costituito nei giudizi suddetti e, con provvedimenti commissariali 21 marzo 1953, 13 marzo e 28 luglio 1959, ha stabilito di proporre, a sua volta, domanda contro l'I.C.E.-S.N.E.I. ai fini di ottenere la risoluzione e l'annullamento del contratto di vendita del suolo, per inadempimento ad una delle clausole contrattuali, con tutte le conseguenze di legge.

I tre giudizi sopra ricordati sono tuttora in corso dinanzi al tribunale di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla attuazione della legge del 1958, n. 287 (sistemazione del personale non insegnante delle università) che, tenuto conto del limitato numero di funzionari ed impiegati proposti alla sua attuazione, rischia di procrastinarsi ancora per molto tempo;

sulla opportunità di aumentare tale personale presso la direzione generale dell'istruzione superiore e di assicurare (trattandosi di elementi comandati dall'università di Roma) lo stesso trattamento economico, comprensivo delle indennità e diritti, percepito dai loro colleghi dell'università di Roma;

sulla necessità di assegnare un cottimo per tale lavoro, così come praticato dallo stesso Ministero in altre circostanze, non inferiore a lire mille per ogni decreto registrato;

sulla urgenza di assicurare al personale a tale lavoro adibito il massimo del compenso per lavoro straordinario, onde accelerarne la conclusione. (7865).

RISPOSTA. — Il lavoro relativo all'applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 287, trovasi in fase di completamento.

Indubbiamente ove la competente direzione generale avesse potuto disporre di un maggior numero di impiegati da adibire al relativo ser-

vizio, i singoli decreti avrebbero potuto essere ultimati entro minor tempo.

La situazione dei servizi di tutta l'amministrazione centrale non ha però consentito l'assegnazione di nuovo personale a quella direzione.

Purtroppo, contemporaneamente all'attuazione della citata legge n. 287, si è dovuta affrontare e completare anche l'attuazione di altre leggi sul personale, intervenute nel marzo 1958 ed in particolare: *a)* la legge 18 marzo 1958, n. 311, sui professori universitari, per la quale si è reso necessario ricostruire la carriera di tutti i professori di ruolo e procedere con appositi decreti al conferimento degli incarichi d'insegnamento, prima di competenza dei rettori, e attribuire a tutti i professori di ruolo e incaricati esterni l'indennità di ricerca scientifica; *b)* legge 18 marzo 1958, n. 349, sugli assistenti, per la quale si sono prospettati problemi analoghi, sia per l'inquadramento sia per l'attribuzione dell'indennità di ricerca scientifica e dell'indennità di lavoro nocivo e rischioso e per la nuova disciplina dell'assistente straordinario.

Il lavoro riguardante la prima applicazione di queste due leggi ha potuto essere completato e in tempo relativamente breve perché, una volta definite alcune questioni di principio, il lavoro stesso — pur comportando una notevole mole di provvedimenti amministrativi — non presentava particolari difficoltà per la definizione delle singole posizioni personali: nel caso, infatti, dei professori e degli assistenti di ruolo trattavasi di personale già amministrato con ruoli di spesa fissa e le cui posizioni giuridico-amministrative erano già state ben definite con l'inquadramento attuato a suo tempo in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 19; mentre per i professori incaricati i decreti di nomina — imponenti per numero — erano di estrema semplicità e tali da potere essere predisposti anche da personale di modesta preparazione.

Diversamente, invece, è da dire per quanto concerne l'applicazione della legge n. 287, la quale, come è noto, prevede la sistemazione come dipendenti statali, mediante l'inquadramento nelle categorie di avventiziato e nei relativi ruoli aggiunti, di tutto il personale non insegnante non di ruolo assunto ed amministrato dalle università entro il 30 dicembre 1957. E poiché le università procedevano alle assunzioni con criteri difformi da sede a sede, nella gran maggioranza dei casi concreti si presentano questioni di notevole rilevanza ai fini della definizione della categoria in cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

l'interessato va inquadrato e della relativa anzianità da riconoscergli nella categoria stessa.

La preliminare definizione di questioni di principio non ha pertanto avuto, come nel caso delle leggi sui professori e sugli assistenti, il felice risultato di togliere ogni difficoltà interpretativa nella predisposizione dei singoli decreti ministeriali: conseguentemente l'aumento del numero del personale addetto al lavoro non ha potuto essere effettuato se non tenendo conto della necessità che il lavoro stesso fosse compiuto da personale fornito di una certa esperienza.

È da tener presente tuttavia che non si è mancato di adottare ogni opportuno accorgimento per accelerare tutti gli adempimenti occorrenti.

Fra l'altro, si è chiesto ed ottenuto dal Ministero del tesoro lo stanziamento di un fondo destinato a compensi speciali al personale adibito al servizio inerente all'applicazione delle citate leggi del marzo 1958; parte di tale fondo — in conformità di autorizzazione del predetto Ministero — sarà destinato a retribuzione di lavoro a cottimo, retribuzione di cui verrà a beneficiare anche il personale dell'università di Roma appositamente distaccato.

Ad ogni buon fine, si informa che tutti i decreti relativi a quei dipendenti per i quali le università hanno inviato l'occorrente documentazione, sono stati già predisposti e che per gli altri, l'ufficio competente sta provvedendo di volta in volta non appena perviene la documentazione, il cui invio è costantemente sollecitato.

Si ha, quindi, ragione di ritenere che — intensificandosi il lavoro con il termine del periodo delle ferie estive — possa il lavoro stesso essere definito al più presto.

Il Ministro: MEDICI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che il dottor Iafrate, medico personale del direttore generale dell'« Anas », è diventato da qualche tempo fornitore di graniglia all'« Anas », graniglia che viene acquistata, su indicazione della stessa direzione generale, dai compartimenti in sostituzione di quella di Orvieto fino a questo momento fornita all'amministrazione perché più adatta alle esigenze tecniche delle strade statali;

sui provvedimenti che intende adottare per eliminare lo sconcio di tale sfacciato favoritismo. (7867).

RISPOSTA. — Si premette che l'approvvigionamento delle graniglie, come di tutti i ma-

teriali in genere occorrenti alla esecuzione dei lavori in gestione dell'« Anas » viene effettuata direttamente dai compartimenti regionali della viabilità secondo le proprie esigenze ed alle condizioni che risultino più vantaggiose, senza, pertanto, alcuna ingerenza da parte della direzione generale dell'azienda predetta.

Data la quantità di materiale annualmente impiegato nei lavori dell'« Anas », numerosissime sono in tutta Italia le ditte proprietarie di cave che forniscono graniglie di natura basaltica o calcarea ai vari compartimenti della viabilità; tra queste la ditta Jafrate, la quale è fornitrice, fin dal 1950, di graniglia basaltica dimostratasi sempre conveniente sotto ogni aspetto.

La circostanza che, dopo la morte del titolare di tale ditta, si sia interessato della gestione della medesima il di lui fratello dottor Rocco Jafrate, e che quest'ultimo sia da oltre venti anni medico di fiducia di famiglia dell'attuale direttore generale dell'« Anas » non poteva costituire motivo per sospendere o troncane le forniture che già da vari anni essa effettuava con piena soddisfazione.

Per quanto riguarda la esclusione dall'impiego nei lavori dell'« Anas » della graniglia basaltica prodotta da privati nell'orvietano, c'è da rilevare innanzi tutto che tale produzione è quasi esclusività di una sola cava presso la quale si fornivano i compartimenti della viabilità dell'Umbria, delle Marche e degli Abruzzi, ed, in secondo luogo, che la produzione di tale graniglia è di qualità piuttosto scadente, in quanto è sussidiaria alla lavorazione principale di pietrisco effettuata dalla ditta gerente per forniture alle ferrovie dello Stato.

Coll'impianto di una cava a gestione diretta in Montecavallo d'Orvieto, il compartimento dell'Umbria copre oggi integralmente il proprio fabbisogno di graniglia basaltica ed ha cessato, quindi, di fornirsi presso la detta cava di Orvieto. Per contro il compartimento degli Abruzzi e limitatamente quello delle Marche hanno continuato per necessità di cose ad approvvigionarsi presso la cava di Orvieto nei limiti delle possibilità produttive della cava stessa, la quale negli ultimi sei anni ha fornito al compartimento della viabilità degli Abruzzi circa 25 mila metri cubi di graniglia, mentre non è stato in grado di soddisfare una ulteriore recente richiesta del compartimento stesso per la fornitura di altri 5 mila metri cubi di materiale per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: TOGNI.

MAGNANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che, a causa degli scarichi industriali operati all'altezza di Forlì, il fiume Ronco si riduce nel periodo estivo ad un grande condotto scoperto di materie maleodoranti che, oltre a distruggere la fauna ittica e ad esporre a notevoli pericoli chiunque utilizzi anche a scopo industriale le sue acque, sottopone le popolazioni abitanti nelle molte borgate, disposte ai suoi margini fra Forlì e Ravenna, ad una miasmatica esalazione chiaramente pregiudizievole alla loro salute.

Per conoscere, inoltre, stanti le attuali disposizioni di legge vietanti gli scarichi industriali indiscriminati nei corsi d'acqua, come intenda porre sollecitamente fine al lamento grave inconveniente. (7924).

RISPOSTA. — È ben noto a questo Ministero che lo scarico nel fiume Ronco delle acque di rifiuto, particolarmente di quelle industriali, costituisce, per le province di Forlì e Ravenna, un importante problema igienico-sanitario che risulta maggiormente accentuato durante il periodo estivo, tenuto conto del carattere torrentizio del fiume stesso (portata da un minimo di 0,230 metri cubi al secondo ad un massimo di 450 metri cubi al secondo).

Infatti il suddetto fiume riceve, direttamente o attraverso i suoi affluenti, senza alcun trattamento, i liquami delle fognature di Forlì e di Forlimpopoli e tutti gli scarichi degli importanti stabilimenti industriali della zona.

Le competenti autorità, preoccupate dei gravi inconvenienti che un tale stato di cose procura alle popolazioni delle borgate attraversate, agli agricoltori delle risaie irrigate ed allo stabilimento che utilizza le acque nel tratto terminale, alcuni anni fa, nominarono una commissione di tecnici per lo studio delle cause dell'inquinamento e per l'accertamento della provenienza dell'inquinamento stesso.

A seguito delle risultanze di tali indagini, il consiglio provinciale di sanità, nella seduta del 26 agosto 1954, espresse il parere che fosse indispensabile provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto da parte delle ditte e degli enti interessati e, dopo varie riunioni tenute presso la prefettura di Forlì, venne redatto un progetto di massima per la costruzione di un impianto pilota per lo studio del problema.

Successivamente si ottenne da parte delle ditte e degli enti interessati l'impegno di sottoscrivere contributi proporzionali alla ri-

spettiva potenzialità economica e sufficienti a coprire le spese di costruzione e gestione dell'impianto pilota stesso.

Tuttavia tale impianto, già realizzato, non è ancora entrato in funzione, in quanto, malgrado il continuo interessamento e le continue premure del prefetto, non si è finora raggiunto l'accordo, tra le industrie e gli enti interessati, circa la ripartizione delle spese necessarie al completamento di alcune opere murarie ed alla gestione dell'impianto stesso.

Di conseguenza il prefetto di Forlì, al fine di pervenire ad una sollecita esecuzione delle opere suddette, ha, di recente, invitato l'amministrazione provinciale di Forlì a prendere accordi con l'amministrazione provinciale di Ravenna e con i comuni di Forlì e Forlimpopoli per gli urgenti provvedimenti del caso.

Il Ministero della sanità, che non ha mancato di seguire attentamente la questione attraverso i propri uffici provinciali, è in attesa di conoscere ulteriori notizie in merito alle determinazioni che verranno adottate ai fini di una definitiva soluzione del problema.

Il Ministro: GIARDINA.

MAGNO, CONTE E KUNTZE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In merito alla necessità di provvedere alle opere di ampliamento e ammodernamento del carcere giudiziario di San Severo (Foggia).

In tale carcere, assolutamente inadeguato e non rispondente alle esigenze dei detenuti, mancano tra l'altro: le aule scolastiche, i locali per i minori, la sala di lettura, il refettorio, la sala mensa per il personale, qualsiasi campo di gioco. L'infermeria, istituita di recente, è ubicata in locali non solo insufficienti, ma umidi e antigienici, adatti più a fare ammalare che a far guarire. Tutto il carcere, compresi l'infermeria e gli uffici, manca di qualsiasi impianto per il riscaldamento. (5342).

RISPOSTA. — Il fabbricato delle carceri giudiziarie di San Severo è stato costruito nell'anno 1910 e trovasi attualmente in buono stato di conservazione.

Attraverso il tempo in detto istituto, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, sono state eseguite, da parte dell'ufficio del genio civile, numerose opere di sistemazione e di adattamento, che nei soli esercizi finanziari 1953-54 e 1956-57 hanno raggiunto la somma di 15 milioni di lire.

La capienza dell'istituto — 100 posti per uomo, 15 per donne — è nettamente superiore alla media delle presenze.

I minori sono tenuti in locali separati da quelli degli adulti che effettuano il passeggio separatamente.

A seguito dei lavori eseguiti da parte del genio civile, è stata ricavata un'aula scolastica e la mensa agenti; invece per mancanza di spazio sufficiente non è stato possibile costruire nuovi locali da adibire a sala di lettura ed a refettorio, né istituire un campo da gioco.

È stata ricavata anche un'infermeria che, in effetti, in quanto situata al piano terra ed esposta a nord, è risultata alquanto fredda ed umida.

Il Ministero però, onde ovviare a tale inconveniente, ha già richiesto alla direzione delle carceri di San Severo il preventivo della spesa per installarvi un impianto di riscaldamento a termosifone.

Date le condizioni generali dello stabilimento che appaiono soddisfacenti e le più impellenti necessità di altri istituti penitenziari, non è possibile, almeno per ora, provvedere ad opere di ampliamento e di ammodernamento dello stesso.

Non si mancherà, tuttavia, di provvedere, entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, a tutti quei lavori di manutenzione ordinaria e di sistemazione locali che potranno contribuire al miglioramento dell'istituto.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

MAGNO, CONTE E KUNTZE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a loro conoscenza che molti piccoli contadini della provincia di Foggia, tra cui numerosi concessionari dell'O.N.C. ed assegnatari dell'ente di riforma, hanno subito il pignoramento dei beni mobili, da parte di esattorie comunali, non avendo potuto provvedere al pagamento di imposte e contributi.

Essi chiedono che siano adottati i provvedimenti opportuni per la sospensione delle azioni in corso, il rinvio dei pagamenti e l'abbuono degli interessi di mora, dato le gravi condizioni economiche dei contadini in questione. (6463).

RISPOSTA. — A favore dei concessionari dell'Opera nazionale combattenti e degli assegnatari dell'ente di riforma della provincia di Foggia questo Ministero ha concesso, con provvedimento del 27 luglio 1959 n. 457652, la ripartizione, fino ad un massimo di dodici rate bimestrali, dei carichi di imposte dirette erariali arretrate.

Inoltre, in adesione alle richieste dei menzionati concessionari, ha disposto, con provvedimento del 12 febbraio 1959, n. 451.739, che la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile iscritta nei ruoli suppletivi di seconda serie dell'esercizio finanziario 1958-1959, nei confronti dei concessionari medesimi, avesse inizio dalla scadenza di agosto del corrente 1959 anziché da quella di febbraio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato, inoltre, che la sezione speciale di riforma fondiaria Puglia e Lucania ha versato alle esattorie delle imposte, per conto degli assegnatari morosi, nei cui confronti erano in corso azioni di pignoramento, le rate d'imposte e di contributi relative a tutto l'anno 1958, addebitando la spesa agli assegnatari e che l'Opera nazionale combattenti non ha emesso ruoli esecutivi per il pagamento delle rate del prezzo dei terreni.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

MAGNO, CONTE, DE LAURO MATERA ANNA E KUNTZE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi danni che stanno subendo gli assegnatari della riforma in provincia di Foggia, per il fatto che per questi contadini non è stato ancora comunicato il contingente di ammasso granario. (7357).

RISPOSTA. — Il contingente d'ammasso attribuito alla provincia di Foggia è stato notificato, fin dallo scorso giugno 1959, con dispaccio n. 52086. A tale dispaccio ha fatto seguito la relativa ripartizione fra i produttori in base ai criteri fissati dal comitato provinciale ammasso grano per contingente, il quale, secondo i suggerimenti di questo Ministero, ha tenuto in particolare considerazione le esigenze della piccola impresa contadina.

Fra queste esigenze hanno trovato adeguata considerazione quelle degli assegnatari dell'ente riforma, a favore dei quali non si è ritenuto necessario far luogo ad assegnazioni supplementari di contingente, come è stato fatto per altre province, ove tale necessità si è manifestata. Infatti, in provincia di Foggia, al 20 agosto 1959, risultavano conferiti solo 61.063 quintali di grano duro e 66.089 di grano tenero, a fronte di un contingente di 118.000 quintali di grano duro e 157.500 di tenero, e cioè il 46,15 per cento del contingente complessivo attribuito a tale provincia.

È evidente che, a causa del favorevole andamento del mercato, i produttori, compresi gli assegnatari, hanno preferito esitare, come

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

d'altra parte è normale in provincia di Foggia, il prodotto alla libera contrattazione, anziché conferirlo all'ammasso per contingente.

Il Ministro: RUMOR.

MANCINI E PRINCIPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere le ragioni per le quali non si è ancora proceduto alla costruzione di 108 alloggi U.N.R.R.A.-Casas in San Giovanni in Fiore (Cosenza) per i quali l'amministrazione comunale ha provveduto sin dal 1957 all'acquisto del suolo.

E per sapere anche le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla costruzione di 52 alloggi I.N.A.-Casa già da tempo finanziati. (5811).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione, a cura dell'U.N.R.R.A.-Casas, di n. 108 alloggi in San Giovanni in Fiore (Cosenza), essendo di importo superiore a lire 200 milioni, venne esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo approvò in data 12 agosto 1958.

Le gare per l'appalto dei lavori, esperite successivamente a tale data, hanno avuto esito negativo.

Soltanto il 15 febbraio 1959 l'impresa Saicesi Raffaele, di Foggia, si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di che trattasi e gli atti relativi sono stati approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sull'appalto è stato quindi richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione, faccio presente che il programma costruttivo dell'I.N.A.-Casa del secondo settennio in San Giovanni in Fiore prevede i tre stanziamenti appresso indicati:

a) 75 milioni (programma di anticipazione), le tre palazzine relative a tale stanziamento sono in avanzato stato di costruzione essendo in corso la loro copertura;

b) 58 milioni (programma residuo), i lavori relativi sono già stati appaltati e sono in corso gli scavi di sbancamento e di fondazione;

c) 120 milioni (programma di assestamento), per le costruzioni di tale stanziamento, venne esperita, con esito negativo, in data 12 marzo 1959, la gara per l'aggiudicazione dei lavori e la stazione appaltante, Istituto case popolari di Cosenza, richiese un'integrazione di lire 50 mila a vano per indire un successivo esperimento. A seguito della concessione da parte del competente comitato di attuazione, dell'integrazione ri-

chiesta, la gestione I.N.A.-Casa, in data 11 giugno 1959, ha comunicato alla stazione appaltante l'autorizzazione ad indire la nuova gara di appalto, gara che, in base alle maggiori disponibilità, si confida avrà esito favorevole, cosicché sarà subito seguita dall'inizio dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

MARICONDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — considerato che con recente circolare ministeriale (del 12 giugno 1959, n. 264), si è riconfermata la qualifica di membro « aggregato » per i professori di storia dell'arte che partecipano alle commissioni per gli esami di maturità classica; ritenuto che perciò l'intervento del professore di storia dell'arte come membro aggregato si riduce ad un puro apporto tecnico alle operazioni di esame, con la esclusione dalle sedute deliberative e la limitazione dell'azione giudicatrice nonché la menomazione dello stesso prestigio professionale dell'insegnante; considerato che la lamentata posizione cui vengono costretti i professori di storia dell'arte appare manifestamente anacronistica, poiché a partire dal 1955 fra i temi proposti ai candidati per la prova scritta di italiano viene costantemente compreso quello di storia dell'arte; ritenuto che trattasi perciò di una deprecata sopravvivenza dell'epoca in cui per la storia dell'arte non esistevano cattedre di ruolo, né professori specializzati, non più oggi giustificabile sia perché esistono cattedre in organico ed un valido corpo di insegnanti, sia perché vengono chiamati agli esami, come commissari effettivi, i professori di scienze naturali e di matematica, le cui discipline comportano in terza liceale lo stesso numero di ore settimanali della storia dell'arte — non ritenga che la storia dell'arte non possa più considerarsi come materia di rango sussidiario dato il riconosciuto alto valore formativo del suo insegnamento ed il carattere comprensivo di numerosi aspetti della cultura, e se non ritenga, pertanto, il ministro di adottare sollecitamente i necessari provvedimenti, perché fin dalla prossima sessione autunnale i commissari di storia dell'arte vengano considerati membri effettivi delle commissioni cui partecipano, e perché dal prossimo anno 1959-60 vengano regolarmente nominati, come tutti gli altri commissari, dal Ministero della pubblica istruzione. (7748).

RISPOSTA. — In via preliminare, la nomina dei commissari per la storia dell'arte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

nelle commissioni d'esame di maturità classica, avviene secondo le norme dettate dall'articolo 72 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dal regio decreto 5 maggio 1927, n. 741, le quali norme tassativamente stabiliscono che in seno alle commissioni per gli esami in parola deve essere nominato un commissario aggregato per la storia dell'arte, limitatamente alle prove orali.

Tali commissioni sono costituite, oltre che dal presidente, da cinque membri effettivi esterni che esaminano rispettivamente, in italiano, latino e greco, filosofia e storia, matematica e fisica e nelle scienze. Vi è poi un commissario interno, che, oltre alle funzioni normali di esaminatore, rappresenta la scuola, fornendo alla commissione tutti gli elementi, atti a lumeggiare i precedenti scolastici di ogni candidato.

Dato che il numero dei membri effettivi è fissato per legge, esso non può essere aumentato se non per legge il che comporterebbe rilevanti oneri finanziari oltre ad un appesantimento dei lavori delle commissioni.

D'altra parte, non si può togliere dalle commissioni un professore di altre materie (italiano, latino e greco, storia e filosofia, matematica e fisica, scienze), per dare sempre posto al professore di storia dell'arte.

Comunque, allo scopo di utilizzare il più che sia possibile i titolari di storia dell'arte come membri effettivi, non si è mancato di suggerire ai presidi dei licei classici l'opportunità di far cadere la scelta come rappresentanti della scuola proprio sui titolari di detta materia. Il membro interno, infatti, ha funzioni e prerogative non inferiori ai commissari effettivi esterni e partecipa alle sedute di scrutinio con parità di diritti rispetto agli altri membri della commissione. Il Ministero, inoltre, da qualche anno, nei casi di commissioni che debbono esaminare candidati provenienti tutti dallo stesso istituto, non ha mancato — ed il criterio sarà seguito anche per l'avvenire — di nominare come membri effettivi i professori di ruolo di storia dell'arte, e ciò sia allo scopo di venire incontro ai desiderata della categoria, sia di attribuire a questo insegnamento la dovuta importanza, tenuto conto del valore culturale che indubbiamente ha la storia dell'arte nel campo delle discipline umanistiche.

A ciò aggiungasi che, per precisa ed esplicita disposizione ministeriale, il commissario di storia dell'arte anche quando sia aggregato, può essere chiamato uno o due giorni prima dell'inizio delle prove orali qualora sia opportuno sentirne il parere per la valuta-

zione del tema di italiano; inoltre, terminati gli esami della sessione, il presidente, a norma dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 184, può richiamare i commissari aggregati per consultarli.

Questo essendo, in breve, lo stato della legislazione e delle conseguenti istruzioni ministeriali, non si vede come possano concretizzarsi gli inconvenienti prospettati. Infatti, i commissari di storia dell'arte, anche quando siano aggregati, hanno la possibilità, come s'è visto, non soltanto di esaminare i candidati nella propria disciplina, ma anche di esprimere il proprio parere circa la valutazione del tema di italiano, ed, inoltre, di esprimere, ove sia ritenuto necessario, il proprio giudizio in sede di scrutinio finale.

Non sembra che possa parlarsi, dunque, né di svalutazione della disciplina in parola, né di « menomazione del prestigio professionale dell'insegnante », a parte il fatto, comunque, che scopo degli esami di maturità è quello di saggiare la preparazione dei candidati, e non quello di porre in luce il « prestigio professionale » dei vari docenti.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il Ministero non ravvisa l'opportunità di adottare, almeno per ora, i provvedimenti suggeriti. La questione potrà tuttavia formare oggetto di attento esame da parte dei competenti organi tecnici dell'amministrazione, dopo che sarà stato approvato il disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, concernente la riorganizzazione del liceo classico, del liceo scientifico e dell'istituto magistrale.

Il Ministro: MEDICI.

MAROTTA VINCENZO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere onde ovviare alle manchevolezze del servizio di recapito di telegrammi, espressi ed avvisi telefonici della città di Lecce.

È noto che su di un assegno di 26 unità, solo la metà sono le unità effettive presenti su di una popolazione di circa 80 mila abitanti.

La situazione insostenibile è fronteggiata solo parzialmente dall'abnegazione e dal sacrificio del personale in servizio attualmente, che deve fruire di moltissime giornate di riposo settimanale.

L'interrogante chiede perciò al ministro che siano assunte altre unità, anche con un bando di concorso per fattorini, per ovviare ai gravi inconvenienti denunciati. (6390).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — La questione relativa alle necessità di personale esistenti per molte sedi di uffici (compresa Lecce), necessità derivanti dallo sviluppo avuto dai servizi in questi ultimi tempi, sta formando oggetto di attento esame da parte del mio Ministero, per l'adozione di quei provvedimenti che saranno ritenuti più opportuni per sopperire a tali esigenze.

Frattanto, per ciò che riguarda la carenza di fattorini telegrafici verificatasi a Lecce, è stata disposta la restituzione al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi di cinque unità che erano state adibite a mansioni di agente.

Il Ministro: SPATARO.

MAZZONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1°) quali sono gli impegni effettivi intrapresi fra il ministro delle partecipazioni statali e l'E.N.I. in merito alla costruzione, nella area già della S.T.A. di Figline Valdarno (Firenze), del nuovo stabilimento per la produzione di gomma sintetica, come comunicato dal prefetto, a nome del Governo, alle autorità locali e alle organizzazioni sindacali;

2°) entro quale periodo si prevede l'inizio dei lavori di costruzione dell'attività industriale, tenendo conto della grave depressione economica e sociale esistente nella zona. (6694).

RISPOSTA. — Effettivamente questo Ministero, d'intesa con quello dell'industria e del commercio, si è preoccupato di favorire la realizzazione, nel comune di Figline Valdarno, di una iniziativa suscettibile di sostituire l'attività già svolta dalla S.T.A.

Si confida in una sollecita e favorevole conclusione dell'azione a tal fine intrapresa.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MAZZONI, BARBIERI E SERONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in aiuto a oltre 250 famiglie coloniche dei comuni di San Casciano, Montespertoli e Impruneta (Firenze), che hanno avuto distrutto interamente il raccolto di grano, di vino e di olio, oltre che gran parte delle masserizie, in seguito al tremendo temporale abbattutosi nella zona ieri 10 giugno 1959.

Tali danni ingenti, in un territorio di circa 2.700 ettari, oltre a gettare nella disperazione le famiglie lavoratrici, in generale mezzadri, impoveriscono ulteriormente la già depressa

zona agraria, che senza un intervento solidale del Governo non avrebbe possibilità di essere rimessa in condizioni di remunerativo lavoro. (6782).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6883, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 3166).

MAZZONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene possibile accogliere la richiesta di contributo per la costruzione degli edifici scolastici di Spedaletto, Bargino, Ponte Rotto, Montefidolfi, Pergolato, Vignano, Quattrostrade, Bibbione e San Pancrazio, contributo richiesto più volte dal comune di San Casciano.

L'interrogante ricorda che lo scorso mese l'agricoltura, attività fondamentale per tale comune agricolo, fu duramente colpita da una tremenda grandinata, per cui l'inizio di alcune opere pubbliche investe anche una esigenza sociale. (7604).

RISPOSTA. — Al comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze), nell'esercizio finanziario 1958-59, è stato concesso, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 35 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo.

Nei precedenti esercizi era stato concesso, per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Mercatale dello stesso comune, il contributo sulla spesa complessiva di lire 11.500.000 e, per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Talente, il contributo sulla spesa di lire 3 milioni.

Nel decorso esercizio finanziario 1958-59, non fu possibile accogliere le domande di contributo presentate dal predetto comune per la costruzione di edifici scolastici nelle frazioni in oggetto essendosi dovuto provvedere, con i limitati fondi a disposizione, a soddisfare esigenze più urgenti, rappresentate da altri comuni, anche della stessa provincia di Firenze.

Si assicura, comunque, che se l'amministrazione comunale interessata rinnoverà le domande nei modi e nei termini di legge, le relative richieste saranno esaminate, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, con la migliore considerazione, in sede di formulazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettersi, nell'esercizio finanziario 1959-60, ai benefici della legge n. 645, sopra citata.

Il Ministro: MEDICI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

MAZZONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza delle insistenti notizie circa la vendita a privati dell'azienda I.R.I.-S.A.I.V.O. di Firenze e se non ritiene che ciò sia in contrasto con l'indirizzo generale che deve assumere l'industria statale e con quello particolare che prevede lo sviluppo dell'azienda S.A.I.V.O. con la costruzione di un nuovo forno. (7747).

RISPOSTA. — Le notizie contenute nella interrogazione in questione sono completamente prive di fondamento.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene di accogliere la richiesta, già da alcuni anni inoltrata in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, dall'amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze), riguardante il contributo per l'ampliamento dell'acquedotto comunale.

L'interrogante richiama l'attenzione sulla grave situazione delle frazioni di Fibiiana, San Chirico e Torre, importanti agglomerati urbani del comune, in cui vivono oltre 3000 cittadini che, privi di acqua potabile e sprovvisti di servizi igienici, sono sottoposti di continuo al rischio di malattie infettive. (7904).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7876, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 3173).

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene possibile disporre i necessari finanziamenti per la costruzione della strada Ponte del Carigola-Peraldaccio-Gavigno-Fossato, sita nel comune di Cantagallo (Firenze).

Il ministro già aveva preso in considerazione la richiesta in questione ammettendo il comune di Cantagallo al contributo statale, contributo che non può essere utilizzato per mancanza di delegazioni e quindi revocato con decreto ministeriale 21 maggio 1959, n. 2217.

Ora, in seguito alle aumentate disponibilità previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, e in considerazione della nota del Ministero 22 settembre 1958, n. 5410, l'interrogante chiede al ministro di conoscere se non ritenga di provvedere almeno all'inizio di detta strada, indispensabile per collegare la popolazione del luogo al comune mediante una via transitable. (8052).

RISPOSTA. — Questo Ministero fu costretto a revocare, con provvedimento del 21 maggio 1959, il contributo statale, di cui alla legge 2 agosto 1949, n. 589, già promesso al comune di Cantagallo per la costruzione della strada Ponte di Carigiola-Peraldaccio-Gavigno-Fossato in quanto detto ente si trovava nella assoluta impossibilità, per la situazione deficitaria del proprio bilancio, di garantire nuovi mutui.

La possibilità di finanziare i lavori di che trattasi con i fondi autorizzati con la legge 24 luglio 1959, n. 622, sarà esaminata in sede di compilazione del relativo programma esecutivo, compatibilmente con l'entità dei fondi che verranno assegnati per la esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

MICELI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Se non intendano intervenire per il riconoscimento delle competenze alle quali ha diritto l'insegnante Michele La Torre di Spilinga (Catanzaro).

Il citato La Torre nel novembre 1955, tramite il locale ufficio di collocamento, presentava all'I.N.P.S. di Catanzaro domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione, avendo, col precedente 30 settembre 1955, cessato il suo rapporto di lavoro col provveditorato agli studi di Catanzaro in qualità di insegnante nelle scuole elementari;

non poteva, comunque, unitamente a detta domanda, allegare anche la tessera assicurativa poiché il provveditorato stesso, alla sua richiesta, rispondeva che per mancanza di fondi non aveva potuto completarla delle relative marche e che, conseguentemente, non poteva, sul momento, consegnare la tessera incompleta;

pochi giorni dopo, ed esattamente il 24 novembre 1955 veniva assunto in servizio sempre alle dipendenze dello stesso provveditorato e sempre con la stessa qualifica. La tessera, anche se completata dalle marche relative al periodo di lavoro precedentemente svolto, non gli veniva consegnata perché sulla stessa risultavano applicate anche le marche del periodo di lavoro successivo al 30 settembre, cioè del lavoro che stava espletando con l'incarico avuto il 24 di novembre 1955. Otteneva, comunque, assicurazione, da parte del provveditorato agli studi, che detta tessera, una volta riempita, sarebbe stata rimessa direttamente all'I.N.P.S. di Catanzaro; per ottenere il sussidio di disoccupazione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

seguiva, così, la pratica sino al giugno 1956, sino a quando, cioè, mentre il provveditorato agli studi assicurava che detta tessera era stata già rimessa all'I.N.P.S., quest'ultimo asseriva di non averla ricevuta. E così, tra provveditorato agli studi e I.N.P.S. riusciva a rintracciarla. Conseguentemente, la sua domanda di disoccupazione veniva cestinata;

a chiusura dell'anno scolastico 1956-57 avanzava analoga domanda, stavolta corredata da tutti i documenti, comunque non gli sono stati pagati i primi 5 giorni di disoccupazione perché tra la cessazione del servizio (30 settembre 1955) e la data in cui aveva presentato la domanda non c'era la continuità;

lo scorso anno 1958, per non perdere i 5 giorni di disoccupazione, avanzava domanda con anticipo, e cioè il 26 settembre 1958, dato che l'incarico ottenuto nell'anno scolastico 1957-58 veniva automaticamente a cessare col 30 settembre 1958;

purtroppo l'I.N.P.S., nell'accordare il sussidio di disoccupazione, lo faceva decorrere dall'8 ottobre 1958, causandogli una perdita di otto giorni di sussidio in quanto non ha potuto godere di 180 giorni dato che, a fine di ottobre, era di nuovo in servizio.

L'interrogante ritiene che i ministri interrogati, nell'accertare le responsabilità degli enti ed uffici dipendenti, provvederano affinché ad un laborioso e capace insegnante, padre di 5 figli vengano presto corrisposte le somme dovute. (6273).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Catanzaro ha provveduto a tutti gli adempimenti di sua competenza per quanto attiene al versamento dei contributi e all'applicazione delle marche per il servizio prestato dall'insegnante elementare non di ruolo Michele La Torre.

La dichiarazione cui si accenna, rilasciata per la precisione in data 30 ottobre 1957 dal provveditore agli studi di Catanzaro, nella quale, fra l'altro, è detto che per il periodo dal 6 novembre 1956 al 30 settembre 1957 le marche assicurative sarebbero state applicate non appena il Ministero avrebbe messo a disposizione i fondi occorrenti, è da porre in relazione al ritardo col quale il Ministero del tesoro corrispose alla richiesta d'integrazione del competente capitolo, formulata da questo Ministero.

La liquidazione delle indennità di disoccupazione all'insegnante La Torre, in rapporto alle domande presentate l'8 novembre

1957 ed il 25 settembre 1958, fu effettuata, per quanto concerne la data di decorrenza del pagamento, in conformità al disposto degli articoli 73, 2° comma, e 77, 2° comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo i quali la indennità di disoccupazione viene corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

In ordine alla domanda presentata dal La Torre in data 7 ottobre 1955, si avverte che la direzione generale dell'I.N.P.S. ha impartite opportune istruzioni alla competente sede di Catanzaro per il riesame ed il pagamento delle prestazioni, nel più breve tempo possibile, ove concorrano tutti i requisiti.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

MICELI. — *Al Ministro del tesoro.* — Su quanto segue.

Con circolare n. 121281 del 16 maggio 1956, il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ha emanato le norme di applicazione dei provvedimenti economici sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Su tale circolare, in riferimento agli aumenti biennali periodici per gli appartenenti ai ruoli aggiunti (lettera B, n. 5, secondo periodo), si legge testualmente: « A tal fine, nel caso del personale che verrà inquadrato, dal 1° luglio 1956, nelle qualifiche superiori alle iniziali, l'anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori di provenienza va ridotta degli anni indicati nel precedente n. 4 (anni 5 per la carriera direttiva, anni 6 per la carriera di concetto, ecc.) necessari per l'inquadramento nelle qualifiche superiori ».

L'interrogante chiede se il ministro interrogato non ritenga che il su riportato disposto sia in contrasto con gli articoli 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ribaditi dagli articoli 374 e 350 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nelle suddette disposizioni legislative, infatti, vi sono due distinte disposizioni: una per i ruoli organici (articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 16 e articolo 374 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3) ed una per i ruoli aggiunti (articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 16 e articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3). È evi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

dente, quindi, che il legislatore ha voluto trattare differentemente gli appartenenti ai ruoli aggiunti e quelli appartenenti ai ruoli organici. Il Ministero del tesoro invece, con la disposizione su riportata, in definitiva, mette alla pari degli appartenenti ai ruoli organici gli appartenenti ai ruoli aggiunti collocati nelle qualifiche superiori: e ciò con la sottrazione dei periodi passati in categoria iniziale, mentre che gli articoli 86 e 350 che si riferiscono ai ruoli aggiunti non fanno alcun anche lontano riferimento alla detrazione sancita nella circolare suddetta e prescrivono il computo dell'anzianità totale e non dell'anzianità del grado come per i ruoli organici. (6428).

RISPOSTA. — Il criterio di detta attribuzione è insito nella norma contenuta nel 1° comma - 1° periodo - dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riportata nel 1° comma - 1° periodo - dell'articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, giusta la quale al personale predetto « spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica ».

Ora, poiché per « progressione economica » s'intende, allo stato delle vigenti disposizioni, l'attribuzione degli aumenti periodici biennali dello stipendio, e poiché detti aumenti, giusta la norma contenuta nell'articolo 1, 3° comma, 2° periodo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono attribuiti, al personale dei ruoli organici, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale dello stipendio per ogni biennio di permanenza nella stessa qualifica, non v'è dubbio che anche nei confronti del personale appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) vada osservata quest'ultima norma.

Ciò posto, e a completamento di quanto chiarito, si ravvisa comunque opportuno precisare anche la portata delle altre norme richiamate nell'interrogazione in parola, e cioè quelle di cui agli articoli 85 - 2° comma e 86, 1° comma, 2° periodo - del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nei termini riportati rispettivamente negli articoli 374 - 2° comma - e 350 - 1° comma, 2° periodo - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con le norme di cui ai citati articoli 85 - 2° comma e 374, - 1° comma, 2° periodo, riguardanti il personale dei ruoli organici, si

è inteso semplicemente precisare, a seguito della sostituzione del concetto di « grado » con quello di « qualifica », che l'anzianità posseduta nel grado alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dovesse considerarsi utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella corrispondente qualifica di inquadramento.

Con le norme di cui agli articoli 86 - 1° comma, 2° periodo e 350 - 1° comma, 2° periodo, riguardanti il personale dei ruoli aggiunti, si è inteso invece precisare che, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, era da computare soltanto l'anzianità posseduta nel ruolo aggiunto e in quello speciale transitorio e non anche l'anzianità posseduta nella categoria non di ruolo. E ciò per il motivo che l'articolo 4, 2° e 3° comma, del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262 - istitutivo dei ruoli speciali transitori - oltre a stabilire che il personale in parola conservava all'atto del collocamento nei ruoli speciali transitori la retribuzione goduta in qualità di personale non di ruolo, stabiliva altresì che, ai fini dell'attribuzione degli aumenti quadriennali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio ora computato in aggiunta al servizio non di ruolo utile allo stesso fine prestato anteriormente.

È da concludere pertanto che la circolare del 16 maggio 1956, n. 121281, è impostata, nella sostanza, in perfetta armonia con le disposizioni delle quali porta i criteri di applicazione.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MICELI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In ordine al disposto ministeriale 27 febbraio 1959, n. 462803/64/3, Reparto 2°, relativo alla chiusura temporanea del carcere mandamentale di Badolato (Catanzaro).

In attesa della costruzione *ex novo* del carcere in Badolato, l'amministrazione comunale, in data 12 maggio 1959, con raccomandata n. 1620 informava il ministro di aver reperito ottimi locali per la sistemazione provvisoria del carcere stesso presso il fabbricato del dottor Vincenzo Peltrone in Badolato Superiore, e richiedeva l'invio a spese del comune di un tecnico il quale doveva disporre gli adattamenti necessari a rendere i locali indicati idonei alla loro nuova funzione.

L'interrogante, in considerazione che le carceri in parola dovrebbero essere chiuse il 1° luglio 1959, e che tale chiusura non man-

cherebbe di provocare seri inconvenienti, chiede se il ministro interessato non ritenga necessario provvedere affinché il richiesto sopralluogo abbia subito ad effettuarsi, e non voglia nel frattempo disporre un adeguato termine di proroga per la chiusura. (6810).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7873, del deputato Bisantis, pubblicata a pag. 3172).

MICELI E MESSINETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno.* — Sui provvedimenti di emergenza che intendono adottare a favore dei piccoli e medi produttori agricoli del crotonese (Catanzaro).

I piccoli e medi produttori (proprietari, assegnatari, fittavoli, coloni) della zona per l'accumularsi delle conseguenze della crisi agricola degli scorsi anni erano già notevolmente indebitati col fisco, con i fornitori, con l'Opera valorizzazione Sila. Quest'anno 1959 le avverse condizioni atmosferiche hanno falciato le produzioni ed in specie quella fondamentale del grano. Si è prodotto grano in quantità scarsissima e di peso specifico tale da non essere accettato dagli ammassi di Stato, e ciò mentre i prezzi al mercato libero sono crollati. In tali condizioni — oltre ai provvedimenti tendenti al rinnovo delle cambiali agrarie, alla sospensione delle imposte e dei pagamenti all'Opera Sila, alla concessione di crediti di sostentamento e di esercizio a basso tasso per l'entrante annata agraria 1960, alla distribuzione straordinaria di grano — gli interroganti chiedono se i ministri interrogati non vogliano disporre che il consorzio agrario di Catanzaro accetti la consegna agli ammassi di tutto il grano prodotto che i piccoli e medi produttori del crotonese intendano conferire e riduca nella zona a 75 per il grano duro ed a 70 per il grano tenero il peso specifico minimo richiesto perché il grano venga ammesso a conferimento. (7559).

RISPOSTA. — Per alleviare lo stato di disagio dei produttori di grano della provincia di Catanzaro, danneggiati dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi, è stato recentemente autorizzato il conferimento, alla gestione di Stato, di partite di grano con peso elettrolitico inferiore ai 75 ed ai 78 chilogrammi previsti in tabella, ma non al di sotto dei 73 chilogrammi per il grano tenero e dei 76 chilogrammi per il duro.

Inoltre questo Ministero, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha

assegnato al dipendente ispettorato agrario, competente per territorio, 4 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra i ceti agricoli più bisognosi.

Per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate, gli agricoltori interessati potranno fruire delle vigenti provvidenze creditizie e, in particolare, dei prestiti di esercizio quinquennali, al tasso del 3 per cento, previsti dalla legge 25 luglio 1957, n. 595, nonché dei contributi nella spesa occorrente, di cui al decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione dei quali la recente legge sugli interventi a favore dell'economia nazionale ha recato congrue ulteriori autorizzazioni di spesa.

Si aggiunge che, indipendentemente dall'agevolazione considerata dall'articolo 8 — comma 2° — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con decreto interministeriale in data 3 agosto 1959, sono state estese, anche alle aziende agricole danneggiate dalle cennate avversità atmosferiche, le agevolazioni creditizie contemplate dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

Ai coltivatori danneggiati sarà, poi, accordata, a suo tempo, la priorità nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, prorogata con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per gli invocati provvedimenti di sgravi fiscali, le ditte interessate, ove ne ricorrano le condizioni, possono chiedere ed ottenere la moderazione delle imposte e la revisione, in diminuzione, degli estimi catastali, a norma rispettivamente degli articoli 47 e 43 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Il Ministero dell'interno, nel settore di sua competenza, ha comunicato che la prefettura di Catanzaro ha erogato congrui contributi in denaro per la esecuzione di piccoli lavori di pubblica utilità o per sovvenzioni agli agricoltori bisognosi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

MICHELINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per cui le visite mediche presso il collegio medico legale, disposte dalle sezioni speciali per le pensioni di guerra della Corte dei conti, vengono effettuate dopo circa due anni dalla richiesta della detta magistratura. In particolare l'interrogante si riferisce al caso del ricorrente Cammarota Carlo di Domenico (ricorso n. 426459) per il quale la Corte dei conti ha disposto visita presso il collegio me-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

dico legale fin dal 29 gennaio 1958; a tutt'oggi il nominato ricorrente non è stato ancora chiamato a visita. (7619).

RISPOSTA. — Al collegio medico legale istituito con legge 11 marzo 1926, n. 416, sono affidati numerosi compiti, tra i quali prevalgono i seguenti:

pareri e visite dirette a richiesta degli organi giurisdizionali ed amministrativi della Corte dei conti;

pareri e visite dirette ordinate per qualsiasi motivo dal Ministero della difesa e dagli altri dicasteri.

Trattasi, quindi, del più alto consesso medico-legale dello Stato la cui complessa attività comporta lunghe e laboriose indagini. L'intervento del consesso in parola, infatti, è richiesto in genere nei casi che presentano una maggiore difficoltà e delicatezza, e cioè quando, nonostante gli accertamenti esperiti ed i giudizi pronunciati, a termini di legge, dai più svariati organi sanitari ed amministrativi, permane o sorge dubbio sul giudicato o per nuovi elementi di fatto o per contrastanti criteri di ordine tecnico.

In proposito è da tener presente che solo dopo la raccolta di ogni elemento utile, dopo approfonditi esami — generici e specializzati — e talvolta dopo l'intervento di consulenti civili di chiara fama, si rende possibile la seduta collegiale e, se necessaria, plenaria, per quelle conclusioni da comunicare all'organo giurisdizionale o amministrativo cui spetta la decisione finale per la salvaguardia dei diritti dei singoli e dell'amministrazione.

Si aggiunge che i compiti devoluti per legge al consesso in parola sono diventati negli ultimi tempi sempre più gravosi a causa del progressivo aumento del numero delle richieste di parere che pervengono da parte delle varie amministrazioni dello Stato e della procura generale presso la Corte dei conti (numerossime sono le pratiche di pensione di guerra definite negativamente dalla commissione medica superiore delle pensioni di guerra e che, in seguito a ricorso prodotto dagli interessati, devono essere esaminate dal collegio per il definitivo parere tecnico).

In relazione a tale situazione il Ministero della difesa non ha mancato di porre in atto i provvedimenti necessari per consentire al collegio di fronteggiare adeguatamente il maggior lavoro: fra l'altro è allo studio l'iniziativa di un provvedimento di legge per adeguare la composizione del collegio alle accresciute esigenze e per semplificare le procedure.

Quanto al caso particolare cui ci si riferisce, si informa che la pratica del signor Cammarota Carlo è stata definita e rimessa alla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti.* —

Per sapere se non ritiene disporre che venga gratificata di una benevola considerazione l'esigenza espressa da molti cittadini di Siderno Marina, Siderno Superiore, Cereolo, Agnano e di altri centri interessati, che la fermata Siderno Marina prevista per l'incrocio della coppia di treni rapidi Reggio Calabria-Bari e viceversa, e della durata di sei minuti primi, venga utilizzata per il servizio viaggiatori.

La predetta esigenza, che interessa soprattutto un centro della zona ionica della provincia di Reggio Calabria in pieno sviluppo, tra i più evoluti della provincia, come è Siderno, può essere soddisfatta senza il minimo fastidio od intralcio in quanto vi è solo da realizzare la fermata, prevista per l'incrocio, per il servizio viaggiatori. (7091).

RISPOSTA. — L'assegnazione del servizio viaggiatori a Siderno ai treni rapidi R 509 ed R 512, circolanti tra Bari e Reggio, provocherebbe analoghe richieste da parte di altre località della linea, di non minore importanza, dove i treni in questione pure non fermano, alcune delle quali hanno già richiesto in passato, con esito negativo, le fermate in questione.

Poiché ragioni di equità non consentirebbero una diversità di trattamento tra località di uguale importanza, si verrebbe a peggiorare, con l'assegnazione di nuove fermate, la velocità commerciale dei rapidi R. 509 ed R. 512 snaturandone, di conseguenza, la caratteristica di celeri comunicazioni a lungo percorso per la quale essi furono precipuamente istituiti.

Né il fatto che i rapidi in questione abbiano assegnata la fermata di servizio per incrocio a Siderno può essere considerato un valido motivo per giustificare la concessione del servizio viaggiatori, in quanto le fermate di servizio hanno carattere aleatorio, potendo venire soppresse ogni volta che vengano a cedere le esigenze di circolazione che ne hanno consigliata l'istituzione.

Per le ragioni suesposte non riesce possibile accogliere la richiesta.

Il Ministro: ANGELINI.

MINASI, GATTO VINCENZO, FRANCO PASQUALE, MUSOTTO, MARIANI e CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere — con riferimento a quanto fu oggetto specifico di sue recenti dichiarazioni — quali provvedimenti intende adottare in fatto di edilizia ospedaliera per ripristinare nel territorio nazionale gli ottantamila posti-letto necessari;

al fine di conoscere, sempre con riferimento alle precisazioni rese dal ministro, dei 30 mila posti-letto, recentemente ripristinati, nonché dei 25 mila in corso di costruzione, quanti sono nel Mezzogiorno e nelle isole;

al fine di conoscere — premesso che il ministro interrogato ammise che degli 80 mila posti-letto, necessari nel Mezzogiorno e nelle isole, e ritenuto che, allo stato, venne sacrificata la esigenza indilazionabile del Mezzogiorno e delle isole — se intende disporre provvedimenti immediati ed adeguati a favore delle regioni meridionali ed insulari. (7249).

RISPOSTA. — Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il numero dei posti-letto finora costruiti in tutto il territorio nazionale ammonta a 25 mila, quelli in corso di costruzione a 14.700 e quelli finanziati (in corso di progetto o di appalto) a 14.500, per un totale di 55 mila.

Nel Mezzogiorno, i posti-letto costruiti sono 6.375, mentre ne sono in corso di costruzione circa 4.700 e finanziati (in corso di progetto e di appalto) circa 3.500, per un totale di 14.575 posti-letto.

Nelle isole sono stati costruiti 2.070 posti-letto, mentre ne sono in corso di costruzione 2.410 e finanziati (in corso di progettazione ed appalto) circa 1.680, per un totale complessivo di 6.100 posti-letto.

Per avere precisi dati sul numero dei posti-letto ancora necessari, che in via approssimativa si presume di circa 80 mila, è stata disposta un'accurata indagine per accertare l'attuale consistenza degli edifici ospedalieri. Il risultato di tale censimento darà la possibilità di predisporre un razionale piano di costruzioni e consentirà, inoltre, di individuare le località meno fornite di attrezzature ospedaliere.

Infine, in merito alla richiesta, se si intenda, cioè, disporre provvedimenti immediati ed adeguati per il Mezzogiorno e le isole, si fa presente che questo Ministero non ritiene opportuno promuovere particolari provvidenze, in materia, per dette regioni,

in quanto il problema di esse dovrà essere inquadrato e risolto su piano nazionale.

Si informa, a tal proposito, che è attualmente allo studio un provvedimento legislativo per attuare, nel settore ospedaliero, un più efficace intervento dello Stato.

Il Ministro: TOGNI.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per chiedere in qual modo intenda intervenire per rimediare con urgenza alla gravissima situazione dei finanziamenti all'O.N.M.I. di Genova, sia per quanto riguarda l'assegnazione tempestiva del finanziamento annuo previsto in bilancio mentre i fondi vengono sistematicamente inviati con tale ritardo e in tali ristretti limiti che attualmente l'O.N.M.I. di Genova si trova, tra le altre difficoltà, nell'impossibilità di pagare oltre luglio le rette per 300 minori ospitati in istituti di ricovero e che assolutamente non possono vivere in famiglia; sia per quanto riguarda l'aumento dello stanziamento annuo rimasto da anni invariato alla cifra di 156 milioni, cifra assolutamente insufficiente che lascia scoperto il bilancio della O.N.M.I. di Genova per più di 40 milioni per far fronte ai normali impegni delle spese obbligatorie. (7455).

RISPOSTA. — Dal bilancio di questo dicastero testé approvato si può rilevare che il contributo annuo stabilito a favore della O.N.M.I. è stato aumentato di 500 milioni di lire rispetto a quello previsto per l'esercizio finanziario trascorso.

Tale assegnazione, fissata nella misura di 12,5 miliardi di lire, viene dal Ministero del tesoro erogata all'O.M.N.I. in due quote semestrali di cui la prima, già disposta, nel mese di luglio e la seconda in gennaio.

La ripartizione del contributo in parola tra le diverse federazioni provinciali viene stabilita dall'amministrazione centrale dell'O.N.M.I. la quale provvede anche all'invio delle relative rimesse.

Da notizie assunte presso detto ente si è appreso che le rimesse dei fondi alle rispettive federazioni provinciali, tra le quali quella di Genova, sono state sempre tempestivamente effettuate e mai inconvenienti di alcun genere si sono verificati al riguardo.

Per quanto concerne poi in particolare la federazione provinciale di Genova, si fa presente di aver avuto precise assicurazioni da parte della presidenza dell'O.N.M.I. circa la continuazione dell'assistenza ai minori a carico della stessa federazione.

Inoltre si rende noto che l'amministrazione centrale di detto ente ha fatto conoscere che per far fronte alle esigenze della cennata federazione, in relazione al presunto disavanzo dell'esercizio scorso nella misura di lire 14 milioni, ha già tempestivamente provveduto con una assegnazione straordinaria di 10 milioni di lire.

Comunque da parte di questo Ministero non si mancherà, per l'avvenire, di riesaminare con la migliore benevolenza possibile l'intera questione onde pervenire ad una soddisfacente soluzione della stessa.

Il Ministro: GIARDINA.

MISEFARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dovere intervenire nella situazione che si è creata in Campo Calabro (Reggio Calabria) dove — come è voce pubblica — Sidari Maria, insegnante elementare di ruolo, avvalendosi del diploma regolarmente conseguito, esercita contemporaneamente anche la professione di ostetrica e pone in dure difficoltà di vita la ostetrica condotta, certa De Salve Cesaria, che gode di un compenso mensile miserrimo.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sulle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che regola la questione fin dal 1° giugno 1942, data dell'entrata in vigore della legge, n. 675, che inquadra la categoria dei maestri quali impiegati dello Stato. (3579).

RISPOSTA. — Il Ministero, nonostante che i maestri siano qualificati impiegati dello Stato per effetto dell'articolo 1 della legge 1 giugno 1942, n. 675, non ha mai ritenuto ad essi applicabili le disposizioni dell'articolo 96 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, confermate dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente l'incompatibilità per gli impiegati dello Stato ad esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o ad assumere impieghi alle dipendenze di privati o ad accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Infatti, le norme del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e del reg. gen. 26 aprile 1928, n. 1297, le quali regolano lo stato giuridico del personale insegnante delle scuole elementari, non contengono alcun divieto circa l'esercizio di altre attività da parte dei maestri, salvo quanto è stabilito dall'articolo 327 del regolamento citato, il quale vieta al maestro elementare di occupare altro uf-

ficio privato retribuito solo durante l'aspettativa per motivi di famiglia e altro posto d'insegnante pubblico, o privato, durante l'aspettativa per motivi di salute e dalla lettera dell'articolo 211 del testo unico che vieta al maestro elementare il solo commercio di libri di testo.

È, pertanto, da ritenersi che le rimanenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sopracitato, possano essere applicate ai maestri elementari, in virtù dell'articolo 12, comma 2°, delle disposizioni preliminari del codice vigente, cioè per analogia, soltanto quando trattasi di questioni non prevedute dalle suddette particolari norme.

La norma di cui all'articolo 60 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è, quindi, applicabile ai maestri elementari. Di conseguenza allo stato attuale del diritto positivo, la qualifica di maestro elementare di ruolo non comporta incompatibilità di diritto con l'occupazione di altro posto privato remunerato o non, ovvero con l'esercizio di una professione, o di un commercio, o di un'industria, opponibile, legittimamente, al maestro interessato.

Essa qualifica può comportare, invece, caso per caso, incompatibilità di fatto con l'occupazione di altro posto privato, od esercizio di una professione, di un commercio o di un'industria, in quanto l'amministrazione ha sempre facoltà di liberamente valutare, in primo luogo, se le esigenze del servizio siano conciliabili con gli interessi del maestro elementare, cioè se sia possibile la coesistenza e il concorso delle une con gli altri, e in secondo luogo, se il posto privato, la professione, il commercio, ovvero l'industria che il maestro esercita, sia tale e venga esercitata in modo tale da menomare il decoro, la dignità e il prestigio di pubblico educatore.

Naturalmente l'esercizio di altre attività, oltre quella di insegnante, deve essere compatibile con l'integrale espletamento dei doveri di maestro, ed è questo ultimo esame che i provveditori agli studi compiono nella competenza loro demandata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237.

Quanto sopra è stato già da tempo reso noto al provveditore agli studi di Reggio Calabria, perché ne informasse sia la signora Tuccio Maria nata Sidari, insegnante elementare di ruolo in Campo Calabro, sia l'ostetrica condotta nello stesso comune signora De Salvo Cesarea, le quali a suo tempo ave-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

vano prospettato al Ministero la situazione segnalata dall'interrogante.

È comunque da tener presente che il permesso in questione sarebbe stato negato nel modo più assoluto se la signora Tuccio fosse stata sola nella località ad attendere alla funzione di ostetrica: è risultato, invece, che detta funzione è assolta in via ordinaria da altra ostetrica e che quindi le eventuali prestazioni della Tuccio non incidono sul normale adempimento di doveri di insegnante.

Il Ministro: MEDICI.

MUSTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della ditta D. Delle Monache, appaltatrice dei lavori di deviazione stradale sulla statale n. 16 in agro di Mola di Bari, che viola continuamente il contratto collettivo nazionale di categoria, dando ai lavoratori acconti di 4-5.000 lire mensili, tanto che alcuni di essi devono ancora ricevere il salario del mese di marzo 1959, e non pagando i salari così come stabilito dal contratto di categoria. (6488).

RISPOSTA. — Non risulta che l'ufficio regionale del lavoro di Bari sia stato preliminarmente interessato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla questione della mancata corresponsione del salario alle maestranze da parte della ditta Delle Monache.

Per altro, il predetto ufficio, assunte di propria iniziativa le dovute informazioni, ha appreso che, a seguito di diretto intervento presso la ditta da parte delle organizzazioni sindacali locali, la questione è stata completamente definita.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

NANNI, ARMAROLI, MARTONI E ELKAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le iniziative con le quali intende intervenire a favore dei lavoratori di Porretta Terme (Bologna) e dei comuni vicini, gravemente colpiti dall'improvvisa ed inspiegabile smobilitazione della fabbrica Castanea produttrice di prodotti tannici.

Infatti la direzione dell'azienda che ha sede in Milano, senza alcun preavviso, ha provveduto alla chiusura della fabbrica, mentre è noto che tutta la produzione ha trovato finora equa collocazione tanto che la direzione stessa ha compiuto anche re-

centemente notevoli ordinazioni di materie prime.

Si aggiunge ancora che la Castanea è una delle poche aziende collocate nella Vallata del Reno, classificata come area depressa, e dava lavoro a circa 300 operai fra quelli addetti al ciclo produttivo interno e altri impiegati nella preparazione delle materie prime che si trovano in abbondanza nella zona stessa.

Tale provvedimento, se non sollecitamente revocato, arrecherà grave danno a tutta l'economia della vallata e forzerà ulteriormente il triste spettacolo dello spopolamento. (7170).

RISPOSTA. — A sollievo della disoccupazione nel comune di Porretta Terme (Bologna) è prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'istituzione di n. 2 cantieri di rimboschimento ed uno di lavoro, per un totale di n. 5.860 giornate-operaio: si provvederà all'istituzione dei cantieri in parola dopo espletati gli indispensabili accertamenti di carattere amministrativo e tecnico.

Pur tenendo conto della particolare situazione del comune in parola, non è possibile l'istituzione di cantieri straordinari per mancanza di fondi.

Si fa presente, tuttavia, che qualora si rendesse necessario qualificare o riqualificare i lavoratori licenziati dalla fabbrica Castanea di Porretta Terme, in vista di concrete possibilità di occupazione, non si mancherà di esaminare l'opportunità di istituire i corsi che venissero richiesti a favore dei lavoratori medesimi.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

NANNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le disposizioni legislative utilizzate per concedere un contributo statale di lire 684.755 annue e per 35 annualità, al beneficio parrocchiale di Trassano, in comune di Monzuno per i lavori di costruzione della Casa per adolescenti Santa Maria Goretti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i provvedimenti adottati dal ministro per accertare eventuali irregolarità connesse alla pratica suddetta poiché all'interrogante risulterebbe che:

1) in tutti i documenti del fascicolo risulta trattarsi di un asilo infantile della parrocchia, mentre in realtà trattasi di ben altro, e cioè di una casa per adolescenti non destinata a raccogliere i bambini della parrocchia;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

2) il contributo statale è stato concesso quando già l'edificio era completo. Infatti il decreto di contributo porta la data del settembre 1955, mentre l'inaugurazione avvenne il 23 agosto 1952 alla presenza del cardinale Lercaro, e fu ampiamente propagandata dal quotidiano bolognese *Avvenire d'Italia*.

Lo stesso giornale in articoli apparsi nelle seguenti date: 24 maggio 1952, 31 maggio 1952, 19 giugno 1952, 28 giugno 1952, 5 luglio 1952, 2 agosto 1952, 20 agosto 1952, 22 agosto 1952, 23 agosto 1952, e 24 agosto 1952, spiega chiaramente la funzione destinata all'edificio e dà ampi resoconti sui finanziamenti volontari avvenuti per la realizzazione dell'opera. Nell'articolo del 20 agosto 1952 infatti si legge fra l'altro: «...Ma nonostante le numerose offerte, alcuni mesi orsono i lavori dovevano temporaneamente essere interrotti. Fu questione però di pochi giorni. Il Santo Padre, con una generosa offerta, portava il decisivo apporto...».

Leggendo i documenti si ha motivo di ritenere che non pochi di essi siano stati falsati. Infatti la dichiarazione d'inizio dei lavori firmata da don Aldo Rossi, Assuero Serenari, ingegnere Francesco Gualandi e approvata dal cancelliere arcivescovile don Vincenzo Galletti, porta la data del 24 novembre 1955, mentre come è noto l'inaugurazione avvenne il 23 agosto 1952. Il verbale di ultimazione dei lavori è redatto in data 5 ottobre 1956. Nel fascicolo dei documenti trovasi pure una dichiarazione circa le assicurazioni da cui risulta una posizione I.N.P.S. 4416, «Inam» 834/10 e «Inail» 1891/3. La dichiarazione datata 26 ottobre 1956 fa sorgere parecchi dubbi sulla veridicità.

Per tutti questi fatti, dubita l'interrogante che si sia voluto deliberatamente modificare la realtà dei fatti per procurare al beneficio parrocchiale di Trasasso un illecito contributo. Va ancora aggiunto che dette annualità sono state cedute all'I.N.A. in data 12 dicembre 1958 con ruolo n. 38/38. (7942).

RISPOSTA. — La questione che forma oggetto della surriportata interrogazione è, attualmente, all'esame dell'autorità giudiziaria per cui non appare opportuno esprimere alcun apprezzamento in attesa della decisione che verrà adottata nel merito.

Il Ministro: TOGNI.

NATALI E FRACASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risulti al suo dicastero la grave situazione

di instabilità in cui trovansi attualmente gli insigni monumenti della basilica di San Bernardino e di Santa Maria di Collemaggio a L'Aquila e se, in caso affermativo, stiano per essere adottati provvedimenti immediati, anche di carattere straordinario, per evitare che tali opere d'arte abbiano a subire danni irreparabili.

Gli interroganti chiedono inoltre se non si ritenga necessario porre allo studio un piano organico di lavori, da realizzare anche gradualmente, al fine di assicurare la integrità dei predetti monumenti al patrimonio artistico nazionale. (7520).

RISPOSTA. — Il motivo determinante dei lamentati scompensi statici è stato il terremoto del 1958 che causava danni tanto alla chiesa di San Bernardino quanto alla chiesa di Collemaggio.

Su richiesta della competente soprintendenza ai monumenti, il Ministero ha interessato il dicastero dei lavori pubblici per l'adozione di un provvedimento finanziario che a tutt'oggi non è stato ancora definito.

Il provveditorato alle opere pubbliche della provincia de L'Aquila ha intanto stanziato una somma di 15 milioni per dare inizio al restauro della facciata della chiesa di San Bernardino, e la relativa perizia è in corso di compilazione da parte del genio civile d'accordo con la soprintendenza ai monumenti; si spera che lo stanziamento possa essere maggiorato secondo le disponibilità del provveditorato.

Nella chiesa predetta occorre, oltre che restaurare la facciata, consolidare le strutture portanti e rinnovare i conci di pietra deteriorati per un fenomeno di schiacciamento, rivedere il tetto con parziale sostituzione di capriate, restaurare il campanile dove si verificano fenomeni statici identici a quello della facciata e, successivamente, provvedere al ripristino dei chiostrini quattrocenteschi. La spesa complessiva si potrà aggirare su circa 100 milioni; è però da tener presente che solo il restauro dei chiostrini ha carattere artistico e può rientrare nella competenza di questo Ministero, mentre le altre opere sono di carattere prevalentemente statico.

La chiesa di Santa Maria di Collemaggio ha avuto la cupola lesionata con distacco degli stucchi, per cui un tratto della navata è recinto e interdetto al pubblico. L'importo prevedibile dei lavori è di lire 20 milioni circa e dovrebbe rientrare nel provvedimento finanziario per tutti i monumenti della regione colpiti dal terremoto, di cui si è già detto.

Qualora l'auspicato intervento dovesse essere ritardato, il Ministero si riserva di richiedere al dicastero dei lavori pubblici uno stanziamento speciale di un centinaio di milioni per sanare le deficienze statiche dei due più importanti monumenti aquilani.

Il Ministro: MEDICI.

NATALI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere notizie sulla epidemia di poliomielite verificatasi in provincia di Teramo ed in particolare nei comuni di Cermignano e di Cellino Attanasio. (7696).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7542, del deputato Delfino, pubblicata a pag. 3219).

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che il collocatore comunale di Offlaga (Brescia) è uno straniero che non ha mai avuto la cittadinanza italiana; per conoscere i motivi della sua assunzione e quali provvedimenti intenda prendere. (4874).

RISPOSTA. — Al signor Hermoch Francesco venne conferito l'incarico temporaneo del servizio di collocamento per il comune di Offlaga in data 1° aprile 1951 ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 15 aprile 1948, n. 381.

Trattandosi di incarico puramente temporaneo che, per effetto dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 del succitato decreto-legge n. 381, poteva essere revocato senza preavviso, agli aspiranti veniva richiesta la esibizione del titolo di studio e del certificato del casellario giudiziale.

D'altro canto l'Hermoch ha disimpegnato le sue attribuzioni con competenza e passione, senza dare luogo a lamentele da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Assicuro comunque che il Ministero del lavoro ha provveduto a revocare l'incarico al predetto signor Hermoch.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per dare pratica esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale del 5 maggio 1959, con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità della norma contenuta nell'articolo 26 del regolamento 26 aprile 1957, n. 818, che disponeva la sospensione delle pensioni di invalidità della previdenza sociale a coloro

che risultavano collocati al lavoro in forza della legislazione speciale sul collocamento dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro; per sapere se non ritenga errato il criterio stabilito da alcune sedi provinciali della previdenza sociale di far decorrere il ripristino delle pensioni di invalidità dal 1° maggio 1959; se non ritenga opportuno dare precise disposizioni affinché le pensioni di invalidità sopresse siano ripristinate con decorrenza dal giorno stesso dell'avvenuta soppressione. (6216, 7534).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale aveva provveduto, non appena pubblicata la sentenza della Corte costituzionale (avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 9 maggio 1959) a ripristinare il pagamento delle pensioni già sospese per effetto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818.

In linea di stretto diritto, seguendo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale in tema di interpretazione del 1° comma dell'articolo 136 della Costituzione si sarebbero dovuti mantenere i provvedimenti di sospensione delle pensioni, per i periodi precedenti la data di pubblicazione della sentenza della Corte (9 maggio 1959), nei confronti di coloro che non si avvalsero della facoltà di ricorso contro i provvedimenti stessi.

Tuttavia, il Ministero del lavoro, considerato l'aspetto sociale della questione e per ovvie ragioni di equità, ha ritenuto di autorizzare l'I.N.P.S. a rimettere in pagamento alla data di sospensione i ratei di pensione anche per quei pensionati che a suo tempo non proposero i rimedi di legge contro i provvedimenti di sospensione delle pensioni stesse.

*Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.*

NICOLETTO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto è accaduto a Lavenone (Brescia) una domenica di giugno. Un gruppo di bambini delle scuole elementari veniva rinchiuso in una aula delle scuole comunali e sottoposto per una giornata da parte del sindaco (che è anche maestro elementare), del maresciallo dei carabinieri e del parroco a interrogatorio con minacce, intimidazioni e obbligo di giurare, allo scopo d'individuare chi tra di essi aveva usato una parola maleducata nei confronti del curato che poco prima — mentre giuocavano — voleva obbligarli ad entrare in chiesa. A seguito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

di tale interrogatorio alcuni dei bambini dovevano tenere il letto per parecchi giorni in preda a *schok* nervoso e febbricitanti; per sapere quali provvedimenti intendono prendere per punire i responsabili di tanto disumano comportamento usato nei confronti di bambini che hanno bisogno solo di affetto, di umana comprensione, di esempi educativi. (7394).

RISPOSTA. — L'episodio lamentato ha avuto origine da alcune espressioni irrispettose pronunciate all'indirizzo del parroco di Lavenone (Brescia) dai ragazzi che frequentano presso il locale oratorio il catechismo domenicale.

Dalle indagini all'uopo prontamente disposte da questo Ministero e dal Ministero dell'interno è risultato tuttavia che l'episodio, determinato in ogni caso da circostanze del tutto estranee all'attività scolastica, non riveste quella particolare gravità che l'interrogante vorrebbe attribuirgli.

Inoltre, alcune circostanze rilevate dall'interrogante non sono risultate corrispondenti al reale svolgimento dei fatti.

Infatti, la convocazione dei ragazzi che avevano pronunciato le suddette espressioni irrispettose avvenne presso la sede comunale e non già in un'aula scolastica; il sindaco si interessò all'episodio per tale sua veste e non già come insegnante elementare, i fanciulli non furono tenuti rinchiusi per un'intera giornata, ma furono tratti all'incirca 15 minuti, non furono usate nei loro riguardi forme vessatorie, nè fu espletato alcun interrogatorio per individuare gli autori delle espressioni offensive.

La poca rilevanza dei fatti è in ogni caso dimostrata dalla mancanza di lamentele da parte dei genitori degli alunni, se si eccettua quella mossa dalla madre di un ragazzo, secondo la quale l'alta febbre da cui fu affetto il figlio nei giorni 15 e 16 maggio sarebbe stata causata dalle ammonizioni dallo stesso subite il giorno 12 (e cioè tre giorni avanti).

L'episodio, così inquadrato nei suoi giusti limiti, non può dar luogo alla adozione di provvedimenti di sorta nè da parte di questo Ministero, nè da parte del Ministero dell'interno.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che nella provincia di Brescia è tuttora attuato l'orario diviso nelle

scuole elementari, diversamente da quanto avviene nella quasi totalità delle province italiane; per conoscere i provvedimenti che intende prendere affinché anche a Brescia sia attuato l'orario unico, che, oltre rispondere meglio alle esigenze dei nuovi programmi e alle condizioni igienico-sanitarie degli scolari, consentirebbe — attraverso la istituzione di doposcuola comunali — di venire incontro agli scolari nell'espletamento dei loro compiti e nello stesso tempo di utilizzare i 1300 maestri disoccupati che avrebbero così anche il vantaggio di acquistare esperienza. (7398).

RISPOSTA. — In via generale, per effetto della circolare ministeriale del 13 dicembre 1946, 5305/111, con la quale furono fornite ai provveditori agli studi opportune istruzioni in merito all'applicazione dell'articolo 118 del regio decreto 26 aprile 1938, n. 1297, l'adozione dell'orario unico o diviso è rimessa alla competenza dei provveditori agli studi, che decidono caso per caso, sentiti anche i consigli scolastici provinciali, in relazione alle particolari esigenze e alle consuetudini locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'adozione dell'orario scolastico in provincia di Brescia, risulta che le famiglie interessate e le autorità comunali (tra queste quelle della città di Brescia, le quali hanno espresso per questo anno, come per quello decorso, parere contrario all'adozione dell'orario unico sia pure per il solo ultimo mese di lezione) si sono, in modo evidente, dimostrate contrarie all'adozione dell'orario unico.

Il competente provveditore agli studi ha, a tale riguardo, fatto presente che vari motivi militano in favore dell'adozione dell'orario diviso: il funzionamento della refezione scolastica, da tempo istituita, della quale fruisce una parte rilevante degli alunni; la grande difficoltà di disporre dei fondi indispensabili (che dovrebbero essere forniti dalle amministrazioni comunali o dai patronati scolastici) per l'istituzione di bene attrezzati dopo-scuola o di ritrovi educativi, che dovrebbero accogliere nelle ore pomeridiane gli alunni; le distanze, quasi sempre assai limitate, che separano le case delle abitazioni dalle sedi scolastiche.

Comunque, il suddetto provveditore non è, per principio, contrario all'orario unico che, infatti, è stato adottato nelle scuole dei comuni nei quali si verificano le seguenti circostanze: coincidenza dell'orario di lavoro dei genitori con l'orario scolastico dei figli; difficoltà per gli alunni di percorrere strade più o meno disagiate; mancanza di provvi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

denze assistenziali fra i due turni di lezioni; sviluppo delle istituzioni integrative e parascolastiche per il tempo libero dalle occupazioni di scuola (ricreatori e dopo-scuola).

Il Ministero, che ha convenuto, in linea di massima, con le osservazioni fatte dal provveditore agli studi di Brescia, ha tuttavia, data la delicatezza della questione, invitato quest'ultimo a sentire in proposito il parere del consiglio provinciale scolastico.

Il Ministro: MEDICI.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che il lago d'Idro (Brescia), già luogo di incantevoli attrattive panoramiche, è stato ridotto dalla attuale concessionaria società Lago d'Idro a una melmosa palude dalle esalazioni mefitiche e a un focolaio di zanzare infestanti tutto l'abitato e la zona. Nessuno degli obblighi stabiliti dal disciplinare allegato alla concessione viene rispettato, non vengono preservati gli edifici e i terreni di proprietà privata, non è tutelata la piscicoltura e la pesca, non viene cosparsa ghiaia nelle zone melmose, non sono stati installati gli idrometri, ecc., arrecando gravi danni economici, sociali e morali a quella laboriosa popolazione e a tutta la valle Sabia.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine a questa sconcertante situazione che getta discredito sulle istituzioni democratiche e sul controllo dello Stato. (7400).

RISPOSTA. — Il disciplinare regolante la concessione alla società Lago d'Idro per la costruzione dello sbarramento sul fiume Chiese impone alcuni obblighi che riguardano principalmente:

- a) la costruzione di un nuovo acquedotto;
- b) l'igiene delle zone di spiaggia che rimangono scoperte a motivo della esecuzione dei livelli del lago;
- c) la piscicoltura.

All'obbligo di cui al punto a) la S.L.I. ottemperò a suo tempo all'atto della costruzione dello sbarramento.

Successivamente, il comune di Idro chiedeva che la società precitata eseguisse periodicamente la manutenzione e l'impinguiamento dell'acquedotto; senonché, tale vertenza è stata risolta dalla magistratura d'appello che respinse la richiesta del comune, condannandolo alla rifusione delle spese di causa.

All'obbligo di cui al punto b) la S.L.I. ottemperò periodicamente cospargendo di

ghiaia e sabbia le zone scoperte che si presentano melmose; infatti, tale operazione è stata eseguita anche recentemente, quando il livello del lago era ancora basso.

L'obbligo relativo alla piscicoltura si concreta (per precisa disposizione contenuta nel disciplinare di concessione) nel pagamento di un contributo annuo che la S.L.I. versa allo istituto ittiogenico di Brescia.

Per quanto si riferisce all'asserita mancanza di controllo, si può senz'altro affermare il contrario.

Il competente ufficio del genio civile di Brescia, infatti, tiene sotto particolare controllo l'esercizio della regolazione del lago d'Idro, oltre che per gli ordinari incumbenti di controllo della regolazione del lago, anche — e principalmente — in vista della situazione di sospetto che si è venuta a creare fra il comune di Idro e la S.L.I. a seguito della richiamata sentenza che respinse il ricorso del comune per l'acquedotto civico.

Si può, pertanto affermare con sicurezza che tutti gli obblighi, nessuno escluso, contenuti nel disciplinare di concessione, vengono ottemperati dalla S.L.I. e che di ciò ne è prova la grande affluenza di turisti che in questi giorni affolla la spiaggia del lago.

Il Ministro: TOGNI.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se siano a conoscenza che da quasi due mesi tutti i cavaatori di marmo di Botticino (Brescia) sono in sciopero per difendere le condizioni salariali e di cottimo ottenute molti anni fa; per conoscere quali interventi intendono operare nei confronti della ditta Lombardi, che, essendo unica affittuaria di tutto il bacino marmifero di Botticino, vuole, con ogni mezzo e in dispregio agli accordi precedentemente stipulati, aggravare le già difficili condizioni di vita di tutti i cavaatori di Botticino e della zona. (7401).

RISPOSTA. — Lo sciopero dei cavaatori di marmo della zona di Botticino (Brescia) è stato determinato da richieste di carattere economico (premio di produzione) ed ha interessato complessivamente 250 lavoratori, di cui 195 appartenenti alla ditta Lombardi.

Dalla ditta Lombardi, in questione, con accordo aziendale 23 novembre 1949, modificato dall'accordo 27 dicembre 1957 (con decorrenza dal 1° gennaio 1958) veniva corrisposto ai lavoratori un premio di produzione. Tale premio, a seguito delle migliorate attrezza-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

ture delle cave e del conseguente aumento della produttività, veniva, in seguito, ritenuto eccessivo ed antieconomico dalla ditta la quale chiedeva, pertanto, la revisione dell'accordo 27 dicembre 1957 e stipulava il 13 settembre 1958 un nuovo accordo aziendale, con decorrenza dal 1° giugno 1959.

Con l'approssimarsi del 1° giugno 1959, in concomitanza con l'agitazione nazionale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, i lavoratori della ditta Lombardi iniziavano una agitazione, chiedendo la non applicazione dell'accordo aziendale 15 settembre 1958, in quanto l'entrata in vigore del nuovo congegno di cottimo avrebbe determinato un sensibile aggravamento delle loro condizioni economiche. Durante lo svolgimento dell'agitazione la ditta procedeva al licenziamento di due membri della commissione interna in quanto sarebbero incorsi in gravi mancanze disciplinari. Come reazione i lavoratori dal 20 maggio si astenevano dal lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda si sono più volte incontrati presso l'ufficio del lavoro di Brescia e soltanto l'8 agosto 1959 veniva raggiunto l'accordo sulla corresponsione del premio di produzione.

Sono rimasti da definire dei punti marginali di secondaria importanza per i quali le parti hanno deciso di incontrarsi nuovamente in sede sindacale.

Il Ministero del lavoro continuerà comunque ad occuparsi della questione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

NICOLETTO E BRIGHENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle illegalità e delle discriminazioni che vengono compiute nella fabbrica Tempini di Brescia dall'attuale direzione. Risulta infatti che l'ingegner Fornasaro, direttore del gruppo Tempini e l'ingegner Camalero, direttore della sezione di Brescia della Tempini, hanno proceduto in queste ultime settimane a licenziare circa 50 operai con la scusa dello svecchiamento dell'azienda e della sovrabbondanza di manodopera; e nello stesso tempo hanno assunto circa 200 operai attraverso una impresa privata che lavora nell'interno della fabbrica.

Fra i lavoratori licenziati vi sono operai che hanno il diritto al collocamento obbligatorio per legge essendo mutilati e invalidi del lavoro; non solo la direzione ha proceduto a questi licenziamenti, pur essendo l'azienda

carente di parecchie unità lavorative in base alla legge sul collocamento obbligatorio, ma ha giustificato questi licenziamenti affermando che al loro posto erano stati assunti mutilati ed invalidi di guerra, cosa che non corrisponde alla verità.

Per conoscere quali interventi intenda compiere affinché la legge sia rispettata all'interno della Tempini e i lavoratori siano garantiti nei loro diritti. (7789).

RISPOSTA. — La ditta metallurgica italiana (già ditta Tempini) di Brescia ha recentemente licenziato 47 operai siderurgici a seguito della chiusura del reparto di laminazione lamiere di ferro. Detta chiusura è stata determinata da ragioni di mercato. Dal canto suo l'azienda asserisce di essere stata nella necessità di licenziare tutto il personale dipendente ammontante a più di 100 unità, ma in base ad interventi effettuati dalle autorità locali ha potenziato altre lavorazioni e costruito nuovi impianti, assorbendo parzialmente i lavoratori resisi disponibili e licenziando unicamente coloro per i quali non era riuscita a trovare una utile sistemazione in altri settori.

Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro faccio presente che la ditta in questione, nonostante l'avvenuto licenziamento di qualche unità, ha attualmente alle dipendenze 4 minorati in più rispetto all'aliquota percentuale che è tenuta ad occupare in base alle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

In ordine alla circostanza segnalata nella interrogazione secondo la quale la società in argomento contemporaneamente al licenziamento delle precitate 47 unità avrebbe assunto n. 200 operai attraverso una impresa privata che effettua prestazioni lavorative all'interno della fabbrica, faccio presente che, a seguito di informazioni assunte dal locale ufficio provinciale del lavoro, la circostanza stessa è risultata priva di fondamento.

È risultato invece che la società stessa per le sole opere di normale manutenzione e riarmodernamento di impianti si serve di imprese che, nel complesso, non hanno mai superato le 40 unità circa di lavoratori dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle irregolarità avvenute nello svolgimento del cantiere di lavoro n. 10752 di Berzo Inferiore (Brescia) per la costruzione della strada Moiette-Piazza Lunga-Val Benina.

Risulterebbe infatti — fra l'altro — che sarebbe stata pagata ad una ditta una fornitura di legna per lire 160 mila occorrente per la costruzione del ponte Singa, ponte che fu già costruito due anni fa da altra ditta e regolarmente pagato a suo tempo. (7791).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la materia di competenza del Ministero del lavoro non risulta che vi siano state irregolarità nello svolgimento del cantiere di lavoro indicato.

Sono state, infatti, regolarmente eseguite le opere prospettate con la costruzione di strade per metri lineari 1.400 ed il rendiconto delle spese di gestione, riconosciuto regolare, è stato approvato a suo tempo.

Per quanto concerne in particolare il secondo punto della interrogazione debbo chiarire che la fornitura dei materiali è ad esclusivo carico dell'ente gestore del cantiere, limitando il Ministero il proprio finanziamento agli assegni per il personale istruttore ed i lavoratori occupati nel cantiere.

La questione pertanto esula dalla competenza del Ministero del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

NICOLETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che il lavoratore Mafezzoni Pietro è stato licenziato dalla fabbrica Tempini (Brescia), pur essendo invalido del lavoro e quindi avendo diritto per legge al collocamento.

Se non ritenga questo licenziamento una ulteriore discriminazione compiuta dalla direzione della Tempini, considerato che il Mafezzoni, da oltre 15 anni dipendente dalla stessa ditta, non ha mai avuto la più lieve punizione, ma ha il grave torto per la direzione della Tempini di essere sindaco democratico del comune di Castelmella (Brescia).

Per sapere quali interventi intenda operare affinché il Mafezzoni possa riprendere alla Tempini il suo posto di lavoro. (7792).

RISPOSTA. — L'invalido del lavoro Mafezzoni Pietro è stato licenziato dalla Metallurgica italiana (già Tempini) unitamente ad altri 46 lavoratori del reparto di laminazione lamiere di ferro in seguito alla chiusura del reparto stesso.

Pertanto il licenziamento di che trattasi rientra, a quanto risulta allo scrivente, nei limiti della competenza dell'imprenditore e non sembra possibile affermare che sia stato motivato da discriminazioni di carattere politico.

Nè, d'altra parte, è possibile un intervento del Ministero del lavoro per far revocare il predetto licenziamento di quanto è noto che le commissioni provinciali istituite per il collocamento obbligatorio degli invalidi del lavoro ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 provvedono all'avviamento al lavoro della categoria e non hanno alcuna veste per intervenire per l'eventuale mantenimento in servizio di un minorato licenziato.

Nel caso in questione, poi, nessun provvedimento contravvenzionale potrebbe essere adottato dall'ispettorato del lavoro in quanto la società Metallurgica italiana anche dopo il licenziamento del Mafezzoni permane in una posizione di ossequio alle disposizioni del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1222, occupando n. 22 minorati del lavoro in luogo dei 18 spettanti in base alla consistenza del personale valido.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

PACCIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è nelle intenzioni del Governo di correggere la sperequazione che si è creata con la legge 4 aprile 1952, n. 218, fra i pensionati della previdenza sociale, fra coloro che sono andati in pensione prima e dopo la entrata in vigore della legge.

Coloro che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge percepiscono tuttora pensioni di 200-300 lire mensili e sono i più vecchi.

Poiché vari ministri, anche su sollecitazione del sottoscritto, hanno sempre assicurato di avere il problema allo studio, si chiede se è prevista la presentazione di un disegno di legge e quando (6586).

RISPOSTA. — L'interrogante intende evidentemente riferirsi ai pensionati dell'assicurazione facoltativa i quali, per effetto del disposto dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono rimasti esclusi dalla rivalutazione dei contributi concessa invece a coloro il cui rapporto di assicurazione era ancora in atto.

Al riguardo si deve anzitutto premettere che l'articolo 29 sopra citato ha conservato a coloro il cui rapporto di assicurazione si era già concluso il precedente sistema di integrazione per quote capitarie che in molti casi, ed in particolare per le posizioni assicurative più modeste, garantisce vantaggi superiori a quelli della rivalutazione contributiva.

Pertanto, quanto lamentato dall'interrogante in ordine alla esiguità dei trattamenti di pensione, non si riferisce a tutti gli assicurati facoltativi liquidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 218, bensì soltanto a coloro che — per essere anche titolari di pensione nell'assicurazione obbligatoria — fruiscono già di un trattamento integrativo a carico di tale forma assicurativa.

Ad essi ovviamente non compete l'integrazione della pensione facoltativa in quanto tale trattamento aggiuntivo, finanziato con le contribuzioni dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati iscritti nell'assicurazione obbligatoria, è stato limitato, dalle disposizioni legislative preesistenti alla legge n. 218, a quei pensionati facoltativi che — per aver cessato ogni attività lavorativa o per essere privi di pensione obbligatoria — non avrebbero goduto di un minimo sufficiente per le più elementari esigenze vitali.

Ciò premesso, si deve far presente che con l'inserimento nel sistema previdenziale obbligatorio dei coltivatori diretti e degli artigiani, l'assicurazione facoltativa dovrà essere necessariamente riordinata.

Pertanto il Ministero del lavoro — in ossequio a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463 — predisporrà uno schema di provvedimento, inteso a disciplinare su nuove basi il sistema dell'assicurazione facoltativa, ed in tale occasione verranno riesaminate tutte le questioni connesse a tale assicurazione.

In sede di esame da parte delle Camere di tale provvedimento e delle proposte di iniziativa parlamentare presentate in tale materia, potranno essere esaminati eventuali miglioramenti ai trattamenti corrisposti agli attuali pensionati facoltativi, sempre che la situazione finanziaria lo consenta.

Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.

PAOLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1°) quanti esemplari furono conati della medaglia celebrativa della costituzione della nostra Repubblica, ed a chi furono distribuiti;

2°) per quali motivi tale medaglia non fu data a tutti i deputati dell'Assemblea Costituente, che ne avevano diritto più d'ogni altro;

3°) se ritiene di dover rimediare a tale omissione;

4°) quanti degli esemplari conati sono rimasti disponibili, se sono in vendita, presso di chi ed a quale prezzo. (7143).

RISPOSTA. — Le manifestazioni celebrative del primo decennale della promulgazione della Costituzione furono programmate e curate da due appositi comitati, uno d'onore presieduto dal senatore Enrico De Nicola e l'altro esecutivo.

Questo secondo comitato, fra l'altro ordinò la coniazione di n. 192 medaglie, nelle tre dimensioni di millimetri 30, 35 e 40 di diametro, che, sempre compatibilmente con lo scarso numero di esemplari, vennero distribuite ad autorità ed alte personalità varie. Una raccolta, per altro, nelle tre dimensioni fu destinata al museo numismatico della Zecca.

Per quanto riguarda la vendita al pubblico di dette medaglie si fa presente che, dato il carattere speciale della loro coniazione, non esistono disponibilità di tali medaglie né sono state adottate particolari disposizioni per la cessione al pubblico.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: MAZZA.

PAOLUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e quali provvedimenti ha preso, o intende prendere con la massima urgenza, per fronteggiare la gravissima situazione di pericolo creatasi nelle province abruzzesi, specie in quella di Teramo, dove nel solo comune di Cermignano si sono verificati cinque decessi a causa della allarmante diffusione della epidemia di poliomielite.

Per sapere, altresì:

a) quanti sono i colpiti dal morbo e se è vero che tra essi vi sono degli adulti dei quali uno sarebbe deceduto;

b) i motivi per i quali non si è provveduto alle tempestive vaccinazioni;

c) se sia vero che, essendo dotato un solo ospedale di Teramo del polmone di acciaio, quasi tutti gli infermi devono essere trasportati all'ospedale di Ancona, unico centro della vasta zona attrezzato per combattere efficacemente il terribile flagello, distante però da Teramo circa cento chilometri;

d) se non ritenga, infine, di disporre che i più importanti ospedali della regione vengano adeguatamente attrezzati di tutti i mezzi necessari per strappare alla morte i colpiti dal morbo. (7854).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7542, del deputato Delfino, pubblicata a pag. 3219).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

PEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale impulso si intenda dare, nei programmi di sviluppo della scuola dell'obbligo, alle classi postelementari che, istituite a titolo anche sperimentale in varie parti d'Italia, hanno offerto interessanti risultati e positive esperienze.

L'interrogante chiede anche se, sulla base appunto di tali esperienze, si possa ormai ritenere che la scuola postelementare sia da considerarsi — come sembra auspicabile — istituto indispensabile nel quadro della scuola dell'obbligo e capace di assumere una propria funzione utile a meglio definire anche il compito della scuola di avviamento professionale e della scuola media.

L'interrogante chiede infine di conoscere quale considerazione venga data alla provincia di Brescia nell'eventuale piano di potenziamento di detta scuola postelementare, in riferimento anche alle numerose richieste avanzate dagli enti locali. (6533).

RISPOSTA. — Il Ministero, avuto riguardo alle numerose sollecitazioni che in tal senso pervengono da parte dei comuni e degli uffici scolastici periferici, non sarebbe contrario a considerare favorevolmente, ovviamente nei limiti consentiti dal bilancio, le richieste concernenti la istituzione di classi postelementari, specie nei centri con minore densità demografica.

Il problema troverà tuttavia la sua soluzione definitiva nel provvedimento per l'istituzione della scuola di completamento dell'obbligo scolastico (11-14 anni), che è stato già elaborato ed inviato, per il prescritto parere, al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Naturalmente, nel caso in cui il Ministero addivenisse alla istituzione di nuove classi postelementari, secondo quanto auspicato dall'interrogante, le esigenze della provincia di Brescia nel settore sarebbero tenute presenti e opportunamente esaminate in rapporto a quelle accertate sul piano nazionale, ai fini di una organica comparazione.

Il Ministro: MEDICI.

PEDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali misure siano allo studio al fine di armonizzare il disposto della legge 13 marzo 1958, n. 269, articolo 4, con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, articolo 27, comma terzo.

Mentre, infatti, con detto decreto si rimettevano alla approvazione del Consiglio supe-

riore di sanità le sole opere igieniche la cui esecuzione importasse spesa superiore ai 150 milioni (decentrando alle autorità locali la competenza sui valori minori), con la nuova legge viene attribuita al Ministero della sanità l'approvazione in genere di progetti per opere igieniche senza che si preveda — in pratica — forma alcuna di decentramento.

L'interrogante ritiene opportuna una iniziativa ministeriale che ambienti nella nuova struttura del Ministero della sanità il decentramento di funzione previsto dalla precedente norma anche perché urge rimediare al ritardo preoccupante che le nuove disposizioni hanno determinato nell'approvazione ed esecuzione di molte opere igieniche progettate e già finanziate. (6537).

RISPOSTA. — La materia è stata sistematicamente disciplinata dalla legge 30 luglio 1959, n. 595, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1959, n. 191.

Il Ministro: GIARDINA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che nella provincia di Trapani esistono dei circoli didattici pletorici quali quelli di Castelvetro, Erice, Partanna e Paceco; se non ritenga perciò d'istituire almeno quattro direzioni didattiche in esperimento regionale nelle sedi di Castelvetro (II circolo), Valderice, Santa Ninfa, Isole Egadi così come da tempo ha richiesto il provveditorato agli studi di Trapani, a decorrere dal 1° ottobre 1959 finanziandole con i fondi a disposizione per gli sdoppiamenti di classe o per i sussidi agli insegnanti. (6899).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, n. 362, l'organico dei direttori didattici è stato aumentato complessivamente in tre anni scolastici di 750 posti e cioè, partitamente, di 250 unità col 1° ottobre 1957, di altre 250 unità col 1° ottobre 1958 e di altre 250 unità col 1° ottobre 1959. In tal modo è stato possibile istituire 750 nuove direzioni didattiche con le decorrenze sopra menzionate.

Nella ripartizione delle nuove direzioni sono state considerate comparativamente le esigenze delle singole province, che sono state determinate in base a vari elementi di giudizio (media del rapporto: circoli-insegnanti dipendenti; zone montuose; carenza e difficoltà di mezzi di comunicazione; considerevoli distanze fra i comuni componenti i circoli didattici).

Alla provincia di Trapani sono state assegnate sette nuove direzioni didattiche, istituite

con effetto dal 1° ottobre 1959, secondo il piano di riordinamento inviato dal competente provveditore agli studi. Le nuove istituzioni hanno portato il numero dei circoli didattici della provincia di Trapani da 17 a 24, determinando un considerevole miglioramento nel servizio di vigilanza scolastica di quella provincia.

Allo stato attuale, il Ministero si trova nella assoluta impossibilità di assegnare altri circoli didattici, in quanto non lo consente il relativo organico, mentre il funzionamento in esperimento di nuovi circoli non può essere autorizzato, poiché non è previsto dal vigente ordinamento scolastico.

Tuttavia, una ulteriore revisione dell'attuale distribuzione territoriale dei circoli didattici potrà essere effettuata dopo l'approvazione del disegno di legge sul piano decennale della scuola; in quella sede, il Ministero non mancherà di considerare le esigenze della provincia di Trapani in comparazione con quelle delle altre province.

Il Ministro: MEDICI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che si rende assolutamente necessario il collegamento tra Vita e Calatafimi (Trapani) per le crescenti necessità che i cittadini di Vita hanno di recarsi quasi ogni giorno nel vicino comune per ragioni di lavoro o altro; se non ritenga perciò di intervenire per l'istituzione di un servizio di autobus anche bisettimanale. (7092).

RISPOSTA. — La questione relativa alla istituzione di una relazione automobilistica diretta a collegare fra loro i centri di Vita e Calatafimi (Trapani) rientra nella competenza dell'amministrazione regionale per la Sicilia, la quale, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1953, n. 1113, contenente le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, ha assunto la trattazione della materia concernente la concessione e l'esercizio delle pubbliche autolinee in quella regione.

L'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Sicilia ha da tempo riferito al competente organo della predetta amministrazione (assessorato ai trasporti) in merito alle istanze avanzate in concorrenza dall'azienda siciliana trasporti e dall'impresa fratelli Tarantola per ottenere, la prima, la concessione dell'autolinea Vita-Calatafimi, e la seconda la concessione dell'autolinea Calatafimi-Vita.

Non è stata, però, adottata finora alcuna determinazione in proposito, in quanto la questione dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame e parere del comitato coordinamento trasporti per la Sicilia nella sua prossima riunione.

Il Ministro: ANGELINI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere quali sono le province che hanno subito danni dagli eventi bellici 1940-45 alle abitazioni nella misura non inferiore al 25 per cento ed in che misura, inoltre i vani distrutti e danneggiati che sono stati ricostruiti; qual è attualmente il fabbisogno di case per dette province in relazione anche all'incremento della popolazione. (7313).

RISPOSTA. — Nelle trenta province che hanno subito, a causa dell'ultima guerra, danni alle abitazioni in misura non inferiore al 25 per cento, sono stati, sino ad ora, ripristinati n. 2.857.797 vani.

Nelle province stesse il fabbisogno di vani di abitazione, in relazione anche all'aumento della popolazione, ammonta a 2.282.181.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere se sono a conoscenza che il nuovo codice della strada viene a creare particolari condizioni di disagio negli autotrasporti siciliani per le più volte denunciate deficienze della rete stradale di quella regione per cui, per esempio, il costo chilometro quintale dell'autotrasporto necessariamente viene a costare il doppio che nelle altre regioni italiane, perciò gli autotrasportatori dell'isola subiscono la concorrenza della strada ferrata e del mare;

se non ritengano perciò di esonerare dal pagamento della tassa di circolazione tutti quegli automezzi che nella Sicilia sono adibiti al trasporto di merci ammettendoli contemporaneamente all'assegnazione di combustibile a regime agevolato. (7734).

RISPOSTA. — Non riesce possibile accogliere la richiesta dell'interrogante, in quanto le vigenti disposizioni legislative non consentono l'esonero dalla tassa di circolazione, nè prevedono l'assegnazione di combustibile a regime agevolato per gli automezzi adibiti al trasporto di merci.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del particolare stato di disagio in cui versano i produttori di grano della provincia di Trapani e particolarmente i coltivatori diretti;

se non ritenga di intervenire per aumentare congruamente il contingente di ammasso di grano rispetto agli anni precedenti disponendo che sia agevolato l'ammasso dei coltivatori diretti. (7737).

RISPOSTA. — Premesso che, come è noto, la ripartizione tra le province della Sicilia dei contingenti di grano di ammasso assegnati all'isola da questo Ministero rientra nella competenza della Regione, si comunica che per sopperire alle esigenze dei produttori di grano siciliani, con recente provvedimento è stato attribuito alla Regione stessa un contingente suppletivo d'ammasso di 110 mila quintali di grano, di cui 10 mila quintali di tenero e 100 mila di duro.

In tal modo, il contingente complessivo attribuito alla Sicilia ammonta a 655 mila quintali, di cui 20 mila quintali di grano tenero e 635 mila quintali di grano duro.

Sono state impartite, inoltre, le opportune disposizioni affinché il supplemento di contingente sia essenzialmente utilizzato a favore dell'impresa contadina.

È stato disposto, infatti, che, compatibilmente con le disponibilità di contingente, sia consentito ai piccoli coltivatori, con una produzione commerciale non superiore ai 10 quintali, di conferire l'intera quantità di grano prodotto.

Il Ministro: RUMOR.

PELLEGRINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere a che punto sono i lavori di costruzione dell'acquedotto del comune di Marsala i cui progetti furono approvati e finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno per l'importo di lire 450 milioni, già da qualche anno;

se non ritiene di dovere disporre la sollecita realizzazione dell'opera stante la penosa mancanza di acqua di cui soffrono le popolazioni marsalesi. (7739).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto di Marsala, la Cassa per il mezzogiorno ha previsto a suo tempo uno stanziamento di lire 450 milioni. Allo stato attuale, però, non è stata effettuata la progettazione essendo questa subordinata all'esito

delle ricerche idriche nell'agro del marsalese. A questo proposito, anzi, sono stati trivellati nella zona vari pozzi che prossimamente, nel periodo di magra, verranno sottoposti a razionali e prolungate prove di pompaggio.

È quindi da prevedere che soltanto alla fine del corrente anno potrà iniziarsi la progettazione delle opere occorrenti per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico di Marsala.

Il Ministro: PASTORE.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che in contrada Pionica nell'agro di Santa Ninfa (Trapani) il giorno 27 luglio 1959, ha trovato la morte il coraggioso vigile del fuoco Torino Ignazio, di anni 34, da Castelvetro, mentre si prodigava a spegnere le fiamme di un incendio che aveva preso una casa colonica in quella zona;

se non ritiene di provvedere immediatamente per l'erogazione di un sensibile sussidio alla povera vedova ed ai tre figlioletti ancora esterrefatti per l'incredibile sciagura, e proporre la memoria del Torino per la concessione di una ricompensa al valore civile per la sua dedizione assoluta, fino al supremo sacrificio, al compimento del dovere. (7838).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nell'apprendere la notizia del grave incidente nel quale si è avuta a lamentare la morte del vigile del fuoco permanente Torino Ignazio, ha disposto immediatamente che al caduto fossero rese solenni onoranze funebri con assunzione della relativa spesa a carico dell'amministrazione. Come, poi, viene praticato in ogni luttuosa circostanza del genere, con dispaccio telegrafico dello stesso giorno, si è altresì provveduto ad elargire ai familiari dell'estinto un sussidio di lutto di lire 35 mila ed una indennità, appositamente istituita per le vittime del dovere, di lire 260 mila.

È stata, altresì, disposta l'occorrente istruttoria per la raccolta dei necessari elementi di giudizio al fine di inoltrare, alla competente commissione ministeriale, proposta di una ricompensa al valor civile alla memoria del caduto.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

PIERACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se è vero che s'intende trasportare da Firenze ed inviare a Vipiteno in Alto Adige le quattro tavole del Multscher, a suo tempo cedute dall'amministrazione comunale di quella città

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

per essere donate a Goering, prima che sia terminata la restituzione di tutte le opere d'arte asportate dai tedeschi e decisa in modo definitivo la loro destinazione, in base alle norme vigenti. Sarebbe infatti oltremodo pericoloso costituire un precedente che potrebbe invocarsi anche da privati così da compromettere il ritorno alla pubblica proprietà di importanti opere d'arte. (7930).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7885, del deputato De Pascalis, pubblicata a pagina 3224).

PIERACCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritiene opportuno che i chiarimenti e le delucidazioni in materia di imposte di consumo, che periodicamente vengono emanati dalla direzione centrale della finanza locale, siano inviati non solo all'I.N.G.I.C. ed all'U.N.A.I.C., ma anche a tutti i comuni che gestiscono direttamente i dazi, fra i quali, importantissimi per popolazione e per introiti, quelli di Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, Pisa, Livorno, Bergamo, Forlì, Piacenza, Trieste, ecc.

Detti comuni, poiché in gestione diretta, vengono a conoscenza, con notevole ritardo, e soltanto attraverso la lettura di riviste tributarie, degli importantissimi chiarimenti ministeriali.

La tempestiva comunicazione può valere, fra l'altro, ad evitare contestazioni coi contribuenti, ricorsi amministrativi, cause, ecc. (7937).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione che questo Ministero non mancherà di comunicare a tutti i comuni, formandone oggetto di apposite circolari, le risoluzioni dei quesiti in materia di imposte di consumo, che, più che riguardare casi di specie, riflettano questioni di massima.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

PINNA E BERLINGUER. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che giustificano la diversità di trattamento fra brigadieri degli agenti di custodia e pari grado degli altri corpi di polizia per ciò che riguarda l'avanzamento al grado di maresciallo; diversità che consiste nel fatto che i brigadieri degli agenti di custodia devono, per tale avanzamento, concorrere ad esami mentre i pari grado degli altri corpi di polizia passano al grado superiore senza alcun esame. (6393).

RISPOSTA. — Appena terminati i lavori della commissione ministeriale per la revi-

sione del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, sarà affrontato lo studio per la riforma del vigente regolamento per il corpo degli agenti di custodia, allo scopo di adeguare le norme in esso contenute alla nuova configurazione assunta dal corpo per effetto del suo inserimento nelle forze armate dello Stato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

In tale sede sarà esaminata anche la materia dell'avanzamento dei sottufficiali del corpo, per uniformarla, in quanto possibile, a quella in vigore per i pari grado delle altre forze armate di polizia.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

PINNA E BERLINGUER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente provvedere perché siano ripresi i lavori di ampliamento dell'edificio scolastico di Birori (Nuoro) appaltati fin dal 1954, e siano iniziati i lavori del secondo lotto della fognatura nello stesso comune; lavori che non soltanto appagano esigenze di carattere elementare ma consentirebbero altresì una notevole attenuazione della disoccupazione locale. (7296).

RISPOSTA. — Il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, con decreto in data 13 settembre 1958, regolarmente registrato alla Corte dei conti, approvò il progetto relativo all'ampliamento dell'edificio scolastico di Birori (Nuoro), concedendo formalmente al comune medesimo il contributo nella spesa di lire 3.500.000, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Con successivo provvedimento del 28 gennaio 1959 il comune in parola venne autorizzato a dare inizio ai lavori, mentre nella stessa data venne inviata copia del decreto di cui sopra alla Cassa depositi e prestiti per il provvedimento di propria competenza circa il perfezionamento della relativa pratica di mutuo da concedersi all'ente interessato.

Per quanto si riferisce alla costruzione del secondo lotto della fognatura del medesimo comune, si informa che la relativa domanda di contributo, inoltrata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, è stata inclusa nella graduatoria per l'esercizio finanziario 1959-60, compilata a termini dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tale domanda sarà, pertanto, presa in esame allorquando la disponibilità dei fondi consentirà di provvedere a nuove concessioni di contributi per opere del genere.

Il Ministro: TOGNI.

PINNA E BERLINGUER. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga rispondente alle esigenze del servizio il carosello dei funzionari di cancelleria nel tribunale di Nuoro, che ha visto nel giro di un mese partire il cancelliere capo trasferito a Milano, sostituito da un altro che è stato subito dopo ritrasferito a Tempio, a sua volta sostituito da un altro che sta per andare in pensione; e se non creda di provvedere con la necessaria energia perché sia assicurata seriamente la continuità di un servizio così delicato. (7419).

RISPOSTA. — La pianta organica del personale di cancelleria nel tribunale di Nuoro, prevede un cancelliere capo di seconda classe quale dirigente, ed otto funzionari in sottordine.

Tale pianta organica è ora numericamente al completo, in quanto sono stati assegnati al predetto ufficio quattro vincitori del concorso per 905 posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, i quali dovranno assumere servizio entro il 30 settembre 1959.

Le funzioni di dirigente dell'ufficio sono esercitate da Santoro Giardina, il quale, pure essendo cancelliere capo di III^a classe, ha potuto assumere le funzioni predette in virtù dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680, il quale dà facoltà al ministro di grazia e giustizia di assegnare ai posti direttivi ed in sottordine funzionari di cancelleria e segreteria, indipendentemente dalle qualifiche rivestite.

Sinora il Giardina non ha avanzato alcuna istanza di collocamento a riposo. Per altro egli sarà colpito dai limiti di età solo il 21 settembre 1960, e di conseguenza potrà ricoprire l'attuale ufficio per circa un anno ancora.

Nel caso, comunque, che dovesse risultare per qualsiasi motivo impossibile la permanenza del Giardina in detta sede, è intendimento di questo Ministero provvedere alla sua sostituzione con uno dei funzionari che, a seguito dello scrutinio in corso di espletamento, verrà promosso alla qualifica di cancelliere di seconda classe.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

PIRASTU. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione determinatasi nella miniera d'antracite di Seui (Nuoro), minacciata di definitiva chiusura;

per sapere se non ritengano necessario intervenire con urgenza per ottenere che sia evitata la liquidazione di quella importante fonte di produzione e di lavoro. (7654).

RISPOSTA. — Il prefetto di Nuoro — sentito il corpo delle miniere — ha recentemente disposto la chiusura completa dei pozzi della miniera Corongiu di Seui (Nuoro) per deficienza di manutenzione, né è stato possibile estendere agli operai licenziati i benefici disposti dalla C.E.C.A. in quanto la miniera Corongiu di Seui non rientrava fra le miniere da essa controllate.

Dalle informazioni assunte si ha motivo di ritenere che le attuali possibilità di ripresa produttiva siano minime data la situazione generale di crisi del settore minerario e in particolare carbonifero.

Per quanto attiene l'assistenza agli operai, la locale prefettura ha erogato nel primo semestre L. 4.500.000 oltre la normale assistenza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

POLANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1°) se intende confermare l'impegno già assunto dal precedente ministro circa la costruzione di una nuova grande centrale termoelettrica nel Sulcis (Sardegna) tanto attesa dall'opinione pubblica sarda; e, nell'affermativa, come ritenga che si dovrà procedere per la attuazione dell'opera;

2°) se non intenda esaminare la possibilità e l'opportunità dell'intervento statale per far sorgere contemporaneamente in Sardegna un complesso siderurgico, il quale, utilizzando l'energia elettrica della nuova centrale e le risorse minerarie ferrose dell'isola, verrebbe a dare un effettivo impulso alla industrializzazione dell'isola e dovrebbe creare condizioni favorevoli e vantaggiose per l'economia nazionale. (4345).

RISPOSTA. — In merito alle iniziative dirette a valorizzare nelle forme più convenienti le riserve potenziali di energia del bacino del Sulcis, mi pregio significare che esperti incaricati dal mio Ministero hanno esaminato uno studio preliminare predisposto a tal fine dalla società Mineraria carbonifera sarda.

Alla luce delle risultanze di tale studio, la predetta società è stata invitata a dar corso a quanto necessario per la formulazione di un progetto esecutivo che tenga particolare conto degli aspetti economici delle iniziative proposte.

Per quanto attiene al 2° punto dell'interrogazione, richiamandomi alle comunicazioni già fatte al Parlamento, confermo che i risul-

tati delle ampie ed approfondite indagini eseguite dalla Finsider con il concorso e la collaborazione di tecnici ed esperti qualificati, hanno indotto l'I.R.I. a prescegliere la zona di Taranto come sede economicamente adatta ad ospitare il costruendo quarto centro siderurgico nazionale.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il preside della scuola media di Sorso e di Castelsardo (Sassari) non corrisponde regolarmente gli stipendi mensili ai professori ed al personale subalterno.

Si fa presente che gli stipendi del mese di aprile sono stati pagati con un mese di ritardo, e degli stipendi di maggio non si ha ancora alcuna notizia non essendo stati ancora preparati alla data del 7 giugno i mandati di pagamento.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il ministro della pubblica istruzione non intenda, chiarite le cause di tali ritardi, provvedere affinché per l'avvenire gli stipendi in dette scuole vengano pagati regolarmente e tempestivamente. (6753).

RISPOSTA. — La situazione denunciata dall'interrogante, relativamente al ritardo con cui sono stati corrisposti, nei mesi di aprile e di maggio 1959, gli stipendi ai professori della scuola media di Sorso e della sezione staccata dalla stessa scuola, funzionante in Castelsardo, è da considerarsi ormai superata, in quanto il Ministero ha provveduto, con le necessarie aperture di credito, disposte a favore di detta scuola, in data 12 maggio e 17 giugno 1959, a coprire l'intero fabbisogno segnalato dal capo d'istituto per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il ritardo nell'adozione degli anzidetti provvedimenti è stato determinato dalla necessità di procedere, da parte di questo Ministero, ad un accurato esame comparativo delle richieste di fondi pervenute, data l'insufficienza degli appositi stanziamenti di bilancio, e dalla mancata segnalazione, da parte del capo d'istituto, della urgenza con la quale sarebbe stato necessario curare gli adempimenti suaccennati.

Si assicura, comunque, che il Ministero porrà ogni cura per l'avvenire affinché siano evitati inconvenienti del genere.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se in-

tendano provvedere ad aiutare i piccoli e medi coltivatori e la popolazione lavoratrice del comune di Alà dei Sardi (Sassari) colpiti nell'ultima settimana di giugno 1959 da una violenta grandinata che ha provocato danni ingentissimi alle colture ed ha distrutto il raccolto in diverse zone della campagna circostante.

Si fa presente che trattasi di una popolazione costituita prevalentemente di contadini poveri che con un anno di duro lavoro, a furia di privazioni e di sacrifici, in zone lontanissime dall'abitato e aride, speravano di poter avere — anche sia pure con lo scarso rendimento di quelle terre, che non ha mai superato i cinque quintali di frumento per ettaro di seminato — il tanto necessario per poter vivere tutta l'annata fino al prossimo raccolto; e che invece ora, a seguito della furia devastatrice di un improvviso temporale, hanno visto sfumare nel nulla la fatica spesa in un intero anno di lavoro.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se non sia possibile provvedere di urgenza alle seguenti misure:

1°) distribuzione di grano per uso familiare e per le coltivazioni per l'annata 1959-60 ai fittavoli ed ai coltivatori diretti alaesi, disponendo il ministro dell'agricoltura e delle foreste perché il comune di Alà dei Sardi venga incluso nell'elenco dei comuni per la distribuzione gratuita di grano, dal contingente complessivo di 15 mila quintali assegnato alla provincia di Sassari, come da risposta dello stesso ministro a interrogazione n. 6549 dell'interrogante;

2°) distribuzione di mangime e foraggi per il mantenimento del bestiame appartenente ai piccoli pastori della zona;

3°) esenzione per i piccoli e medi proprietari, affittuari, coltivatori diretti e pastori, almeno per un anno, dalle imposte di famiglia, dalle imposte sul bestiame e sui redditi e relative alle supercontribuzioni. (7254).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha impartito disposizioni all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sassari affinché il comune di Alà dei Sardi sia incluso nell'elenco dei comuni della provincia che usufruiranno della distribuzione gratuita del contingente di 15 mila quintali di grano della gestione di Stato, permutabili anche in mangimi per l'alimentazione del bestiame, assegnato ai sensi della legge 26 dicembre 1956, n. 1121.

A suo tempo, poi, ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella conces-

sione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

Circa la richiesta di sgravi fiscali, il Ministero delle finanze ha fatto osservare che il comune di Alà dei Sardi è stato compreso nell'elenco dei territori montani di cui all'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e pertanto, i possessori dei fondi rustici dei comuni di cui trattasi già beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario prevista dall'articolo 8 della stessa legge n. 991.

Per quanto riguarda i tributi locali, il suddetto Ministero ha fatto presente che non sussistono i presupposti per far luogo ad alcun intervento, trattandosi di tributi applicati annualmente su denuncia degli interessati e, come tali, adeguabili, ad iniziativa dei contribuenti medesimi, alla loro effettiva capacità contributiva.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda, a mezzo di ispezione o inchiesta, accertare la consistenza dei seguenti fatti che, secondo segnalazioni pervenute all'interrogante, sarebbero avvenuti nella scuola media di Sorso (Sassari), e precisamente:

1°) agli esami di ammissione alla scuola media di Sorso è stato dato un problema a quattro operazioni, contrariamente, pare, a quanto prevedono le norme scolastiche che in tali esami stabilirebbero un problema a tre operazioni;

2°) non è stata riunita la commissione al completo per esaminare il problema che doveva esser dato, mentre ciò sarebbe tassativamente previsto nel regolamento scolastico; è pertanto da accertare attentamente quali nominativi di insegnanti presenti risultino nei processi verbali delle operazioni degli esami;

3°) alla fine delle operazioni degli esami non sarebbe stata riunita la commissione plenaria, composta delle due sottocommissioni, per la ratifica dei voti.

Se non ritenga, ove quanto sopra risulti confermato, che ciò abbia arrecato danno ai candidati agli esami ed alle loro famiglie che hanno nella maggior parte affrontato notevoli sacrifici per preparare i loro figli agli esami; che ciò inoltre sia stato lesivo del diritto e del prestigio degli insegnanti facenti parte della commissione plenaria, e che, ac-

certate le responsabilità su tali fatti anormali, dovranno esser presi gli opportuni provvedimenti per ristabilire la normalità nella scuola di Sorso. (7499).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha mancato di far svolgere gli opportuni accertamenti in merito a quanto segnalato nell'interrogazione.

Dalle indagini eseguite è risultato che gli esami di ammissione, svoltisi nella sessione estiva dell'anno scolastico 1958-59, presso la scuola media di Sorso (Sassari) non hanno dato luogo ad inconvenienti di sorta ed hanno avuto regolare svolgimento.

In particolare, per quanto concerne la prova scritta di matematica e le singole affermazioni dell'interrogante, si comunica:

1°) il problema assegnato ai candidati, nonostante una certa difficoltà, era risolvibile anche su tre operazioni. Infatti dei 116 candidati ammessi agli esami, 21 tentarono la soluzione su tre operazioni; 95 la tentarono invece su quattro operazioni.

Dei suddetti candidati 60 sono risultati ammessi, 56 sono stati rimandati alla sessione autunnale (20 per la sola matematica) e nessuno è stato respinto.

L'andamento degli esami, anche per ciò che attiene alla percentuale dei candidati non ammessi è, pertanto, da considerarsi normale;

2°) al momento della scelta e della estrazione dei problemi erano presenti, come risulta dal verbale in data 18 giugno, conservato agli atti della scuola, tutti i componenti delle due sottocommissioni, non esclusi, naturalmente, i due insegnanti elementari.

Sul problema proposto dalla professoressa Guarino Maddalena, docente di matematica nella stessa scuola, ed estratto da un candidato, nessuno dei componenti le due sottocommissioni ebbe a formulare rilievi od eccezioni;

3°) dall'apposito registro risulta, infine, che, alle ore 17 del 25 giugno 1959, tutti i componenti delle due sottocommissioni sopra citate, si sono riuniti, presieduti dal preside, per decidere sui giudizi e sugli scrutini.

In tale occasione, i commissari hanno sottoposto le loro votazioni all'esame collegiale e risolto alla unanimità ogni caso dubbio; dopo di che i voti riportati dai singoli candidati sono stati approvati e trascritti nel tabellone e nel registro generale.

Il Ministero non ha, pertanto, alcun provvedimento da adottare nel senso desiderato.

Il Ministro: MEDICI.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali per la corrente annata agraria è stato ridotto il contingente di ammasso del grano in Sardegna, e se non ritenga:

1°) di provvedere al riesame del contingente di grano già stabilito per il conferimento in Sardegna agli ammassi, e riportare tale contingente almeno allo stesso quantitativo dell'ammasso 1958;

2°) disporre perché gli ammassi siano aperti immediatamente per evitare che i piccoli e medi produttori, costretti dalle indilazionabili scadenze, debbano continuare a vendere agli speculatori il loro prodotto a lire 1000 in meno per quintale rispetto al prezzo fissato per l'ammasso;

3°) consentire che i piccoli e medi produttori e le cooperative agricole possano conferire all'ammasso tutto il prodotto eccedente il fabbisogno familiare. (7589).

RISPOSTA. — Il contingente di frumento attribuito alla Sardegna è stato determinato, come per tutte le altre regioni, in base alla media dei conferimenti dell'ultimo biennio, ridotta del 6 per cento per il grano tenero, e del 20 per cento per il grano duro.

Per altro, la Sardegna è venuta ad usufruire d'un contingente proporzionalmente superiore a quello attribuito alle altre regioni italiane.

Infatti, mentre il contingente nazionale di 12 milioni di quintali rappresenta poco più del 13 per cento della produzione nazionale, che in media si aggira sui 90 milioni di quintali, il contingente attribuito alla Sardegna (quintali 45.500 di tenero e quintali 578.000 di duro) rappresenta il 30 per cento circa della produzione dell'isola, che quest'anno ammonterà a poco più di 2 milioni di quintali.

Si è ritenuto, in tal modo, di dover venire incontro alle particolari condizioni dell'isola che, essendo sprovvista di una adeguata industria molitoria, è largamente esportatrice di grano duro, realizzando così, nella vendita, prezzi che sono inferiori a quelli quotati sugli altri mercati del continente.

Si aggiunge che il trasferimento ai luoghi di consumo del grano duro sardo comporta un onere non indifferente per la gestione dello Stato.

Recentemente, questo Ministero ha avuto modo di attribuire a qualche provincia piccole quantità suppletive di contingente e, in tale occasione, ha potuto attribuire alle province della Sardegna ulteriori 6 mila quin-

tali di grano tenero e 11 mila quintali di grano duro.

Per quanto concerne il più sollecito inizio delle operazioni di ammasso, si fa presente che, allo scopo di rendere disponibili i magazzini, si è già provveduto a trasferire nel continente le rimanenze del vecchio raccolto ancora giacenti nei depositi.

Si comunica, infine, che con la circolare normativa che regola le operazioni di ammasso, questo Ministero ha già impartito disposizioni a favore della piccola impresa contadina, che viene messa in condizioni di conferire all'ammasso la maggiore quantità possibile della sua produzione.

Il Ministro: RUMOR.

PRETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che il riparto di spesa, prodotto dall'ingegnere Alessandro Pompucci del provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, collaudatore della cooperativa edilizia La Democratica con sede in Pesaro, sia stato effettuato secondo le direttive impartite dal decreto ministeriale 28 febbraio 1923 e contenute nella circolare ministeriale n. 9400 del 1° luglio 1926, considerando che — avverso il riparto stesso — il 60 per cento dei soci ha avanzato ricorso, poiché tra un alloggio e l'altro di eguale esposizione, composizione, distribuzione e cubatura risulta una differenza di valore di circa un milione di lire.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno investire la commissione di vigilanza sulle cooperative affinché il riparto in parola venga revisionato in base alle vigenti norme di legge. (7584).

RISPOSTA. — Il riparto della spesa occorsa per la costruzione di due fabbricati sociali della cooperativa edilizia La Democratica di Pesaro, eseguito dal collaudatore ingegner Alessandro Pompucci, fu trasmesso in data 6 giugno 1959 dal competente provveditorato alle opere pubbliche di Ancona al sodalizio interessato perché i soci ne potessero prendere visione in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 84 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Poiché sei soci della cooperativa hanno proposto ricorso avverso le risultanze del riparto anzidetto, in data 21 agosto 1959 gli accennati ricorsi ed il riparto contestato sono stati trasmessi al collaudatore ingegner Pompucci per le controdeduzioni di competenza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Appena tali atti saranno restituiti a questo Ministero, si provvederà a sottoporli all'esame della commissione di vigilanza a norma del già citato articolo 84.

Il Ministro: TOGNI.

PREZIOSI COSTANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se in sede di riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie non ritenga necessario ed indispensabile accogliere la istanza documentata del comune di Lioni (Avellino), tendente ad ottenere la istituzione in detto centro di una pretura mandamentale, della quale potrebbero far parte i comuni di Lioni, Teora, Conza della Campania e Sant'Andrea di Conza.

Ed invero essendo Lioni il centro più popoloso e di facile accesso della zona, essendo altresì dotato di scalo ferroviario annesso all'abitato e servito dalla strada statale Appia n. 7, la istituzione della pretura risponderebbe ad obiettive e sentite esigenze di tutta la popolazione della zona e dei su citati comuni. (7613).

RISPOSTA. — Non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna istanza del comune di Lioni, intesa ad ottenere l'istituzione dell'ufficio di pretura, nè tale istituzione è stata proposta dai capi della competente corte di appello.

Per altro, tutta la materia concernente le modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è attualmente devoluta all'esame della speciale commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, contenente « Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Spetta quindi, per ora, alla predetta commissione il compito di vagliare le esigenze che riflettono la istituzione di nuovi uffici di pretura e di esprimere al riguardo il parere previsto dal menzionato articolo 5.

Questo Ministero non mancherà comunque di tenere presenti, al momento opportuno, le ragioni prospettate.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

PREZIOSI COSTANTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale corso è stato dato alla istanza documentata in data 9 settembre 1957, n. 3254, rinnovata con altra istanza in data 2 settembre 1958, n. 2954, inoltrate dal comune di Lioni (Avellino), perché si provveda

alla costruzione dell'edificio scolastico per la scuola media, che comporta una spesa per complessivi 54 milioni.

Trattasi della soluzione di un problema assai sentito nella zona, che risponde anche ad esigenze obiettive di quella numerosa popolazione scolastica. (7614).

RISPOSTA. — L'istanza, con la quale il comune di Lione (Avellino) ha chiesto il contributo statale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa prevista per la costruzione dell'edificio per la scuola media, non ha potuto essere accolta, sino ad ora, essendosi dovuto provvedere, con i limitati fondi a disposizione, alle più urgenti necessità prospettate per la stessa provincia di Avellino.

Comunque, è opportuno far presente che al comune di Lioni, con i fondi dell'esercizio in corso, è stato concesso il contributo di cui alla precitata legge n. 645 nella spesa di lire 14 milioni per la costruzione della scuola materna nel capoluogo, ed il contributo nella spesa di lire 2.800.000 per l'edificio scolastico nella frazione Macchia.

Ove il ripetuto ente rinnovi, così come richiesto dalla legge di cui sopra, la propria domanda, la medesima sarà senza dubbio presa in esame in sede di formulazione dei venturi programmi di edilizia scolastica, da compilarsi di intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

PREZIOSI COSTANTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non reputa opportuno dare corso alla richiesta del comune di Lioni (Avellino), appoggiata sembra, tra l'altro, dalla intendenza di finanza di Avellino, di veder trasferiti ed istituiti in detto comune alcuni uffici fiscali quali l'ufficio imposte dirette e l'ufficio del registro, che troverebbero sede adatta e comunque diverrebbero uffici davvero funzionali e rispondenti alle esigenze delle popolazioni dei comuni vicini, soprattutto se si considera che Lioni è un centro popoloso e di facile accesso della zona, essendo dotato di scalo ferroviario annesso all'abitato e servito dalla strada statale Appia n. 7. (7615).

RISPOSTA. — Non è possibile fornire alcun affidamento circa l'auspicata istituzione, in comune di Lioni (Avellino), degli uffici finanziari.

La proposta potrà, per altro, essere riesaminata in futuro, qualora l'amministrazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

finanziaria venga a trovarsi nella possibilità di estendere l'articolazione dei suoi organi esterni.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

PUCCI ANSELMO E RAFFAELLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere: l'elenco e l'estensione delle superfici agrarie e forestali di proprietà dello Stato previste dalla legge 20 febbraio 1956, n. 144, trasferite agli enti di cui all'articolo 1 della predetta legge, con riferimento a quale ente di cui sopra il trasferimento sia stato fatto; l'ammontare delle superfici, distinte per le varie località, che in base alla predetta legge gli enti di cui sopra hanno concesso ai contadini. (4589).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 20 febbraio 1956, n. 144, sono stati già trasferiti agli enti sottoindicati i seguenti fondi rustici:

a) Alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina:

1° fondo rustico sito in comune di Cortona (Arezzo) denominato I Pratonni di ettari 26 circa;

2° fondo rustico sito in comune di Montelibretti (Roma) costituito da parte dell'ex Centro rifornimento quadrupedi del Lazio di ettari 1.083 circa;

3° fondo rustico sito in Ravenna denominato Cassa colmata del fiume Lamone — zona Pinuccia di ettari 450 circa;

4° fondo rustico sito in comune di Castelviscardo (Terni), ex aeroporto, di ettari 175 circa;

5° fondo rustico sito in comune di Fermo (Ascoli Piceno), ex campo di fortuna di ettari 27 circa;

6° fondo rustico sito in comune di Cecina (Livorno), ex campo di volo di ettari 70 circa;

7° fondo rustico sito in comune di Pollenza (Macerata), ex campo di volo di ettari 23 circa;

8° fondo rustico sito in comune di San Rocco al Porto (Milano) di ettari 82 circa;

9° fondo rustico sito in comune di Grumento Nova (Potenza) denominato località Valloni di ettari 16 circa;

10° fondo rustico sito in comune di Taranto, località Salina Grande, di ettari 708 circa;

11° fondo rustico sito in comune di Tortoreto (Teramo), ex campo di fortuna di ettari 93 circa;

12° fondo rustico sito in comune di Motta di Livenza (Treviso), ex campo di fortuna di ettari 29 circa;

13° fondi rustici siti in comune di Ronco all'Adige (Verona) denominati Valle Emanuella, Valle Camezzini e località Canton, di ettari 40 circa;

14° fondo rustico sito in comune di Spilamberto (Modena), ex impianto A.S.N. di ettari 15 circa.

Dei fondi rustici suindicati sono stati già assegnati ai contadini quelli distinti con i numeri 1, 2 (limitatamente ad ettari 960), 3 e 4, mentre per i restanti fondi sono in corso le operazioni di lottizzazione e di assegnazione.

b) All'Ente per la colonizzazione del Delta padano:

1° fondo rustico sito in comune di Codigoro (Ferrara), ex campo di fortuna di Pomposa di ettari 56 circa.

c) All'Ente Maremma:

1° fondo rustico sito in Grosseto, Parte Palude Raspollino, di ettari 59 circa;

2° fondo rustico sito in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) di ettari 24 circa.

d) All'Ente per la irrigazione in Puglia e Lucania (sezione speciale per la riforma agraria):

1° fondo rustico sito in comune di Massafra (Taranto), denominato fondo Fontanelle Patenisco di ettari 166 circa;

2° fondo rustico sito in Brindisi, Parte aeroporto Monte Gallo, di ettari 43 circa.

Sono in corso di trasferimento i seguenti fondi:

1° fondo rustico sito in comune di Sezze (Latina), ex aeroporto, di ettari 50 circa;

2° fondo rustico sito in comune di Coltano (Pisa), ex centro radio, di ettari 255 circa.

Inoltre, devono essere attribuiti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, subordinatamente all'esito delle vertenze giudiziarie (per rivendiche promosse dagli antichi proprietari) o di adempimenti amministrativi in corso, i seguenti fondi rustici:

1° fondo rustico sito in comune di Arcevia (Ancona), eredità Romei, di ettari 117 circa;

2° fondo rustico sito in comune di Benevento ex aeroporto, di ettari 38 circa;

3° fondo rustico sito in comune di Civitate Camuno (Brescia), ex campo di fortuna, di ettari 28 circa;

4°) fondo rustico sito in comune di Scalca (Cosenza), ex campo di fortuna, di ettari 28 circa;

5°) fondo rustico sito in comune di Roma, tenuta Monti del Sale ad Ostia Antica, di ettari 21 circa;

6°) fondo rustico sito in comune di Campagna (Salerno), fondo Lauropiano, di ettari 78 circa.

Sono, infine, risultati indisponibili per ragioni varie e non idonei alla formazione della piccola proprietà contadina, i seguenti fondi rustici:

1°) fondo rustico sito in comune di Campi Bisenzio (Firenze), ex campo di volo San'Angelo a Lepore di ettari 29 circa;

2°) fondo rustico sito in comune di Bibbona (Livorno), terreni in località Stario, Fonte della Vetrina, Fontanaccia, Posticino, di ettari 40 circa;

3°) fondo rustico sito in comune di Cecina (Livorno) di ettari 57 circa;

4°) fondo rustico sito in comune di Padula (Salerno), ex campo prigionieri, di ettari 21 circa;

5°) fondo rustico sito in comune di Padula (Salerno), Fondi Fossa di Matteo, Lagariello, Romita, Isca Mezzano e Fiumicello, di ettari 80 circa;

6°) fondo rustico sito in comune di Chioggia (Venezia), ex Forte Brondolo, di ettari 29 circa;

7°) fondo rustico sito in comune di Masazza Biellese (Vercelli), ex aeroporto di ettari 89 circa.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

PUCCI ERNESTO. — *Al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di disporre — ai fini di una più efficace azione nella repressione delle frodi sul vino e sugli altri prodotti agricoli — che sia istituito in Catanzaro un laboratorio di analisi specializzate con giurisdizione sulla intera regione calabrese.

L'interrogante fa presente a tal fine che allo stato le analisi vengono effettuate a Napoli, mancando nelle regioni meridionali altro laboratorio del genere, e che esiste in Catanzaro presso l'istituto tecnico agrario un moderno gabinetto di analisi che potrebbe essere opportunamente utilizzato. (7767).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo esaminato la possibilità di affidare all'istituto tecnico agrario di Catanzaro l'incarico della vigilanza per la repressione delle

frodi nel commercio dei prodotti di interesse agrario, nelle province della Calabria.

Da indagini, anche recentemente disposte, è però risultato che tale istituto non è nelle condizioni di poter assumere un servizio di tanta delicatezza, non possedendo un'attrezzatura di laboratorio altamente qualificata, per l'attività che dovrebbe svolgere.

Pertanto, almeno per il momento, tale servizio non può essere affidato al predetto istituto.

Comunque, questo Ministero si rende conto della necessità di istituire, in Calabria, un organo di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario, per cui non mancherà — in sede di riordinamento delle circoscrizioni degli istituti incaricati della vigilanza — di esaminare la possibilità di affidare tale compito ad un laboratorio della zona, che risulti dotato di una adeguata attrezzatura.

Il Ministro: RUMOR.

PUCCI ERNESTO — *Al Ministro dell'Agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno esaminare la possibilità di un intervento diretto e massiccio dello Stato nella lotta contro la mosca olearia che non può essere perseguita efficacemente dai singoli produttori, in quanto richiede interventi non frammentari, ma organicamente coordinati ed estesi su vaste zone.

L'interrogante segnala all'attenzione degli organi ministeriali la possibilità di utilizzare — d'intesa col Ministero della sanità — le attrezzature ed il personale dei comitati provinciali antimalarici impiegati finora per compiti quasi simili nella lotta contro la malaria.

L'interrogante sottolinea l'utilità che alla economia generale del paese deriverebbe per il notevole miglioramento in quantità e qualità della produzione olearia dalla eliminazione o almeno dall'attenuazione dei danni della *dacus oleae*. (7768).

RISPOSTA. — Come è noto, compito di questo Ministero nel settore fitopatologico è essenzialmente quello di individuare i mezzi di lotta più efficaci contro le cause nemiche in agricoltura e di divulgarne — per mezzo di opportune azioni dimostrative — la conoscenza, fra le categorie interessate, avvalendosi dell'opera dei propri uffici periferici (osservatori per le malattie delle piante e ispettorati provinciali dell'agricoltura). Spetta poi ai produttori agricoli di applicare, in di-

fesa delle proprie colture, i mezzi reperiti dalla scienza.

Per quanto concerne più particolarmente la mosca delle olive, questo Ministero nulla ha trascurato per raggiungere risultati concreti e a questo fine ha impegnato non solo l'opera continua dei propri organi tecnici e scientifici, ma, in questi ultimi anni, ha promosso e finanziato vaste azioni di difesa, interessanti milioni di piante per campagna.

Grazie all'impiego di recenti prodotti di sintesi, è attualmente possibile difendere dagli attacchi della mosca delle olive anche limitate superfici olivetate e, persino, singole piante, pure nel caso in cui vengano a trovarsi in mezzo a coltivazioni non sottoposte ad alcun trattamento.

Quanto, infine, alla richiesta di intervenire nella lotta contro la mosca olearia anche con le attrezzature ed il personale dei comitati provinciali antimalarici, non sembra che tali uffici, per la specifica attività da essi svolta, possano essere proficuamente utilizzati per tale genere di interventi.

Il Ministro: RUMOR.

PUCCI ERNESTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario autorizzare l'adeguamento delle caratteristiche di peso specifico delle granaglie da conferire agli ammassi per contingente nella provincia di Catanzaro alle reali medie che in conseguenza delle avversità stagionali sono state raggiunte dalla più gran parte della produzione locale.

L'interrogante segnala a tal fine che l'uso della facoltà di cui sopra — specificamente riservata al Ministero dalle vigenti disposizioni regolamentari — troverebbe piena giustificazione nella eccezionale gravità delle conseguenze che deriverebbero ai produttori per la mancata accettazione della quasi totalità del grano all'ammasso, anche in relazione al grave stato di indebitamento in cui versano per lo sconcertante ripetersi di avversità atmosferiche. (7769).

RISPOSTA. — Per venire incontro alle necessità dei produttori di grano della provincia di Catanzaro, è stato recentemente autorizzato il conferimento alla gestione di Stato delle partite di grano con peso ettolitrico inferiore ai 75 e 78 chilogrammi previsti in tabella, ma non al di sotto dei 73 chilogrammi per il grano tenero e dei 76 chilogrammi per il duro.

Naturalmente il provvedimento è limitato a quei casi in cui la intera produzione della

zona interessata è di peso ettolitrico inferiore al minimo fissato in tabella, di modo che il rigido rispetto di questa particolare condizione precluderebbe praticamente ai produttori la possibilità di conferire il contingente.

Il Ministro: RUMOR.

REALE GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti hanno in animo di prendere per alleviare in parte il disagio economico nel quale sono venuti a trovarsi le popolazioni dei comuni di Stilo, Pazzano, Bivogni, Riace, Camini (Reggio Calabria), dopo che i vigneti nella misura del 90 per cento sono stati colpiti sia dalla peronospera che dal lodio, e gli uliveti della zona nella misura dell'85 per cento sono privi di frutto, mentre i frutti cereari, a motivo delle condizioni atmosferiche, sono andati soggetti a perdita quasi totale.

Parrebbe doversi provvedere:

1°) all'esonero per il 1959 e 1960 delle sovraimposte e supercontribuzioni comunali e provinciali o all'equivalente contributo per tutte le ditte interessate;

2°) all'erogazione da parte del Ministero di un congruo quantitativo di grano per le famiglie;

3°) all'istituzione straordinaria di cantieri di lavoro per contadini onde occupare le giornate lavorative perdute per mancato, disfatto raccolto. (7074).

RISPOSTA. — Il dipendente ispettorato agrario, competente per territorio, è intervenuto a favore dei coltivatori delle zone segnalate, per prestare ad essi ogni possibile assistenza tecnica onde ridurre i particolari danni arrecati alle colture dell'olivo e della vite dall'avverso andamento stagionale.

Questo Ministero, inoltre, in attuazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato all'ispettorato agrario di Reggio Calabria 16 mila quintali di grano, da distribuire gratuitamente tra le categorie di lavoratori agricoli maggiormente danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in questi ultimi tempi.

I coltivatori interessati potranno avvalersi anche delle vigenti provvidenze creditizie e, in particolare dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, di cui al titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, per la concessione dei quali la recente legge 24 luglio 1959, n. 622, ha recato un'ulteriore

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

autorizzazione di spesa di un miliardo di lire.

Per i danni agli uliveti, gli agricoltori potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839.

Si aggiunge che, indipendentemente dall'agevolazione considerata nell'articolo 8 — comma 2° — della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con decreto interministeriale 3 agosto 1950, sono state estese anche alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di questi ultimi tempi le provvidenze creditizie contemplate dalla legge 25 luglio 1956, n. 838.

La prefettura di Reggio Calabria ha impartito istruzioni alle autorità locali per suggerire ai coltivatori interessati le procedure necessarie per ottenere le moderazioni fiscali e contributive consentite dalla vigente legislazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che, a sollievo della disoccupazione, nei comuni indicati è prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'istituzione dei seguenti cantieri:

1°) comune di Stilo — n. 2 cantieri di rimboschimento per n. 2.160, giornate-operaio;

2°) comune di Bivongi — n. 1 cantiere di lavoro per n. 1.020 giornate-operaio;

3°) comune di Riace — n. 1 cantiere di lavoro per n. 1.020 giornate-operaio.

In favore del comune di Pazzano, è stata disposta, in data 22 luglio 1959, l'istituzione di un cantiere di rimboschimento per n. 1.020 giornate-operaio. Pure in data 22 luglio 1959 è stata concessa l'istituzione di un cantiere di lavoro per n. 1.020 giornate-operaio in favore del comune di Camini.

Sarà possibile provvedere all'istituzione dei cantieri, dopo espletati gli indispensabili accertamenti di carattere tecnico ed amministrativo.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: RUMOR.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non giudica opportuno rinviare con tutta urgenza i termini di scadenza del concorso bandito dall'ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia e con scadenza al 31 agosto 1959.

Ciò pare tanto più doveroso in quanto alcuni posti vacanti di ufficiale sanitario sono attualmente occupati da interini da oltre venti anni e per i quali è lecito attendersi possibili provvidenze legislative che valgano a deter-

minare, anche oltre il limite massimo di età stabilito, la possibilità di partecipazione al concorso.

L'interrogante poi vorrebbe augurarsi, al di là della norma contingente, che il Ministero studiasse le forme migliori per venire incontro alla sistemazione definitiva di una benemerita categoria di funzionari, quale quella rappresentata per i quali il servizio prestato in decenni ha già acclarato quel valore professionale che si vorrebbe fosse da accertare attraverso un esame. (7926).

RISPOSTA. — Il vigente testo unico delle leggi sanitarie prevede che ogni anno vengano indetti i concorsi per i posti vacanti di ufficiale sanitario e sanitario condotto (articoli 34 e 68).

Le disposizioni citate rispondono al principio di carattere generale in virtù del quale ogni posto previsto in organico deve avere un proprio titolare.

Poiché nella provincia di Reggio Calabria risultavano vacanti alcuni posti di ufficiale sanitario, questo Ministero impartiva a suo tempo precise disposizioni affinché venisse bandito il relativo concorso.

Del resto alcuni parlamentari si erano resi interpreti, mediante varie interrogazioni, della urgenza di provvedere in tal senso.

Allo stato delle cose, pertanto, questo Ministero non ritiene opportuno che il concorso in questione venga differito tanto più che un provvedimento in tal senso lederebbe le legittime aspettative dei sanitari interessati.

Non si può, d'altra parte, condividere l'avviso dell'interrogante circa l'opportunità di emanare norme atte a consentire l'inquadramento nei ruoli di quei sanitari interini che non hanno ancora potuto sistemare la loro posizione. Ciò in quanto l'attuale legislazione esclude tassativamente che si possa accedere a posti di ruolo se non mediante pubblici concorsi, e l'eccezione invocata rappresenterebbe una palese violazione al principio cen-

nato. È da tener presente ad ogni modo che i benefici concessi dalle leggi 1 marzo 1949, n. 55, e 7 febbraio 1951, n. 63, hanno consentito alla maggior parte di detto personale di conseguire una definitiva sistemazione.

Il Ministro: GIARDINA.

RESTIVO E GERBINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il dicastero cui è preposto ad assegnare alla Sicilia un con-

tingente di ammasso complessivo di grano duro pari al 29 per cento del contingente nazionale; mentre la produzione prevista di grano duro in Sicilia supera il 48 per cento di quella nazionale, e la produzione verificatasi negli ultimi anni ha sempre superato la percentuale del 45 per cento sul totale della produzione nazionale.

Gli interroganti chiedono di sapere ancora se il Ministero intenda, nel caso esistano eventuali scorte riservate sul contingente, ripartire alla sperequata assegnazione già effettuata, mediante un tempestivo aumento del contingente siciliano, riportandolo alla effettiva produzione siciliana di grano duro.

Dato che le operazioni di conferimento sono in corso, la presente interrogazione ha carattere oggettivo di urgenza. (7513).

RISPOSTA. — La ripartizione del contingente nazionale d'ammasso è stata effettuata sulla base della media dei conferimenti delle campagne 1957-58 e 1958-59, diminuita, per il grano duro, del 20 per cento.

Per la suddivisione tra le province è stato così assegnato alla regione siciliana un contingente iniziale di tale tipo di frumento di 535 mila quintali.

La particolare situazione delle province siciliane è seguita con vigile cura da questo Ministero che, in questi giorni, provvede ad assegnare alla regione un'ulteriore quantità di 100 mila quintali di grano duro, esaurendo in tal modo ogni residua disponibilità del contingente nazionale, fissato, come è noto, in 2 milioni di quintali.

Il Ministro: RUMOR.

RICCIO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intendano, in occasione del centenario dell'unità d'Italia, ridare al patrimonio artistico e storico del paese il castello aragonese di Ischia, in cui tante pagine gloriose di storia sono state scritte e tante lagrime di eroi sono state versate. (1780, già orale).

RISPOSTA. — L'intervento della Cassa per il mezzogiorno nel settore delle opere di interesse turistico è, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, limitato al restauro e alla sistemazione delle opere appartenenti agli enti locali ed alle istituzioni ed altri enti legalmente riconosciuti, che sono, per altro, obbligati alla manutenzione delle opere stesse.

Come è noto, il castello aragonese d'Ischia è, attualmente, di proprietà privata; sarebbe di conseguenza, necessario, ai fini della sua restituzione al patrimonio artistico nazionale, un atto di esproprio.

La Cassa per il mezzogiorno non è però, in base alla disposizione di cui sopra, legittimata a compiere tale atto, potendo intervenire soltanto a favore di opere ricadenti nel patrimonio di enti pubblici o comunque legalmente riconosciuti.

Il Ministero della pubblica istruzione sarebbe pertanto l'organo abilitato per un intervento di questo tipo. Il Ministero sostiene, però, di non essere in grado, per ragioni di bilancio, di far fronte alla spesa richiesta.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

RICCIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intende disporre un riesame della situazione degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli) in sede di approvazione del piano I.R.I. lasciandovi il reparto di costruzione di artiglieria, in considerazione: che l'accentramento in un unico stabilimento di quelle costruzioni è inopportuno anche per la difesa della patria che verrebbero a disperdersi maestranze specializzate, che costituiscono una gloria per il sud; che l'esercito inglese ha adottato un cannone fabbricato in Italia, da 105. (4096).

RISPOSTA. — L'accentramento all'O.T.O.-Melara di La Spezia delle costruzioni di artiglieria è stato attuato nel quadro di una generale sistemazione delle aziende della Finmeccanica, nella considerazione che l'attuale saltuaria richiesta di artiglierie non è sufficiente ad alimentare l'attività produttiva dei predetti stabilimenti.

E poiché la O.T.O.-Melara che per organizzazione, esperienza e tradizione, produce a costi sensibilmente inferiori rispetto a quelli degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli, è stata prescelta come idoneo centro per la costruzione delle artiglierie.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione in esame faccio presente che la specializzazione non riflette tanto il campo specifico delle artiglierie, quanto quello delle lavorazioni meccaniche in genere. Ne consegue che una sottoccupazione di operai qualificati può essere del tutto esclusa, se si consideri che le costruzioni ferroviarie di qualità, come le elettromotrici che verranno eseguite

a Pozzuoli, richiederanno una notevole aliquota di produzioni meccaniche.

A tali produzioni dovranno, poi, essere aggiunte quelle legate alla costruzione di alberi a gomito in relazione alla prevista fabbricazione di motori *diesel* da parte di altra industria del gruppo.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è possibile evitare che i cittadini di Frattamaggiore (Napoli) a seguito della nuova convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 tra la S.E.T. e lo Stato, siano costretti a pagare una tariffa telefonica tripla di quella in corso per comunicare con la rete urbana di Napoli.

Si pone in evidenza che tale nuova tassazione verrebbe ad incidere sensibilmente sui costi delle attività economiche locali e prevalentemente su quelli del settore canapiero che è già tanto colpito da gravi persistenti crisi. (5863).

RISPOSTA. — Ritengo opportuno premettere, al riguardo, che l'istituzione della nuova rete telefonica autonoma di Frattamaggiore, se comporta necessariamente l'applicazione di una tariffa interurbana (in luogo di quella urbana) con Napoli, ha per altro come contropartita una serie di vantaggi a favore della utenza locale.

Essa infatti ha permesso di dare un assetto razionale al servizio telefonico di Frattamaggiore, conformemente alle prescrizioni del piano regolatore telefonico nazionale, ed in particolare ha consentito di procedere alla automatizzazione del locale servizio telefonico con una centrale di adeguata capacità.

La creazione della predetta nuova rete urbana, che comprende anche il comune confinante di Grumo Nevano nonché i posti telefonici, già interurbani, di Crispiano e Frataminore, ha permesso inoltre all'utenza di ottenere i seguenti vantaggi: una sensibile riduzione nei canoni di abbonamento telefonico urbano per il passaggio ad un differente regime tariffario (dal 1° al 4° gruppo); un miglioramento nella efficienza del servizio per l'avvenuto adeguamento delle apparecchiature con il conseguente aumento del numero delle linee di collegamento con Napoli che sono state portate da 9 a 17; la possibilità di evasione di tutte le domande di nuova utenza giacenti, com'è dimostrato dal numero degli abbonati che si è rapidamente più che triplicato; una notevole riduzione delle spese di primo impianto.

Non vi è dubbio quindi che il provvedimento di cui sopra è destinato a favorire la diffusione del servizio telefonico tra le classi meno abbienti, in considerazione delle accennate notevoli riduzioni dei canoni di abbonamento e delle spese di impianto per i tratti « fuori abitato ».

Tutto ciò premesso debbo ora precisare che il distacco del comune di Frattamaggiore dalla rete telefonica urbana di Napoli è stato operato dalla concessionaria Società esercizi telefonici (S.E.T.), previa la debita approvazione ministeriale del relativo piano tecnico, in base alla norma generale contenuta nell'articolo 213 del codice postale e delle telecomunicazioni, secondo cui « la rete urbana deve comprendere di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio di 10 chilometri dal centro ».

Detto principio è ribadito nell'articolo 22 della vigente convenzione con la S.E.T., il quale stabilisce, fra l'altro, che « la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 chilometri dal centro; essa comprende anche le frazioni, purché siano ubicate entro detto raggio ».

La distanza intercorrente tra i perimetri degli abitati di Napoli e Frattamaggiore, non ha consentito nemmeno l'applicazione dell'unica espressa eccezione a detta norma, contenuta nel quarto comma del richiamato articolo 22, il quale stabilisce che la società « assume l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i Comuni finitimi a quello prescelto come sede di Centro di rete urbana, purché la distanza minima fra i perimetri abitati dei rispettivi Capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad 1 chilometro ».

Il Ministro: SPATARO.

RICCIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se è vero che lo stabilimento dell'I.M.E.N.A. di Baia è stato venduto ad un privato e se è vero che alcune macchine sono state trasportate alla Microlambda senza che siano stati in essa reimpiegati gli operai, come da precedenti impegni assunti dall'I.R.I. (5866).

RISPOSTA. — In data 17 maggio 1959 è stato firmato il compromesso per la cessione dello stabilimento ex I.M.E.N.A. di Baia a Virginio Anselmi, titolare della Società anonima industrie meccaniche padovane (S.A. I.M.P.). Trattasi di una rinomata fabbrica di macchine utensili, con sede a Padova, che intende trasferire a Baia una parte della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

propria produzione, alla quale verranno, probabilmente, affiancate altre lavorazioni meccaniche.

L'alienazione in parola è stata effettuata nell'intento di determinare la creazione nella zona napoletana di una ulteriore fonte di lavoro e di reddito in generale, sia diretto che indiretto.

Essa, infatti, non pregiudica in alcun modo l'integrale attuazione del programma predisposto dall'I.R.I. per il settore meccanico napoletano. In particolare, il nuovo centro per la produzione di motori *diesel* verrà convenientemente realizzato nell'ambito dello stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco, ovviamente senza alcun pregiudizio delle produzioni oggi ivi svolte, ma anzi con prospettive di ulteriore favorevole sviluppo dell'attività di tutto il complesso.

Pertanto, la nuova attività che la S.A. I.M.P. inizierà e nella quale, secondo gli impegni assunti dal commendator Anselmi, verranno inseriti a preferenza — nei limiti, naturalmente, dell'idoneità professionale — elementi già dipendenti dalla società in liquidazione, verrà ad aggiungersi alle iniziative che l'I.R.I. si è impegnato di realizzare.

In considerazione di quanto sopra perde evidentemente di importanza il fatto che siano stati asportati macchinari e materiali dalla sede dell'azienda: tali spostamenti, se avvenuti, erano indubbiamente rivolti a realizzare una più razionale utilizzazione dei macchinari e materiali nell'ambito delle aziende del gruppo.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intende disporre la costruzione di una chiesa al carcere maschile di Poggioreale di Napoli. (6969).

RISPOSTA. — La chiesa del carcere giudiziario di Poggioreale in Napoli fu gravemente danneggiata da incursione aerea.

Nel programma di opere da eseguirsi con i fondi della legge per i danni di guerra è stata inserita anche quella per la riparazione ed il ripristino della chiesa predetta.

Stante l'esiguità dei fondi disponibili in bilancio, il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli non ha finora potuto disporre i relativi lavori, che sono stati nuovamente richiesti per l'esercizio 1959-1960.

Si fa, per altro, presente che al ripristino della chiesa in questione non può provvedersi con i fondi a disposizione dell'ammini-

strazione penitenziaria, essendo questi destinati soltanto alle opere di manutenzione ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

RICCIO. *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se intendano istituire un istituto professionale in Torre Annunziata, tradizionale centro industriale della provincia di Napoli. (7151).

RISPOSTA. — Il Ministero si propone di procedere, con i normali stanziamenti di bilancio, alla trasformazione della scuola tecnica industriale di Torre Annunziata in istituto professionale di corrispondente indirizzo, sempreché gli enti locali facciano fronte ai propri impegni di legge.

La trasformazione potrà avvenire in uno dei prossimi anni scolastici in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere, di urgenza, per bonificare le acque marine lungo il litorale di Bagnoli di Napoli ad evitare aggravamenti di problemi e situazioni di pericoli di infezioni. (7160).

RISPOSTA. — L'inquinamento delle acque del litorale di Bagnoli è determinato dallo scarico dei rifiuti industriali dello stabilimento siderurgico dell'ILVA, che sono immessi nel mare nei pressi del pontile a mezzo di un vecchio canale di bonifica da tempo abbandonato, che proviene da Agnano ed attraversa lo stabilimento stesso.

Tali rifiuti industriali dovrebbero essere invece convogliati in un altro canale, già costruito, che sfocia in località sita tra il ponte Coroglio-Nisida e il promontorio di Possillipo.

Il comune di Napoli, interessato per l'eliminazione dell'inconveniente suddetto, si è riservato di emettere, con urgenza, apposita ordinanza a carico della direzione dello stabilimento, per il convogliamento dei rifiuti del nuovo canale.

Altra causa di inquinamento, a carattere saltuario, è rappresentata dallo scarico in mare di rifiuti liquidi e solidi da parte di navi che ormeggiano al succitato pontile dell'ILVA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Per tale secondo inconveniente sono state interessate le autorità competenti: capitaneria ed ente autonomo del porto.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se intende in vista della produzione di tabacco, disporre la costruzione di un tabacchificio nella zona del nolano (Napoli). (7749).

RISPOSTA. — La modesta entità della superficie coltivata a tabacco, in comune di Nola, da parte delle due ditte concessionarie — Azienda tabacchi italiani e Società agricola industrie diverse — che, nella campagna del 1958, non ha raggiunto i tredici ettari, non giustifica l'istituzione *in loco* di magazzini per la lavorazione del tabacco in foglie, ovviamente costruiti nelle zone più intensamente coltivate.

D'altra parte, occorre tener presente che le ditte concessionarie, autorizzate dall'amministrazione dei monopoli a coltivare tabacco in una determinata zona, possono costruire magazzini per la lavorazione del prodotto dove lo ritengano più opportuno e conveniente, essendo il compito dell'amministrazione limitato al controllo della osservanza, da parte delle ditte stesse, delle norme tecniche e fiscali dettate dal regolamento.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intendano disporre il chiesto finanziamento per la costruzione dell'edificio scolastico in Piazzolla di Nola (Napoli). (7750).

RISPOSTA. — Nel programma di edilizia scolastica del corrente esercizio finanziario, compilato da questo Ministero d'intesa con quello della pubblica istruzione, è compreso il comune di Nola, al quale è stato concesso il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 40 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Piazzolla-Cinquavie.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per chiedere se intendano disporre il finanziamento e la costruzione della strada panoramica Monte Grillo-Miniscola nella zona flegrea di Napoli, e precisamente nel comune di Procida. (7752).

RISPOSTA. — Nel piano della viabilità ordinaria della Cassa per il mezzogiorno è prevista la costruzione, con una previsione di spesa di 40 milioni, di un primo lotto della strada Miniscola-Monte di Procida.

Comunque, essendo da un primo esame risultato che il progetto stesso dovrà essere opportunamente rielaborato, si fa presente che un tecnico della Cassa effettuerà quanto prima un apposito sopralluogo.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

RICCIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per chiedere se intendano disporre con ogni urgenza la esecuzione dei lavori indispensabili alla via Roma di Pozzuoli (Napoli) che è di pertinenza del demanio marittimo, in considerazione che quella città rimane deturpata dallo stato di abbandono di quella strada. (7757).

RISPOSTA. — Con recente provvedimento sono stati finanziati i lavori di sistemazione della pavimentazione e delle banchine adiacenti alla via Roma in Pozzuoli.

Tali lavori avranno inizio quanto prima possibile.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere a favore dei diplomati dei conservatori di musica, i quali, venendo assunti, sono inquadrati nel gruppo C, mentre potrebbero essere inquadrati nel gruppo B, tenendo presente che la questione venne sollevata sin dal 1956 da un gruppo di dipendenti del comune di Napoli. (7759).

RISPOSTA. — Allo stato della legislazione i diplomi rilasciati dai conservatori di musica, quando si tratti di assunzione ad impieghi civili dello Stato, sono da ritenersi validi ai soli fini dell'ammissione a concorsi interni di gruppo C.

In tal senso ebbe anche ad esprimersi a suo tempo il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Si assicura comunque l'interrogante che una maggiore valorizzazione dei predetti titoli è prevista in sede di riordinamento dell'istruzione musicale.

Il Ministro: MEDICI.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* —

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Per conoscere se intendono disporre il finanziamento di altri lotti di case in Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, per eliminare le baracche costruite per il terremoto del 1883. (7798).

RISPOSTA. — Per la costruzione di alloggi popolari nei comuni di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in sostituzione di abitazioni malsane ed improprie, è stata assegnata all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, la complessiva somma di lire 543.180.000, così ripartita:

Ischia (località Ponte e Porto)	L.	81.200.000
Casamicciola	»	158.550.000
Lacco Ameno	»	113.820.000
Forio d'Ischia	»	189.620.000

A tali assegnazioni, che costituiscono il massimo intervento consentito dalle disponibilità di cui alla precitata legge n. 640, rispetto alle molteplici e pressanti esigenze degli altri comuni, occorre aggiungere quelle di lire 49.3000.000 per la costruzione di 26 alloggi popolari in Casamicciola e di lire 21.900.000 per la costruzione di 6 alloggi in Porto d'Ischia; entrambe disposte ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

L'ulteriore fabbisogno alloggiativo dei precitati comuni, per la eliminazione delle baracche, sarà tenuto presente in sede di formulazione di futuri programmi costruttivi di edilizia popolare.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende dare particolari istruzioni per l'attuazione della norma, di cui al comma c) dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle imposte dirette, ad evitare che particolarmente in Napoli ed in Campania molte aziende commerciali, che non hanno i requisiti, siano classificate nella categoria C-1. (7799).

RISPOSTA. — L'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si ispira, sostanzialmente, ai criteri fissati da questo Ministero, per le minori imprese commerciali, con le circolari 12 giugno 1946, n. 4080 e 4 giugno 1955, n. 302220, che concedono la classificazione più favorevole a condizione che sia accertata, nel processo produttivo, la prevalenza del lavoro sul capitale, in base agli elementi oggettivi che caratterizzano ciascuna

impresa, con particolare riferimento alla struttura familiare dell'impresa stessa ed alla prestazione di lavoro continuativa dei titolari della azienda.

Salva, pertanto, la possibilità di modifiche ai criteri predetti per un migliore e più efficace accertamento dei requisiti richiesti, deve escludersi che gli uffici distrettuali delle imposte dirette classifichino, in base alla norma citata, in categoria C1 aziende commerciali i cui redditi debbano essere, invece, classificati in categoria B.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

ROBERTI E ANGIOY. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano necessario contrassegnare in modo indelebile e chiaramente visibile le derrate di importazione (whisky, caffè, ecc.), ammesse alla franchigia doganale e fiscale per la loro destinazione ad ambasciate, enti assistenziali, ecc.

Ciò per ovviare alla grave frode che si verifica attraverso l'immissione al commercio di quantitativi notevoli di tali derrate che, per la loro natura e provenienza, devono invece essere gravate da alte imposte di fabbricazione, diritti erariali e dazi doganali. (7557).

RISPOSTA. — Ai termini delle disposizioni preliminari alla tariffa, gli oggetti — ivi comprese le derrate — spettanti ai membri del corpo diplomatico, accreditati in Italia, ed ai funzionari consolari di carriera, stranieri, che esercitano la loro funzione in Italia, sono ammessi all'importazione in franchigia da tutti i diritti doganali.

Trattandosi, in sostanza, di una esenzione soggettiva, che trova riscontro nelle disposizioni di diritto internazionale ed è giustificata da ragioni di natura politica, non si ritiene opportuno dare attuazione alla proposta in oggetto. Essa, infatti, non mancherebbe di provocare rimostranze da parte degli aventi diritto alla esenzione, i quali rileverebbero la incompatibilità di misure cautelative nei confronti di persone che rivestono la posizione di rappresentanti dei governi esteri.

Il principio, poi, di stretta reciprocità, che regola nel campo internazionale la franchigia diplomatica e consolare, comporterebbe norme restrittive da parte degli altri Stati, nei riguardi del personale italiano accreditato all'estero.

Devesi tenere presente, inoltre, che i generi di maggiore interesse fiscale, come i tabacchi, gli alcoolici, i carburanti ed altri,

sono soggetti a contingentamento, e, quindi, vengono ammessi alla agevolazione soltanto per quantitativi commisurati alle possibilità di consumo dei destinatari.

Nè, si ravvisa l'opportunità di adottare una nuova e più rigorosa disciplina, per quanto concerne le importazioni effettuate da determinati enti ed organismi, (quali ad esempio l'E.N.D.S.I., la Croce rossa italiana, l'Amministrazione aiuti internazionali), che in virtù di precise norme di legge godono della franchigia doganale per i generi di soccorso da essi importati e destinati alla distribuzione gratuita ai bisognosi, in quanto, quella sino ad ora praticata, offre sufficienti garanzie per l'accertamento e la tempestiva repressione di eventuali tentativi di abuso.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

ROBERTI E SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare urgentemente una disposizione per gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione con la quale detti uffici siano autorizzati a compiere le operazioni di timbratura e visto prescritti per le tabacchine inviate per conto dell'A.T.I. a lavorare nella loro giurisdizione.

Ciò ad evitare che le dette operaie, che già prestano la propria opera in condizioni non agevoli e per periodi limitati nel tempo, siano costrette a ritornare ogni mese nella provincia di origine per vistare il tesserino presso il locale ufficio del lavoro e della massima occupazione. (7595).

RISPOSTA. — L'unico adempimento mensile presso gli uffici del lavoro al quale sono tenuti i lavoratori è quello relativo alla conferma — ai sensi del 1° comma dell'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264 — del loro eventuale stato di disoccupazione, ma esso non può riguardare le lavoratrici di cui trattasi in quanto regolarmente occupate.

Ove, per altro, risulti che siano stati richiesti alle lavoratrici tabacchine altri adempimenti periodici, sarà gradito conoscerne con esattezza la natura ai fini di un eventuale intervento del Ministero del lavoro nel senso richiesto nella interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

ROFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda dare disposizioni perché sia correttamente applicata la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, che assicura la ricostruzione della carriera ai

soli fini giuridici degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e d'istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori di concorsi speciali loro riservati, dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale essi non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali.

Risulta infatti all'interrogante che qualche provveditorato agli studi, nel momento del collocamento a riposo di insegnanti perseguitati politici o razziali, ha interpretato la legge nel senso che la retrodatazione dell'anzianità in ruolo varrebbe solo per la carriera e non per il trattamento di quiescenza, mentre è fuori dubbio che la ricostruzione della carriera, pure escludendo qualsiasi diritto ad arretrati, non può non produrre effetto sul trattamento di quiescenza.

Se così non fosse la legge che aveva il fine di riparare almeno in parte i torti subiti dai perseguitati politici o razziali verrebbe frustrata. (5069).

RISPOSTA. — La legge 8 dicembre 1956, n. 1429, stabilisce in favore delle categorie d'insegnanti ivi contemplate, che la « carriera » sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici — dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale (i beneficiari) non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche e razziali ».

Dal contesto della norma si deduce che la retrodatazione opera ai soli fini di carriera.

Ora, stante tale limitazione nel testo della disposizione legislativa, non sembra che nei riguardi del personale interessato, gli effetti della retrodatazione possano estendersi anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Al riguardo, tuttavia, si comunica che il Ministero è propenso a considerare favorevolmente la questione, nel senso auspicato dall'interrogante, salvo, beninteso, diverso avviso della Corte dei conti, al cui esame, come è noto, i decreti di pensione vanno sottoposti per il prescritto riscontro di legittimità e per la approvazione.

Il Ministro: MEDICI.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere per quali motivi l'« Inail » non abbia ancora provveduto a dare attuazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93: « Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ». (6245).

RISPOSTA. — Il testo delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sul quale è intervenuta l'adesione del Ministero della sanità, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il necessario parere.

Molti sono i problemi che si sono dovuti risolvere nella elaborazione di tali norme, senza le quali, del resto, l'istituto assicuratore non può dare pratica applicazione alla legge.

Posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a spiegare il più vivo interessamento per una sollecita approvazione delle norme in parola.

*Il Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza
sociale: GOTELLI ANGELA.*

ROMEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la sede dell'I.N.P.S. di Taranto non ha ancora provveduto alla liquidazione di numerose pensioni a coltivatori diretti le cui domande risultano accolte, fin dai primi mesi dell'anno 1958.

Poiché la mancata liquidazione di dette pensioni è dovuta alla mancanza di fondi della gestione, l'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga necessario provvedere al più presto allo stanziamento dei fondi occorrenti. (6137).

RISPOSTA. — Dal numero delle domande presentate e dai relativi certificati di pensione emessi dalla sede I.N.P.S. di Taranto non sembra debbano nutrirsi apprensioni circa il regolare flusso di consegna dei libretti di pensione tenuto anche conto della mole di lavoro che gli uffici interessati stanno svolgendo per far fronte agli adempimenti previsti dalle leggi in materia di pensione, approvate, in quest'ultimo periodo, dal Parlamento.

Non ha quindi motivo di essere il dubbio secondo cui il ritardo nella liquidazione delle pensioni sarebbe determinato dalla situazione deficitaria della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

*Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.*

ROMITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità che la Corte dei conti non ha ancora ratificato

la graduatoria dell'ultimo concorso a preside di istituti medi e superiori; e, in caso affermativo, se ne conosce la ragione. (7458).

RISPOSTA. — Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso a presidi di istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1954, al quale evidentemente ha voluto riferirsi l'interrogante, è stato registrato dalla Corte dei conti.

Il Ministro: MEDICI.

ROMUALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della riforma burocratica.* — Per conoscere se intendano promuovere i necessari provvedimenti legislativi — in armonia ad una vecchia proposta in sede di trattative sindacali per i miglioramenti agli statali — per il mantenimento dell'aggiunta di famiglia per i figli a carico fino al ventiquattresimo anno di età, purché siano studenti universitari, e per portare, sempre per i figli universitari, al venticinquesimo anno di età il limite massimo per la concessione ferroviaria a tariffa 51.

L'interrogante chiede, inoltre, se non si ritenga opportuno che l'aggiunta di famiglia per i genitori a carico sia estesa anche a quelli non conviventi sotto lo stesso tetto. (7526).

RISPOSTA. — All'accoglimento della suddetta proposta ostano ragioni di opportunità e di carattere finanziario.

Per quanto concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia — che già formò oggetto di disposizione inserita in uno degli schemi del disegno di legge concretatosi nella legge 27 maggio 1959, n. 324, ed eliminata, d'accordo con le associazioni sindacali, per rendere possibile l'accoglimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, delle altre richieste di miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali — è da considerare, infatti, che attualmente l'erario non è in condizione di reperire i relativi fondi finanziari senza ricorrere ad ulteriori inasprimenti fiscali o ad indebitamenti.

Ciò vale anche per l'estensione delle suddette quote ai genitori non conviventi — a parte l'inopportunità di una siffatta statuzione che potrebbe offrire la possibilità di far conseguire il beneficio anche nei casi in cui i genitori degli studenti non versino in disagiate condizioni economiche — nonché per l'aumento al 25° anno di età del limite massimo per la concessione ferroviaria a tariffa 51.

A quest'ultimo proposito va poi tenuto presente che, poiché il limite di 21 anni di

età, determinato in rapporto al raggiungimento della maggiore età, riguarda tutte le concessioni speciali accordate dalle ferrovie dello Stato, un'eventuale modifica della concessione C, intaccando un principio in vigore dalle origini delle agevolazioni di cui trattasi, comporterebbe la necessità di modificare tutte le altre concessioni con un notevole gravame per il tesoro, che, come è noto, provvede al rimborso degli oneri extra-aziendali all'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ad avviso anche dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, le esigenze degli studenti universitari, indipendentemente dai singoli viaggi a tariffa ridotta n. 51, possono essere più convenientemente soddisfatte con la particolare forma di abbonamento a prezzo ridotto che l'amministrazione stessa applica a favore degli studenti, di età non superiore ai 30 anni, iscritti alle scuole statali di qualunque ordine e grado.

Il Ministro della riforma burocratica: Bo.

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come sia accaduto che il parco di villa Orsini di Bomarzo (Viterbo), noto come parco dei mostri e dichiarato monumento nazionale, e quindi bene inalienabile, sia passato di proprietà dal defunto senatore Maraviglia al signor Giovanni Becchini, attuale sindaco di Bomarzo; e se tale passaggio di proprietà, a norma delle vigenti leggi per la tutela del patrimonio di interesse artistico e storico, non debba considerarsi nullo. (7745).

RISPOSTA. — Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 23 dell'articolo 23 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i beni di interesse storico-artistico, dichiarati monumenti nazionali, non sono da considerarsi inalienabili a causa di tale qualifica, ma tali sono soltanto i beni di interesse artistico di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Il parco della villa Orsini di Bomarzo, noto come parco dei mostri, non è di proprietà di uno degli enti suddetti, ma di proprietà privata, e non è inoltre dichiarato monumento nazionale, ma solo bene di interesse storico-artistico ai sensi della legge sopra citata.

Pertanto, il trapasso del parco dal signor Maraviglia al signor Becchini deve ritenersi giuridicamente valido e quindi non può considerarsi nullo.

È vero che nei casi di trapasso di proprietà di un bene di interesse storico-artistico, come nel presente, la legge in vigore in materia di tutela artistica consente al Ministero di esercitare il diritto di prelazione (art. 31 legge 1 giugno 1939, n. 1089), tuttavia trattasi di mera facoltà, e pertanto l'esercizio di tale diritto è lasciato alla discrezionalità dell'amministrazione che per ovvie ragioni di natura amministrativa e finanziaria non può sempre mandare ad effetto, ogni volta che se ne profili la possibilità, la disposizione di legge sopra menzionata.

Nel caso specifico, non si è ritenuto opportuno esercitare il diritto di prelazione sia per non accollare al bilancio la spesa dell'acquisto, dato anche gli altri vari impegni finanziari, sia perché tale acquisizione avrebbe imposto una vasta opera di restauro, date le condizioni deplorabili di abbandono del Parco, nonché la necessità di una idonea recinzione del Parco stesso situato in proprietà privata, e da questa circoscritto, nonché la istituzione e manutenzione di una custodia con adeguato alloggio.

L'onere che ne sarebbe derivato allo Stato in dipendenza dell'acquisto sarebbe stato quindi notevole tenuto anche conto delle esigue possibilità finanziarie dell'amministrazione.

D'altra parte, poiché il parco è soggetto alle disposizioni di legge in materia di tutela artistica, incombono al nuovo proprietario, come già al defunto senatore Maraviglia, gli obblighi derivanti da dette disposizioni.

Si assicura, comunque l'onorevole interrogante che sarà cura del Ministero di vigilare affinché il parco in questione sia restaurato e conservato convenientemente.

In tal senso sono state già impartite le necessarie disposizioni alla soprintendenza ai monumenti di Roma.

Il Ministro: MEDICI.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'Ente nazionale per la protezione degli animali (ente di diritto pubblico costituito con legge 11 aprile 1938, n. 613) è retto da un commissario da oltre 9 anni, senza che sia stato ancora emanato lo statuto per la disciplina della proprio attività, la cui emanazione è prevista entro 6 mesi dalla legge 19 maggio 1954, n. 303.

L'interrogante fa notare che ciò pregiudica notevolmente, sia al centro che alla periferia, la libera attività dell'ente al quale si rivolgono tutti gli zoofili italiani. (7839).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Con la legge n. 303 è stato modificato l'ordinamento dell'Ente nazionale protezione animali ed è stato introdotto il sistema elettivo per la costituzione dei suoi organi centrali e periferici.

Pertanto, l'attuale amministrazione del predetto ente ha provveduto d'intesa con questo Ministero a predisporre, nel termine stabilito dall'articolo 4 della menzionata legge, apposito statuto per regolamentare la nomina ed il funzionamento dei suoi organi direttivi.

Detto statuto — come richiesto dal già citato articolo 4 — è stato sottoposto all'esame del Ministero del tesoro e, poi, al parere del Consiglio di Stato, che ha formulato alcune osservazioni in ordine alle quali si stanno adottando i necessari provvedimenti.

Appena tale statuto sarà stato approvato, non si mancherà di dare corso con la massima sollecitudine alla procedura prevista per l'elezione degli organi direttivi centrali e periferici dell'ente.

Ciò premesso, si aggiunge che non risulta che l'attività dell'E.N.P.A. abbia subito remora alcuna da tale situazione, come si evince dai consensi riscossi da parte di similari organizzazioni straniere e da privati cittadini, alcuni dei quali anzi, in questi ultimi tempi, non hanno esitato a fare cospicue donazioni e lasciti all'ente stesso anche per dimostrare il loro apprezzamento all'opera svolta ed offrire ad esso maggiori possibilità di azione.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ROSSI MARIO PAOLO, RAFFAELLI, DIAZ LAURA, PUCCI ANSELMO E LIBERATORE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali concreti provvedimenti intendano adottare per alleviare la grave situazione venutasi a determinare, in questi ultimi tempi, nei settori di lavoro della provincia di Massa e Carrara.

I provvedimenti invocati si rendono oltremodo urgenti, poiché, malgrado le assicurazioni fornite in precedenza agli interroganti, un'altra grave notizia si è diffusa tra i lavoratori della zona industriale apuana e tra la cittadinanza. Infatti, è assai probabile che la direzione dello stabilimento Cokapuania decida in questi giorni di ridurre l'orario di lavoro per i propri dipendenti, senza che la notizia sia stata ancora smentita dai dirigenti dell'importante complesso industriale.

La gravità di tale provvedimento si aggiunge a quelli ancora più preoccupanti as-

sunti dalla Dalmine di Massa, dove non solo si è ridotto l'orario di lavoro, ma si continua a licenziare, alla Pibigas, dove si è licenziato e si è ridotto l'orario di lavoro, e in un'altra dozzina di fabbriche, già segnalate dagli interroganti in precedenti e recenti interrogazioni, investite dalla ondata dei licenziamenti che si accentua ogni giorno di più (3345).

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite non è risultato che si sia verificata una riduzione nell'orario di lavoro da parte della società Cokapuania.

Per quanto riguarda lo stabilimento della Dalmine di Apuania, dal gennaio 1959 non sono stati effettuati licenziamenti di operai per riduzione di lavoro, ad eccezione di qualche licenziamento per limiti di età o per inidoneità per ragioni di salute.

La riduzione dell'orario di lavoro da 48 a 44 ore settimanali è stata applicata ad un numero di operai invero limitato in quanto la società ha cercato di mantenere i turni di lavoro delle 48 ore settimanali eseguendo lavoro di manutenzione oltre il normale.

Per quanto concerne la società Pibigas, la stessa in seguito allo sviluppo dell'impiego del gas di petrolio liquefatto, è stata costretta a modificare la propria organizzazione e a ridurre l'attività dello stabilimento di Avenza al solo fabbisogno della Toscana, con conseguente riduzione del numero delle maestranze e dell'orario di lavoro.

Per quanto si riferisce in generale ai licenziamenti di personale effettuati presso altri stabilimenti della provincia di Massa Carrara, il fenomeno non concerne la totalità delle aziende, la cui maggioranza ha mantenuto più o meno lo stesso numero di maestranze.

A sollievo della disoccupazione nella provincia di Massa Carrara sono stati istituiti nell'esercizio finanziario 1958-59 cantieri di lavoro per n. 94.090 giornate-operaio; nell'esercizio finanziario 1959-60 sono stati già concessi cantieri per n. 28.300 giornate-operaio; è prevista inoltre l'istituzione di cantieri per n. 37.155 giornate-operaio.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se approva la disposizione del provveditore agli studi di Catania, che anticipa al 27 agosto l'inizio degli esami di riparazione affinché detti esami siano ultimati prima del congresso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

eucaristico, che avrà luogo nel settembre a Catania.

Non si può non sottolineare che un simile provvedimento, oltre che generare un notevole disagio fra gli alunni e le famiglie, costrette a rientrare in sede prima del previsto, costituisce un pessimo precedente per l'avvenire e nuoce alla serietà e alla disciplina scolastica.

Nè contribuisce alla serietà e al buon costume scolastico la notizia, secondo la quale si raccomanda alle commissioni esaminatrici una particolare benevolenza, quella benevolenza che si chiedeva alle commissioni esaminatrici durante il regime fascista e prefascista « per fini patriottici » e che si traduceva quasi sempre in esami formali e promozioni indiscriminate. (7897).

RISPOSTA. — La modifica apportata per la provincia di Catania, al calendario degli esami autunnali per l'anno scolastico in corso, è stata autorizzata dal Ministero: precisamente, tenuto presente il periodo fissato per lo svolgimento del congresso eucaristico nazionale (6-13 settembre), l'inizio degli esami negli istituti medi di secondo grado è stato anticipato al 27 agosto, mentre l'inizio degli esami nelle scuole medie di primo grado è stato posticipato al 16 settembre.

Il provvedimento è stato determinato dalla considerazione che, data la vasta risonanza delle manifestazioni del congresso eucaristico nazionale, alle quali è interessata la maggior parte della cittadinanza, compresi gli alunni che dovevano presentarsi agli esami autunnali, non fosse opportuno far coincidere questi ultimi con tale eccezionale periodo.

Il disagio, che, secondo l'interrogante sarebbe derivato per gli alunni e le famiglie, costretti a rientrare in sede poco prima del previsto, trova sufficienti attenuanti nella preoccupazione del Ministero di assicurare agli esami, nell'interesse stesso degli alunni e delle famiglie, un più tranquillo ed ordinato svolgimento.

Nell'impartire le relative disposizioni all'autorità scolastica locale, il Ministero non ha mancato, tuttavia, di precisare che lo spostamento della data degli esami nelle scuole medie di primo grado non avrebbe dovuto arrecare alcun intralcio alle normali operazioni degli esami di maturità e di abilitazione nè alcun ritardo per l'apertura di tutte le scuole al 1° ottobre.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, nella quale si accenna a disposizioni che sarebbero state impartite dal

Ministero per raccomandare alle commissioni esaminatrici una particolare benevolenza nei riguardi dei candidati agli esami di riparazione, si comunica che nessun provvedimento in tal senso è stato adottato dal Ministero.

Il Ministro: MEDICI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie, apparse di recente sulla stampa regionale del Molise, secondo le quali il più grave stato di disoccupazione graverebbe sul comune di Roccapavara (Campobasso), e quali provvedimenti ritengano di poter adottare subito a sollievo della lamentata situazione. (5953).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 5822, del deputato Amiconi, pubblicata a pag. 3145).

SANTARELLI EZIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare ai gravi inconvenienti esistenti nel comune di Monte Urano (Ascoli Piceno), dove la mancata costruzione di reti di distribuzione dell'acqua è fonte di grave e giustificato malcontento della popolazione.

Già da tempo l'adduttrice principale dell'acquedotto del Tennacola, i cui lavori sono stati eseguiti dall'omonimo consorzio con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), è giunta nella torre serbatoio del comune di Monte Urano; tuttavia, l'acqua non può essere erogata alla popolazione perché mancano le condutture.

L'interrogante chiede ai ministri se sono a conoscenza che:

1°) per la costruzione delle reti di distribuzione interna sono stati fatti due progetti: un primo progetto esecutivo per lire 20 milioni; un secondo progetto esecutivo di completamento per lire 8 milioni;

2°) il consorzio per l'acquedotto del Tennacolo ha già da tempo approvato i progetti anzidetti per cui lo Stato ha concesso al consorzio stesso i benefici delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 29 luglio 1957, n. 635;

3°) in data 15 settembre 1958 il progetto è stato inoltrato al superiore Ministero per le determinazioni di competenza; successivamente, con lettera del 18 settembre 1958, il consorzio rendeva noto che il progetto esecutivo relativo ai 20 milioni era già stato approvato dal competente genio civile e dal

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

Poiché, fino ad oggi, nulla è stato fatto per porre fine alle gravissime, insalubri condizioni di disagio idrico in cui gli abitanti del comune di Monte Urano sono costretti a vivere, si conclude chiedendo un autorevole e pronto intervento affinché i lavori di ampliamento della rete di distribuzione idrica interna di quel comune abbiano finalmente inizio. (7521).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 26 marzo 1959, n. 102 vennero approvati nel rispettivo importo di lire 28 milioni e di lire 20 milioni i progetti generale e di I° lotto dei lavori di costruzione della rete idrica del comune di Monte Urano facente parte del consorzio acquedotto di Tennacola e venne concesso il contributo del 5 per cento limitatamente all'importo dello stralcio.

Copia del suddetto decreto è stata trasmessa agli enti ed uffici interessati per i conseguenti provvedimenti.

In sede di formulazione dei futuri programmi sarà esaminata la possibilità di concedere il contributo nella spesa di lire 8 milioni occorrente per completare l'opera.

Il Ministero del tesoro, per conto del quale anche si risponde, informa di avere già assicurato, fin dal 7 giugno 1959, il comune di Monte Urano che la Cassa depositi e prestiti avrebbe dato l'affidamento per la concessione del mutuo non appena il comune stesso avrà fatto conoscere a quel dicastero l'avvenuta concessione del contributo di cui sopra.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene opportuno procedere alla convocazione delle parti per tentare di comporre la vertenza in atto fra gli enti lirici e sinfonici ed i propri dipendenti.

Tale convocazione è stata ripetutamente chiesta da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori che reclamano da tempo l'aggiornamento dei contratti di lavoro. La resistenza della controparte a trattare ha già provocato uno sciopero generale della categoria.

Pare all'interrogante che è dovere dei competenti uffici del Ministero del lavoro procedere alla convocazione delle parti allo scopo di tentare una composizione della vertenza, e questo indipendentemente dall'esito del tentativo stesso. (6243).

RISPOSTA. — Nonostante molte riunioni tenute presso il Ministero del lavoro, non è stato possibile creare una base d'intesa fra le parti interessate alla vertenza fra gli enti lirici e sinfonici ed i propri dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, dopo la nomina a membro del consiglio di amministrazione dell'«Anas», in rappresentanza del personale, del dottor Patrizi, segretario del sindacato C.I.S.L., non ritenga opportuno di completare la rappresentanza del personale in seno al predetto organo, chiamando a farne parte un rappresentante designato dal sindacato C.I.G.L., che notoriamente raggruppa la maggioranza relativa del personale.

Tale nomina concorrerebbe a determinare una effettiva rappresentanza democratica del personale nel consiglio d'amministrazione e corrisponderebbe al principio con il quale vengono nominati i rappresentanti del personale nei consigli d'amministrazione delle altre aziende autonome dello Stato. (7609).

RISPOSTA. — A suo tempo, in applicazione dell'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), vennero nominati su designazione del consiglio di amministrazione dell'«Anas» i due funzionari (uno del ruolo tecnico e l'altro di quello amministrativo) che dovevano rappresentare, in seno al consiglio stesso, il personale di detta azienda.

Venuto a scadere il biennio di carica, il precitato consiglio ha dovuto procedere alla designazione di altri due funzionari e ha fatto cadere la sua scelta sul Cristini Oreste e sul Patrizi Antonio, solo in quanto essi appartengono rispettivamente ai detti due ruoli e prescindendo dalla considerazione che quest'ultimo riveste anche la carica di segretario di uno dei due sindacati nei quali è inquadrata gran parte del personale dell'azienda.

Poiché l'accennata disposizione prevede che i rappresentanti del personale siano due, non è possibile accogliere la proposta formulata dall'interrogante.

Il Ministro: TOGNI.

SAVOLDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla costruzione del lotto di alloggi per lavoratori da costruirsi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

nel comune di Bedizzole (Brescia) nel quadro del piano incremento occupazione operaia (leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148).

Detti alloggi dovrebbero essere stati costruiti da anni se la sovrintendenza delle belle arti non avesse messo il veto alla costruzione sul terreno predisposto dal comune.

Un intervento del Ministero perché sia risolta la questione che si trascina da troppo lungo tempo si impone per venire incontro alle esigenze dei lavoratori della località nella quale vi è notevole penuria di abitazioni. (6786).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa in data 27 agosto 1957 approvò l'acquisto di un'area di metri quadri 1.700 per la costruzione di alloggi per lavoratori nel comune di Bedizzole.

Il relativo progetto venne approvato in data 28 febbraio 1958 e con nota del 21 marzo 1958 fu autorizzato l'I.A.C.P. di Brescia, stazione appaltante, ad indire la gara di appalto dei lavori.

Detta gara, per altro, non poté effettuarsi in quanto la soprintendenza ai monumenti per la Lombardia — contrariamente alla esplicita dichiarazione contenuta nella delibera comunale che assicurava l'area libera da qualsiasi vincolo — in data 8 aprile 1958 sottoponeva l'area stessa a vincolo di interesse paesistico, e pertanto non concedeva il beneplacito per la costruzione.

Al fine di arrivare ad una soluzione per la utilizzazione del predetto suolo vincolato intercorsero vari colloqui tra l'I.A.C.P. di Brescia, il comune e la predetta sovrintendenza, colloqui che si risolsero in un nulla di fatto per cui si dovette sospendere l'atto notarile di acquisto dell'area in questione.

Nel contempo, da parte della stazione appaltante venivano reperiti altri suoli tecnicamente idonei che furono segnalati, in data 30 giugno 1958, alla gestione, con riserva del relativo beneplacito della sovrintendenza.

Quando però, dopo vari rinvii, fu effettuata l'ispezione da parte della sovrintendenza le aree prescelte si erano rese indisponibili. Si dovette così procedere alla ricerca di altro suolo che venne reperito il 15 settembre 1958.

Mentre per tale area la stazione appaltante provvedeva a preparare la relativa documentazione di rito di sua competenza, il comune, nonostante vari solleciti, non provvide mai ad inviare la delibera per l'impegno alla fornitura dei pubblici servizi e, dopo nuovi rei-

terati inviti, si limitò soltanto a proporre un ulteriore appezzamento di terreno.

Anche per quest'ultima area non si riuscì ad ottenere un risultato concreto in quanto, nelle more del beneplacito della sovrintendenza, disaccordi sorti in seno al consiglio comunale fecero decadere la proposta.

Recentemente il comune di Bedizzole ha segnalato un nuovo terreno che è stato giudicato idoneo dalla stazione appaltante, salvo conferma di parere favorevole da parte della sovrintendenza ai monumenti.

Il comune interessato è stato invitato a presentare al più presto la documentazione di rito, dopo di che la proposta sarà inoltrata alla gestione I.N.A.-Casa per la relativa approvazione.

La gestione sta comunque seguendo la pratica con il massimo interessamento affinché, non appena possibile, possano realizzarsi le costruzioni programmate.

Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.

SAVOLDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda accogliere l'unanime istanza dei trentamila cacciatori bresciani perché la data di apertura della caccia sia tempestivamente stabilita entro i primi quindici giorni di agosto.

Militano a favore di questa richiesta fondate ragioni di tradizione e di ordine tecnico sempre del resto considerate quando sono invocate dalle province del sud e particolarmente da quella romana in merito al continuo godimento del tradizionale diritto di caccia primaverile.

Dette ragioni si possono sinteticamente riassumere:

a) nel fatto che la provincia di Brescia, a cavallo della zona delle Alpi, è la prima ad essere attraversata dai piccoli uccelli migratori.

Proprio per questa causa, negli anni precedenti la guerra, fu sempre stabilita la data di apertura della caccia nella prima quindicina di agosto;

b) nella constatazione che in provincia di Brescia i cacciatori con il cane cacciano per tradizione la quaglia che, come è noto, abbandona la prima quindicina di agosto le campagne al primo cenno di acqua. La ritardata apertura della caccia priverebbe tutti questi della effettiva possibilità di cacciare.

L'obiezione che fissare una duplice apertura della caccia per la selvaggina migratoria,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

quaglie e nobile stanziale, favorisce il braccaggio alla nobile stanziale, non è accoglibile perché i mezzi di cattura di questa selvaggina sono in prevalenza altri che il fucile.

Per tutte queste ragioni, oltre che per il fatto che un numero rilevante di cacciatori essendo lavoratori dipendenti può usufruire solo del periodo feriale per la caccia, l'interrogante confida che la decisione del Ministero voglia accogliere la legittima richiesta dei cacciatori bresciani. (7848).

RISPOSTA. — Come è noto, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, questo Ministero stabilisce il calendario venatorio coordinando le proposte formulate dalle competenti amministrazioni provinciali conformemente al parere espresso dai locali comitati provinciali della caccia.

Il presidente della giunta provinciale ha proposto quanto segue:

— apertura generale della caccia al 6 settembre 1959 in tutto il territorio della provincia;

— possibilità per il presidente della giunta provinciale di disporre l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria dal 15 agosto 1959, con eventuali limitazioni di tempo e di luogo.

Ciò premesso, si ha motivo di ritenere che i voti dei cacciatori bresciani siano stati accolti, in quanto, con il decreto ministeriale del 30 luglio 1959 relativo al calendario venatorio, è stata stabilita l'apertura generale della caccia al 6 settembre e sono state escluse dal divieto di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria prima di tale data, quelle province nelle quali i presidenti delle giunte provinciali si erano riservati la facoltà di consentire alcune forme di caccia ed uccellazione anteriormente alla penultima domenica di agosto, secondo il disposto dell'articolo 21 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987.

Il Ministro: RUMOR.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale provvedimento riparatore intenda adottare nei confronti dell'insegnante elementare di ruolo D'Agata Anna nata Catanese, in servizio nell'anno scolastico 1957-58 in assegnazione provvisoria presso il circolo Brancaccio di Palermo.

Tale insegnante venne dichiarata, dal provveditore di Palermo, assente arbitraria

per essersi recata ad esercitare le funzioni di segretario del seggio elettorale della sezione n. 124 del comune di Catania nel periodo dal 24 al 27 maggio 1958 e ciò malgrado le scuole fossero rimaste chiuse.

L'interrogante fa rilevare al ministro che l'insegnante in parola, a cui non venne fatta neppure contestazione, aveva regolarmente comunicato alla direttrice e fatto presente al provveditore di Palermo che il 23 maggio 1958 si era allontanata dalla sede per assumere l'indomani il predetto incarico del seggio elettorale n. 124.

L'evidente abuso di potere compiuto dal provveditore — in violazione della legge che obbliga il cittadino a recarsi a votare ed a non rifiutarsi dall'accettare incarichi nei seggi elettorali — risulta palesamente evidenziato dal certificato rilasciato dal prefetto di Catania il 2 febbraio 1959, div. S. E., n. 32 attestante il reale esercizio da parte dell'insegnante D'Agata delle funzioni di segretario di seggio dal 24 al 27 maggio 1958. (5032).

RISPOSTA. — Al Ministero ha provveduto ad invitare il competente provveditore agli studi di Palermo a revocare il provvedimento con il quale l'assenza dalla scuola compiuta dalla insegnante elementare D'Agata Anna nata Catanese, nel periodo dal 23 al 28 maggio 1958, era stata dichiarata ingiustificata.

Il Ministro: MEDICI.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno modificare le norme che riguardano le promozioni nel corpo degli agenti di custodia dal grado di brigadiere a quello di maresciallo.

Solo in tale corpo, infatti, tali promozioni avvengono esclusivamente per esame mentre negli altri corpi (carabinieri, pubblica sicurezza, guardie di finanza) le promozioni in parola avvengono per due terzi per esami e per un terzo per anzianità di servizio.

L'interrogante si permette di far rilevare al ministro l'anacronismo derivante dalle diverse disposizioni riguardanti i corpi di polizia e chiede quindi una maggiore uniformità di trattamento (6225).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6393, del deputata Pinna, pubblicata a pag. 3306).

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia secondo cui dovrebbe essere sop-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

pressa la pretura mandamentale di Novara di Sicilia (Messina) con grave pregiudizio dei comuni della zona.

Ove ciò rispondesse alla realtà l'interrogante chiede al ministro di voler esaminare l'opportunità di non dare luogo ad un provvedimento di tanta gravità per le popolazioni del mandamento. (7142).

RISPOSTA. — Tutta la materia concernente le modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è attualmente devoluta all'esame della speciale commissione costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, contenente « Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Spetta quindi, per ora, alla predetta commissione il compito di vagliare le esigenze che riflettono la conservazione dell'ufficio di pretura nel comune di Novara di Sicilia e di esprimere al riguardo il parere previsto dal menzionato articolo 5.

Questo Ministero non mancherà comunque di tenere presenti, al momento opportuno, le ragioni prospettate.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

SCALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare nei confronti di tutti i coltivatori della zona dell'Etna, i cui vigneti sono stati pressoché distrutti da un vento ciclonico che ha imperversato nella zona per tutta la giornata del 7 giugno 1959. (7164).

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania è intervenuto a favore dei coltivatori della zona dell'Etna, danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel decorso giugno 1959, suggerendo le opportune pratiche colturali idonee a ridurre le conseguenze dei danni.

Inoltre questo Ministero, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato al predetto ispettorato un contingente di 2.500 quintali di grano da distribuire gratuitamente tra le categorie di lavoratori agricoli maggiormente danneggiati.

Ai coltivatori medesimi sarà, poi, accordata, a suo tempo, la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 989, prorogata con la legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Infine, per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate, i colti-

vatori interessati potranno avvalersi dei mutui di miglioramento fondiario col concorso dello Stato negli interessi a tasso agevolato, previsti rispettivamente dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, nonché dei contributi nella spesa occorrente considerati dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Il Ministro: RUMOR.

SCALIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'azienda S.A.L.S. (Società anonima laterizi siciliani) con stabilimento in Villafranca Tirrena (Messina), il cui pacchetto azionario è per il 50 per cento a capitale privato e per il resto a partecipazione statale.

La direzione della S.A.L.S., richiesta di applicare ai suoi dipendenti il contratto collettivo nazionale dei laterizi, ha dichiarato, con encomiabile sensibilità, di essere disposta a farlo solo quando tutte le altre aziende del settore avranno provveduto in tal senso. (7667).

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e la prefettura di Messina, hanno convocato più volte gli industriali del settore che operano in quella provincia, per sollecitare l'applicazione del contratto collettivo di lavoro datato 18 dicembre 1957, riguardante i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi.

Essendo falliti però tutti i tentativi diretti a comporre la vertenza, le organizzazioni sindacali operaie hanno chiesto alla locale unione provinciale degli industriali la stipulazione di un accordo integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale, le cui trattative hanno già avuto inizio.

Ritengo opportuno soggiungere che, indipendentemente dalle norme di cui al contratto in questione, la S.A.L.S. ha sempre corrisposto ai propri dipendenti i salari più vantaggiosi praticati nella zona — circostanza questa che ha fatto maggiormente risentire all'azienda il peso della concorrenza — e che, la stessa, ha finora versato agli istituti assicuratori il più alto ammontare di contributi in rapporto ai salari mensilmente pagati ai dipendenti.

Faccio presente infine, che è intendimento del consiglio di amministrazione della società procedere alla sistemazione della posizione dei suoi dipendenti e che, in conseguenza, la direzione della società è stata invitata a pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

muovere tutte le azioni atte a garantire il rispetto del contratto da parte delle altre aziende similari.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

SCARASCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il pensiero del Governo in ordine al trattamento che dovrà essere corrisposto ai sottufficiali di carriera trasferiti in altra amministrazione dello Stato prima dei recenti provvedimenti approvati dalla Commissione difesa della Camera in favore della benemerita categoria dei sottufficiali. Infatti i sottufficiali, che all'atto dell'approvazione della suddetta legge già erano stati trasferiti in altra amministrazione dello Stato, godranno di un trattamento economico sensibilmente inferiore rispetto ai sottufficiali che passeranno in altra amministrazione dello Stato dopo l'approvazione della suindicata legge.

Poiché è norma costante che il trattamento economico di un impiegato non possa essere inferiore a quello cui il medesimo avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado e nella categoria da cui proviene, quindi nella stessa amministrazione nella quale ha iniziato il suo servizio, si desidera conoscere se il Governo intende emanare disposizioni atte a salvaguardare le posizioni alle quali si è fatto cenno, che, se mantenute, rappresenterebbero, oltre che un assurdo giuridico, un notevole danno economico per gli interessati. (6755).

RISPOSTA. — All'emanazione di una norma intesa a stabilire che il trattamento economico dei sottufficiali passati agli impieghi civili debba essere pari a quello che essi avrebbero goduto rimanendo nel ruolo di provenienza, ostano — senza con ciò discoscendere le benemeritenze della categoria — ragioni di carattere tecnico e di principio.

È da considerare, infatti, che la carriera dei sottufficiali è completamente avulsa da quella civile esecutiva, onde riuscirebbe impossibile fissare un criterio per determinare il trattamento economico da attribuire ad un impiegato civile in rapporto allo sviluppo di carriera che egli avrebbe conseguito quale sottufficiale.

Va poi tenuto presente che sarebbe in contrasto con le norme fondamentali dell'ordinamento amministrativo dello Stato prevedere per i sottufficiali l'attribuzione di eventuali futuri benefici della carriera di provenienza dopo l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione civile presso la quale, in seguito a

volontà dai medesimi manifestata, è stato instaurato un nuovo rapporto d'impiego.

D'altra parte, va tenuto conto che, in base all'articolo 202 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, ai sottufficiali transitati nei ruoli civili, in godimento di uno stipendio superiore a quello spettante per il nuovo impiego, è stato attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il vecchio ed il nuovo stipendio.

Sono inoltre da considerare gli altri vantaggi di cui essi hanno potuto beneficiare, quali un diverso orario di lavoro, la possibilità di effettuare il lavoro straordinario retribuito, la continuazione del servizio fino al 65° anno di età.

Il Ministro della riforma burocratica: Bo.

SCARPA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere notizie intorno alla pratica di pensione di reversibilità di Pancera Maria, vedova di Casoni Ulderico, nato il 4 marzo 1904 a Villa Poma (Mantova) e ucciso dai nazifascisti a San Bernardino Briona (Novara) il 17 settembre 1944.

L'Istituto della previdenza sociale ha respinto il ricorso della signora Pancera, negando la pensione di reversibilità, perché nei cinque anni precedenti la data della morte, non erano stati versati a favore del Casoni i 52 contributi richiesti, e ciò malgrado che il ricorso fosse accompagnato dalle dichiarazioni dei titolari delle seguenti aziende, i quali attestano di aver avuto alle loro dipendenze il Casoni fra il 1939 ed il 1944 e di aver versato a suo favore i prescritti contributi:

— ditta Ochetta Andrea, Monticello (Novara) Cascina Brusà;

— ditta Fratelli Abeli, Monticello (Novara);

— ditta Lombi Battista, Morghengo (Novara) Cascina Fasola;

— ditta Fratelli Aschei, San Bernardino (Novara) Tenuta Agnello. (5493).

RISPOSTA. — La domanda di pensione di reversibilità presentata dalla signora Pancera Maria fu respinta a suo tempo, dalla competente sede I.N.P.S. per mancanza dell'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio in quanto il certificato di morte redatto dal comune di Brione indicava, erroneamente, che il marito della Pancera era deceduto in data

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

17 settembre 1954 mentre effettivamente il decesso era avvenuto il 17 settembre 1944.

Posso assicurare però che la direzione generale dell'I.N.P.S. ha impartito istruzioni alla dipendente sede provinciale di Novara affinché riprenda in esame la domanda di pensione di reversibilità, già respinta, e la definisca con carattere di particolare urgenza.

Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.

SCARPA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Intorno alla preoccupante diffusione assunta quest'anno nelle province della risaia dalla inflazione di leptospirosi, che ha colpito un notevole numero di lavoratrici mondariso, soprattutto provenienti dall'Italia meridionale.

L'interrogante rileva che allo stato attuale della ricerca scientifica non dovrebbe presentare difficoltà il contenimento e la eliminazione di questa malattia professionale e chiede di sapere se corrisponde al vero che le mondariso provenienti dalle province meridionali non sono state sottoposte alla vaccinazione preventiva, e quali provvedimenti il ministro intende adottare perché così grave incuria non si verifichi per il futuro. (7802).

RISPOSTA. — Questo Ministero invitava i medici provinciali di Alessandria, Bologna, Brescia, Bergamo, Cremona, Ferrara, Mantova, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Torino, Varese, Vercelli, Verona, Venezia, Udine, Treviso, Modena, Vicenza, Viterbo, Salerno, Avellino, Benevento, Chieti, L'Aquila, Teramo, Ascoli Piceno, Pesaro, Macerata, Massa Carrara, Caserta, Campobasso, province di impiego e di reclutamento della mano d'opera per lo coltura del riso, a prendere immediati contatti con gli uffici provinciali del lavoro per conoscere i nominativi degli iscritti alle liste degli aspiranti all'avviamento ai lavori in risaia, sia allo scopo di eseguire le visite sanitarie di idoneità fisica ai lavori predetti sia per l'esecuzione della vaccinazione contro la leptospirosi a carattere volontario.

Contemporaneamente questo Ministero inviava a tutte le predette province un quantitativo di vaccino antileptospirosi proporzionato al numero dei lavoratori ingaggiati.

Risulta che le disposizioni del Ministero sono state regolarmente eseguite e che il numero dei casi di leptospirosi verificatisi durante la campagna risicola è stato assai limitato.

Risultano infatti denunciati nel mese di giugno 1959 in totale n. 16 casi di leptospirosi di cui n. 5 nelle province sopraelencate (2 a Treviso, 2 a Udine, 1 a Mantova) e nel mese di luglio n. 19 casi di cui 13 nella provincia di Novara, 1 a Parma, 1 a Padova, 1 a Pavia, 1 a Udine, 1 a Modena ed 1 a Vicenza.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi che hanno determinato la sospensione dell'istruttoria, e quindi della liquidazione, da parte del S.E.N.L.C.U.A. delle pratiche di pensione ai coltivatori diretti e ai mezzadri le cui aziende superano le 120 giornate accertate.

Per sapere se non intende dare disposizioni affinché dette pratiche vengano accelerate anche se il centro meccanografico non ancora provvede alla ripartizione dei contributi, cosa che può essere fatta benissimo in seguito, in quanto l'importo della pensione con l'accredito dei primi anni di contribuzione non supererà mai il minimo garantito dalla legge.

L'interrogante fa presente che questo notevole ritardo, ingiustificato, è causa di malcontento nelle categorie interessate soprattutto perché, mentre si è provveduto a fare i ruoli per il pagamento dei contributi fissati dalla legge, non si liquidano le prestazioni che la legge stessa garantisce. (6233).

RISPOSTA. — All'istruttoria delle domande di pensione e alla liquidazione delle prestazioni provvede l'Istituto nazionale della previdenza attraverso le sedi provinciali e non gli uffici provinciali del S.E.N.L.C.U.A.

Nel primo periodo di applicazione della legge i due enti hanno proceduto al pensionamento superando le rispettive competenze che per altro ora impongono necessarie revisioni, eliminazione di duplicazioni e correzioni diverse: a norma di legge, e con l'adozione della procedura normale le domande di pensione vanno presentate alle sedi dell'I.N.P.S., che dopo aver provveduto a richiedere agli uffici provinciali del S.E.N.L.C.U.A. l'importo ed il numero dei contributi accertati per il nucleo familiare, procedono alla ripartizione dei contributi stessi ed al loro accreditamento a favore del richiedente la pensione.

Tale procedura non reca evidentemente alcun pregiudizio al corso delle pratiche.

Se l'interrogante vorrà fornire più precisi elementi circa gli asseriti notevoli ritardi nella liquidazione delle pensioni il Ministero del lavoro potrà svolgere gli opportuni interventi del caso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.

SCIORILLI BORRELLI, SPALLONE, DI PAOLANTONIO, GIORGI, AMICONI E PAOLUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa intenda fare allo scopo di salvaguardare gli organi periferici della pubblica istruzione e gli insegnanti di ogni ordine e grado da intimidazioni, da aggressioni morali e da affermazioni ingiuriose, come quelle verificatesi in danno del provveditore agli studi di Chieti e dell'insegnante Guido Fabrizio, incaricato della direzione didattica di Palmoli (Chieti). (6958).

RISPOSTA. — Il Ministero non può adottare alcun provvedimento nel senso desiderato atteso che, non potendosi determinare gli autori delle presunte « intimidazioni, aggressioni morali e affermazioni ingiuriose » delle quali, secondo quanto asserito dagli interroganti stessi sarebbero stati oggetto il provveditore agli studi di Chieti e l'insegnante elementare Guido Fabrizio, non è consentita una concreta valutazione dei fatti lamentati.

Il Ministro: MEDICI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre l'accredito di fondi in base alla legge 27 febbraio 1958, n. 141, al provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila, per fare in modo che i sinistrati delle varie scosse telluriche possano avere i benefici previsti dalla stessa legge. (7356).

RISPOSTA. — Al provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila sono stati già disposti da questo Ministero due accreditamenti, rispettivamente di lire 121 milioni e di lire 148 milioni, sui fondi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 141, occorrenti per il pagamento dei sussidi a favore delle ditte danneggiate dai terremoti del 3 ottobre 1943, 5 settembre 1950 e 8 agosto 1951.

Il primo di tali stanziamenti si riferisce all'esercizio finanziario 1957-58 ed il secondo a quello 1958-59.

Nell'esercizio testé iniziato saranno accreditate all'istituto predetto, per lo stesso titolo, lire 152.008.530.

L'istituto stesso sta ora provvedendo, con ogni possibile sollecitudine, alla concessione dei sussidi alle ditte interessate.

Il Ministro: TOGNI.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che vengono imposti notevoli aumenti di pigione, con contemporanea intimazione di sfratto, agli inquilini delle case dell'« Incis » non aventi rapporti di impiego con lo Stato, nonostante questi occupino da moltissimi anni detti appartamenti con regolari contratti di locazione;

per conoscere, altresì, cosa si intenda fare per risolvere la questione con spirito di comprensione, evitando così di mettere in situazioni di grave incertezza e di profondo disagio tante modeste famiglie. (7810).

RISPOSTA. — L'« Incis », in linea di massima, promuove la procedura di sfratto nei confronti degli occupanti di alloggi non impiegati dello Stato. A costoro, oltre al canone di locazione, viene richiesta una speciale indennità che, praticamente, corrisponde all'aumento che verrebbe applicato al canone di locazione, ove fosse possibile assegnare l'alloggio ad un nuovo inquilino impiegato dello Stato.

Tale procedura è adottata anche nei confronti di coloro che hanno stipulato regolare contratto, in quanto il contratto stesso, quale concessione amministrativa è revocabile in ogni momento, quando il concessionario non risulta in possesso dei prescritti requisiti.

La procedura di sfratto nei confronti di coloro che, non essendo impiegati dello Stato, occupano alloggi « Incis » è prevista dall'articolo 386 del testo unico per l'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. D'altra parte la conservazione dell'alloggio ai non aventi diritto verrebbe a danneggiare gli impiegati che, ancora numerosi, si trovano nella necessità di dover provvedere ad una sistemazione locativa per le proprie famiglie.

L'« Incis » ha comunque assicurato di essersi sempre ispirato a criteri di equità e soprattutto di comprensione nel valutare i casi irregolari, specie quelli più disagiati.

Il Ministro: TOGNI.

SEDATI, MONTE, LA PENNA E SAMMARTINO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato in ordine alla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

richiesta avanzata (con precedenti interrogazioni e con ordini del giorno) di stanziamento dei fondi necessari alla concessione di crediti a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche del corrente anno 1958, ed in particolare;

se il ministro del tesoro ha dato la adesione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione della spesa occorrente per la concessione di prestiti a 5 anni, al tasso del 5 per cento (di cui alla legge 25 luglio 1957, n. 595);

se la spesa autorizzata è adeguata alle esigenze prospettate dalle autorità locali e dalle associazioni di categoria;

se la spesa è autorizzata per il corrente esercizio finanziario, data l'urgenza di consentire alle aziende danneggiate la ripresa dell'attività produttiva, nell'interesse di vaste zone del Molise ad economia prevalentemente agricola, in cui operano migliaia di aziende diretto-coltivatrici. (3684).

RISPOSTA. — Alla necessità di stanziamento di fondi occorrenti per la concessione di crediti in favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a tutta la primavera del 1958 si è provveduto con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 24 giugno 1958, n. 637.

Per gli eventi calamitosi avvenuti posteriormente alla primavera del 1958 e sino al 30 giugno 1959, accogliendo integralmente la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata autorizzata con la legge 24 luglio 1959, n. 622 (articolo 12) — concernente interventi in favore dell'economia nazionale per la estensione delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595 — la spesa di lire 1 miliardo da stanziare nello stato di previsione 1959-60 della cennata amministrazione dell'agricoltura.

Poiché la somma autorizzata corrisponde all'importo richiesto, è da ritenere che la stessa sia adeguata anche alle esigenze.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SCHIRATTI.

SEMERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — con riferimento al prossimo stanziamento di cui al prestito nazionale recentemente deciso — destinare la somma

di lire 1 miliardo per il reimpiego dei vigneti della zona di Martina Franca (Taranto).

Fa all'uopo osservare che trattasi di coltura altamente specializzata, praticata da circa duemilacinquecento piccoli proprietari, i cui antenati, con sforzi veramente inauditi, riuscirono con le proprie possibilità economiche e lavorative a trasformare la durissima roccia in una ridente vallata di vigneti, punteggiata da innumerevoli caratteristici trulli, che alla zona conferiscono un aspetto panoramico ed un valore turistico notevoli.

Attesa la tarda età dei vigneti, allo stato la produzione, che era di 600 mila ettolitri, è diminuita di due terzi, sicché si rende indilazionabile il reimpianto.

Per ottenere ciò è necessario un urgente intervento dello Stato, nella misura media di lire 400 mila per ognuna delle 2.500 ditte di Martina Franca, onde mettere in condizioni gli interessati, attese le loro precarie condizioni economiche, di sopperire alle spese di reimpianti ed al mancato reddito per il primo triennio, e determinare altresì uno speciale regolamento per la restituzione delle somme erogate con la fissazione di un lungo termine per un graduale smobilizzo e con un minimo di interesse.

Tale intervento statale è altresì necessario per evitare una crisi nelle grandi industrie del nord che rilevano integralmente il prodotto di Martina Franca, in quanto atto ad essere trasformato in speciali vini-vermut di notevole pregio. (7291).

RISPOSTA. — Come è noto, per alleggerire la particolare situazione della viticoltura nazionale al fine di un miglioramento della produzione, è necessario, fra l'altro, pervenire ad una graduale regolazione qualitativa e quantitativa degli impianti.

Pertanto non si ritiene opportuno accogliere la richiesta tenuto anche presente che un'eventuale particolare concessione per il ripristino di vigneti danneggiati costituirebbe un precedente che potrebbe essere invocato da altri agricoltori che si trovano in analoghe condizioni.

Il Ministro: RUMOR.

SERVELLO, GRILLI ANTONIO, DE MICHELII VITTURI E GONELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se:

premessa l'importanza che la coltura granaria ha assunto in Italia, e specialmente nella valle padana;

considerate le condizioni di indebitamento conseguenti agli impegni di mano

d'opera agricola, trapianto, monda del riso, mietitura e trebbiatura del frumento, oltre che al prossimo rateo dei contributi unificati e all'imminente acconto sul canone d'affitto;

vagliata l'esperienza positiva dell'anno scorso determinata dall'ammasso volontario che, evitando un eccesso di offerta di frumento sul libero mercato, ha consentito la difesa del prezzo del grano;

non ritenga di procedere tempestivamente all'istituzione e al finanziamento dell'ammasso volontario.

Ciò eviterebbe la demoralizzazione dell'agricoltore costretto a svendere ed a rendere così nullo lo sforzo finanziario dello Stato.

Basti riferirsi al luglio del 1956 per rilevare che allora il frumento veniva venduto sul libero mercato a lire 7 mila circa il quintale, mentre oggi solo il grano provvisto delle migliori qualità merceologiche può realizzare lire 5.400.

Gli interroganti in conclusione chiedono di sapere se il ministro intenda realizzare immediatamente l'ammasso volontario nell'interesse effettivo dell'agricoltura. (7385).

RISPOSTA. — La richiesta deve intendersi superata dai provvedimenti di recente adozione.

È noto, infatti, che anche quest'anno l'Organizzazione dei consorzi agrari ha istituito, d'accordo con le categorie dei produttori, l'ammasso volontario del grano a complemento di quello per contingente.

L'iniziativa ha trovato la piena adesione di questo Ministero che, sulla base dell'esperienza fatta in passato, è dell'avviso che la difesa del prezzo del grano possa attuarsi sottraendo alla libera contrattazione, nel periodo susseguente al raccolto, le quantità che vengono conferite ai due tipi di ammasso e scaglionando opportunamente nel tempo le vendite.

Si aggiunge che questo Ministero medesimo, pur favorendone lo sviluppo, non interviene direttamente nella istituzione dell'ammasso volontario al quale, per altro, sono estese le particolari agevolazioni previste dall'articolo 7 della legge 10 luglio 1951, n. 541, istitutiva dell'ammasso per contingente.

Il Ministro: RUMOR.

SIMONINI. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per sapere se il Governo intenda:

a) adottare d'urgenza altri provvedimenti di aggiunta alle non sufficienti agevo-

lazioni concesse dal 1° giugno 1959 per i trasporti del vino per frenare l'esodo dal traffico ferroviario vinicolo che viene sempre più contraendosi fino a quasi dimezzarsi.

Infatti dalle tonnellate 643.000 del 1943 è sceso a tonnellate 301.664 nel 1958 con una riduzione del 48,66 per cento. Questo traffico è formato dal 52,70 per cento di vino proveniente dalla Sicilia, dal 37,80 per cento dalle Puglie, dal 5,30 per cento dalla Calabria e solo dal 4,20 per cento di vini con partenza da altre regioni.

La diminuzione di detto traffico si è accentuata dal primo trimestre dell'annata concessionale 1959, durante la quale si sono trasportate solo tonnellate 60,528 in confronto di tonnellate 112,269 del corrispondente quadrimestre 1958 con una perdita di tonnellate 51.741 e cioè del 46 per cento in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente;

b) prendere dei provvedimenti per frenare la sempre più ingente evasione dell'imposta di consumo, cui si prestano i trasporti di vino a mezzo automezzi, e non si ritenga a tal fine consigliabile adottare la bolletta unica nazionale per il controllo dei quantitativi trasportati agli effetti dell'imposta di consumo, consigliata dalla stessa Unione italiana vini. (7600).

RISPOSTA. — L'intera materia della finanza locale dovrà essere sottoposta, da parte del Governo, ad un organico e definitivo riassetto.

Pertanto, in tale sede sarà compiuto l'esame della proposta intesa ad ottenere la istituzione della bolletta nazionale di accompagnamento, agli effetti delle imposte comunali di consumo.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti di vino in carri-serbatoio si fa presente che, constatata la flessione del proprio traffico, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha a suo tempo lungamente ed attentamente esaminato i vari provvedimenti atti a porre fine al continuo calo dei trasporti medesimi. Devesi sottolineare, in proposito, che le tariffe previste in via normale per i trasporti vinicoli in carri-serbatoio sono già di per sé particolarmente basse; che, inoltre, su tali tariffe anche anteriormente al giugno del corrente 1959 erano previste riduzioni concessionali sensibili (15 per cento per le spedizioni da e per la Sicilia e 18 per cento per quelle nel continente) e che, infine, la posizione, per così dire, di svantaggio in cui viene a trovarsi il mezzo ferroviario, in tale settore di traffico, nei confronti di quello stradale, trae origine, più che da ragioni di stretta com-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

petizione tariffaria, dalle possibilità che l'autotrasporto offre all'utente di evadere in tutto o in parte agli oneri fiscali (imposta di consumo e I.G.E.).

Fra le varie soluzioni studiate, si è ravvisata alla fine più idonea allo scopo quella di aumentare le riduzioni in misura differenziata per « zone di percorrenza » e per periodi di più o meno intenso traffico; allo scopo di favorire maggiormente i trasporti sulle percorrenze relativamente più brevi e particolarmente quelli effettuati nel periodo marzo-settembre (« bassa stagione »), nel quale, per la rarefazione della domanda di trasporto, più intensa è la concorrenza esercitata dagli autotrasportatori.

È stato pertanto emanato il provvedimento di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1959, n. 5410, con il quale — dal 1° giugno 1959 — le accennate riduzioni concessionali sono state aumentate per tutte le relazioni di traffico, fino a raggiungere, in determinati casi, la notevole misura del 33 per cento.

Con tale provvedimento le ferrovie dello Stato hanno inteso, oltre che difendere il proprio traffico, contribuire alla soluzione del problema del settore vinicolo, problema che, in questo momento, è più che altro di carattere commerciale.

Il detto provvedimento di miglioramento delle facilitazioni tariffarie, però, costituisce veramente il massimo sacrificio che le ferrovie dello Stato potessero accollarsi, nell'attuale situazione del bilancio, in quanto nessun residuo margine di manovra è consentito dal prezzo attuale che anzi, in certi casi, non copre nemmeno il costo vivo del trasporto, per cui nessuna ulteriore agevolazione può essere accordata per i trasporti in argomento senza rendere i trasporti stessi antieconomici per le ferrovie dello Stato.

Si può, d'altra parte, osservare, in proposito, che, fra le componenti della spesa complessiva che l'utente deve sostenere per il trasporto ferroviario del vino, vi è anche il prezzo del noleggio del carro-serbatoio (i carri-serbatoio da vino sono tutti di proprietà di privati, in genere noleggiatori) e che pertanto un contributo alla soluzione del problema del traffico ferroviario di vino dovrebbe essere dato anche dai proprietari-noleggiatori dei veicoli, che, nel loro stesso interesse, dovrebbero ridurre congruamente il detto prezzo di noleggio.

Si fa presente, inoltre, che anche per i trasporti di vini in botti, barili, ecc. (cioè non in carri-serbatoio) sono previste riduzioni

concessionali che, attualmente, vanno dall'8 al 14 per cento.

Anche per tali agevolazioni, è da osservare che un aumento delle stesse renderebbe antieconomico il trasporto ferroviario.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

SOLIANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di sanare la posizione giuridica degli amanuensi giudiziari che hanno prestato la loro opera prima dell'attuazione della legge 12 febbraio 1958, n. 58, e che hanno conseguito la nomina ad impiegato civile dello stato, o di ruolo e non di ruolo.

Ciò affinché tale servizio prestato, il quale per costante prassi viene ammesso al riscatto ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi del regio decreto 23 ottobre 1919 e successive modificazioni, possa essere valutato agli effetti della carriera ed in modo particolare ai fini della applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Inoltre chiede di conoscere quali provvedimenti si intende adottare affinché il servizio di amanuense giudiziario possa trovare adeguata valutazione anche nei confronti di coloro che hanno trovato sistemazione nel ruolo del personale di dattilografia istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444. (5387).

RISPOSTA. — In ordine alla situazione degli amanuensi, assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali hanno conseguito successivamente la nomina ad un impiego civile dello Stato, si precisa che a detto personale non sono applicabili i benefici previsti dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, recante norme in favore del personale statale in servizio alla data del 23 marzo 1939.

Invero, l'esame della natura del rapporto di lavoro concernente gli amanuensi, non consente di qualificarlo come rapporto di pubblico impiego.

Tale rapporto postula infatti l'esistenza di un preordinato stato giuridico, con congiunto trattamento economico oltre ad una particolare gerarchia e disciplina, cui sono vincolate le relazioni reciproche fra la pubblica amministrazione e il suo dipendente, in particolar modo per quanto concerne le forme in cui il rapporto stesso nasce, si svolge e si estingue. Qualora venga a mancare uno di

tali elementi non può riconoscersi l'avvenuta formazione di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego.

Prendendo in particolare esame il rapporto di lavoro concernente gli amanuensi, si riscontra che l'unica disciplina normativa del rapporto stesso è data dal citato articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dall'articolo 14 del decreto legge 9 aprile 1948, n. 486.

Con la prima di dette disposizioni, che regola l'assunzione, si dispone che ai lavori di copiatura negli uffici di cancelleria e segreteria può provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi o amanuensi retribuiti con i proventi di cancelleria. È inoltre stabilito che per la retribuzione di detto lavoro non può essere prelevata una somma superiore a una certa quota delle somme spettanti alle cancellerie per diritti di copia.

Con la seconda disposizione citata è stabilito che la retribuzione da corrispondere agli amanuensi è fissata da una commissione composta, per le preture, dal pretore e dal cancelliere dirigente; per i tribunali, dal presidente, dal procuratore della Repubblica, dal cancelliere capo e dal segretario capo, per le corti dal primo presidente, dal procuratore generale, dal cancelliere capo e dal segretario capo.

Emerge da dette disposizioni che il rapporto concernente gli amanuensi giudiziari, oltre ad avere carattere assolutamente precario, intercorre non già con l'amministrazione dello Stato, ma con i capi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che provvedono a corrispondere i compensi mediante detrazione di una somma dai proventi di cancelleria.

Non è previsto, inoltre, un atto formale di assunzione, che costituisce invece uno degli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto di pubblico impiego. Il provvedimento della commissione prevista dall'articolo 14 del decreto legge 9 aprile 1948, n. 486, concerne infatti esclusivamente la fissazione della misura del compenso da corrispondersi agli amanuensi, rimanendo ai capi delle cancellerie e delle segreterie la piena libertà non solo di disporre assunzioni, ma anche di por fine alle prestazioni lavorative e quindi ai rapporti venutisi a creare.

Per le considerazioni suesposte deve essere esclusa la possibilità di valutare il servizio prestato anche riguardo a quegli amanuensi che hanno ottenuto o otterranno la sistemazione nel ruolo del personale di dattilografia

negli uffici giudiziari, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Tuttavia, per quanto concerne in particolare questa ultima categoria di personale, non si mancherà di esaminare attentamente l'opportunità di assumere iniziative in sede legislativa, al fine di una valutazione del servizio anzidetto.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

SOLIANO E DE PASCALIS. — *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritiene di intervenire, e con quali provvedimenti, per scongiurare la minaccia di licenziamento che pesa su 200 lavoratori dipendenti dallo stabilimento Rossanigo di Vigevano (Pavia) dei quali già 100 sono stati sospesi a seguito della manifesta volontà dei proprietari di addivenire alla completa chiusura della fabbrica.

Intervento che gli interroganti urgentemente invocano considerata la grave situazione in cui versano numerosi lavoratori del settore gomma disoccupati e sottoccupati, per i quali già si ebbe modo di richiamare l'attenzione del Ministro, e che, detti licenziamenti, si vogliono operare al di fuori di ogni e qualsiasi contatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, venendo così meno alle garanzie ed ai diritti dei lavoratori stessi. (6514).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro non è potuto intervenire per impedire o limitare il licenziamento dei dipendenti della ditta Rossanigo di Vigevano, in quanto il provvedimento è stato causato dalla cessazione dell'attività da parte dell'impresa.

Sarà certamente noto che lo stabilimento Rossanigo di Vigevano, del ramo calzaturiero in gomma, nel gennaio 1959, per difficoltà connesse col mancato esito del prodotto, sospese tutti i suoi 230 dipendenti.

Alla sospensione fece subito seguito il totale licenziamento con relativa liquidazione dei dipendenti. Si giunse al licenziamento mediante accordo stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori nel quale si conveniva che l'azienda avrebbe riassunto dopo breve lasso di tempo tutti i licenziati, cosa che avvenne infatti dopo una quindicina di giorni.

La ripresa dell'attività fu però parziale; gli operai lavorarono 3-4 giorni alla settimana.

In data 15 maggio 1959 l'azienda ha iniziato, nuovamente, la sospensione di 100 dipendenti prima e, via via nel giro di 20 giorni, di tutti i 230 operai nonché di tutti gli impiegati per cessazione di attività.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

La camera del lavoro pare abbia richiesto un incontro alla associazione degli industriali per la discussione sui licenziamenti, richiesta che non venne accolta dall'associazione stessa che precisò trattarsi di cessazione di attività e, pertanto, non oggetto di procedura ai sensi dell'accordo interconfederale sui licenziamenti.

Da notizie in possesso del Ministero risulta, per altro, che la maggior parte dei lavoratori che sono stati licenziati avrebbe trovato altra idonea sistemazione.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito ai problemi esposti dagli insegnanti elementari di Pisticci (Matera), a seguito della emanazione della circolare ministeriale del 16 aprile 1959 relativa al riconoscimento dei cicli didattici anche agli effetti economici delle scuole sussidiate.

Si tenga presente, infatti, che proprio in base ai suddetti cicli di insegnamento, gli insegnanti avevano organizzato le proprie scuole nello spirito dei vigenti programmi ministeriali e che ai maestri è stato fatto obbligo di dirigere anche le scuole pluriclassi, nonostante i limitati interessi economici derivanti dalle classi per cui il premio di rendimento è stato disposto.

La circolare di cui sopra, ripristinando le disposizioni preesistenti, riduce in effetti a limiti irrisori gli emolumenti che l'insegnante dovrebbe percepire per il notevole lavoro effettuato durante l'intero anno scolastico. (7650).

RISPOSTA. — L'inconveniente lamentato è stato determinato da qualche perplessità circa l'organizzazione delle scuole sussidiate in relazione all'applicazione della legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare.

Si fa presente, tuttavia, che il Ministero sta provvedendo all'esame delle istanze presentate dagli insegnanti interessati, al fine di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla integrazione dei compensi corrisposti.

Si assicura, pertanto, che la questione prospettata sarà quanto prima risolta.

Il Ministro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non intenda intervenire, con l'urgenza che la situa-

zione richiede, in favore degli agricoltori di Ferrandina (Matera), i quali, gravati da una serie insopportabile di contribuzioni, tasse e imposte, non sono più in grado di continuare il duro lavoro dei campi da cui non riescono a trarre neppure il necessario per vivere.

Recentemente, infatti, gli agricoltori di cui sopra furono tassati per la costruzione delle strade Ferrandina-Stigliano e Ferrandina Scalo-Salandra Scalo, che non hanno il minimo interesse per l'agricoltura, destinate come sono a interessi commerciali e industriali.

A ciò si aggiungono i pessimi raccolti del grano e delle olive, mentre si prevede pessimo anche quello dell'uva.

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno accogliere i voti ripetutamente espressi dagli agricoltori di Ferrandina, soprattutto in materia di abolizione delle tasse di bonifica e di adeguamento di quelle comunali. (7653).

RISPOSTA. — Le strade Ferrandina-Stigliano e Ferrandina Scalo-Grassano Scalo, sono state costruite dall'Ente Puglia e Lucania, come opere pubbliche di bonifica, con finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno.

I criteri di riparto della quota a carico della privata proprietà che, trattandosi di opere pubbliche di bonifica è, invero, minima, furono approvati da questo Ministero e l'ente stesso, giusta disposizione della Cassa per il mezzogiorno, ha contratto con il Banco di Napoli i relativi mutui, che vengono a mano a mano rimborsati con l'esazione dei ruoli di contribuzione.

Per altro, dato il crescente sviluppo che la zona ha assunto, le due strade hanno preso caratteristiche ed utilità tali da poter essere considerate provinciali o statali.

Quanto, infine, alla richiesta di adeguamento delle imposte comunali, si fa presente che, in sede di revisione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia, quasi tutti i contribuenti hanno concordato.

Il Ministro: RUMOR.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno — accogliendo i desideri più volte espressi dalla popolazione e dalle autorità della zona interessata — istituire una coppia di treni direttissimi in partenza rispettivamente da Roma e da Taranto, che non effettuino altre fermate oltre quelle di Sicignano degli Alburni, Battipaglia e Salerno e che servano agli inte-

ressi della Lucania in genere ed in particolare del basso Basento.

Tale zona, in via di crescente sviluppo industriale, non è servita se non da convogli di difficile collegamento con la capitale che coprono la distanza di 427 chilometri da un minimo di ore 8,30 ad un massimo di ore 14.

Ove pure si volesse considerare la corsa del cosiddetto rapido in partenza da Taranto alle ore 17,45 ed in arrivo a Napoli alle ore 22,30, essa molto raramente permette il transbordo dei viaggiatori sul rapido in partenza da Napoli per Milano che, partendo da Napoli piazza Garibaldi (mentre il Taranto-Napoli, giunge a Napoli Centrale) in ora molto prossima a quella dell'arrivo del Taranto-Napoli, non consente agli stessi viaggiatori che di raggiungere Roma soltanto nel tardo pomeriggio.

La necessità e la opportunità di istituire per la prima volta una coppia di direttissimi, oltre a consentire ed incrementare lo sviluppo commerciale e turistico della zona lucana, conviene all'amministrazione ferroviaria in quanto permette di alleggerire il traffico sul tratto Reggio Calabria-Roma, nonché quello sul tratto Bari-Roma, invogliando l'alta Calabria, il basso Salento, e la zona tarantina a scegliere l'auspicata istituenda linea in quanto potrà offrire maggiore comodità. (8057).

RISPOSTA. — L'istituzione di una coppia di treni direttissimi fra Taranto e Roma non presenta possibilità di accoglimento, in relazione al rilevante impegno di spesa e di mezzi che il provvedimento invocato comporterebbe, contro un rendimento assai incerto.

Circa il difficile collegamento con Roma, dei treni interessanti la linea di Taranto, debbo far presente che le comunicazioni celeri di Taranto, e quindi anche dell'alta Calabria e del basso Basento con Roma, sono già assicurate dai rapidi della linea Taranto-Napoli, in coincidenza con altrettanti rapidi, da e per Roma, ad eccezione del solo R. 453, che partendo da Napoli in ora molto mattutina, non trova corrispondenza da Roma, poiché la partenza da quest'ultima di un treno coincidente dovrebbe aver luogo nel cuore della notte. Per quanto riguarda la percorrenza minima da Taranto a Roma è da precisare che essa è di 7 ore e 15 primi (treni R. 454 Taranto p. 17,20, R. 630 Roma a. 0,35) e non di 8 ore e 30 primi come indicato.

Per quanto poi concerne in particolare la coincidenza fra i treni R. 454 da Taranto ed R. 630 per Roma, essa ha luogo a Napoli Mergellina con sufficiente margine di tempo e,

da accertamenti esperiti, non risulta che in questi ultimi mesi sia mai venuta a mancare.

Ciò premesso, non è per altro da escludere che la questione dell'istituzione dei treni richiesti possa essere riesaminata in futuro, in relazione ad una eventuale maggiore disponibilità di mezzi ed a mutati sistemi di esercizio.

Il Ministro: ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre la istituzione di quattro nuove sezioni presso la Corte dei conti, al fine di poter definire i numerosissimi ricorsi per negata pensione di guerra che da anni giacciono presso la Corte stessa.

Si tenga presente, in proposito, che 267.601 ricorsi sono in archivio, mentre le sezioni ne definiscono circa 90 al giorno, con una media di 2-3 mila al mese, con spirito di sacrificio e di dedizione al dovere.

Ne consegue che per ultimare l'ingente lavoro occorrerebbero venti anni, prescindendo dal fatto che continuano a pervenire circa 3000 nuovi ricorsi ogni mese.

Nel 1953 (quando, cioè, i ricorsi giacenti erano ancora 160.000) l'interrogante chiese con analoga interrogazione la istituzione di due nuove sezioni presso la Corte dei conti: se tale richiesta fosse stata accolta, attualmente la quasi totalità dei ricorsi sarebbe stata esaminata.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga indispensabile dimostrare agli eventi diritto la ferma volontà del Governo di risolvere una delle più gravi piaghe sociali della nazione. (8192).

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 28 settembre 1959, ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un disegno di legge col quale viene istituita la IV sezione speciale della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e vengono dettate altre norme per rendere più efficiente il funzionamento dei vari servizi di istituto.

Tale disegno di legge verrà sottoposto, al più presto, all'esame del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

SPADOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare a favore degli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri,

compartecipanti e braccianti agricoli della Sicilia orientale e particolarmente di quelli delle province di Ragusa, Siracusa e Catania, dove le colture agricole sono state devastate la domenica del 7 giugno 1959 da una impetuosa tempesta che ha provocato enormi danni distruggendo i primaticci per il 75 per cento, i frutteti ed il grano per il 60 per cento ed i vigneti ed uliveti per il 90 per cento.

Per conoscere altresì, se in relazione ai suaccennati danni, non intendano sospendere con effetto immediato il pagamento di tutti i tributi disponendo una adeguata rateizzazione, rinnovare i crediti agrari che vanno a scadere col pagamento degli interessi a carico dello Stato, ed istituire cantieri di lavoro per l'assorbimento della manodopera che verrà a trovarsi disoccupata per la impossibilità dell'inizio dei lavori delle colture tardive, e di quella che sicuramente sarà aumentata per la prossima stagione autunnale ed invernale a causa di quanto verificatosi. (7330).

RISPOSTA. — A favore dei coltivatori delle province di Ragusa, Siracusa e Catania danneggiati da avversità atmosferiche, sono state poste in atto le provvidenze previste dalla vigente legislazione.

Infatti, gli ispettorati agrari, competenti per territorio, sono subito intervenuti, prestando ai coltivatori ogni possibile assistenza tecnica per ridurre le conseguenze dei danni.

Inoltre questo Ministero, in attuazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha assegnato rispettivamente agli ispettorati agrari di Siracusa e di Catania, 15.000 e 2.500 quintali di grano, da distribuire gratuitamente tra le categorie di lavoratori agricoli maggiormente danneggiate dalle cennate avversità.

Gli agricoltori interessati potranno, poi, avvalersi, per le eventuali esposizioni in corso, della proroga, fino a dodici mesi, delle scadenze dei prestiti di esercizio, prevista dall'articolo 8 — comma 2° — della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende danneggiate e per l'assorbimento della mano d'opera disoccupata gli agricoltori medesimi potranno fruire anche della concessione dei contributi di cui al decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Aggiungesi che ai coltivatori danneggiati sarà accordata la priorità nella concessione del contributo nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate, in applicazione della

legge 16 ottobre 1954, n. 982, prorogata con legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Quanto alla richiesta di sgravi fiscali, si fa presente che le ditte interessate, ove ne ricorrano le condizioni, possono chiedere ed ottenere la moderazione delle imposte e la revisione, in diminuzione, degli estimi catastali, a norma rispettivamente degli articoli 47 e 43 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di alleviare la disoccupazione esistente nelle citate province, ha incluso nei piani provinciali per l'esercizio finanziario in corso, l'istituzione di cantieri di lavoro nella rispettiva misura di n. 183.450 giornate-operaio per Catania, 21.070 giornate-operaio per Ragusa ed 11.845 giornate-operaio per Siracusa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SPALLONE E GIORGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia secondo la quale dei 450 danneggiati dalle grandinate del 28 maggio e del 29 giugno 1959 nel comune di Città Sant'Angelo (Pescara), solo circa 170 riceverebbero il sussidio in grano di cui alla legge 26 dicembre 1958, n. 1121; se, nel caso la notizia risulti fondata, non ritenga di dover provvedere perché sia sollecitamente messo a disposizione dell'ispettorato agrario della provincia di Pescara il quantitativo di grano necessario per soccorrere tutti i contadini gravemente danneggiati dalle grandinate in parola. (7566).

RISPOSTA. — Ai fini considerati dalla legge 26 dicembre 1958, n. 1121, sono pervenute al dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara, da parte di contadini del comune di Città Sant'Angelo, complessivamente 429 denunce di danni subiti in conseguenza della grandinata del 28 maggio 1959.

Le denunce prese in considerazione sono state 243, e si riferiscono a contadini che realmente hanno subito una diminuzione del proprio reddito a causa delle avversità atmosferiche. A favore di questi ultimi sono stati assegnati complessivamente 621 quintali di grano, di cui oltre la metà già distribuiti. Al termine della distribuzione le persone assistite saranno 1242.

Le rimanenti 186 denunce non sono state accolte, in quanto il danno causato dalla grandinata nelle rispettive aziende è risultato di entità nulla o irrilevante.

Per la grandinata verificatasi il 29 giugno successivo, sono, poi, pervenute a detto ispettorato 110 denunce.

Ai firmatari di dette denunce l'ispettorato provinciale di Pescara, d'intesa con la prefettura, data la esiguità del danno e in considerazione del fatto che al momento della grandinata il grano ed i foraggi erano già stati raccolti, ha ravvisato l'opportunità di distribuire, in luogo del grano, anticrittogamici per i trattamenti alla vite e all'olivo, uniche piante che sono state danneggiate in quella occasione.

Il Ministro: RUMOR.

SPECIALE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se gli risulta che l'impresa Cosiac, appaltatrice dei lavori per la costruzione della diga dello Scanzano, parte integrante del nuovo acquedotto di Palermo, ha proceduto, nei giorni scorsi, al licenziamento di una trentina di operai e che in precedenza la stessa, secondo quanto ha rivelato il quotidiano *L'Ora di Palermo*, ha trasferito gran parte dei mezzi meccanici e del relativo personale dal cantiere dello Scanzano a quello di Guadalami dove l'impresa ha in corso i lavori per la costruzione di una diga per conto della società generale elettrica per la Sicilia; e se non ritiene che questi fatti giustifichino la preoccupazione largamente diffusa di vedere rinviata ancora di molti anni la soluzione del problema dell'approvvigionamento idrico della assetatissima città di Palermo.

L'interrogante chiede altresì di conoscere il termine previsto dal capitolato di appalto per la ultimazione della diga suddetta, e se, col ritmo attualmente impresso ai lavori, l'opera sarà entro quel termine ultimata; e ancora, se e quando verranno appaltati i lavori del secondo e quarto lotto del nuovo acquedotto di Palermo che comprendono tra l'altro la galleria a monte delle sorgenti di Risalaimi, la captazione di nuove sorgive e le opere terminali.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere se il ministro intende intervenire per eliminare, nell'interesse della pubblica amministrazione e della cittadinanza di Palermo, i non sufficientemente chiari motivi di contrasto che esistono fra l'ufficio speciale della Cassa per il mezzogiorno che dirige i lavori dell'acquedotto e l'impresa Ghella, appaltatrice dei lavori per la costruzione della galleria Risalaimi-San Ciro.

Dal mese di maggio 1959 tre dei quattro cantieri dell'impresa Ghella sono fermi e, stante la situazione che si è determinata nei rapporti fra l'impresa e la direzione dei lavori, si hanno fondati motivi per ritenere che essi rimarranno abbandonati per molto tempo ancora se non ci sarà un intervento risolutore. (7500).

RISPOSTA. — Non risulta che i lavori immediatamente eseguibili alle dighe dello sbarramento sull'Eleuterio abbiano subito alcun rallentamento. L'eventuale licenziamento di operai deve quindi attribuirsi a normali fluttuazioni di manodopera in relazione alle necessità del lavoro.

Per quanto, poi, riguarda il trasferimento dei mezzi meccanici, si rileva che l'impresa Cosiac dispone nel cantiere dell'Eleuterio di una officina centralizzata per la manutenzione e riparazione di mezzi meccanici da destinarsi ai propri cantieri della zona e da questa officina partono, e arrivano, quindi, mezzi meccanici destinati alla costruzione delle dighe sull'Eleuterio e di altri cantieri.

Il termine di capitolato per la ultimazione dei lavori di costruzione del serbatoio artificiale sull'Eleuterio è fissato al 4 dicembre 1960. Bisogna, tuttavia, considerare che per imprevisti relativi alle fondazioni di un'opera accessoria detti lavori hanno subito un ritardo di esecuzione, ritardo che in gran parte potrà essere recuperato grazie a nuovi accorgimenti studiati per una più rapida esecuzione delle opere sussidiarie, che sono la premessa indispensabile per la costruzione degli sbarramenti.

I lavori relativi al 2° lotto dell'acquedotto potranno appaltarsi entro il corrente 1959, mentre per le opere terminali è in corso di studio il definitivo progetto, che è subordinato alla sistemazione totale degli impianti della città di Palermo.

I motivi di contrasto tra l'impresa Ghella, appaltatrice dei lavori per la costruzione del 3° lotto dell'acquedotto, e l'ufficio speciale della Cassa per il mezzogiorno, preposto alla direzione dei lavori, erano da annoverarsi essenzialmente nelle ingiustificate richieste di maggiori compensi da parte dell'impresa in parola, pari al 100 per cento dei lavori e nella doverosa difesa degli interessi dell'amministrazione.

Ultimamente, però, la vertenza è stata definita.

Infatti, è stata accettata la proposta dell'impresa di rescissione del contratto, avendo questa rinunciato alla riscossione del decimo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

dell'importo non eseguito di cui all'articolo 345 allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Il Ministro: PASTORE.

SPECIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è informato dei gravissimi danni provocati nell'agro di Partinico (Palermo), dal violento nubifragio del settembre 1959.

Migliaia di piccoli viticoltori ed olivicoltori, a causa di questa calamità, hanno visto quasi totalmente distrutta o irrimediabilmente danneggiata la produzione dell'annata e si sono visti precipitare nella più grave rovina.

L'interrogante, in considerazione della estrema gravità dei danni, chiede di conoscere se il ministro non ritenga di dovere prontamente intervenire attraverso la erogazione di congrui indennizzi a tutti i coltivatori colpiti. (8056).

RISPOSTA. — Premesso che a norma della legge costituzionale sullo statuto della Regione siciliana la materia dell'agricoltura rientra nell'esclusiva competenza della Regione stessa, si precisa che la vigente legislazione non prevede la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli per i danni da essi subiti a seguito di avversità atmosferiche o di calamità naturali. Invero, una tale forma d'intervento presupporrebbe una responsabilità dello Stato che, in casi del genere, non è neppure opinabile.

Per altro, i coltivatori interessati hanno sempre la possibilità di avvalersi delle provvidenze in vigore, sia per le necessità di conduzione aziendale, sia per l'eventuale ripristino dell'efficienza produttiva dei fondi danneggiati.

Il Ministro: RUMOR.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritiene opportuno disporre per un miglioramento del servizio postale in località di Ugento e frazioni di Gemini (Lecce).

Il servizio tra lo scalo ferroviario ed il paese, con percorso di circa quattro chilometri, viene attualmente prestato da un portalettere con incarico provvisorio, il quale, anche nei giorni di pioggia espleta il servizio in bicicletta, e non poche sono le lamentele dei cittadini sia per il ritardo nella consegna sia per la corrispondenza che spesso viene recapitata bagnata.

Il detto servizio tra lo scalo ferroviario ed il paese di Ugento potrebbe essere espletato

dalla attuale procaccia postale signora Cavallera Maria Antonia, che espleta il servizio tra il paese e la frazione di Gemini, la quale, disponendo di automezzo, assicurerebbe un regolare servizio, ovviando alle giuste lamentele dei cittadini. (5173).

RISPOSTA. — Il servizio di trasporto e scambio degli effetti postali tra l'ufficio e la stazione ferroviaria di Ugento, è eseguito attualmente in accessorio dal locale portalettere con l'uso di una bicicletta.

Si auspica invece per tale servizio l'uso di un automezzo, perché l'impiego di un mezzo non motorizzato e scoperto determinerebbe l'inconveniente di far giungere la corrispondenza in ritardo, e nei giorni di pioggia, spesso anche bagnata.

Premesso che nessuna lamentela era mai pervenuta per ritardi o per corrispondenza recapitata in cattive condizioni, posso comunque informare che l'opportunità di organizzare meglio il servizio di cui trattasi, adottando anche un mezzo più adeguato, è già stata riconosciuta da questa amministrazione che ha provveduto a bandire un pubblico concorso — attualmente in via di espletamento — per la nomina di un procaccia, il quale sarà dotato di un triciclo furgonato.

Con l'impiego di tale mezzo di trasporto sarà totalmente eliminato il pericolo che nei giorni di pioggia la corrispondenza si bagni, mentre non sarà pregiudicata la celerità e regolarità del servizio in esame, dato che esso dovrà effettuare due sole corse giornaliere, su strada comoda e con un carico assai limitato.

Il Ministro: SPATARO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali sono stati sospesi i lavori di completamento degli appartamenti I.N.A.-Casa eseguiti a Lecce al borgo Santa Rosa.

In considerazione che molti degli assegnatari di quegli appartamenti si trovano già sotto sfratto e che per Lecce città vige la consuetudine che fissa al 10 agosto 1959 la esecuzione delle disdette, se non ritengono opportuno disporre perché i lavori vengano ripresi e portati rapidamente a compimento, tanto più che si tratta delle opere di allacciamento della luce e dei servizi igienico-sanitari, oltre ad alcune riparazioni di scarsa importanza, che non pare giustifichino né la sospensione dei lavori né il ritardo nelle consegne. (7483).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7443, del deputato Calasso, pubblicata a pagina 3181).

SULLO, TANTALO E BUFFONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se siano informati del dramma che vivono quotidianamente alcuni comuni idrogeologici dissestati, ubicati principalmente nelle regioni centro meridionali, per i quali i tecnici del servizio geologico hanno accertato la necessità di massicci interventi per il consolidamento (o per il trasferimento) dell'abitato, e che, nonostante i documentati rilievi dell'organo competente, vedono divenire più precaria la loro situazione per effetto degli stanziamenti di bilancio per i quali si può spendere soltanto qualche milione, là dove purtroppo sarebbero necessari miliardi.

Per sapere se, in occasione del prossimo dibattito sul bilancio dei lavori pubblici, non si ritenga di fare in Parlamento il punto sul problema, presentando successivamente alle Camere un disegno di legge che provveda in via straordinaria alle esigenze più indilazionabili dei centri pericolanti. (6389).

RISPOSTA. — È noto a questo Ministero lo stato di gran parte del territorio nazionale soggetto a più o meno vasti movimenti franosi.

Alla esecuzione delle opere di consolidamento e di trasferimento degli abitati interessati da tali movimenti, ammessi ai benefici delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, debbono provvedere i provveditori alle opere pubbliche, competenti per territorio, i quali dispongono nel proprio bilancio di un apposito fondo.

Purtroppo, detto fondo è assai esiguo, assolutamente inadeguato alle necessità in relazione alla vastità degli interventi da attuare.

Questo Ministero, per altro, ben conscio della gravità e della importanza del problema, ha in corso accurati accertamenti, diretti a determinare l'effettivo fabbisogno, onde poter esaminare, poi, d'intesa con quello del tesoro, la situazione per l'adozione dei provvedimenti che il caso richiede.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

SULOTTO, LEONE FRANCESCO E VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se rispondano al vero le notizie riferite da alcuni giornali secondo le quali l'autostrada Torino-Asti-

Alessandria-Piacenza e allacciamenti interessanti varie province piemontesi, sarebbe esclusa dal piano poliennale di opere da finanziare con il contributo statale predisposto dal Ministero dei lavori pubblici in quanto, secondo l'opinione attribuita al ministro, il finanziamento dell'opera dovrebbe essere affidato esclusivamente all'iniziativa privata.

Premesso che la costruzione di tale autostrada e opere connesse investe interessi non solo del Piemonte, poiché serve ad inserire nel traffico nazionale e internazionale altre importanti regioni, gli interroganti, mentre comprendono e condividono il vivo allarme espresso dall'unione regionale delle province piemontesi, espresso in un ordine del giorno votato all'unanimità l'8 luglio 1959, chiedono se il ministro voglia tener conto delle vive ed unanimi preoccupazioni delle province piemontesi, modificando decisioni eventualmente già prese in modo che non venga ostacolata la realizzazione di un progetto di tanta portata, realizzazione solo possibile con il contributo del finanziamento dello Stato. (7460).

RISPOSTA. — L'autostrada Torino-Asti-Alessandria-Piacenza non è mai stata compresa in alcun programma autostradale e perciò non è esatto affermare che attualmente essa sia stata esclusa dai piani di costruzione di tali arterie.

Questo Ministero e l'« Anas » sono sempre animati dalle migliori disposizioni per prendere in considerazione eventuali richieste che pervenissero dagli enti piemontesi interessati alla realizzazione di detta autostrada.

Allo stato attuale non è, però, possibile, accogliere quelle istanze accompagnate da richieste di concessione di un contributo da parte dello Stato, non avendo il bilancio dell'« Anas » la relativa disponibilità di fondi.

Il Ministro: TOGNI.

TANTALO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere urgentemente quali provvedimenti intende adottare per consentire la sollecita e tempestiva evasione delle migliaia di pratiche di pensione vecchiaia a coltivatori diretti delle province di Potenza e Matera, da tempo giacenti, dato che la complessità delle procedure e la insufficienza del personale rendono molto lento il lavoro degli uffici competenti della previdenza sociale e dei contributi unificati. L'esigenza di un sollecito disbrigo di tutte le pendenze crea un notevole stato di disagio e di malcontento nella categoria interessata, onde appare indispensabile un definitivo e risolutore intervento. (6496).

RISPOSTA. — Si è provveduto a dare disposizioni agli uffici competenti perché affrettino, per quanto possibile, l'esame delle domande di pensione presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni nelle province di Potenza e Matera.

La situazione, comunque, appare normale se si considera che sono state istruite e definite dalle sedi competenti dell'I.N.P.S. oltre quindicimila domande di pensione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni e se si tiene conto dell'enorme mole di lavoro che gli uffici interessati hanno dovuto sostenere per l'applicazione delle leggi in materia di pensioni, approvate, in quest'ultimo periodo, dal Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato:
GOTELLI ANGELA.

TANTALO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare di fronte alla richiesta, che risulta pervenuta, da parte di numerosi insegnanti di ruolo, abilitati per cattedra diversa da quella attualmente occupata, i quali aspirano ad essere facoltati ad occupare la cattedra per la quale possiedono l'abilitazione, sempre che questa sia stata conseguita con votazione non inferiore ad otto decimi. Tanto in virtù di ovvie preoccupazioni di equità. (7536).

RISPOSTA. — Il passaggio dei professori di ruolo ad altra cattedra per cui siano in possesso di abilitazione, al di fuori del normale concorso per titoli ed esami, è stato già argomento di un disegno di legge dei senatori Baldini ed altri (atto del Senato della Repubblica n. 140) concernente: « autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei in servizio nelle scuole secondarie statali e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame di abilitazione o di concorsi a cattedre una votazione non inferiore a sette decimi ».

L'articolo 2 di tale disegno di legge prevedeva, infatti, la partecipazione al concorso per titoli anzidetto dei professori di ruolo trovantisi nella situazione segnalata dall'interrogante.

L'articolo è stato però eliminato in sede di discussione e non appare nel testo definitivo del disegno di legge approvato dal Senato e trasmesso alla Camera. (Atto parlamentare della Camera dei deputati n. 1158).

Ad ogni modo il Ministero, pur rimettendosi alle decisioni che in merito alla questione

saranno adottate dal Parlamento non può esimersi dal rilevare che un provvedimento nel senso auspicato dall'interrogante sarebbe in contrasto con la legislazione vigente in materia di assunzione di personale insegnante ed, in particolare, col criterio generale per cui le cattedre sono assegnate ai vincitori di concorsi, distinte per classi.

In definitiva, un provvedimento del genere svaluterebbe la funzione dei concorsi a cattedre e costituirebbe una grave ingiustizia a danno dei professori che occupano cattedre di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, avendole conseguite per mezzo di regolare concorso per titoli ed esami.

Il Ministro: MEDICI.

TANTALO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per la sistemazione definitiva degli organici degli insegnanti delle scuole magistrali esistenti in Italia.

L'interrogante, in particolare, chiede di conoscere:

1°) perché dal 1933 non sono stati più banditi concorsi per cattedre nelle suddette scuole;

2°) perché, mentre tutti i tipi di scuole hanno goduto di ruoli speciali transitori, ruoli in soprannumero, concorsi per titoli, ecc., nulla è stato fatto per le scuole magistrali;

3°) perché non si pensa ad un concorso per titoli, riservato agli stabilizzati, per queste scuole. (7660).

RISPOSTA. — Non è stato possibile provvedere all'inquadramento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole magistrali statali, ai sensi del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1127, in quanto detto inquadramento era subordinato alla istituzione di cattedre di ruolo speciale transitorio nel tipo di scuola sopra specificato.

Infatti nelle scuole magistrali vi sono:

a) cattedre di ruolo ordinario per le materie principali, tenute da insegnanti di ruolo o supplenti;

b) posti di insegnamento di materie secondarie, conferiti per incarico.

Nel primo caso non si potevano trasformare cattedre di ruolo organico in cattedre di ruolo speciale transitorio; nel secondo caso (lett. b) invece, gli insegnamenti corrispondenti ai posti conferiti per incarico comportano un numero di ore inferiore a quello previsto per la istituzione di cattedre di ruolo transitorio.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Circa poi l'opportunità segnalata dall'interrogante di indire un concorso per titoli, riservato agli insegnanti stabili, per le scuole magistrali, si comunica che, per il disposto dell'articolo 131 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, il personale di ruolo delle predette scuole può essere nominato soltanto in seguito a concorso per titoli ed esami.

La situazione suaccennata e la necessità di procedere al più presto al riordinamento della legislazione concernente le scuole magistrali statali hanno determinato la stasi lamentata nella effettuazione dei concorsi a cattedre nelle scuole medesime.

Il Ministro: MEDICI.

TOGNONI, BECCASTRINI, BARDINI E ROSSI MARIA MADDALENA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle preoccupazioni che pervadono le popolazioni del grossetano, per la inadeguatezza della via Aurelia (specialmente nel tratto Grosseto-Roma) dove si verificano numerosissimi incidenti, e per sapere come intende intervenire (anche in considerazione dell'importanza che tale via di comunicazione riveste, nonchè del fatto che la richiesta di allargamento e di sistemazione di tale arteria viene avanzata da tutte le rappresentanze delle popolazioni della Maremma) affinché tale problema possa essere al più presto affrontato e risolto. (7212).

RISPOSTA. — La statale n. 1 Aurelia — che per l'intero suo percorso costituisce parte dell'itinerario internazionale E-1 — è compresa fra le statali da ammodernare con i fondi previsti dalla legge, recentemente approvata dal Parlamento, sulla sistemazione delle principali arterie statali.

Il Ministro: TOGNI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga opportuno ripristinare le disposizioni per la campagna mirante a distruggere i delfini, adeguando il premio in favore di coloro che riescono ad ucciderli ed autorizzando la presenza a bordo dei motopescherecci di un fucile per la caccia.

Attualmente i pescatori non possono fare nulla contro detti animali che si introducono entro la rete da pesca, fanno bottino e poi ne escono causando larghe falle alla rete e facendo fuggire tutto il pescato. (7923).

RISPOSTA. — Alcuni anni or sono, per la lotta contro i delfini, venivano distribuite ai pescatori armi da guerra (moschetto mod. 91) con relativo munizionamento.

Ma, nel 1949, la distribuzione di dette armi fu sospesa, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcune capitanerie di porto circa l'inopportunità della distribuzione stessa, a causa di particolari situazioni politiche locali e dello scarso affidamento di responsabilità offerto da alcuni capibarca.

Recentemente, alcune capitanerie hanno chiesto di poter nuovamente distribuire le armi per la lotta contro i delfini; ma il Ministero dell'interno, interessato al riguardo, ha comunicato che, essendo venute a cessare le particolari esigenze che lo indussero, negli anni immediatamente precedenti alla guerra, a consentire, in linea eccezionale, il rilascio di speciali autorizzazioni per il porto delle armi da guerra, non è più possibile — ai termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — rinnovare o rilasciare dette autorizzazioni, e che pertanto non potrà essere più consentito l'uso di armi da guerra da parte di personale civile, nemmeno per la caccia ai delfini.

Quanto poi alla richiesta di ripristinare il premio ai pescatori per la cattura dei delfini, che da molti anni non viene più corrisposto, si informa che non è possibile, per il momento, aderire alla richiesta stessa, non esistendo fondi in bilancio destinati allo scopo.

Il mio Ministero, però, non cesserà di insistere perché il Ministero del tesoro conceda i fondi necessari.

Il Ministro: JERVOLINO.

TREBBI E BORELLINI GINA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se nei piani di ampliamento e rammodernamento del suo dicastero è compresa anche la sistemazione della stazione ferroviaria di Modena.

Gli interroganti fanno rilevare che gli edifici di detta stazione, così come le pensiline dei binari, risultano oltreché antiquate, inadeguate alle attuali esigenze e sotto molti aspetti indecorose.

Tale stato di cose è in stridente contrasto con lo sviluppo urbanistico, sociale e turistico della città di Modena, la quale per la operosità e la genialità delle sue genti, nonché per gli insigni monumenti che la arricchiscono si sviluppa nei commerci, nella vita produttiva e turistica.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se il ministro non ritiene indispensabile disporre urgenti e sufficienti stanziamenti per costruire

le necessarie opere in virtù delle quali la stazione ferroviaria di Modena possa fare degnamente fronte alle ricordate esigenze. (8138).

RISPOSTA. — Per i fabbricati e gli impianti della stazione di Modena non è per ora in programma alcun lavoro di ammodernamento od ampliamento.

La segnalazione verrà comunque tenuta in evidenza al fine di riprenderla in esame allorché sarà possibile disporre di adeguati fondi da destinare a lavori del genere.

Il Ministro: ANGELINI.

TRIPODI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare l'urgente istituzione di un ufficio postale e telegrafico in Gallico Superiore, popolosa borgata di Reggio Calabria. Su di essa convergono numerose frazioni con molte migliaia di abitanti notevolmente distanti dalle installazioni attuali. Per di più Gallico ha rilevanti interessi economici e produttivi, essendo tra i più importanti centri agrumari della Calabria. (7382).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7441, del deputato Fiumanò, pubblicata a pag. 3234).

TROISI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno ed equo promuovere l'equiparazione degli insegnanti elementari pensionati anteriormente al 1° aprile 1952 ai colleghi che furono collocati a riposo dopo tale data con identica qualifica e anzianità di servizio. (7813).

RISPOSTA. — Dal contesto della interrogazione sembra desumersi che ci si voglia riferire alla situazione che venne a crearsi con l'entrata in vigore della legge 23 aprile 1952, n. 526, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e delle carriere degli insegnanti elementari, con la quale fu esteso alla carriera magistrale il grado VIII^o, disponendosi l'inquadramento in esso dei maestri che al 1° aprile 1952 avessero almeno 13 anni di anzianità nel grado IX, (in pratica 28 anni di ordinariato e 3 di straordinario), qualunque fosse l'eventuale anzianità conseguita in quel grado.

In verità, a seguito di detta legge, si verificò una sperequazione di trattamento tra insegnanti collocati a riposo, anteriormente alla suddetta data del 1° aprile 1952 e gli altri che, con uguale anzianità di servizio, anda-

rono a riposo successivamente all'entrata in vigore della citata legge 23 aprile 1952, n. 526 e cioè con l'assegno di pensione calcolato sullo stipendio del grado VIII^o.

Al riguardo, si comunica che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, della legge 11 luglio 1956, n. 734 e delle norme contenute nella legge 8 agosto 1957, n. 751, per la regolazione degli aumenti biennali degli stipendi nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in sede di riliquidazione del trattamento di quiescenza nei confronti di tutto il personale già cessato dal servizio, sostanzialmente la suddetta sperequazione è venuta a cessare.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

TROISI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed equo estendere ai pensionati statali collocati in quiescenza antecedentemente al 1° luglio 1956, i benefici concessi in materia d'indennità di buonuscita dalla legge del 25 novembre 1957, n. 1139, che eleva la aliquota dal 50 per cento al 25 per cento dell'ultimo stipendio conglobato, in considerazione che tale indennità fa parte ed è complemento indivisibile del trattamento economico delle pensioni; e ciò anche per evitare discriminazioni con pensionati collocati a riposo dal 1° luglio 1956 in poi. (7814).

RISPOSTA. — La decorrenza 1° luglio 1956 stabilita dalla legge n. 1139 per la concessione dei miglioramenti del trattamento previdenziale, è la stessa dalla quale hanno avuto effetto tutte le disposizioni relative al riordinamento del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti statali attuato con i provvedimenti delegati a datare dal 1° luglio 1956.

Si osserva, inoltre, che, a differenza dei trattamenti di quiescenza aventi carattere di un vitalizio (pensioni), quelli costituiti da una somma una volta tanto (buonuscite, indennità di licenziamento, indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc), per principio generale sempre seguito, non possono essere oggetto di riliquidazione in relazione a miglioramenti accordati successivamente alla risoluzione del rapporto di impiego.

A tale principio non è possibile derogare anche perché si costituirebbe un precedente produttivo di gravissime ripercussioni, ove si considerino le inevitabili successive estensioni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

Giova del resto rammentare che anche in quota di liquidazione della indennità di buonuscita da un centesimo a un cinquantesimo dell'ultimo stipendio (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127), il beneficio fu accordato solo a coloro che cessarono dal servizio dopo il 30 giugno 1947, con esclusione quindi di ogni riliquidazione per i casi di cessazione verificatisi in precedenza.

Dal punto di vista finanziario va rilevato che la possibilità di migliorare il trattamento di buonuscita ai dipendenti statali fu accertata dall'« Enpas », sul quale grava l'onere relativo, mediante la compilazione di un bilancio tecnico con riferimento appunto alla data del 1° luglio 1956, sulla base delle presumibili cessazioni dal servizio a partire da detta data e delle capacità dell'ente medesimo proiettate nel futuro tenuto conto del gettito dei contributi prelevati dalla data stessa, sui nuovi stipendi conglobati.

La riliquidazione delle indennità di buonuscita a tutto il personale cessato dal servizio prima del 1° luglio 1956, apporterebbe poi un onere ingentissimo, valutato dall'« Enpas » in circa 32 miliardi, onere che la gestione previdenziale di detto ente non potrebbe assolutamente fronteggiare e che, conseguentemente, dovrebbe far carico al bilancio dello Stato.

Per tutte le suesposte considerazioni di principio e di ordine finanziario non si rende possibile accogliere la richiesta in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

TROISI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga necessaria ed equa la revisione della misura della reversibilità della pensione alla vedova di un dipendente statale, in modo che sia portata dal 50 al 75 per cento. (7816).

RISPOSTA. — In questi ultimi anni le pensioni ordinarie a carico dello Stato — sia dirette che di reversibilità — sono state congruamente rivalutate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e con la legge 11 luglio 1956, n. 734, che hanno comportato tre aumenti successivi delle pensioni stesse con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 1956, dal 1° luglio 1957 e dal 1° luglio 1958.

Recentemente, come è noto, con la legge 27 maggio 1959, n. 324 sono stati concessi ulteriori miglioramenti economici ai pensionati statali in correlazione con i miglioramenti economici accordati al personale in at-

tività di servizio. Giova ricordare, in particolare, il beneficio concesso ai titolari di pensioni delle quote complementari di aggiunta di famiglia per le persone a carico dei pensionati stessi.

Premesso quanto sopra, si osserva, in ordine alla richiesta elevazione delle pensioni di reversibilità dal 50 per cento al 75 per cento dell'importo delle pensioni dirette, che tale elevazione sostanzialmente significherebbe l'aumento del 50 per cento delle attuali pensioni di reversibilità e, poiché la spesa complessiva relativa alle predette pensioni può calcolarsi in media in 60 miliardi annui, il maggior aggravio che deriverebbe al bilancio dello Stato dalla maggiorazione di aliquota si aggirerebbe sui 30 miliardi annui.

A parte ciò, occorre poi considerare che ove l'aliquota di reversibilità a favore della sola vedova del pensionato venisse portata al 75 per cento conseguirebbe che anche le altre aliquote, nei casi di concorso di vedova e orfani, dovrebbero essere aumentate, con il che la pensione di reversibilità potrebbe venire a coincidere anche con la pensione diretta, eventualità questa che contrasta con i principi informativi dell'ordinamento positivo nella soggetta materia.

Per tutte le suesposte considerazioni di principio e anche di ordine finanziario, non si ravvisa la possibilità di assecondare iniziative legislative del genere.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che sino all'entrata in vigore dell'articolo 7-bis della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, in tutto il territorio nazionale il reddito tassabile in ricchezza mobile, categoria B, a carico delle cantine sociali sia stato commisurato al 3 per cento del corrispettivo distribuito ai soci per le uve conferite, secondo i criteri fissati nelle varie conferenze degli ispettori compartimentali imposte dirette, i quali hanno ripetutamente raccomandato che tale sistema « venga integralmente applicato a prescindere da risultanze economiche di bilancio favorevoli per la finanza, in quanto eventuali accantonamenti, rilevabili dal bilancio degli enti cooperativi in esame, sono da ritenersi costituiti mediante un minor prezzo di conferimento corrisposto ai soci ».

Premessa l'ineccepibile esattezza di una tale affermazione, è conseguito che le cantine sociali tutte, fidando sul suindicato indirizzo, hanno continuato a redigere i bilanci coi sistemi tradizionali, e cioè effettuando delle

trattenute sul prezzo delle uve per ammortizzare le spese di impianto.

Per converso, taluni uffici, se pur costituenti casi del tutto sporadici, hanno proceduto ad accertamenti sulle risultanze di bilancio, pervenendo a cifre tali che, specie nell'attuale periodo di crisi vinicola, compromettono l'esistenza stessa delle cantine sociali colpite, le quali, solo che avessero diversamente impostato il bilancio, sarebbero state indenni da così drastiche conseguenze.

Per l'attuazione di un identico trattamento tributario verso cooperative della stessa specie, in considerazione della soppressione delle imposte dirette ormai intervenuta con la legge n. 1031 del 1957 e per evitare pericolose scosse ad aziende già tanto travagliate dall'attuale crisi del mercato vinicolo, si chiede di conoscere se il ministro non ritenga di invitare gli uffici delle imposte a definire gli accertamenti e i contesti pendenti mediante l'applicazione dei noti coefficienti.

Per dirimere pure le nascenti controversie con gli uffici distrettuali imposte dirette si chiede pure se il ministro non ritenga di chiarire da quale esercizio finanziario opera l'inassoggettabilità alle imposte dirette di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031. (7817).

RISPOSTA. — L'applicazione di prefissati coefficienti, prescindendo, quindi, dalle risultanze dei bilanci, costituisce una deroga alle disposizioni di legge che regolano la materia, le quali stabiliscono che, nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio, la tassazione va eseguita sulla scorta dei risultati emergenti dal bilancio, salvo i casi di inattendibilità dello stesso.

Invero, gli ispettori compartimentali delle imposte dirette, nella riunione tenuta a Salsomaggiore nell'ottobre dell'anno 1950, suggerirono il ricorso ai coefficienti per consentire il superamento di contingenti difficoltà, allora riscontrate nella acquisizione dei tributi.

L'applicazione di siffatto criterio, posteriormente alla emanazione delle norme sulla perequazione tributaria, risulta, per altro, in netto contrasto con i principi informativi delle norme stesse, determinando motivi di sperequazione nella ripartizione del carico tributario fra le categorie contributive.

In considerazione di quanto sopra, gli stessi ispettori compartimentali, nelle successive riunioni tenute a Verona e Bologna, rispettivamente negli anni 1954 e 1956, precisarono che l'applicazione del coefficiente del 3 per cento nei confronti delle cantine sociali,

fissato nella riunione di Salsomaggiore, deve ritenersi subordinato alla rilevata impossibilità di procedere all'accertamento analitico.

Non riesce, pertanto, possibile accogliere la richiesta dell'interrogante.

Circa la decorrenza del trattamento di esenzione, deve essere presente che la stessa non può che coincidere con l'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, dovendosi escludere — anche per esplicita ammissione della commissione centrale a sezioni unite (decisione n. 98103 del 13 novembre 1957) — che alla disposizione di esenzione di cui all'articolo 7-bis della legge n. 1031 possa riconoscersi effetto retroattivo.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

TROMBETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se — atteso che Genova è rimasta la sola fra le grandi sedi di corte di appello nelle quali il problema del palazzo di giustizia non sia stato ancora definito o non sia già in corso di definizione; considerata la insostenibile situazione venutasi conseguentemente a creare in Genova, per effetto del progressivo aumento del lavoro giudiziario, costretto a svolgersi nelle vecchie ed assolutamente inadeguate stanze del palazzo ducale e del palazzo della pretura unificata, stanze nelle quali l'igiene e il decoro non hanno più domicilio e più non accompagnano e confortano il lavoro dei magistrati e dei funzionari, il ricorso del pubblico, la dignità della giustizia — non ritenga opportuno di promuovere urgentemente un incontro fra la direzione ministeriale competente e le amministrazioni genovesi interessate, allo scopo di assicurare al grave problema la urgente e radicale soluzione che merita, nel quadro dei doveri che allo Stato e alle civiche amministrazioni l'attuale legislazione già fa carico in materia e, se necessario, anche nel quadro di particolari urgenti concreti provvedimenti governativi. (5918).

RISPOSTA. — L'esigenza di dotare Genova di un nuovo palazzo di giustizia è stata da tempo avvertita da questo Ministero, oltre che da tutte le autorità locali, ed il relativo problema ha formato oggetto di ampio esame.

Non è possibile, però, assumere l'iniziativa di un disegno di legge analogo a quello a suo tempo predisposto per la costruzione dei palazzi di giustizia di Roma, Napoli e Bari (legge 25 aprile 1957, n. 309), poiché un tale disegno non troverebbe l'adesione del Mini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

stero del tesoro, sia per le note difficoltà di reperimento dei mezzi di copertura della spesa, sia per le considerazioni che il sistema tecnico giuridico dal quale è attualmente regolata la materia è quello stabilito con le leggi 25 giugno 1956, n. 702 e 15 febbraio 1957, n. 26.

Tale sistema prevede la costruzione da parte dei comuni dei nuovi edifici da adibire ad uffici giudiziari con concessione ai comuni stessi di contributi annui dello Stato per l'ammortamento dei mutui da contrarre per il finanziamento della spesa.

Senonché l'amministrazione comunale di Genova, alla quale da tempo sono state fornite opportune informazioni al riguardo, non ha adottato sinora alcuna concreta decisione.

Non va d'altra parte sottaciuto che il mutuo che dovrebbe essere contratto dal comune di Genova per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia dovrebbe essere pari all'intera presuntiva spesa e cioè a lire due miliardi e mezzo e comporterebbe quindi — tenuto conto degli interessi da corrispondere — un onere di ammortamento annuo di lire duecentoventi milioni ripartiti in un periodo di 35 anni: cifra — questa ultima — pari al 22 per cento del miliardo annuo stanziato con la legge n. 26 del 1957 e che assai difficilmente, pertanto, potrebbe essere coperta per intero dal contributo statale, se non a scapito di numerosi uffici, non meno bisognosi di quelli di Genova.

Alla stregua delle difficoltà sopra prospettate — mentre è da ritenere che l'invocato incontro tra il competente ufficio di questo Ministero e l'amministrazione comunale di Genova non condurrebbe, per ora, ad alcun utile e concreto risultato — il problema della costruzione del palazzo di giustizia di Genova, che, per altro, rientra nel più vasto quadro delle esigenze di numerosi uffici giudiziari, non può trovare una sollecita soluzione se non attraverso una iniziativa parlamentare intesa alla emanazione di un provvedimento che consenta di reperire i fondi necessari al di fuori dell'attuazione del sistema previsto dalle cennate leggi 25 giugno 1956, n. 702 e 15 febbraio 1957, n. 26.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

TROMBETTA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengono urgente di avviare, di concerto, per la parte di rispettiva competenza e responsabilità, al grave danno che sta

derivando alle correnti turistiche provenienti dalla riviera francese verso l'Italia per effetto:

1°) della grave insufficienza del valico di confine di accesso in Italia da Ponte San Luigi; insufficienza funzionale che provoca nei periodi di punta la formazione di file interminabili di automobili (lunghe anche 5 e 6 chilometri) con conseguente lunga paralisi del traffico; insufficienza che potrebbe essere ovviata con un opportuno rafforzamento del personale addetto e con una diversa e più razionale organizzazione del servizio, cui il competente Ministero delle finanze dovrebbe poter facilmente addivenire, previa approfondita constatazione, *in loco*, degli inconvenienti segnalati e del modo migliore per ovviarli;

2°) della materiale impossibilità di far passare per il solo valico attuale esistente di Ponte San Luigi le correnti turistiche provenienti in Italia dal confine di Ventimiglia ed il cui incremento occorre consolidare e favorire con tutti i mezzi, fra i quali certamente risulterebbe decisiva la pronta attuazione del progetto di un secondo valico, da Ponte San Ludovico, già predisposto dagli uffici dell'« Anas » di Imperia, di concerto con la sovrintendenza ai monumenti di Genova. (6957).

RISPOSTA. — La insufficienza del valico stradale di Ponte San Luigi costituisce, da anni, oggetto di particolare attenzione, sia per le autorità italiane che per quelle francesi, le quali, d'intesa, cercano di ridurre, nei limiti del possibile, gli ostacoli che si frappongono al normale flusso delle correnti turistiche in transito tra le due frontiere.

La situazione di disagio potrà essere eliminata solo con l'apertura di un secondo valico a Ponte San Ludovico, sito a valle dell'attuale di San Luigi, con servizi di controllo italiani e francesi unificati.

Il progetto di massima delle opere occorrenti per la sistemazione di detto nuovo valico è stato definito e prevede una spesa di lire 1.150 milioni.

I relativi lavori sono compresi nel piano di quelli da eseguire per l'ammodernamento delle più importanti strade statali da finanziare con i fondi previsti dalla legge recentemente approvata dal Parlamento e ora in corso di pubblicazione, concernente sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SCHIRATTI.

TROMBETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritiene di promuovere un congruo aumento dell'attuale numero dei posti di notaio nelle sedi dei distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, o in alcune di esse, in relazione al loro sviluppo demografico, topografico ed economico produttivo, ed anche in rapporto all'aumento dei posti già avvenuto in altri distretti notarili dove tale sviluppo risulta, per altro, meno rilevante. (7039).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in sede di revisione parziale della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, aveva già preso in esame la possibilità di un eventuale aumento di posti di notaio nei distretti riuniti di Genova e Chiavari ed aveva all'uopo richiesto i pareri prescritti dall'articolo 4 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

Poiché il consiglio notarile e la corte di appello di Genova hanno espresso il parere di lasciare invariata la tabella relativa al numero dei notai del distretto in parola e poiché a tale parere si sono associati il procuratore generale presso la corte di appello e l'ispettore generale degli archivi notarili, questo Ministero non ha ritenuto di potere adottare alcun provvedimento nei sensi indicati.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

VALIANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene di dover impartire precise concrete disposizioni agli ispettorati del lavoro perché curino una buona volta la osservanza delle leggi sul riposo settimanale e domenicale, abitualmente trascurate — come risulta pure dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, volume III, pagine 215 e seguenti — con la connivenza di organi preposti.

Tale violazione di leggi vigenti è addirittura inconcepibile da parte di imprese appaltatrici di lavori finanziati dallo Stato ed eseguiti sotto la direzione di organi statali.

La superficialità con cui è stata finora trattata tale materia offre motivo ad un sempre maggior numero di lavoratori e di imprenditori di eludere le chiare disposizioni della norma: gli uni spinti dalla illusione di un maggior guadagno, gli altri desiderosi di approfittare dell'anticipato completamento dei lavori — più spesso — di ovviare ai ritardi di cui si sono resi responsabili.

Le leggi di cui si tratta furono determinate da serie ragioni sociali, morali e religiose, sulle quali si è opportunamente insistito in Parlamento quando sono state discusse le più recenti disposizioni estensive del riposo festivo. La loro osservanza, perciò, sarebbe indicativa del progresso e della civiltà del nostro paese; mentre la loro violazione costituisce occasione di pessimo esempio a causa della diseducazione per tanti lavoratori, anche autonomi, tradizionalmente legati all'obbligo della santificazione della festa e del rispetto per il proprio corpo e la propria famiglia.

D'altra parte il riposo festivo consente ai lavoratori di partecipare alle attività sociali, sindacali, politiche e civiche in genere, così legate allo sviluppo del nostro ordinamento democratico.

Tanto premesso, voglia in particolare il ministro far conoscere se non ritiene opportuno: disporre una idonea propaganda delle norme stesse; richiamare le autorità di pubblica sicurezza ad una maggiore collaborazione, anche attraverso la denuncia dei casi di violazione per le conseguenti sanzioni. (6787).

RISPOSTA. — Da parte del Ministero la applicazione della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, ha sempre formato oggetto di una particolare attenzione, sia impartendo al riguardo opportune istruzioni agli organi di vigilanza, sia mapprendo, a mezzo di apposito provvedimento di legge, le sanzioni stabilite per i datori di lavoro inadempienti.

Infatti a mezzo di numerose circolari (n. 87 del 29 febbraio 1952, n. 152 del 28 marzo 1955, n. 156 del 20 maggio 1955 e n. 190 del 10 giugno 1958), gli ispettorati del lavoro sono stati invitati a svolgere ogni opportuna azione al fine di pervenire all'integrale applicazione del precetto legislativo che sancisce l'obbligo del riposo domenicale di 24 ore consecutive, ed in particolare a voler predisporre speciali servizi di vigilanza frequenti e sistematici, a procedere all'accertamento della concessione del riposo settimanale da parte dei datori di lavoro in occasione di ogni ispezione effettuata presso le aziende e, infine, a porre la massima attenzione nei casi in cui la legge ammette speciali regimi di riposo, nella valutazione dei motivi che obiettivamente giustifichino il riconoscimento o la concessione della deroga, vigilando successivamente per la scrupolosa osservanza da parte delle aziende delle disposizioni relative.

Inoltre, con legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è stato provveduto ad aumentare la misura delle sanzioni previste per l'inosservanza alle norme contenute nella citata legge 22 febbraio 1934, n. 370, essendosi dimostrate inadeguate le misure delle ammende (nonostante l'aumento disposto con carattere generale dal decreto legge 21 ottobre 1947, n. 1250, che aveva moltiplicato per otto le sanzioni pecuniarie comminate dalle leggi precedenti al 5 ottobre 1945) previste al riguardo rispetto alla gravità ed alla frequenza delle contravvenzioni alle disposizioni di che trattasi.

Quanto al suggerimento di disporre una idonea propaganda delle norme di legge suddette, faccio presente che la questione è di carattere generale e riguarda tutte le leggi di tutela del lavoro per le quali non vi è dubbio che una più diffusa conoscenza può apportare un efficace contributo alla loro più completa applicazione. Per questo il Ministero non manca di esercitare un proficuo intervento a mezzo di circolari, istruzioni e notizie, così come per il tramite dei propri uffici periferici.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

VEDOVATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano che si provveda urgentemente al rinnovo della convenzione stipulata il 3 luglio 1929 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Società dantesca italiana relativa alla edizione nazionale delle opere di Dante Alighieri; ed allo stanziamento di un contributo adeguato, da corrispondersi eventualmente in più annualità, che consenta alla detta società, in vista del VII centenario della nascita del poeta che si celebrerà nel 1965, di portare a compimento l'edizione critica nazionale delle opere di Dante.

Tale edizione, ideata dalla Società dantesca italiana fin dal 1889 e prevista dalla legge 19 luglio 1914, n. 729, che agli articoli 2 e 4 stabiliva un contributo dello Stato alla preparazione ed alla pubblicazione dell'edizione medesima a cura della predetta società, si è potuta realizzare solo in parte a causa della complessità dei lavori preparatori e degli eventi bellici, oltre che degli inadeguati finanziamenti eccezionalmente integrati con contributi straordinari; mentre un'impresa così rilevante sotto l'aspetto sia organizzativo che scientifico implica ed esige, se condotta con i più rigorosi criteri della moderna filologia, un continuo ed imponente aggiornamento bibliografico, copie foto-

grafiche di codici, ricerche speciali in biblioteche nazionali ed estere: tutte esigenze alle quali non può provvedere una società priva di risorse come la Dantesca che pure costituisce oggi, per la tradizione dei suoi studi, per i lunghi lavori preparatori all'edizione nazionale finora egregiamente condotti, per la biblioteca specializzata di cui dispone, e per lo stesso rinnovato impianto del piano dell'edizione nazionale, l'organo più indicato a condurre in porto l'importante impresa, ritenuta, a giudizio dello stesso Ministero della pubblica istruzione, « meritevole di particolare considerazione ». (6346).

RISPOSTA. — Il problema relativo allo stanziamento di un contributo adeguato da corrispondersi alla Società dantesca italiana per la pubblicazione in edizione nazionale di tutte le opere di Dante ha già formato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero.

La Società dantesca ha da tempo predisposto un piano di lavoro per portare a compimento l'edizione entro il 1965.

Secondo tale piano, la predetta società dovrebbe procedere, oltre che alla ristampa della *Vita Nuova* e del *De Vulgari eloquentia*, già pubblicati, alla pubblicazione delle restanti opere in preparazione:

Rime, a cura di Vincenzo Perricone e Domenico De Robertis;

Convivio, a cura di Vincenzo Perricone;

De Monarchia, a cura di Pier Giorgio Ricci;

Epistole, Egloghe, Quaestio de aqua et terra, a cura di Francesco Mazzoni;

Divina Commedia, sulla base della vulgata fra il 1320 e il 1355, a cura di Giorgio Petrocchi.

Per l'attuazione di tale piano, la Società dantesca ha chiesto sin dal 1957 un contributo da parte dello Stato di lire 80 milioni.

Non avendo il Ministero la possibilità di dare alla predetta società alcun aiuto finanziario, disponendo, per le edizioni nazionali di uno stanziamento già insufficiente a sovvenzionare le edizioni in corso, assunse l'iniziativa di predisporre uno schema di disegno di legge, che prevedeva per lo scopo, appunto, lo stanziamento di 80 milioni in bilancio.

Tale provvedimento non trovò i necessari consensi da parte del Ministero del tesoro, nè favorevole corso hanno avuto le richieste sinora avanzate, intese ad ottenere l'aumento nell'esercizio finanziario 1959-60 della consistenza del capitolo di bilancio relativo al

finanziamento delle edizioni nazionali, che è di 13 milioni, oppure in sede di variazione di bilancio per l'esercizio 1958-59, l'aumento del fondo, stanziato sul cap. 170 di almeno 4 milioni, in modo da poter subito dare un concreto aiuto alla società in parola. Così essendo le cose, il Ministero si trova, almeno per il momento, nella impossibilità di provvedere nel senso auspicato.

Il Ministro della pubblica istruzione: MEDICI.

VENEGONI E INVERNIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale che annullando l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, ripristina il diritto alla pensione di importanti categorie di pensionati della previdenza sociale, non intende prendere le opportune iniziative, onde evitare che migliaia di pensionati perdano 17 mensilità delle loro modeste pensioni, per causa di un decreto dichiarato incostituzionale. (7060).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6216, del deputato Nicoletto, pubblicata a pag. 3297).

VENTURINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio nel quale versano le popolazioni del sublacense a causa dello stato di disservizio di cui è responsabile la ditta concessionaria Troya-Zeppieri.

Si chiede per quali ragioni a detta ditta e malgrado tutto sia stata consentita una posizione di privilegio, mentre sono rimaste inascoltate le proposte della società per azioni ferrovia Mandela-Subiaco, che gestisce tale linea dal 1935; e che è venuta a trovarsi in grave crisi appunto per gli abusi concorrenziali e per la scarsa tutela da parte delle autorità competenti; come dimostrato dal rifiuto di rivalutare la sovvenzione di esercizio richiesta a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

In particolare l'interrogante chiede al ministro per quali ragioni si sia rifiutata alla società Mandela-Subiaco la rimozione del divieto in atto del tratto Subiaco-Roma e la intensificazione da una a quattro coppie di corse giornaliere sul percorso intero Vallepietra-Roma; mentre sono state assentite nel contempo due nuove coppie di corse alla ditta Troya-Zeppieri che ha così raggiunto con l'orario estivo ben 19 coppie giornaliere. (7870).

RISPOSTA. — Le comunicazioni interessanti le popolazioni del sublacense vengono attualmente assicurate mediante 19 coppie di corse automobilistiche giornaliere attraverso la relazione Subiaco-via Tiburtina-Roma più due coppie di corse giornaliere sull'itinerario Subiaco-Rocca Santo Stefano-Roma oltre ai collegamenti misti autoferroviari articolati sullo scalo di Mandela.

È attualmente all'esame la possibilità di incrementare e migliorare tali ultimi collegamenti mediante l'istituzione di un'altra coppia di treni nonché il ritocco degli orari dei treni esistenti sulla base dei desiderata in proposito espressi dalle autorità locali, provvedimenti cui si confida di addivenire al più presto.

Mentre tale complesso di collegamenti può ritenersi senz'altro sufficiente a soddisfare le necessità di trasporto delle cennate popolazioni, d'altra parte, non risulta che l'impresa Troya (Zeppieri) si renderebbe responsabile di disservizi nell'esercizio delle proprie linee.

Gli inconvenienti a suo tempo segnalati dai sindaci della zona riguardavano l'insufficienza dei programmi svolti che sono stati incrementati, in via di urgenza, fino a portarli alla consistenza sopra indicata e la istituzione dell'abbonamento settimanale per operai che è stato attuato.

Le altre richieste formulate dai predetti sindaci, riguardanti questioni di minore entità, sono all'esame di questo Ministero e si confida di poter addivenire al più presto alla adozione di determinazioni atte a soddisfare pienamente i desideri prospettati.

Per quanto riguarda poi la posizione concessionale della società Troya è da tener presente che l'attuale situazione è il risultato di istruttorie esperite a seguito di decisioni emanate dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dopo un lungo periodo di vivaci contrasti e di vertenze giudiziarie insorte tra le società Troya e ferrovia Mandela-Subiaco e la legittimità dei relativi provvedimenti, adottati sulla base delle decisioni giurisdizionali, è stata ulteriormente confermata, in sede di gravame proposto allo stesso consesso, dalle successive pronunce.

Per ciò che concerne, poi, in particolare, la rivalutazione della sovvenzione d'esercizio dell'autolinea sostitutiva Subiaco-Mandela, gestita dalla società omonima, si fa presente che tale rivalutazione non è stata accordata in quanto si è ritenuto, in conformità del parere espresso dalla competente commissione interministeriale, sulla base di diretti accertamenti all'uopo esperiti da questo Ministero,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

che il risanamento economico della linea deve essere perseguito attraverso particolari accorgimenti da adottare nella gestione della linea stessa.

D'altra parte il provvedimento di diniego dell'adeguamento della sovvenzione è stato impugnato dalla società interessata, con ricorso proposto al Consiglio di Stato, e si è quindi in attesa della decisione del predetto consesso il quale giudicherà se l'azione dell'amministrazione è stata o meno legittima.

Circa, poi, la richiesta abolizione del divieto di servizio locale stabilito a carico dell'autolinea Vallepietra-Roma e l'intensificazione del programma di esercizio della linea stessa si fa presente che la questione forma tuttora oggetto di esame da parte di questo Ministero.

Non si è ritenuto opportuno addivenire in proposito alla adozione di provvedimenti a carattere precario tenuto conto che l'abolizione del divieto, ove assentito, non comporterebbe risultati apprezzabili in ordine al problema dei collegamenti in atto nella zona, trattandosi di una sola coppia di corse su un programma complessivo di 21 coppie di corse automobilistiche oltre a numerose comunicazioni miste autoferrovie.

Inoltre la richiesta intensificazione non può considerarsi giustificata tenuto conto del complesso delle comunicazioni esistenti, tanto più che i sindaci hanno prospettato la necessità immediata di istituire un'altra coppia di treni e di ritoccare gli orari di quelli esistenti, provvedimenti cui, come sopra accennato, si addiverà al più presto.

Si deve altresì tener presente che, nella adozione di determinazioni dirette a modificare la esistente situazione concessionale, questo Ministero deve procedere con la massima cautela ad evitare il prevedibile annullamento di provvedimenti in sede giurisdizionale su ricorsi delle imprese interessate.

Comunque tutto l'assetto delle comunicazioni in atto nella zona, dopo l'istituzione dei nuovi treni ed il cennato ritocco degli orari, verrà posto in discussione in una riunione compartimentale con l'intervento dei sindaci dei comuni interessati, i quali potranno prospettare le esigenze delle popolazioni amministrate e fornire gli elementi utili per una sistemazione completa e razionale delle comunicazioni stesse.

Il Ministro: ANGELINI.

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se la direzione generale dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale ha dato disposizioni circa la procedura da seguire per la trattazione dei ricorsi avverso il rigetto di domanda di pensione a coltivatori diretti, rigetto dovuto ad asserita mancanza del requisito di appartenenza per almeno 5 anni, come unità attiva, ad un nucleo familiare agricolo. (6732).

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha impartito da tempo opportune istruzioni in ordine alle modalità di presentazione ed alla procedura per l'istruttoria e la definizione dei ricorsi avverso provvedimenti di reiezione di domande di pensione di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dai loro superstiti.

Circa le domande di pensione respinte per mancanza del requisito di appartenenza a nuclei diretto-coltivatori, colonici e mezzadrili per cinque anni anteriori all'applicazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si precisa che l'accertamento dell'esistenza del suddetto requisito è demandato agli uffici provinciali S.E.N.L.C.U.A. che vi provvedono mediante apposita attestazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge stessa. A detti uffici spetta, successivamente, controdedurre il ricorso proposto avverso il provvedimento di negata pensione.

Al comitato di vigilanza preposto alla gestione speciale compete, al termine di detta istruttoria, l'esame e la conseguente decisione del ricorso, ai sensi dell'articolo 9, n. 2 della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

VERONESI — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i risultati dell'applicazione della legge 408 (Tupini) e della legge sul fondo incremento edilizio (Aldisio) per quanto riguarda le cooperative ed i costruttori singoli.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere, per ogni circoscrizione provinciale;

a) l'entità delle somme investite (od assistite dall'intervento statale) ed il numero di appartamenti costruiti con esse;

b) la ripartizione degli assegnatari in categorie sociali (professionali e lavoratori indipendenti, dipendenti statali, impiegati privati, lavoratori, contadini).

Nel caso che non disponga di questi dati, per sapere se non ritenga necessario raccogliermi in relazione col proposito annunciato di presentazione di un disegno di legge sulla edilizia popolare. (7314).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

RISPOSTA. — Per quanto riguarda le cooperative edilizie finanziate in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408, si informa che a tutto oggi risultano costruiti od in corso di costruzione 39.794 alloggi, di complessivi vani 255.657, per un importo totale di lire 188.839 miliardi.

In applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 715, si è provveduto alla costruzione di 10.681 alloggi di complessivi vani 67.543, per una spesa totale di lire 36.353 milioni.

Per quanto si riferisce alla richiesta di cui al punto b) occorre tenere presente che un censimento diretto a rilevare la qualifica professionale dei singoli soci delle cooperative presenta non trascurabili difficoltà, in quanto nell'ambito di una stessa cooperativa — escluse, si intende, quelle composte di soli dipendenti statali — sono ordinariamente iscritti soci appartenenti a diverse categorie, ed inoltre, la situazione dei soci è suscettibile di frequenti mutazioni.

La questione tuttavia non sembra avere notevole rilevanza in quanto le disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare contengono norme che regolano espressamente e tassativamente l'assegnazione degli alloggi costruiti con l'intervento statale.

I destinatari dei benefici previsti da tali disposizioni devono infatti possedere determinati requisiti appositamente richiesti, requisiti che configurano, anche in relazione alla capacità economica, le condizioni di una generale categoria di cittadini, entro la quale non può assumere particolare importanza la ripartizione per qualifiche professionali.

Il Ministro: TOGNI.

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere da chi dipenda la decisione circa l'ammontare dei diritti d'ufficio e rimborsi di spesa che l'Automobile club d'Italia si fa pagare per operazioni tipo cambio di targa dell'automobile; risulta infatti che la somma richiesta oltrepassa le 8 mila lire per il passaggio da una provincia all'altra; il che sembra veramente eccessivo. (7431).

RISPOSTA. — La misura dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'Automobile club d'Italia per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati è stata stabilita con la tabella annessa al decreto del ministro delle finanze in data 15 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1953, n. 201.

L'articolo 2 della richiamata tabella prevede, fra l'altro, per la rinnovazione dell'iscrizione di un'autovettura nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia un diritto di 650 lire.

È da tener presente, per altro, che se il passaggio ad altra provincia è connesso con il trasferimento della proprietà dell'autovettura, oltre al diritto di cui è cenno ed all'importo della targa, nella misura di 800 lire, dovrà corrispondersi una tassa fissa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che varia, a seconda della potenza di cavalli vapore, da 2.500 a 20 mila lire.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: TUPINI.

VIDALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali a Trieste non è ancora stato introdotto il sistema di pagamento dei contributi con bollini per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia e continua pertanto ad essere applicato il sistema di pagamento dei contributi a mezzo di elenchi. (7209).

RISPOSTA. — La speciale procedura di riscossione dei contributi assicurativi a mezzo di elenchi vigente a Trieste, Gorizia, Trento e Bolzano è stata imposta dal regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e successive modificazioni che in effetti hanno mantenuto, in dette province, il sistema già vigente sotto l'impero austro-ungarico.

È da tener presente, inoltre, che il sistema di contribuzione attualmente vigente nelle province anzidette, conferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere alla riscossione anche dei contributi per l'assicurazione contro le malattie e per l'I.N.A.-Casa.

In sostanza, si è potuto attuare per quelle province un sistema di unificazione delle procedure di riscossione dei contributi, sistema che da tempo è auspicato per le altre province e che, finora, non è stato possibile attuare, appunto per le difficoltà di riformare le discipline in atto per le varie contribuzioni.

Quindi, a parte il fatto che una modifica nel sistema può avvenire soltanto mediante apposita norma di legge, non sembra utile rimuovere un sistema che ha già, in sé, il pregio della semplificazione degli adempimenti e dell'economia del servizio, per instaurare più sistemi che inevitabilmente moltiplicherebbero gli adempimenti per i contributi e le spese di amministrazione degli istituti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

D'altronde, non risulta che il sistema di versamento delle contribuzioni previdenziali vigente in provincia di Trieste non offra le stesse garanzie di tutela del lavoratore conseguite nelle altre province dai diversi sistemi di versamento delle contribuzioni stesse.

Il Sottosegretario di Stato: GOTELLI ANGELA.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stato risolto il problema degli insegnanti iscritti ai ruoli speciali transitori per il personale che già prestò servizio nella zona B del Territorio Libero di Trieste.

In particolare chiede notizie della pratica del dottor Paolo Sema, fu Antonio, già incaricato della cattedra di storia e di materie letterarie presso la scuola media-liceo scientifico di Pirano d'Istria. (8124).

RISPOSTA. — Il problema degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori per il personale che già prestò servizio nella zona B del Territorio Libero di Trieste è stato già definito ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per quanto attiene, in particolare, alla pratica del dottor Paolo Sema non risulta che il predetto abbia presentato agli uffici competenti del Ministero istanza di iscrizione, nei ruoli speciali transitori degli insegnanti secondari del Territorio di Trieste, ai sensi della predetta legge.

Il Ministro: MEDICI.

VILLA GIOVANNI ORESTE, SULOTTO, VACCHETTA, MOSCATELLI E ALBERTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'elenco dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai quali fu addebitata o è previsto l'addebito della percentuale di spesa per le opere di ripristino, di cui ai punti f) e g) delle leggi 10 gennaio 1952, n. 9, e 13 luglio 1957, n. 554, nonché i relativi singoli importi di addebito. (7025).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha regolarmente proceduto agli addebiti a carico dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il recupero della parte di spesa da tali enti dovuta, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9, per i lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate.

Da tale recupero sono stati esclusi, così come prevede la precitata legge, tutti quegli enti i cui bilanci risultavano deficitari.

Non è materialmente possibile accogliere la richiesta di elencare nominativamente nella presente risposta tutti gli enti a carico dei quali è stato già effettuato — o dovrà ancora essere effettuato — l'addebito in parola, nonché i relativi singoli importi, in quanto trattasi di un numero notevolissimo di enti e di opere.

Il Ministro: TOGNI.

VILLA GIOVANNI ORESTE E AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni della forte riduzione disposta per la provincia di Alessandria del quantitativo di grano da conferire all'ammasso per il 1959 (quintali 99.500) rispetto a quello del 1958 (quintali 137.000); e se è a sua conoscenza che il competente comitato provinciale ha deciso di ridurre da 5 a 4 quintali il quantitativo di conferimento delle aziende fino a 2 ettari di terreno investiti a grano, e ciò in contrasto con le istruzioni che lo stesso ministro ripetutamente assicurò di avere dato ai prefetti a favore delle piccole aziende contadine.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il ministro intenda intervenire perché venga annullata la decisione di cui sopra e perché vengano effettivamente adottati adeguati provvedimenti atti a favorire i piccoli e medi produttori di grano. (7459).

RISPOSTA. — Le ragioni della riduzione del contingente d'ammasso della provincia di Alessandria, per il raccolto 1959, risiedono nel criterio generale, seguito da questo Ministero, di attribuire i contingenti provinciali sulla scorta dei conferimenti dell'ultimo biennio, facendo, cioè, la media delle quantità conferite negli anni 1957-58, diminuita del 6 per cento per il grano tenero.

In relazione, quindi, alla minore entità del contingente provinciale di Alessandria, rispetto a quello del 1958, il locale comitato provinciale d'ammasso è stato costretto a ridurre le quote di conferimento dei singoli produttori, stabilendo che il contingente minimo delle piccole aziende fosse ridotto da 5 a 4 quintali e autorizzando gli altri produttori a conferire una quantità di quintali 1,5 per ogni ettaro di terreno coltivato a grano.

Il provvedimento adottato, pur riducendo le quantità fissate nella decorsa campagna, non ha trascurato affatto il principio di favorire i piccoli produttori, in quanto per essi la diminuzione del contingente è stata limitata al 25 per cento contro il 30 per cento applicato alle altre categorie di produttori.

Si precisa, inoltre, che il comitato provinciale di ammasso di Alessandria, in armonia con le disposizioni impartite da questo Ministero per la difesa della piccola produzione, ha dato facoltà ai piccoli produttori della montagna di conferire tutta la quantità disponibile sino ad un massimo di 10 quintali.

Si comunica, infine, che, per venire incontro alle necessità dei produttori di grano della provincia di Alessandria, recentemente è stata disposta l'assegnazione a detta provincia di un contingente suppletivo d'ammasso di 5 mila quintali di grano.

Il Ministro: RUMOR.

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni della forte riduzione disposta per la provincia di Asti del quantitativo di grano da conferire all'ammasso per il 1959 (quintali 13.500) rispetto a quello del 1958 (quintali 23.000) e se intende accogliere la richiesta di adeguato aumento di detto contingente, che risulta essere stata formulata all'unanimità dal comitato provinciale di ammasso.

L'interrogante inoltre, riferendosi alla decisione adottata a maggioranza dal comitato provinciale di Asti, su proposta dello stesso prefetto, nella seduta del 26 giugno 1959, secondo la quale vengono escluse dal diritto al conferimento di un quantitativo qualsiasi le aziende con meno di quattro giornate di seminativo;

considerato che tale provvedimento, a parte la sua legittimità o meno, viene a colpire circa l'80 per cento delle aziende della provincia di Asti, ove è prevalente in senso assoluto la piccola proprietà coltivatrice;

considerato ancora che il provvedimento è in stridente contrasto con le istruzioni che il ministro dell'agricoltura assicurò di avere impartito ai prefetti a favore delle piccole aziende contadine;

chiede di conoscere se il ministro intenda intervenire d'urgenza perché sia annullata la decisione suddetta e perché vengano effettivamente adottati provvedimenti atti a favorire adeguatamente i piccoli e medi produttori di grano. (7531).

RISPOSTA. — Come è stato già fatto presente nella risposta alla interrogazione numero 7459, in merito alla provincia di Alessandria, anche per la provincia di Asti le ragioni della riduzione del contingente d'ammasso per il raccolto 1959 risiedono nel criterio generale, seguito dall'amministrazione,

di attribuire i contingenti provinciali sulla scorta dei conferimenti dell'ultimo biennio, facendo, cioè, la media delle quantità di prodotto conferite negli anni 1957-58, diminuita del 6 per cento per il grano tenero.

La richiesta di aumento del contingente provinciale di Asti, formulata anche dal prefetto e dalle varie organizzazioni sindacali, è stata accolta, per cui, con recente provvedimento, è stato assegnato a detta provincia un contingente suppletivo d'ammasso di 6 mila quintali.

Il provvedimento di esclusione dal conferimento delle aziende agricole con meno di quattro giornate piemontesi (pari a circa 1,50 ettari di superficie seminata a grano) è stato adottato dal comitato provinciale di ammasso nella seduta del 26 giugno 1959, in considerazione della circostanza che, negli anni scorsi, i piccoli produttori ammessi al conferimento per partite inferiori ai 2 quintali non hanno versato la quantità di grano loro attribuita, anche e soprattutto per il fatto che le spese di trasporto delle minime partite dall'azienda al centro di raccolta comportano un onere assai superiore al beneficio che l'agricoltore può conseguire dal conferimento anziché dalla vendita al libero mercato, come ammesso dalle stesse organizzazioni sindacali.

Non è esatto, poi, che detto provvedimento abbia portato all'esclusione dell'80 per cento delle aziende della provincia. Infatti, le ditte escluse dal conferimento sono solo 2 mila circa.

Si precisa, infine, che il dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti provvederà a ripartire il contingente integrativo, recentemente assegnato, particolarmente fra i piccoli produttori esclusi, sempre che essi abbiano effettiva disponibilità di grano e siano disposti al conferimento.

Il Ministro: RUMOR.

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a sua conoscenza l'azione intimidatoria, contraria ai principi fondamentali della nostra Costituzione, svolta contro i propri dipendenti dalla ditta Way-Assauto di Asti in occasione del recente sciopero nazionale dei metallurgici.

Considerato che la direzione della Way-Assauto, mentre a mezzo di un volantino a sua firma, inserito nella busta paga, minacciava apertamente di licenziamento coloro che avessero scioperato, con il pretesto che l'agitazione in corso provocava una riduzione delle commesse, contemporaneamente faceva sapere ai

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

suoi dipendenti che avrebbe provveduto ad assumere al lavoro i figli di quegli operai che si fossero astenuti dallo sciopero;

considerato che l'atteggiamento della stessa direzione ha suscitato forte indignazione in tutta la cittadinanza che ha trovato eco anche in manifesti pubblici di deplorazione a firma della presidenza provinciale delle « Acli » e di consiglieri comunali di vari gruppi;

l'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda adottare o promuovere contro chi si è reso responsabile di tali violazioni delle leggi dello Stato, e ciò anche ad evitare per l'avvenire che le libertà costituzionali siano ancora offese a danno dei lavoratori e dei loro diritti di cittadini. (7533).

RISPOSTA. — Circa l'atteggiamento tenuto dalla direzione della Way-Assauto in occasione dello sciopero nazionale dei metallurgici, risulta allo scrivente che il volantino da essa inserito nelle buste paga delle maestranze era diretto a far conoscere ai lavoratori che un ritardo nella consegna dei lavori in corso, conseguente allo sciopero, avrebbe potuto condurre ad una riduzione delle future commesse di lavoro da parte dei committenti della impresa, con conseguente necessità di riduzione della mano d'opera impiegata.

D'altro canto la società avrebbe fatto anche riferimento ad un accordo stipulato il 9 luglio 1959 dalla direzione e dalla commissione interna, con il quale essa, quale contropartita a miglioramenti di retribuzione ottenuti, si impegnava a non attuare scioperi per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e a non presentare altre richieste salariali e contrattuali per l'anno 1959.

Per quanto poi riguarda il punto dell'interrogazione relativo all'assunzione al lavoro dei figli di operai, la Way-Assauto, nel periodo dal 25 giugno 1959 al 15 luglio 1959, ha richiesto all'ufficio del lavoro di Aosta il nulla-osta per l'assunzione di n. 12 lavoratori, di cui 3 soltanto a favore di familiari di lavoratori da essa dipendenti.

L'ufficio del lavoro, però, per le richieste di familiari di dipendenti, non avendo riscontrato nei nuclei familiari interessati le condizioni di particolare bisogno, non ha concesso i nulla-osta richiesti.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

VILLA GIOVANNI ORESTE E AUDISIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che l'acqua di uso normale di numerosi pozzi in sobborgo Spinetta, comune

di Alessandria, presenta all'analisi un contenuto di cromo superiore al massimo tollerabile, tanto da farla considerare non potabile dal competente ufficio d'igiene, e che la causa di tale inquinamento è accertata nella infiltrazione di sali di cromo interrati dal locale stabilimento della società Montecatini.

Ciò premesso, considerato il grave danno derivante ad oltre un centinaio di famiglie e la minaccia alla salute dei componenti delle medesime;

considerato anche che non vi sono dubbi sulla responsabilità della società Montecatini, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare o promuovere affinché, con la necessaria urgenza, la predetta società provveda a tutte quelle opere idonee ad assicurare alle popolazioni della zona la indispensabile acqua potabile. (7741).

RISPOSTA. — Effettivamente nell'agro di Spinetta Marengo si è riscontrato che l'acqua di dieci pozzi adibiti all'approvvigionamento idrico di altrettante cascine, abitate da circa venti famiglie, è risultata inquinata per presenza di cromo in quantità superiore a 0,06 milligrammi per litro. Detto inquinamento è stato causato da deposito d'ingenti residui di cromato di potassio di una locale fabbrica della Montecatini. Si precisa però che la lavorazione di detto prodotto è cessata da oltre dieci anni.

Gli abitanti della zona sono stati dal comune diffidati dall'usare l'acqua dei pozzi.

Per interessamento del medico provinciale, il sindaco di Alessandria ha già disposto il rifornimento delle cascine interessate, mediante autobotte, salvo rivalsa delle spese inerenti verso la Montecatini.

Come soluzione definitiva invece è stato elaborato un progetto per il prolungamento dell'acquedotto di Spinetta sino alle dette cascine.

Per iniziativa del medico provinciale, sono in corso, in un clima di reciproca comprensione e senso di responsabilità, trattative tra l'amministrazione comunale e la società Montecatini per gli oneri derivanti dalla realizzazione di detto progetto.

Questo Ministero non mancherà di sollecitare l'ufficio sanitario provinciale perché continui a svolgere ogni sua attività per la definitiva soluzione del problema e controlli intanto che il rifornimento, mediante autobotte, avvenga regolarmente e con tutte le garanzie igieniche.

Il Ministro: GIARDINA.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se egli è a conoscenza di una antiquata, assurda e anacronistica disposizione della sovrintendenza agli scavi di Pompei che vieta alle donne, in quanto tali, e quale che sia la loro età e il loro stato civile, la loro condizione sociale e il loro grado di cultura, l'accesso ad alcuni luoghi della zona.

La sottoscritta chiede se il ministro (nel caso sia soltanto ora messo al corrente di quella disposizione) non ritenga di far abrogare l'incredibile divieto al più presto possibile, in quanto oltretutto contrario alla Costituzione, che stabilisce implicitamente anche per ciò che riguarda la storia, l'arte e l'archeologia, diritti uguali per i due sessi. (4877).

RISPOSTA. — Il Ministero, per ragioni anche troppo evidenti, non può consentire che gli affreschi e gli oggetti osceni rinvenuti negli scavi di Pompei vengano esposti al pubblico, come avviene per gli altri affreschi e l'altro materiale archeologico.

Desidero assicurare l'interrogante che la competente soprintendenza non ha mai mancato di consentire l'esame dei predetti oggetti agli studiosi, senza fare distinzione di sesso e senza porre alcuna limitazione.

Per le suesposte considerazioni, il Ministero è dolente di non ravvisare l'opportunità di adottare il provvedimento auspicato.

Il Ministro: MEDICI.

VIVIANI LUCIANA E FASANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le misure che intendono adottare per fare revocare il licenziamento disposto dalla società S.M.E. di Napoli nei confronti della lavoratrice Adele Pignataro.

Tale lavoratrice è stata infatti licenziata in data 16 aprile 1959, con la seguente motivazione: « Abbiamo appreso con viva sorpresa dalla sua comunicazione del 15 corrente mese che lei ha contratto matrimonio sin dal 4 agosto 1958 senza darcene prescritta tempestiva notizia, esponendoci per giunta a comunicazioni ad uffici e a terzi che risultano oggi false. Tale suo deplorabile comportamento ci costringe a risolvere il suo rapporto di lavoro in data odierna, il che facciamo con la presente. Con altra nostra le preciseremo le competenze di sua spettanza. Firmato: Società elettrica Campania, ingegnere Salvatore Bove, ingegnere Covino ».

Tale motivazione è in netto contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali e di legge

ed è inammissibile che sia invocata da una società in cui lo Stato è il maggiore azionista.

Le suddette disposizioni citate stabiliscono che all'atto del matrimonio il lavoratore o la lavoratrice dipendenti devono beneficiare di un congedo matrimoniale retribuito.

Gli interroganti fanno presente, infine, e questa è la cosa più grave, che il provvedimento di licenziamento è avvenuto a seguito di una comunicazione fatta dalla interessata alla direzione in merito al suo stato di gravidanza, condizione questa tutelata tassativamente dalla legge n. 860.

Gli interroganti chiedono l'immediato intervento degli organi ispettivi per far reintegrare al posto la lavoratrice suddetta, così come prescrivono le norme di legge citate sulla maternità. (6114).

RISPOSTA. — La questione concernente il licenziamento adottato dalla società S.M.E. di Napoli nei confronti della lavoratrice Adele Pignataro è attualmente all'esame della magistratura, alla quale compete ora di stabilire la legittimità o meno del provvedimento di cui si tratta.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: STORCHI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene di dover predisporre una inchiesta amministrativa nelle scuole elementari statali di San Giorgio a Cremano (Napoli) site in corso Umberto, via Gianturco e Tufarello e sull'opera del direttore didattico Luigi Monica.

Un gruppo di maestri delle suddette scuole ha denunciato alla magistratura, al Ministero della pubblica istruzione e ai gruppi parlamentari una serie di irregolarità amministrative ai danni delle famiglie degli alunni. (6310).

RISPOSTA. — Il funzionamento delle scuole elementari di San Giorgio a Cremano (Napoli) e l'operato del direttore didattico Monica Luigi hanno formato oggetto di una accurata inchiesta, condotta da un ispettore scolastico del provveditorato agli studi di Napoli.

Le risultanze dell'inchiesta sono state comunicate, a richiesta, alla locale pretura, per gli accertamenti in corso di competenza di quell'ufficio.

Al momento non è, pertanto, possibile esprimere un giudizio definitivo, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, sui fatti che hanno dato luogo alla interrogazione sopra riportata.

Il Ministro: MEDICI.

VIVIANI LUCIANA, DE LAURO MATERA ANNA E GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se egli non ritenga opportuno ed urgente intervenire, tramite gli ispettorati del lavoro, per ottenere il rispetto dell'applicazione dei contratti di lavoro sia per quanto riguarda i salari, sia per quanto riguarda il vitto, l'alloggio, le norme igieniche e l'assistenza nella campagna monda in corso.

In particolare le interroganti segnalano la situazione delle lavoratrici meridionali, ingaggiate nell'attuale campagna monda, le quali, a centinaia di chilometri di distanza dai loro paesi di origine, si trovano prive di qualsiasi assistenza e sono costrette ad affrontare il lavoro nelle condizioni più difficili.

Consta alle interroganti che centinaia di queste lavoratrici sono state abbandonate nelle stazioni di arrivo per una notte intera e che alcune, non riuscendo a sopportare i gravissimi disagi, anche morali, hanno chiesto di essere rimpatriate con il foglio di via. (7309).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'applicazione delle norme di legge e collettive concernenti salari, vitto, alloggio e igiene posso assicurare che gli ispettorati del lavoro competenti non mancano di svolgere la loro opera affinché le norme stesse siano osservate dai datori di lavoro. Così dicasi per l'assistenza alle lavoratrici emigranti, per la quale anche quest'anno sono stati presi gli opportuni accordi fra gli enti e gli uffici ad essa preposti.

In particolare non risulta che contingenti di lavoratrici siano state abbandonate nelle stazioni di arrivo per una notte intera sì da indurre talune di esse a chiedere il rimpatrio con foglio di via, per i disagi sofferti.

Risulta invece che si sono avute richieste di rimpatri da parte delle lavoratrici ma per cause diverse, quali l'inidoneità al lavoro, ovvero malattie o altre cause debitamente riconosciute tanto che il rimpatrio è avvenuto a cura delle organizzazioni dei datori di lavoro oppure delle autorità locali o dell'ufficio del lavoro e previa la prestazione di ogni possibile assistenza. Si noti, comunque, che i rimpatri nelle province meridionali si sono limitati a un centinaio di unità rispetto al contingente iniziale di 1.861 unità.

Posso infine assicurare che gli uffici locali non hanno mancato, e non mancheranno in futuro, di svolgere una intensa azione per assicurare il rispetto della legge e delle norme collettive, così come per regolarizzare le questioni comunque sorte e che saranno state

direttamente accertate o denunciate dai lavoratori interessati.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

ZURLINI, CODIGNOLA, MALAGUGINI E PAOLICCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte al fatto che il provveditore agli studi di Modena ha considerato validi, agli effetti delle graduatorie provinciali dei laureati aspiranti ad incarichi negli istituti d'istruzione media superiore, gli anni d'insegnamento della religione, nonostante che per tale disciplina non sia previsto il possesso di un titolo di studio, richiesto tassativamente per l'assegnazione degli incarichi.

A seguito della procedura così adottata dalla commissione incarichi del predetto provveditorato, certo monsignor Luigi Russo è risultato primo in graduatoria per l'insegnamento del diritto e della filosofia nelle scuole medie, con punti 92,50, di cui 65 per titoli didattici, corrispondenti a 10 anni d'insegnamento della religione. Il provvedimento (contro il quale non fu fatto ricorso nei termini legali, nella ignoranza dei criteri manifestamente illegittimi adottati dal provveditore) non ha precedenti: non invocabile infatti appare il caso che fece oggetto di precedente ricorso, di una insegnante di educazione fisica, abilitata in scienze, che aveva richiesto di ottenere la stabilità per l'insegnamento delle scienze sulla base, oltreché dell'abilitazione, del suddetto insegnamento: non avendo il provveditorato riconosciuto ai predetti effetti tale suo insegnamento, il Ministero lo ritenne invece valido, asserendo che la legge 3 agosto 1957, n. 744, non fa limitazioni rispetto alla disciplina dell'insegnamento prestato. Ma anche l'insegnamento dell'educazione fisica richiede un titolo di studio, e questa è appunto la condizione necessaria perché l'insegnamento prestato sia preso in considerazione agli effetti della compilazione delle graduatorie degli incarichi (tale norma è espressamente prevista all'articolo 20 della ordinanza ministeriale 6 maggio 1958, che dice: « non è preso in considerazione il servizio d'insegnamento per il quale non è richiesto alcun titolo di studio », come è appunto il caso dell'insegnamento della religione, a norma dell'articolo 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824).

È infine da rilevare che la commissione incarichi di Modena ha successivamente provveduto ad assegnare al predetto professore Russo l'incarico di diritto presso l'istituto tecnico Barozzi, nonostante le legittime rimo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1959

stranze degli interessati, anche in sede sindacale, e nonostante la presentazione di un quesito, di cui non si conoscono i termini, del provveditore al Ministero. (5446).

RISPOSTA. — Il Ministero non ha ravvisato l'opportunità di intervenire nel senso auspicato, ritenendo sufficienti, ai fini della definizione della questione, le disposizioni di cui all'articolo 20, ultimo comma, dell'ordinanza 6 maggio 1958 sul conferimento degli inearichi e delle supplenze nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali.

È da tener presente, d'altra parte, che la materia del contendere è venuta meno, in quanto le ore di insegnamento di materie giuridiche ed economiche disponibili nell'anno scolastico 1958-59 presso l'istituto tecnico Barozzi di Modena vennero distribuite dal provveditore agli studi di quella sede tra il dottor monsignor Giuseppe Russo (ore 8) ed i ricorrenti dottor Padovani Giovanni (ore 10) e dottoressa Pollari Maglietta Serena (ore 18).

Il Ministro: MEDICI.

ZURLINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha ancora provveduto a liquidare ai medici sanatoriali alle dipendenze di enti pubblici i compensi fissati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1959, in relazione ai ricoveri di ammalati di tuber-

colosi a carico di enti mutualistici e assicurativi. (7556).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 24 gennaio 1959 ha disposto l'aumento dei compensi fissi a favore dei sanitari ospedalieri per i ricoveri in corsia comune di tubercolotici a carico di enti mutualistici e assicurativi, previsti dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, graduandoli in rapporto alla durata della degenza (lire 10 mila per ricoverato per il primo periodo di degenza fino ad un massimo di 3 mesi; lire 10 mila per i trimestri successivi, frazionabili in rapporto alle decadi di effettiva degenza).

L'I.N.P.S. ritiene, però, che le disposizioni contenute nel cennato decreto ministeriale non siano contenute nei limiti dei poteri conferiti dall'articolo 82 sopracitato, il quale stabilisce un compenso fisso per ricoverato, che va quindi corrisposto *una tantum*, indipendentemente dalla durata della degenza.

Pertanto, l'istituto stesso continua ad erogare i compensi in questione, per i ricoveri in regime assicurativo, nella misura prevista dall'accordo intervenuto il 3 marzo 1955 fra l'« Inam » e i rappresentanti della categoria dei medici.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: GOTELLI ANGELA.